corrispondenza

GIORNALE MILITARE

1906



PARTE SECONDA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1906

GIORNALE MILITARE

ANNO 1906

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° gennaio	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1906	1	1
18 »	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1906.	2	5
18 »	Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1906	3	7
22 »	Risultato del concorso al premio *Riberi* fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 31 marzo 1905 . .	4	9
22 »	Riduzione a tipo unico delle cassette d'amputazione dei cofani di sanità	5	12
26 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° aprile 1906. . . .	6	12
29 »	Cartucce consumate per istruzione	7	23
1° febbraio	Corso di aerostatica, foto-elettricità, ed applicazioni fotografiche ed elettriche per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti	8	25
1° »	Corsa militare *Premio reale*	9	26
1° »	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1906. . .	10	26
1° »	Trasporti di materiali in dipendenza di movimenti di truppa distaccata per motivi d'ordine pubblico.	11	27

2	febbraio	Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe .	12	27
2	»	Compilazione dei prospetti dei fondi per la mobilitazione mod. 709	13	27
3	»	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio.	14	29
4	»	Proposte di avanzamento dei ragionieri di artiglieria per l'anno 1907	15	31
4	»	Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1907 .	16	32
4	»	Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1907	17	32
4	»	Proposte di avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1907 . . .	18	33
5	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1906 (capitani e tenenti di fanteria).	19	33
5	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907	20	34
7	»	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	21	36
7	»	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1886. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.	22	37
12	»	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	23	79
14	»	Domande di congedo anticipato di sottufficiali.	24	80
14	»	Visite medico-legali al corpo delle guardie di città.	25	80
22	»	Istituzione e soppressione di corsi allievi ufficiali e allievi sergenti	26	81
22	»	Cambi di guarnigione	27	82
22	»	Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di cavalleria .	28	82
1°	marzo	Concorso a due posti di capo musica nel R. esercito.	29	85
2	»	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari . . .	30	87
8	»	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio commissari e contabili	31	89
8	»	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili	32	91
8	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1905.	33	92

8 marzo	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1905	34	94
14 »	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	35	97
20 »	Decreto ministeriale che bandisce il concorso per l'ammissione straordinaria di un topografo principale di 2ª classe all'istituto geografico militare	36	101
22 »	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1904-905	37	103
22 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1905	38	114
22 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso di farmacista di 2ª classe nella R. marina	39	116
23 »	Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.	40	116
23 »	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente	41	117
23 »	Viaggi a tariffa militare degli ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nel R. esercito.	42	119
26 »	Iscrizione di sottufficiali d'artiglieria nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	43	121
26 »	Corso di telefonia per il personale d'artiglieria da costa e da fortezza.	44	122
26 »	Disposizioni per il passaggio delle sezioni staccate di artiglieria di Pieve di Cadore e di Primolano dalla direzione d'artiglieria di Venezia a quella di Verona, e della sezione staccata d'artiglieria di Bologna alla direzione di Venezia	45	124
31 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A	46	125
5 aprile	Esami di concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	47	127
8 »	R. decreto n. 119 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . .	51	139
9 »	Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza	48	131
12 »	Pistola automatica per ufficiali	49	136

13	aprile	Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio.	50	136
16	»	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906	52	146
16	»	Monografia sulla coltivazione e sul commercio del frumento in rapporto alla panificazione militare.	53	153
16	»	Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi.	54	153
17	»	Cambi di guarnigione	55	154
24	»	Trasmissione della dimostrazione modello 399.	56	155
26	»	Documenti di viaggio e di trasporto. . . .	57	155
26	»	Soppressione di un corso allievi sergenti. .	58	156
26	»	Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio	59	156
27	»	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria	60	159
3	maggio	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	61	161
9	»	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1906-1907	62	177
9	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1906-907	63	183
9	»	Ammissione nella scuola militare e nella accademia militare per l'anno scolastico 1906-1907	64	183
10	»	Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1907	65	191
10	»	Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1877 . . .	66	193
10	»	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria	67	193
10	»	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1879 di cavalleria. .	68	194
10	»	Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna	69	194
10	»	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio	70	195
11	»	Proposte d'avanzamento dei maggiori contabili per l'anno 1906.	71	196
16	»	Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	72	197

16	maggio	Modificazione al preavviso di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906.	73	199
17	»	Sostituzione di estrattori nelle armi modello 91	74	200
17	»	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda-batteria nei forti	75	201
21	»	Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. . .	76	205
7	giugno	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente.	77	207
10	»	Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice per il concorso per la nomina a topografo principale di 2ª classe nell'istituto geografico militare	83	229
12	»	Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906	78	223
13	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1906-907	79	224
13	»	Ammissioni nella scuola e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-907 . .	80	224
14	»	R. decreto n. 237 per revoca parziale di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e per riduzione della permanenza alle armi dei militari compresi in altra chiamata.	81	226
15	»	Revoca parziale di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e riduzione della permanenza alle armi dei militari chiamati il 16 agosto 1906	82	227
21	»	Nuovi tipi di richieste di carico e di scarico .	84	230
25	»	Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1906-907 .	85	231
27	»	Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare. . .	86	235
27	»	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	87	236
27	»	Nuova carta al 10,000 del poligono di Bracciano allestita dall'istituto geografico militare	88	237
30	»	Lettere di vettura e riscontri per le spedizioni dei materiali dell'amministrazione militare .	89	239

1°	luglio	Decreto ministeriale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1906-907	126	387
4	»	Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo	90	240
4	»	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	91	240
5	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile	92	241
6	»	Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	93	270
6	»	Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente . . .	94	270
10	»	Esami d'avanzamento nel personale farmaceutico militare	95	273
10	»	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1906-907	96	275
10	»	Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906	97	276
10	»	Svincolo delle spedizioni di generi e materiali	98	279
10	»	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907.	107	293
12	»	Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie.	99	280
7	»	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	100	281
14	»	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907. - Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze . . .	108	296
17	»	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale di scherma.	101	287
18	»	Nuova istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria	102	288
18	»	Partecipazione telegrafica di movimenti di truppa, per ragioni di ordine pubblico .	103	290
19	»	Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906	104	291
19	»	Provvista di modelli stampati dal 2° reclusorio militare	105	291

20	luglio	Notizie per calcolare gli acconti quindicinali dovuti alle imprese di corpo d'armata per fornitura di combustibile e paglia . . .	106	292
23	»	Provvista di parti di ricambio e riparazioni delle biciclette di proprietà degli ufficiali .	109	297
30	»	Note caratteristiche dell'anno 1906 e proposte d'avanzamento per l'anno 1907. . . .	110	298
2	agosto	Adozione di nuovi tipi per i modelli 309, 773 e 776	111	298
3	»	Facilitazioni di viaggio agli operai e lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito	112	299
4	»	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1906.	113	301
4	»	Assegni per acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione di biciclette.	114	314
4	»	Ammissione alle cure kinesiterapiche. . .	115	314
7	»	Assistenti onorari alle cliniche universitarie.	116	315
7	»	Somme per l'istruzione agraria	117	316
8	»	Concorso per la nomina dei professori titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare	118	316
9	»	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari	119	317
9	»	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	120	324
10	»	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 da osservarsi durante lo esercizio provvisorio approvato con la legge 30 giugno 1906, n. 269.	120	331
13	»	Riparto in taglie degli oggetti di vestiario ed esito di quelli di antico modello. . . .	122	365
14	»	Invio in congedo illimitato dei sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 18 settembre 1905	123	365
16	»	Congedamento di sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare .	124	366
16	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile . .	125	367
20	»	Vendita di prodotti accessori della macinazione e della panificazione militare	127	405

25 agosto	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma	128	406
26 »	Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907.	141	485
28 »	Ristampa di pagine delle tavole di tiro del cannone da 149 *G.*	129	409
30 »	Somme per l'istruzione agraria	130	409
31 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	131	409
6 settembre	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.	132	415
10 »	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento	133	419
10 »	Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di ufficiali subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.	134	437
11 »	Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1907.	135	438
13 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1886.	136	439
13 »	Visite mediche ad agenti guardie di città, carcerarie e di finanza	137	468
13 »	Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del IX, X, XI e XII corpo d'armata.	138	468
20 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	139	479
21 »	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato di taluni militari .	140	483
27 »	Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1886 .	142	487
28 »	Ammissione di sottufficiali alla R. scuola normale di ginnastica pel corso 1905-906 . .	143	487
28 »	Riparazioni alle biciclette dei corpi ed a quelle di proprietà degli ufficiali	144	488
3 ottobre	Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio.	145	491
3 »	Appalti per la fornitura del foraggio per l'anno 1907	146	492
4 »	Servizio sanitario nella colonia Eritrea . .	147	503
4 »	Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906	148	503

4	ottobre	Spedizioni di cavalli, veicoli e materiale eseguite durante il decorso esercizio finanziario.	149	504
5	»	Sottufficiali abilitati all'insegnamento della ginnastica.	150	506
5	»	Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati da militari di truppa alloggiati fuori delle caserme	151	506
10	»	Servizio foraggio	152	507
10	»	Chiamata alle armi della classe 1886.	153	508
11	»	Ordine di distribuzione ai corpi dell'attrezzamento leggero da zappatore	154	508
11	»	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1907	155	508
12	»	Licenziamento dalle armi dei volontari di un anno che impresero servizio il 1° dicembre 1905.	156	522
12	»	Distribuzione di coperte alle reclute della classe 1886	157	523
12	»	Obblighi di servizio dei già disertori assolti per inesistenza di reato che rimangono ascritti a classi congedate o prossime a congedarsi	158	523
16	»	Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano	159	525
17	»	Ammissioni di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare	160	526
18	»	Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute	161	540
19	»	Verbali di addebito alle imprese trasporti militari per mancata consegna di materiale.	162	541
19	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	163	541
25	»	Richieste di anticipazione per acquisto dal commercio della paglia per giacitura e dei combustibili occorrenti alle truppe	164	545
25	»	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	165	546
25	»	Proposte d'avanzamento dei tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali	166	546
25	»	Proposte d'avanzamento dei tenenti di fanteria per l'anno 1906	167	547
25	»	Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guardacolombaia.	168	547
26	»	Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di guerra.	169	548

29 ottobre	Proposte di eccezionali promozioni a scelta per gli ufficiali, a norma dell'art. 25 della legge sull'avanzamento	170	549
29 »	Anticipazioni per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo	171	549
1° novembre	Viaggi delle persone di servizio degli impiegati e dei militari	172	550
2 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . . .	173	551
8 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza . . .	174	557
9 »	Norme ed istruzioni per il passaggio dalla vigente legge sullo stato dei sottufficiali alla legge 19 luglio 1906, n. 372	175	567
9 »	Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-1907. — Concessione di altra visita medica ai dichiarati non idonei	176	570
14 »	Appalti ad asta pubblica per la fornitura del foraggio per l'anno 1907	177	573
14 »	Servizio veterinario	178	583
14 »	Servizio veterinario	179	584
15 »	Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1907	180	585
26 »	Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano.	181	597
26 »	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . .	182	598
29 »	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1885	183	598
30 »	Spedizione di pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute	184	600
1° dicembre	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1907	185	601
1° »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reali equipaggi	186	603
1° »	Congedo assoluto dei militari di 1ª 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1906 hanno compiuto o compiranno il 39° anno dell'età loro.	187	603
1° »	Ammissione al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola d'applicazione di sanità militare	188	604
3 »	Concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare	189	607
4 »	Nuovo modello di reggi-candela per lanterne da campo (mod. Grassi)	190	608

5	dicembre	Programmi per gli esami di concorso dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente.	191	608
6	»	Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio, l'accademia militare e la scuola militare. . .	192	622
6	»	Corrispondenza postale e telegrafica . . .	193	623
10	»	Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra della sezione agraria all'esposizione di Milano	194	627
10	»	Corso militare « Premio reale »	195	628
13	»	Data di promozione dei marescialli nominati alla prima applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 266	196	628
13	»	Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi	197	629
13	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria *B*	198	629
14	»	Anticipazione per le piccole provviste e per costruzione di robe di corredo	199	631
15	»	Preavviso per i cambi di guarnigione . .	200	631
15	»	Servizio foraggio	201	632
18	»	Premi conseguiti dal Ministero della guerra all'esposizione di Milano	202	635
18	»	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio .	203	635
19	»	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	204	644
19	»	Norme per l'applicazione agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione militare del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cedibilità degli stipendi.	205	644
27	»	Proposte d'avanzamento per gli ufficiali per l'anno 1906 (tenenti colonnelli medici) .	206	645
27	»	Nuova dimostrazione delle dotazioni di cancelleria.	207	645
28	»	Prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372	208	646
28	»	Spedizione di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª di peso limitato	209	650
28	»	Norme amministrative e contabili pel servizio di distribuzione foraggio	210	650

AVVISI

	Pagina
Calendario generale del Regno pel 1906	285
Pubblicazione di manualetti per gli allievi ufficiali di complemento del genio	477
Giornale militare e Bollettino delle nomine per l'anno 1907 .	604
Rivista militare italiana per l'anno 1907	605
Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1907	623
Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1907	624

DISPENSA 1ª — 1906 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

GENNAIO 1°. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1906, *pag.* 1.

CIRCOLARE N. 1. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1906**. — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1906, avvertendo:

a) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alle medesime uomini provenienti da altre precedenti leve i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, rimangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1867, 1868, 1869, 1870, 1871 e 1872.

Tutte le armi.

1ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	

CLASSE DI LEVA 1873.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.

1ª categoria	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali e i militari di cavalleria con ferma di 4 anni, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari provenienti dalla cavalleria con ferma di 3 anni	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	
2ª categoria	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	Milizia territoriale.
3ª id.	. . . . .	

CLASSI DI LEVA 1874 e 1875.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali e i militari provenienti dalla cavalleria con ferma di 4 anni, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni .	Milizia mobile.

1ª categoria		Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
2ª	id.	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Esercito permanente.
		Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª	id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1876.

1ª categoria		Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Esercito permanente.
		Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	
		Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
		Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi (1).	Milizia mobile.
2ª	id.	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente.
		Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª	id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, e 1885.

Tutte le armi.

1ª categoria.		Esercito permanente.
2ª id.		
3ª id.		Milizia territoriale.

(1) Avvertesi che i militari di cavalleria trasferiti alla classe 1876 da classi di leva anteriori, se vincolati alla ferma di 4 anni, restano ora ascritti all'esercito permanente, per far poi direttamente passaggio alla milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria	1ª	1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873.	—	1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali)	1ª	1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876.	—	1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	1ª e 2ª	1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1876.	1876, 1875, 1874, 1873.	1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.	—	1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª	—	—	1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — L. MAJNONI

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DIFESA 2ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 gennaio.

GENNAIO 18. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1906, *pag.* 5.

» 18. — Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria, *pag.* 7.

CIRCOLARE N. **2**. — **Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori presso la scuola centrale di tiro di fanteria per l'anno 1906**. — (Segretariato generale). — 18 gennaio.

1. Nel corrente anno saranno svolti, presso la suddetta scuola, i seguenti corsi sui lavori da zappatore.

Corsi di truppa.

1° corso — dal 25 febbraio al 28 aprile.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) di ciascuno dei reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi d'armata IX, X, XI e XII; più gli zappatori (graduati o soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie o nuclei ciclisti formati presso i reggimenti bersaglieri stanziati nei territori degli ultimi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporale maggiore zappatore), dovendo prender parte solo alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro la sera del 15 aprile.

2° corso — dall'11 maggio al 12 luglio.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi di armata I, II, III, VI e per ciascuno dei battaglioni alpini, a qualsiasi circoscrizione appartengano.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 1, pag. 4. — Nella terza colonna dello specchio, in corrispondenza del 3° alinea, *a*: 1876, *sostituire*: 1877.

3° corso — dal 5 ottobre al 7 dicembre.

Vi prenderanno parte tre militari di truppa (caporali maggiori, caporali o soldati) per ciascuno dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nei territori dei corpi d'armata IV, V, VII, VIII; più gli zappatori (graduati e soldati che non abbiano frequentato il corso zappatori presso la suddetta scuola) delle compagnie o nuclei ciclisti formati presso i reggimenti bersaglieri stanziati nei territori dei primi sei corpi d'armata.

Questi ultimi (zappatori ciclisti, che non possono aspirare al grado di caporale maggiore zappatore), dovendo prender parte solamente alle istruzioni sulle comunicazioni telefoniche ed alle esercitazioni sull'impiego degli esplosivi, si presenteranno alla scuola centrale di tiro, la sera del 22 novembre.

2. In previsione dei cambi di guarnigione, ad evitare erronee interpretazioni alle modalità sopra stabilite, i reggimenti, nell'inviare i propri uomini ai corsi, si riferiranno alla circoscrizione del corpo d'armata nel cui territorio sono stanziati alla data della presente circolare.

3. Ai detti corsi ciascun reggimento potrà inviare, oltre il personale sopra indicato, un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comando del corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il cinque febbraio.

Il comando della scuola farà poi conoscere, ai comandi di corpo, a quale dei detti corsi il sottufficiale dovrà prender parte.

Qualunque sia il corso che saranno comandati a frequentare, i sottufficiali dovranno presentarsi alla scuola 10 giorni prima dell'inizio del corso, e precisamente:

quelli comandati a frequentare il primo corso, dovranno presentarsi alla scuola la sera del 14 febbraio; quelli del secondo la sera del 1° maggio e quelli del terzo la sera del 25 settembre; durante tali giorni verranno ad essi impartite quelle nozioni teoriche di aritmetica, geometria e fisica, indispensabili per diventare buoni sottufficiali zappatori e capaci coadiutori degli ufficiali addetti a questo speciale servizio.

4. I comandanti di corpo devono aver presente, nel destinare il personale ai corsi, che, a tenore del n. 6 della « premessa » dell'istruzione sui lavori da zappatore, non possono essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine di ciascun corso, la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore o caporale maggiore zappatore; per i caporali e soldati che non risultassero idonei al grado di caporale maggiore, indicherà inoltre se, per l'esito del corso, sono da ritenersi idonei soltanto alla carica di caporale zappatore, o di semplice zappatore.

5. Durante i corsi d'istruzione i militari che li frequentano non possono essere nominati alla carica di zappatore, nè venir promossi di grado in tale carica.

6. Gli uomini di truppa comandati ai corsi saranno inviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo in buono stato, ed in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovamenti od a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini i rispettivi fogli matricolari e caratteristici. Per quelli che godono razione pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca sia stata loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincerà il corso, al quale debbono prendere parte.

Corso per ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.

7. Dal 18 al 24 aprile avrà luogo un corso sull'impiego degli esplosivi, al quale interverrà, per ogni compagnia ciclisti, un ufficiale subalterno che non abbia precedentemente frequentato il corso in parola.

I comandi di reggimento interessati comunicheranno al comando della scuola, non più tardi del 15 marzo, il nome dell'ufficiale della rispettiva compagnia ciclisti designato a frequentare il corso.

Detti ufficiali si presenteranno al comando della scuola alle ore 10 del 18 aprile.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **3.** — **Corsi d'istruzione sull'impiego dei colombi viaggiatori per graduati di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1906.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 gennaio.

In conformità del disposto dal § 9 dell'*Atto* 25 del 1905, avranno luogo nel corrente anno presso le colombaie militari, dal 1° al 15 aprile e dal 15 al 30 dello stesso mese, due brevi

corsi d'istruzione, per graduati di truppa dell'arma di cavalleria, sull'impiego dei colombi viaggiatori.

I primi dodici reggimenti di cavalleria invieranno al primo di tali corsi e gli altri dodici al secondo, presso la colombaia militare più vicina, quel numero di graduati (non più di sei) che sarà ritenuto necessario per mantenere al completo il numero di sei istruttori prescritto dall'*Atto* sopra citato e sopperire alle deficienze che presumibilmente si verificheranno nel corso dell'anno per congedamenti od altri motivi.

Il Ministro — L. MAINONI.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª — 1906 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

GENNAIO 22. — Risultato del concorso al premio *Riberi* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 31 marzo 1905, *pag.* 9.

» 22. — Riduzione a tipo unico delle cassette d'amputazione dei cofani di sanità, *pag.* 12.

» 26. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° aprile 1906, *pag.* 12.

CIRCOLARE N. 4. — **Risultato del concorso al premio *Riberi* fra gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina, scaduto il 31 marzo 1905.** — (Segretariato generale). — 22 gennaio.

Sul concorso al premio Riberi pubblicato con la circolare n. 178 del 24 ottobre 1903 (*Giornale militare ufficiale* parte seconda) e avente per tema:

« La fatica nella vita militare: resistenza organica, suoi coefficienti; eccesso di fatica (surmenage) e sue conseguenze; il carico del soldato italiano: come poterlo alleggerire e meglio distribuire senza privarlo degli oggetti necessari. »

L'Ispettorato di sanità ha emesso il seguente giudizio:

Le memorie pervenute in tempo utile furono le seguenti, enumerate secondo l'ordine di arrivo, con le rispettive epigrafi:

1° Experimentum scientiae atque artis principium, — giunta il 28 marzo p. p.

2° Costanza e volontà — giunta il 28 marzo p. p.

3° Ibis redibis non morieris in bello — giunta il 31 marzo p. p.

I membri della commissione, ciascuno dei quali aveva precedentemente esaminato le tre memorie, hanno unanimamente espresso su ciascuna, e in base alla relazione fatta dal signor generale Randone, il seguente giudizio:

La memoria n. 1 è uno studio analitico assai minuto e sotto molti riguardi completo degli effetti fisiologici e patologici della fatica in generale, e poscia della loro applicazione ai vari atti con cui la fatica si esplica nella vita militare. Lo studio è essenzialmente basato sugli esperimenti di laboratorio; ma nello stesso tempo l'autore ha tenuto conto di tutti i fatti rilevati

dall'osservazione diligente e rigorosa della vita quotidiana, e specialmente di quelli che, in ordine alla fatica, sono stati constatati sopra i soldati, tanto dai fisiologi che si sono di preferenza occupati dell'argomento, quanto dell'autore. E nella accuratissima disamina degli uni e degli altri, per arrivare a ben fissare il concetto della fatica in tutte le sue molteplici manifestazioni, l'autore dà prova di fine criterio, di una speciale diuturna pratica di laboratorio e sopratutto di coltura estesissima tanto che non gli è sfuggita alcuna delle cognizioni, anche di secondaria importanza, attinenti all'argomento. Basta infatti dare uno sguardo alla bibliografia annotata in fine del lavoro, che non si potrebbe desiderare più copiosa e completa, e che trova sempre il corrispondente riscontro nelle citazioni del testo.

L'autore poi dimostra la sua speciale abilità di sperimentatore colle numerose riproduzioni di grafici, rappresentanti i risultati degli esperimenti da lui istituiti sopra soldati, a complemento e corredo del suo studio.

In tal modo, egli è giunto a stabilire un concetto della fatica esatto e rigorosamente scientifico, corollario diretto di risultati sperimentali uniformi e concludenti; e di trarne tutte le applicazioni alla vita militare sinora possibili.

Nè meno bene e convenientemente sviluppata, sia dal lato teorico che pratico, è la seconda parte della memoria, relativa al carico del soldato; poichè, dopo l'esposizione delle nozioni di fisiologia occorrenti per porre nei suoi veri termini la questione, ed una estesa rivista degli studi e delle esperienze che da molti anni si susseguono all'estero e in Italia, l'autore viene a delle proposte personali, per alleggerire e meglio distribuire il carico del soldato, razionali, semplici e di facile e pronta attuazione.

La commissione quindi giudica la memoria di cui si tratta indubbiamente la migliore di tutte, perchè da al tema la soluzione più soddisfacente, che sino ad oggi si può pretendere.

La memoria n. 2, quantunque dimostri che l'autore ha bene compreso lo spirito del tema e sia corredata di osservazioni e di esperienze personali non trascurabili, è appena abbozzata e quindi non può competere con le altre due.

L'autore della memoria n. 3 ha avuto una concezione molto ampia del tema, perchè, quantunque premetta di volere, di preferenza, sviluppare quello che ne pare l'obbiettivo principale, cioè la marcia, che è la fatica per eccellenza della fanteria, rivolge pure il suo studio a particolari condizioni di fa-

tica nelle altre armi dell'esercito e in talune categorie dell'armata; e di ciò deve certamente tenersegliene conto.

Ma l'estensione che egli è venuto, in tal modo, a dare al suo lavoro, non gli ha permesso di approfondirne convenientemente tutti gli argomenti, non ostante la copia di fatti con molta diligenza raccolti; mentre la parte non abbastanza larga fatta ai risultati dell'esperimento ha tolto, in parte, alle conclusioni a cui giunge la certezza scientifica derivante da una attenta disamina dei fatti.

L'ordine poi tenuto nello svolgerlo, ha obbligato l'autore ad una eccessiva prolissità e a frequenti ripetizioni, ciò che non concorre, in certi punti, alla chiarezza e alla semplicità dell'esposizione, e ne rende piuttosto difficile un concetto sintetico, anche per l'abbondanza di dettagli e di particolari, che non hanno col soggetto un rapporto diretto.

Lo studio poi del carico del soldato non ha condotto l'autore a suggerire provvedimenti che possano concorrere efficacemente alla soluzione del gravissimo problema, poichè egli si limita a ripetere proposte già fatte e talune in via di esperimento; e la sola da lui presentata è troppo speciosa, e non pari all'importanza che l'autore le vuole attribuire per diminuire il carico del soldato.

Ciò non ostante, la memoria in esame dimostra la coltura assai vasta dell'autore, il suo spirito di osservazione e buona pratica sperimentale, e se non soddisfa interamente alle condizioni del concorso, è un utilissimo lavoro di avviamento allo studio della fatica in tutte le esplicazioni della vita militare, poichè non omette alcuno degli aspetti sotto cui deve essere considerata.

In conformità di tali conclusioni, i membri della commissione hanno unanimemente giudicata meritevole di premio la memoria n. 1 *Experimentum scientiae atque artis principium*; e di distinguere con menzione onorevole la memoria n. 3 *Ibis redibis non morieris in bello.*

Preso nota di tale verdetto, la commissione ha, seduta stante, bruciata la scheda suggellata n. 2, ed aperte le altre, ha constatato che l'autore della memoria degna del premio è il tenente medico Casarini dott. Arturo, aiutante maggiore in 2° presso l'ospedale militare di Ravenna; e della memoria meritevole della menzione onorevole il capitano medico della Regia marina Olivi dott. Gerolamo.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **5.** — **Riduzione a tipo unico delle cassette d'amputazione dei cofani di sanità.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 gennaio.

Questo Ministero ha determinato di ridurre a tipo unico le cassette d'amputazione a fondo doppio contenute nei:

Cofani di sanità n. 1 mod. 1874, completi (III - 2911);

Cofani di sanità n. 1 di antico modello modificati, completi (III-5375).

Per norma delle amministrazioni che hanno in carico cofani di dette specie, il Ministero avverte che l'ospedale militare di Roma, incaricato — per ora — di provvedere al lavoro di riduzione, servendosi di un certo numero di cassette che già possiede, rimetterà di mano in mano le cassette ridotte alle varie amministrazioni interessate, le quali spediranno in sostituzione al menzionato ospedale altrettante cassette da ridurre, senza operare movimento alcuno di carico e scarico.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **6.** — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° aprile 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 gennaio.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di far luogo a nuove ammissioni di allievi sergenti e, in relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i nuovi corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° aprile del corrente anno.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, il quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è previsto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati a partire dall'anno 1903 stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 marzo 1907.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 settembre 1907.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella seconda decade di settembre 1906 e quelli di riparazione, per gli allievi che non superarono o non si presentarono al primo esame suddetto, nel tempo indicato al § 451 dell'Istruzione complementare succitata. Nella seconda decade del mese di marzo 1907 dovrà poi aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'Istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di settembre 1907 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 settembre predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modificato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51 *F* di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° aprile 1906; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di marzo precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° aprile detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 marzo venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

Al riguardo si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del *Giornale militare* del 1903, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'Istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 marzo p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 marzo 1906.

Si avverte altresì che gli inscritti della classe 1886 ammessi nei corsi allievi sergenti di cui trattasi, potranno beninteso assumere servizio quali volontari ordinari, anche quando alla data 31 marzo detto, avessero già concorso alla estrazione a sorte.

6. Come è stabilito al § 458 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare cercando anzitutto di comandare, per tali visite, personale anziano e adatto.

Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi giusta la mentovata circolare, e quella del 6 aprile 1905 n. 66 contenente istruzioni per la visita degli inscritti di leva, che sono applicabili anche al caso degli aspiranti allievi sergenti. Nel procedere alle visite stesse dovranno essere tenute presenti le schede individuali di informazioni sanitarie che, giusta le prescrizioni contenute nella circolare ora citata, i consigli di leva avessero eventualmente compilato e che si trovassero perciò presso i distretti in applicazione della predetta circolare.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, ultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai

corsi d'artiglieria da costa e da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 marzo*, (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 6 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'Istruzione complementare, si stabilisce poi che i comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

I comandi di distretto non dovranno trasmettere al Ministero l'elenco nominativo indicato nel suddetto § 443.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente

il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 aprile, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta come per gli altri sotto la data 31 marzo 1906.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. Pei giovani arruolati quali allievi sergenti i quali appartengano alla leva sulla classe 1886, i comandi dei corpi avranno cura di dar sollecitamente corso alle pratiche prescritte dai §§ 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, affinchè essi possano essere calcolati nel contingente di 1ª categoria della leva medesima.

15. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

16. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto del § 447 della succitata Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° maggio p. v. a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli *allievi per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

17. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire fra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — L. Majnoni.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 marzo prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° aprile 1906 nelle città e nei corpi sottoindicati.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Como	65°	Napoli	46°	Savona	16°
Mantova	38°	Tortona.	64°	Spezia.	17°
Modena	36°	Trapani	23°		

Bersaglieri.

	Regg.
Ancona	6°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Mondovì	1°	Torino	3°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Lucca.	16°	Nola	6°	Voghera	20°
		Verona	18°		

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Cremona	4°	Foligno	1°	Venaria Reale.	5°
		Reggio Emilia.	15°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa: Genova.	1° regg.	Fortezza: Roma	3° regg.

Artiglieria da montagna.

Torino. .	Reggimento da montagna

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
50 allievi nel corso dei bersaglieri;
30 allievi in ciascun corso di cavalleria;
40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

Pei corsi degli alpini, dell'artiglieria da costa, da fortezza, e da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato.*

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare al quale presentarono la domanda acciocchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti sumdicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva sulla classe 1886 compresi i rivedibili di leve precedenti, come pure i riformati che non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) i militari di 1ª, e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il pas-

saggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 marzo prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Per gli aspiranti all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali presentando titoli di studio o su accertamento fattone presso i distretti.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, indistintamente per tutti, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di marzo.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta delle quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva sulla classe 1886 compresi i rivedibili delle leve precedenti.

Tutti quelli prescritti per i volontari ordinari.

Per i riformati alla leva.

Il foglio di riforma di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) prescritti per i volontari, e ove l'aspirante non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di chi esercita la patria potestà.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 3ª categoria che aspirano all' ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1886, 1887 e 1888, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati,

nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Avvertesi poi, per ogni buon fine, che quegli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, è bene che li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso le competenti autorità possano tenerne conto nello scegliere fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 marzo 1906.

9. Gli arruolati quali allievi sergenti non potranno tramandare ad un fratello concorrente alla leva sulla classe 1886 il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria giusta l'art. 87 della legge sul reclutamento, poichè il loro arruolamento avverrà dopo il giorno dell'apertura della sessione della leva medesima.

Qualora però il fratello fosse dal consiglio di leva arruolato nella 1ª categoria, essi potranno egualmente conseguire lo scopo di sostituirlo negli obblighi di servizio a lui spettanti, chiedendo al Ministero di essere ammessi a convertire il loro arruolamento in quello di surrogati di fratello; sempre quando sussistano le condizioni di famiglia che sarebbero state necessarie perchè quest'ultimo potesse aspirare all'assegnazione alla 3ª categoria, se il ricorrente fosse stato arruolato quale allievo sergente prima dell'apertura della sessione della leva.

10. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

11. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

12. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

14. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 marzo p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 febbraio.

GENNAIO 29. — Cartucce consumate per istruzione, *pag.* 25.
FEBBRAIO 1° — Corso di aerostatica, foto-elettricità, ed applicazioni fotografiche ed elettriche per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti, *pag.* 25.
» 1°. — Corsa militare « Premio reale », *pag.* 26.
» 1°. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1906, *pag.* 26.
» 2. — Trasporti di materiali in dipendenza di movimenti di truppa distaccata per motivi d'ordine pubblico, *pag.* 27.
» 2. — Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe, *pag.* 27.
» 2. — Compilazione dei prospetti dei fondi per la mobilitazione mod. 709, *pag.* 29.
» 3. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio, *pag.* 29.

CIRCOLARE N. 7. — **Cartucce consumate per istruzione.** — Direzione generale revisione dei conti). — 29 gennaio.

In seguito alla pubblicazione dell'*Atto* 141 del 1905, che estese l'uso del Registro analitico-riassuntivo, adottato con l'*Atto* 81 dello stesso anno, alle amministrazioni non sottoposte al *riscontro effettivo* e stabilì il termine per la resa delle contabilità del materiale ad anno anzichè a semestre, il Ministero determina che la *dimostrazione riassuntiva delle cartucce assegnate e consumate per istruzione* nei sei mesi di gennaio-giugno, ora prescritta dall'ultimo comma del § 553 del regolamento d'amministrazione, non gli sia più inviata; e che lo *specchio dimostrativo delle cartucce assegnate e consumate* nell'anno solare, prescritto dal 1° comma del paragrafo succitato, sia compilato secondo il nuovo modulo 426 del catalogo, da richiedersi al reclusorio militare di Gaeta, il quale ha ricevuto ordine di stamparlo d'urgenza.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. 8. — **Corso di aerostatica, foto-elettricità, ed applicazioni fotografiche ed elettriche per ufficiali subalterni del genio presso la brigata specialisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 1° febbraio.

Questo Ministero ha determinato che a datare dal 1° marzo p. v. abbia luogo, presso la brigata specialisti del 3° reggimento genio in Roma, un corso, della durata di tre mesi, di aerostatica, foto-elettricità, ed applicazioni fotografiche ed elettriche per ufficiali subalterni del genio.

A tale corso sono comandati i sottoindicati tenenti:

Bardeloni Cesare, a disposizione (comandato alla sottodirezione del genio di Cuneo).

Ferrari Cristoforo, del 4° reggimento genio.

Crespi Ottorino, del 5° id.

Milani Luigi, del 1° id.

Detti ufficiali dovranno presentarsi al comando della brigata specialisti il mattino del 1° marzo, e dovranno esser fatti partire per rientrare alle rispettive sedi il 31 maggio p. v.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **9.** — **Corsa militare « Premio reale »**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 1° febbraio.

Sua Maestà il Re si è degnata concedere alla Società degli *steeple-chases* d'Italia, anche per l'anno 1906, un premio di lire quattromila per una corsa ordinaria militare che s'intitola « Premio reale ».

Tale corsa si effettuerà il giorno 16 del prossimo mese di aprile nell'ippodromo delle Capannelle sul percorso dello *steeple-chases* nazionale (distanza m. 4000) esclusa la riviera in voltata.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della società delle corse di Roma per le ore 17 del 10 aprile 1906.

Pel rimanente si seguiranno le norme date con la Circolare n. 398 del 15 febbraio 1901, diretta ai comandanti di corpo d'armata.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **10.** — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1906**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 1° febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria, invieranno, a tempo opportuno, al detto corso, tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 2 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare suddetta.

Per tutta la durata del corso i militari stessi avranno diritto all'indennità di marcia.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **11**. — **Trasporti di materiali in dipendenza di movimenti di truppa distaccata per motivi d'ordine pubblico.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 febbraio.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, interessata a disporre che i trasporti dei generi e dei materiali delle amministrazioni militari venissero incondizionatamente accettati dalle stazioni ferroviarie, e quindi avessero corso anche se in partenza da stazioni ove fosse temporaneamente sospesa l'accettazione delle spedizioni, ha dichiarato che può fare ciò unicamente pei trasporti che occorrono in dipendenza di movimenti di truppa distaccata per motivi d'ordine pubblico, trasporti questi che avranno la precedenza su tutti gli altri.

Se ne informano le autorità militari che ordinano siffatte spedizioni, affinchè dispongano che tanto sulle richieste modello *C* (parte 3ª) — se trattasi di trasporti eseguiti *direttamente* — quanto sulle lettere di vettura (modello 444 o 445) e sui *riscontri* (modello 446) — se i trasporti debbono affidarsi alle imprese — si faccia constare che i generi, i materiali, i veicoli, ecc. sono destinati a truppe distaccate per motivi di pubblica sicurezza.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **12**. — **Concorso a posti di disegnatore di 3ª classe.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 febbraio.

1. Giusta il disposto dell'articolo 6 del R. decreto 16 dicembre 1897 che stabilisce le norme di reclutamento e di avanzamento dei disegnatori, è aperto un concorso ad esami per la nomina di due disegnatori di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1200, tra i sottufficiali di ogni arma e corpo in servizio effettivo, i quali abbiano già compiuto o compiano nell'anno in corso otto anni di servizio sotto le armi, e siano classificati ottimi da almeno due anni.

2. I predetti sottufficiali dovranno far pervenire al Ministero, per mezzo dei comandanti di corpo o capi servizio, le domande d'ammissione redatte su carta da bollo da lire 1. Correderanno tali domande la copia del foglio matricolare e caratteristico, ed il parere del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio circa l'idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta, tanto per condotta e qualità militari, quanto per istruzione.

3. Il termine utile per la presentazione delle domande alle autorità predette scade il 15 marzo prossimo; e non dovranno essere accettate quelle che fossero presentate posteriormente.

4. Esaminate le singole domande e i documenti che le corredano, il Ministero deciderà sull'ammissione al concorso degli aspiranti, e farà loro le conseguenti comunicazioni.

5. Gli esami saranno scritti, grafici e orali, in base allo specchio ed ai programmi di cui all'*Atto* 35 del 1904, eccetto pel programma n. 4, il quale viene sostituito da quello che fa seguito alla presente circolare.

6. Gli esami scritti e grafici avranno luogo entro il mese di aprile p. v. presso il comando del corpo di stato maggiore, e presso le direzioni d'artiglieria di Torino, Alessandria, Verona, Mantova, Venezia, Piacenza, Genova, Spezia, Maddalena, Napoli, Taranto e Messina. Gli esami orali saranno dati in Roma.

7. La commissione esaminatrice, da nominarsi dal Ministero, verrà composta e ripartita nel modo indicato dall'*Atto* 35 del 1904; e così pure per quel che riguarda le votazioni, l'ammissione dei concorrenti alle prove orali, il computo della classificazione finale ecc., si seguiranno le norme contenute nei paragrafi da 9 a 13 dell'*Atto* stesso.

Il Ministro — L. MAGNONI.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno geometrico (*Grafico*).

Il candidato sarà chiamato a risolvere graficamente uno o più problemi scelti in modo da permettergli di dare una prova delle sue cognizioni in questo genere di disegno.

Soluzione grafica di problemi di geometria elementare.

Costruzione grafica dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola e di curve a più centri.

Costruzione grafica dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide, dell'elica cilindrica e conica.

Rappresentazione grafica di superficie e corpi semplici nel sistema di proiezioni ortogonali a due piani coordinati, o col metodo dei piani quotati, e loro intersezioni con piani comunque disposti.

Copia, riduzione ed ingrandimento di disegni. Uso del pantografo.

Il candidato dovrà inoltre dare un saggio sulle scritture in uso per tali lavori.

N. **13.** — **Compilazione dei prospetti dei fondi per la mobilitazione mod. 709.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 febbraio.

Nell'esame dei *Prospetti dei fondi per la mobilitazione* mod. 709 *A* e 709 *B* pervenuti l'anno scorso, questo Ministero dovette rilevare che la maggior parte dei corpi, nel compilarli, non si era attenuta alle norme date in proposito dal nuovo Tomo III di mobilitazione ed eransi, quindi, commessi molti errori che dettero luogo ad un lungo carteggio.

Affinchè ciò non si abbia a ripetere quest'anno, si richiama la particolare attenzione di tutti i comandi ed uffici interessati sulle disposizioni che regolano ora questo importante servizio.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **14.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale). — 3 febbraio.

1. Gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. decreto 8 marzo 1900, n. 89 e nell'*Atto* 68 del 28 dello stesso mese, avranno luogo nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A. — *Esami preliminari*: nei giorni 17, 18, 19 e 20 aprile e nell'ordine indicato nel citato R. decreto n. 89.

B. — *Esami definitivi*:

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio: 17 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi: 15 ottobre e seguenti.

2. Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

a) dei carabinieri, fino al tenente Giacomelli Ettore, incluso;

b) di fanteria, fino al tenente Pagano Salvatore, incluso;

c) di cavalleria, fino al tenente Seyssel d'Aix di Sommariva Alberto, incluso;

d) di artiglieria, fino al tenente Dian Giambattista, incluso;

e) del genio, fino al tenente Azzi Alberto, incluso.

3. Le domande, dirette dagli aspiranti ai rispettivi comandanti di corpo, capi di servizio od autorità da cui direttamente

dipendono, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria, per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria e cavalleria; Direzione generale artiglieria e genio per i tenenti di tali armi), non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — L. MAINONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 febbraio.

FEBBRAIO 4. — Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1907, *pag.* 34.
» 4. — Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1907, *pag.* 34.
» 4. — Proposte di avanzamento dei capitecnici di artiglieria e genio per l'anno 1907, *pag.* 32.
» 4. — Proposte di avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1907, *pag.* 33.
» 5. — Proposte di avanzamento per l'anno 1906 (capitani e tenenti di fanteria), *pag.* 33.
» 5. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907, *pag.* 34.
» 7. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 36.
» 7. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1886. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti, *pag.* 37.

CIRCOLARE N. **15**. — **Proposte di avanzamento dei ragionieri d'artiglieria per l'anno 1907**. — (Direzione artiglieria e genio). — 4 febbraio.

A mente dell'art. 11 del R. decreto 17 marzo 1904 (*Atto* 62 del 1904) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i ragionieri d'artiglieria in servizio effettivo per poter essere inscritti sui quadri di avanzamento per l'anno 1907.

		Con anzianità a tutto il
Ragionieri capi	di 2ª classe . . .	tutti
Ragionieri principali	di 1ª » . . .	tutti
Id. id.	di 2ª » . . .	27 ottobre 1902.
Id. id.	di 3ª » . . .	27 ottobre 1902.
Ragionieri	di 1ª » . . .	29 settembre 1903.
Id.	di 2ª » . . .	27 ottobre 1902.
Aiutanti ragionieri	. . . . .	1 gennaio 1903.

Nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere principale di 3ª classe per il 1907 saranno iscritti tutti i ragionieri di 1ª classe e quelli di 2ª classe con anzianità a tutto il 19 settembre 1899.

Per il giudizio di idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici di artiglieria, saranno presi in esame i ragionieri capi, i ragionieri principali di 1ª classe, i ragionieri principali di 2ª classe ed i ragionieri principali di 3ª classe con anzianità a tutto il 27 ottobre 1902.

Il Ministro — L. MAINONI.

N. **16.** — **Proposte di avanzamento dei ragionieri geometri del genio militare per l'anno 1907.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 febbraio.

A mente dell'articolo 11 del R. decreto 3 dicembre 1903, n 470 (*Atto* 337 del 1903) il Ministero ha stabiliti i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi i ragionieri geometri del genio militare in effettivo servizio per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta dell'anno 1907:

			Con anzianità a tutto il
Ragionieri geometri capi di 2ª classe (a scelta)		.	giugno 1904.
Ragionieri geometri princ. di 1ª	»	(id.) .	agosto 1903.
Id. id. di 2ª	»	(ad anzianità)	agosto 1903.
Id. id. di 3ª	»	(id.)	dicemb. 1902.
Ragionieri geometri . . di 1ª	»	(id.)	ottobre 1 04.
Id. id. . . di 2ª	»	(id.)	ottobre 1902.
Aiutanti ragionieri geometri . .		(id.)	settemb. 1903.

Nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere principale di 3ª classe pel 1907 saranno iscritti i ragionieri geometri di 1ª classe che già lo furono nel quadro del corrente anno, purchè, ben inteso, la loro idoneità a tale speciale avanzamento sia confermata nei modi indicati all'art. 22 del citato R. decreto 9 dicembre 1903, e quelli di 2ª, con anzianità a tutto il 1901, che soddisfaranno alle condizioni prescritte dal § 8 del citato R. decreto.

Per il giudizio d'idoneità alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici del genio o alle cariche equivalenti (articolo 5 del citato R. decreto), saranno presi in esame i ragionieri capi, principali di 1ª classe e principali di 2ª classe con anzianità a tutto l'anno 1902.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **17.** — **Proposte di avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio per l'anno 1907.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 febbraio.

A mente dell'art. 6 del R. decreto 28 aprile 1901, n. 202 (*Atto* 125 dello stesso anno) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti d'anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi i capitecnici d'artiglieria e genio in servizio effettivo per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1907.

Per l'avanzamento ad anzianità:

	Con anzianità a tutto il
Capitecnici principali di 2ª classe	17 novembre 1904.
Id. id. di 3ª »	28 settembre 1901
Capitecnici di 1ª classe. . . .	8 luglio 1903
Id. di 2ª »	27 ottobre 1902.
Id. di 3ª »	25 febbraio 1904.

Per l'avanzamento a scelta:

	Con anzianità a tutto il
Capitecnici di 1ª classe.	tutti.
Id. di 2ª »	21 dicembre 1899.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **18**. — **Proposte di avanzamento degli assistenti locali del genio militare per l'anno 1907**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 febbraio.

A mente dell'art. 5 del R. decreto 20 ottobre 1904, n. 585 (*Atto* 204 di detto anno) il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli assistenti locali del genio militare in servizio effettivo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1907.

Ad anzianità.

	Con anzianità a tutto il
Assistenti locali di 2ª classe . .	14 novembre 1903.
Id. di 3ª » . .	

A scelta.

Assistenti locali di 2ª classe . . .	29 settembre 1904.
Id. di 3ª » . . .	28 luglio 1904.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **19**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1906 (capitani e tenenti di fanteria)**. — (Segretariato generale). — 5 febbraio.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Mi-

nistero determina che i limiti d'anzianità entro i quali debbono essere compresi i capitani e i tenenti di fanteria in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel corrente anno 1906 siano portati (circolare n. 15 del *Giornale militare* 1905), dall' 11 dicembre 1892 (capitani) e 19 agosto 1894 (tenenti), rispettivamente a tutto il 3 aprile 1893 ed a tutto il 27 marzo 1895.

Gli specchi d'avanzamento pei capitani e tenenti di fanteria compresi rispettivamente fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° agosto p. v.

Il Ministero si riserva di emanare le disposizioni per gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani suddetti, ma soggiunge che essi avranno luogo, con tutta probabilità, insieme a quelli per i capitani da inscrivere sul quadro d'avanzamento del 1907.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **20**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1907**. — (Segretariato generale). — 5 febbraio.

A mente del § 147 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti d'anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1907.

Il Ministro — L. MAJNONI.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il				
Carabinieri reali	29 febb. 1905	5 feb. 1903	9 agos. 1896	13 agos. 1897	22 giug. 1902
Fanteria	18 gen. 1903	16 apr. 1903	8 mar. 1894	16 dic. 1895	29 sett. 1904
Cavalleria	29 dic. 1904	21 dic. 1902	24 dic. 1896 9 genn. 1898*	16 nov. 1896	16 ottob. 1904
Artiglieria Genio	21 dic. 1902	1 ottob. 1902	27 mag. 1894 7 mar. 1895*	24 dic. 1896	29 sett. 1904
Personale permanente dei distretti	31 dic. 1902	31 dic. 1902	31 dic. 1892	31 dic. 1894	—
Personale delle fortezze	6 febb. 1902	11 mar. 1900	31 dic. 1893	31 dic. 1895	29 sett. 1904
Corpo sanitario militare	29 sett. 1903	21 dic. 1899	17 dic. 1891	16 lugl. 1901	—
Corpo di commissariato militare	3 apr. 1904	1 ottob. 1902	8 lugl. 1897	29 dic. 1898	—
Corpo contabile militare	7 apr. 1904	21 dic. 1902	24 dic. 1896	11 dic. 1893	28 sett. 1904
Corpo veterinario militare	2 febb. 1902	10 giug. 1900	11 dic. 1892	9 lugl. 1896	30 sett. 1902

* Limite d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento del 1907 dei capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito.

N. **21**. — **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare**. — (Segretariato generale). — 7 febbraio.

1. Per agevolare l'insegnamento della geografia nei corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti che si compiono annualmente presso i corpi delle varie armi, l'istituto geografico militare cederà, a prezzi ridotti, le « Carte geografiche del Regno d'Italia e delle regioni adiacenti (fisica e politica) alla scala di 1:750,000, edizione in cromolitografia ad uso delle scuole » (pagina 11 del catalogo gratuito novembre 1905 dell'istituto geografico militare).

2. Qui di seguito sono indicati di fronte ai « prezzi di catalogo » quelli « ridotti »:

	PREZZI		NOTE
	di catalogo	ridotti	
Per l'intera collezione dei 24 fogli componenti le due carte, con relative copertine	17 80	7 —	Sui prezzi ridotti controindicati non è concesso alcuno sconto.
Per i 12 fogli costituenti la carta fisica, con copertina	8 90	3 50	
Per i 12 fogli costituenti la carta politica, con copertina	8 90	3 50	
Per montatura su tela di entrambe le carte (fisica e politica) in quadri murali, con orlatura ed occhielli . . .	21 50	12 —	
Per montatura su tela di una delle due carte in quadro murale, con orlatura ed occhielli	10 75	6 —	
Piccolo atlante in 6 fogli sciolti a scale diverse, con copertina	1 50	0 75	

3. Dei « prezzi ridotti » godranno soltanto i comandi, corpi ed uffici, i quali, desiderando di fare acquisto delle carte in parola, o per conto proprio, ovvero per conto ed uso dei militari dipendenti, rivolgeranno le richieste alla direzione dell'istituto geografico militare.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **22.** — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1886. — Destinazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 febbraio.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1886 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 9 del mese di marzo p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 23 del medesimo mese di marzo e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 3 del successivo mese di maggio;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 31 agosto p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 9 marzo i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva, che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare, sarà conforme al modello annesso alla presente circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 9 marzo 1906.

2. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi attenere alle disposizioni dei capi III e IV della *Situazione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904 per quanto concerne la *compilazione della tabella* indicante i giorni in cui dovranno aver luogo le operazioni della estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti; la *comunicazione* al comando del corpo di armata del *manifesto per l'ordine della leva* e le norme da seguire nella *costituzione del Consiglio di leva.*

Nello stabilire i giorni per l'esame definitivo ed arruolamento i prefetti e sottoprefetti vorranno tenere presente che le *sedute ordinarie* dei consigli di leva non dovranno protrarsi oltre il 25 luglio p. v.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Istruzioni agli uffici comunali.

3. I prefetti e sottoprefetti forniranno agli uffici comunali le istruzioni necessarie ad assicurare la regolarità delle operazioni della leva: e segnatamente rammenteranno ai sindaci le norme relative alla *concessione dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva* contenute nel capo XVI della *Istruzione permanente* più sopra citata, quale fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno per l'anno 1904 e in quella occasione distribuito agli uffici comunali.

A tale riguardo i prefetti e sottoprefetti terranno presente che gli esemplari degli *atti di sottomissione* per l'arruolamento degli inscritti di leva che chiedono il passaporto per espatriare temporaneamente, conformi al modello (n. 43 del catalogo) annesso alla *Istruzione* medesima (allegato n. 5), per uso sia degli uffici di prefettura e sottoprefettura, sia degli uffici comunali, saranno provveduti dall'amministrazione della guerra e dovranno essere richiesti dai prefetti e sottoprefetti al comando del distretto militare da cui dipende il rispettivo circondario: il quale a sua volta provvederà presso il comando del 2° reclusorio militare in Gaeta perchè le richieste sieno assecondate.

4. Accade sovente che i sindaci invochino direttamente dal Ministero la risoluzione di questioni in materia di reclutamento, le quali siano di competenza dei consigli di leva o per le quali occorra di chiedere informazioni o documenti ai prefetti o sottoprefetti.

Ad evitare l'inutile carteggio che da ciò deriva, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di provvedere perchè i sindaci da loro dipendenti si rivolgano sempre, per le quistioni attinenti alla leva, all'ufficio di prefettura o sottoprefettura: il quale avrà cura, ove ne sia il caso, di provocare al riguardo le deliberazioni del Ministero, fornendogli tutti gli elementi necessari ai termini del capo V della *Istruzione permanente per le operazioni della leva*.

5. Per quanto poi concerne la legalizzazione di atti dello stato civile rilasciati da autorità straniere, tanto i prefetti e sottoprefetti quanto i sindaci si rivolgeranno direttamente per ragione di competenza, al Ministero degli affari esteri.

Designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei carabinieri reali e degli ufficiali medici ai consigli di leva. — Istruzioni agli ufficiali delegati.

6. Quando avranno ricevuto dai prefetti e sottoprefetti i manifesti per l'ordine della leva, i comandi di corpo d'armata procederanno, giusta le norme contenute nel capo I della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, alla designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali dei reali carabinieri e degli ufficiali medici alle sedute dei consigli di leva: e designeranno pure i sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati; avendo cura, anche per evitare il rinnovarsi di qualche inconveniente che ebbe a verificarsi a questo riguardo nelle leve precedenti, che essi posseggano buona calligrafia e gli altri requisiti necessari per tale delicato incarico.

7. Il Ministero poi trasmette ai comandi medesimi un prospetto degli inscritti che nella scorsa leva furono riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna in ciascuno dei circondari dipendenti da ogni singolo comando, affinchè ne abbiano norma nella designazione degli ufficiali delle armi stesse che dovranno essere destinati quali ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva.

8. Per rendere più spedita la convocazione dei consigli di leva in seduta straordinaria presso le sottoprefetture, di che al § 3 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*, i comandi di corpo d'armata vorranno provvedere a che siano fin da ora autorizzati gli ufficiali comandanti di distaccamento di stanza nei capoluoghi di sottoprefettura, purchè di grado non inferiore a quello di capitano, ad intervenire, ogni qualvolta ne siano richiesti dai presidenti dei consigli stessi, alle sedute straordinarie di cui sopra nella qualità di ufficiali delegati.

9. I comandanti dei distretti militari avranno cura di desumere dalla *Istruzione permanente per le operazioni della leva* (7 marzo 1904), tutte le norme che interessano la speciale competenza degli ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva, per le istruzioni da darsi agli ufficiali stessi ai termini del § 5 della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*.

Formazione del contingente.

10. I consigli di leva dovranno anche nella leva sulla classe 1886, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875 ed in quelle sulle classi 1877 e successive, arruolare in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto dal penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Visite degli inscritti.

11. I consigli di leva terranno presenti le disposizioni della Circolare litografata n. 66 del 6 aprile 1905, per quanto concerne la visita degli inscritti e la scheda da compilarsi e da unirsi agli elenchi modelli nn. 12 e 15; disposizioni che debbono intendersi mantenute ferme anche per la leva sulla classe 1886.

Prenotazione di inscritti per l'assegnazione all'artiglieria da montagna.

12. La prenotazione degli inscritti arruolati in 1ª categoria i quali risultino fisicamente idonei pel servizio nell'*artiglieria da montagna* dovrà esser fatta, oltre che presso i consigli di leva dei circondari indicati al § 81 della *Istruzione permanente* sopracitata, anche presso i seguenti della Calabria:

Catanzaro, *Monteleone* ,*Nicastro*, *Cosenza*, *Paola*, *Reggio Calabria*, *Gerace* e *Palmi:* nonchè presso i seguenti circondari della Sicilia:

Girgenti, *Bivona*, *Sciacca*, *Palermo*, *Corleone*, *Trapani*, *Alcamo* e *Mazzara*.

In tal senso debbonsi pertanto ritenere modificate le indicazioni contenute nel successivo paragrafo.

L'ufficiale delegato in prima ai predetti consigli di leva avrà poi cura di compilare e trasmettere al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) il prospetto di cui al successivo § 84 della *Istruzione permanente*.

Visite per delegazione.

13. Col n. 10 del manifesto per l'ordine della leva che fa seguito alla presente circolare si stabilisce, conformemente al disposto dal § 223 del regolamento, che il termine utile per le domande di visita per delegazione nel regno scade il giorno 11 agosto p. v.

Qualora però dopo il termine suddetto pervenisse loro qualche domanda di visita per delegazione, i prefetti e sottoprefetti sono autorizzati ad assecondarla senza bisogno di riferirne al Ministero: purchè, bene inteso, le relative pratiche possano essere definite e la visita possa essere eseguita prima del giorno 31 agosto fissato per la chiusura della sessione della leva.

Nastri metrici per la misurazione del torace degli inscritti.

14. Per norma dei prefetti e sottoprefetti si avverte che, qualora il nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti si fosse reso inservibile, essi dovranno richiederne la sostituzione non al Ministero, ma al *comando del distretto militare di stanza nella città ove ha sede il comando del corpo d'armata*, spettando ad esso, giusta il disposto dal § 294 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, di provvedere per la fornitura del nuovo nastro.

Elenchi modelli nn. 12 e 15.

15. Gli elenchi modello n. 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: ed in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengano arruolati nella leva in corso, dovranno essere segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno al § 185 del regolamento, anche quelle altre indicazioni che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

16. Ad evitare che, nel trascrivere sui detti elenchi modello n. 12 e sugli elenchi modello n. 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come altre volte è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal

consiglio, gli ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

17. Gli ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi modelli nn. 12 e 15, delle decisioni varie pronunziate sul conto degli inscritti residenti all'estero, conformemente alle formule di cui al § 115 della *Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero* ed al § 172 della *Istruzione permanente per le operazioni della leva*, e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Dovranno pure indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria, quali mandati rivedibili o rimandati per legali motivi da leve precedenti, i motivi di ciascuna specie di rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento o delle citate *Istruzione provvisoria* ed *Istruzione permanente*, in base ai quali la rivedibilità od il rimando furono pronunciati; e ciò per evitare qualsiasi errore nella determinazione delle ferme.

18. Per gli inscritti residenti all'estero, i consigli di leva cureranno altresì che, nel registro sommario e nelle liste di leva e di estrazione, sia chiaramente distinta la data in cui dalla competente autorità consolare fu pronunziata la relativa determinazione, dalla data della seduta in cui il consiglio di leva ne abbia preso atto, o abbia esso medesimo pronunziato una determinazione di sua competenza in base alle pratiche fatte all'estero.

Da tali indicazioni, che dovranno essere esattamente riprodotte negli elenchi modelli nn. 12 e 15, i comandi di distretto desumeranno la data del provvedimento da segnarsi, con la indicazione dell'autorità consolare che l'ha preso, nella variazione relativa sui ruoli matricolari.

Partenza anticipata per le armi d'inscritti che aspirano all'assegnazione nelle musiche militari in qualità di allievi od aspiranti allievi musicanti.

19. Le disposizioni di cui ai §§ 158, 159 e 519 del regolamento sul reclutamento, relative alla visita ed alla partenza anticipata per le armi degl'inscritti che aspirano all'assegnazione all'arma dei carabinieri reali od a corpi di altra arma in qualità di musicanti effettivi, sono d'ora innanzi applicabili

anche agli inscritti che aspirano all'assegnazione alle musiche militari, in qualità di allievi ed aspiranti allievi musicanti: eccezione fatta pel vincolo della ferma di cinque anni, dovendo invece i giovani stessi assumere la ferma loro spettante per fatto di leva.

Gli aspiranti dovranno dar prova di possedere la necessaria abilità artistica a disimpegnare subito la parte di uno strumento di prescrizione: epperò i comandi dei distretti militari, prima di promuovere, anche su richiesta di corpi, i provvedimenti per la visita avanti al consiglio di leva, o per l'assegnazione al corpo, avranno cura di richiedere al comando del reggimento, nel quale i giovani hanno chiesto l'ammissione, una dichiarazione da cui risulti accertata la loro idoneità professionale. Nel rilasciare tali dichiarazioni i comandanti dei reggimenti di fanteria di linea avvertiranno che, coi giovani ammessi alla partenza anticipata, non potranno in alcun modo oltrepassare l'organico stabilito (31 musicanti fra allievi ed aspiranti allievi, *Atto* 216 del 1901).

Si avverte infine che non potranno essere ammessi alla partenza anticipata di cui sopra i giovani vincolati alla ferma di un anno e quelli che venissero riconosciuti idonei e, come tali, prenotati per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna, se non nel caso che nella successiva visita presso il distretto, all'atto della chiamata della classe, non fossero confermati idonei per tali specialità, oppure, dopo le assegnazioni, risultassero esuberanti alle quote stabilite per le specialità stesse.

Inscritti in osservazione all'ospedale impossibilitati per malattia a presentarsi al consiglio di leva.

20. In applicazione del combinato disposto dai §§ 153, lettera *c*), e 155 del regolamento sul reclutamento, si rammenta che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla leva sulla classe 1886 od a quella precedente sui nati nel 1885 i quali, a mente del § 334 del regolamento anzidetto, siano stati rimandati alla leva sulla classe 1886 perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovavano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena avranno ricevuto la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, dovranno subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

21. Si ricorda altresì che gli inscritti che per gravi ragioni di salutesi trovino nella impossibilità di presentarsi al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento, per i quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, possono essere riformati dal consiglio stesso con le modalità indicate nel § 75 della citata *Istruzione permanente*.

Indennità agli inscritti mandati in osservazione negli ospedali militari.

22. A soluzione di quesiti ricevuti, il Ministero avverte che le indennità di trasferta e di trasporto assegnate, a norma del § 335 del regolamento sul reclutamento richiamato dal § 18 dell'*Atto* n. 144 dell'anno 1903 (*Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*), agli inscritti inviati in osservazione in uno spedale militare, competono esclusivamente a quelli degli inscritti medesimi i quali per l'osservazione devono recarsi a città diversa da quella ove ha sede il consiglio di leva.

Inscritti e renitenti arruolati nel secondo periodo della leva.

23. In relazione a quanto si accenna nel precedente n. 20, il Ministero rammenta che il § 155 del regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti, i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c*) del regolamento stesso (perchè ammalati, in carcere, ecc.) devono essere rimandati alla ventura leva e che, in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi devono essere precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Al riguardo dei detti inscritti si avverte che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al consiglio di leva durante il secondo periodo della leva in corso, il consiglio dovrà annullare la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi dovrà essere presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati, sia durante la sessione, sia durante il secondo periodo, devono essere computati nella leva in corso.

Per quanto poi riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, i detti inscritti potranno far valere i diritti stessi innanzi al

consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

24. Lo stesso trattamento di cui nell'ultimo comma del precedente n. 23 spetta, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, ai renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva; giacchè essi, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti alla assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva.

Ricorsi per l'assegnazione alla 3ª categoria.

25. I prefetti e sottoprefetti, nel trasmettere i ricorsi contro le decisioni del consiglio di leva, omettono alle volte di fornire alcuna delle indicazioni necessarie a porre il Ministero in grado di decidere.

Si ricorda quindi che, a norma di quanto è stabilito dal § 469 del regolamento sul reclutamento, ed in conformità anche alle disposizioni del capo XII dell'*Istruzione permanente per le operazioni della leva*, spetta ai prefetti e sottoprefetti di dare su tutte le circostanze indicate nei ricorsi le *più ampie e particolareggiate* informazioni; e perciò sarà necessario che tali ricorsi siano trasmessi al Ministero solo dopo essere stati convenientemente istruiti dalle autorità sopradette, e corredati di tutti i documenti prescritti.

Rinunzia alla nazionalità francese per parte di militari nati in Francia o nelle colonie francesi.

26. Il Ministero rammenta che i militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero, ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione dell'articolo 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta che a quelli di essi che nacquero in Francia o nelle colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese, giusta le norme stabilite nella circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895, che nel testo definitivo trovasi allegata (n. 9) alla citata *Istruzione permanente*.

Viaggi degli inscritti di leva.

27. Col § 2 dell'*Atto* n. 144 del 1903, relativo alle *facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva*, fu prescritto — come norma generale ed allo scopo di risparmiare lavoro ai comuni ed ai consigli di leva, di mantenere il più che sia possibile la disciplina fra gl'inscritti che viaggiano e di far loro ottenere un risparmio sulle tasse di bollo — che gl'inscritti che si recano al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento o ne fanno ritorno al rispettivo comune abbiano a viaggiare in gruppi.

Nell'applicazione di tale disposizione, però, tanto i sindaci quanto i presidenti dei consigli di leva terranno presente che il regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie (ediz. febbraio 1903) permette agli inscritti di viaggiare a *tariffa militare* tanto isolatamente quanto in gruppi: cosicchè nulla impedisce che, nei casi in cui ciò si renda conveniente, i viaggi degli inscritti, sia di andata, sia di ritorno, possano essere fatti in gruppi più piccoli di quelli indicati al citato § 2 dell'*Atto* sovra citato, od anche isolatamente.

Perciò i detti sindaci e presidenti dei consigli di leva avranno cura di fare il raggruppamento degli inscritti nel modo che ravviseranno migliore, in relazione alle condizioni locali ed al servizio ferroviario; e potranno anche, ove ne sia il caso, provvedere perchè gli inscritti siano muniti di richieste di viaggio individuali.

28. Nell'applicazione del citato *Atto* n. 144 del 1903 dovrà tenersi presente che la società esercente la ferrovia Bari-Locorotondo ha nuovamente accordato agli inscritti di leva le facilitazioni di viaggio ivi indicate.

Istruzione permanente per le operazioni della leva.

29. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che taluni uffici di prefettura e sottoprefettura nella corrispondenza tenuta con le autorità diplomatiche o consolari richiamano le disposizioni contenute nella *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904, più volte sopra citata.

Si avverte a questo proposito che la detta *Istruzione permanente* non è stata distribuita alle autorità diplomatiche e consolari, perchè la maggior parte delle disposizioni in essa conte-

nute interessa esclusivamente gli uffici di leva del Regno. Quanto poi alle norme per la concessione dei passaporti per l'estero e quelle relative agli inscritti che espatriano in prossimità dell'apertura della leva od a leva aperta, le quali sono comprese nel capo XVI dell' *Istruzione permanente*, sono riassunte, nella parte che può interessare le regie autorità diplomatiche e consolari, nei numeri 57, 58 e 59, della presente circolare che viene diramata anche alle autorità medesime: e perciò i prefetti e sottoprefetti vorranno astenersi dal citare le disposizioni della *Istruzione* stessa alle predette autorità all'estero, riportandosi invece a quelle della presente circolare.

Trascrizione sui registri dello stato civile degli atti di stato civile rilasciati da autorità estere.

30. I prefetti e sottoprefetti avranno cura di provvedere perchè tutti gli atti di stato civile rilasciati da autorità estere e che siano prodotti da inscritti di leva per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria siano trascritti, ove già non vi figurino, sui registri dello stato civile del Regno.

SERVIZIO DELLA LEVA ALL' ESTERO.

31. Il Ministero fa conoscere che anche per la leva sulla classe 1886 il servizio per la leva all'estero dovrà essere regolato secondo le disposizioni contenute nella *Istruzione provvisoria* in data 1° giugno 1901; per l'applicazione delle quali i prefetti e sottoprefetti, i consigli di leva, le regie autorità diplomatiche e consolari ed i comandi dei distretti militari si atterranno alle norme seguenti.

Corrispondenza fra le autorità diplomatiche e consolari e le autorità di leva nel Regno — Elenco modello n. 16 — Contrassegni e dimora degli inscritti.

32. Per quanto concerne la leva, le regie autorità diplomatiche e consolari, per assicurare la sollecitudine e la regolarità delle varie operazioni e affinchè gli inscritti non abbiano ad avere verun pregiudizio nei loro diritti, non s'indirizzeranno mai ai sindaci direttamente; ma sempre ai prefetti e sottoprefetti, i quali avranno cura, se del caso, di procurarsi dai sindaci le notizie e i documenti necessari a regolare la posizione degli inscritti.

Per altro, qualora i sindaci richiedessero notizie o schiarimenti nell'interesse di qualche inscritto, le autorità suddette procureranno, nei limiti del possibile, di assecondare tali richieste.

33. Come è noto, i §§ 99 e 100 della *Istruzione provvisoria* disponevano che le regie autorità diplomatiche e consolari dovessero dare partecipazione alle autorità prefettizie dei diversi provvedimenti da esse adottati relativamente agli inscritti residenti all'estero mediante appositi elenchi modello n. 16, complessivi per ciascun circondario, da spedirsi a date espressamente designate: ma essendosi riconosciuto che questo sistema di partecipazione, invece di semplificare come si desiderava il lavoro degli uffici di leva del Regno e degli uffici diplomatici e consolari, dava luogo ad alcuni inconvenienti, il Ministero dispose, col n. 29 della circolare n. 35 del 1904, stato richiamato col n. 29 della circolare n. 21 del 9 febbraio 1905 e colla circolare n. 78 del 4 maggio successivo, che le regie autorità diplomatiche e consolari dovessero partecipare ai prefetti e sottoprefetti i provvedimenti relativi agli inscritti residenti all'estero *con elenco modello n. 16 individuale per ciascun inscritto, da spedirsi non appena questi si fosse presentato all'ufficio diplomatico o consolare per regolare la sua posizione di fronte alla leva.*

Siccome però si ebbe occasione di rilevare che anche nella leva sulla classe 1885 non tutte le autorità diplomatiche e consolari si attennero a tale disposizione, il Ministero rinnova ad esse la preghiera di volerla per l'avvenire osservare in ogni caso, e segnatamente riguardo agli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, per evitare l'inconveniente che essi, come è accaduto appunto per parecchi nella leva sulla classe 1885, abbiano a rimpatriare per imprendere il servizio militare senza che il consiglio di leva abbia potuto prendere atto della decisione di arruolamento stata adottata a loro riguardo dall'autorità diplomatica o consolare.

Per meglio conseguire questo intento, il Ministero ha provveduto presso il comando del 2° reclusorio militare in Gaeta perchè l'elenco conforme al modello n. 16 della *Istruzione provvisoria* sia sostituito con altro elenco conforme al modello che fa seguito alla presente circolare (allegato n. 1), nel quale si sono introdotte alcune nuove indicazioni che l'esperienza ha dimostrato necessarie.

Di questo modello le autorità diplomatiche e consolari incomincieranno a servirsi non appena avranno esaurita la dota-

zione dell'elenco modello n. 16 dell'*Istruzione provvisoria* di cui sono attualmente fornite.

34. Allo scopo di dar modo ai consigli di leva ed alle autorità militari di accertare l'identità personale degli inscritti di leva residenti all'estero, il Ministero ha provveduto perchè nell'elenco conforme al nuovo modello n. 16, menzionato nel precedente n. 33, i contrassegni personali degli inscritti medesimi fossero completati con le indicazioni concernenti la *statura*, il *perimetro toracico*, i *contrassegni particolari* ed altre: e perchè sull'elenco medesimo venissero riportate anche le indicazioni relative *alla professione dell'inscritto* e la espressa annotazione se questi *sa leggere*, e se *sa scrivere*.

Le regie autorità diplomatiche e consolari avranno perciò cura di provvedere perchè, ogni qualvolta un inscritto si presenti ad esse od a persona da loro delegata per essere visitato od arruolato nella categoria che gli spetta o per firmare l'atto di sottomissione per l'arruolamento nella 3ª categoria, siano riportate sull'elenco modello n. 16 tutte le indicazioni sovra citate; le quali potranno invece essere omesse nel verbale di visita all'estero modello n. 3 e nell'atto di sottomissione modello n. 8, ove sono indicate in modo incompleto.

Sarà poi anche opportuno che, per maggiormente assicurare la identificazione dell'inscritto il quale sappia scrivere, questi sia invitato ad apporre la sua firma al modello n. 16.

Nei casi in cui, per non essersi gli interessati presentati personalmente, non fosse possibile di effettuare le indicazioni di cui sopra, le regie autorità diplomatiche e consolari vorranno farne espressa menzione sull'elenco modello n. 16, per norma dei consigli di leva e delle autorità militari.

35. Ad eliminare la possibilità di qualsiasi dubbio circa la regolarità dei loro provvedimenti, le regie autorità diplomatiche e consolari terranno presente che negli elenchi modello n. 16 che dovessero spedirsi *posteriormente al 31 dicembre dell'anno in cui si fa la leva della classe a cui l'inscritto concorre* dovrà farsi risultare espressamente che i provvedimenti medesimi furono emessi entro tale termine, giusta il disposto dal § 18 della *Istruzione provvisoria*.

36. Essendo importante che gli inscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dal consiglio di leva, il Ministero rinnova ai prefetti e sottoprefetti la preghiera — già fatta col n. 10 della circolare n. 21 del 1905 e colla circolare n. 78 del 4 maggio successivo — di provvedere perchè, non appena le decisioni stesse siano

state pronunciate, gli interessati ne vengano informati per mezzo della regia autorità diplomatica o consolare competente.

Tali comunicazioni dovranno in particolar modo considerarsi necessarie ed urgenti quando si tratti di inscritti che abbiano invocato l'assegnazione alla 3ª categoria e siano stati invece arruolati nella 1ª categoria, affinchè possano averne norma in tempo utile per quanto concerne la presentazione alle armi: al quale riguardo dovrà tenersi presente il disposto del § 109 dell'*Istruzione provvisoria*.

Allo scopo poi di provvedere perchè gli interessati possano ricevere in ogni caso le partecipazioni suddette, le regie autorità diplomatiche e consolari favoriranno invitarli sempre ad indicare il loro preciso ricapito, del quale dovranno prendere nota tanto sul registro protocollo quanto sull'elenco modello n. 16: e li avvertiranno che qualora avessero a cambiare abitazione o luogo di residenza dovranno informarne l'ufficio, e che se per inosservanza di questa prescrizione essi incorressero nella renitenza o nella diserzione, la circostanza di non avere ricevuto partecipazione dei provvedimenti stati adottati a loro riguardo dal consiglio di leva o dalle competenti autorità militari non potrebbe da essi invocarsi a giustificazione del reato in cui fossero incorsi.

37. Qualora occorresse alle regie autorità diplomatiche o consolari di sollecitare dal Ministero la risoluzione di quesiti relativi ad inscritti residenti all'estero, sarà necessario che esse indichino chiaramente l'oggetto del quesito e il nome dell'inscritto o degli inscritti interessati: non essendo sufficiente a rintracciare i precedenti relativi la semplice indicazione della data e del numero della lettera con cui il quesito fu proposto.

Inscritti residenti all'estero senza passaporto.

38. La *Istruzione provvisoria* non comprende veruna disposizione la quale escluda dall'assistenza delle regie autorità diplomatiche o consolari in materia di leva i giovani che espatriarono senza passaporto. Nulla osta quindi a che i giovani stessi siano ammessi a regolare la loro posizione di fronte alla leva, sicchè le regie autorità diplomatiche e consolari possono anche per essi dar corso ai relativi provvedimenti di loro competenza.

Resta però inteso che le autorità stesse dovranno in questi casi iniziare contemporaneamente colle autorità prefettizie, giusta quanto si usava anche pel passato, le pratiche pel

rilascio agli interessati del regolare passaporto: il quale, per gli inscritti che siano stati arruolati nella 1ª categoria, non dovrà esser valido oltre il 1° febbraio 1907, affinchè gli inscritti medesimi abbiano a far ritorno nel regno per il 31 marzo successivo, essendo questo il termine ultimo in cui potranno presentarsi alle armi gli inscritti della classe 1886 residenti all'estero, ai termini del § 137 della *Istruzione provvisoria*.

Qualora poi si trattasse di inscritti espatriati senza passaporto e che, dichiarando di essere emigrati prima del 16° anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia) ed Africa (esclusi i dominii e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), chiedano di essere ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio sotto le armi in tempo di pace, sarà opportuno che le autorità diplomatiche e consolari facciano indagini presso il prefetto o sottoprefetto per accertare la vera data dell'espatrio, provvedendo intanto perchè l'inscritto sia rinviato alle sedute suppletive, ed, occorrendo, anche alla leva ventura: e soltanto dopo che queste indagini siano compiute, provvedano all'arruolamento ed alla conseguente concessione della dispensa provvisoria.

Termine per invocare l'assegnazione alla 3ª categoria e provvedimenti conseguenti.

39. Giusta il § 47 dell'*Istruzione provvisoria*, il termine ultimo in cui gli inscritti residenti all'estero possono comprovare i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per assicurare l'uniforme applicazione di tale disposizione, il Ministero avverte che essa — secondo quanto si desume anche dal § 106 dell'*Istruzione*, dalle avvertenze apposte al precetto modello n. 1 dell'*Istruzione* medesima e dal manifesto modello n. 17 — deve essere intesa, non nel senso che entro il giorno 31 dicembre gli inscritti residenti all'estero che invocano l'assegnazione alla 3ª categoria debbano aver fatto pervenire al consiglio di leva tutti i documenti necessari a comprovarne il diritto, ma nel senso che *a quella data essi debbono essersi presentati alla regia autorità diplomatica o consolare, averle esposto che chiedono di essere arruolati nella categoria suddetta ed aver firmato all'uopo l'atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 8*: salvo, se del caso, a provvedere pel completamento della prova dell'invocato diritto, secondo le norme che devono esser loro fatte conoscere dall'autorità diplomatica o consolare.

40. Relativamente agli inscritti che siano stati riconosciuti o si ritengano idonei al servizio militare, le regie autorità diplomatiche e consolari si regoleranno come segue:

a) rivolgeranno all'inscritto le interrogazioni opportune a determinare se gli spetti, per le sue condizioni di famiglia, l'assegnazione alla 3ª categoria;

b) in caso negativo lo arruoleranno senz'altro nella 1ª categoria, tenendo presenti le disposizioni del § 42 dell'*Istruzione provvisoria*;

c) qualora invece risulti che l'inscritto abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, si asterranno dal pronunciare al riguardo veruna decisione, limitandosi a fargli firmare il detto atto di sottomissione per l'arruolamento da trasmettersi al consiglio di leva pei provvedimenti di sua competenza; e, a seconda del titolo per cui egli invochi la assegnazione medesima, gli indicheranno tutti i documenti che devono essere prodotti per comprovarne il diritto;

d) gli rilascieranno direttamente — ove ne sia il caso, giusta il disposto dal § 367 del regolamento sul reclutamento — la situazione di famiglia, modello n. 29, e gli altri atti dello stato civile che fossero stati ricevuti nei registri del rispettivo ufficio e si provvederanno d'ufficio quelli che fossero stati eventualmente ricevuti nei registri di altro consolato;

e) si faranno dichiarare dall'interessato da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati gli altri documenti che occorrono a completare la prova;

f) e se alcuno dei documenti stessi dovesse essere rilasciato da autorità estere, forniranno al richiedente le istruzioni necessarie a che egli possa procurarselo con la minor spesa e la maggior sollecitudine possibile;

g) trasmetteranno al più presto possibile al prefetto o sottoprefetto competente l'atto di sottomissione e i documenti stati prodotti a prova del diritto: e alla colonna *annotazioni* dell'elenco modello n. 16 indicheranno da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati i documenti mancanti.

Domande d'assegnazione o di passaggio alla 3ª categoria fatte in favore di inscritti residenti all'estero da loro parenti residenti nel regno.

41. Il Ministero avverte che, come fu disposto anche nelle leve precedenti, i consigli di leva potranno pronunciare la decisione di arruolamento nella 3ª categoria di inscritti residenti

all'estero, anche se manchi l'atto di sottomissione conforme al modello n. 8 dell'*Istruzione provvisoria*, quando i documenti relativi siano prodotti da parenti, residenti nel regno, degli inscritti di cui trattasi entro il 31 dicembre: e ciò anche nel caso che gli inscritti medesimi siansi recati all'estero senza passaporto, salvo a regolarne la posizione di fronte alla residenza all'estero a norma del precedente n. 38.

In questi casi però, qualora non fosse riconosciuto il diritto alla invocata assegnazione alla 3ª categoria, i consigli di leva si asterranno dal pronunziare la decisione di arruolamento nella 1ª categoria: e assegneranno invece all'inscritto un congruo termine per sperimentare le pratiche per la visita all'estero, ovvero per contrarre l'arruolamento nella 1ª categoria, presso la regia autorità diplomatica o consolare competente, salvo a dichiararlo renitente se egli non ottemperasse a tale invito.

42. Accadendo che un iscritto stato arruolato nella 3ª categoria ai termini dell'articolo precedente, in base a documenti prodotti da parenti residenti nel regno, faccia pervenire al consiglio di leva, per mezzo della competente autorità diplomatica o consolare, la dichiarazione di visita subita all'estero prima del 31 dicembre dalla quale risulti essere egli inabile al servizio militare, il consiglio di leva provvederà senz'altro perchè la decisione di arruolamento nella 3ª categoria venga sostituita - secondo i casi - con quella di rivedibilità o con quella di riforma, rendendone subito informato l'interessato.

43. L'inscritto abitualmente residente all'estero il quale, dopo di essere rimpatriato per presentarsi personalmente al consiglio di leva ed essere stato arruolato nella 1ª categoria, faccia ritorno all'estero, potrà utilmente invocare l'assegnazione alla 3ª categoria facendone domanda alla regia autorità diplomatica o consolare entro il 31 dicembre: salvo, per ciò che concerne la presentazione dei documenti, quanto è disposto dal § 106 dell'*Istruzione provvisoria*, quale fu chiarito coi precedenti numeri 39 e 40, e dai paragrafi successivi.

Ove sia riconosciuto il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, il consiglio di leva potrà sostituire alla decisione di arruolamento nella 1ª categoria la decisione di assegnazione alla 3ª categoria ovvero quella di rimando alla leva ventura in applicazione del citato § 106 dell'*Istruzione provvisoria*: e della decisione stessa darà immediata partecipazione al comando del distretto militare il quale a sua volta, se l'inscritto fosse stato già dichiarato disertore, ne informerà l'avvocato fiscale presso

il competente tribunale militare affinchè possa provocare la deliberazione di non luogo a procedere per inesistenza di reato.

44. In analogia al disposto dal § 349 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col R. decreto del 16 agosto 1891, n. 503, ed in relazione anche al precedente n. 41, qualora un inscritto residente all'estero sia venuto, posteriormente al 9 marzo p. v., a trovarsi in alcuno dei casi che gli darebbero diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, in conseguenza di una modificazione sopraggiunta nello stato di famiglia, della natura di quelle specificate dall'articolo 96 della legge, ed i documenti comprovanti tale diritto siano prodotti da parenti residenti nel regno, dovrà l'inscritto medesimo — ancorchè manchi l'atto di sottomissione o qualsiasi altra richiesta da parte sua — essere arruolato dal consiglio di leva nella 1ª categoria; ed il prefetto od il sottoprefetto trasmetterà subito al Ministero il relativo incartamento, opportunamente completato ove occorra, affinchè si possa provvedere al passaggio dalla 1ª alla 3ª categoria, in applicazione del citato articolo 96.

Visita degli inscritti residenti all'estero.

45. Il § 41 della *Istruzione provvisoria* prescrive che gli inscritti residenti all'estero i quali si ritengano idonei al servizio militare possono chiedere alle regie autorità diplomatiche o consolari di essere arruolati nella categoria che loro spetta senza sottoporsi preventivamente alla visita all'estero.

Sarà per altro opportuno che le autorità suddette tengano presente che questa disposizione tende esclusivamente ad esonerare dalle spese necessarie per la visita all'estero quegli inscritti i quali per le loro condizioni economiche non siano in grado di sopportarle: mentre l'interesse generale del servizio richiede che la decisione di arruolamento sia pronunciata soltanto a riguardo degli inscritti che siano realmente idonei al servizio.

Le regie autorità diplomatiche e consolari avranno perciò cura, ogniqualvolta un inscritto chieda di essere arruolato senza sottoporsi alla visita medica, di verificare anzitutto se egli sia affetto da alcuna delle infermità od imperfezioni di facile accertamento specificate nella classe I dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare: nel qual caso potranno pronunziare senz'altro, a riguardo dell'interessato, la decisione di riforma.

In caso contrario le autorità medesime procederanno alla mi-

surazione della statura e del perimetro toracico dell'inscritto: avvertendo che riguardo agli inscritti i quali presentino una statura che raggiunga metri 1.54 ma non raggiunga metri 1.55 (art. 86 dell'elenco citato), ovvero una periferia del torace che non sia proporzionata alla statura, nei limiti indicati nell'art. 88 dell'elenco, potranno senza visita del medico (come fu già avvertito col n. 19 della circolare n. 21 del 9 febbraio 1905) pronunciare soltanto la decisione di rivedibilità: mentre per gli inscritti che presentino la deficienza suindicata allorchè sia per essi trascorso il periodo della rivedibilità o si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 28 del citato elenco, e debbano pertanto essere riformati, è assolutamente necessario che le loro condizioni siano accertate mediante visita medica.

Nuove decisioni relative a rimandati e renitenti.

46. Riguardo agli inscritti all'estero i quali siano stati dichiarati renitenti per non essersi presentati all'esame definitivo ed arruolamento entro il giorno fissato per la chiusura della sessione della leva, ovvero siano stati rimandati alla leva ventura in applicazione del § 114 della *Istruzione provvisoria* in attesa di provvedimenti di competenza dell'autorità consolare, e pei quali venga provato in seguito che regolarono la loro posizione avanti l'autorità medesima entro il 31 dicembre, i consigli di leva potranno, senza previamente riferirne al Ministero, prendere a loro riguardo la nuova decisione che sarà del caso, in analogia al disposto dal § 155 del regolamento sul reclutamento; rimanendo così come nulla e di nessun effetto la decisione di renitenza o quella di rimando alla leva ventura stata precedentemente pronunziata sul conto degli inscritti medesimi.

Per quelli degli inscritti stessi i quali invochino l'assegnazione alla 3ª categoria i prefetti e sottoprefetti provvederanno conformemente al disposto dal § 106 della *Istruzione* medesima; avendo cura, se del caso, di procedere d'ufficio al completamento della prova del relativo diritto.

Omessi che regolano la loro posizione.

47. Il § 102 della *Istruzione provvisoria* prescrive che i consigli di leva, quando verifichino che qualche giovane per cui le autorità consolari rilasciarono atti di leva non figuri nelle liste della leva in corso, debbano aggiungervelo e, se si tratti

di giovane che abbia diritto di prender parte alla estrazione a sorte, riportarlo anche, a questo effetto, sulle liste della leva successiva.

Essendosi rilevato che non tutti gli uffici di leva osservano questa disposizione, il Ministero richiama su di essa l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti: rammentando che per l'applicazione di essa devono osservarsi le norme seguenti:

a) i giovani di cui sopra devono essere sempre considerati quali omessi *presentatisi spontaneamente:* cosicchè non è il caso di applicare a loro riguardo il procedimento di cui ai §§ 562 e seguenti del regolamento sul reclutamento;

b) essi devono essere riportati sulle liste della leva successiva soltanto nel caso che siano stati dichiarati rivedibili od arruolati nella 1ª categoria o rimandati per qualsiasi causa alla leva ventura: giacchè in tutti gli altri casi la estrazione a sorte non potrebbe esercitare veruna influenza sulla determinazione dei loro obblighi di servizio militare;

c) i giovani stati dichiarati rivedibili, od arruolati nella 1ª categoria o rimandati alla leva successiva, di cui alla precedente lettera *b*), devono essere riportati sulle liste della leva successiva non quali capilista, ma — in analogia al disposto dei §§ 39 e 40 del regolamento sul reclutamento — quali *individui stati inscritti sulle liste della leva precedente ai termini del § 102 della Istruzione provvisoria e arruolati nella 1ª categoria* (o, secondo i casi, mandati rivedibili o rimandati per altra causa alla leva successiva) *e stati riportati sulle liste della leva successiva, nella quale devono prender parte alla estrazione a sorte;*

d) quelli dei detti giovani che siano stati arruolati nella 1ª categoria devono essere calcolati nel contingente della classe con la quale furono arruolati, e rispondere alla chiamata alle armi della classe medesima: con riserva di completare sulle liste di leva e sui ruoli militari le annotazioni a loro relative, per quanto concerne il numero di estrazione, dopo che abbiano avuto luogo le operazioni dell'estrazione a sorte della leva successiva. Essi potranno poi essere designati per la ferma di due anni, ove loro spetti in base al numero avuto in sorte.

48. Per quanto poi concerne la indicazione dei giovani stessi sui conti della leva con la quale prendono parte alla estrazione a sorte, il Ministero si riserva di impartire opportune norme in occasione della istruzione annuale pei conti di leva.

49. Agli omessi di cui sopra i quali, per essere stati arruolati nella 1ª categoria ed ammessi alla dispensa provvisoria dal ser-

vizio alle armi in tempo di pace, debbano essere riportati sulle liste della leva successiva agli effetti dell'estrazione giusta quanto è disposto dalla lettera *b*) del precedente n. 47, non dovrà, nella leva in cui essi concorreranno alla estrazione, essere inviato un nuovo precetto per l'esame definitivo ed arruolamento, essendo già la loro posizione di fronte alla leva regolarmente definita.

50. Le disposizioni di cui ai precedenti n. 47 e 49 si applicano anche agli omessi residenti all'estero i quali, anzichè regolare la loro posizione presso la competente autorità diplomatica o consolare, si presentino personalmente al consiglio di leva.

Dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace.

51. Quando risulti che un inscritto presentatosi personalmente al consiglio di leva per assumere l'arruolamento in 1ª categoria abbia l'abituale sua residenza all'estero, il consiglio medesimo avrà cura di avvertirlo che, ove si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 33 della legge sull'emigrazione, avrebbe titolo alla dispensa provvisoria dal servizio in tempo di pace e che se intendesse fruire di un tale diritto, dovrà farne domanda, prima della chiamata alle armi della sua classe, al Ministero della guerra affinchè possa accertarsi la sussistenza del diritto medesimo e, se del caso, farlo prendere in forza dal distretto militare come dispensato dal servizio, con l'obbligo, bene inteso, di far subito ritorno all'estero.

52. Alcuni inscritti delle leve scorse, pure essendo a conoscenza che, per essere nati all'estero od espatriati prima del 16° anno di età, spettava loro il diritto alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi, dichiararono alla competente autorità diplomatica o consolare di voler rinunciare al diritto medesimo per prestare il servizio militare: ma poco tempo dopo di essere stati incorporati nel regio esercito, chiesero alle autorità militari di essere rimandati all'estero dichiarando di avere ignorato la facoltà che loro competeva di essere dispensati dal servizio.

Ad evitare che siffatto inconveniente abbia a rinnovarsi, il Ministero prega le regie autorità diplomatiche e consolari di provvedere perchè, ogniqualvolta un inscritto stato arruolato nella 1ª categoria dichiari spontaneamente di rinunciare a valersi del diritto alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi, si prenda menzione di questa circostanza nella rubrica « *Osservazioni speciali* » dell'elenco modello n. 16.

Questa annotazione dovrà poi essere riportata dai consigli di leva sulle liste di estrazione, sugli elenchi modello n. 12 o n. 15 e dai comandi dei distretti militari sul ruolo matricolare modello n. 57.

Missionari.

53. Giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, le facilitazioni concesse dal precedente articolo 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

54. In relazione alla suaccennata disposizione, il Ministero degli affari esteri ha stabilito che per fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi concessa dagli art. 33 e 34 della precitata legge, i religiosi devono trovarsi o recarsi in qualità di missionari in qualsiasi paese fuori di Europa o nelle provincie europee dell'Impero ottomano.

Le altre condizioni richieste per l'ammissione dei missionari al beneficio di cui sopra sono quelle specificate nel § 132 dell'*Istruzione provvisoria*.

55. A chiarimento delle prescrizioni contenute nel citato paragrafo 132 dell'*Istruzione provvisoria* e allo scopo di evitare inesatte interpretazioni delle prescrizioni stesse, stimasi opportuno avvertire che la dichiarazione con cui si riconosce nell'aspirante alla dispensa dal servizio l'allegata qualità di missionario deve essere rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare, alla quale spetta di attestare, sotto la propria responsabilità e dopo avere operato le necessarie verifiche, che realmente l'aspirante medesimo esercita il ministero di missionario nel senso voluto dall'ultima parte del mentovato articolo 34 della legge sull'emigrazione.

Decisioni di rimando alla leva ventura.

56 Nell'applicazione delle disposizioni della *Istruzione provvisoria* i prefetti e sottoprefetti ed i consigli di leva vorranno tener presente che le stesse mirano a diminuire il numero di coloro che hanno obbligo di rimpatriare, limitandolo a quegli inscritti soltanto che siano risultati in modo indubbio idonei al servizio militare e che non abbiano diritto alla assegnazione

alla 3ª categoria od alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero: e quindi in tutti i casi in cui abbiano qualche dubbio al riguardo, dovranno chiedere schiarimenti alle autorità diplomatiche o consolari competenti od istruzioni al Ministero, provvedendo intanto perchè l'inscritto venga rimandato ad una seduta successiva od anche, ove occorra, alla leva ventura.

A tale riguardo il Ministero ha dovuto rilevare, segnatamente, che anche nella leva sulla classe 1885, nonostante l'avvertenza di cui al n. 26 della circolare n. 21 in data 9 febbraio 1905, molti inscritti i quali invocarono l'assegnazione alla 3ª categoria firmando presso le regie autorità diplomatiche e consolari il relativo atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 8, furono invece dai consigli di leva arruolati nella 1ª categoria sol perchè non era completa la prova del loro diritto di esenzione, cosicchè gli inscritti stessi sono stati dichiarati disertori.

Allo scopo di evitare il rinnovarsi di tale gravissimo inconveniente, i presidenti dei consigli di leva terranno presente che, giusta il disposto dal § 106 della *Istruzione provvisoria*, a riguardo degli inscritti che chiedono l'assegnazione alla 3ª categoria può essere pronunciata la decisione di arruolamento nella 1ª categoria soltanto nel caso che dai documenti prodotti e dalle informazioni assunte d'ufficio risulti *in modo non dubbio* che l'inscritto non ha in modo alcuno diritto alla invocata assegnazione alla 3ª categoria: mentre in caso di dubbio deve l'ufficio di leva provvedere direttamente pel completamento della prova, in attesa del quale l'inscritto deve essere rimandato alle sedute suppletive ed anche, occorrendo, alla leva ventura.

Tale decisione di rimando deve dai consigli di leva essere pronunciata anche se il modello n. 16 e gli altri documenti relativi all'interessato siano giunti all'ufficio di prefettura o sottoprefettura dopo la chiusura della leva a cui l'inscritto appartiene: sempre quando, bene inteso, risulti che l'inscritto medesimo siasi presentato all'autorità diplomatica o consolare entro il 31 dicembre.

Inscritti che espatriano in prossimità dell'apertura della leva o a leva aperta.

57. Per opportuna norma delle regie autorità diplomatiche e consolari il Ministero rammenta che — come si desume anche dalle *Norme legislative e regolamentari concernenti la concessione di passaporti per l'estero* state pubblicate a cura del

Ministero degli affari esteri nell'anno 1905 — molti inscritti ottengono di poter espatriare temporaneamente in prossimità dell'apertura della leva alla quale devono concorrere o a leva aperta, a condizione che rilascino all'ufficio di leva del circondario a cui appartengono uno speciale atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 43, in base al quale il consiglio di leva, nel giorno stabilito per il loro esame definitivo, pronuncia a loro riguardo la decisione di arruolamento nella 1ª categoria.

I detti inscritti, però, una volta espatriati, possono, come tutti gli altri inscritti residenti all'estero, chiedere entro il 31 dicembre dell'anno in cui concorrono alla leva alle regie autorità diplomatiche e consolari di essere ammessi a visita per conseguire la rivedibilità o la riforma, ovvero di essere assegnati alla 3ª categoria.

Essendo opportuno che in tali casi le regie autorità diplomatiche e consolari sieno informate della decisione di arruolamento nella 1ª categoria che fosse stata già pronunziata o dovesse pronunciarsi, riguardo agli inscritti di cui si tratta, dal consiglio di leva, il Ministero ha provveduto perchè gli inscritti medesimi siano muniti di una copia dell'atto di sottomissione da loro rilasciato all'ufficio di leva del circondario, e perchè essi presentino la copia stessa alle regie autorità diplomatiche o consolari, qualora intendano di invocarne l'assistenza per la visita o per l'assegnazione alla 3ª categoria.

Le regie autorità medesime poi, per quanto concerne i provvedimenti di loro competenza relativi ai detti inscritti, si atterranno alle seguenti norme:

a) circa gli inscritti che nella visita all'estero siano riconosciuti idonei al servizio militare e non invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, non pronunceranno veruna decisione: ma si limiteranno ad avvertirli che deve rimaner ferma la decisione di arruolamento nella 1ª categoria stata pronunciata a loro riguardo dal consiglio di leva e che perciò essi dovranno presentarsi al distretto militare non più tardi del 31 marzo 1907;

b) circa gli inscritti che nella visita siano riconosciuti idonei al servizio militare e invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, si asterranno dal far loro firmare l'atto di sottomissione modello n. 8, il quale non sarebbe che un duplicato di quello da essi rilasciato già all'ufficio di leva: ma si limiteranno a dar notizia di tale richiesta al prefetto o sottoprefetto competente, trasmettendo i documenti all'uopo presentati dall'interessato e indicando (qualora ciò non risulti già dalla copia dell'atto di

sottomissione stato rilasciato all'ufficio di leva) le autorità del regno da cui debbano essere rilasciati i documenti mancanti;

c) finalmente, circa gli inscritti che nella visita siano riconosciuti inabili al servizio militare, compileranno e trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto competente il verbale conforme al modello n. 3: e rilasceranno all'interessato, secondo i casi, la dichiarazione di rivedibilità modello n. 4 o la dichiarazione di riforma modello n. 5 o modello n. 6.

58. Allo scopo di determinare se agli inscritti che invocano assistenza in materia di leva siano applicabili le disposizioni di cui al numero precedente, le regie autorità diplomatiche e consolari inviteranno in ogni caso gli inscritti medesimi a produrre il passaporto, dal quale potranno rilevare se l'interessato abbia rilasciato alle autorità nel regno l'atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 43.

59. Analogamente a quanto è stabilito col precedente n. 38, per fare in modo che abbiano a rientrare nel regno pel giorno 31 marzo 1907 (termine ultimo per la loro presentazione alle armi) anche gli inscritti della classe 1886 che espatrieranno a leva aperta o prossima ad aprirsi, ai termini del capo XVI della *Istruzione permanente per le operazioni della leva* in data 7 marzo 1904, i prefetti e sottoprefetti avranno cura che il passaporto da rilasciarsi agli inscritti medesimi non abbia una durata eccedente il 1° febbraio 1907.

Sarà poi anche opportuno che essi prendano in ogni caso menzione sulle liste di leva della località ove l'inscritto intende di recarsi all'estero, affinchè possano essergli fatte le comunicazioni che eventualmente si rendessero necessarie relativamente ai suoi obblighi militari.

Certificati di cittadinanza estera.

60. Come fu avvertito con circolare del Ministero degli affari esteri dell'anno 1903 diretta ai Regi agenti diplomatici e consolari e come si avverte anche col n. 4 del manifesto per l'ordine della leva che fa seguito alla presente circolare, i giovani che chiedono di essere cancellati dalle liste di leva per la qualità di stranieri devono provare tale qualità con certificati di cittadinanza rilasciati non da autorità municipali dello Stato di cui sono originari, ma dalla *autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato medesimo.

Sarà perciò opportuno che, ogniqualvolta siano loro prodotti, per lo scopo suddetto, certificati di cittadinanza rilasciati da

autorità municipali estere, i regi agenti diplomatici e consolari si astengano dal legalizzarli, ed invitino gli interessati a sostituirli con certificati dell'autorità governativa, diplomatica o consolare competente.

Inscritti residenti all'estero che si presentano personalmente al consiglio di leva

61. Accade sovente che inscritti residenti all'estero si presentino occasionalmente di persona all'esame definitivo ed arruolamento avanti al consiglio di leva nel Regno e facciano poscia ritorno all'estero: ed in tale condizione nulla si oppone a che essi, qualora siano arruolati, possano approfittare, in quanto ne sia il caso, di alcune delle disposizioni di favore della *Istruzione provvisoria* sovra citata, nel senso di invocare entro il 31 dicembre l'assegnazione alla 3ª categoria avanti la regia autorità diplomatica o consolare competente, ovvero di sperimentare la visita all'estero per essere poi proposti a rassegna per cura dei distretti militari, ai termini dei §§ 138 e 117 della *Istruzione* medesima.

Sarà perciò opportuno che, ogniqualvolta consti che un inscritto stato arruolato in seguito a sua presentazione personale al consiglio di leva risiede abitualmente all'estero, si faccia di tale circostanza constare sulle liste di estrazione, prendendovi menzione del luogo in cui l'inscritto risiede all'estero.

Inscritti autorizzati a prestare servizio nella Colonia Eritrea

62. Analogamente a quanto si pratica per gli inscritti residenti nella Colonia Eritrea, anche gli inscritti che risiedono all'estero in regioni donde sia più agevole recarsi nella Colonia Eritrea che in Italia, qualora siano dalle regie autorità diplomatiche e consolari arruolati in 1ª categoria ed obbligati a imprendere servizio, potranno, per risparmio di spesa e di tempo, presentarsi alle autorità militari della Colonia Eritrea anzichè a quelle dell'interno del Regno, e prestare ivi il servizio cui sono obbligati.

Le autorità diplomatiche e consolari avranno cura di sottoporre sempre a visita medica gli inscritti in parola per evitare, per quanto è possibile, che essi siano poi riformati nella visita presso le truppe coloniali e rimangano nell'Eritrea privi di mezzi di sussistenza.

Detti militari comprovando, mediante presentazione del foglio di congedo provvisorio, di essere militari che rispondono alla chiamata alle armi della loro classe, avranno libero ingresso nella Colonia senza obbligo di depositare la somma prescritta per tutti quelli che eleggono ivi domicilio senza avere stabile occupazione rimunerativa.

Inscritti indigenti reduci dall'estero arruolati in 1ª categoria.

63. Gli inscritti della classe 1886 e quelli provenienti da leve anteriori, i quali siano rimpatriati dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non abbiano mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che dovrebbe intercedere tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, potranno chiedere ed ottenere di essere subito inviati al distretto di residenza, e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del Regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengono per fatto di leva.

64. I prefetti e sottoprefetti dei circondari di confine o nel cui circondario siano porti ove approdano navi provenienti dall'estero, avvertiranno gli agenti della pubblica forza che fino al 31 marzo 1907 (termine fissato nel § 137 della *Istruzione provvisoria*) dovranno astenersi dal procedere all'arresto degli inscritti e dei capilista della classe 1886 stati dichiarati renitenti e che rientrino nel Regno privi del foglio di via obbligatorio, quando abbiano potuto accertare che costoro si trovino effettivamente in tale posizione e che rimpatriano per soddisfare agli obblighi coscrizionali: dovranno invece avviarli subito al capoluogo del circondario al quale appartengono per fatto di leva, oppure al Consiglio di leva più vicino, qualora intendano essere sottoposti a visita per delegazione.

Inscritti che rimpatriano prima che sia giunta alle autorità prefettizie partecipazione della decisione emessa a loro riguardo dalle regie autorità diplomatiche o consolari.

65. Accade sovente che facciano ritorno nel Regno inscritti i quali dichiarino di avere regolato la loro posizione di fronte alla leva avanti alla regia autorità diplomatica o consolare competente, ma relativamente ai quali non sia peranco giunta al prefetto o sottoprefetto veruna partecipazione per parte dell'autorità suddetta.

In questi casi i prefetti e sottoprefetti ed i comandi dei distretti militari si atterranno alle seguenti norme:

a) se l'inscritto non è fornito di un regolare documento che provi avere egli regolato la sua posizione avanti la regia autorità diplomatica o consolare (dichiarazione di rivedibilità, modello n. 4: dichiarazione di riforma, modello n. 5 o modello n. 6: foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria, modello n. 7: o dichiarazione di arruolamento e di dispensa provvisoria dal servizio alle armi, modello n 10), il prefetto o sottoprefetto provvederà perchè l'inscritto si presenti al consiglio di leva (riunito, ove occorra, in seduta straordinaria), il quale pronuncerà a suo riguardo la decisione che sarà del caso.

Questa decisione dovrà mantenersi ferma a tutti gli effetti anche se, posteriormente, giunga partecipazione che relativamente all'inscritto medesimo l'autorità diplomatica o consolare avesse pronunciato diversa decisione: ma in tal caso il prefetto o sottoprefetto darà partecipazione all'autorità medesima, per opportuna norma e perchè ne prenda menzione nel registro-protocollo, modello n. 2, della decisione stata pronunziata dal consiglio di leva:

b) se l'inscritto è fornito della dichiarazione di rivedibilità o di riforma (modello n. 4, o n. 5 ovvero n. 6), il prefetto o sottoprefetto ritirerà la dichiarazione medesima e chiederà d'urgenza alla competente autorità diplomatica o consolare la conferma della relativa decisione: ed avuta tale conferma ne darà partecipazione al consiglio di leva perchè ne prenda atto a mente dei §§ 111 o 112 della *Istruzione provvisoria*, (salvo, bene inteso, che non sia il caso di tenerla sospesa per riferirne al Ministero, giusta il secondo dei citati paragrafi): e restituirà all'interessato la dichiarazione statagli rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;

c) relativamente agli inscritti i quali fossero forniti di foglio provvisorio di congedo illimitato, modello n. 7, i prefetti e sottoprefetti chiederanno d'urgenza alle competenti autorità diplomatiche e consolari la conferma della decisione di arruolamento: ricevuta la quale, provvederanno perchè il consiglio di leva ne prenda atto e perchè l'inscritto sia a suo tempo chiamato alle armi.

Se però l'inscritto si trovi nelle condizioni di indigenza previste nel n. 63 e chieda di definire subito la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio militare, ovvero se abbia avuto luogo la chiamata generale alle armi della classe senza che la conferma di cui sopra sia giunta, i prefetti e sottoprefetti pren-

deranno gli opportuni accordi col comando del distretto militare perchè gli inscritti di cui trattasi siano avviati alle armi ed inscritti sul ruolo mod. n. 57 con la formula seguente:

« *Arruolato all'estero (consolato ecc.) in 1ª categoria senza* « *che il consiglio di leva abbia potuto ratificare la decisione di* « *arruolamento per non essergli pervenuto l'elenco mod. n. 16,* « *li* . . . . . (data del foglio provvisorio di congedo illimitato) . . . .

« *Ammesso a prender parte alla chiamata alle armi con la* « *classe 1886 ai termini del n. 65 della circolare n. 22 del* « *1906 e presentatosi li* . . . » la quale formula dovrà poi essere completata con la variazione:

« *Ratificata la decisione di arruolamento, li* . . . » non appena il comando del distretto avrà ricevuto dal prefetto o sottoprefetto partecipazione dell'avvenuta ratifica per parte del consiglio di leva.

Gli inscritti di cui sopra se saranno riconosciuti idonei al servizio militare saranno assegnati ad un corpo: mentre in caso diverso saranno sottoposti, secondo i casi, a rassegna speciale ovvero a rassegna di rimando:

d) infine, se l'inscritto sia fornito della dichiarazione di arruolamento nella 1ª categoria e di dispensa provvisoria dal servizio (modello n. 10), il prefetto o sottoprefetto procederà confermemente al disposto dalla precedente lettera *b*).

In questo caso però sarà necessario che la posizione dell'inscritto sia regolata in modo che egli non abbia a trattenersi nel Regno oltre il termine consentito agli inscritti ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi: e cioè, oltre al giorno fissato per la chiamata generale alle armi della classe a cui appartiene, se egli sia rimpatriato da oltre due mesi anteriormente alla data stessa, o, in caso diverso, oltre i sessanta giorni dalla data del rimpatrio.

In conseguenza, se la conferma dell'autorità diplomatica o consolare non sarà giunta per il termine suddetto, il prefetto o sottoprefetto prenderà gli opportuni accordi col comando del distretto militare perchè l'inscritto sia avviato alle armi: osservandosi per quanto concerne la sua inscrizione sul ruolo modello n. 57 le norme di cui alla precedente lettera *c*).

Relativamente però a quelli degli inscritti di cui trattasi che dichiarino di voler subito far ritorno all'estero per fruire della dispensa provviroria dal servizio alle armi, il prefetto o sottoprefetto od il comando del distretto militare ne riferirà al Ministero della guerra perchè possa procedersi analogamente al disposto dal precedente n. 51.

Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti residenti all estero.

66. In forza della convenzione 6 dicembre 1899, approvata con R. Decreto 14 stesso mese, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana.

Si rammenta pure che quelli fra i detti inscritti o militari che siano indigenti hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta Società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 24 aprile 1893, n. 195, e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si ripete infine che i nazionali indigenti che rimpatriano per soddisfare alla leva hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal comune italiano di frontiera al capoluogo del circondario cui appartengono per fatto di leva: e che per fruire di tale facilitazione dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto comune di frontiera.

I prefetti e sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e i regi agenti diplomatici e consolari vorranno anche su tale proposito tener presenti le norme ed avvertenze contenute nell'*Atto* 144 del 1903.

Invio al Ministero della relazione sulle operazioni di leva compiute dalle autorità diplomatiche e consolari.

67. Il Ministero invita le autorità diplomatiche e consolari, che non vi abbiano già provveduto, ad inviare la relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1905 e di volere poi inviare a suo tempo analoga relazione sulle operazioni di leva compiute nel 1906.

In tali occasioni le autorità medesime si compiaceranno di comunicare tutte le osservazioni e proposte alle quali avrà dato luogo l'applicazione delle norme per il servizio della leva all'estero.

Il Ministro — L. Majnoni.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1886

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1886 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Si avverte a tale riguardo che i giovani stati dati in nota per la inscrizione sulle liste di leva dalle regie autorità diplomatiche o consolari, e dei quali le autorità stesse non poterono indicare il comune del regno a cui apparteneva la loro famiglia, furono inscritti sulle liste di leva del Comune di Roma.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del *15 marzo prossimo venturo*, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

In caso di assenza dei giovani medesimi, la richiesta di cui sopra dovrà essere fatta dalle loro famiglie: avvertendosi che i reclami presentati posteriormente non potranno in nessun caso essere assecondati.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al Prefetto o Sottoprefetto, producendo copia autentica, debitamente legalizzata, dell'atto di nascita del padre loro (o, se il padre sia ignoto, della madre) ed un certificato *dell'autorità governativa, diplomatica o consolare* dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il padre (o la madre) è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre (o la madre) fosse per origine

cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza, che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, fatta da un perito interprete e debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. L'inscritto che nel giorno *9 marzo*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 31 agosto p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto; in tutti i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

7. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1886, potrà chiedere

ed ottenere l'assegnazione medesima, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

8. Gli inscritti e le loro famiglie, che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, faranno sospendere gli effetti dell'arruolamento, soltanto quando siano stati fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10 Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Tali domande debbono essere presentate con tutta sollecitudine, non appena aperte le sedute del Consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento (*3 maggio*); e ad ogni modo non più tardi del giorno *11 agosto*.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

11. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare all'estero la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno *31 agosto p. v.* fissato per la chiusura della sessione per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il *31 dicembre p. v.*

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima, ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che i documenti stessi possano essere chiesti d'ufficio alle autorità municipali del regno.

Le famiglie residenti nel regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 3ª categoria.

Le famiglie stesse potranno pure chiedere al prefetto o sottoprefetto il passaggio alla 3ª categoria pei detti inscritti residenti all'estero, qualora questi posteriormente al *9 marzo corrente* siano venuti a trovarsi in condizione di poter aspirare a tale passaggio a senso dell'articolo 96 della legge sul reclutamento; presentando, ben inteso, tutti i documenti comprovanti il diritto medesimo.

12. Le spese per la visita all'estero sono a carico di chi la chiede.

Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

13. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) e che siano arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

A tale riguardo si avverte che gli inscritti che saranno rimpatriati dall'estero per regolare la loro posizione di leva davanti al Consiglio di leva, se intendano di ottenere la dispensa provvisoria, a cui abbiano diritto, dovranno, dopo il loro arruolamento e prima della chiamata alle armi della loro classe, farne domanda al Ministero della guerra.

14. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

15. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qualità di missionari in un qualsiasi paese fuori di Europa o nelle provincie europee dell'Impero ottomano.

16. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni, consolati e viceconsolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese estero in cui il richiedente si trovi o si reca e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

17. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società « Navigazione Generale Italiana » fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta Società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 9 marzo 1906.

18. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1873 alla classe 1885 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali dalla classe 1876 alla classe 1885 compresa, meno i sottufficiali;

Tutti i militari di 1ª categoria dell'arma di cavalleria con ferma di quattro anni (non compresi i sottufficiali) stati trasferiti alla classe 1876 ed alle successive da classi di leve anteriori;

Altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) dalla classe 1877 alla classe 1885 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dalla Regia marina al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1874 alla classe 1885 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1874 alla classe 1885 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1885 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1885 che siano stati arruolati prima del giorno *9 marzo 1906* fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1886.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 9 marzo 1906.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

ALLEGATO N. 4

SERVIZIO DELLA LEVA ALL'ESTERO
Modello 16

Regi (1) *d'Italia in*

ELENCO

delle comunicazioni alle Autorità del Regno circa i nazionali ai quali il sottoscritto prestò assistenza in materia di leva o di servizio militare.

N. del Registro-Protocollo

Si trasmette, per gli ulteriori procedimenti di sua competenza al

Sig. *Prefetto*

del *di*

Addì 190 *Il Regio*

AVVERTENZE.

Dei presente elenco le Autorità diplomatiche e consolari si varranno ogni qual volta debbano fornire indicazioni alle Autorità del Regno circa nazionali ai quali abbiano prestato l'opera loro in materia di leva o di servizio militare.

I documenti che debbono essere allegati sono, a seconda dei casi, i seguenti:

a) verbale della visita passata all'estero mod. n. 3 del servizio della leva all'estero;

b) atto di sottomissione per l'arruolamento mod. n. 8 e documenti comprovanti il diritto alla 3ª categoria;

c) atto di ammissione al volontariato d'un anno mod. n. 12, o alla surrogazione di fratello mod. n. 14.

d) tutti gli altri documenti che eventualmente fosse necessario di comunicare alle Autorità del Regno.

Per tutte le comunicazioni relative all'inscritto menzionato nell'elenco, le Autorità del Regno dovranno riferirsi al sovraindicato numero del Registro-protocollo dell'Autorità diplomatica o consolare.

(1) Ambasciata, Legazione, Consolato o Vice-consolato.

COGNOME E NOME DELL'INSCRITTO

Nome del padre dell'inscritto ..... Cognome e nome della madre ..... Comune a cui appartiene per fatto di leva ..... Luogo di nascita *Stato* ..... *Località* ..... Data di nascita ..... Residenza *Località* ..... *Abitazione*	DECISIONE PRESA o motivo della comunicazione ..... Data della decisione ..... Indicare se l'idoneità al servizio militare fu riconosciuta in seguito a visita: ovvero se l'inscritto rifiutò di sottoporsi alla visita ritenendosi idoneo. ..... Se l'inscritto proviene da leva anteriore, indicare la decisione precedentemente presa a suo riguardo e la data di essa. .....

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO

DOCUMENTI che eventualmente occorressero per completare la prova del diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.
Indicare possibilmente le autorità del Regno che devono rilasciarli.

Contrassegni particolari

Statura m. 1, ...

Perimetro toracico, m. 0, ...

Capelli { *colore* ..... / *forma* ..... }

Occhi .....

Colorito .....

Dentatura .....

Sopracciglia .....

Fronte .....

Naso .....

Mento .....

Viso .....

Segni particolari

.....

Condizione o professione

.....

Istruzione

se sa leggere .....

se sa scrivere .....

Osservazioni speciali

.....

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio.

FEBBRAIO 12. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 79.
» 14. — Domande di congedo anticipato di sottufficiali, *pag.* 80.
» 14 — Visite medico-legali al corpo delle guardie di città, *pag.* 80.

CIRCOLARE N. **93**. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare**. — (Segretariato generale). — 12 febbraio.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:100.000, edizione con le curve di livello senza tratteggio e le acque in azzurro:

Foglio 166 Isola Asinara.	Foglio 216 Capo S. Marco.
» 167 Isola Rossa.	» 217 Oristano.
» 168 La Maddalena.	» 218 Isili.
» 169 Isola Caprera.	» 219 Lanusei.
» 179 Porto Torres.	» 224 Capo Pecora.
» 180 Sassari.	» 225 Guspini.
» 181 Tempio Pausania.	» 226 Mandas.
» 182 Terranova Paus.	» 227 Muravera.
» 192 Alghero.	» 232 Isola di S. Pietro.
» 193 Bonorva.	» 232*bis* Capo Sperone.
» 194 Ozieri.	» 233 Iglesias.
» 195 Orosei.	» 234 Cagliari.
» 205 Capo Mannu.	» 235 Villasimius.
» 206 Macomer.	» 239 Teulada.
» 207 Nuoro.	» 240 S. Efisio.
» 208 Dorgali.	

Ogni foglio sciolto L. 0,50.
Montatura su tela di ogni foglio L. 0,75.

Il Ministro — L. MAJNONI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 20, pag. 35. — Nella prima riga della seconda colonna dello specchio, *invece di:* 29 febb. 1905, *leggasi:* 26 febb. 1905.

N. **24.** — **Domande di congedo anticipato di sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 febbraio.

Pervengono a questo Ministero numerose domande di congedo anticipato da parte di sottufficiali entrati nel quinto anno di ferma, i quali per ottenere la chiesta concessione fanno quasi sempre valere la circostanza di aver conseguito un impiego civile.

È intendimento del Ministero che i comandi di corpo d'armata non inoltrino più tali domande, salvo nel caso che consti, in modo non dubbio, come le condizioni di famiglia dei sottufficiali richiedenti siano sostanzialmente in tal modo mutate, dopo l'arruolamento, da rendere indispensabile la loro presenza nella famiglia stessa.

Però, i sottufficiali in parola dovranno anche avere la classifica almeno di buono, perchè la loro domanda possa essere inoltrata.

Si potranno pure trasmettere domande di congedamento per anticipazione anche di quei sottufficiali entrati nel quinto anno di ferma, i quali all'infuori dell'accennata condizione di famiglia, risultino per menomate qualità fisiche non più perfettamente idonei al servizio inerente al loro grado.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **25.** — **Visite medico-legali al corpo delle guardie di città.** — (Segretariato generale). — 14 febbraio.

Ad evitare possibili contestazioni nella esecuzione delle visite per il riconoscimento della idoneità delle guardie di città al servizio sedentario, il Ministero avverte che, giusta la prescrizione fatta dal § 820 comma *a*) del regolamento sul servizio sanitario militare, ed il contenuto della circolare n. 4642 del 2 agosto u. s., dette visite non sono comprese fra quelle obbligatorie e gratuite e dànno quindi, in ogni caso, diritto al compenso di cui al 2° comma del § 826 del regolamento suindicato, anche quando il giudizio di idoneità al ramo sedentario sia richiesto in occasione delle pratiche per la riforma.

Il Ministro — L. Majnoni.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª 1906 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 febbraio.

FEBBRAIO 22. — Istituzione e soppressione di corsi allievi ufficiali ed allievi sergenti, *pag.* 81.
» 22 — Cambi di guarnigione, *pag.* 82.
» 22. — Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di cavalleria, *pag.* 82.

CIRCOLARE N. **26.** — **Istituzione e soppressione di corsi allievi ufficiali e allievi sergenti.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 febbraio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nei manifesti che fanno seguito alle circolari 6 settembre e 11 ottobre 1905, n. 138 e 154, si avverte che:

1° presso il 19° reggimento fanteria in Napoli è stato istituito, a datare dal 1° febbraio 1906, un nuovo corso di allievi ufficiali di complemento, della durata di *sei* mesi;

2° i corsi di allievi ufficiali di ugual durata istituiti presso i seguenti corpi:

13° reggimento artiglieria da campagna in Roma,
17° » » » in Novara,
2° » » da costa in Spezia,
1° » » da fortezza in Torino,
reggimento artiglieria a cavallo in Milano,

e i corsi allievi ufficiali della durata di *nove* mesi istituiti presso i seguenti corpi:

50° reggimento fanteria in Piacenza,
81° » » in Ancona,
94° » » in Catanzaro

sono stati soppressi;

3° presso il 42° reggimento fanteria in Caserta e il 91° reggimento fanteria in Civitavecchia è stato istituito, a datare dal 1° gennaio 1906, un nuovo corso di allievi sergenti;

4° il corso allievi sergenti istituito, a datare dal 1° gennaio detto, nel 2° reggimento genio in Casale, è stato soppresso.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **27.** — **Cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale). — 22 febbraio.

In relazione a nuovi studi in corso, circa i cambi di guarnigione, il Ministero comunica che i cambi preannunziati per il 1906 colla circolare n. 165 del 10 novembre u. s. potranno essere soggetti a varianti, e che perciò il preavviso contenuto nella circolare predetta deve, per ora, considerarsi come non dato.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **28.** — **Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola di cavalleria** — (Segretariato generale). — 22 febbraio.

I. Allo scopo di richiamare i tenenti anziani di cavalleria all'unità d'indirizzo e di metodo nell'impartire le istruzioni al personale, nell'addestrare il cavallo e nel servirsene, ed allo scopo altresì di procurare alle commissioni d'avanzamento un più sicuro elemento di giudizio per l'accertamento della idoneità dei suddetti tenenti al grado di capitano, il Ministero determina che sia istituito presso la scuola di cavalleria un corso d'istruzione della durata di 3 mesi a datare dal 15 marzo p. v.

Il programma da svolgersi durante il corso è il seguente:

1° Istruzioni pratiche	Esercitazioni di impiego dello squadrone nel campo strategico e nel campo tattico (possibilmente con intervento di riparti di artiglieria e fanteria). Equitazione di campagna e di scuola. Scherma.
2° Conferenze orali	Discussione ed esame sulla carta delle relazioni riferentisi alle esercitazioni tattiche. Impiego della cavalleria isolata o in unione alle altre armi con opportuni confronti colle nazioni estere. Nozioni generali sull'ordinamento ed armamento delle cavallerie estere.

3° Conferenze scritte — su argomenti di carattere generale.

La direzione del corso sarà assunta dal comandante la scuola di cavalleria, il quale destinerà, fra il personale dipendente, gl' insegnanti e gl'istruttori.

Al termine del corso gli ufficiali allievi saranno esaminati da una commissione composta del comandante la scuola di ca-

valleria, degli ufficiali insegnanti ed istruttori e presieduta dall'ispettore dell'arma, e saranno classificati per punti di merito e con indicazione complessiva del risultato ottenuto (ottimo, buono, mediocre).

Tali classificazioni saranno comunicate dal comando della scuola di cavalleria per il tramite dell'ispettorato, al Ministero, il quale ne darà conoscenza ai reggimenti interessati affinchè le commissioni compilatrici delle note caratteristiche inseriscano nella casella « Studi regolari compiuti, studi militari » della parte 1ª del libretto personale, la notazione seguente: « Compì nell'anno... il corso d'istruzione per i tenenti anziani presso la scuola di cavalleria con risultato (ottimo, buono, mediocre) riportando la classifica di punti..... ».

II. I nomi degli ufficiali che dovranno frequentare il corso saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*. Essi dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alla direzione della scuola il 14 marzo p. v.

Ogni ufficiale sarà provvisto della bardatura e della tenuta di marcia, e condurrà seco i propri cavalli di servizio o di carica, e l'attendente.

Gli ufficiali allievi, i cavalli e gli attendenti saranno presi in aggregazione ed amministrati dalla scuola di cavalleria per tutta la durata del corso.

Agli ufficiali ed agli attendenti sarà corrisposta, durante la permanenza alla scuola, l'indennità d'accantonamento con decorrenza dal giorno successivo all'arrivo alla scuola stessa, ed ai cavalli la razione di marcia.

Il Ministro — L. Mainoni.

R ma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 marzo.

MARZO 1°. — Concorso a due posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 85.
» 2 — Esami d'idoneità all'avanzamento ed anzianità ed a scelta dei tenenti commissari, *pag.* 87.

CIRCOLARE N. **39**. — **Concorso a due posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 1° marzo.

È aperto un concorso per esami a due posti vacanti di capomusica nel R. esercito, con l'annuo stipendio di lire 2000, aumentabile ad ogni quinquennio di servizio, da computarsi a norma di legge, di lire 300, fino allo stipendio massimo di lire 3200.

Gli aspiranti dovranno entro il 1° aprile 1906 presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente avrà compiuto 19 anni di età e non avrà oltrepassato i 35 al momento in cui potrà avere la nomina;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

c) documenti atti a comprovare la coltura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi, attestati di studio e simili);

d) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo nel R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi.

Pei militari sotto le armi basterà che siano prodotti i documenti di cui al comma *c*) ed *h*) e che sia unita alla domanda per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del foglio caratteristico mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

Nelle domande di ammissione al concorso sarà pure fatta espressa dichiarazione che i candidati accettano, se nominati, qualunque destinazione.

Nelle domande stesse i candidati non militari dovranno anche dichiarare se desiderino usufruire pel trasporto personale a Roma e ritorno, di riduzioni sulle tariffe stabilite per i viaggi in ferrovia e sui piroscafi della società di navigazione generale italiana, ed il Ministero, in base ai documenti artistici prodotti, e sentito l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, deciderà su tale concessione di riduzione, indipendentemente dalla ammissione al concorso stesso.

Gli aspiranti ammogliati o vedovi con prole, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole l'annua rendita di lire 2000, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali.

Gli esami avranno luogo in Roma nella seconda quindicina di aprile p. v., presso l'ufficio tecnico predetto e si svolgeranno secondo le norme stabilite nel regolamento 13 maggio 1902 per la nomina dei capimusica nel R. esercito, modificato il 30 novembre stesso anno e il 10 settembre 1904, e pubblicato sia nel *Giornale militare* del 1902 e 1904 (parte 1ª), sia nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

A suo tempo verranno annunziati ai concorrenti ammessi agli esami il giorno ed il luogo di presentazione alla commissione esaminatrice.

I militari sotto le armi durante la loro permanenza in Roma rimarranno aggregati al 47° fanteria.

Detti esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dall'ufficio tecnico:

a) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;
b) armonizzare a quattro voci un basso;
c) armonizzare per quattro strumenti una melodia;
d) ridurre per banda un brano per pianoforte.

La prova orale consisterà nel dar saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;
b) organizzazione di bande e fanfare;
c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso a tutti i concorrenti.

I candidati prescelti saranno, prima della nomina, fatti sottoporre ad una seconda visita medica presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

Se alcuni fra i prescelti sia ammogliato, o vedovo con prole, dovrà pure prima della nomina aver costituito, nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 surricordata, l'annua rendita di lire 2000 agli effetti della legge stessa.

I concorrenti dichiarati idonei dopo i primi due non acquisteranno alcun diritto di conseguire la nomina per coprire le successive vacanze: il Ministero però si riserva la facoltà di nominarli capimusica, previo loro consenso e secondo l'ordine di graduatoria, per ripianare le definitive vacanze che eventualmente si verificassero entro due anni dall'esito finale dell'attuale concorso.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **30**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 marzo.

Nel mese di giugno p. v. avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902), gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.

Agli esami per l'avanzamento ad anzianità posseno essere ammessi i tenenti con anzianità a tutto l'anno 1898 che non

subirono ancora tali esami o che non riportarono l'idoneità in quelli tenutisi a senso della circolare n. 33 del 28 febbraio 1905.

Agli esami per la scelta possono concorrervi tutti i tenenti commissari inscritti a ruolo.

Gli elenchi di proposta di ammissione agli esami per l'avanzamento ad anzianità, e le domande dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (numeri 2 e 3 dell'*Atto* 15 del 1902) dovranno pervenire, non più tardi del 1° maggio p. v., al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) corredati gli uni e le altre dalle dichiarazioni di cui al § 143 del regolamento sull'avanzamento per gli aspiranti alla scelta.

Il Ministero si riserva di far conoscere, a suo tempo, il giorno e l'ora in cui i predetti esami dovranno aver principio.

Il Ministro — L. Majnoni.

Roma 1905. — Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 9ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

MARZO 8. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, commissari e contabili, *pag.* 89.
» 8. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 91.
» 8. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1905, *pag.* 92.
» 8. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1905, *pag.* 94.

CIRCOLARE N. **31.** — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, commissari e contabili.** — (Segretariato generale). — 8 marzo.

I. — Data e sedi.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dall'*Atto* 70 del 1904, avranno luogo, per i capitani da inscrivere nel quadro d'avanzamento suppletivo del 1906 (Circolare n. 19 del *Giornale militare* c. a.) e nel quadro d'avanzamento del 1907, dal 15 maggio al 15 giugno p. v., ed in conformità delle prescrizioni in quell'*Atto* contenute.

Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio le sedi saranno le seguenti:

fanteria: presso il comando del I corpo d'armata, per i capitani residenti nei corpi d'armata I, II e IV;

presso il comando del V corpo d'armata, per i capitani residenti nei corpi d'armata III, V e VI:

presso il comando del IX corpo d'armata, per i capitani residenti nei corpi d'armata VII, VIII e IX;

presso il comando del X corpo d'armata, per i capitani residenti nei corpi d'armata X, XI e XII;

cavalleria: a Torino;

artiglieria: a Roma per i capitani i quali optano per le prove relative al servizio da campagna e da fortezza; a Spezia per i capitani che optano per la prova relativa al servizio da costa;

genio: a Roma.

II. — Commissioni.

La nomina e composizione delle commissioni è regolata dal n. 8 dell'*Atto* 70 sopra ricordato con le modificazioni apportatevi dall'*Atto* 63 del corrente anno.

III. — Esecuzione degli esperimenti.

Per ciascuna arma o corpo, il presidente della commissione, presi i necessari accordi col comando presso cui ha luogo l'esperimento, determina il giorno, luogo ed ora di presentazione dei candidati e ne dà ad essi comunicazione a mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Per il termine del mese di giugno i risultati degli esperimenti dovranno essere pervenuti al Ministero.

IV. — Disposizioni varie.

1. Il Ministero comunicherà a tutti i comandi di corpo d'armata che vi hanno interesse, l'elenco generale dei nomi dei capitani che sono chiamati all'esperimento, affinchè resti assicurato che questi vengano tutti individualmente avvertiti.

2. I comandanti di corpo d'armata dovranno poi far conoscere al Ministero per il 15 aprile p. v.:

a) il nome dei capitani che rinunciassero agli esperimenti, inviando le singole rinuncie e ponendo a corredo di quelle per malattia i prescritti certificati medici, nei modi stabiliti dal n. 5 del citato *Atto* 70;

b) il genere di prova indicata alle lettere *a*), *b*), *c*) della prova prima per i capitani di artiglieria, che viene prescelta da ciascun candidato di quell'arma.

3. Gli ufficiali delle commissioni e quelli chiamati agli esperimenti non porteranno seco cavalli: quando occorra, saranno loro assegnati cavalli di truppa. Sia nell'esecuzione degli esperimenti, sia nelle presentazioni o visite, si farà uso della piccola uniforme.

4. Nell'ampio limite di tempo che viene concesso (15 maggio-15 giugno) il periodo degli esperimenti per ciascuna arma dovrà essere scelto e determinato in modo che gli esperimenti stessi possano essere condotti sollecitamente e senza interruzioni.

5. Il Ministero curerà che siano trasmessi in tempo opportuno, ai vari comandi ed ispettorati presso cui hanno luogo gli esperimenti, e secondo le indicazioni che da essi gli verranno comunicate, i documenti di cui al n. 13 del ricordato *Atto* 70.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **32**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 marzo.

Nel mese di giugno dell'anno corrente, e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902):

a) gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti contabili, che, a senso della Circolare n. 20 del 5 febbraio corrente anno, possono essere inscritti nel quadro di avanzamento pel 1907, cioè con anzianità a tutto l'11 dicembre 1893 fino al tenente Teodoro De Pinedo incluso;

b) gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta, ai quali potranno concorrere i tenenti contabili inscritti a ruolo fino al tenente Carlo Tonizzo incluse.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta dovranno pervenire al Ministero entro il 16 aprile p. v.

In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate ai comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 31 corrente.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. 33. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi cura
Torino	219	229	448
Novara	85	104	189
Alessandria	159	170	329
Cuneo	78	100	178
Milano	252	159	411
Brescia	103	111	214
Genova	146	142	288
Piacenza	158	151	309
Verona	215	176	391
Padova	292	174	466
Bologna	194	189	383
Ravenna	139	149	288
Ancona	70	91	161
Chieti	153	79	232
Firenze	125	93	218
Livorno	182	115	297
Roma	303	297	600
Perugia	87	29	116
Cagliari	107	83	190
Napoli	336	269	605
Salerno	76	88	164
Bari	153	101	254
Catanzaro	179	68	247
Palermo	278	175	453
Messina	144	79	223
TOTALE DELL'ESERCITO	4233	3421	7654

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ottobre 1905. — (Segretariate generale). — 8 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
»	»	»	»	3489	1915	5404	16.7	1.4
1	»	1	2	1683	836	2519	16.2	1.2
3	»	1	4	2744	1670	4414	17.7	1.3
1	»	»	1	1390	847	2237	11.4	0.9
8	»	»	8	4191	1078	5269	22.8	1.8
»	»	»	»	2260	1004	3264	21.2	1.4
1	»	»	1	3019	1208	4227	23.8	1.6
1	»	»	1	3269	1146	4415	21.7	1.5
3	»	»	3	4474	1405	5879	23.8	1.6
2	»	1	3	3933	1507	5440	20.8	1.8
1	»	1	2	2347	1239	3586	19.7	2.1
»	»	»	»	2601	1298	3899	34.0	2.5
1	»	»	1	1784	702	2486	23.7	1.5
2	»	»	2	2716	855	3571	24.9	1.6
3	»	»	3	4056	805	4861	32.9	1.5
1	»	»	1	3220	1255	4475	19.6	1.3
6	»	»	6	9012	2552	11564	33.0	1.7
2	»	1	3	1292	443	1735	25.7	1.7
»	»	»	»	2158	692	2850	31.4	2.1
14	»	»	14	8006	2489	10495	33.9	2.0
5	»	1	6	1098	880	1978	19.6	1.6
»	»	»	»	2754	794	3548	30.3	2.2
1	»	1	2	3003	719	3722	24.2	1.6
4	»	1	5	4254	1244	5498	24.5	2.0
1	»	»	1	2599	693	3292	23.2	1.6
61	»	8	69	81352	29276	110628	23.7	1.6

della forza media = 0,46

Il Sottosegretario di Stato — MARAZZI.

N. 34. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CURA (detratti gli entrati in osservazione)		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi cura
Torino	232	186	418
Novara	98	79	177
Alessandria	151	127	278
Cuneo	88	86	174
Milano	155	120	275
Brescia	86	103	189
Genova	111	127	238
Piacenza	146	112	258
Verona	174	105	279
Padova	226	109	335
Bologna	144	111	255
Ravenna	83	106	189
Ancona	58	61	119
Chieti	190	51	241
Firenze	90	84	174
Livorno	154	66	220
Roma	193	237	430
Perugia	100	49	149
Cagliari	108	45	153
Napoli	282	195	477
Salerno	94	40	134
Bari	173	66	239
Catanzaro	129	66	195
Palermo	221	83	304
Messina	170	72	242
TOTALE DELL'ESERCITO	3656	2486	6142

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

novembre 1905. — (Segretariato generale). — 8 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA				
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale	Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata nella giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
2	»	3	5	3378	1538	4916	45.6	1.3
»	»	»	»	2026	686	2712	16.8	1.1
4	»	»	4	2582	1383	3965	15.1	1.1
1	»	»	1	1256	985	2241	12.0	0.9
3	»	»	3	2519	875	3394	12.8	1.0
»	»	»	»	1757	915	2672	19.7	1.4
»	»	»	»	2515	1447	3962	23.5	1.4
»	»	»	»	3290	1100	4390	21.5	1.3
1	»	»	1	3152	1131	4283	18.0	1.2
1	»	2	3	3460	1330	4790	16.9	1.2
1	»	»	1	1656	942	2598	13.3	1.3
1	»	»	1	2067	954	3021	27.1	1.7
1	»	»	1	1333	591	1924	18.7	1.2
1	»	»	1	2858	510	3368	21.6	1.5
2	»	»	2	3080	729	3809	21.9	1.0
»	»	1	»	2919	887	3806	18.6	1.1
3	»	»	4	5143	2216	7359	23.3	1.4
»	»	»	»	1870	453	2323	21.2	1.4
»	»	»	»	2169	535	2704	27.6	1.6
3	»	»	3	7255	2020	9275	31.4	1.6
2	»	»	2	2218	884	3102	28.7	1.2
3	»	1	4	2453	638	3091	21.2	1.6
2	»	»	2	2143	703	2846	22.4	1.5
1	»	1	2	3088	943	4031	19.8	1.5
»	»	»	»	2443	886	3329	22.8	1.7
32	»	8	40	68630	25281	93911	19.9	1.3

della forza media = 0.25.

Il Sottosegretario di Stato — MARAZZI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo.

MARZO 14. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag* 97.

CIRCOLARE N. **35. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 marzo.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto del § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto,

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, quanto pel ritorno alle case loro, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 31, pag. 89. — Il penultimo capoverso *sostituirlo col seguente*:

artiglieria: a Roma per i capitani i quali optano per le prove relative al servizio da campagna; a Spezia per i capitani che optano per la prova relativa al servizio da fortezza e da costa;

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — L. Majnoni.

MINISTERO DELLA GUERRA.

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda su carta da bollo da centesimi 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comando del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato - di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato ed al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna

che si trovano alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta soltanto se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del *visto* per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª 1906 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 marzo.

MARZO 20. — Decreto ministeriale che bandisce il concorso per l'ammissione straordinaria di un topografo principale di 2ª classe all'istituto geografico militare, *pag.* 101.

» 22. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1904-905, *pag.* 103.

» 22. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1905, *pag.* 114.

» 22. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso di farmacista di 2ª classe nella R. marina, *pag.* 116.

» 23. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare, *pag.* 116.

» 23. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 117.

» 23. — Viaggi a tariffa militare degli ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nel R. esercito, *pag.* 119.

CIRCOLARE N. **36**. — **Decreto ministeriale che bandisce il concorso per l'ammissione straordinaria di un topografo principale di 2ª classe all'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 20 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1904, n. 576, che regola con apposita istruzione l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare;

DECRETA:

Articolo unico.

È aperto il concorso per l'ammissione straordinaria, in qualità di topografo principale di 2ª classe e coll'annuo stipendio di L. 3000, di un professionista fototecnico provetto, da impiegarsi nella parte direttiva dei lavori di riproduzione car-

tografica e nella direzione del gabinetto di chimica fototecnica presso l'istituto geografico militare in Firenze.

Per poter prender parte al concorso gli aspiranti dovranno avere un'età non superiore ai quaranta anni calcolati al 1° gennaio 1907, a meno che non abbiano servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, nel qual caso il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di cinque anni.

Le domande dei concorrenti, redatte su carta da bollo da L. 1,20 ed indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere presentate personalmente da ciascun candidato, non più tardi del giorno 15 maggio 1906, al comando del distretto militare, nel quale il concorrente risiede od a quello viciniore, quando il luogo di residenza dell'aspirante non sia sede di distretto militare.

I comandanti di distretto disporranno perchè i concorrenti sieno sottoposti a visita medica per accertare che abbiano sana e robusta costituzione e buona vista.

Qualunque sia per essere l'esito della visita medica, i comandanti di distretto daranno corso a tutte le domande che saranno presentate in tempo utile, per modo che esse pervengano direttamente al Ministero della guerra (Segretariato generale — divisione stato maggiore) non oltre il giorno 1° giugno 1906.

La domanda di ciascun aspirante dovrà essere corredata:

a) dalla fede di nascita, debitamente legalizzata;

b) dal certificato d'esito di leva;

c) dal certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta, rilasciato dal sindaco, con data recente;

d) dal certificato di penalità, pure di data recente, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente;

e) dal diploma di laurea di dottore in chimica o da altro diploma di abilitazione all'esercizio della chimica industriale;

f) da tutti quegli altri diplomi, titoli e documenti, i quali possano attestare del valore scientifico professionale del candidato e comprovare l'abilità pratica già dimostrata in stabilimenti di primaria importanza, presso i quali egli abbia professato chimica fototecnica;

g) da un elenco, su carta libera, dei diplomi, titoli e documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*).

Per quegli aspiranti, i quali sieno già impiegati nelle amministrazioni dello Stato, non occorre la presentazione dei documenti specificati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Nel trasmettere al Ministero le domande e i documenti, i comandanti di distretto vi allegheranno altresì i certificati di visita medica.

L'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti, sarà deferito ad una commissione così composta:

Direttore dell'istituto geografico militare — *Presidente.*

Due ufficiali superiori od impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore dell'istituto geografico militare; / Due professori dell'istituto di studi superiori in Firenze. — *membri.*

Per poter conseguire l'ammissione, il candidato che sarà classificato il primo tra i concorrenti, dovrà ottenere almeno i quattro quinti dei voti favorevoli.

In caso di parità di titoli, la scelta del candidato avrà luogo per concorso di esame, su programma da compilarsi dalla stessa commissione di cui sopra e con quelle altre modalità che, all'occorrenza, il Ministero si riserva di stabilire.

La nomina del candidato giudicato ammissibile, sarà pubblicata nel *Bollettino delle nomine*, con indicazione del giorno in cui il nuovo ammesso dovrà presentarsi all'istituto geografico militare, per assumervi servizio.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **37**. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1904-905**. — (Segretariato generale). — 22 marzo.

Come di consueto si pubblicano qui di seguito i vari specchi riferentisi alle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'esercizio finanziario 1904-905, dai quali risulta pure il confronto con le perdite che si verificarono nei quadrupedi stessi nell'esercizio precedente.

Il Ministro — L. Majnoni.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1904-905, per le cause sottoindicate:*

CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'esercizio finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Totale	Congaglio per %	Venduti per riforma ed ai macelli di carne equina	Congaglio per %	Totale generale delle perdite	Congaglio generale per %
Reggimenti di cavalleria											
Nizza cavalleria (1°)	Milano	790	7	1	»	8	1,01	87	11,01	95	12,02
Piemonte reale cav. (2°)	Brescia	794	7	8	»	15	1,89	63	7,93	78	9,82
Savoia cavalleria (3°)	Firenze	790	3	8	»	11	1,39	81	10,25	92	11,64
Genova cavalleria (4°)	Padova	784	2	12	»	14	1,79	66	8,42	80	10,21
lanc. di Novara (5°)	Vercelli	804	»	9	»	9	1,12	77	9,58	86	10,70
id. di Aosta (6°)	Nola	812	6	4	»	10	1,23	58	7,14	68	8,37
id. di Milano (7°)	Savigliano	805	»	10	»	10	1,24	75	9,32	85	10,56
id. di Montebello (8°)	Vicenza	803	3	16	»	19	2,37	83	10,34	102	12,71
id. di Firenze (9°)	S. Maria C. V.	816	5	10	»	15	1,84	55	6,74	70	8,58
id. Vittorio Em. II (10°)	Parma	782	8	17	»	25	3,20	79	10,10	104	13,30
cavall. di Foggia (11°)	Napoli	823	1	8	1	10	1,22	58	7,05	68	8,27
id. di Saluzzo (12°)	Bologna	796	4	15	»	19	2,39	38	4,77	57	7,16
id. di Monferrato (13°)	Aversa	817	2	7	»	9	1,10	64	7,83	73	8,93
id. di Alessandria (14°)	Saluzzo	813	5	8	»	13	1,60	60	7,38	73	8,98
id. di Lodi (15°)	Lodi	841	»	13	»	13	1,55	56	6,66	69	8,21
id. di Lucca (16°)	Lucca	801	1	8	»	9	1,12	73	9,11	82	10,23
id. di Caserta (17°)	Torino	800	2	7	»	9	1,12	56	7,00	65	8,12
id. di Piacenza (18°)	Verona	791	1	12	»	13	1,64	68	8,60	81	10,24
id. Guide (19°)	Milano	796	7	9	»	16	2,01	74	9,30	90	11,31
id. di Roma (20°)	Voghera	810	»	5	»	5	0,62	88	10,86	93	11,48
id. di Padova (21°)	Caserta	824	8	14	»	22	2,67	61	7,40	83	10,07
id. di Catania (22°)	Faenza	809	42	16	»	58	7,17	65	8,03	123	15,20
id. Umberto I (23°)	Roma	874	4	10	»	14	1,60	68	7,78	82	9,38
id. di Vicenza (24°)	Udine	791	2	11	»	13	1,64	51	6,45	64	8,09
Scuola di cavalleria	Pinerolo	758	3	22	»	25	3,43	58	7,97	83	11,40

Reggimenti d'artiglieria da campagna	2°	id.	Pesaro	401	4	12	»	16	3,99	26	6,48	42	10,47
	3°	id.	Bologna	463	11	5	»	16	3,46	30	6,48	46	9,94
	4°	id.	Cremona	408	»	6	»	6	1,47	45	11,03	51	12,50
	5°	id.	Venaria Reale	400	3	5	»	8	2,00	38	9,50	46	11,50
	6°	id.	Vigevano	444	»	7	»	7	1,58	37	8,33	44	9,91
	7°	id.	Pisa	492	3	11	1	15	3,05	73	14,84	88	17,89
	8°	id.	Verona	459	2	6	»	8	1,74	35	7,63	43	9,37
	9°	id.	Pavia	418	»	7	»	7	1,68	37	8,85	44	10,53
	10°	id.	Caserta	453	41	12	1	54	11,92	20	4,42	74	16,34
	11°	id.	Alessandria	413	»	4	»	4	0,97	36	8,72	40	9,69
	12°	id.	Capua	448	17	6	»	23	5,14	26	5,80	49	10,94
	13°	id.	Roma	459	5	9	»	14	3,05	37	8,06	51	11,11
	14°	id.	Ferrara	441	2	6	»	8	1,81	25	5,67	33	7,48
	15°	id.	Reggio Emilia	428	6	7	»	13	3,04	31	7,24	44	10,28
	16°	id.	Brescia	422	2	11	»	13	3,08	36	8,53	49	11,61
	17°	id.	Novara	414	»	3	»	3	0,72	44	10,63	47	11,35
	18°	id.	Aquila	428	5	5	»	10	2,34	26	6,07	36	8,41
	19°	id.	Firenze	433	1	16	»	17	3,93	32	7,39	49	11,32
	20°	id.	Padova	434	2	16	»	18	4,15	30	6,91	48	11,06
	21°	id.	Piacenza	441	2	18	»	20	4,53	34	7,71	54	12,24
	22°	id.	Palermo	482	3	13	»	16	3,32	35	7,26	51	10,58
	23°	id.	Acqui	420	»	5	»	5	1,19	22	5,24	27	6,43
	24°	id.	Napoli	452	6	21	»	27	5,97	25	5,53	52	11,50
Reggimento d'artiglieria a cavallo			Milano	649	1	18	»	19	2,93	54	8,32	73	11,25
Reggimento d'artiglieria da montagna			Torino	653	1	10	»	11	1,68	11	1,68	22	3,36
Brigata d'artiglieria da montagna del Veneto			Conegliano	178	»	3	»	3	1,68	9	5,06	12	6,74
Totali artiglieria				12013	120	248	2	370	3,08	885	7,37	1255	10,45
TOTALI GENERALI				32107	243	508	3	754	2,35	2547	7,93	3301	10,28
Confronto con l'esercizio precedente: Totali generali nell'esercizio 1903-904				31541	245	444	9	698	2,21	2578	8,17	3276	10,38
Differenza nell'esercizio 1904-905			in più	566	»	64	»	56	0,14	»	»	25	»
			in meno	»	2	»	6	»	»	31	0,24	»	0,10

A^bis — DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma d'artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), distinguendo quelle delle batterie da quelle del treno, durante l'esercizio finanziario 1904-905.*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Venduti ai macelli di carne equina	Totale	Conguaglio per 100	Riformati	Conguaglio per 100	Passati al treno	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
Batterie.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna													
1° reggimento	401	2	1	»	»	3	0,75	»	»	47	11,72	50	12,47
2° »	342	4	10	»	»	14	4,09	7	2,05	25	7,31	46	13,45
3° »	382	10	2	»	»	12	3,14	7	1,83	29	7,59	48	12,56
4° »	345	»	5	»	2	7	2,03	18	5,22	28	8,11	53	15,36
5° »	328	2	4	»	»	6	1,83	15	4,57	20	6,10	41	12,50
6° »	336	»	5	»	1	6	1,79	4	1,19	36	10,71	46	13,69
7° »	397	3	9	1	»	13	3,27	23	5,79	56	14,11	92	23,17
8° »	394	2	5	»	»	12	3,05	9	2,28	17	4,31	38	9,64
9° »	335	»	6	»	2	8	2,39	12	3,58	18	5,37	38	11,34
10° »	391	24	12	1	»	37	9,46	20	5,12	37	9,46	94	24,04
11° »	341	»	1	»	2	3	0,88	2	0,58	27	7,92	32	9,38
12° »	381	16	6	»	»	22	5,79	15	3,95	5	1,31	42	11,05
13° »	403	5	6	»	2	13	3,23	13	3,23	26	6,45	52	12,91
14° »	407	1	6	»	2	9	2,21	10	2,46	13	3,19	32	7,86
15° »	396	5	7	»	4	16	4,04	17	4,29	11	2,78	44	11,11
16° »	389	2	10	»	3	15	3,86	18	4,63	16	4,11	49	12,60
17° »	375	»	2	»	4	6	1,60	22	5,87	14	3,73	42	11,20
18° »	393	5	4	»	»	9	2,29	15	3,82	12	3,05	36	9,16
19° »	393	1	15	»	»	16	4,07	23	5,85	11	2,80	50	12,72
20° »	375	1	16	»	»	17	4,53	7	1,87	27	7,20	51	13,60
21° »	397	2	16	»	»	21	5,29	14	3,53	14	3,53	49	12,35
22° »	413	2	13	»	»	15	3,63	10	2,42	27	6,54	52	12,59
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Id. id. da montagna	653	1	10	»	1	12	1,84	10	1,53	21	3,67	46	7,04
Brigata da montagna del Veneto	178	»	3	»	3	6	3,37	6	3,37	»	»	12	6,74
Totali batterie	10462	94	215	2	41	352	3,36	325	3,11	626	5,98	1303	12,45
Treno d'artiglieria													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	76	1	5	»	»	6	7,89	31	40,79	—	—	37	48,68
2° »	62	»	2	»	»	2	3,23	19	30,64	—	—	21	33,87
3° »	81	1	3	»	1	5	6,17	22	27,16	—	—	27	33,33
4° »	63	»	1	»	»	1	1,59	25	39,68	—	—	26	41,27
5° »	72	1	1	»	»	2	2,78	23	31,94	—	—	25	34,72
6° »	108	»	2	»	2	4	3,70	30	27,78	—	—	34	31,48
7° »	95	»	2	»	»	2	2,11	50	52,63	—	—	52	54,74
8° »	65	»	1	»	»	1	1,54	21	32,30	—	—	22	33,84
9° »	83	»	1	»	1	2	2,41	22	26,51	—	—	24	28,92
10° »	62	17	»	»	»	17	27,42	»	»	—	—	17	27,42
11° »	72	»	3	»	1	4	5,55	31	43,06	—	—	35	48,61
12° »	68	1	»	»	»	1	1,47	11	16,18	—	—	12	17,65
13° »	56	»	3	»	»	3	5,36	22	39,28	—	—	25	44,64
14° »	34	1	»	»	»	1	2,94	13	38,24	—	—	14	41,18
15° »	32	1	»	»	»	1	3,12	10	31,25	—	—	11	34,37
16° »	33	»	1	»	1	2	6,06	14	42,42	—	—	16	48,48
17° »	39	»	1	»	1	2	5,13	17	43,59	—	—	19	48,72
18° »	35	»	1	»	»	1	2,86	11	31,43	—	—	12	34,29
19° »	40	»	1	»	»	1	2,50	9	22,50	—	—	10	25,00
20° »	59	1	»	»	»	1	1,70	23	38,98	—	—	24	40,68
21° »	44	»	2	»	»	2	4,55	17	38,63	—	—	19	43,18
22° »	69	1	»	»	»	1	1,45	25	36,23	—	—	26	37,68
23° »	40	»	»	»	»	»	»	8	20,00	—	—	8	20,00
24° »	45	1	»	»	»	1	2,22	15	33,33	—	—	16	35,55
Reggimento artiglieria a cavallo	118	»	3	»	4	7	5,93	39	33,05	—	—	46	38,98
Totali treno	1551	26	33	»	11	70	4,52	508	32,75	—	—	578	37,27
TOTALI GENERALI	12013	120	248	2	52	422	3,51	833	6,93	—	—	—	—

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell*
durante l'esercizio finanziario 1904

INDICAZIONE DELLE PERDITE	RIMONTE 1885-86	1886-87	1887-88	1888-89	1889-90	1890-91
Arma di cavalleria.						
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1904-905.	»	»	»	4	26	8
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	»	»	»	»	»	»
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	2,2
Venduti per riforma ecc.	»	»	»	4	19	5
Conguaglio per % . .	»	»	»	100,00	73,07	63,6
Totali generali delle perdite nell'arma di cavalleria.	»	»	»	4	19	5
Conguaglio per % . .	»	»	»	100,00	73,07	63,8
Arma di artiglieria.						
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio finanziario 1904-905.	3	28	92	149	170	231
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	»	1	4	6	7	5
Conguaglio per % . .	»	3,75	4,35	4,03	4,12	2,1
Venduti per riforma ecc.	1	25	55	84	70	83
Conguaglio per % . .	33,33	89,29	59,78	56,37	41,17	35,9
Totali generali delle perdite nell'arma di artiglieria	1	26	59	90	77	88
Conguaglio per % . .	33,33	92,86	64,13	60,40	45,29	38,1
TOTALI GENERALI delle perdite nelle due armi	1	26	59	94	96	142

rmi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) 05, divisi secondo la loro rimonta.

CUI APPARTENGONO I QUADRUPEDI

1891-92	1892-93	1893-94	1894-95	1895-96	1896-97	1897-98	1898-99	1899-900	1890-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	Totale
182	476	514	771	1220	1120	2027	1684	1964	2175	2510	2701	2392	2207	22061
2	9	7	12	17	16	28	45	31	39	40	44	55	37	384
1,09	1,89	1,36	1,55	1,39	1,42	1,38	2,66	1,57	1,79	1,59	1,62	2,29	1,67	1,74
116	174	186	134	170	100	165	142	87	87	79	92	39	12	1662
3,73	36,55	36,18	17,38	13,93	8,92	8,14	8,43	4,42	4,00	3,14	3,40	1,63	0,54	7,53
118	183	193	146	187	116	193	187	118	126	119	136	94	49	2046
4,82	38,44	37,54	18,93	15,32	10,34	9,52	11,09	5,99	5,79	4,73	5,02	3,92	2,21	9,27
228	434	471	503	1029	756	674	941	947	931	982	1578	1657	1602	13406
2	9	10	16	26	23	22	17	30	25	28	36	67	36	370
0,88	2,07	2,13	3,18	2,53	3,04	3,26	1,81	3,17	2,68	3,85	2,28	4,04	2,25	2,76
69	67	70	41	63	34	27	44	42	32	32	24	16	6	885
3,26	15,44	14,86	8,15	6,12	4,50	4,01	4,67	4,43	3,44	3,26	1,52	0,97	0,37	6,60
71	76	80	57	89	57	49	61	72	57	60	60	83	42	1255
4,14	17,51	16,99	11,33	8,65	7,54	7,27	6,48	7,60	6,12	6,11	3,80	5,01	2,62	9,36
189	259	273	203	276	173	242	248	190	183	179	196	177	91	3301

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'esercizio finanziario 1904-905, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma di artiglieria			Nelle due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1904. . . .	18325	1502	19827	6835	4942	11777	25160	6444	31604
Aumentati durante l'esercizio 1904-905 . . .	2032	202	2234	933	696	1629	2965	898	3863
Totali . . .	20357	1704	22061	7768	5638	13406	28125	7342	35467
Abbattuti, morti e passati alle scuole veterinarie	342	42	384	213	157	370	555	199	754
Conguaglio per % . . .	1,68	2,46	1,74	2,74	2,79	2,76	1,97	2,71	2,12
Venduti per riforma, ecc.	1549	113	1662	608	277	885	2157	390	2547
Conguaglio per % . . .	7,61	6,63	7,53	7,83	4,91	6,60	7,67	5,31	7,18
TOTALE GENERALE delle perdite . . .	1891	155	2046	821	434	1255	2712	589	3301
Conguaglio generale per % . . .	9,29	9,09	9,27	10,57	7,70	9,36	9,64	8,02	9,30
Confronto con l'esercizio precedente:									
Totali generali delle perdite nell'esercizio 1904-905 . .	1891	155	2046	821	434	1255	2712	589	3301
Totali generali delle perdite » 1903-904 . .	1950	141	2091	739	446	1185	2689	587	3276
Differenza nell'esercizio 1904-905 in più . .	»	14	»	82	»	70	23	2	25
Differenza nell'esercizio 1904-905 in meno .	59	»	45	»	12	»	»	»	»

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1904-905.*

CORPI	Media della forza	PERDITE				
		Morti	Abbattuti	Venduti per riforma ed ai macelli	Totale delle perdite	Conguaglio per %
Arma del genio — 1° reggimento	100	»	»	8	8	8,00
Arma del genio — 2° id.	102	1	»	11	12	11,76
Arma del genio — 3° id.	106	4	»	6	10	9,43
Arma del genio — 4° id.	113	5	»	8	13	11,45
Arma del genio — 5° id.	111	»	»	8	8	7,21
Arma del genio — Brigata ferrovieri	12	»	»	»	»	»
Totali arma del genio	544	10	»	41	51	9,37
Depositi di allevamento cavalli — Grosseto	2469	144	7	21	172	6,96
Depositi di allevamento cavalli — Persano	882	36	48	31	115	13,03
Depositi di allevamento cavalli — Palmanova	886	11	3	16	30	3,38
Depositi di allevamento cavalli — Bonorva	1122	44	3	26	73	6,50
Totali dei depositi	5359	235	61	94	390	7,27
TOTALI GENERALI	5903	245	61	135	441	7,47
Confronto con l'esercizio precedente — Totali generali dell'esercizio 1903-904	6246	240	103	106	449	7,19
Differenza nell'esercizio 1904-905 — in più	»	5	»	29	»	0,28
Differenza nell'esercizio 1904-905 — in meno	343	»	42	»	8	»

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento e il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e dei depositi allevamento cavalli, durante l'esercizio finanziario 1904-905.*

REGGIMENTI E DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI	MORTI PER						Abbat. e passati alle sc. vet. per					VENDUTI PER								Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Diarrea	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e marcio	Farcino criptococchico	Morbi gravi cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle ossa	Tiechio o rustichezza	Cause diverse (ai macelli)	Totale	
Reggimenti di cavalleria																				
Nizza cavalleria (1°)	»	»	»	»	1	1	»	»	6	1	7	28	24	8	»	1	15	»	11	87	95
Piemonte reale cav. (2°)	8	»	»	»	»	8	4	»	1	2	7	25	7	1	»	»	21	1	8	63	78
Savoia cavalleria (3°)	4	»	2	»	2	8	»	»	1	2	3	34	8	6	»	1	30	2	»	81	92
Genova cavalleria (4°)	7	»	3	»	12	22	»	»	2	2	4	24	3	»	»	»	31	1	7	66	80
lanc. di Novara (5°)	4	»	3	»	2	9	»	»	»	»	»	37	10	2	»	1	21	»	6	77	86
id. di Aosta (6°)	3	»	1	»	»	4	3	»	1	2	6	17	5	2	»	»	32	1	1	58	68
id. di Milano (7°)	8	1	1	»	»	10	»	»	»	»	»	23	9	3	»	2	35	1	2	75	85
id. di Montebello (8°)	8	»	7	»	1	16	»	»	6	3	9	22	10	6	»	»	37	»	8	83	102
id. di Firenze (9°)	8	»	»	»	2	10	»	»	2	3	5	27	1	»	»	1	25	1	»	55	70
id. Vittorio Em. II (10°)	15	1	1	»	»	17	5	»	2	1	8	18	7	»	»	1	49	»	4	79	104
cavall. di Foggia (11°)	8	»	»	»	»	8	»	1	»	1	2	25	4	2	»	»	27	»	»	58	68
id. di Saluzzo (12°)	12	»	2	»	1	15	»	»	2	2	4	10	8	3	»	1	12	»	3	38	57
id. di Monferr. (13°)	7	»	»	»	»	7	»	1	»	1	2	28	4	1	»	1	26	»	»	64	73
id. di Alessand. (14°)	7	»	»	»	1	8	»	»	2	3	5	18	7	1	»	»	31	»	»	60	73
id. di Lodi (15°)	11	»	1	»	1	13	»	»	»	»	»	20	2	»	»	»	27	3	4	56	69
id. di Lucca (16°)	6	»	2	»	»	8	»	»	»	1	1	22	9	2	»	»	40	»	»	73	82
id. di Caserta (17°)	4	»	2	»	1	7	»	»	1	1	2	13	11	1	»	»	28	»	3	56	65
id. di Piacenza (18°)	9	»	1	»	2	12	»	»	»	1	1	15	6	3	»	1	39	»	4	68	81
id. Guide (19°)	8	»	1	»	»	9	6	»	1	»	7	11	4	»	»	»	56	1	2	74	90
id. di Roma (20°)	3	1	1	»	1	5	»	»	»	»	»	17	5	1	»	1	58	1	5	88	93
id. di Padova (21°)	11	»	2	»	1	14	1	1	1	5	8	16	5	2	»	2	33	3	»	61	83
id. di Catania (22°)	11	»	5	»	»	16	39	»	1	2	42	30	17	1	»	1	16	»	»	65	123
id. Umberto I (23°)	9	»	1	»	»	10	2	»	»	2	4	29	4	»	»	3	28	»	4	68	82
id. di Vicenza (24°)	7	»	4	»	»	11	»	»	»	2	2	13	7	2	»	»	26	»	3	51	64
Scuola di cavalleria	11	2	8	»	1	22	»	»	»	3	3	21	11	1	»	1	23	»	1	58	83

Reggimenti d'artiglieria da campagna	2° id.	12	»	6	»	»	18	2	»	»	2	4	14	2	1	»	»	4	1	»	26	42
	3° id.	5	»	»	»	»	5	6	»	3	2	11	17	1	»	»	»	2	3	1	30	46
	4° id.	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	22	8	3	»	»	7	3	2	45	51
	5° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	2	1	3	19	5	2	»	»	12	»	»	38	46
	6° id.	6	»	»	»	1	7	»	»	»	»	»	26	3	»	»	»	1	3	4	37	44
	7° id.	7	»	3	»	1	11	»	1	2	1	4	43	7	3	»	3	14	3	»	73	88
	8° id.	6	»	»	»	»	6	»	»	»	2	2	13	9	»	»	2	6	»	5	35	43
	9° id.	6	»	1	»	»	7	»	»	»	»	»	20	6	»	»	»	7	1	3	37	44
	10° id.	11	»	1	»	»	12	38	»	3	1	42	7	3	»	»	1	7	2	»	20	74
	11° id.	3	»	1	»	»	4	0	»	»	»	»	18	4	2	»	2	6	1	3	36	40
	12° id.	5	»	1	»	»	6	10	»	2	5	17	10	1	1	»	4	9	1	»	26	49
	13° id.	5	1	3	»	»	9	5	»	»	»	5	25	4	»	»	»	6	»	2	37	51
	14° id.	2	»	4	»	»	6	»	»	1	1	2	14	2	2	»	»	4	1	2	25	33
	15° id.	6	»	1	»	»	7	4	»	2	»	6	16	2	1	»	1	5	2	4	31	44
	16° id.	8	»	3	»	»	11	1	»	1	»	2	27	3	»	»	»	2	»	4	36	49
	17° id.	2	»	1	»	»	3	»	»	»	»	»	23	1	3	»	2	7	3	5	44	47
	18° id.	5	»	»	»	»	5	2	»	1	2	5	17	»	1	»	2	6	»	»	26	36
	19° id.	14	1	1	»	»	16	»	»	»	1	1	12	7	»	»	»	8	4	1	32	49
	20° id.	7	»	9	»	»	16	»	»	1	1	2	21	»	»	»	»	6	2	1	30	48
	21° id.	18	»	»	»	»	18	1	»	»	1	2	13	4	»	»	2	11	1	3	34	54
	22° id.	9	»	3	»	1	13	»	»	»	3	3	15	3	»	»	»	14	3	»	35	51
	23° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	16	1	»	»	»	4	»	1	22	27
	24° id.	11	1	8	»	1	21	»	2	2	2	6	19	4	»	»	»	2	»	»	25	52
Regg. artiglieria a cavallo.		16	»	»	»	2	18	»	»	1	»	1	27	3	1	»	2	7	4	10	54	73
Id. id. da mont.		6	»	»	»	4	10	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	6	2	1	11	22
Brig. art. mont. del Veneto		2	»	»	»	1	3	»	»	»	»	»	1	3	1	»	»	1	»	3	9	12
Totali artiglieria. . .		187	3	47	»	11	248	70	3	23	26	122	478	93	22	»	21	176	40	55	885	1255
Depositi allevamento cavalli	Grosseto	49	1	75	»	19	144	1	1	2	3	7	»	8	3	»	»	10	»	»	21	172
	Persano	12	»	16	»	8	36	48	»	»	»	48	12	8	3	»	»	8	»	»	31	115
	Palmanova	3	1	7	»	»	11	1	»	1	1	3	6	2	2	»	»	6	»	»	16	30
	Bonorva	20	1	21	»	2	44	»	»	1	2	3	6	1	3	»	»	16	»	»	26	73
Totali dei depositi . .		84	3	119	»	29	235	50	1	4	6	61	24	19	11	»	»	40	»	»	94	390
TOTALI GENERALI . .		460	10	216	»	57	743	180 (1)	4	51	69	307	1045	300	82	»	46	982	55	131	2641	3691
Confronto con l'esercizio precedente:																						
Totali generali nell'esercizio 1903-904		396	8	210	1	52	667	202	27	67	61	357	954	299	138	1	67	1009	58	121	2644	3668
Differenza nell'esercizio 1904-905	in più .	64	2	6	»	5	76	»	»	»	8	»	94	1	»	»	»	»	»	10	»	23
	in meno	»	»	»	1	»	»	22	20	16	»	50	»	»	56	1	21	27	3	»	3	»

(1) Nelle 180 perdite figurano 23 cavalli abbattuti per morva clinica e 157 per morva latente dietro le iniezioni diagnostiche di mallеina.

N. 38. — Stato sanitario del R. esercito nel mese

DIVISIONI	ENTRATI NEI LUOGHI DI CU (detratti gli entrati in osservazio negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luog di cur
Torino	496	513	1009
Novara	169	231	400
Alessandria	350	339	689
Cuneo	181	290	471
Milano	260	308	568
Brescia	164	156	320
Genova	255	283	538
Piacenza	361	334	695
Verona	428	296	724
Padova	514	310	824
Bologna	350	238	588
Ravenna	162	178	340
Ancona	107	127	234
Chieti	244	84	328
Firenze	312	195	507
Livorno	370	181	551
Roma	475	503	978
Perugia	162	133	295
Cagliari	186	109	295
Napoli	500	397	897
Salerno	97	109	206
Bari	219	200	419
Catanzaro	228	128	356
Palermo	318	200	518
Messina	328	120	448
TOTALE DELL'ESERCITO	7236	5962	13198

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Febbraio 1905. — (Segretariato generale). — 22 marzo.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per 1000 giornate di forza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
»	»	1	1	5511	3425	8936	19.2	2.2
1	»	»	1	2284	1598	3882	19.2	2.0
1	»	1	2	3980	2968	6948	17.5	1.7
2	»	»	2	1757	2092	3849	13.4	1.6
»	»	2	2	4058	1923	5981	16.7	1.6
»	»	»	»	2302	1236	3538	21.0	1.9
2	»	»	2	3360	2080	5440	22.6	2.2
1	»	»	1	5228	2370	7598	25.9	2.4
1	»	»	1	4260	1883	6143	16.5	1.9
»	»	»	»	5620	2205	7825	21.4	2.2
1	»	»	1	4451	1390	5841	23.5	2.4
1	»	»	1	2339	1264	3603	21.9	2.1
2	»	»	2	1502	925	2427	15.9	1.5
2	»	1	3	3519	719	4238	21.7	1.7
»	»	»	»	4188	1750	5938	26.7	2.3
»	»	»	»	5423	1438	6861	23.3	1.9
2	»	»	2	6835	3556	10391	21.6	2.0
»	»	»	»	2651	982	3633	25.7	2.1
1	»	»	1	3106	933	4039	23.9	1.7
6	»	»	6	8158	3089	11247	26.6	2.1
1	»	»	1	2474	1172	3646	28.8	1.6
1	»	1	2	3160	1176	4336	20.2	2.0
1	»	»	1	2836	994	3830	26.8	2.5
2	»	1	3	3981	1553	5534	22.3	2.1
»	»	»	»	3547	840	4387	17.8	1.8
28	»	7	35	96530	43561	140091	21.2	2.0

Media forza media = 0.16.

Il Sottosegretario di Stato — MARAZZI.

N. **39.** — **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso di farmacista di 2ª classe nella R. marina.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 marzo.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero ha determinato che gli aspiranti al concorso di farmacista nella R. marina, concorso che rimarrà aperto sino al 15 aprile p. v., possano, analogamente a quanto fu disposto nelle circolari n. 162 del 1898, n. 155 del 1903 e n. 180 del 2 dicembre 1905 pei concorsi a posti di tenente medico nella R. marina, essere sottoposti a visita medica, senza che perciò occorra una speciale richiesta delle autorità marittime, presso i comandi dei distretti militari o corpi del R. esercito, possibilmente per parte di ufficiali medici che rivestano il grado di capitano.

I visitandi non dovranno in nessun caso essere mandati in osservazione negli ospedali.

Compiuta la visita i distretti o corpi consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano o pur no idonei al servizio militare in genere, affinchè gli interessati possano presentarlo insieme con gli altri documenti alle autorità incaricate di esaminare le domande di concorso.

Le spese di viaggio per l'andata al distretto o corpo, e per il ritorno, sono in ogni caso ad esclusivo carico degli aspiranti.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **40.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani e dei tenenti del corpo veterinario militare.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 23 marzo.

Nel prossimo mese di maggio avranno luogo in Roma gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo veterinario militare e quelli d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti del corpo stesso.

Saranno ammessi agli esami di avanzamento ad anzianità i capitani ed i tenenti veterinari compresi nei limiti di anzianità stabiliti nella Circolare n. 20 del corrente anno per l'iscrizione nel quadro di avanzamento pel 1907 che non subirono ancora gli esami in parola, ovvero che, avendoli subiti, non conseguirono l'idoneità.

Agli esami per la scelta possono concorrere i tenenti veterinari fino al tenente Morbelli Michele incluso.

I programmi sui quali dovranno aver luogo gli esami d'avanzamento ad anzianità sono quelli stabiliti dall'*Atto* 15 del *Giornale militare* del 1902: gli esami d'avanzamento a scelta pei tenenti si svolgeranno in conformità delle disposizioni contenute nell'*Atto* 14 di detto anno 1902.

I capi di corpo e di servizio, i quali hanno alla loro dipendenza capitani veterinari nelle suaccennate condizioni, faranno pervenire al Ministoro (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 30 aprile, per la via gerarchica prescritta per la trasmissione dei libretti personali, gli elenchi nominativi di proposta, di cui al n. 2 dell'*Atto* 15 sopra citato, redatti su deliberazione della commissione compilatrice delle note caratteristiche e corredati dal relativo verbale.

Allo stesso modo e per la stessa data dovranno pure pervenire gli elenchi di proposta di ammissione dei tenenti agli esami per l'avanzamento ad anzianità e le domande di quelli concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta (n. 2 e 3 *Atto* 15 del 1902) corredati gli uni e le altre dalle dichiarazioni (anche negative) di cui al § 143 del regolamento sull'avanzamento.

Il Ministero si riserva di far conoscere a suo tempo il luogo ove si svolgeranno gli esami e il giorno e l'ora cui dovranno cominciare.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. 41. — **Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 23 marzo.

1. È aperto un concorso per esami a sei posti di sottotenente in servizio attivo permanente nel corpo veterinario militare attualmente vacanti ed a quelli altri ai quali il Ministero ravviserà opportuno provvedere, secondo le esigenze del servizio, fino al 31 dicembre 1906.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti dovranno:

a) avere già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° agosto 1906;

c) essere celibi, o, se ammogliati, dimostrare di possedere un'annua rendita di L. 2000.

I sottotenenti veterinari di complemento che aspirano ad essere ammessi a tale esame, presenteranno domanda su carta da bollo da lire una, al rispettivo comando di corpo, se trovansi in servizio, ovvero al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, e vi uniranno i documenti seguenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) il diploma originale di laurea in zoojatria.

Il concorrente laureato all'estero proverà di aver ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel regno;

c) il certificato di stato libero, ovvero, per gli ammogliati, i titoli legali comprovanti di poter assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di lire 2000 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, relativa ai matrimoni degli ufficiali del R. esercito.

3. I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a tali domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sulla loro condotta in servizio, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Le domande, di cui trattasi, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del giorno 30 aprile p. v.

5. Gli esami saranno dati secondo le norme e i programmi pubblicati nell'*Atto* 53 del 1906. L'esame scritto avrà luogo nel mese di maggio presso il Ministero della guerra: i candidati riusciti idonei in tale esame saranno poi chiamati a sostenere le ulteriori prove enunciate al n. 4 dell' *Atto* sopra citato.

6. I nomi degli ufficiali ammessi all'esame scritto saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui l'esame stesso avrà principio.

7. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato l'idoneità in tutti i singoli esami.

8. Ai posti di cui sopra verranno nominati quelli, fra gli idonei, che avranno riportato la migliore classificazione.

9. Gli aspiranti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non avranno diritto ad alcun indennizzo, sia per recarsi dal luogo di domicilio in Roma, sia per la loro perma-

nenza in questa città: saranno però concessi scontrini di viaggio per l'andata e per il ritorno a quelli fra i concorrenti che si trovino in servizio temporaneo.

10. L'idoneità conseguita negli esami non costituirà titolo alla nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente qualora l'aspirante, al momento in cui potrebbe spettargli tale nomina, abbia superato il limite d'età, di cui al n. 2, comma *b*) della presente Circolare.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **42. — Viaggi a tariffa militare degli ufficiali esteri ammessi a prestar servizio nel R. esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 marzo.

Le amministrazioni ferroviarie hanno consentito che gli ufficiali esteri, ammessi a prestare servizio nel R. esercito, o che ne frequentano le scuole complementari e di perfezionamento (*scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, scuola centrale di tiro di fanteria, scuola di cavalleria e scuola di guerra*), viaggino a tariffa militare sulle ferrovie del regno e siano all'uopo muniti del libretto mod. *A* di cui al § 102 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903).

In dipendenza di tale concessione si modificherà, con apposita appendice, il § 17 (*nota a pagina 10*) del regolamento stesso.

Intanto i comandi dei corpi, stabilimenti, istituti, ecc., presso i quali trovansi ufficiali esteri, sono autorizzati a trasmettere a questo Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) le fotografie degli ufficiali stessi, osservato quanto dispone l'*Atto* 11 del corrente anno, per i libretti di viaggio occorrenti agli ufficiali del R. esercito.

La concessione essendo valevole pel solo tempo in cui gli ufficiali esteri prestano servizio nel R. esercito, è obbligo dei singoli comandanti di corpo, di stabilimenti, di scuole, di informarne gli ufficiali stessi all'atto in cui conseguiranno loro i libretti di cui sopra, e di avvertirli che dovranno perciò restituirli quando cesseranno dal prestar servizio.

Agli ufficiali esteri, che dovessero viaggiare prima di ricevere il libretto mod. *A*, potranno essere rilasciate la richiesta mod. *B* e la tessera di riconoscimento.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1906 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo.

MARZO 26. — Inscrizione di sottufficiali d'artiglieria nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, *pag.* 121.
» 26. — Corso di telefonia per il personale d'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 122.
» 26. — Disposizioni per il passaggio delle sezioni staccate d'artiglieria di Pieve di Cadore e di Primolano dalla direzione di artiglieria di Venezia a quella di Verona, e della sezione d'artiglieria di Bologna dalla direzione di Venezia, *pag.* 124.
» 31. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A*, *pag.* 125.

CIRCOLARE N. **18**. — **Inscrizione di sottufficiali d'artiglieria nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 marzo.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali d'artiglieria nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal Capo IV del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1904) ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

Tale autorizzazione dovrà intendersi estesa anche ai marescialli che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, debbano cessare di autorità dall'impiego di maggiorità per i motivi indicati al n. 9 dell'*Atto* 90 del 1905 — sempre quando abbiano piena attitudine fisica per adempiere il loro compito.

È fatta anche facoltà di inoltrare analoga domanda ai sottufficiali che, pur non avendo il titolo di *sottufficiali anziani*, abbiano compiuto al 1° gennaio 1906 otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

Il Ministero si riserva però di prendere in considerazione queste ultime domande solo nel caso in cui risultassero insufficienti al bisogno quelle dei sottufficiali anziani, e nella misura consentita dal numero degli aspiranti da inscrivere nell'elenco suddetto.

Le commissioni d'avanzamento, nell'esprimere in merito a tali domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli dell'impiego, ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate, e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Saranno date a suo tempo le opportune disposizioni per l'esecuzione del corso speciale d'istruzione, prescritto dal § 42 del citato regolamento; ed al quale dovranno prender parte anche gli anzidetti marescialli, se provenienti dai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° maggio p. v. *Il Ministro* — L. MAJNONI.

N. **44**. — **Corso di telefonia per il personale d'artiglieria da costa e da fortezza** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 marzo.

1. Dal 15 aprile al 15 maggio p. v. avrà luogo il corso di telefonia per gli ufficiali e graduati dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza presso la sede ed i distaccamenti del 3° reggimento genio, dove il personale destinato a frequentare il corso dovrà presentarsi il mattino del 14 aprile.

2. Scopo del corso è di poter abilitare alcuni ufficiali e graduati nel servizio telefonico, in modo da poter formare abili istruttori per i reggimenti, dove si proseguirà a svolgere l'istruzione per la preparazione dei telefonisti in modo continuativo, salvo ad indire fra qualche anno un nuovo corso per istruttori quando il loro numero per ragione di trasferimenti e per altri movimenti diventi, come avviene al presente, troppo esiguo per i bisogni dei corpi.

3. Gli ufficiali e graduati di artiglieria saranno destinati ai corsi nel numero indicato nella seguente nota:

CORPO	UFFICIALI	GRADUATI DI TRUPPA
1° regg. costa	2 ufficiali subalterni in totale.	6 sergenti, 9 caporali od allievi istruttori dell'ultima classe.
2° » »	1 ufficiale subalterno per brigata.	2 individui di truppa per compagnia.
3° » »	1 ufficiale subalterno per brigata.	4 sottufficiali in totale.
Brigata della Sardegna.	1 ufficiale subalterno.	2 individui di truppa per compagnia.
1° regg. da fort.	1 ufficiale subalterno per brigata.	2 individui di truppa per compagnia.
2° » »	1 ufficiale subalterno per brigata.	2 individui di truppa per compagnia.
3° » »	2 ufficiali subalterni in totale.	4 sottufficiali in totale.
Gruppo delle comp. operai d'artiglieria.	1 ufficiale subalterno.	2 individui di truppa per compagnia.

4. Il personale predetto sarà ripartito fra la sede del 3° reggimento genio ed i suoi distaccamenti nel modo sottoindicato:

Riparti del genio presso i quali si effettua il corso di telefonia.	Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza che forniscono gli ufficiali e graduati da inviarsi ai corsi
Sede del 3° reggimento (Firenze).	2° reggimento da costa. 3° reggimento da fortezza.
3ª brigata (Piacenza).	1° regg. da costa (2ª, 3ª e 4ª brigata). 1° regg. da fortezza (1ª, 2ª, 3ª e 4ª id.) 2° regg. da fortezza (2ª, 3ª e 4ª id.).
4ª brigata (Verona).	1° regg. da costa (1ª brigata). 1° regg. da fortezza (5ª brigata). 2° regg. da fortezza (1ª brigata). Gruppo compagnie operai d'artiglieria.
12ª compag. (Messina). Distaccamento telegrafisti (Ozieri).	3° regg. da costa. Brigata da costa della Sardegna.

5. Tanto gli ufficiali quanto gli uomini di truppa saranno presi in aggregazione dai riparti presso i quali verranno comandati a frequentare i corsi.

6. Gli ufficiali non condurranno seco nè i cavalli nè gli attendenti. A cura dei comandi delle divisioni militari, nel cui territorio si svolgono i corsi in parola, saranno forniti attendenti agli ufficiali comandati, in ragione di uno ogni due ufficiali.

7. Per il 5 aprile ciascun reggimento da costa e da fortezza trasmetterà al comando del 3° reggimento genio un elenco nominativo del personale destinato a frequentare il corso.

8. Al termine del corso il comandante del 3° reggimento genio farà pervenire ai reggimenti interessati uno specchio, in cui, per ogni militare di truppa, verrà indicata la classificazione di *ottimo*, *buono*, *mediocre* o *cattivo telefonista*, da annotarsi sul rispettivo foglio matricolare. Nelle carte personali degli ufficiali, invece, sarà inscritta la dizione: *Frequentò il corso di telefonia l'anno* 1906.

9 Il programma che dovrà svolgersi durante il corso di che trattasi è quello indicato nella circolare 187 del *Giornale militare* del 1903 con l'aggiunta nella parte II di quanto si riferisce agli apparati telefonici modello 1902 ed a tutti quegli altri ora in uso per il servizio militare.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **45.** — **Disposizioni per il passaggio delle sezioni staccate d'artiglieria di Pieve di Cadore e di Primolano dalla direzione di artiglieria di Venezia a quella di Verona, e della sezione d'artiglieria di Bologna alla direzione di Venezia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 marzo.

In relazione alle disposizioni emanate con l'*Atto* 68 del corrente anno, circa la nuova circoscrizione territoriale militare, col 1° aprile prossimo le sezioni di artiglieria di Pieve di Cadore e di Primolano passeranno alla dipendenza della direzione di artiglieria di Verona, e quella di Bologna alla dipendenza della direzione di Venezia.

Il personale inferiore a matricola, a ruolo, e straordinario, ora assegnato alle sezioni stesse, sarà trasferto con tale data alle direzioni sotto la cui dipendenza esse passano.

La parte di assegni loro occorrenti per l'andamento normale del servizio, pel 4° trimestre dell'esercizio in corso, verrà diminuita alle direzioni cui le sezioni cessano di appartenere, e corrispondentemente aumentata a quelle di cui vanno a far parte.

Le direzioni interessate comunicheranno subito al Ministero le somme da portare in aumento od in diminuzione agli assegni già loro concessi, dopo aver preso all'uopo opportuni accordi.

I residui delle anticipazioni che fossero per avanzare alle direzioni d'artiglieria di Piacenza e di Venezia alla fine del 4° trimestre, saranno versati in tesoreria, a senso del disposto dal § 169 dell'istruzione annessa al regolamento per il servizio del materiale di artiglieria.

La direzione di Verona, qualora le manchino i fondi per provvedere alle spese del 4° trimestre, trasmetterà al Ministero richieste suppletive d'anticipazioni.

Le sezioni predette chiuderanno alla data del 31 marzo il proprio registro di carico, le cui rimanenze, confrontate col registro di carico mod. 54 del rispettivo consiglio di amministrazione, serviranno di base per la ricognizione dei materiali, e per la compilazione della richiesta definitiva di scarico dei materiali da assumersi in carico dalle direzioni di Venezia per la sezione di Bologna, e da quella di Verona per le sezioni di Pieve di Cadore e di Primolano.

I consigli di amministrazione interessati procederanno alla ricognizione prevista dal § 503 dell'istruzione precitata, facendosi rappresentare, durante le operazioni di ricognizione, da un proprio delegato.

Gli ordini di lavoro, che interessano la manutenzione e l'allestimento dei materiali, verranno dalle sezioni predette chiusi alla data del 31 marzo, limitatamente ai lavori o materiali ultimati, e trasmessi alle direzioni cui cessano di appartenere.

Le robe di spettanza della massa di economia, esistenti presso le sezioni predette, saranno assunte in carico dalle direzioni alle quali le medesime vanno ad appartenere.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **46.** — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 31 marzo.

Questo Ministero ha stabilito che, anche pel corrente anno, la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale A agli ufficiali generali, anzichè aver luogo entro il mese di giugno, come è normalmente prescritto dal n. 12 dell'*Atto* 179 del 1899, venga invece effettuata nel maggio prossimo.

Conseguentemente le domande di prelevamento dei cavalli stessi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 aprile.

Il Ministro — L. MAINONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

Dispensa 13ª **1906** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 aprile.

APRILE 5. — Esami di concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente *pag.* 127.

CIRCOLARE N. **47**. — **Esami di concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 5 aprile.

In relazione alla circolare n. 179 del 1905 con cui venivano indetti pel mese di giugno del corrente anno gli esami di concorso per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, fra i sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria che si trovano nelle condizioni stabilite da detta circolare il Ministero determina quanto segue:

1. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a detti esami presenteranno, non più tardi del 20 aprile corrente apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento alpino del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se in congedo.

I comandanti di corpo, di deposito e di distretto daranno subito corso gerarchicamente alle domande unendovi lo stato di servizio in copia. Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui inoltreranno la domanda, i comandanti di corpo invieranno inoltre il libretto personale ovvero lo specchio delle modificazioni alle note esistenti (mod. *B*) se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

Le autorità militari superiori inoltreranno le domande con sollecitudine al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) e, nel trasmetterle, dovranno esprimere, in foglio a parte, il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

2. A modificazione di quanto prescrive la lettera *b*) della circolare suddetta, potranno eziandio essere ammessi agli esami, purchè beninteso riuniscano le altre condizioni di cui nella

circolare medesima, coloro che al 31 maggio venturo non avessero ancora compiuti i sei mesi di servizio effettivo, come ufficiali di complemento, ma che dichiarassero di compierli, senza assegni, subito dopo gli esami di concorso, nell'intesa che la eventuale loro nomina ad effettivi non potrebbe aver luogo se non dopo compiuto tale servizio.

3. Gli arpiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza originale di liceo o d'istituto tecnico, regio o pareggiato e non titoli equipollenti;

c) certificato di stato libero, oppure, per gli ammogliati, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2000 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

4. I nomi degli ufficiali ammessi al concorso verranno a tempo debito pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il comando presso cui dovranno presentarsi per sottoporsi agli esami scritti e il giorno in cui questi avranno luogo.

Agli esami orali, che avranno luogo presso la scuola militare, a cominciare dal giorno che verrà in tempo debito segnalato agli interessati, saranno ammessi soltanto i concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte.

5. I concorrenti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non hanno diritto a indennità e soltanto questi ultimi possono essere provvisti di scontrini pel viaggio.

6. Gli aspiranti ai quali sarà conferita la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, dovranno frequentare il corso complementare d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria e saranno poi classificati, dopo il termine di questo corso, colle norme stabilite dal regolamento per la applicazione della legge 2 luglio 1896.

7. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

8. Gli esami saranno scritti e orali e verseranno sulle seguenti materie, alle quali è annesso il coefficiente d'importanza per ciascuno indicato:

Letteratura militare (esame scritto durata 5 ore, orale durata 15', coefficiente 8);

Lingua francese (esame scritto durata 4 ore, orale 15', coefficiente 7);

Lingua tedesca, facoltativa (esame scritto durata 4 ore, orale 15', coefficiente 0,10);

Arte militare (esame orale durata 30', coefficiente 10);

Storia dell'arte militare (esame orale durata 30', coefficiente 9);

Armi portatili ed artiglierie (esame orale durata 20', coefficiente 9);

Fortificazione (esame orale durata 20', coefficiente 9);

Topografia (esame orale durata 20', coefficiente 9);

Scienze fisiche e naturali (esame orale durata 20', coefficiente 8);

Geografia descrittiva (esame orale durata 20', coefficiente 8);

Nozioni di diritto (esame orale durata 15', coefficiente 8);

Amministrazione e contabilità militare (esame orale durata 15', coefficiente 7).

I programmi delle singole materie sono quelli indicati nella circolare n. 55 del 1900.

9. Per ciascuma materia di esami si faranno due distinte votazioni: l'una segreta, per si e per no, onde determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia; l'altra, per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei, e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori ai 10; il prodotto della parte di essi che superi il 10 per il coefficiente 0,10 verrà aggiunto al punto di merito complessivo.

Il Ministro — L. MAINONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

Dispensa 14ª **1906** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile.

APRILE 9. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza, *pag.* 131.
» 12. — Pistola automatica per ufficiali, *pag.* 136.
» 13. — Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio, *pag.* 136.

CIRCOLARE N. **48.** — **Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 aprile.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, del reggimento d'artiglieria a cavallo e di quelli da fortezza avranno luogo quest'anno nei poligoni e nei periodi di tempo specificati dallo specchio A, annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna ed i riparti minori della specialità eseguiranno l'intera scuola di tiro in montagna, con le norme direttamente date dal Ministero alle autorità interessate.

3. Le brigate dei due reggimenti da fortezza (1° e 2°) ed il gruppo delle compagnie operai si trasferiranno dai poligoni ai rispettivi forti di sbarramento, restandovi fino al giorno 31 agosto, per eseguire colà la 2ª parte della scuola di tiro ed attendere alle ordinarie esercitazioni estive.

4. Lo specchio B indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e da fortezza.

5. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, nel periodo dal 22 luglio al 15 agosto sono destinate le compagnie prima ed ottava del 1° reggimento artiglieria da fortezza, le quali si tratterranno perciò al poligono di S. Maurizio; dette compagnie, ultimate le esercitazioni della scuola d'applicazione si recheranno ai rispettivi forti per prendere parte al 2° periodo delle esercitazioni (colle proprie brigate), restando autorizzate a trattenersi nei forti fino al 10 settembre per poter compiere queste ul-

time esercitazioni. Le anzidette compagnie dovranno avere l'organico stabilito dalla tabella n. 26 dell'*Atto* 44 del 1904.

Per le funzioni di batteria di servizio alla scuola medesima nel periodo dal 22 luglio al 15 agosto il 5° reggimento d'artiglieria da campagna destinerà 2 batterie da 75 A (senza comando di brigata) e l'11 reggimento 1 da 87 B.

Dette batterie dovranno trovarsi al poligono di S. Maurizio il mattino del 20 luglio ed ultimate le esercitazioni presso la scuola rientreranno al proprio reggimento.

Esse dovranno avere l'organico in uomini e cavalli stabilito dalla tabella n. 23 dell'*Atto* 44 del 1904 ed i seguenti materiali: Le batterie da 75 A avranno ciascuna 4 pezzi, 2 carri per munizioni, 2 carri da trasporto; più 1 sola fucina per le 2 batterie. La batteria da 87 B avrà 6 pezzi, 3 carri per munizioni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina più una sezione completa di riserva.

Per le funzioni di batteria di servizio all'accademia militare, nel periodo dal 14 al 28 settembre il 6° reggimento artiglieria invierà al poligono di Lombardore una batteria da 75 A ed una da 87 B (senza comando di brigata). Esse saranno formate con 6 pezzi, 4 cassoni, 1 carro da trasporto ed 1 fucina, rappresentando nelle esercitazioni il 2° riparto con un solo cassone.

6. Il comandante di presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei reggimenti, della scuola d'applicazione e dell'accademia militare, che si recano ai poligoni di S. Maurizio e Lombardore, le norme contenute nel regolamento per il transito sulle strade, che attraversano il poligono di S. Maurizio durante il tiro.

7. Tanto nell'andata ai poligoni, quanto nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria.

I movimenti dei comandi e riparti d'artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia, fatta eccezione per i riparti del 1° artiglieria da fortezza nei trasferimenti da Torino a S. Maurizio e viceversa che dovranno essere eseguiti per via ordinaria.

Per i movimenti in ferrovia si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrive il capo IV, articolo 23 del regolamento sul servizio dei trasporti, edizione 1901.

8. I comandi di corpo d'armata disporranno che i reggimenti di artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, ove ne sia il caso, in relazione colle esigenze d'accantonamento nel percorso dei singoli itinerari.

9. I comandanti d'artiglieria da campagna, stabiliranno le formazioni, in materiale, delle dipendenti batterie.

10. Durante la scuola di tiro del 2° e 3° reggimento da fortezza al poligono di Bracciano, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno con 40 cavalli, da designarsi dal comando del IX corpo d'armata; per la scuola di tiro del 3° reggimento tale compagnia sarà però rinforzata portandola a 60 cavalli. Durante quella del 1° reggimento da fortezza al poligono di S. Maurizio i servizi stessi saranno forniti da una compagnia treno con 40 cavalli da designarsi dal comando del I corpo d'armata.

11. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati, o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni da emanarsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

12. I comandi di corpo d'armata competenti disporranno che nell'intervallo di tempo che corre tra l'arrivo in ciascun poligono di un reggimento e la partenza del precedente si proceda ad una accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti per l'alloggio degli uomini e dei quadrupedi.

13. Appena conosciute le disposizioni della presente circolare i corpi d'armata interessati trasmetteranno al Ministero (segretariato generale) i preventivi, ed a suo tempo poi i consuntivi, delle spese da incontrarsi, ed incontrate, per la esecuzione delle esercitazioni di cui trattasi, a mente di quanto si prescriveva con circolare n. 5, capo IV del 9 gennaio 1904 (segretariato generale).

Il Ministro — L. MAJNONI.

SPECCHIO A

Poligoni	Riparti d'Artiglieria	DATA Arrivo	DATA Partenza	Annotazioni
Bracciano	1° reggimento di artiglieria da campagna.	1° magg.	15 magg.	
	19° reggimento di artiglieria da campagna.	18 »	1° giug.	
	7° reggimento di artiglieria da campagna.	4 giugno	18 »	
	2° reggimento di artiglieria da fortezza e gruppo operai.	1° luglio	20 luglio	
	3° reggimento di artiglieria da fortezza.	22 »	20 agosto	
Nettuno	13° reggimento di artiglieria da campagna.	16 magg.	30 magg.	
	12° reggimento di artiglieria da campagna.	2 giugno	17 giugno	
S. Maurizio	5° reggimento di artiglieria da campagna.	1° giug.	11 giugno	Eseguirà parte dei tiri del 2° periodo in campi aperti.
	23° reggimento di artiglieria da campagna.	14 »	29 »	
	1° reggimento di artiglieria da fortezza.	1° luglio	20 luglio	
	Scuola applicazione di artiglieria e genio.	22 »	15 agosto	
	Accademia militare.	15 sett.	29 sett.	
Piazza Armerina	22° reggimento di artiglieria da campagna.	15 luglio	31 luglio	

I reggimenti da campagna 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 20°, 21°, 24° ed a cavallo eseguiranno tutta la scuola di tiro fuori degli ordinari poligoni nelle zone di terreno all'uopo riconosciute e nel periodo di tempo che riterranno più opportuno fra il 15 maggio ed il 20 agosto.

Il 10° reggimento da campagna in vista delle condizioni eccezionali dei propri quadrupedi non eseguirà quest'anno la scuola di tiro, fatta eccezione della batteria distaccata a Sassari che l'effettuerà in Sardegna, nella stessa epoca e nella stessa località stabilite per lo scorso anno.

Il 15° reggimento eseguirà la scuola di tiro nella stessa zona riconosciuta dal 21° reggimento e prima di quest'ultimo reggimento. La 8ª batteria del 21° reggimento non eseguirà per quest'anno la scuola di tiro in vista delle condizioni sanitarie dei propri quadrupedi.

SPECCHIO *B.*

Munizioni per i reggimenti d'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna.

MUNIZIONI	PER OGNI BATTERIA			
	da campagna		a cavallo	da montagna
	da 87 B. $^{1}/_{22}$	da 75 A.		
Shrapnels a diaframma . .	200	—	—	—
Shrapnels d'acciaio	—	25	25	25
Shrapnels di ghisa per scuola di tiro	—	175	175	175

N. B. — Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci da salve a filite, coi relativi proietti.

Munizioni per i riparti d'artiglieria da fortezza.

a) Per ogni compagnia dei 3 reggimenti d'artiglieria da fortezza e del gruppo delle compagnie operai saranno assegnati 180 colpi per artiglierie di medio calibro, dei quali un quarto appartenenti ai calibri da 87 e 75. I reggimenti 1° e 2° ed il gruppo delle compagnie operai ripartiranno tale assegno nel seguente modo:

Poligoni di S. Maurizio a Bracciano:

20 colpi per i calibri da 87 e 75;
60 colpi per gli altri calibri.

Forti di sbarramento:

25 colpi per artiglieria da 87 e 75;
75 colpi per gli altri calibri.

b) Alle compagnie predette sarà fatto un assegno di 600 cartucce per mitragliatrici, da ripartirsi (per il 1° e 2° reggimento e per il gruppo delle compagnie operai) in 200 al poligono e 400 ai forti.

c) Ognuno dei 3 reggimenti ed il gruppo delle compagnie operai avrà a disposizione 6 scatole a mitraglia del calibro 120 ed altrettante da 87.

d) La ripartizione per numero, specie e località delle munizioni predette sarà determinata dall'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza.

e) Alla brigata da fortezza che andrà al Moncenisio saranno assegnati in più i colpi che la scuola di applicazione di artiglieria e genio serberà per le esercitazioni degli ufficiali allievi che dovranno recarsi colà.

f) Alla brigata del 3° reggimento, che esegue le esercitazioni complementari nei forti della piazza di Roma, sono assegnati 100 colpi di medio calibro in più su quelli indicati nel comma *a*).

N. **49**. — **Pistola automatica per ufficiali**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 aprile.

Con riferimento alla riserva contenuta nell'*Atto* 78 del corrente anno il Ministero fa noto che la distribuzione, agli ufficiali, della pistola automatica Glisenti non potrà essere iniziata che in principio dell'anno 1907.

Ad evitare quindi che, per il tempo non breve che si richiederà per effettuare la graduale sostituzione di tutte le pistole mod. 89 in distribuzione agli ufficiali in servizio attivo permanente, alcuni di essi rimangano sprovvisti di pistola, si dispone che i corpi, le direzione e gli uffici, continuino, fino a disposizione in contrario, a richiedere, con le norme ora in vigore, alla fabbrica d'armi di Brescia, le pistole a rotazione modello 89 con relativa fondina ed accessori, loro occorrenti per gli ufficiali che ne siano sprovvisti, ferma restando la disposizione contenuta nel predetto *Atto*, circa la successiva restituzione delle nominate pistole mod. 89, all'atto in cui verrà distribuita quella automatica.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **50**. — **Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio**. — (Direzione generale revisione conti). — 13 aprile.

Il Ministero determina che di tutte le spese sostenute e da sostenersi in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio, per le truppe e i personali isolati e per l'acquisto, la cessione ed il trasporto di materiali, derrate, ecc., siano tenute contabilità a parte colle norme tracciate dalla circolare 157 del 1905 riguardante le spese occorse in conseguenza del terremoto in Calabria, distinguendo in un rendiconto tutte le spese fatte fino al 13 aprile ed in due altri quelle fatte dal 14 in poi, l'uno per le somministrazioni alle popolazioni ed ai profughi, l'altro per tutte le rimanenti spese.

Per la cessione dei materiali di cui alle lettere *B* e *D* della circolare medesima, le amministrazioni faranno capo al distretto militare, alla direzione dell'ospedale militare, alla direzione di commissariato e al magazzino principale di casermaggio di Napoli.

Il rendiconto porterà sul frontespizio, in grossi caratteri: « **Per l'eruzione del Vesuvio** » ed il visto del comandante della divisione di Napoli o di quella di Salermo.

Le singole amministrazioni, che hanno avuto spese, trasmetteranno, non oltre il 10 maggio, uno stato, conforme al modulo annesso alla circolare 157 sopra ricordata, nel quale siano indicate le spese sostenute nel mese di aprile.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 aprile.

APRILE 8. — R. decreto n. 119 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 139.
» 16. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906, *pag.* 146.
» 16. — Monografia sulla coltivazione e sul commercio del frumento in rapporto alla panificazione militare, *pag.* 153.
» 16. — Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 153.
» 17. — Cambi di guarnigione, *pag.* 154.

CIRCOLARE N. 51. — **R. decreto n. 119 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Segretariato generale). — 8 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5555 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1906 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, appartenenti a tutti i distretti del Regno; eccettuati quelli che sono indicati nel seguente n. 2;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 1°, 5° e 6°, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona, Vicenza;

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 48, pag. 132. All'ultimo capoverso del n. 5, *alle parole:* Lombardore, *sostituire:* S. Maurizio.

c) i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di: Ancona, Aquila, Arezzo, Avellino, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Caserta, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Ivrea, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Modena, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Voghera;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (esercito permanente), 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), 1876 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di: Girgenti, Palermo e Trapani;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1877, 1876, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti al distretto di Messina;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1877, 1876, ascritti alla specialità treno dell'artiglieria da campagna, appartenenti al distretto di Catania;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

h) i militari di 1ª categoria della classe 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

i) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al genio (specialità zappatori), escluso il treno, appartenenti ai distretti di: Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia;

l) i militari di 1ª categoria della classe 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti alla specialità ferrovieri del genio, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

2. *Per un periodo di 24 giorni*:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Bari, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto.

3. *Per un periodo di 25 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) e delle classi di milizia mobile 1876, 1875, 1874, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di: Lodi, Pinerolo, Torino, Varese;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di: Ivrea, Novara, Vercelli;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, 1874, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Casale, Pavia;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1875 (milizia mobile), ascritti ai reggimenti alpini 1°, 5° e 6°, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona, Vicenza;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1880, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di: Casale, Novara, Vercelli;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) e delle classi di milizia mobile 1876 e 1875, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di: Ivrea, Pinerolo, Torino;

h) i militari di 1ª categoria delle classi 1879 (esercito permanente) e 1875 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (esclusi gli specialisti ed il treno), classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

i) i militari di 1ª categoria delle classi di milizia mobile 1876 e 1875, ascritti al genio (specialità zappatori), escluso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Voghera;

l) i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti alla sanità e alla sussistenza, appartenenti ai distretti di: Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Vercelli.

4. *Per un periodo di 27 giorni*:

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 (esercito permanente) e 1876 (milizia mobile), ascritti alle specialità artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti ai distretti di: Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto. — Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di giorni 7.

5. *Per un periodo di 30 giorni*:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 (esercito permanente) e 1876 (milizia mobile), ascritti alle specialità artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccetto quelli di: Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto. — Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di giorni 7;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881 ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

L. MAJNONI.

In esecuzione del R. decreto sopra riportato, i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro pre-

sentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

30 maggio. — 1. Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

27 luglio. — 2. Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno.

1° agosto. — 3. Militari di 1ª categoria delle classi 1881 (esercito permanente) e 1876 (milizia mobile), ascritti alle specialità artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccetto quelli di: Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la presentazione avrà luogo il giorno 25 luglio.

9 agosto. — 4. Militari di 1ª categoria della classe 1875 (milizia mobile), ascritti ai reggimenti alpini 1°, 5° e 6°, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona, Vicenza.

12 agosto. — 5. Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Bari, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto.

14 agosto. — 6. *a)* Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di: Bergamo, Brescia, Como, Milano, Monza; e militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lecco, Lodi, Mantova, Rovigo;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai reggimenti alpini 1°, 5° e 6°, ap-

partenenti ai distretti di: Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona, Vicenza.

15 agosto. — 7. Militari di 1ª categoria delle classi 1881 (esercito permanente) e 1876 (milizia mobile), ascritti alle specialità artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti ai distretti di: Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la presentazione avrà luogo il giorno 8 agosto.

16 agosto. — 8. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) e delle classi di milizia mobile 1876, 1875, 1874, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di: Lodi, Pinerolo, Torino, Varese;

b) Militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di: Ivrea, Novara, Vercelli;

c) Militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, 1874, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese, Vercelli;

d) Militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di: Alessandria, Casale, Pavia;

e) Militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1880, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di: Casale, Novara, Vercelli;

f) Militari di 1ª categoria della classe 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) e delle classi di milizia mobile 1876 e 1875, ascritti alla artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di: Ivrea, Pinerolo, Torino;

g) Militari di 1ª categoria delle classi di milizia mobile 1876 e 1875, ascritti al genio (specialità zappatori), escluso il treno, appartenenti ai distretti di: Alessandria Casale, Cuneo, Mondovì, Voghera;

h) Militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti alla sanità e alla sussistenza, appartenenti ai distretti di: Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Vercelli.

21 agosto. — 9. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del regno; eccettuati quelli che, trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari, già risposero alla chiamata del 30 maggio, e quelli indicati al n. 5 e alla lettera *a*) del n. 6;

b) Militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al genio (specialità zappatori), escluso il treno, appartenenti ai distretti di: Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia.

1° ottobre. — 10. *a*) Militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di: Ancona, Aquila, Arezzo, Avellino, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Caserta, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Ivrea, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Modena, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Voghera;

b) Militari di 1ª categoria delle classi 1878 (esercito permanente), 1877 (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.) 1876 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria

da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di: Girgenti, Palermo e Trapani;

c) Militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1877, 1876, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti al distretto di Messina;

d) Militari di 1ª categoria delle classi 1878, 1877, 1876, ascritti alla specialità treno dell'artiglieria da campagna, appartenenti al distretto di Catania;

e) Militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

f) Militari di 1ª categoria della classe 1877, (classe che farà passaggio alla milizia mobile nel giugno p. v.), ascritti all'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

g) Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti alla specialità ferrovieri del genio, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

h) Militari di 1ª categoria delle classi 1879 (esercito permanente) e 1875 (milizia mobile), ascritti alla specialità telegrafisti del genio (esclusi gli specialisti ed il treno), classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **52**. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. decreto 8 aprile, n. 119, avranno luogo in quest'anno.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni onde si compone ciascun comune.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed un'altra copia invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini del § 725 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata, i distretti ricorderanno loro che, in base al detto elenco, essi dovranno intimare a tali individui un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che, per qualsivoglia ragione, siano assenti dal paese Aggiungeranno inoltre che per i richiamati i quali insieme alla famiglia risiedono in comune diverso dal proprio i precetti relativi debbono con la massima sollecitudine essere trasmessi agli interessati pel tramite dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali così ne prenderanno nota per includere anche questi richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto più innanzi.

Faranno inoltre presente ai sindaci, che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria della classe 1875 di milizia mobile e della classe 1879, ascritti ai *telegrafisti* del genio classificati quali *trasmettitori*, chiamata indetta pel giorno 1° ottobre p. v., i distretti prenderanno preventivi accordi col comando del 3° reggimento genio, allo scopo di accertare quali militari abbiano effettivamente obbligo di rispondere alla detta chiamata, che sarà effettuata be-

ninteso per *precetto personale*, giusta le speciali norme che, a suo tempo, saranno emanate.

Infine il Ministero, avendo rilevato che non tutte le autorità militari, presso le quali si trovano a prestar servizio ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti o assistenti locali, ottemperarono alle disposizioni dell'art. 10 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego (13 luglio 1903), quali vennero modificate dall'*Atto* 118 del 1905, stima opportuno di richiamare l'attenzione di tutti i corpi ed uffici militari sulle disposizioni stesse, perchè adempiano sollecitamente, ove ne sia il caso, alle pratiche ivi indicate.

Il Ministro — L. MAJNONI.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1906.

D'ordine del ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. decreto n. 119 in data 8 aprile, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 30 maggio.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

Per il giorno 27 luglio.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla *specialità pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 dell'esercito permanente e della classe 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccetto quelli di Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo e Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di 7 giorni ed avrà quindi luogo il 25 luglio.

Per il giorno 9 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1875 di milizia mobile, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza.

Per il giorno 12 agosto.

Per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce e Taranto.

Per il giorno 14 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lecco, Lodi, Mantova e Rovigo;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza.

Per il giorno 15 agosto.

Per un periodo di giorni 27:

i militari di 1° categoria della classe 1881 dell'esercito permanente e della classe 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti ai distretti di Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo e Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di 7 giorni ed avrà quindi luogo l'8 agosto.

Per il giorno 16 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875 e 1874 di milizia mobile, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Lodi, Pinerolo, Torino e Varese;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875 di milizia mobile, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Ivrea, Novara e Vercelli;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875 e 1874 di milizia mobile, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875 di milizia mobile, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale e Pavia;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1880, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di Casale, Novara e Vercelli;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Ivrea, Pinerolo e Torino;

g) i militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1875 ascritti alla milizia mobile del genio, *specialità zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì e Voghera;

h) i militari di 1ª categoria della classe 1876 di milizia mobile, ascritti alla sanità e alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino e Vercelli.

Per il giorno 21 agosto.

Per un periodo di giorno 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri di tutti i distretti del Regno, eccettuati:

1°) quelli che, trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari, risposero già alla chiamata del 30 maggio;

2°) quelli ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza;

3°) quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Foggia, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Rovigo e Taranto;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al genio, specialità *zappatori* (escluso il treno) appartenenti ai distretti di Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia.

Per il giorno 1° ottobre.

1° Per un periodo di giorni 20:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Arezzo, Avellino, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Caserta, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Ivrea, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Modena, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza e Voghera;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria

da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Girgenti, Palermo e Trapani;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti al distretto di Messina;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti alla specialità treno dell'artiglieria da campagna, appartenenti al distretto di Catania;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

f) i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile dell'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

g) i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *ferrovieri*, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

2° Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 dell'esercito permanente e della classe 1875 di milizia mobile, ascritti alla specialità telegrafisti del genio (esclusi gli specialisti ed il treno), classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

A . . . . . aprile 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

N. **53**. — **Monografia sulla coltivazione e sul commercio del frumento in rapporto alla panificazione militare**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 aprile.

Il capitano commissario Alfonsi cav. Alfredo ha compilato una monografia sulla coltivazione e sul commercio del frumento in rapporto alla panificazione militare.

Data la natura del lavoro, il Ministero prescrive che le amministrazioni e gli uffici sottoindicati ne acquistino il numero di copie per ciascuno di essi stabilito:

Direzioni, sezioni, ufficio di commissariato militare	n. 3
Stabilimenti delle sussistenze militari.	» 3
Depositi e sezioni allevamento cavalli	» 2
Biblioteche militari	» 2

Le amministrazioni e gli uffici suindicati faranno le relative richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale cederà loro la detta pubblicazione al prezzo di L. 3,50 per ogni copia.

La monografia potrà essere utilmente consultata anche da tutti gli altri comandi e corpi dell'esercito, specie dai reggimenti che dovranno delegare ufficiali a far parte delle commissioni di acquisto e di collaudo del grano per le sussistenze militari, a mente degli articoli 14 e 21 del « Regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, 3 luglio 1904 ».

Le copie, che occorressero a questi ultimi comandi e corpi, e le copie per uso privato dovranno essere richieste direttamente all'autore (direzione di commissariato del X corpo d'armata).

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **54**. — **Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 aprile.

In relazione all'*Atto* 92 del corrente anno col quale è preavvisata la pubblicazione della categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, il Ministero avverte che i numeri categorici, le nomenclature, ed i prezzi di detta categoria andranno in vigore dal 1° luglio 1906 e che perciò i relativi movimenti di scarico e carico, prescritti dai §§ 482 e 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità per i corpi del R. esercito dovranno essere eseguiti sotto la data del 30 giugno p. v.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **55. — Cambi di guarnigione.** — (Segretariato generale). — 17 aprile.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 27 del corrente anno, il Ministero comunica che nel settembre p. v., subito dopo il congedamento della classe anziana, avrà luogo soltanto il seguente cambio di guarnigione:

37° fanteria — da Mantova a Venezia.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

APRILE 24. — Trasmissione della dimostrazione modello 399, *pag.* 155.
» 26. — Documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 155.
» 26. — Soppressione di un corso allievi sergenti, *pag.* 156.
» 26. — Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio, *pag.* 156.
» 27. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria, *pag.* 159.

CIRCOLARE N. **56**. — **Trasmissione della dimostrazione modello 399.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 24 aprile.

In relazione al disposto dal secondo alinea del comma 7° del dispaccio circolare n. 47, ris.to in data 1° corrente mese, (segretariato generale-divisione stato maggiore) tutti i corpi ed istituti i quali, a mente del prescritto dal § 408 del regolamento d'amministrazione, sono tenuti ad inoltrare, semestralmente, la dimostrazione mod. 399, faranno, al più presto, e ad ogni modo non oltre il giorno 20 maggio p. v., pervenire al Ministero (direzione artiglieria e genio) una di tali dimostrazioni, compilata colla maggiore esattezza e chiarezza possibile, in base alle nuove dotazioni.

Con ciò i predetti corpi ed istituti restano esonerati dallo inviare la dimostrazione mod. 399 dei materiali in carico all'ultimo giorno del 2° semestre dell'anno 1905-1906 e che dovrebbe essere compilata il 1° luglio p. v.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **57**. — **Documenti di viaggio e di trasporto.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 aprile.

La domanda degli ordinari documenti di viaggio (richieste modello *B* e *C*, parte 1ª) e di trasporto (richieste modello *C*, parti 2ª e 3ª), occorrenti alle amministrazioni militari per l'esercizio 1906-907, dovrà essere fatta, con richiesta modello 311 in doppio esemplare:

all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, se trattasi di registro di richieste modello *B* (da 60 o 120 richieste ciascuno) o modello *C*, parti 1ª e 3ª (da 50 o 100 richieste ciascuno);

al reclusorio militare di Gaeta (tipografia), se trattasi di registri di richieste modello *C*, parte 2ª (da 50 o 100 richieste).

Il costo dei suddetti documenti è quello fissato dall'*Atto* 11 del 1906; le eventuali spese d'imballaggio e di trasporto sono a carico dei destinatari.

I documenti di viaggio e di trasporto di color rosa dovranno chiedersi esclusivamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e sempre con separata richiesta modello 311, in doppio esemplare. Il loro prezzo risulta dalla circolare 121 del 1903. *Il Ministro* — L. MAJNONI.

N. **58**. — **Soppressione di un corso allievi sergenti**. — (Direzione generale leve e truppa). — 26 aprile.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare 26 gennaio 1906, n. 6, si avverte che il corso allievi sergenti istituito presso il 3° *reggimento alpini* in Torino è stato soppresso.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **59**. — **Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio**. — (Direzione generale revisione conti). — 26 aprile.

Richiamandosi alla circolare n. 50 del corrente anno il Ministero determina quanto segue:

Per tutte le spese sostenute e da sostenersi in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio per le truppe e i personali isolati e per l'acquisto, la cessione ed il trasporto dei materiali, derrate, ecc., saranno tenute contabilità a parte compilando i seguenti rendiconti:

A carico del bilancio dello Stato.

1. Rendiconto riepilogativo mod. 400 delle spese fatte per qualsiasi motivo fino al 13 aprile 1906.

2. Rendiconto mod. 230 delle spese fatte dal 14 aprile 1906 in poi, per le sole truppe e per tutti i servizi speciali ad esse inerenti.

A carico del comitato centrale di soccorso

3. Rendiconto mod. 400 delle spese fatte dal 14 aprile 1906 in poi, per le popolazioni e profughi vesuviani.

Per i rendiconti di cui ai n. 1 e 2, i corpi e le direzioni si atterranno alle disposizioni emanate da questo Ministero con la

circolare n. 157 del 20 ottobre 1905; altrettanto dicasi per le somministrazioni di pane, vettovaglie di riserva e materiali, eseguite fino al 13 aprile, alle truppe ed alle popolazioni e profughi; e dal 14 aprile in poi alle sole truppe.

Sui rendiconti mod. 230 di cui al n. 2, i corpi e riparti dovranno però conteggiare, tra le partite di credito, anche le seguenti somme a titolo di quota indennizzo pel consumo del vestiario in distribuzione alle truppe; e cioè:

Lire 20 per ogni militare di truppa che abbia prestato servizio sui luoghi del disastro nelle zone seguenti: Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici, S. Sebastiano, S. Anastasia, Ottaiano, S. Giuseppe, Terzigno;

Lire 10 per ogni militare che abbia prestato servizio ausiliario nei presidi di Napoli, Nocera e Nola e nelle zone: Nola, Palma, S. Giovanni a Teduccio e Poggiomarino.

Sugli stessi rendiconti mod. 230 i corpi conteggeranno pure a loro credito il supplemento vitto pagato agli uomini di truppa isolati, nonchè i soprassoldi speciali pel miglioramento del vitto concessi dal Ministero. Tali soprassoldi saranno dimostrati dalle compagnie, squadroni e batterie con speciali specchi mod. 228.

Le spese sostenute dai corpi, direzioni, ecc., dal 14 aprile 1906 in poi, per i profughi e popolazioni vesuviane, saranno conteggiate in distinti rendiconti mod. 400 per ognuno dei seguenti motivi:

a) materiale sanitario;
b) id. del genio;
c) id. d'artiglieria;
d) id. di vestiario e di equipaggiamento;
e) id. delle sussistenze, vettovaglie di riserva, viveri, pane, foraggi ecc., e materiali di casermaggio e paglia.

Tutte le spese che non possono trovar posto nelle categorie sopradescritte, ma che hanno riferimento ad esse (come trasporti eseguiti direttamente, riparazioni, spese di vettura, ecc.), saranno comprese nei vari rendiconti in una rubrica speciale: « Spese varie ».

I rendiconti suddetti saranno compilati in distinte serie: la prima serie comprenderà tutte le spese sostenute dal 14 aprile al 25 detto; le successive comprenderanno ciascuna le spese sostenute di cinque in cinque giorni.

Come criterio da seguirsi per stabilire quali sieno le spese che debbono essere rimborsate dal comitato, si tenga presente

che queste debbono unicamente riferirsi a tutto ciò che fu direttamente somministrato per uso personale o collettivo dei danneggiati, e cioè pane, viveri, vestiari, oggetti di servizio generale, medicinali, tende, coperte, oggetti di uso comune, foraggio, paglia, torcie a vento, attrezzi, baracche, ferrovie Decauville, ecc. ecc.

I rendiconti mod. 400, di cui sopra, saranno trasmessi: alla direzione dell'ospedale militare di Napoli pei materiali sanitari; alle locali direzioni del genio e d'artiglieria pei rispettivi materiali; al locale distretto per quelli di vestiario e di servizio generale; e finalmente alla direzione di commissariato di Napoli per tutti gli altri materiali enumerati alla lettera *e*).

Insieme coi rendiconti saranno rimesse alle sopradette direzioni e distretto militare locale singole note dei materiali di proprietà dello Stato e delle masse che i corpi eventualmente avranno distribuito ai profughi e popolazioni dal 14 aprile in poi.

A differenza di quanto prescrive la Circolare n. 157 del 1905, lettera *A*, le vettovaglie di riserva distribuite ai profughi e popolazioni dovranno essere conteggiate come gli altri materiali dello Stato e cioè saranno comprese nelle note suddette e non nel rendiconto mod. 400.

I rendiconti mod. 400 e le note, relative al periodo di tempo dal 14 aprile al 25 detto, dovranno pervenire alle direzioni suddette ed al distretto militare locale entro il giorno 10 maggio p. v.; gli altri rendiconti dovranno giungere alle dette amministrazioni entro il secondo giorno successivo alla cinquina scaduta.

Le direzioni dell'ospedale, d'artiglieria, del genio, di commissariato ed il distretto militare di Napoli, ricevuti i vari rendiconti dei corpi, li riepilogheranno in un solo aggiungendovi le spese da essi sostenute, nonchè il valore dei materiali ceduti ai profughi e popolazioni dalle varie amministrazioni. Detto riepilogo, coi documenti giustificativi, sarà rimesso al comando della divisione militare di Napoli per il relativo visto, e questo restituito alle cinque amministrazioni suddette, le quali provvederanno subito e direttamente per la riscossione dal comitato centrale dei loro crediti.

I rendiconti della prima serie dovranno giungere al comando di divisione entro il 25 maggio; quelli successivi entro il quarto giorno dopo scaduta la cinquina alla quale si riferiscono.

Ottenuto il rimborso dal comitato centrale, le cinque amministrazioni suddette provvederanno alla liquidazione del rendiconto mod. 400 dei corpi, mediante operazione di conto corrente, ed ai movimenti di carico e scarico dei materiali ceduti; lo scambio delle richieste mod. 235 tra le dette amministrazioni ed i corpi avranno luogo soltanto alla fine del trimestre.

La direzione di commissariato di Napoli dovrà addebitare al comitato centrale il pane ed i viveri di riserva ai seguenti prezzi:

pane L. 0,28 al kg. — galletta L. 0,42 al kg.
carne in conserva L. 0,60 per scatoletta,

gli altri generi e derrate a prezzo di costo.

Tutti i materiali somministrati e conteggiati sui rendiconti a carico del comitato debbono considerarsi di sua esclusiva proprietà, anche se in seguito se ne potrà ottenere il ricupero; in tal caso, e qualora nulla osti da parte del comitato, essi saranno rimborsati a prezzo di stima.

Le spese dei trasporti cumulativi dei materiali di diversa specie, eseguiti in comune pel servizio delle truppe e pei profughi, saranno ripartite nei diversi rendiconti a carico del bilancio ed a carico del comitato, includendo la ricevuta originale nel rendiconto dello Stato, mentre negli altri rendiconti sarà posto uno stralcio della medesima.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **60**. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria**. — (Segretariato generale). — 27 aprile.

A parziale modificazione, di quanto venne stabilito al n. 1 della circolare n. 31 del *Giornale militare* corrente anno, ed in conseguenza delle eccezionali condizioni verificatesi per le truppe del X corpo d'armata si stabilisce che gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i capitani di fanteria residenti nel X, XI, XII corpo d'armata abbiano luogo in Roma presso il comando del IX corpo d'armata anzichè presso quello del X a Napoli e si autorizza il comando del IX corpo a protrarre di qualche giorno il limite del 15 giugno stabilito colla circolare suddetta.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª 1906 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

MAGGIO 3. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 161.

CIRCOLARE N. **61**. — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 3 maggio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto dell'8 aprile u. s., n. 119 (circolare n. 51 del corrente anno), saranno il 30 maggio chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1881 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che nel giorno 30 maggio detto si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e Sassari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Atto* 163 del 1905 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si

osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non appartenenti ai distretti della Sardegna, abbiano risposto alla chiamata, onde possano così essere considerati come dispensati da quelle stabilite per i giorni 12, 14 e 21 agosto prossimo.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento la visita dovrà aver luogo presso i depositi medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi sieno all'uopo inviati nel giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1881 effettivi ai reggimenti di fanteria di linea stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento effettivi ai reggimenti ed al batta-

glione suddetti, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Direzione generale fanteria)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole, l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati

quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi dai comandi di corpo l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel tempo immediatamente seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandi di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale:

derivanti dalla partenza dell'ufficiale richiamato, da giustificarsi, nel primo caso con documenti rilasciati dalle autorità competenti e nel secondo con atto legale di notorietà.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità assoluta dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e decideranno sulle domande di loro competenza, trasmettendo prontamente quelle di cui alle lettere *d)* ed *e)* del n. 14 precedente, al rispettivo comando di corpo d'armata per la sua decisione.

Di tutte le dispense ed esenzioni accordate, i suindicati comandi dovranno poi dare direttamente avviso al Ministero della guerra (*Direzione generale fanteria*) e, ove ne sia il caso, anche al corpo cui gli ufficiali sono effettivi.

I comandi stessi non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; le domande che pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati appartenenti per fatto di leva ai distretti della Sardegna sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

Quei militari appartenenti per fatto di leva ai distretti del continente o della Sicilia, e che si presentassero ai centri di mobilitazione della Sardegna, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle esercitazioni annuali, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile modello 91, prima dell'inizio o durante le esercitazioni stesse.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi

comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 18 giugno.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

Inoltre i comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. Il Ministero ha rilevato che i corpi non sempre si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 15 e 16 dell'*Atto* 163 del 1905, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

a) Interrogare ciascuno dei richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo. Gli elenchi mod. *B* saranno compilati e trasmessi dai singoli riparti militari, allorchè a questi i richiamati si presentino; nel caso che non siano compilati dai riparti, saranno compilati e trasmessi a cura del comando del corpo in cui i richiamati prestano servizio;

b) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

c) Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

Il Ministro — L. MAJNONI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1881 ascritti all'esercito permanente.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1881 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che alla data 30 maggio si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari;

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti a qualunque distretto militare, i quali nel detto giorno 30 maggio si trovino nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari e che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nel 1881, effettivi ai reggimenti di fanteria stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera.

d) gli ufficiali di complemento effettivi ai reggimenti ed al battaglione suddetti, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il 30 maggio nelle ore antimeridiane.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino del 30 maggio, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra,

siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purché uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li ... maggio 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti con fregio	1	»
Berretti (feltz) con fiocco	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Calzature (paia)	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1
Cappotti	1	»
Chepi completi (senza treccia) con copertura	1	»
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1
Tasche per pane	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	*	*

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione.

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto e da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 18ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 maggio.

MAGGIO 9. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1906-1907, *pag.* 177.
» 9. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1906-1907, *pag.* 183.
» 9. — Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1906-1907, *pag.* 185.
» 10. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1907, *pag.* 191.
» 10. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1877, *pag.* 193.
» 10. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 193.
» 10. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1879 di cavalleria, *pag.* 194.
» 10. — Fornitura dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna, *pag.* 194.
» 10. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 195.
» 11. — Proposte d'avanzamento dei maggiori contabili per l'anno 1906, *pag.* 196.

CIRCOLARE N. **62**. — **Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1906-1907.** — (Segretariato generale). — 9 maggio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Contemporaneamente daranno notizia sommaria del concorso per la suddetta ammissione anche ai giornali locali, avvertendo che il manifesto, contenente le relative condizioni, trovasi affisso, oltre che nei principali comuni, in tutti gli istituti civili d'istruzione secondaria.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandanti si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903). Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, e poi inviate a destinazione colla massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, onde evitare che venga ammesso agli esami

o in graduatoria per titoli qualche giovane pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, in analogia alle disposizioni dell'*Atto* 272 del 1903, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, compilando la richiesta secondo il modello 42 *A* del catalogo (allegato n. 2 all'*Atto* predetto), colla differenza che nel secondo periodo, alla parola « militare », dovrà essere sostituita quella di « giovane », e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento a un grado di truppa », si dovrà sostituire: « per poter essere ammesso in un collegio militare e conseguire quindi il grado di sottotenente di complemento nel R. esercito o il passaggio in una delle scuole di reclutamento degli ufficiali in effettivo servizio ». In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre. I documenti prodotti colla domanda di ammissione al concorso dovranno essere inviati al comando del collegio militare non appena siano presentati, colla espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero, unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si fa di nuovo presente ai comandanti di distretto ed alle direzioni degli ospedali militari principali (presso le quali può avere luogo un secondo giudizio in visita collegiale) la necessità di evitare che siano ammessi giovani i quali poi, quando dovrebbero assumere in collegio, al 17° anno di età, l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Le autorità stesse dovranno quindi invigilare acchè si proceda alla visita col maggiore rigore, tenendo sempre presente l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere come per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione e dell'ultimo capoverso del n. 4 del seguente manifesto. Relativamente a quest'ultima prescrizione, riguardanti imperfezioni delle mani o dei piedi, si dovranno avere presenti i criteri accennati al n. 5 delle avvertenze al detto elenco, integrati dal criterio di massima che debbono escludersi soltanto le imperfezioni capaci di portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — L. Majnoni.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1906-1907.

1. Per l'anno scolastico 1906-1907, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo tanto per titoli quanto per esami (da sostenersi presso gli stessi collegi militari) al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio, sarà il seguente:

1° anno di corso — collegio di Napoli 50; collegio di Roma 55;
2° anno di corso — collegio di Napoli 10; collegio di Roma 15.

3. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono:

aver compiuto 13 anni e non superato i 16 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superato i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso.

Potranno essere accettate anche domande per l'ammissione di giovani i quali, alla data predetta, superino di non oltre sei mesi i predetti limiti massimi di età. Essi però non potranno essere ammessi in collegio se non nel caso in cui rimangano posti disponibili dopo collocati tutti gli altri aspiranti idonei, che soddisfano pienamente alle condizioni di età suaccennate, compresi i concorrenti per titoli che conseguissero il necessario certificato di studi nella sessione autunnale.

4. L'ammissione è anche subordinata all'accertamento della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), 7 e 8 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) e con una visita definitiva presso la sede del collegio.

Nei relativi giudizi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, si terrà per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare per gli inscritti di leva, colla differenza che debbono ritenersi non idonei anche i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando

queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

5. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'inscrizione alla prima classe d'istituto tecnico (1). I candidati che non risultassero idonei in tali esami, non avranno però diritto, come negli istituti civili, alle prove di riparazione: queste potranno essere concesse solo nel caso che dopo gli esami di luglio rimanga ancora disponibile un numero considerevole di posti.

Gli aspiranti all'ammissione in collegio militare che desiderassero quindi assicurarsi il beneficio della eventuale riparazione, o, comunque, la possibilità di inscriversi ad un istituto tecnico nel caso in cui non ottenessero per qualsiasi motivo detta ammissione, potrebbero sostenere gli esami relativi presso un istituto civile, anzichè presso il collegio militare, e concorrere all'ammissione in collegio militare per titoli.

6. L'ammissione per titoli avrà luogo in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, secondo i casi, del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito la licenza di scuola tecnica di tipo comune o agrario, o l'ammissione od il passaggio alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico, in un istituto regio o pareggiato.

7. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo nella prima metà del mese di luglio p. v., esclusivamente presso i due collegi militari di Roma e di Napoli, in quei giorni che dai comandanti i detti collegi saranno fatti conoscere ai singoli concorrenti.

8. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà, per ciascun corso, ad una graduatoria, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di pro-

---

(1) Gli esami d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprendono, nei limiti dei programmi della scuola tecnica di tipo comune: un componimento *italiano*; una prova scritta di *lingua francese* (versione dall'italiano); una prova scritta di *matematica*; un saggio di *disegno*; un saggio di *calligrafia* (carattere corsivo); e *prove orali* di lingua italiana, lingua francese, matematica, *storia*, *geografia* e *scienze naturali* (art. 81 regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari, approvato con R. decreto 13 ottobre 1904 n. 598).

Chi ha la promozione alla quarta classe ginnasiale o la licenza da una scuola tecnica di tipo speciale, o ha compiuto il corso di scuole d'arti e mestieri o industriali governative o riconosciute dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, può essere ammesso alla 1ª classe d'istituto tecnico, superando un esame d'integrazione su programmi stabiliti dal Ministero dell'istruzione pubblica (art. 51 e 52 del regolamento precitato).

mozione o di ammissione, sostenuti presso la scuola o l'istituto civile da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso con la media riportata negli esami di cui al precedente numero 5, salvo quanto è disposto al n. 14 per gli aspiranti per titoli che conseguissero il certificato di studi nella sessione autunnale, e al n. 3 per quelli che oltrepassano il limite massimo di età.

I concorrenti, che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età

9. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, sezione fisico-matematica, e pertanto coloro che non intendessero proseguirvi gli studi, potranno far passaggio alla corrispondente classe di istituto tecnico.

10. Nei tre ultimi anni del corso vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

11. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi dei collegi militari saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare (sostenendo soltanto apposito esame orale complementare di matematica), o anche presentarsi agli esami di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale.

Gli allievi invece che, terminati detti studi, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderassero possedere il diploma di licenza (conforme a quello della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici e come questo valido per tutti gli effetti legali) potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte, dalla legge, per gli istituti tecnici.

12. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

13. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

14. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso, decorre dal 1° giugno p. v. e scadrà irrevocabilmente il 25 dello stesso mese pei concorrenti ad esame ed il 15 agosto per quelli per titoli.

Gli aspiranti per titoli che alla data del 15 agosto non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale d'esami presso le scuole civili, potranno partecipare al concorso presentandone domanda entro il 31 agosto, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio. Essi non avranno però diritto di far parte, qualunque sia la classificazione riportata, della graduatoria degli altri aspiranti, di cui al precedente n. 8, ma dovranno essere inscritti in una seconda graduatoria, formata con lo stesso criterio della prima, e potranno essere chiamati all'ammissione solo nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria non sia sufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

15. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono essere presentate ai comandanti di distretto militare, unitamente ai documenti prescritti dal n. 10 del già citato regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.

I certificati di penalità e quelli di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

I comandi di distretto, verificata la regolarità delle domande stesse e dei relativi atti, le trasmetteranno subito ai comandi di collegio interessati.

16. Le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, e le altre condizioni e notizie che, oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, sono contenute nel regolamento predetto, che trovasi in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso

d'Italia n. 34) e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45

17. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **63.** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1906-1907.** — (Segretariato generale). — 9 maggio.

1. Per l'anno scolastico 1906-1907, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 122 nuovi allievi, dei quali 92 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, e 30 a quella del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

60 per l'arma di fanteria;
13 per l'arma di cavalleria;
16 per l'arma di artiglieria;
3 per l'arma del genio.

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con ferma o raffèrma previste pei sottufficiali, semprechè soddisfacciano alle condizioni prescritte dal § 55 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, modificato dal R. decreto 23 agosto 1900, n. 338, e cioè:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno corrente, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno d'età. I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei reparti allievi ufficiali di complemento debbono, alla stessa data, aver prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio di sottufficiale quanti ne impiegarono in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto di quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, *tenendo per base la durata normale di 12 mesi, che questi corsi hanno attualmente.* Nel computare l'anzianità di questi sottufficiali, si dovranno tenere presenti anche le norme contenute nei n. 3 e 4 dell'*Atto* 36 del 1905;

c) siano, dalle rispettive commissioni di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio, indicati al precedente comma *b*).

4. Per tutte le altre condizioni cui è subordinata la ammissione dei sottufficiali alla scuola militare, per la procedura e i criteri da seguirsi dalle commissioni d'avanzamento e dai comandi di corpo per l'esame delle domande, per l'esame preliminare da sostenersi dai candidati non provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, e per le conseguenti proposte, si osserveranno le prescrizioni del succitato *Atto* 36 del 1905.

5. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1899. Si rinnova ai comandanti di corpo la raccomandazione che l'esame preliminare venga dato con giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli, e risultino ben preparati a subire gli esami di concorso.

6. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti (arma propria o corpo contabile), dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2° del n. 7 dell'*Atto* precitato; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario, quali risultano dalle carte personali. Per tal modo si eviteranno più facilmente anche quelle disparità di criteri che furono talvolta rilevate perfino nei giudizi riguardanti sottufficiali di uno stesso reggimento.

In proposito giova richiamare l'attenzione sull'importanza che assumono i punti di merito nelle qualità militari, pel fatto che essi concorrono, alla pari coi risultati degli esami di concorso, nella determinazione della media definitiva.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali*, tali da far mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. F un verbale di modificazione alle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

7. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 del predetto *Atto*, dovranno essere

trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (segretariato generale) non più tardi del 20 giugno venturo.

Si avverte che, per la compilazione degli specchi individuali di proposta, dovranno usarsi esclusivamente i nuovi esemplari del mod. 984 del catalogo, conformi allo specchio allegato all'*Atto* 36 del 1905.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **64**. — **Ammissioni nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1906-1907.** — (Segretariato generale). — 9 maggio

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche inerenti al concorso di cui si tratta, i predetti comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande di ammissione al concorso, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso, e procurarsi sicure indicazioni sui precedenti morbosi, personali e di famiglia, specialmente in rapporto alle malattie nervose e mentali, dei concorrenti.

Tali informazioni dovranno essere inviate a destinazione con la massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, a fine di evitare che venga ammesso agli esami qualche giovane, pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, in analogia alle disposizioni dell'*Atto* 272 del 1903, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun concorrente, compilando la richiesta in conformità al modello 42 *A* del catalogo (allegato n. 2 all'*Atto* predetto), colla differenza che nel secondo periodo, alla parola « militare », dovrà essere sostituita quella di « giovane » quando si tratti di aspirante non ancora arruolato per leva o volontariamente, e alle parole « per poter conseguire l'avanzamento ad un grado di truppa », si dovrà sostituire « per poter essere ammesso alla scuola militare o all'accademia militare, per conseguire quindi

la nomina a sottotenente nel R. esercito ». In tale richiesta si dovranno indicare, oltre al nome del padre del giovane, anche il cognome e il nome della madre.

I documenti prodotti colle domande d'ammissione al concorso, dovranno essere inviati al Ministero non appena siano presentati, con la espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario.

Il Ministro — L. MAJNONI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-1907.

1. Per l'anno scolastico 1906-1907, saranno fatte, per concorso, ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Al concorso saranno ammessi esclusivamente i giovani che abbiano già conseguito, prima di presentarsi agli esami di cui al seguente n. 4, la licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio ragioneria).

I giovani che, al momento di presentare la domanda, di cui al n. 11, non avessero potuto ricevere il diploma di licenza, dovranno produrre un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, dal quale risulti della conseguita licenza.

3. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v.

E' esclusa qualsiasi eccezione a questi limiti d'età.

4. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una sia per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e gli aspiranti all'ammissione nell'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

Gli esami scritti consisteranno in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutte le sedi d'esame. Tanto questi esperimenti come l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al regolamento di

ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

5. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 21, 22 e 23 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

6. Il giorno 20 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

I giovani non riconosciuti idonei in detta visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

In ambedue le visite, « l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità al servizio militare degli inscritti di leva » servirà solo di guida, dovendo le commissioni aver ben presente che esso rappresenta il minimo delle esigente militari per soldati di leva, alcuni dei quali possono anche essere adibiti a speciali servizi richiedenti limitati requisiti fisici, e che è invece loro compito di scegliere giovani destinati a divenire ufficiali e che, come tali, devono anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro subordinati.

Sarà quindi necessario che i candidati, per ottenere l'idoneità, siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità e da difetti dei vari organi e visceri, posseggano buona vista, sì da potere coi due occhi separatamente leggere caratteri di 1 millimetro alla distanza di 25 centimetri senza soccorso di lenti.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal § 64 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falange all'indice della mano destra, piedi piatti, o schiacciati, dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento nel prestare servizio militare in condizioni normali presso i corpi.

Allo scopo di meglio determinare la idoneità degli aspiranti, la commissione incaricata della visita definitiva, li sottoporrà ad un esperimento di attitudine fisica consistente nei seguenti esercizi:

a) una marcia di resistenza di 25 km. colla velocità di 5 km. all'ora;

b) una corsa di resistenza di velocità: metri 1400 in 9 minuti, 5 minuti di passo, poi 200 metri in 30″;

c) salto misto, senza pedana, di una funicella alta da terra metri 1 e distante metri 1,50 dalla battuta di piede;

d) arrampicata alla fune coll'aiuto delle gambe.

Il giudizio pronunciato in questa seconda visita, dalla competente commissione, sarà, a tenore del n. 25 del precitato Regolamento di ammissione, definitivo ed inappellabile anche per coloro che fossero stati giudicati idonei nella prima visita. Non si faranno quindi concessioni di ulteriori visite a nessun titolo, e le domande, che pervenissero a tal uopo al Ministero, si riterranno come non fatte.

A questa seconda visita medica devono essere sottoposti anche gli allievi dei collegi militari.

7. Si avverte che tanto per recarsi all'accademia o alla scuola militare, quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato o dalla società delle strade ferrate meridionali, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

8. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

220 per la scuola militare, dei quali 180 per l'arma di fanteria e 40 per l'arma di cavalleria;

70 per l'accademia militare.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano all'ammissione all'accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

9. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 4, non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

10. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

11. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato, come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*, e se, non potendo ottenere l'ammissione per l'arma prescelta, intenda o no d'essere assegnato, possibilmente, all'altra.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o no, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, e in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

12. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 6 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 5 agosto. I certificati di penalità e quelli di buona condotta, e gli atti di notorietà comprovanti lo stato libero, non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

I concorrenti iscritti nelle liste della leva in corso, che al momento della presentazione della domanda abbiano prodotto il semplice certificato d'iscrizione in dette liste, per non essersi il consiglio di leva ancora pronunciato sul loro conto, dovranno poi presentare al comando del distretto, per l'invio al Ministero, anche il certificato d'esito di leva, non appena la decisione del consiglio, qualunque essa sia, verrà pronunciata.

13. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

14. Il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione e le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite (1), e le altre condizioni e notizie che, oltre a quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare gli aspiranti, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (2).

---

(1) Tutti gli ammessi avranno diritto a mezza pensione gratuita, come provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, e lo conserveranno alle condizioni stabilite dal regolamento.

Per aspirare al beneficio dell'altra mezza pensione, per benemerenza di famiglia (che si può concedere ai figli degli ufficiali od impiegati di carriera di nomina regia, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, ecc., come dal suindicato regolamento), occorre farne domanda apposita nei modi e termini prescritti dal regolamento stesso. Gli orfani di padre avranno la precedenza, per tale concessione, a qualunque delle predette categorie appartengano, ma ai non orfani le concessioni stesse non potranno essere fatte che nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, dando la precedenza ai più bisognosi e tenendo per base a tal uopo, pei figli degli ufficiali o impiegati o pensionati, la misura dello stipendio o della pensione vitalizia del padre. Ove questa indicazione non sia contenuta nello stato di servizio che deve corredare la domanda, si dovrà produrre un documento autentico, o una dichiarazione dell'amministrazione per mezzo della quale la domanda deve essere inoltrata, da cui risulti appunto lo stipendio o assegno (o gli stipendi, nel caso di cumulo d'incarichi di qualsiasi specie in amministrazioni pubbliche) o la pensione annua di cui fruisce l'ufficiale od impiegato, senza deduzione della tassa di ricchezza mobile.

Per gli orfani si dovrà unire alla domanda anche copia autentica dell'atto di morte del padre.

(2) Il n. 69 del regolamento è modificato nel senso che l'assegno di primo corredo da pagarsi dagli aspiranti alla cavalleria è ridotto da L. 450 a L. 400.

Il deposito di L. 2000 o del corrispondente titolo di rendita, prescritto per gli aspiranti medesimi dal n. 111 dello stesso regolamento, dovrà essere effettuato presso la scuola militare anzichè all'ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma.

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia n. 34), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di cent. 45.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **65. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1907.** — (Segretariato generale). — 10 maggio.

A mente del § 204 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito e giusta il disposto del n. 2 dell'*Atto* 214 del 1902, il Ministero fa conoscere che potranno essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1907 gli ufficiali in congedo aventi le anzianità indicate nello specchio che fa seguito alla presente circolare.

Sarà fatta conoscere la data per la quale dovranno giungere al Ministero gli specchi di proposta d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali suddetti.

Il Ministro — L. MAJNONI.

ARMI E CORPI	COLONNELLI	TENENTI COLONNELLI	MAGGIORI	CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	con anzianità a tutto il					
Carabinieri reali	30 giugno 1898	31 dicembre 1900	31 dicembre 1900	31 luglio 1892	31 dicembre 1893	31 dicembre 1900
Fanteria						
Cavalleria						
Artiglieria						
Genio						
Personale permanente dei distretti.						
Personale delle fortezze						
Corpo di commissariato militare.						
Corpo contabile militare						
Corpo veterinario militare						
Corpo sanitario militare	30 giu. 1898	31 dic. 1900	31 dic. 1899	31 dic. 1891	31 dic. 1895	31 dic. 1 900

N. **66.** — **Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1877.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª categoria della classe 1877 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di 4 anni nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti di artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina, che per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1° della legge 1 febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 5 luglio 1890 tenendo presenti le disposizioni contenute nei paragrafi 79 e 80 dell'istruzione per le matricole e nei paragrafi 670 e 673 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — L. Majnoni.

N. **67.** — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col 15 giugno p. v. facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1873 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, pei quali si sono date disposizioni apposite con la circolare n. 175 del 1° dicembre 1905;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1876 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1876, che presta-

rono servizio con la ferma di anni quattro nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le prescrizioni contenute nel § 674 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e nel n. 3 della circolare n. 10 del 1896. *Il Ministro* — L. MAJNONI.

N. **68**. — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1879 di cavalleria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 10 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v. i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1879 dell'arma di cavalleria siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le avvertenze contenute nel n. 3 della circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **69**. — **Forniture dei combustibili occorrenti alle R. truppe e della paglia pel casermaggio militare nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 maggio.

1. Nell'XI e XII corpo d'armata e nell'isola di Sardegna gli acquisti dei combustibili e della paglia, da pagarsi coi fondi del bilancio, capitolo casermaggio (1), continueranno a farsi per presidio durante il venturo esercizio finanziario, in base al regolamento approvato con R. decreto 17 marzo 1901

---

(1) Cioè: combustibili occorrenti per la cottura del rancio dei caporali e soldati, per la mensa dei sottufficiali e pel riscaldamento dei locali delle caserme; paglia per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria e per la giacitura a terra in accampamento ed in accantonamento, in quest'ultimo caso se non debba essere data dai comuni.

(*Atto* 86), al capitolato apposito *per fornitura per presidio* di detti generi ed alle norme impartite coi §§ 2 a 14, 16, 17, 19 a 22-primo comma e 25 a 27 della circolare n. 31 del *Giornale militare ufficiale* del 1904, dispensa 10, parte 2ª.

2. Se il deliberamento debba aver luogo in base a pubblico incanto, l'asta sarà tenuta a termini abbreviati di giorni cinque, facendone cenno negli avvisi d'asta, i quali dovranno essere conformi al modello che fa seguito alla citata circolare, e pubblicarsi immancabilmente pel 17 maggio corrente.

3. I contratti avranno la durata di un anno e dovranno scadere col 30 giugno 1907.

4. I capitoli d'oneri saranno forniti dalle sezioni di commissariato, dietro richiesta delle amministrazioni interessate. Gli esemplari che occorreranno per la stipulazione dei contratti saranno addebitati ai fornitori, al prezzo di L. 0,15 per esemplare, e l'introito andrà a favore dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni continueranno a far uso del rendiconto 402-*D* pei rendiconti delle spese pagate coi fondi del bilancio, dandosi debito sopra di esso delle anticipazioni concesse. I rendiconti saranno trasmessi al Ministero (direzione generale revisione dei conti) in un solo esemplare. (*Atto* 39-*b*) del 1906).

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **70. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nelle armi di artiglieria e del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 maggio.

Nei primi giorni del mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento i tenenti d'artiglieria e del genio non provenienti dalla scuola d'applicazione e quelli che non hanno compiuto con successo i corsi d'istruzione presso la scuola stessa, aventi l'anzianità a tutto il 27 febbraio 1898, i quali non subirono ancora tali esami, ovvero non furono dichiarati idonei in quelli fissati con la circolare n. 80 del decorso anno.

Gli esami saranno regolati con le norme di cui agli *Atti* 228 e 260 del 1902, modificati il primo dall'*Atto* 126 del 1905, ed il secondo dall'*Atto* 100 del 1903. I programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 degli *Atti* medesimi.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 degli *Atti* citati, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre corrente anno.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **71**. — **Proposte d'avanzamento dei maggiori contabili per l'anno 1906**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 maggio.

A mente del § 169 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale debbono essere compresi i maggiori contabili in servizio attivo permanente per essere inscritti nel quadro di avanzamento pel corrente anno, sia portato dal 19 dicembre 1901 (circolare n. 15 del *Giornale militare* 1905) a tutto il 1° ottobre 1902.

Gli specchi d'avanzamento pei maggiori contabili compresi fra le due anzianità suddette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 31 corrente.

Il Ministro — L. Majnoni.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 19ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 maggio.

MAGGIO 16. — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 197.
» 16. — Modificazione al preavviso di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906, *pag.* 199.
17. — Sostituzione di estrattori nelle armi mod. 91, *pag.* 200.
» 17. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardiabatteria nei forti, *pag.* 201.

CIRCOLARE N. **72** — **Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 16 maggio.

1. È aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio per l'anno scolastico 1906-1907 fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni sono normalmente dell'ammontare di un quarto di pensione, o al massimo di mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1906-1907, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il goivine è minorenne; altrimenti dal giovine stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre, fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1906-1907.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi economici di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni, si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **73. — Modificazione al preavviso di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 maggio.

Questo Ministero ha riconosciuto l'opportunità di anticipare la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri ed alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani, i quali, giusta quanto fu disposto con le circolari n. 51 e n. 52 del corrente anno, avrebbero dovuto presentarsi alle armi a partire dal giorno 21 agosto p. v.

I detti militari dovranno invece presentarsi alle armi il giorno 8 luglio p. v.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello contenente le modificazioni al manifesto di preavviso annesso alla circolare 52 sopra ricordata.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto ed un'altra copia la invieranno pure alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale, che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — L. MAJNONI.

DISTRETTO MILITARE DI.....

Modificazione al preavviso per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1906.

D'ordine del ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse e a modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto in data. . . . . aprile u. s., che la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri ed alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di **Caltanissetta, Palermo, Siracusa** e **Trapani**, avrà luogo il giorno **8 luglio p. v.**, anzichè il 21 agosto, come era stato precedentemente stabilito.

A . . . . . maggio 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **74.** — **Sostituzione di estrattori nelle armi modello 91.** — (Divisione artiglieria). — 17 maggio.

Risulta al Ministero che, in seguito alla visita passata alle armi mod. 91 a senso del dispaccio-circolare n. 68 in data 27 aprile p. p. è stato riconosciuto insufficiente il numero di estrattori nuovi che le fabbriche d'armi debbono distribuire ai corpi ed istituti.

In vista di ciò, il Ministero autorizza i predetti corpi ed istituti a segnalare, alle fabbriche d'armi rispettivamente indicate nel dispaccio stesso, il numero totale di estrattori nuovi di cui ciascuno ha effettivamente bisogno. Le fabbriche d'armi, spingendo al massimo, consentito dai mezzi di cui dispongono, la lavorazione degli estrattori, soddisferanno al più presto le richieste, impiegando anche i 1000 estrattori destinati ad essere distribuiti quale riserva alle direzioni d'artiglieria, ed inoltreranno poscia richiesta di commessa suppletiva e relativi assegni, al Ministero.

Gli estrattori nuovi che vengono forniti dalle fabbriche di armi sono contraddistinti da una crocetta impressa esternamente sulla coda della laminetta. Essi saranno assunti in carico e poscia scaricati, al titolo IV, a misura che vengono applicati alle armi.

Allo stesso titolo verranno assunti in carico quelli di vecchio tipo tolti dalle armi, che saranno poscia versati, con regolare richiesta, alle direzioni d'artiglieria, alla prima favorevole occasione, insieme alle parti d'armi di cui è cenno nel § 43 della istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C.

Il Ministro — L. MAJNONI.

N. **75.** — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.** — (Divisione artiglieria). — 17 maggio.

Esaminate le domande trasmesse a senso della circolare n. 43 del corrente anno, il Ministero comunica che sono state accolte quelle dei sottufficiali qui di seguito indicati, nell'ordine stesso col quale verranno inscritti nell'elenco nominativo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti, prescritto dal § 67 del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1904).

Numero d'ordine	CORPO O RIPARTO cui appartengono	GRADO	CASATO E NOME
1	Gruppo comp. operai d'art.	Fur. magg.	*Petragnani Luigi.
2	4ª compagnia sussistenza	Id.	*Mercati Filippo.
3	2 artiglieria costa . . .	Id.	*Ficarelli Alberto.
4	3 id. fortezza . .	Id.	Fiorini Edoardo.
5	Regg. artiglieria mont. .	Id.	*Faletto Giuseppe.
6	Distretto Roma	Id.	*Soave Romolo.
7	8 artiglieria campagna .	Id.	Iodice Federico.
8	2 id. fortezza . .	Id.	Olivieri Arturo.
9	8 id. campagna .	Id.	*Vignola Cesare.
10	16 id. id. .	Furiere	*Meli Giovanni.
11	8 id. id. .	Id.	*Girelli Ferruccio.
12	Brigata artiglieria montagna del Veneto.	Fur. magg.	*Lo Prejato Attila.
13	Gruppo comp. operai d'art.	Furiere	*Lombardi Gaetano.
14	2 artiglieria costa . . .	Fur. magg.	Baronio Carlo.
15	9 id. campagna .	Id.	*Leone Stefano.
16	8 id. id. .	Id.	*Battaglia Giuseppe.
17	11 id. id. .	Furiere	*Marzo Vito.
18	3 id. fortezza . .	Id.	Cortoni Giuseppe.
19	9 id. campagna .	Fur. magg.	*D'Alessandro Federico.
20	1 id. fortezza . .	Id.	Alfi Luigi.
21	Regg. artiglieria mont. .	Furiere	*Parrella Augusto.
22	21 artiglieria campagna .	Id.	*Minghelli Dino.
23	Regg. artiglieria mont. .	Id.	*Brunetti Umberto.
24	14 artiglieria campagna .	Sergente	*Gasperini Oliviero.
25	Regg. artiglieria mont. .	Furiere	*Ponzo Gio. Battista.
26	Brigata artiglieria costa della Sardegna.	Fur. magg.	Melis Angelo.
27	8 artiglieria campagna .	Furiere	*Morrone Giuseppe.
28	6 id. id. .	Id.	*Gualtierotti-Morelli Antonio.
29	3 id. id. .	Id.	*Cattaneo Carlo.
30	1 id. fortezza . .	Id.	Cianciaruso Filippo.
31	6 id. campagna .	Id.	*Doria Giulio.
32	2 id. costa . . .	Fur. magg.	Trentarossi Alberto.

33	Gruppo comp. operai d'art.	Fur. magg.	Rosa Giuseppe.
34	3 artiglieria costa . . .	Furiere	Colleraffi Biagio.
35	Brigata artiglieria costa della Sardegna.	Fur. magg.	Pietropaoli Ettore.
36	12 artiglieria campagna .	Id.	*Troiani Ermenegildo.
37	18 id. id. .	Fur. tromb.	*Cannella Annibale.
38	18 id. id. .	Furiere	*Berardi Alberto.
39	11 id. id. .	Fur. magg.	*Sanna Martino.
40	1 id. fortezza . .	Furiere	Martignoni Giovanni.
41	Brigata artiglieria costa Sardegna.	Fur. magg.	Luongo Nicola.
42	3 artiglieria costa . . .	Furiere	Porcù Giovanni.
43	2 id. id. . . .	Fur. magg.	Carnevale Giuliano.
44	3 id. id. . . .	Furiere	Marino Pietro.
45	16 id. campagna .	Id.	*Pastore Domenico.
46	19 id. id. .	Fur. magg.	*Bartolozzi Pietro.
47	3 id. id. .	Furiere	*Martelli Vincenzo.
48	2 id. fortezza . .	Id.	Quatrini Gustavo.
49	3 id. costa . . .	Fur magg.	Iannitti Ferdinando.
50	2 id. id. . . .	Furiere	Pignatone Pasquale.
51	7 id. campagna .	Id.	*Galleschi Adolfo.
52	2 id. fortezza . .	Id.	Ferreri Antonio.
53	5 id. campagna .	Id.	*Roussel Ernesto.
54	5 id. id. .	Fur. magg.	*Scala Augusto.
55	2 id. fortezza . .	Furiere	Sanchelli Edoardo.
56	6 id. campagna .	Id.	*Cardone Giuseppe.
57	6 id. id. .	Id.	*Mecugni Luigi.
58	2 id. costa . . .	Fur. magg.	Viscardini Ercole.
59	2 id. fortezza . .	Furiere	Leonetti Pietro.
60	3 id. id. . .	Id.	De Andreis Alfredo.
61	9 id. campagna .	Fur. magg.	*Di Giovacchino Nicola.
62	22 id. id. . .	Furiere	*Pupillo Salvatore.
63	8 id. id. . .	Id.	*Serra Guido.
64	23 id. id. . .	Id.	*Muzzi Carlo.
65	1 id. costa . . .	Fur. magg.	De Michieli Guglielmo.
66	18 id. campagna .	Furiere	*D'Orazi Amedeo.
67	23 id. id. . .	Id.	*Rocco Arturo.
68	Reggimento art. mont. .	Id.	*Mazzanti Vasco.
69	18 artiglieria campagna .	Fur. magg.	*Mellone Alessandro.
70	16 id. id. . .	Furiere	*Canducci Antonio.

I sottufficiali segnati con asterisco debbono frequentare il corso speciale d'istruzione di cui era parola nella cennata circolare.

Detto corso avrà luogo in Genova presso il 1° reggimento artiglieria da costa, sarà iniziato il 10 giugno p. v. ed avrà la durata di giorni 45.

I comandi da cui i sottufficiali dipendono disporranno perchè questi giungano a Genova il giorno 9 giugno, e si presentino

al comando del 1° reggimento da costa, al quale saranno passati in aggregazione.

Qualora taluno di essi non possa, per qualsiasi motivo, frequentare il corso, ne dovrà essere dato in tempo avviso al comando di detto reggimento, il quale poi comunicherà al Ministero i nomi dei sottufficiali non giunti.

Appena ultimato il corso i sottufficiali saranno fatti rientrare ai rispettivi corpi.

Il Ministro — L. Majnoni.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

Dispensa 20ª **1906** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 maggio.

MAGGIO 21. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 205.

CIRCOLARE N. **76**. — **Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — (Ufficio personali del genio). — 21 maggio.

Nella seconda quindicina del mese di luglio p. v. avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio, gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe, in applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 3 dicembre 1903, n. 470 e nell'allegato II che lo correda (*Atto* 337 di quell'anno).

Saranno sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità i ragionieri geometri di 1ª classe con anzianità a tutto l'ottobre 1904 e potranno essere ammessi agli esami di avanzamento a scelta tutti i ragionieri di 1ª classe in ruolo, che già non sostennero o non superarono tali prove, e quelli di 2ª classe con anzianità a tutto il 1901 che ne facciano domanda entro il 15 del prossimo mese di giugno e ne siano riconosciuti meritevoli a senso degli articoli 8 e 12 del citato R. decreto.

Però i ragionieri sottoposti agli esami di avanzamento ad anzianità hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione alle prove speciali per l'avanzamento a scelta, dopo conosciuto l'esito delle prove comuni (articolo 12 del citato R. decreto).

Conseguentemente, a modificazione di quanto era stato stabilito con la circolare n. 16 del corrente anno, nel quadro di avanzamento a scelta a ragioniere geometra principale di 3ª classe pel 1907 saranno compresi, oltre i ragionieri geometri di 1ª classe e quelli di 2ª classe indicati nella circolare stessa, anche tutti gli altri ragionieri geometri di 1ª classe in ruolo i quali soddisfacciano alle volute condizioni.

Tanto gli elenchi nominativi dei ragionieri chiamati agli esami di avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione

agli esami per l'avanzamento a scelta, nonchè i verbali di cui al n. 2 dell'allegato II sopracitato dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 giugno p. v.

Con inserzione sul *Bollettino ufficiale delle nomine* saranno indicati i nomi dei ragionieri ammessi agli esami di cui è parola, nonchè il giorno nel quale essi dovranno all'uopo presentarsi all'ispettorato generale.

Il Ministro — L. MAJNONI.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 giugno.

GIUGNO 7 — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, *pag.* 207.

CIRCOLARE N. **77**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 giugno.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto dell'8 aprile u. s., n. 119 (circolare n. 51 del corrente anno), saranno l'8 luglio chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1881 ascritti ai granatieri ed alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali

istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Alto* 163 del 1905, circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso, per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare

n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo predisporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nel giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento di fanteria di linea nati nell'anno 1881, residenti nel territorio dei distretti militari di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento residenti nei cennati distretti che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi, per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Direzione generale fanteria)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole, l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'ammini-

strazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi dai comandi di corpo l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel mese seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandi di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale:

derivanti dalla partenza dell'ufficiale richiamato, da giustificarsi, nel primo caso con documenti rilasciati dalle autorità competenti e nel secondo con atto legale di notorietà.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità assoluta dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e decideranno sulle domande di loro competenza, trasmettendo prontamente quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 14 precedente, al rispettivo comando di corpo d'armata per la sua decisione.

Di tutte le dispense ed esenzioni accordate, i suindicati comandi di corpo, da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, dovranno poi dare direttamente avviso al Ministero della guerra (*Direzione generale fanteria*) e, ove ne sia il caso, anche al corpo cui gli ufficiali sono effettivi.

I comandi stessi non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; le domande che pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione cui si presentano saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle esercitazioni annuali, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile modello 91, prima dell'inizio o durante le esercitazioni stesse.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi

comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del giorno 27 luglio.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari di Palermo e Messina.

Inoltre i comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. Il Ministero ha rilevato che i corpi non sempre si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 15 e 16 dell'*Atto* 163 del 1905, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

a) Interrogare ciascuno dei richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo. Gli elenchi mod. *B* saranno compilati e trasmessi dai singoli riparti militari, allorchè a questi i richiamati si presentino; nel caso che non siano compilati dai riparti, saranno compilati e trasmessi a cura del comando del corpo in cui i richiamati prestano servizio;

b) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

c) Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1881 ascritti all'esercito permanente.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1881 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti ai granatieri ed alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani.

Alla presente chiamata dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'arma e specialità anzidetta, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali di complemento di fanteria di linea, nati nell'anno 1881, residenti nel territorio dei distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani; nonchè quelli di complemento della stessa specialità e residenti nei suindicati distretti, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e si trovino tuttora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del nuovo regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti *l'8 luglio* nelle ore antimeridiane.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dell'8 luglio muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà inecceziona1mente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata

all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li ... giugno 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Numero
Asciugatoi	2
Berretti con fregio	1
Borracce con correggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Cappotti	1
Chepi completi (senza treccia) con copertura	1
Corregge per pantaloni	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di tela	1
Mutande	1
Paletti per teli da tenda	2
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Parti di bastone per teli da tenda	2
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1
Tasche per pane	1
Tazze di latta o di lamiera	1
Teli per tenda	1
Uose di tela complete (paia)	1
Zaini	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta	*

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del regolamento d'amministrazione.

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto e da chepi. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc).

2. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 giugno.

GIUGNO 12. — Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906, *pag.* 223.

» 13. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1906-907, *pag.* 224.

» 13. — Ammissioni nella scuola e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-1907, *pag.* 225.

» 14. — R. decreto n. 237 per revoca parziale di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e per riduzione della permanenza alle armi dei militari compresi in altra chiamata, *pag.* 226

» 15. — Revoca parziale di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e riduzione della permanenza alle armi dei militari chiamati il 16 agosto 1906, *pag.* 227.

CIRCOLARE N. 78. — **Versamento all'erario delle somme da reintegrarsi al bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 12 giugno.

Si rammenta alle amministrazioni del R. esercito che, a termini dell'articolo 378 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dovranno versare entro il 30 giugno corrente nelle sezioni di tesoreria provinciale, le somme che siano per sopravanzare sulle anticipazioni corrisposte pei vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio 1905-906, ad eccezione dei sopravanzi delle anticipazioni date pel pagamento di assegni e per l'acquisto dal commercio del pane, del foraggio, della paglia e della legna.

Tali versamenti dovranno essere imputati al capitolo 84 se riferentisi ad anticipazioni date su capitoli della parte ordinaria del bilancio della guerra ed al capitolo 110 se relative a capitoli della parte straordinaria.

Sulle quietanze riguardanti i sopravanzi di anticipazioni dovrà essere indicato il numero dei mandati coi quali le anticipazioni medesime vennero date.

Tutte le quietanze dovranno poi, a senso del § 1056 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, essere spedite al Ministero (divisione ragioneria), appena siano state rilasciate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **79** — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1906-907.** — (Segretariato generale). — 13 giugno.

Alla circolare n. 63, del corrente anno, riguardante l'ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare per l'anno scolastico 1906-907, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ai numeri 1 e 2, *sostituire*:

1. Per l'anno scolastico 1906-907, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 140 nuovi allievi, dei quali 120 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono e 20 a quelli del corpo contabile militare.

2. I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

85 per l'arma di fanteria;
15 per l'arma di cavalleria;
16 per l'arma di artiglieria;
4 per l'arma del genio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **80**. — **Ammissioni nella scuola e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-907.** — (Segretariato generale). — 13 giugno.

Al manifesto che fa seguito alla circolare n. 64 del corrente anno, riguardante le ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) N. 2. — Sostituito dal seguente:

2. Al concorso saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio ragioneria).

I giovani che non abbiano conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma abbiano la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del giorno della presentazione ai predetti istituti, la quale avrà principio il 3 novembre p. v. Essi non avranno, però, diritto di far

parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria risulti insufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, da cui risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che non presenteranno a tempo il prescritto titolo di studio, non avranno diritto d'essere ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superati gli esami di concorso e rimangano posti disponibili.

b) N. 6. — Soppresso il quinto capoverso ed i successivi comma *a*), *b*), *c*), *d*), nonchè l'ultimo capoverso.

c) N. 8. — Sostituito dal seguente:

8. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

300 per la scuola militare, dei quali 255 per l'arma di fanteria e 45 per l'arma di cavalleria;

70 per l'accademia militare.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 4 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

A coprire il sopraindicato numero di posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, secondo la classificazione riportata nell'esame complementare di matematica se aspirano all'ammissione all'accademia militare, o con precedenza assoluta sugli altri concorrenti se aspirano alla scuola militare.

I comandanti di distretto cureranno di dare la maggiore diffusione, anche per mezzo della stampa, alle disposizioni contenute nella presente circolare, comunicandole altresì alle autorità, alle quali inviarono i manifesti testè ricevuti da questo Ministero, nonchè ai presidi dei licei ed istituti tecnici governativi o pareggiati esistenti nel territorio compreso nella rispettiva circoscrizione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 81. — R. decreto n. 237 per revoca parziale di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e per riduzione della permanenza alle armi dei militari compresi in altra chiamata. — (Direzione generale leve e truppa). — 14 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 8 aprile 1906, n. 119, per la chiamata alle armi per istruzione di classi di 1ª categoria in congedo illimitato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La chiamata alle armi per istruzione indetta pel corrente anno col Nostro decreto sopra citato per i militari di 1ª categoria della classe 1881 di tutti i distretti del Regno, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, non avrà più luogo, ad eccezione che per i militari ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Como, Milano, Monza, Palermo, Siracusa e Trapani ed ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Foggia, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Rovigo e Taranto.

Non avrà parimenti più luogo la chiamata indetta con lo stesso Nostro decreto per i militari della classe 1881 ascritti al genio (specialità zappatori), escluso il treno, appartenenti ai distretti di Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia.

Art. 2.

Le chiamate alle armi per istruzione, indette col n. 3 — lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *i*) ed *l*) — dell'art. 1 del suddetto Nostro decreto, avranno la durata di 18 anzichè di 25 giorni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

N. **82**. — **Revoca parziale di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e riduzione della permanenza alle armi dei militari chiamati il 16 agosto 1906**. — (Direzione generale leve e truppa). — 15 giugno.

In conformità di quanto prescrive il R. decreto 14 giugno corrente, n. 237, non avrà più luogo la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1881 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed al genio (specialità zappatori), escluso il treno, che, a senso delle disposizioni contenute nella circolare n. 52 del 16 aprile scorso, avrebbe dovuto effettuarsi nel giorno *21 agosto prossimo*.

I militari compresi nella chiamata indetta pel *giorno 16 agosto prossimo* verranno trattenuti alle armi per un periodo di 18 anzichè di 25 giorni, come era precedentemente stabilito.

I comandanti dei distretti militari faranno subito stampare e pubblicare, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto, conforme all'unito modello, del quale trasmetteranno pure una copia al Ministero (direzione generale leve e truppa) ed un'altra alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — VIGANÒ.

Comando del distretto militare di.... ....

MANIFESTO.

Revoca parziale della chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1881 e riduzione della permanenza alle armi dei militari chiamati il 16 agosto 1906.

D'ordine del ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può avervi interesse, che, in conformità del R. decreto n. 237 in data 14 giugno corrente, **non avrà più luogo** la chiamata alle armi per istruzione indetta pel **21 agosto prossimo** pei militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri di tutti i distretti del Regno, eccettuati:

a) quelli ascritti ai granatieri ed alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Trapani, i quali si presenteranno alle armi il giorno 8 luglio p. v.;

b) quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce e Taranto, che si presenteranno alle armi il giorno 12 agosto p. v.;

c) quelli ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza, e quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lecco, Lodi, Mantova e Rovigo, i quali si presenteranno alle armi tutti il giorno 14 agosto p. v.

Parimenti **non avrà più luogo** la chiamata alle armi per istruzione indetta pure pel **21 agosto prossimo** pei militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al genio, specialità *zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia.

Si avverte infine che la chiamata alle armi per istruzione indetta pel **giorno 16 agosto prossimo** avrà una durata di 18 anzichè di 25 giorni, come era stabilito col manifesto di preavviso pubblicato in data.....

A ..... giugno 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

GIUGNO 10. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice per il concorso per la nomina a topografo principale di 2ª classe nell'istituto geografico militare, *pag.* 229.
» 21. — Nuovi tipi di richieste di carico e di scarico, *pag.* 230.
» 25. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1906-907, *pag.* 230.
» 27. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 235.
» 27. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare, *pag.* 236
» 27. — Nuova carta al 10 000 del poligono di Bracciano allestita dall'istituto geografico militare, *pag.* 237.

CIRCOLARE N. 83 — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice per il concorso per la nomina a topografo principale di 2ª classe nell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 10 giugno.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, 3 luglio 1904, n. 300, e 9 luglio 1905, n. 347;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1904, n. 476, che regola con apposita istruzione l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1906, che bandisce il concorso per l'ammissione straordinaria di un topografo principale di 2ª classe all'istituto geografico militare;

DECRETA:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti a topografo principale di 2ª classe è costituita nel modo seguente:

Tenente generale Crema comm. Camillo — *Presidente.*

Colonnello di stato maggiore De Chaurand de Saint Eustache cav. Enrico,
Ingegnere geografo principale Paganini comm. Pio,
Professore Angeli Angelo,
Professore Betti Mario,
Membri.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **84.** — **Nuovi tipi di richieste di carico e di scarico.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 giugno.

Il Ministero ha provveduto perchè dal 2° reclusorio militare siano ristampate le *Richieste di carico e di scarico* mod. 1020 e 1021, suddivise nel modo che risulta dal nuovo *catalogo* (*Atto* 118 del corrente anno).

Le richieste attualmente esistenti si continueranno però ad usare, fino ad esaurimento del fondo, dai *corpi di truppa*, *direzioni*, *comandi*, ecc. cui, a norma del catalogo, sono poi destinati i mod. 1020-*A* e 1020-*B*, ed ai quali quindi continueranno ad essere distribuite dal 2° reclusorio.

Gli *stabilimenti di commissariato* e quelli *d'artiglieria* e *genio* cominceranno invece ad usare subito le richieste rispettivamente assegnate (1020-*B* e *C*, 1021-*B* e *C*) chiedendole al 2° reclusorio. Essi cederanno perciò gratuitamente alle altre amministrazioni del presidio gli stampati mod. 1020 e 1021 che ora possiedono.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **85.** — **Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze fisico-matematiche dalle università del Regno per l'anno scolastico 1906-907.** — (Segretariato generale). — 25 giugno.

1. È aperto un concorso fra i giovani che abbiano conseguito la *licenza in scienze fisico-matematiche* nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati, per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1906-907.

Coloro che otterranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente *soltanto nell'arma del genio* e non in quella *di artiglieria*.

2. Il concorso è indetto per 12 posti, ed avrà luogo per esame, previa presentazione della predetta licenza.

3. L'esame, consistente in una prova orale, sarà dato in base al programma che fa seguito alla presente circolare e avrà luogo in settembre nelle seguenti sedi:

in Torino presso l'accademia militare, in Modena presso la scuola militare, in Roma e in Napoli presso i collegi militari, in quei giorni che si faranno conoscere ai singoli candidati e dinanzi alla stessa commissione costituita per l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti (espressi in ventesimi) riportati da ciascun concorrente nell'esame anzidetto.

Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quello richiesto.

Non saranno iscritti nella graduatoria coloro che riportassero meno di $^{10}/_{20}$.

5. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 24, al 1° agosto del corrente anno.

6. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno essere compilate in analogia alle prescrizioni del n. 27 del regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903) (1), colla espressa dichiarazione di aspirare esclusivamente all'arma del genio, ed essere corredate dai documenti prescritti dal n. 28 del regolamento stesso, fatta eccezione pel documento scolastico che sarà quello richiesto nel precedente n. 1. In esse dovrà inoltre essere indicata la sede d'esame prescelta dal richiedente, fra quelle indicate al precedente n. 3.

Tali domande debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v.

7. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al co-

(1) Detto regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* in Roma (tipografia Voghera, Corso d'Italia n. 34) e presso i principali librai del Regno, al prezzo di cent. 45.

mando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 31 del regolamento suaccennato.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio presentati dai concorrenti, si dovrà riferirne al Ministero.

8. Riconosciuta alla sua volta la regolarità dei documenti, il comando dell'accademia militare notificherà a ciascuno degli interessati il giorno in cui dovrà presentarsi all'esame nella sede prescelta, alla quale il candidato dovrà recarsi a tutte sue spese, e comunicherà l'elenco degli ammessi al concorso al presidente della commissione esaminatrice.

Appena ultimato l'esame nell'ultima sede, il presidente della commissione invierà la graduatoria generale al Ministero (Segretariato generale), per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione.

9. Le domande che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

10. I giovani che risultassero ammessi dovranno presentarsi, previo apposito avviso, il giorno 1° ottobre p. v. al comando dell'accademia militare, per ivi subire la visita medica al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Si avverte che tanto per recarsi all'accademia quanto, eventualmente, per fare ritorno in residenza quando non venissero definitivamente accettati nell'istituto, i giovani chiamati all'ammissione hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato o dalla società delle strade ferrate meridionali, nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate nel regolamento pei trasporti militari, come pure nei viaggi per mare.

11. Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare d'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

12. Tutti gli ammessi godranno, durante il corso dell'accademia, del beneficio dell'intera pensione gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria per la provvista del corredo (stabilita in lire 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

13. Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno, continuando ad aspirare all'arma del genio; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

15. I comandanti di distretto e di corpo sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza però pubblicare apposito manifesto.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROGRAMMA D'ESAME

(Calcolo infinitesimale).

1. Derivata e differenziale di $y = f(x)$, essendo x variabile indipendente. Derivata e differenziale di una funzione di funzione. Derivata e differenziale di qualsiasi funzione esplicita di una sola variabile indipendente. Differenziali e derivate d'ordine superiore di $y = f(x)$, sia x indipendente o no. Funzione crescente o decrescente.

2. Serie. Criteri principali di convergenza. Formola di Taylor e di Mac Laurin coi resti di Lagrange e di Canchy. Serie di e^x, sen x, cos x, log $(1 + x)$, $(1 + x)^m$.

Calcolo dei logaritmi e delle radici dei numeri. Valore vero di una espressione indeterminata.

3. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita composta di più funzioni della stessa variabile. Diffe-

renziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita di più variabili indipendenti. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di una sola variabile indipendente. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di più variabili indipendenti. Sistemi di equazioni.

4. Massimi e minimi di una funzione di una sola variabile indipendente e di una funzione di due variabili indipendenti.

Massimi e minimi di $f(x, y)$ dato $\varphi(x, y) = o$, di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = o$ e $\varphi(x, y, z) = o$.

Tangente, normale, sotto tangente, sotto normale, concavità, assintoti di una curva piana in coordinate cartesiane e polari.

Raggio di curvatura di una curva piana. Evoluta.

Tangente, piano normale, piano osculatore, normale principale e binormale di una curva sghemba riferita a tre assi ortogonali.

Piano tangente e normale di una superficie riferita a tre assi ortogonali.

5. Regole di integrazione che si deducono di quelle di differenziazione: Integrazione per sostituzione e per parti. — Eseguire gli integrali:

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2 + px + q}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}, \quad \int x \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \quad \int \sqrt{a^2 \pm x^2}\, dx$$

$$\int \operatorname{sen}^m x\, dx, \qquad \int \cos^m x\, dx, \qquad \int \operatorname{tang}^m x\, dx$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x}, \quad \int \frac{dx}{\cos^m x}, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{tang}^m x}$$

$$\int \operatorname{sen}^m x \quad \cos^n x\, dx, \qquad \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x \quad \cos^n x}$$

$\int f'(x)\, dx$, quando $f(x)$ è un prodotto di fattori della forma $\operatorname{sen}(ax + b)$ o $\cos(ax + b)$.

6. Integrali definiti. Calcolo di $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^m x\, dx$. Integrali multipli. Condizioni di integrabilità di $\varphi(x, y)\, dx + \Psi(x, y)\, dy$ e di $\varphi(x, y, z)\, dx + \Psi(x, y, z)\, dy + X(x, y, z)\, dz$, essendo x, y, z variabili indipendenti e integrazione di queste espressioni.

7. Calcolo di un'area piana e della lunghezza di un arco di curva piana in coordinate cartesiane e polari; della lunghezza di un arco di curva sghemba in coordinate cartesiane ortogonali; di un'area di rivoluzione; di un volume di rivoluzione; di un volume risultante da una sola integrazione; di una porzione di superficie curva; di un volume qualunque.

8. Integrazione dell'equazione differenziale di 1° ordine e di 1° grado $M\,dx + N\,dy = o$, in cui M ed N non contengono dx e dy: 1° quando le variabili sono separate o facilmente separabili; 2° quando il primo membro è un differenziale esatto; 3° quando M ed N sono funzioni di x e y omogenee e dello stesso grado; 4° quando M ed N sono funzioni lineari di x e y.

Integrazione dell'equazione lineare di 1° ordine $\frac{dy}{dx} + Py = Q$, ove P e Q non contengono y e $\frac{dy}{dx}$.

Integrazione di una equazione di 1° ordine della forma $f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) = o, f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) = o$.

Integrazione di una equazione di 2° ordine della forma $f\left(x, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = o, f\left(y, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = o$, e della equazione lineare di 2° ordine a coefficienti costanti.

Il candidato dovrà rispondere sopra un numero estratto fra i primi quattro e sopra uno estratto fra gli ultimi quattro.

Durata dell'esame: 25 minuti.

N. **86. — Esami di avanzamento nel personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — (Ufficio personali del genio). — 27 giugno.

Gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare, indetti per la seconda quindicina del mese di luglio, con la precedente circolare n. 76 avranno invece luogo il 1° ottobre p. v.

Tanto gli elenchi nominativi dei ragionieri chiamati agli esami di avanzamento ad anzianità, quanto le domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta, nonchè i verbali di cui al n. 2 dell'allegato II al R. decreto n. 470 del 3 dicembre 1903 (*Atto* 337 di quell'anno) che non fossero ancora stati rimessi al Ministero, dovranno qui pervenire entro il 31 agosto p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **87.** — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1906-907, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 27 giugno.

N. del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
54	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
68	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Articolo 1. Concorso della cassa dei depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Articolo 2. Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari. Articolo 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito. Articolo 4. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice. Articolo 5. Rendita consolidata di lire 1575 lorde provenienti dal lascito « Henri », per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
72	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
80	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo « Rimonta » del bilancio del Ministero della guerra.
87*	Entrate diverse dei Ministeri.
88	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
89	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
91	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª. (Spese effettive).
120	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª. (Spese effettive).

(*) A questo capitolo 87 dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti dei panifici militari, delle vendite di galletta e biscotto avariato, e di cavalli e muli riformati.

130	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinati ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari.
151	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito.
161	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **88. — Nuova carta al 10,000 del poligono di Bracciano allestita dall'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 27 giugno.

L'istituto geografico militare ha allestito una nuova carta del poligono di Bracciano alla scala di 1 : 10.000, in nero, in due fogli (nord-sud).

I comandi e corpi interessati potranno rivolgere all'istituto le loro richieste di detta carta il cui prezzo è di L. 1 la copia (L. 0,50 ogni foglio) senza sconto.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 luglio.

GIUGNO 30. — Lettere di vettura e riscontri per le spedizioni dei materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 239

LUGLIO 4. — Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo, *pag.* 240.

» 4. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 240

» 5. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile, *pag.* 241.

» 6. — Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 270.

» 6. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente *pag.* 270.

CIRCOLARE N. 89. — **Lettere di vettura e riscontri per le spedizioni dei materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 giugno.

È stato provveduto alla ristampa delle lettere di vettura (mod 444 e 445), occorrenti per ordinare alle competenti imprese (*Atto* 104 del 1905) il trasporto dei generi, materiali, veicoli, ecc. dell'amministrazione militare, nonchè dei riscontri mod 446, che debbono essere rilasciati alle imprese stesse, ogni qual volta ritengano conveniente chiedere l'applicazione della tariffa militare pel percorso ferroviario, tramviario, ecc. che il trasporto dovesse fare.

Le amministrazioni militari che, a norma del capitolato pel trasporto di materiali dell'amministrazione militare (edizione maggio 1905), debbono chiedere ai rappresentanti delle imprese l'eseguimento di tali trasporti, chiederanno quelli dei suddetti documenti di cui ritengono aver bisogno per l'esercizio 1906 907:

a) all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari se trattasi di lettere di vettura, osservato in proposito quanto fu disposto con la circolare n. 76 del 1905;

b) al comando del 2° reclusorio militare (tipografia), se trattasi di riscontri.

Il Ministro — VIGANÒ.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 84, pag. 230. — Nella 4ª riga del secondo comma, *al numero*: « 1020-*B* » *sostituire*: « 1021-*A* ».

N. **90. — Sostituzione del morso snodato al morso con guardia nelle briglie per cavallo montato di mezzo e di volata delle batterie da campagna ed a cavallo.** — (Divisione artiglieria) — 4 luglio.

In relazione all'*Atto* 160 del corrente anno, il Ministero dispone quanto in appresso:

I reggimenti d'artiglieria da campagna, il reggimento d'artiglieria a cavallo e la direzione di artiglieria di Maddalena effettueranno al più presto possibile le prescritte modificazioni alle briglie dei finimenti per cavallo montato di mezzo e di volata assegnati alle batterie dell'esercito permanente, di milizia mobile e di riserva impiegando per la sostituzione dei *morsi con guardia* i *morsi snodati* che toglieranno dalle briglie dei finimenti per cavallo sottomano di mezzo e di volata assegnati agli altri servizi di mobilitazione, eccettuate le colonne munizioni.

I *morsi snodati* che occorrerà prelevare per detto scopo saranno sostituiti con semplici *ferri di filetto*, i quali verranno tolti dai *filetti abbeveratoi di cuoio nero* (III-1184), che si hanno disponibili in numero sufficiente.

Ciascun reggimento farà pertanto conoscere tosto al Ministero se può provvedere o non alla doppia sostituzione con i *filetti* (VIII-1184) che ha eccedenti ai bisogni, indicando nel primo caso quanti ne dovrà scomporre e quanti gliene rimangono poi ancora disponibili; e nel secondo caso di quanti *ferri di filetto* ha bisogno.

Le *testiere di filetto* delle briglie, col relativo ferro e redini, e le *testiere* dei filetti abbeveratoi, prive di ferro, ma colle relative redini, saranno versate all'arsenale di costruzione di Torino, a meno che si ritenga di conservarne una parte per le sostituzioni (previo passaggio alla massa cavalli, mediante compenso, al prezzo regolamentare diminuito di 1/5), nel qual caso i reggimenti potranno fare proposta, allorchè invieranno le notizie sopra richieste.

Il Ministero poi si riserva di indicare come dovranno essere inventarizzati i finimenti con briglie modificate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **91. — Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 4 luglio.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva dal 30 giugno u. s. ha trasferito la propria sede da Sassari

alla foresta di Burgos, ove rimarrà fino a tutto il mese di novembre del corrente anno.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica alla predetta direzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **92.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 5 luglio

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto dell'8 aprile u. s., n 119 (circolare n. 51 del corrente anno), quale venne modificato dal successivo R. decreto del 14 giugno u. s., n. 237 (circolare n. 81), saranno nei giorni sottoindicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) il giorno 27 luglio andante, per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla *specialità pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

b) il giorno 1° agosto p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 e della classe 1876, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccetto quelli di Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo e Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di 7 giorni ed avrà quindi luogo il 25 luglio;

c) il giorno 9 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1875, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza;

d) il giorno 12 agosto p. v., per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce e Taranto;

e) il giorno 14 agosto p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lecco, Lodi, Mantova e Rovigo;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza;

f) il giorno 15 agosto p. v., per un periodo di giorni 27:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 e della classe 1876, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti ai distretti di Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo e Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di 7 giorni ed avrà quindi luogo l'8 agosto;

g) il giorno 16 agosto p. v., per un periodo di giorni 18:

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875, e 1874, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Lodi, Pinerolo, Torino e Varese;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875 ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Ivrea, Novara e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875 e 1874, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale e Pavia;

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1880, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di Casale, Novara e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Ivrea, Pinerolo e Torino;

i militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1875, ascritti al genio, *specialità zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla sanità e alla sussistenza appartenenti ai distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino e Vercelli.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3, del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900 n. 8616.

Per cura poi dei comandanti del 1°, 5° e 6° reggimento alpini, e con le norme del menzionato § 726, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, con le modalità di cui al primo comma del presente numero, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Atto* 163 del 1905, circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno

indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, di squadrone e di batteria nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com' è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso, per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata della propria classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari i quali si presentino a centri diversi dal proprio e che non ricevono richiamati, dovranno dai centri stessi essere avviati a quello rispettivo, affinchè possano prendere parte alle istruzioni per essi stabilite. Sarà fatta soltanto eccezione per i militari della classe 1881 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, i quali, risiedendo nel territorio di distretti di-

versi da quello cui appartengono per fatto di leva e non compresi nelle chiamate, saranno rinviati a successiva chiamata, giusta le disposizioni date ai comandi dei distretti militari col dispaccio n. 21150 del 21 giugno u. s.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, ma che debba ricevere richiamati, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a depositi staccati dal reggimento ovvero a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i depositi o i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il deposito o distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni:*

a) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie *pontieri*;

b) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1876 e 1881, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

c) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875 e 1881, effettivi al 1°, 5° e 6° reggimento alpini;

d) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Foggia, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Rovigo e Taranto;

e) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza;

f) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1874, 1875, 1876 e 1877, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Lodi, Pinerolo, Torino e Varese;

g) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875, 1876 e 1877, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Ivrea, Novara e Vercelli;

h) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1874, 1875, 1876 e 1877, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

i) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875, 1876 e 1877, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Casale e Pavia;

l) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1880 e 1881, ascritti alla cavalleria e residenti nei distretti di Casale, Novara e Vercelli;

m) gli ufficiali di complemento assegnati al 5° reggimento artiglieria da campagna ed ascritti ai riparti di milizia mobile che ivi si costituiscono;

n) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875 e 1876, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

o) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1876, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile, residenti nei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino e Vercelli.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi, per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Sarà poi cura dei comandanti dei corpi d'armata nel cui territorio si costituiscono i riparti di milizia mobile di proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero, quegli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Direzione generale od Ufficio competente)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole, l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi dai comandi di corpo l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel mese seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandi di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale:

derivanti dalla partenza dell'ufficiale richiamato, da giustificarsi, nel primo caso con documenti rilasciati dalle autorità competenti e nel secondo con atto legale di notorietà.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità assoluta dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e decideranno sulle domande di loro competenza, trasmettendo prontamente quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 14 precedente, al rispettivo comando di corpo d'armata per la sua decisione.

Di tutte le dispense ed esenzioni accordate, i suindicati comandi di corpo, da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, dovranno poi dare direttamente avviso al Ministero della guerra (*Direzione generale od Ufficio competente*) e, ove ne sia il caso, anche al corpo cui gli ufficiali sono effettivi.

I comandi stessi non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; le domande che pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.

16. La presentazione degli ufficiali di artiglieria da costa e da fortezza sarà stabilita *sette* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa (caporali e soldati).

La presentazione degli ufficiali in servizio attivo o richiamati assegnati ai riparti di milizia mobile di fanteria di linea, dei bersaglieri, dell'artiglieria da campagna, del genio, della sanità e della sussistenza sarà stabilita *tre* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa.

Tutti gli ufficiali delle altre armi e specialità chiamate, si presenteranno *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa della rispettiva arma e specialità, per modo che al giungere dei militari di truppa gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nei precedenti comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme delle nuove tabelle di reclutamento e di mobilitazione (*luglio 1906*).

I richiamati della specialità *pontieri* del genio dei centri di Piacenza e di Verona dovranno essere assegnati alle compagnie che prenderanno parte alle grandi esercitazioni estive del 4° reggimento genio; i richiamati della detta specialità del centro di Roma saranno assegnati alla compagnia pontieri ivi di stanza.

Formazione di reparti di milizia mobile

18. Coi militari di fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria da campagna, genio, sanità e sussistenza ascritti alla milizia mobile e coi militari di cavalleria dell'esercito permanente, richiamati

alle armi pel 16 agosto p. v., si costituirà una divisione di milizia mobile, secondo le istruzioni impartite alle autorità militari interessate dal comando del corpo di stato maggiore.

I quadri della divisione stessa comprenderanno beninteso, come nel caso di mobilitazione, anche ufficiali in servizio attivo, conforme alle disposizioni già date pure in proposito dal comando predetto.

19. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

20. Coi richiamati alpini della classe 1875 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di due per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, in relazione al numero dei battaglioni di ciascun reggimento; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 11, sarà beninteso limitato alla sola cassetta di ordinanza.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. I richiamati di *fanteria di linea* e *bersaglieri* dell'esercito permanente appena inquadrati nel reggimento al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento stesso ed eseguiranno almeno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891.

I richiamati di milizia mobile di *fanteria di linea*, *bersaglieri*, *artiglieria da campagna*, *genio* (specialità zappatori), *sanità* e *sussistenza* e quelli dell'esercito permanente di *cavalle-*

ria prenderanno parte al campo di divisione di milizia mobile, che avrà luogo nel territorio del I corpo d'armata.

I richiamati *alpini* della classe 1881 prenderanno parte alle esercitazioni con le rispettive compagnie: essi dovranno però essere trattenuti almeno tre giorni ai magazzini per acquistare un certo allenamento e meglio adattarsi il vestiario, soprattutto la calzatura.

Le *compagnie alpine di milizia mobile* da formarsi, saranno fatte partire dai rispettivi centri di mobilitazione possibilmente al 5° giorno di richiamo alle armi della classe, per raggiungere i rispettivi battaglioni dell'esercito permanente e prendere parte con essi alle manovre alpine.

Tutti i richiamati alpini dovranno però, prima o durante le esercitazioni, eseguire due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 1891.

I richiamati dell'*artiglieria da costa* interverranno all'esercitazioni di tiro a mare; quelli dell'*artiglieria da fortezza*, appartenenti ai due primi reggimenti prenderanno parte alle esercitazioni ai forti di sbarramento e quelli appartenenti al 3° reggimento interverranno alle esercitazioni di tiro al poligono ed a quelle complementari.

I richiamati da costa e da fortezza appartenenti all'esercito permanente prenderanno parte a tali esercitazioni coi rispettivi reparti. Quelli di milizia mobile saranno dai comandi di reggimento raggruppati in unità, le quali sotto la direzione di ufficiali dell'esercito permanente, si recheranno a quegli sbarramenti e parteciperanno a quelle esercitazioni che stabiliranno i competenti comandi di artiglieria da costa e da fortezza.

Tutti i richiamati eseguiranno due lezioni di tiro col fucile mod. 1891 o colla pistola, secondo il loro armamento individuale.

Per ogni unità di milizia mobile da costa si eseguiranno:

a) una o due esercitazioni di tiro ridotto a mare, per le quali sono assegnati 100 colpi complessivamente.

b) una esercitazione con le artiglierie di medio calibro della piazza, possibilmente da uno dei fronti secondari di qualche batteria costiera, assegnandovi 12 colpi a granata e qualora tale esercitazione fosse impedita dalle particolari condizioni di qualche piazza, ed essa sarà sostituita altra da eseguirsi con artiglieria da campagna assegnandovi 24 colpi.

Alla brigata da costa della Sardegna saranno inoltre assegnati 60 cartocci a granata da 57 H per eseguire una eserci-

tazione di tiro colle artiglierie minori dei fronti secondari delle batterie da costa.

Per ogni unità di milizia mobile da fortezza si eseguiranno due esercitazioni di tiro, una con 12 colpi a granata, ed una con 16 colpi a shrapnels.

I richiamati del *genio* (specialità *pontieri*), appena inquadrati nelle compagnie cui saranno assegnati, prenderanno parte con esse a tutte le istruzioni ed esercitazioni, avvertendo che, possibilmente, dovranno eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

Art. 5. — *Congedamento.*

22. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) *il 25 agosto p. v.*, i richiamati della classe 1881, ascritti al genio, specialità *pontieri*;

b) *il 30 agosto p. v.*, i richiamati delle classi 1876 e 1881 ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza ed alle compagnie operai d'artiglieria, presentatisi alle armi il giorno 1° agosto;

c) *il 4 settembre p. v.*, i richiamati della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, presentatisi alle armi il giorno 12 agosto precedente;

d) *il 10 settembre p. v.*, i richiamati delle classi 1876 e 1881 ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza ed alle compagnie operai d'artiglieria, presentatisi alle armi il giorno 15 agosto precedente;

e) *il 2 settembre p. v.*, i richiamati di tutte le altre classi, armi e specialità.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento dai depositi e centri di mobilitazione ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito siano state comunicate alle autorità interessate.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile, gli ufficiali contabili, i comandanti

di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

23. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie, nei sacchi per vestiario e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

24. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i reparti e comandi di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli e tenendo conto delle speciali disposizioni che in proposito fossero date. Non saranno però distribuiti i sacchi per vestiario di riserva.

Fra gli oggetti di equipaggiamento dovranno comprendersi

i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio ed ogni compagnia trasporterà al seguito un sacco contenente 30 paia di calzature.

25. Ai comandi e riparti di milizia mobile saranno distribuite le dotazioni di cancelleria stabilite dal Quaderno III del Tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

26. I comandi dei depositi provvederanno inoltre alle modificazioni occorrenti alle scritturazioni delle insegne, lanterne, ecc., dei comandi e riparti la cui numerazione non corrisponde a quella di guerra, nonchè ai fregi da copricapo, ai numeri degli spallini ed alle mostrine, rivolgendosi ai depositi che ne sono forniti.

Provvederanno poi alle modificazioni occorrenti alle scritturazioni del carreggio distribuito.

I depositi interessati provvederanno anche in tempo a che le coperture da chepì da distribuirsi ai richiamati di milizia mobile portino il numero del reggimento.

Alle munizioni occorrenti per le due lezioni di tiro da eseguirsi dai richiamati di milizia mobile, provvederà il comando del I corpo d'armata.

27. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

28. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1875 e 1881 avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione, dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli, e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

29. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

30. Il Ministero ha rilevato che i corpi non sempre si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 15 e 16 dell'*Atto* 163 del 1905, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

a) Interrogare ciascuno dei richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo. Gli elenchi mod. *B* saranno compilati e trasmessi dai singoli riparti militari, allorchè a questi i richiamati si presentino; nel caso che non siano compilati dai riparti, saranno compilati e trasmessi a cura del comando del corpo in cui i richiamati prestano servizio;

b) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

c) Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 27 luglio corrente, per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla *specialità pontieri* del genio (esclusi i lagunari ed il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

b) il giorno 1° agosto p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 e della classe 1876, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccetto quelli di Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo e Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggior durata di 7 giorni ed avrà quindi luogo il 25 luglio;

c) il giorno 9 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1875, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza;

d) il giorno 12 agosto p. v., per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce e Taranto;

e) il giorno 14 agosto p. v, per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Lecco, Lodi, Mantova e Rovigo;

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza;

f) il giorno 15 agosto p. v., per un periodo di giorni 27:

i militari di 1ª categoria della classe 1881 e della classe 1876, ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza e operai d'artiglieria, appartenenti ai distretti di Bari, Cremona, Forlì, Frosinone, Mantova, Napoli, Nola, Perugia, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Roma, Rovigo e Spoleto.

Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di 7 giorni e l'avrà quindi luogo l'8 agosto;

g) il giorno 16 agosto p. v., per un periodo di giorni 18:

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875 e 1874, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Lodi, Pinerolo, Torino e Varese;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Ivrea, Novara e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876, 1875 e 1874, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875, ascritti ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale e Pavia;

i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1880, ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di Casale, Novara e Vercelli;

i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1876 e 1875, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Ivrea, Pinerolo e Torino;

i militari di 1ª categoria delle classi 1876 e 1875, ascritti al genio, *specialità zappatori* (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla sanità e alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino e Vercelli.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi o specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

h) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie pontieri;

l) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1876 e 1881, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

l) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875 e 1881, effettivi al 1°, 5° e 6° reggimento alpini;

m) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Bari, Barletta, Bergamo, Brescia, Cremona, Ferrara, Foggia, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Rovigo e Taranto;

n) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1881, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Monza;

o) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1874, 1875, 1876, e 1877, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Lodi, Pinerolo, Torino e Varese;

p) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875, 1876 e 1877, ascritti alla fanteria di linea e residenti nei distretti di Ivrea, Novara e Vercelli;

q) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1874, 1875, 1876 e 1877, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli;

r) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875, 1876 e 1877, ascritti ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Casale e Pavia;

s) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1880 e 1881 ascritti alla cavalleria e residenti nei distretti di Casale, Novara e Vercelli;

t) gli ufficiali di complemento assegnati al 5° reggimento artiglieria da campagna ed ascritti ai reparti di milizia mobile che ivi si costituiscono;

u) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1875 e 1876, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

v) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1876, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile, residenti nei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino e Vercelli.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

I comandanti dei corpi d'armata interessati potranno proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero, quegli ufficiali che essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richia-

marsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopraindicati.

Tutti gli ufficiali richiamati sono avvertiti che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, a seconda che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengono, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata e se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà inecezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li ... luglio 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richiesto per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

Comando del ... reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1881 e della classe 1875.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 9 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1875, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza;

b) il giorno 14 agosto p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1881, ascritti al 1°, 5° e 6° reggimento alpini, appartenenti ai distretti di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Genova, Lecco, Mondovì, Savona, Varese, Verona e Vicenza.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, ascritti agli alpini appartenenti ai distretti anzidetti che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali di complemento nati negli anni 1875 e 1881, effettivi al 1°, 5° e 6° reggimento alpini. A questa chiamata dovranno rispondere anche quegli ufficiali effettivi ai predetti reggimenti, che furono temporaneamente esentati dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli anni scorsi e si trovino tuttora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati, poi, sono avvertiti che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni sopra indicati.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al

corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, si presenteranno al mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

Li . . luglio 1906.

Il Comandante del reggimento.

ALLEGATO N. 3.

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Alpini	Cavalleria	Artiglieria da campagna	Artiglieria da costa e da fortezza e opere d'artiglieria	Genio
Asciugatoi	2	2	2	2	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1	1	1	1	1
Berretti (fetz) con fiocco	»	1	»	»	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	1	»	»	»	»
Cappotti	1	»	»	»	»	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	»	»	1	1	1
Colbacchi guarniti con fregio (con copertura di tela bianca)	»	»	»	1	»	»	»
Coregge per pantaloni	1	1	1	»	1	1	1
Coreggiuole per zaini	»	»	1	»	»	»	»
Cravatte per collo	2	2	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1	1	1	1
Gambali mod. Ardito (paia)	»	»	»	1	»	»	»
Gavette	1	1	1	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	1	1	1	1	»
Giubbe di tela	1	1	1	1	1	1	1
Mantolline	»	1	1	»	»	»	»
Mutande	1	1	1	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	»	»	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	»	»	»	2	2
Pastrani con relative coreggie	»	»	»	1	1	2	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	2	3	4	2	»	2
Sacchi per vestiario e per biada	»	»	»	1	»	»	»
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1	1	1	1	1

(1) Ai richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza i sacchetti per galletta saranno distribuiti nella quantità corrispondente alle razioni.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	»	»	1	1
Speroni (paia)	»	»	»	1	1	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	1	»	1	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	»	»	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	»	»	1	1
Valigie con relative coregge	»	»	»	»	1	»	»
Zaini	1	1	1	»	»	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette	2	2	2	2	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*	*	*	*	*

* Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto dal § 569 del Regolamento d'amministrazione posto in armonia, per quanto riguarda la consumazione della galletta medesima, con le prescrizioni del n. 23, ultimo capoverso, della presente circolare.

N. B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappotto e da chepi e cappello. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi di carica (stimatori e tiratori scelti, ecc.).

2. Ai sottufficiali d'artiglieria da campagna sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

3. Ai sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza e operai d'artiglieria saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose, e dei sottopiedi di riserva.

Ai caporali maggiori di dette specialità d'arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino, e due coregge per pastrano.

4. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

8. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

9. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **93.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici.** — (Ufficio personali sanitari). — 6 luglio.

Nel mese di novembre del corrente anno e in quei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901, n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e 120 del 1906) gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta per i capitani e per i tenenti medici.

Agli esami ad anzianità saranno ammessi i capitani e tenenti medici compresi nei limiti di anzianità fissati dalla circolare n. 20 del corrente anno; agli esami per la scelta potranno concorrere i capitani ed i tenenti medici inscritti a ruolo, rispettivamente fino al capitano medico dottor Emilio Fusco ed al tenente medico dottor Ruggiero Santomauro inclusi.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 143 del Regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero pel 1° ottobre prossimo In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate dagli ufficiali ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 20 settembre prossimo.

Per i capitani e tenenti medici, che concorrono all'avanzamento sia ad anzianità, sia a scelta, avrà luogo, inoltre, un corso preparatorio agli esami stessi presso la scuola d'applicazione di sanità militare, al quale corso potranno prendere parte coloro che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 20 agosto prossimo. Per i capitani medici il corso preparatorio avrà luogo dal 1° ottobre al 15 novembre e per i tenenti medici dal 15 settembre al 30 ottobre.

Tale corso d'istruzione per i capitani riguarderà sopratutto il 2° gruppo di esami, di cui all'*Atto* 120 suddetto e per i tenenti le materie di cui alla prova 2ª del 1° gruppo e alla prova 1ª e 2ª del 2° gruppo dell'*Atto* medesimo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **94.** — **Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Ufficio personali sanitari). — 6 luglio.

1. È aperto un concorso per titoli per la nomina di 20 sottotenenti medici nel corpo sanitario militare.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere ottenuto la nomina a sottotenente medico di complemento;

b) non aver oltrepassata l'età di anni 30 al 30 agosto p.v.;

c) essere celibe o, se ammogliato, obbligarsi a presentare in caso di esito favorevole, entro il termine di tre mesi dalla nomina a sottotenente medico effettivo, i titoli legali per la costituzione, a favore della moglie e della prole nata o nascitura, dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali.

Coloro i quali, essendo ammogliati, non ottemperassero alle prescrizioni della citata legge, saranno, al termine di tre mesi, considerati senz'altro dimissionari;

d) aver superato gli esami di cui al § 73 del regolamento 19 maggio 1898, n. 172, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

3. Le domande di ammissioni al concorso, in carta bollata da lira una, dovranno essere presentate alle autorità militari competenti, entro 30 giorni dalla data della presente circolare.

Le dette autorità avranno cura di trasmetterle senza indugio al Ministero (ufficio personali sanitari), per la prescritta via gerarchica, non più tardi del 10 agosto p. v.

4. Per gli aspiranti attualmente in servizio, i corpi cui essi appartengono invieranno le domande corredate di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, dal quale dovrà pure risultare la classificazione (ottimo, buono con punti 1, 2 o 3, mediocre, cattivo) assegnatagli come giudizio complessivo espresso a suo riguardo.

5. Gli aspiranti in congedo illimitato inoltreranno le loro domande per mezzo dei corpi ai quali sono effettivi (*Atto* 78 del 1902), che vi uniranno copia degli stati di servizio dei medesimi.

6. I documenti prescritti dai n. 4 e 5 dovranno essere prima trasmessi alla direzione di sanità del corpo d'armata nella cui giurisdizione il concorrente prestò servizio e questa vi aggiungerà per ogni concorrente uno speciale rapporto indicante i requisiti di coltura, di servizii prestati ecc., che valgano a dinotare l'attitudine e la prova già data dai concorrenti durante il servizio di complemento ed inoltrerà tutti i documenti per la prescritta via gerarchica.

7. I comandanti di corpo dovranno astenersi dall'inviare al Ministero le domande presentate da ufficiali di complemento, i quali non riuniscano tutte le condizioni stabilite nella presente circolare per essere ammessi al concorso.

8. I titoli presentati dai concorrenti saranno esaminati dagli ispettori di sanità militare, i quali, riuniti in commissione sotto la presidenza dell'ispettore capo, compileranno poi l'elenco generale degli aspiranti, classificandoli in ordine di merito.

9. La nomina a sottotenente medico effettivo dei candidati dichiarati vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale; e venti giorni dopo tale pubblicazione, i nuovi nominati che si troveranno in congedo illimitato dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

LUGLIO 40. — Esami d'avanzamento nel personale farmaceutico militare, *pag.* 273.
» 40. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1906 1907, *pag.* 275.
» 40. — Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906, *pag.* 276.
» 40. — Svincolo delle spedizioni di generi e materiali, *pag.* 279.
» 42. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie, *pag.* 280.
» 43. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 281.
Avviso. — Calendario generale del Regno pel 1906, *pag.* 285.

CIRCOLARE N. **95. — Esami d'avanzamento nel personale farmaceutico militare.** — (Ufficio personali sanitari). — 10 luglio.

Nel mese di ottobre p. v. avranno luogo in Torino, presso la farmacia centrale militare avanti la commissione, che sarà nominata dal Ministero, gli esami d'avanzamento a farmacista capo di 2ª classe.

Saranno chiamati agli esami di avanzamento i farmacisti di 1ª classe aventi le anzianità dal 27 ottobre 1897 al 31 ottobre 1904, comprese, e che siano stati dichiarati meritevoli d'avanzamento dalle rispettive commissioni compilatrici delle note caratteristiche.

Le amministrazioni che hanno alla loro dipendenza farmacisti di 1ª classe che si trovino nelle condizioni suindicate faranno loro assegnare dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche un punto di merito dal 10 al 20, che rappresenti la condotta, lo zelo e la diligenza nel disimpegno delle proprie attribuzioni.

Tale punto sarà comunicato al Ministero e da questo alla commissione esaminatrice per aggiungerlo ai punti dell'esame.

L'esame consisterà in tre prove, delle quali due pratiche ed una scritta.

1ª *prova pratica:* Estrazione a sorte ed esecuzione di uno fra i seguenti temi:

a) determinazione per pesata dello stagno in un campione di stagno commerciale;

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 90, pag. 240. — Nel 2° capoverso, linee 9ª e 10ª, *sopprimere le parole*: « eccettuate le colonne munizioni ».

Nel 5° capoverso, linea 1ª *sopprimere le parole*: « e redini ».

b) determinazione per pesata del piombo in un campione di stagno commerciale;

c) determinazione per pesata dei solfati in un vino;

d) determinazione volumetrica o per pesata (a scelta del candidato) del cloro in un cloruro;

e) determinazione per pesata del magnesio nel solfato di magnesio;

f) determinazione per pesata del mercurio in una soluzione acquosa di bicloruro di mercurio e cloruro di sodio.

2ª *prova pratica:* Esame di una sostanza medicamentosa compresa nel Manuale dei medicamenti, edizione 1903, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni.

3ª *prova scritta:* Componimento scritto sopra un soggetto di chimica bromatologica, limitato agli alimenti del soldato.

Per la 2ª prova pratica saranno formati dalla commissione esaminatrice tanti temi quanti sono i candidati e ciascuno ne estrarrà uno a sorte.

Il tema del componimento scritto sarà eguale per tutti i candidati chiamati a sostenere tale esame nello stesso giorno.

Per la prima prova pratica saranno accordate una o due giornate di tempo a seconda del tema estratto.

Per la seconda prova pratica saranno accordate sette ore di tempo e cinque ore per svolgere il tema scritto.

Nell'eseguire le due prove pratiche i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica ed altri testi che saranno messi a loro disposizione.

Durante lo svolgimento del tema scritto non è permesso ai candidati di consultare libri, manoscritti, appunti.

Durante l'esecuzione della 1ª e 2ª prova i candidati potranno prendere note ed appunti che possono occorrere ad essi per compilare una succinta relazione sulla prova eseguita e per potere rispondere alle domande che i membri della commissione potranno rivolgere loro.

Dette relazioni, che devono comprendere i risultati ottenuti, saranno firmate dall'esaminando e consegnate al presidente della commissione entro il termine stabilito per ciascuna prova.

Durante l'esecuzione delle prove d'esame i candidati non potranno comunicare fra di loro o con estranei. Il contravventore a qu sta disposizione sarà escluso dagli esami d'avanzamento.

Per le prove, che hanno una durata superiore alle cinque ore, il presidente della commissione stabilirà un intervallo di tempo in cui sarà concesso ai candidati di prendere qualche ristoro, senza però uscire dai locali adibiti per gli esami.

Per lo svolgimento del tema scritto non è permesso agli esaminandi di scrivere su altra carta che non sia quella consegnata loro e firmata dal segretario della commissione.

Per esprimere il proprio giudizio su ciascun esame la commissione esaminatrice procederà per ogni candidato a due distinte votazioni: la prima segreta con palline bianche e nere sulla idoneità del candidato, la seconda palese per classificazione di merito. Per quest'ultima votazione ogni membro dispone da uno a venti punti ed assegnerà punti dall'*uno* al *nove* ai candidati non risultati idonei e dal *dieci* al *venti* ai candidati risultati idonei nella prima votazione. Dividendo la somma dei punti ottenuti pel numero dei votanti si avrà il punto medio di ciascuna prova.

Finiti gli esami la commissione trasmetterà al Ministero il risultato mediante apposito specchio nominativo, che conterrà per ognuno dei candidati il risultato della votazione di idoneità, il numero dei punti ottenuti in ciascuna prova, il punto di merito ed il punto medio finale; questo sarà formato dalla somma dei punti parziali delle tre prove e del punto di merito diviso per quattro.

Nel suddetto elenco i candidati saranno disposti secondo l'ordine di merito, desunto dal punto medio finale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **96**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare, per l'anno scolastico 1906-907.** — (Segretariato generale). — 10 luglio.

In relazione al n. 10 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 64 del corrente anno, si rende noto che l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno di corso dell'accademia militare, comincerà a Modena, nella sede della scuola militare, il giorno 12 settembre p. v., e che la commissione esaminatrice si trasferirà poi successivamente, per continuare il detto esame, a Napoli e Roma, presso il rispettivo collegio militare, ed a Torino presso l'accademia militare.

Come poi è accennato al n. 3 della circolare n. 85 a. c., la medesima commissione esaminerà presso le sedi anzidette anche i concorrenti all'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, avvertendo che quelli inscritti nella sede di Torino dovranno essere esaminati prima dei candidati all'esame complementare, affinchè il risultato complessivo del concorso possa subito dopo essere spedito a questo Ministero (segretariato generale). *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. 97. — Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906. — (Ufficio personali d'artiglieria). — 10 luglio.

1. Dal 20 settembre al 26 ottobre p. v. avrà luogo, parte al poligono di Bracciano e parte alla Spezia, un unico corso di scuola centrale di tiro da fortezza.

2. A frequentare il predetto corso saranno destinati:

a) 20 capitani scelti fra quelli dei reggimenti da costa e fortezza, e fra quelli degli stabilimenti e direzioni, che all'atto della mobilitazione dovranno prestar servizio nella specialità da fortezza;

b) 15 tenenti dei reggimenti da costa e da fortezza, fra i quali saranno compresi quelli di cui alla Circolare 70 del *Giornale militare* c. a. aspiranti alla promozione al grado superiore nella specialità da costa e da fortezza. Questi ultimi ufficiali saranno dai corpi notificati subito all'ispettorato da costa e da fortezza;

c) 25 sottufficiali delle due specialità, in ragione di 3 per ogni reggimento da fortezza, 4 per ogni reggimento da costa, 2 per la brigata della Sardegna, e 2 per il gruppo compagnia operai.

Potranno pure intervenire al corso capitani di stato maggiore, che all'epoca della promozione devono far ritorno nell'artiglieria (costa e fortezza).

3. Gli ufficiali e sottufficiali, che dovranno frequentare il corso, verranno designati nominativamente dall'ispettorato da costa e da fortezza, i capitani di stato maggiore verranno designati dal Ministero, giusta le comunicazioni che farà al riguardo il comando del corpo di stato maggiore. Gli ufficiali interverranno al corso senza cavalli e senza attendenti; essi dovranno esser muniti di una serie completa di tavole di tiro e di una copia dell'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio.

4. La direzione della scuola sarà così composta:

Colonnello De Angelis cav. Giuseppe — *Direttore.*
Maggiore Staffa cav. Giuseppe,
Id. Campeggi cav. Felice,
Id. Caffi cav. Roberto, } *Istruttori per gli ufficiali.*
Capitano Costa cav. Michele,
Id. San Martino cav. Gioacchino,
Id. Mori cav. Guido . . . . — *Segretario.* } *Istruttori per i sottufficiali.*

5. Per il servizio del materiale provvederà la sezione staccata di Bracciano, presso la quale dovranno essere comandati un sottufficiale del 3° reggimento da fortezza per il servizio

delle munizioni, e quel numero di operai strettamente necessari.

6. Per i vari servizi della scuola e per il traino del materiale d'assedio saranno comandati in Bracciano per la durata del corso:

a) tre compagnie di 110 uomini ciascuna, tratte una per ognuno dei tre reggimenti di fortezza, e complete sia per ufficiali, sia per graduati, puntatori, osservatori, ecc. In ogni compagnia saranno compresi un caporale e cinque telefonisti, oltre ad un abile scritturale da destinarsi alla direzione della scuola. La compagnia del 3° da fortezza sarà formata coi soli riparti residenti alla capitale;

b) una compagnia treno portata alla forza di 76 quadrupedi (di cui 8 da sella), e relativo numero di uomini;

c) un capitano medico;

d) un ufficiale veterinario;

e) un caporale maggiore di sanità.

7. Al poligono di Bracciano si svolgeranno solo tiri con bocche da fuoco di medio e piccolo calibro.

Alla Spezia si svolgeranno esercitazioni di tiro a mare e di tiro preparato da fortezza.

8. Il programma sommario del corso è il seguente:

15 settembre — Arrivo a Bracciano del personale di cui ai numeri 4 e 6;

20 settembre — Arrivo a Bracciano degli ufficiali del corso;

21 settembre al 19 ottobre — Scuola di tiro, esercitazioni e conferenze in Bracciano;

20 ottobre — Partenza per la Spezia;

21 ottobre al 26 ottobre — Tiri, istruzioni e conferenze alla Spezia — Scioglimento del corso.

9. Il giorno 10 ottobre una batteria da 75 A del 13° reggimento artiglieria da campagna, coll'organico del tempo di pace, e colla forza di 50 uomini e 60 cavalli, giungerà al poligono di Bracciano, per rimanervi nei giorni 11 e 12, ed eseguirvi due esercitazioni di tiro, a scopo di insegnamento degli ufficiali del corso. Il giorno 13 la detta batteria rientrerà alla sede. Per l'esecuzione dei tiri, la batteria trasporterà nei cofani n. 60 shrapnels, da prelevarsi dalla direzione di Roma, e da non conteggiarsi nelle munizioni di cui al n. 14.

10. Durante la permanenza in Bracciano, le compagnie da fortezza e la compagnia treno si amministreranno per proprio conto. Gli ufficiali e gli individui di truppa, non effettivi a tali riparti, saranno presi in aggregazione, in numero eguale,

dalle tre compagnie da fortezza. Tutti i riparti, che intervengono in Bracciano, disporranno di L. 0.05 al giorno per convivente a titolo di miglioramento rancio, da conteggiarsi, ove i rispettivi reggimenti non avessero fondi disponibili, in più della metà avanzo rancio dell'anno precedente.

11. Al personale comandato (ufficiali e truppa), durante la permanenza in Bracciano, saranno corrisposte le indennità che verranno stabilite col decreto ministeriale per l'esercizio 19 6-1907 riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio e adiacenze: durante i viaggi e la permanenza alla Spezia sarà loro corrisposta la indennità di 1ª categoria.

12. La compagnia treno terrà gli 8 cavalli da sella a disposizione degli ufficiali comandati per le esercitazioni di tiro, ricognizioni, bersagli, ecc., e 4 pariglie a disposizione per il servizio di due ambulanze, destinate a trasportare gli altri ufficiali sul posto delle esercitazioni. Per il trasporto degli ufficiali durante le esercitazioni alla Spezia provvederà il comando del 2° reggimento da costa, richiedendone i mezzi alle autorità territoriali.

13. A tutti gli ufficiali sarà fornito in Bracciano l'attendente delle compagnie da fortezza, in ragione di uno per ogni due o tre ufficiali.

14. Alla scuola sono assegnati i seguenti proietti:

500 proietti di medio calibro;
200 proietti di piccolo calibro;
3000 cartucce per mitragliatrici.

Durante la scuola stessa si avranno inoltre a disposizione in Bracciano le seguenti munizioni speciali:

10 granate cariche di pertite } per il cannone da 149 A;
12 shrapnels }
10 granate cariche di pertite per mortaio da 210;
50 shrapnels a diaframma } da 87 B mod. 80/98.
10 granate-torpedini }

Per l'impiego di queste munizioni e relative cariche, l'ispettorato da costa e da fortezza darà le necessarie disposizioni.

15. Al termine del corso la commissione, composta degli ufficiali superiori farà una dichiarazione sul profitto ricavato dai soli ufficiali inferiori, sui quali la commissione stessa avrà dati sufficienti per un giudizio formulato come segue:

« La commissione della scuola centrale di tiro da fortezza dichiara che il..... (grado, nome e cognome dell'ufficiale) ha com-

piuto il corso della predetta scuola con..... (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

Per i rimanenti ufficiali verrà semplicemente formulata la notazione:

« Compì nell'anno..... il corso della scuola centrale di tiro da fortezza ».

Tali dichiarazioni saranno rimesse al Ministero per il tramite dell'ispettorato da costa e da fortezza, ed il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè la relativa notazione sia inserita nelle caselle « Studi regolari compiuti, studi militari » della parte I del libretto personale.

Per i tenenti di cui alla circolare 70 del *Giornale militare* corrente anno, compresi nel comma *b*) del n. 2, si seguiranno le norme di cui all'*Atto* 228 del 1902, modificato da quello n. 126 del 1905.

16. Alla direzione della scuola centrale è fatto un assegno di L 500 per cancelleria e spese eventuali.

17. L'ispettore da costa e da fortezza darà le direttive di massima, ed il direttore del corso, in base alle medesime compilerà il programma delle istruzioni da svolgersi e delle esercitazioni da compiersi. Ne sarà inviata copia al Ministero insieme all'elenco degli ufficiali destinati a frequentare il corso.

18. I comandanti di corpo d' armata interessati daranno tutte le disposizioni per i movimenti di truppa e le assegnazioni di ufficiali stanziati nel territorio di loro giurisdizione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **98.** — **Svincolo delle spedizioni di generi e materiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 luglio.

Il § 26 del capitolato d'oneri per il trasporto dei materiali delle amministrazioni militari (ed. maggio 1895) stabilisce:

« Per le spedizioni a vagone completo o considerato come tale di materiali d'ogni specie provenienti dagli stabilimenti militari raccordati (§ 22-*c*), per quelle non a vagone completo da o per il polverificio sul Liri, per quelle dei materiali acquistati su vagone (§ 22-*d*), nonchè per quelle di generi e materiali delle sussistenze provenienti da Alessandria (§ 23-*f*), le imprese hanno soltanto l'obbligo di prelevarli dalla stazione ferroviaria di arrivo e consegnarli nei magazzini del destinatario ».

In relazione a ciò l'istruzione per l'eseguimento dei detti trasporti (*Atto* 104 del 1905) impone alle autorità militari di fare, all'atto dello svincolo delle spedizioni suddette, le occorrenti riserve sia pei ritardi, sia per le mancanze e le avarie (n. 71 e 72).

Consta invece che in più circostanze le autorità militari incaricano dello svincolo delle spedizioni in esame i rappresentanti le imprese trasporti militari. Ciò non essendo scevro d'inconvenienti, il Ministero ricorda alle autorità destinatarie delle suddette spedizioni:

a) che lo svincolo dev'essere fatto sempre ed *esclusivamente* dal destinatario, o da una persona alla sua dipendenza che egli incaricherà, osservate le prescrizioni di cui sopra nei casi di ritardi, mancanze, avarie;

b) che pel trasporto dei generi e materiali dalla stazione al magazzino militare ove debbono essere introdotti dev'essere rilasciata la prescritta lettera di vettura (mod. 444 o 445) nella quale saranno indicati: come luogo di *presa* la stazione ferroviaria o tramviaria di arrivo, specificandola ove ne esista più di una; come luogo di *resa* il fabbricato militare nel quale i generi od i materiali debbono essere consegnati;

c) che la consegna dei generi e materiali suddetti al rappresentante l'impresa deve conseguentemente farsi *in stazione* dopo avvenuto lo svincolo e dopo che il rappresentante stesso abbia accertato le condizioni delle cose che gli sono affidate pel successivo trasporto per via ordinaria.

Uguali norme valgono per lo svincolo delle spedizioni provenienti dal mare.

Le conseguenze economiche dell'inosservanza delle prescrizioni, che con la presente si ricordano, saranno a carico degli ufficiali o degli impiegati che impartiscono ai rappresentanti delle imprese gli ordini per l'eseguimento dei trasporti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **99**. — **Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie.** — (Segretariato generale). — 12 luglio.

Fra l'amministrazione militare e la direzione generale delle ferrovie dello Stato sono in corso trattative per stipulare una nuova convenzione circa l'ammissione di militari alle scuole operai allievi fuochisti. Tale convenzione differirà da quella

precedente stipulata colle cessate società ferroviarie, essenzialmente nella parte riflettente i vantaggi e gli oneri ora specificati nell'allegato *R* dell'istruzione per l'ammissione di militari alle scuole operai allievi fuochisti. (1° agosto 1901).

In conseguenza di quanto precede, i corpi potranno, a senso delle vigenti disposizioni, inoltrare al comando del corpo di stato maggiore le proposte di ammissione per il corso d'istruzione 1906 908.

I corpi stessi, però, dovranno avvertire i militari che al corso stesso verranno ammessi, che i vantaggi e gli oneri di cui all'allegato *R* della detta istruzione non saranno più validi e che, prima dell'ammissione definitiva al corso già menzionato, ossia durante il corso preparatorio presso la brigata ferrovieri, per cura del comando di questa, ai militari stessi, sarà data esatta notizia dei vantaggi ed oneri stabiliti nella nuova convenzione.

Il comando del corpo di stato maggiore, non appena la convenzione sarà stipulata, vorrà darne comunicazione al comando della brigata ferrovieri per l'esecuzione di quanto sopra venne disposto.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **100. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 7 luglio.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1906-907, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina dell'8 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del n. 15 dell'*Atto* 36 del 1905, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al n. 20 dell'*Atto* anzidetto.

Il Ministro — VIGANÒ.

Aspiranti alle armi combattenti.

Segala Mario, furiere 1° granatieri.
Scippa Francesco, sergente 1° id.
Panella Giulio, id. 1° id.
Pesci Fausto, id. 2° id.
Raggi Attilio, id. 2° id.
Pezzi Adamo, furiere 2° fanteria.
Ciotti Cesario, sergente 4° id.
Citarella-Tufano Uberto, furiere 6° id.
Bonavoglia Vito, id. 8° id.
Liguori Pasquale, sergente 8° id.
Morelli Gino, id. 9° id.
Panebianco Adolfo, furiere 10° id.
De Toma Alfredo, sergente 10° id.
De Hippolytis Bartolomeo, furiere 11° id.
Petruzzi Alberto, sergente 11° id.
Gonnella Felice, id. 12° id.
Gavioli Gaetano, furiere 14° id.
Boldrin Antonio, sergente 14° id.
D'Alena Guido, furiere 16° id.
Grossi Giuseppe, id. 17° id.
Fangareggi Giuseppe, id. 18° id.
Capasso Giuseppe, id. 20° id.
Massetti Francesco, id. 21° id.
Moffa Francesco, id. 22° id.
Montinari Alberto, id. 22° id.
Gregori Giovanni, sergente 22° id.
Messina Baldassarre, furiere 23° id.
Cauli Michele, sergente 24° fanteria.
Favara Luigi, id. 24° id.
Stringa Alfredo, id. 25° id.
Quarantini Tito, id. 25° id.
Zamboni Leandro, id. 25° id.
Ferrara Dante, id. 28° id.
Giuliano Gaetano, id. 28° id.
Moscato Antonino, id. 28° id.
Perrini G. Battista, id. 28° id.
Monchiero Policarpo, furiere 31° id.
Rospigliosi Ferdinando, id. 31° id.
Pelosi Edoardo, sergente 31° id.
Pantarotto Alessandro, furiere 33° id.
Balestrieri Francesco, id. 33° id.
Cetroni Bernardo, sergente 33° id.
Rispoli Arrigo, furiere 34° id.
Candeloro Decio, id. 36° id.
De Michelis Adolfo, id. 39° id.
Gambetta Luigi, id. 41° id.
Melli Antonio, id. 43° id.
Zubbani Carlo, sergente 43° id.
Grossi Dante, furiere 44° id.
Pepe Enrico, sergente 45° id.
Magli Giovanni, id. 46° id.
Bagnoli Enrico, id. 46° id.
De Renzi Alberto, furiere 47° id.
Riggi Alberto, sergente 47° id.
Asteriti Massimino, id. 47° id.
Solani Raffaele, furiere 48° id.
Borzino Corrado, id. 48° id.
De Moro Nicola, sergente 48° id.
Pillarella Nicola, furiere 51° id.
Falvo Felice, sergente 51° id.

Di Salvo Oscar, sergente 52° fanteria.
Bartolotta Cesare, id. 52° id.
Bioletti Emilio, id. 53° id.
Vegni Giuseppe, id. 54° id.
Barilla Gualtiero id. 55° id.
Tortella Alfredo, id. 56° id.
Giordano Vincenzo, id. 58° id.
Salatti Natale, furiere 59° id.
Balestrino Americo, sergente 60° id.
Piccinali Angelo, furiere 61° id.
De Labar Raffaele, id. 65° id.
De Sisti Ettore, id. 68° id.
Poletti Vero, id. 69° id.
Marinoni Umberto, id. 69° id.
Locatelli Giuseppe, id. 74° id.
Sacchi Carlo, sergente 75° id.
Scaglione Giuseppe, furiere 76° id.
Bariola Aldo, id. 78° id.
Tancredi Giuseppe, sergente 78° id.
Busso Giovanni, id. 78° id.
Violante Giuseppe, furiere 80° id.
Papa Enrico, sergente 80° id.
Frulla Fernando, id. 81° id.
Rebecchi Carlo, furiere 85° id.
Di Clemente Nicola, id. 88° id.
Daurant Giovanni, id. 88° id.
Reale Antonino, id. 89° id.
Maniscalco Matteo, sergente 89° id.
Fazio Francesco, id. 89° id.
Renzoni Luigi, furiere 91° id.
Gallassi Giuseppe, sergente 91° id.
Sarra Italo, furiere 92° id.
Fortini Rinaldo, sergente 92° id.
Valentini Adriano, id. 92° id.
Baraca Josto, id. 92° id.
Liga Giulio, furiere 1° bersaglieri.
Terzaghi Alfredo, id. 1° id.
Urcioli Paolo, sergente 2° id.
Nappi Giovanni, id. 2° id.
Ferretti Luigi, furiere 3° id.
Carnevali Italo, sergente 3° id.
Villani Umberto, id. 5° id.
Pezzi Italo, id. 8° id.
Maiani Pietro, id. 9° id.
Giudice Gaetano, id. 9° id.
Mancini Gino, id. 10° id.
Bonatelli Eugenio, furiere 12° id.
Cervi Marino, sergente 12° id.
Carra Icilio, id. 12° id.
Mattioli Luigi, id. 12° id.
Fortuna Luigi, furiere 2° alpini.
Signora Pietro, id. 4° id.
Benedetti Umberto, sergente 7° id.
De Maestri Timo, furiere R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Bernardini Francesco, id. id. (id).
Bonito Achille, sergente id. (id.).
Gaio Enrico, id. id. (id.).
Milioni Delio, id. id. (id.).
Bardazzi Ruggiero, id. reggimento Savoia cavalleria (3°).
Nunziante Giuseppe, furiere id. lancieri di Novara (5°).
Cottone Metello, id. id. id. di Aosta (6°).
Foianesi Foiano, sergente id. id. di Milano (7°).
Avigliano Alfonso, furiere id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Liberti Umberto, sergente id. id. di Foggia (11°)

Papale Ruggero, sergente reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Cantù Marino, id. id. id. di Alessandria (14°).
Gazzale Enrico, id. id. id. di Alessandria (14°).
Zanotti Aldo, id. id. id. di Lucca (16°).
Iesu Alberto, id. id. id. di Padova (21°).
Valletta Aristide, furiere id. id. di Catania (22°).
Finzi Riccardo, sergente id. id. di Catania (22°).
Sodo Adolfo, id. id. id. Umberto I (23°).
Valdimiro Filippo, id. scuola di cavalleria.
Ricca Ferdinando, id. 2° artiglieria campagna.
Donini Gaetano, id. 3° id. id.
Zucchi Umberto, id. 3° id. id.
Vichi Romolo, furiere 6° id. id.
Puccini Vincenzo, sergente 7° id. id.
Muselli Guido, id. 8° id. id.
Arcucci Cesare, furiere 10° id. id.
Crisci Romilio, sergente 11° id. id.
Capriello Giovanni, sergente 13° artiglieria campagna.
Falasca Marrigo, id. 13° id. id.
Girolami Enrico, furiere 14° id. id.
Potestà Mariano, sergente 15° id. id.
Salemi Antonino, id. 22° id. id.
Castagni Pietro, id. 23° id. id.
Petteruti Carmelo, id. 24° id. id.
Michielli Vito, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Sozzi Oreste, id. 2° artiglieria costa.
Lupoli Michele, id. 2° id. id.
Moretto Augusto, id. 1° id. fortezza.
Berardo Florio, id. gruppo compagnie operai d'artig.
Mulas Francesco, id. R. corpo truppe coloniali (artiglieria).
Marenghi Giuseppe, id. 2° genio.
Panerini Bruno, id. 3° id.
Zanolti Giovanni, furiere 4° id.
Boga Alfredo, sergente R. corpo truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Lombardi Arturo, sergente 4° fanteria.
Iappelli Ernesto, furiere 11° id.
Testa Antonio, sergente 25° id.
Baldini Bernardo, id. 46° id.
Marino Gaetano, furiere 48° id.
Tirabella Emiddio, id. 49° id.
Caviglia Giovanni, id. 59° id.
Iori Idimo, sergente 64° id.
Medoni Luciano, furiere 70° id.
Curreri Gioacchino, id. 73° id.
Cacucci Francesco, sergente 93° fanteria
Lauro Ettore, furiere 9° bersaglieri.
Lari Giuseppe, sergente reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
Bellofatto Luigi, id. id. cavalleggeri di Monferrato (13°).
Tucci Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Lucca (16°).

Contri Enrico, furiere 3° artiglieria campagna.
Cristiani Gualtiero, sergente 21° id. id.
Salvo Benedetto, furiere 22° id. id.
Mundula Pompeo, id. R. corpo truppe coloniali(artiglieria).
Laddago Nicola, sergente 1° genio.
Capanna Albano, furiere 4° id.
Vernetti Giovanni, id. 5° id.
Azara Virgilio, sergente 2ª compagnia sussistenze.
Ricci Angelo, furiere 3ª id. id.

AVVISO.

Calendario generale del Regno pel 1906. — Compilato a cura del Ministro dell'interno, è stato testè pubblicato dalla tipografia L. Cecchini il *Calendario generale del Regno pel 1906.*

Le eventuali richieste del volume, che è di oltre 1300 pagine in-8°, dovranno essere fatte direttamente alla suindicata ditta (Roma, via del Lavatore, n. 88), inviandole l' importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio.

LUGLIO 17. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag* 287
» 18. — Nuova istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, *pag* 288.
» 18 — Partecipazione telegrafica dei movimenti di truppa, per ragioni di ordine pubblico, *pag* 290
» 19. — Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906, *pag* 291.
» 19. — Provvista di modelli stampati dal 2° reclusorio militare, *pag* 291.
» 20. — Notizie per calcolare gli acconti quindicinali dovuti alle imprese di corpo d'armata per fornitura di combustibili e paglia, *pag* 292.

CIRCOLARE N. **101.** — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 17 luglio.

Col 16 settembre p. v. s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti maestri di scherma, che si svolgerà in base alle disposizioni della parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto del 22 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola.

A tale corso potranno essere ammessi 35 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dai numeri 4 e 6 della citata parte V del regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 5 agosto p. v., trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

Ciascun comandante di divisione dovrà poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero, in or-

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 100 — Pag 284, 2ª colonna — Marenghi Giuseppe, *invece di*: 2° genio, *leggasi*: 3° genio — Panerini Bruno, *leggasi*: Passerini Brenno — Zanolti Giovanni, *leggasi*: Zanotti Giovanni.
Pag 285, 1ª colonna — Cristiani Gualtiero, *leggasi*: Cristani Gualtiero.

dine di preferenza, da 1 a 3 sottufficiali concorrenti, in proporzione della forza stanziata nel proprio territorio e secondo il numero minore o maggiore di elementi idonei, prescegliendo quelli che, a suo giudizio, riuniscano i migliori requisiti e inoltrando le carte ad essi relative.

Riguardo alla constatazione di tali requisiti, si dovrà avere speciale riguardo:

a) alla coltura generale, alla condotta, al carattere e all'educazione degli aspiranti.

Le commissioni d'avanzamento dovranno accertarsi del grado di coltura generale o in base ai titoli di studio posseduti dagli aspiranti o mediante quelle prove che fossero ritenute più opportune;

b) alla robustezza di costituzione, alla regolarità dello sviluppo muscolare e scheletrico, e in complesso alla dimostrata attitudine speciale per la scherma, affinchè non si ripeta l'inconveniente di dover poi rinviare dalla scuola molti sottufficiali perchè riconosciuti inadatti a frequentarne i corsi con buon successo. In proposito si rammenta che è obbligatoria una rigorosa visita sanitaria presso il corpo, e che dell'attitudine alla scherma le commissioni di avanzamento debbono accertarsi, se occorre, mediante appositi esperimenti.

Si avverte pure che, a senso del n. 7 della parte V del menzionato regolamento organico, quale venne modificato col R. decreto del 1° marzo 1903 (*Atto* 121), i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbligheranno a rimanere in servizio, indipendentemente dagli obblighi inerenti alla ferma o rafferma cui fossero vincolati, per altri 2 anni almeno dalla data in cui verranno licenziati dalla scuola per averne compiuto l'intero corso con buon successo. Inoltre, qualora abbiano il grado di furiere o furiere maggiore, essi dovranno rinunciarvi e riprendere quello di sergente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **102**. — **Nuova istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria**. — (Segretariato generale). — 18 luglio.

È stato pubblicato in *bozze di stampa*, e verrà diramato con le modalità indicate nello specchio che segue, il volume I della nuova *Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria*, già preannunciato con la circolare del comando del corpo di stato

maggiore, n. 242, del 21 aprile c. a., e con quella di questo Ministero, n. 3167, del 1° giugno u. s.

Questo volume, il quale sostituisce il volume I della *Istruzione sulle armi e sul tiro* pubblicata nel 1898, entrerà in vigore, in via d'esperimento, soltanto quando verrà chiamata alle armi la classe di leva 1886. Si avrà così presso i corpi di fanteria tempo sufficiente per rendersi esatto conto delle disposizioni contenute nella nuova istruzione e di preparare convenientemente gl'istruttori.

Per evitare l'impiego contemporaneo di due istruzioni, il *tiro di perfezionamento* prescritto dalla istruzione ora in vigore (capo 8° della parte III) dovrà quest'anno essere ultimato per l'arrivo delle reclute ai corpi.

Allo scopo poi di rendere più uniforme l'addestramento al tiro secondo le nuove disposizioni, anche gl'individui della classe 1884 (3° anno di ferma) verranno ammessi ad eseguire le lezioni del tiro *delle reclute* che, a senso del n. 115 della nuova istruzione, saranno dai comandanti di compagnia stabilite per gl'individui della classe 1885 (2° anno di ferma).

Per riferire sui risultati dell'esperimento di questa nuova istruzione si osserveranno le seguenti norme:

a) Non appena ultimate le grandi esercitazioni del venturo anno, ciascun comando di reggimento compilerà e trasmetterà per via gerarchica al rispettivo comando di corpo d'armata una succinta relazione, corredata di quelle osservazioni e proposte che crederà opportuno di fare. I comandi di brigata, di gruppo alpino e di divisione vi uniranno il proprio parere.

In queste relazioni non si terrà naturalmente conto del *tiro d'esercizio* (n. 150 dell'istruzione), dovendo esso effettuarsi dopo l'epoca suddetta.

I comandanti di corpo d'armata provvederanno a far vagliare e riepilogare tutte le osservazioni e proposte loro pervenute, e trasmetteranno tali riepiloghi, con le osservazioni e proposte proprie e con una breve relazione riassuntiva, **direttamente al comando del corpo di stato maggiore** per il 15 ottobre 1907 al più tardi.

b) Le osservazioni e proposte relative al *tiro d'esercizio* saranno inviate ai comandi di corpo d'armata man mano che i corpi avranno ultimato il tiro stesso, e i comandi di corpo d'armata riferiranno poi, complessivamente, *direttamente al comando del corpo di stato maggiore.*

c) I comandi della scuola centrale di tiro di fanteria, della scuola militare di Modena, dei collegi militari e degli stabili-

menti militari di pena invieranno, *direttamente al comando del corpo di stato maggiore*, per il 15 ottobre 1907, tutte le osservazioni e proposte che credessero di dover fare per la parte che può interessare ciascuno.

La detta istruzione sarà distribuita nel modo seguente:

Per ciascun comando di corpo d'armata . .	copie	N.	2
Per ciascun comando di divisione	»	»	2
Scuola centrale di tiro di fanteria. . . .	»	»	10
Scuola militare di Modena	»	»	100
Collegio militare di Napoli	»	»	10
Collegio militare di Roma	»	»	10
Per ciascun comando di brigata di fanteria di linea	»	»	1
Per ciascun comando di gruppo alpino . .	»	»	1
Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini — per ciascun comando di reggimento . .	»	»	2
Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini — per ciascun comando di deposito . . .	»	»	2
Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini — per ciascun comando di battaglione . .	»	»	2
Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini — per ciascun comando di compagnia. . .	»	»	4
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	»	10
Comando del R. corpo di truppe coloniali	»	»	10

Le richieste saranno subito indirizzate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale resta incaricato di eseguire la distribuzione al prezzo di centesimi 35 la copia. Il relativo importo dovrà gravare sull'assegno cancelleria dei comandi e sulla massa generale dei corpi.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **103. — Partecipazione telegrafica di movimenti di truppa, per ragioni di ordine pubblico.** — (Segretariato generale). — 18 luglio.

Affinchè il Ministero possa essere sempre al corrente della esatta dislocazione delle truppe, *l'autorità militare* (comando di corpo d'armata o di divisione o di presidio) *che ordina spostamenti di truppa per esigenze di ordine pubblico*, dovrà subito informare telegraficamente il Ministero (gabinetto militare) indicando:

a) Il riparto inviato in servizio di P. S. (battaglione — ½ reggimento — compagnia — squadrone — plotone) e sua forza distinta in ufficiali, truppa e cavalli;

b) Il numero d'ordine del battaglione, compagnia o squadrone inviati e, pei plotoni, anche la compagnia e lo squadrone a cui appartengono;

c) Il reggimento che somministra il riparto;

d) Le località di partenza e di destinazione;

e) Il motivo per cui il riparto viene inviato.

Ciò indipendentemente dalle comunicazioni regolari, che devono essere fatte, per via gerarchica, secondo le prescrizioni dell'allegato *A* al regolamento pel servizio territoriale.

Le precedenti prescrizioni su questo argomento (telegramma circolare n. 2246 del 28 aprile 1901 e la circolare n. 261 del 23 novembre 1904 diretti ai comandi di corpo d'armata) sono abrogate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **104.** — **Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906.** — (Ufficio personali d'artiglieria). — 19 luglio.

I servizi di cui al comma *b*) *c*) *d*) ed *e*) del n. 6 della circolare n 97 c. a. verranno forniti nel modo seguente:

1° La compagnia treno sarà formata colle compagnie treno del IX corpo d'armata, col concorso di quelle dell'VIII e X corpo per un terzo della forza rispettivamente. Il comando del IX corpo prenderà al riguardo gli opportuni accordi con l'VIII e X corpo.

2° Il capitano medico, l'ufficiale veterinario ed il caporale maggiore di sanità verranno destinati dal IX corpo d'armata.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **105.** — **Provvista di modelli stampati dal 2° reclusorio militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 luglio.

Si è dovuto rilevare che malgrado, la tassativa prescrizione contenuta nel § 1433 del regolamento d'amministrazione, molti corpi si provvedono da tipografie private di stampati che dovrebbero essere richiesti esclusivamente al 2° reclusorio militare.

Il Ministero fa pertanto richiamo alla stretta osservanza della suddetta prescrizione affinchè, all'infuori delle eccezioni indicate nello stesso § 1433 del regolamento, nessun'altra ne venga fatta, avvertendo che anche la carta da *minute per corrispondenza* mod. 210 va richiesta al 2° reclusorio militare,

non avendo essa la speciale intestazione delle carte (mod. 207 e 208) cui intende alludere al paragrafo citato.

Si avverte inoltre che lo *Specchietto degli assegni dovuti agli ufficiali* mod. 256 è stato convertito in *Busta* (V. nuovo *catalogo*), la quale, oltre ad avere le stesse indicazioni dello *specchietto*, permette di allogare in essa il numerario, e i documenti (ricette, buoni, ricevute, ecc.) che soglionsi rimettere agli ufficiali all'atto del pagamento degli assegni.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **106**. — **Notizie per calcolare gli acconti quindicinali dovuti alle imprese di corpo d'armata per fornitura di combustibili e paglia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 luglio.

In esecuzione di quanto dispone l'articolo 49 del capitolato per la fornitura per imprese di corpo d'armata dei combustibili occorrenti alla truppa e della paglia per giacitura, i corpi e riparti ed i magazzini casermaggio principali, succursali e presidiari debbono notificare al principio di ogni quindicina alle direzioni di commissariato, nel cui territorio hanno sede, le somministrazioni dei generi, ricevute nella quindicina precedente, da pagarsi coi fondi del bilancio, capitolo casermaggio, affinchè le dette direzioni possano stabilire esattamente l'ammontare degli acconti dovuti alle imprese.

Poichè risulta che tali notizie sono spedite con ritardo ed in molti casi non sono fornite affatto, questo Ministero richiama i corpi e riparti ed i magazzini casermaggio stanziati nei primi dieci corpi d'armata, esclusa la Sardegna, a trasmettere le notizie stesse alle direzioni di commissariato rispettive, *con lettera a parte*, non più tardi del 1° e del 16° giorno di ogni mese.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 agosto.

LUGLIO 10. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907, *pag.* 293.
» 14. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906 907. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 296.
» 23. — Provvista di parti di ricambio e riparazioni delle biciclette di proprietà degli ufficiali, *pag.* 297.
» 30. — Note caratteristiche dell'anno 1906 e proposte d'avanzamento per l'anno 1907, *pag.* 298.
AGOSTO 2. — Adozione di nuovi tipi per i modelli 309, 773 e 776, *pag.* 298.
» 3. — Facilitazioni di viaggio agli operai e lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito, *pag.* 299.

CIRCOLARE N. **107. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907.** — (Divisione artiglieria). — 10 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e gli altri regi decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 e 14 ottobre 1902, portanti modificazioni al precedente;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 97.

Pag. 276, alla fine del n. 3, *aggiungere*: « Gli ufficiali addetti alla direzione od ai riparti da fortezza sono autorizzati a portare seco l'attendente ed un cavallo ».

Pag. 277, al n. 8, *dove è detto*: 20 ottobre — Partenza per la Spezia, *sostituire*: « 20 ottobre — Partenza per la Spezia, invio dei sottufficiali ai rispettivi corpi ».

Vista la legge in data 30 giugno 1906 n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri non approvati al 30 giugno 1906.

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907, per le direzioni e per gli stabilimenti d'artiglieria sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al cap. 19 « Armi e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1906 907.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 luglio 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNI
Direzione di artiglieria in	Alessandria	1350 00
	Genova	1500 00
	Maddalena	750 00
	Mantova	1200 00
	Messina	1000 00
	Napoli	1300 00
	Piacenza	1300 00
	Roma	1850 00
	Spezia	1500 00
	Taranto	750 00
	Torino	1500 00
	Venezia	1150 00
	Verona	1400 00
Arsenale di costruzione in	Napoli	1000 00
	Torino	1150 00
Officina di costruzione in	Genova	900 00
	Napoli	900 00
	Torino	1750 00
Fabbrica d'armi in	Brescia	100 00
	Terni	1150 00
	Torre Annunziata	750 00
Laboratorio pirotecnico in	Bologna	1100 00
	Capua	900 00
Laboratorio di precisione in Roma		1650 00
R. polverificio sul Liri		800 00
Polverificio di Fossano		700 00
Sezione d'artiglieria per le esperienze in Ciriè		1250 00
	Totale . . L.	31550 00

N. **108 — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 30 giugno 1906, n. 269, che autorizza l'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1906-1907 a tutto dicembre 1906;

Vsito il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DECRETA

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907 ai comandi ed agli uffici non compresi nello specchio IV del R. decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità ad essi spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla corte dei conti.

Roma, 14 luglio 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottoindicati per il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-1907.*

NUMERO del capitolo	NUMERO dello articolo	COMANDI ED UFFICI	SOMMA per il semestre
16	unico	Comando del corpo di stato maggiore .	19,100
30	1	Istituto geografico militare	3,000
34	2	Magazzino centrale di Torino	3,000
34	2	» » » Firenze	1,000
34	2	» » » Napoli	1,000
26	1	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	2,500

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.

1ª categoria — Panifici militari di Roma, Torino, Milano, Alessandria, Verona, Piacenza e Bologna.

2ª categoria. — Panifici militari di Firenze, Napoli, Padova, Caserta, Treviso, Bari, Brescia. Genova, Forlì, Novara, Ancona, Cuneo e Palermo.

3ª categoria. — Panifici militari di Lucca, Savigliano, Pescara, Foligno, Spezia, Messina, Salerno e Cagliari.

Molino militare di Aldifreda (Caserta).

Stabilimento militare di Casaralta (Bologna) per la fabbricazione della carne in conserva e del brodo concentrato.

Il Ministro —VIGANÒ.

N **109**. — **Provvista di parti di ricambio e riparazioni delle biciclette di proprietà degli ufficiali.** — (Divisione genio). — 23 luglio.

Le richieste per provviste di parti di ricambio e riparazioni delle biciclette militari regolamentari di proprietà degli ufficiali devono essere rivolte alla direzione dell'officina di costruzione del genio in Pavia dai rispettivi comandi, corpi od uffici, ai quali spetta di fare agli ufficiali i conseguenti addebiti.

Solo in casi speciali, e cioè quando un ufficiale trovasi isolato e la richiesta abbia carattere di urgenza, questa potrà essere direttamente rivolta alla predetta direzione; ma, a cura dell'ufficiale medesimo, dovrà esserne, in pari tempo, informato il comando, corpo od ufficio al quale egli appartiene.

In ogni caso gli ufficiali dovranno astenersi dal corrispondere direttamente alla direzione dell'officina il prezzo delle provviste o riparazioni, dovendo i relativi conti liquidarsi nei modi prescritti fra le amministrazioni interessate.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **110.** — **Note caratteristiche dell'anno 1906 e proposte d'avanzamento per l'anno 1907**. — (Segretariato generale) — 30 luglio.

Il Ministero determina che, le note caratteristiche degli ufficiali di tutti i corpi, comandi ed uffici siano compilate, in massima, all'epoca stabilita dalla relativa istruzione e trasmesse di mano in mano alle autorità superiori. I riparti destinati a cambiare di sede inizieranno i lavori per la compilazione di detti documenti in base agli ordini dei comandi di corpo d'armata.

Gli specchi d'avanzamento di cui al § 165 del regolamento, colle modalità specificate ai numeri 17 e 18 dell'*Atto* 63 del 1900, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 novembre p. v.

L'anzianità tanto dei maggiori generali quanto dei colonnelli sulla promovibilità dei quali dovranno pronunciarsi le commissioni d'avanzamento è stabilita al 31 dicembre 1902.

Per tutti gli altri ufficiali valgono i limiti di anzianità fissati dalla circolare n. 20 del *Giornale militare* corrente anno.

I comandi di corpo d'armata e le altre autorità interessate daranno, per la parte che li riguarda, gli ordini occorrenti per l'esecuzione delle suesposte determinazioni.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **111.** — **Adozione di nuovi tipi per i modelli 309, 773 e 776** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 agosto.

Si fa noto che sono stati adottati nuovi tipi per i sottodescritti modelli, i quali dovranno esser messi in attuazione a

cominciare dal 1° gennaio 1907, dalla quale data s'intenderanno aboliti gli esemplari di precedente edizione:

Quaderno dei buoni per la somministrazione di medicinali e oggetti di medicazione, mod. 309;

Riepilogo valutativo dei medicinali e degli oggetti di medicazione somministrati ai corpi, mod. 773;

Registro delle ricette di medicinali distribuiti a pagamento, mod. 776.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **112**. — **Facilitazioni di viaggio agli operai e lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 agosto.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha concesso agli operai e lavoranti borghesi addetti alle officine ed agli stabilimenti del R. esercito (accennati nella nota (1) al § 17-*l* del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie) di viaggiare a tariffa militare in 2ª od in 3ª classe per recarsi a visitare l'esposizione internazionale di Milano e per ritornare alle loro sedi.

Per tali viaggi dovranno essere rilasciati agli operai e lavoranti che le domandino, dalle autorità militari da cui dipendono, due richieste mod. B, una per l'andata portante l'annotazione ben visibile « Per recarsi all'esposizione internazionale di Milano » l'altra pel ritorno con l'annotazione « Per fare ritorno dall'esposizione internazionale di Milano ».

Il prezzo del trasporto sarà pagato alla stazione di partenza per l'andata, a quella di Milano pel ritorno.

Per giustificare la loro identità, gli operai dovranno essere muniti della *tessera personale di riconoscimento* prescritta dal § 104 del citato regolamento, sulla quale sarà accennato che viene loro rilasciata per recarsi alla suddetta esposizione e per farne ritorno.

Per l'ammissione nei treni diretti dei suddetti operai valgono le norme seguenti:

1° I viaggiatori sono esclusi dai treni direttissimi.

2° Quelli provvisti di biglietto di 2ª classe, sono ammessi in tutti i treni diretti, quando la percorrenza sia almeno di 200 chilometri, ferme restando le limitazioni stabilite nell'orario ufficiale per determinati treni. Agli effetti di questa di-

sposizione vengono considerati come diretti anche i treni 25 e 32 pel percorso Milano Parma.

3° Quelli provvisti di biglietti di 3ª classe, sono ammessi in tutti i treni diretti aventi vetture di 3ª classe, quando la percorrenza sia almeno di 400 chilometri, ferme restando le limitazioni stabilite nell'orario ufficiale per determinati treni.

Dopo la chiusura dell'esposizione le autorità militari indicheranno al Ministero (direzione generale servizi amministrativi) il numero degli operai che avranno fruito della facilitazione.

Il Ministro — Viganò.

Roma 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª 1906 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

AGOSTO 4 — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1906, *pag.* 301.
» 4 — Assegni per acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione di biciclette, *pag.* 314.
» 4 — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 314.
» 7 — Assistenti onorari alle cliniche universitarie, *pag.* 315.
» 7 — Somme per l'istruzione agraria, *pag.* 316.
» 8 — Concorso per la nomina dei professori titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare, *pag.* 316.
» 9 — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 317.
» 9 — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag.* 323.
» 10 — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, da osservarsi durante l'esercizio provvisorio approvato con la legge 30 giugno 1906, n. 269, *pag.* 331.

CIRCOLARE N. **113**. — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1906.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 agosto.

1. Come nei decorsi anni, anche in questo, il corso normale d'istruzione pei volontari di un anno avrà principio alla data del 1° dicembre, e quindi tutte le pratiche relative a tali arruolamenti volontari dovranno dagli aspiranti essere compiute non più tardi del 30 novembre p. v.

Siccome però a senso della legge 4 agosto 1895, n. 479, i militari che si trovino alle armi da non più di un mese hanno facoltà, sotto determinate condizioni, di assumere la qualità di volontario di un anno proseguendo l'intrapreso servizio, così in occasione della chiamata generale alle armi delle reclute della classe 1886 potranno effettuarsi ammissioni al volontariato di un anno di dette reclute con decorrenza della ferma diversa da quella fissata per coloro che intendano seguire il cennato corso d'istruzione che si inizierà il 1° dicembre p. v., decorrenza che sarà a suo tempo stabilita con la circolare di chiamata alle armi di detta classe.

2. Per l'arruolamento volontario di un anno dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e per l'ammissione

al volontariato stesso delle reclute della classe 1886 nonchè dei militari ritardatari, i comandanti dei corpi e dei distretti militari si atterranno alle disposizioni contenute nel capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901.

Si avverte solo, a complemento delle predette disposizioni, che per i militari ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato, la relativa variazione da riportarsi sulla matricola dovrà essere così formulata:

« Ammesso al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato e quindi con la decorrenza dal giorno . . . (legge 4 agosto 1895, n. 479 e § 280, lett. *c*), dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Per i militari ammessi al volontariato di un anno senza il computo del servizio già prestato, dovrà usarsi la seguente formula:

« Ammesso al volontariato di un anno senza il computo del servizio prestato e con la decorrenza dal giorno. . . . in cui si è compiuta l'ammissione al volontariato stesso (§ 280, lettera *d*) dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

A tale proposito si accenna che per ottenere l'ammissione al volontariato di un anno col computo del servizio prestato non è sufficiente che l'aspirante presenti la relativa domanda entro il primo mese dall'incorporamento, ma è necessario altresì, a mente della legge 4 agosto 1895, che tutte le relative pratiche, compreso il versamento della tassa, siano compiute entro il termine suddetto, fatta eccezione per il caso di cui all'ultimo comma del successivo n. 10.

In tal senso deve essere interpretata la disposizione di cui alla lettera *c*) del citato §. 280 dell'Istruzione complementare, avvertendo che nel caso in cui l'ammissione al volontariato di un anno venga effettuato col computo del servizio già prestato la ferma dovrà decorrere dal giorno della presentazione alle armi del militare e non già da quello del successivo suo incorporamento. Però quando si tratti di militari venuti alle armi con la chiamata generale della classe ed ammessi al volontariato di un anno entro il primo mese dall'incorporamento la ferma medesima avrà per tutti la decorrenza dalla data in cui si inizia la chiamata stessa come verrà meglio chiarito a suo tempo con la circolare per la chiamata alle armi della classe 1886.

3. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso

circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) I corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria, la brigata di artiglieria da costa della Sardegna, la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto e i cinque reggimenti del genio possono ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria, fatta eccezione per le compagnie componenti la brigata lagunari del 4° genio, nelle quali non potrà essere ammesso nessun volontario di un anno. Avvertesi però che nella specialità treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno potranno effettuarsi soltanto presso i reggimenti aventi compagnie treno presenti alla sede, e in ragione di non più di sei per ogni compagnia che si trovi alla sede stessa.

Per le compagnie treno dell'arma del genio il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non deve superare la cifra di due per ogni compagnia;

b) Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16. Così pure nella brigata specialisti del 3° reggimento genio il numero dei volontari di un anno contemporaneamente alle armi non dovrà superare il numero di 6 per compagnia e cioè 12 complessivamente per l'intera brigata. Inoltre in detta brigata specialisti dovranno ammettersi in qualità di volontari di un anno solamente quei giovani che presentino la laurea in ingegneria od in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettro-tecnica;

c) In ciascuna delle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili, potranno essere ammessi quattro volontari di un anno, i quali dovranno aspirare a divenire ufficiali di complemento e dovranno perciò computare nella quota degli allievi ufficiali da ammettersi nei corsi medesimi;

d) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale. Tale limite di numero si riferisce esclusivamente ai volontari di un anno che comprovano di aver almeno ultimato il secondo corso universitario della facoltà di medicina e chirurgia, poichè nella suddetta quota di dodici non devono computarsi i volontari che sono ammessi in servizio quali laureati in chimica pura, o quali studenti che hanno compiuto il

terzo corso di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, o quali ministri di un culto religioso di cui è cenno nel § 278, lettera *b*) della citata Istruzione complementare.

4. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento di cavalleria stanziato in Napoli può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del genio, di stanza a Roma, per le brigate d'artiglieria da costa dislocate a Venezia, Gaeta e Taranto e per le brigate di artiglieria da fortezza dislocate a Verona e Bologna.

Pertanto, tutto quanto è stabilito per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed ai comandanti delle predette brigate.

E poichè il distaccamento e le brigate di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della Istruzione complementare per gli aspiranti all' arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

5. Come è spiegato nel § 266 della citata Istruzione, potendo ora l' ammissione al volontariato di un anno aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione di essere il premunimento pel volontariato stesso. Eppertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati che non occorre più tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati inabili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

6. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei consigli di amministrazione dei corpi sulla disposizione del § 272 della Istruzione complementare circa il rigore da usarsi nel procedere alle visite mediche degli aspiranti al volontariato di un anno e ciò allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo l'arruolamento o la ammissione al volontariato stesso alcuni giovani vengano riformati per malattie o imperfezioni che evidentemente preesistevano alle relative visite. Allo stesso scopo pertanto do-

vranno sottoporsi ad una rigorosa visita medica anche gli aspiranti al volontariato di un anno che già si trovino sotto le armi e che ne facciano domanda nei termini indicati nelle lettere *c*) e *d*) del § 280 della citata Istruzione.

Con l'occasione il Ministero stima opportuno avvertire, per quanto riguarda la statura degli aspiranti al volontariato di un anno, che le misure fissate per le varie armi e specialità dalla tabella di cui al § 719 del regolamento sul reclutamento, devono applicarsi non solo ai giovani che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedono l'arruolamento volontario di un anno, ma anche a coloro che dopo essere stati arruolati dai rispettivi consigli di leva, aspirano, nella loro posizione di reclute in congedo provvisorio o di militari già in servizio, all'ammissione al volontariato di un anno.

Laddove poi l'aspirante all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno in un'arma speciale per la quale sia richiesta una determinata statura, comprovi di possedere i titoli di studio voluti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'arma medesima, dovrà in tal caso esservi ammesso qualunque sia la sua statura e ciò in analogia al disposto dal § 720 del citato regolamento, potendo egli al termine dell'anno di volontariato ottenere la nomina a sottotenente.

7. In relazione al disposto dal § 275 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento avvertesi che nel caso in cui l'aspirante al volontariato di un anno non superi la prova di riparazione dell'esame di coltura generale concessa dal comando della divisione, l'aspirante medesimo non potrà per nessun motivo essere sottoposto ad un terzo esame e quindi resterà senz'altro escluso dall'ammissione al detto volontariato.

8. È avvenuto talvolta che dopo effettuato l'incorporamento delle reclute della classe chiamata, alcuni militari, ignorando le precise disposizioni della legge del 4 agosto 1895, chiesero l'ammissione al volontariato di un anno in un'arma differente da quella a cui erano stati assegnati, e furono invece obbligati, in forza delle su accennate disposizioni, a prestare il volontariato stesso nella medesima arma nella quale trovavansi.

Per ovviare a siffatto inconveniente i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute della classe 1886 siano avviate ai corpi, faranno loro presente che se intendono compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne subito domanda; e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno

manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l' ammissione al volontariato di un anno deve essere effettuata prima dell'invio dell' aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Nell'intento poi di evitare un altro inconveniente verificatosi, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno in relazione alle quote fissate dal n. 3 della presente Circolare. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di corpo quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

9. Le disposizioni contenute nel precedente n. 8 riguardano le reclute che facciano domanda di ammissione al volontariato di un anno mentre si trovano al distretto per effetto della chiamata alle armi della loro classe.

Quando invece si tratti di reclute in congedo provvisorio o di militari ritardatari che intendano assumere il volontariato di un anno alla data del 1° dicembre o che facciano altrimenti domanda di ammissione al volontariato stesso prima della loro chiamata alle armi con la classe, le relative pratiche di ammissione devono essere compiute esclusivamente presso il corpo in cui desiderino prestare servizio. Però le pratiche preliminari possono effettuarsi anche presso i rispettivi distretti di leva i quali in questi casi devono accertare la regolarità dei documenti prodotti, richiedere la dichiarazione del casellario giudiziale, riconoscere l' idoneità fisica dell' aspirante e verificare se egli possegga il prescritto grado di coltura generale, facendo compilare apposito verbale di esame da inviarsi al reggimento. Dopo di che i distretti medesimi trasmettono il relativo incartamento al corpo prescelto invitando l'aspirante a presentarsi a sue spese alla sede di tale corpo per compiervi le pratiche definitive, compresa la visita medica innanzi al consiglio di amministrazione, ed eseguire il versamento della tassa.

10. Per gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno i corpi dovranno anche tener presente le disposizioni contenute nel n. 4 dell'*Atto* 272 del 1903 e nel n. 3 dell'*Atto* 95 del 1906 relativi al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nello interesse del servizio militare, a cui si riferisce la decisione di massima n. 17 a pagina 891 del *Giornale militare* 1903.

In relazione a tali disposizioni si è creduto opportuno avvertire nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, che prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all' arruolamento volontario di un anno che non dimori nella stessa città dove è stanziato tale corpo, deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario prescritta dall'*Atto* su ricordato.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno d'urgenza al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica e, ove occorra, all'esito dell'esame di coltura generale.

Nel caso poi in cui la detta dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno in cui si inizia il relativo corso d'istruzione, l'aspirante al volontariato di un anno dovrà egualmente presentarsi ed essere tenuto nei conti come uomo fuori-forza in conformità del § 1278 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, salvo poi a fare risultare, agli effetti matricolari e per la decorrenza del servizio, l'arruolamento e l'ammissione come avvenuta nel giorno in cui ha avuto principio il detto corso d'istruzione.

Qualora infine l'ammissione al volontariato di un anno non possa effettuarsi entro il primo mese dall'incorporamento dell'aspirante pel solo fatto che allo scadere di tale termine non sia ancora pervenuta la dichiarazione del casellario, i comandanti di corpo e di distretto ne riferiranno al Ministero trasmettendogli tutti i documenti affinchè possa esaminare se sia il caso di considerare l'ammissione al volontariato stesso come avvenuta entro il detto termine e quindi col computo del servizio già prestato.

11. Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare che da parte dei corpi non viene sempre usata la dovuta sollecitudine nel dar corso alle domande di ammissione al volontariato di un anno presentate da militari sotto le armi, di guisa che sovente si è verificato il caso che per effetto di tale mancanza di sollecitudine l'ammissione al volontariato di un anno, stata richiesta in tempo utile, non abbia potuto effettuarsi entro il termine stabilito del primo mese dall'incorporamento dell'aspirante.

Siccome tale fatto pregiudica gravemente la posizione dei militari ammessi al volontariato di un anno, i quali in questi casi non possono ottenere il computo del servizio già prestato, così questo Ministero richiama sul proposito l'attenzione dei comandanti di corpo interessandoli ad impartire, in occasione dell'arrivo delle reclute, le necessarie disposizioni affinchè appena gli aspiranti facciano domanda scritta di assumere la qualità di volontari di un anno, il competente ufficio matricola provveda *d'urgenza* al disbrigo delle pratiche di sua spettanza per far luogo alla relativa ammissione al volontariato stesso, di modo che questa possa effettuarsi entro il termine stabilito e quindi col computo del servizio prestato.

12. In relazione alle disposizioni contenute nel § 844 del Regolamento sul reclutamento e nei §§ 296 e 297 della relativa Istruzione complementare, questo Ministero avverte che allorquando si possa prevedere che un volontario di un anno, stato ricoverato per malattia all'infermeria o all'ospedale, debba restare assente dal corpo per un tempo superiore ai trenta giorni, il comandante di corpo, poco prima dello spirare di tale termine, deve disporre onde il volontario medesimo sia sottoposto a rassegna di rimando affinchè, nel caso in cui sia giudicato in condizione di non poter riassumere il servizio al termine del trentesimo giorno di assenza, venga inviato in licenza di convalescenza di un anno a mente del § 504 della citata istruzione complementare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per quei volontari di un anno i quali cadano ammalati mentre trovansi in famiglia fruendo di una breve licenza.

13. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Il Ministro — VIGANÒ.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1906.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1906;

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Per evitare le spese di viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città nella quale ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda e i documenti di cui sopra è cenno, e rimangano in attesa della risposta.

3. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio, dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le otto lezioni del tiro stesso col fucile modello 1891.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di idoneità, cioè di avere ottenuto nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti eguale o superiore a 46.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare entro il termine di un anno di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

4. Gli arruolamenti volontari di un anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;

nella brigata specialisti del 3° reggimento genio distaccata a Roma esclusivamente per quei giovani che presentino la laurea in ingegneria o in scienze chimiche od altro titolo equipollente con preferenza ai laureati che abbiano compiuto il corso di elettro-tecnica;

in tutti i reggimenti di cavalleria limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina od abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia o della facoltà di chimica e farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nella compagnia di sussistenza in cui sarà istituito il corso allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio nelle compagnie stesse per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio nelle compagnie stesse per conseguire il grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento di cavalleria che ha sede in Napoli per quelli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del 3° reggimento genio di stanza in Roma, per le brigate d'artiglieria da costa distaccate a Venezia, Gaeta e Taranto, e per le brigate d'artiglieria da fortezza dislocate a Verona e a Bologna. Presso i comandi di tali brigate potranno quindi compiersi direttamente le pratiche per l'arruolamento volontario di un anno.

5. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi solamente nel caso in cui comprovino di aver conseguita la laurea di ingegnere. Così pure i volontari di un anno incorporati nell'arma di artiglieria (eccettuato il treno) potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di avere conseguito la licenza di liceo o d'istituto tecnico in qualunque sezione.

6. Gli inscritti della leva sulla classe 1886 stati arruolati in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo avvenuta la loro presentazione alle armi e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese dal loro incorporamento.

Quelli dei detti inscritti che fossero dai consigli medesimi prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo e all'artiglieria da montagna, potranno anche scegliere l'arma in cui prestare l'anno di volontariato. Se poi la domanda venisse presentata dopo che abbia avuto luogo il loro incorporamento in un corpo delle dette armi a cavallo o nell'artiglieria da montagna, essi dovranno, a senso della citata legge, compiere il volontariato di un anno nella stessa arma cui furono assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento, come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di lire 1200. Ad ogni modo tutti coloro che verranno ammessi al volontariato di un anno dopo il loro incorporamento in una data arma, avranno facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio, sempre quando vi siano posti disponibili. Quelli però assegnati alle compagnie di sanità e di sussistenza che non posseggono i titoli di studi richiesti per l'ammissione al volontariato in tali specialità di servizio, saranno senz'altro trasferiti in un reggimento di fanteria di linea di loro scelta.

Detti inscritti dovranno unire alla domanda il foglio di congedo illimitato, i documenti indicati alla lettera *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè uno di quelli richiesti dal successivo n. 3 relativi all'obbligo del tiro a segno.

7. Tutti indistintamente gli inscritti della classe 1886, stati arruolati in 1ª categoria che si troveranno nelle condizioni di cui all'art. 118 della legge sul reclutamento potranno essere ammessi al volontariato di un anno col ritardo del servizio al 26° anno di età anche all'atto della loro presentazione alle armi con le reclute e anche dopo effettuato il loro incorporamento. Gli aspiranti a tale ammissione dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti di cui al numero precedente, anche uno dei seguenti::

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

8. I giovani che già rivestano la qualità di volontari di un anno e si trovino in congedo come ritardatari o in attesa di essere chiamati alle armi, qualora desiderino di prestare servizio in un corso allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i voluti requisiti morali e di coltura, potranno imprendere l'anno di volontariato anche alla data che verrà stabilita per l'apertura dei detti corsi allievi ufficiali.

9. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

10. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio Decreto del 7 gennaio 1906, n. 21 (*Atto* n. 42) fissata anche per l'anno 1906 in lire 1600 per l'arma di cavalleria ed in lire 1200 per le altre armi.

11. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

. . . . . addì . . . . *Il Comandante del distretto*

N. **114.** — **Assegni per acquisti e riparazioni di mobili d'ufficio e per manutenzione di biciclette.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 agosto.

Giusta l'art. 68 del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, con decreto ministeriale n. 1121 del 12 luglio u. s. registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 25, sono state assegnate a ciascun corpo d'armata, pel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1906, le somme rispettivamente indicate nello specchio che segue, sul capitolo 37 del bilancio guerra per l'esercizio in corso.

Con tali somme, oltre agli acquisti ed alle riparazioni dei mobili d'ufficio, dovrà provvedersi anche alla manutenzione delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali, *le cui spese saranno conteggiate d'ora innanzi sullo stesso rendiconto dei mobili.*

Le direzioni di commissariato potranno richiedere i due terzi delle somme come sopra assegnate, avvertendo di sostituire sulla richiesta di anticipazione mod. 904 B *alle parole*: « terza parte », ed « annua », *le altre*: « due terzi » e « semestrale ».

Le richieste pervenute al Ministero prima della pubblicazione della presente circolare s'intendono annullate.

I corpo d'armata	. . . . .	L. 1050
II » »	. . . . .	» 650
III » »	. . . . .	» 650
IV » »	. . . . .	» 850
V » »	. . . . .	» 700
VI » »	. . . . .	» 700
VII » »	. . . . .	» 700
VIII » »	. . . . .	» 850
IX » »	. . . . .	» 1250
X » »	. . . . .	» 850
XI » »	. . . . .	» 650
XII » »	. . . . .	» 700

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **115.** — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Ufficio materiale sanitario). — 4 agosto.

Sono state stipulate due convenzioni, una con l'istituto fisicoterapico del dott. Ernesto Gabrielli di Firenze e l'altra con quello del dott. Giuseppe Fato di Bari per l'ammissione alle cure negl'istituti medesimi, sino alla fine del settembre 1907,

dei militari di truppa, degli operai borghesi, degli ufficiali ed impiegati appartenenti rispettivamente ai presidii di Firenze e di Bari e di quelli di altri presidii ad essi vicini, qualora per questi ultimi sia indicata la cura nei detti istituti.

La tariffa dei prezzi per l'ammissione alle cure è più vantaggiosa di quelle sinora praticate dagli altri istituti di terapia fisica. Per conoscerla nei suoi dettagli basterà rivolgersi per informazioni agli ospedali militari di Firenze e di Bari che hanno stipulato le relative convenzioni.

Per le proposte di ammissione alle cure gli ufficiali medici si atterranno alle norme tecniche al riguardo emanate dall'ispettorato di sanità militare.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **116**. — **Assistenti onorari alle cliniche universitarie**. — (Ufficio personali sanitari). — 7 agosto.

Il Ministero ha determinato che pel futuro anno scolastico 1906-1907 siano assegnati altri ufficiali medici alle cliniche ed ai laboratori scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno solo, salvo al Ministero la facoltà di confermare la destinazione per un secondo anno.

Gli ufficiali medici addetti ai vari corpi e stabilimenti, che desiderassero assumere l'onorifico incarico, dovranno, senza indugio, inoltrare regolare domanda, avvertendo di non indicare in questa la sede, ma soltanto la specialità della clinica, alla quale aspirano, e di unirvi tutti i documenti che crederanno del caso.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno poi pervenire all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 15 ottobre p. v. le proposte che crederanno di fare in base alle domande suddette, accompagnando ciascuna proposta con una breve relazione, la quale metta in evidenza i titoli del candidato.

Gli ufficiali da proporre, in seguito a loro domanda, potranno essere capitani o tenenti; questi ultimi però a condizione che abbiano già superato gli esami d'avanzamento al grado superiore.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **117.** — **Somme per l'istruzione agraria.** — (Segretariato generale). — 7 agosto.

Questo Ministero partecipa le somme assegnate a ciascun comando di corpo d'armata per l'istruzione agraria.

I	corpo	d'armata	L. 1150
II	»	»	» 1850
III	»	»	» 1000
IV	»	»	» 1250
V	»	»	» 1250
VI	»	»	» 950
VII	»	»	» 950
VIII	»	»	» 1350
IX	»	»	» 1400
X	»	»	» 1600
XI	»	»	» 950
XII	»	»	» 1250
		Totale	L. 14950

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **118.** — **Concorso per la nomina dei professori titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare.** — (Ufficio personali sanitari). — 8 agosto.

Per l'anno scolastico 1907-908 si renderanno vacanti presso la scuola di applicazione di sanità militare di Firenze i seguenti posti:

1 posto di professore titolare di traumatologia di guerra;

2 posti di professori aggiunti a detto insegnamento;

1 posto di professore aggiunto di microbiologia ed epidemiologia degli eserciti.

Per questi posti è fin d'ora aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Alto* 123 del corrente anno.

Le relative domande dovranno pervenire all'ispettorato di sanità militare non più tardi del 1° giugno 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **119.** — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane, esclusi quelli appartenenti alla cavalleria, e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento dei militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del *4 settembre p. v.* avranno principio i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1883 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1884 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1885 di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

Nell'applicazione dei precedenti comma *a*) e *b*) si dovrà dai corpi applicare, beninteso, quanto è disposto nel § 37 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento a riguardo di alcuni militari delle classi 1883 e 1884, i quali,già allievi ufficiali, si trovino nel caso indicato nel paragrafo stesso e debbano perciò esser trattenuti alle armi.

Per l'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1885 con ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve, il Ministero impartirà a suo tempo le opportune disposizioni.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i corpi che avranno preso parte alle esercitazioni inizieranno le operazioni di congedamento appena rientrati alle rispettive sedi e contemporaneamente ad essi le inizieranno anche gli altri corpi dello stesso presidio che non abbiano preso parte, alle esercitazioni, per modo che tutti i movimenti ferroviari e marittimi possano aver principio col mattino del 4 settembre p. v. I corpi che risiedono in presidi nei quali non vi siano truppe che debbano rientrare dalle esercitazioni, inizieranno pure le operazioni di congedamento abbastanza in tempo per poter principiare i movimenti ferroviari e marittimi col mattino del 4 settembre;

b) i militari delle classi anziane del 1° battaglione del 6° reggimento fanteria distaccato a Canea (Creta) saranno congedati non appena il distaccamento sarà rientrato alla sede del corpo;

c) il reggimento d'artiglieria da montagna e la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto effettueranno il congedamento dopo le esercitazioni estive, secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo d'armata e in modo da iniziare i movimenti col mattino del 4 settembre;

d) anche i reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, la brigata da costa della Sardegna e il gruppo delle compagnie operai effettueranno il congedamento contemporaneamente alle altre armi e specialità, iniziando quindi i movimenti col detto giorno 4 settembre, eccezione fatta pel 3° reggimento di artiglieria da fortezza, che lo inizierà a partire dal giorno 10 successivo;

e) le compagnie di sanità e di sussistenza, le scuole ed istituti militari effettueranno il congedamento sotto la data che sarà stabilita dai comandi di corpo d'armata, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Collo stesso giorno 4 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1885 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma e di tutte le armi, esclusa la cavalleria, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

4. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che a modificazione del § 1790 la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme consuete prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni, e per coloro che ricevano due o più razioni di pane, il tascapane, e, per quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vet-

tovagliamento, altresì la gavetta, il cucchiaio e la tazza di latta;

c) che, a modificazione del § 1816, i congedandi che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane, si osserveranno le norme del § 1817 del Regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

e) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

f) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *d*) e *e*) saranno regolate colle norme stabilite dagli *Atti* 99 del 1898 e 56 del 1902 per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, intendendosi naturalmente devolute ai corpi, da cui i congedandi provengono, le attribuzioni che negli *Atti* stessi sono indicate come di spettanza dei distretti.

Nel licenziamento si osserveranno pure le disposizioni del Capo XXVIII (sezione 1ª) del Regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della relativa Istruzione complementare, in quanto tali disposizioni non siano contrarie a quelle precitate del Regolamento d'amministrazione.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906*, non che le norme date dal § 653 della succitata Istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo conforme le tabelle di mobilitazione anzidette.

Si avverte ancora che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel successivo § 654 della detta istruzione complementare, sulle quali si richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna, tenuto però conto delle modificazioni alle dette norme state a suo tempo comunicate alle stesse autorità dal comando del IX corpo d'armata e comprese nel n. 13 dell'*Atto* 152 del *Giornale militare* del 1904.

I comandanti di corpo provvederanno poi, affinchè, giusta il § 644 della detta Istruzione, i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano: e se in tale visita non fossero giudicati in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

5. Agli effetti del § 641 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto di imbarco dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

E pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro riguardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

6. I militari congedandi i quali già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente Istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui nella Circolare 190 del *Giornale militare* del 1903.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

I militari anzidetti dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del *Regolamento d'amministrazione* e del precedente n. 4.

7. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata Istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere i vantaggi che deriverebbero loro dal conseguimento del grado di sottufficiale, facendo altresì rilevare che la nuova ferma da contrarre è ridotta da cinque a tre anni.

In relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo comma del successivo § 632 della Istruzione complementare, si raccomanda poi ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quell'impiego.

8. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'Istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

9. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 4 settembre p. v., per tutti i militari delle classi anziane suindicate.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250.

10. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto dal comma *g*) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

11. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per

il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè, a seconda dei casi, sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia concessa col Regio Decreto del 17 settembre 1904, n. 517.

12. I movimenti relativi ai congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo, da costa, da fortezza e genio verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall'ufficio stesso verranno impartite; è fatta però eccezione per gli stabilimenti militari di pena, pei quali corpi valgono anche le speciali disposizioni di cui è oggetto il comma seguente.

Invece, i movimenti di cui alle lettere *c)* e *e)* del n. 2 della presente circolare e quelli di cui al n. 3 saranno stabiliti dai comandanti di corpo d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi.

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

13. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato Regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme dell'articolo 227 del regolamento medesimo.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª, (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) quale venne modificato con l'*Atto* 103 dell'anno 1905.

14. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni della parte 2ª del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata Istruzione complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per

cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'Istruzione medesima circa i vincoli disciplinariai quali i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

È stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata Istruzione complementare, relativo al versamento delle stellette ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

15. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 12; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporanno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute sulla copertina dell'ordine di movimento.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc,) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dalla società di navigazione generale italiana per la consumazione del vitto, dovranno essere prese in consegna regolare dai capi

dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

16. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale - Divisione gabinetto militare*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

17. Finalmente a scanso di qualsiasi dubbio sulla retta applicazione del § 657 della citata Istruzione complementare, relativa ai limiti delle promozioni nel deposito dei corpi ivi indicati, durante il periodo della forza minima, il Ministero stima opportuno di ricordare anche in questa occasione che nel numero massimo dei caporali e caporali maggiori determinato dal detto § 657 sono compresi, *per quanto riguarda i depositi*, i caporali e caporali maggiori di contabilità.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **120. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 agosto.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1. L'arruolamento sarà aperto dal 1° ottobre p. v. a tutto il 30 novembre 1906 presso i corpi delle varie armi in cui a senso del § 708 del citato regolamento sono ammessi volontari ordinari e presso la brigata ferrovieri del genio, la brigata artiglieria da montagna del Veneto, la brigata da costa della Sardegna.

Questa disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria in qualità di musicanti effettivi oppure di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

A tale riguardo stimasi opportuno avvertire che le facilitazioni che, giusta il § 218 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono fatte per l'arruolamento dei musicanti effettivi, devono essere estese anche a coloro che aspirano a contrarre l'arruolamento volontario in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti.

2. Come è detto al § 20, lettera *d*) dell'Istruzione relativa al R. corpo di truppe coloniali, (*Atto* 2 del 1904), i cittadini italiani residenti nella Colonia Eritrea possono contrarre l'arruolamento volontario ordinario direttamente nel R. Corpo suddetto e compiere nel corpo medesimo la ferma di tre anni a cui devono vincolarsi a senso dell'art. 124 della legge sul reclutamento.

I giovani arruolati come volontari ordinari in detto corpo devono essere inviati in congedo illimitato con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari, essendo loro applicabili anche le disposizioni che fossero eventualmente emanate pel congedamento anticipato di volontari ordinari nel Regno.

Siffatti arruolamenti volontari ordinari, che possono ammettersi senza limite di numero e senza la preventiva autorizzazione del Ministero, restano aperti durante tutto l'anno.

3. Il numero dei volontari ordinari che nel suindicato periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, di *venticinque* per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, di *dodici* per la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, e di *otto* per la brigata di artiglieria da montagna del Veneto.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del regolamento sul reclutamento, computarsi i militari di 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nel periodo di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti volontari ordinari, ai quali essi sono a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi). Resta inteso però che nel procedere all'arruolamento di tali musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 del 1901.

4. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 30 novembre 1906. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero, negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero, facendo conoscere se i nuovi ammessi siano idonei pei lancieri o pei cavalleggeri e indicando tre reggimenti di cavalleria della rispettiva specialità in cui essi preferirebbero prestare servizio.

5. Anche in quest'anno i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero illimitato di volontari ordinari, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio nelle varie specialità dei suddetti corpi (telegrafisti, specialisti, ferrovieri e automobilisti).

Laddove poi i prefati comandanti ritengano opportuno in vista del numero dei giovani già arruolati, di sospendere o di chiudere le relative ammissioni anche prima della data stabilita con la presente circolare, ne informeranno questo Ministero per le sue determinazioni.

6. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento, nel capo VIII dell' Istruzione complementare al regolamento stesso, nonchè nel n. 4 dell' *Atto* 272 del 1903 e nel n. 3 dell'*Atto* 95 del 1906 relativi al rilascio dei certificati penali e delle dichiarazioni del casellario nell'interesse del servizio militare.

A questo proposito accennasi che nel manifesto che fa seguito alla presente circolare si è creduto opportuno avvertire che, prima di partire per la sede del corpo prescelto, l'aspirante all'arruolamento volontario deve inviare al comando del corpo stesso la domanda con i voluti documenti affinchè non sia poi costretto a rimanere a sue spese fuori di residenza per la regolarizzazione di qualcuno di questi ed in attesa che pervenga dall'autorità giudiziaria la dichiarazione del casellario della quale è parola negli atti su ricordati.

I corpi appena ricevute le domande onde trattasi e riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, chiederanno *d'urgenza* al competente presidente di tribunale la dichiarazione predetta, e poscia faranno conoscere all'aspirante se la sua domanda possa o meno essere accolta, subordinatamente, in caso affermativo, al risultato della visita medica.

Nel caso poi in cui tale dichiarazione del casellario non fosse ancora pervenuta nel giorno stabilito per la chiusura degli arruolamenti volontari ordinari l'aspirante conserverà il diritto ad assumere il desiderato arruolamento e quindi la sua ammissione potrà, in via eccezionale, effettuarsi anche dopo il detto giorno, sempre quando beninteso possegga tutti i voluti requisiti.

7. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero stesso appena completato il numero dei volontari ordinari fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e del successivo § 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Alla data poi di chiusura degli arruolamenti volontari i comandanti di quei corpi in cui non sia stata completata la relativa quota faranno conoscere al Ministero il numero dei giovani stati ammessi in qualità di volontari ordinari.

Si avverte inoltre che, analogamente al disposto del penultimo capoverso dell'art. 111 della legge sul reclutamento, i

consigli di amministrazione dei corpi potranno ammettere all'arruolamento volontario ordinario, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero, anche i giovani riformati in rassegna speciale o di rimando e quelli dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, o in seguito a rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

8 I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — VIGANÒ.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° ottobre al 30 novembre 1906 in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, di cavalleria, d'artiglieria e genio, nella brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, nella brigata d'artiglieria da costa della Sardegna e nella brigata ferrovieri del genio.

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni in contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti a tali arruolamenti volontari devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimato dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso allo arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi anche quei giovani che abbiano già concorso alla leva e siano stati dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla dichiarazione di rivedibilità.

Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono intieramente a loro carico. Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanca di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti a tale arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando del corpo stesso la domanda con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

Nella brigata ferrovieri del genio di stanza a Torino il numero dei volontari ordinari che vi possono essere ammessi *è illimitato.* L'ammissione ha luogo a scelta fra i concorrenti; a tal uopo insieme alla domanda ed ai documenti prescritti dovranno essere inviati a comando della brigata stessa anche i titoli comprovanti gli studi fatti e i titoli professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nella brigata ferrovieri devono avere una statura non inferiore a m. 1,65 (falta eccezione per i macchinisti e fuochisti patentati, pei quali è sufficiente la statura minima di m. 1,55); devono inoltre possedere un'ottima vista tanto da leggere lo stampato con lettere alte millimetri 7 ½ alla distanza di cinque metri, e distinguere bene i colori.

Pure illimitato è il numero dei volontari ordinari da ammettersi nel 3° reggimento genio di stanza a Firenze. Però gli aspiranti devono sapere leggere e sapere scrivere correttamente e correntemente sotto dettatura e con chiara calligrafia. Essi devono inoltre avere vista normale in ambo gli occhi.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno inviare la domanda, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono, ai quali, in caso di risposta favorevole, potranno poi presentarsi per compiere le pratiche occorrenti. Altrettanto dicasi per gli aspiranti a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali possono essere avviati al corpo che li ha richiesti per cura dei distretti militari nella cui giurisdizione risiedono.

. . . . addì . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **121. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 da osservarsi durante l'esercizio provvisorio approvato con la legge 30 giugno 1906, n. 269.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 10 agosto.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 30 giugno 1906, n. 269, che autorizzò l'esercizio provvisorio dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907 tanto per le spese ordinarie, secondo il disegno di legge n. 287 presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1905, quanto per le spese straordinarie, secondo il disegno di legge n. 314 presentato alla Camera il 7 dicembre 1905;

Riconosciuta la convenienza che anche nel periodo della gestione provvisoria del bilancio sia disciplinata l'erogazione degli stanziamenti in guisa che pei capitoli, che si suddividono in articoli, gli uffici amministrativi non assumano impegni se non entro i limiti degli articoli affidati alla loro amministrazione;

DETERMINA:

Durante l'esercizio provvisorio dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, dovrà essere osservata la ripartizione in articoli dei capitoli del bilancio stesso secondo l'annessa tabella.

Roma, 10 agosto 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	TITOLO I.		
	Spesa ordinaria		
	CATEGORIA PRIMA.		
	Spese effettive.		
	Spese generali.		
1	Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*):		
	A) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col Regio Decreto 25 dicembre 1898, n. 521, e dalle modificazioni nel personale di servizio approvate col Regio Decreto 11 gennaio 1906, n. 8.		1,720,250. »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria		1,000. »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto		56,370. »
			1,777,620. »
	Si deduce:		
	per temporanee vacanze nei gradi L.	91,952	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 36 . . . »	12,038	103,990. »
	A riportarsi . . .		1,673,630. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	1,673,630. »
	D) Aumenti sessennali	19,900. »
	E) Aumenti quinquennali	1,870. »
	F) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare	300. »
	G) Indennità pei servizi di cassa e di economato	800. »
	Totale del capitolo . . .	1,696,500. »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	7,600. »
3	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	50,000. »
4	Ministero — Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	21,000. »
	B) Illuminazione e combustibile.	26,000. »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,100. »
	D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero.	1,500. »
	E) Acquisto di libri, abbuonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, ed agli *Atti parlamentari*.	4,500. »
	F) Spese di vetture.	13,700. »
	A riportarsi . . .	74,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	74,800. »
	G) Biancheria e pulizia di locali — Spese diverse	9,700. »
	H) Mancie	500. »
	Totale del capitolo . . .	85,000. »
5	Spese postali:	
	A) Corrispondenza postale	3,000. »
	B) Pacchi postali.	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	4,000. »
6	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale.	13,300. »
	2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000. »
		53,300 »
7	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche	34,300. »
	A riportarsi . . .	34,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	34,300. »
	2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali, e spese diverse pei foglietti sanitari dell'antropometria militare, per opuscoli ed altre pubblicazioni militari	37,800. »
	Totale del capitolo . . .	72,100. »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	18,000. »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
10	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio.	15,000. »
11	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie (*a*).	170,000. »
12	Spese casuali:	
	Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi	16,500. »

(a) S'intendono ivi compresi eccezionalmente anche ex impiegati dell'amministrazione della guerra e loro famiglie.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
13	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (*Spese fisse*).	
	Amministrazione centrale:	
	1. *A*) Indennità di residenza dovuta per la legge 7 luglio 1876 . . . . L. 165,000	
	B) Indennità di residenza dovuta per la legge 3 luglio 1902 . . » 55,000	220,000. »
	Amministrazioni dipendenti:	
	2. *A*) Indennità di residenza dovuta per la legge 7 luglio 1876. . . , . . . L. 55,000	
	B) Indennità di residenza dovuta per la legge 3 luglio 1902 . » 85,000	140,000 »
	Totale del capitolo . . .	360,000 »
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	35,700,000. »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	49,000. »
	Spese per l'esercito.	
16	Stati maggiori ed ispettorati:	
	A) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni:	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Case militari di S. M. e RR. Principi. .	
	Stato maggiore generale	
	Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione.	
	Ispettorato degli alpini	
	Ispettorato di cavalleria	4,183,460. »
	Comandi di brigata di fanteria	
	Comandi di brigata di cavalleria. . . .	
	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	
	Ufficiali in congedo.	
	B) Aumenti sessennali	14,240. »
	C) Aumenti quinquennali	67,250. »
	Totale del capitolo . . .	4,270,950. »
17	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti di fanteria di linea	
	Reggimenti bersaglieri	
	Reggimenti alpini	65,399,220. »
	Distretti militari	
	Scuola magistrale militare di scherma. .	
	Aumenti sessennali.	74,030. »
	Aumenti quinquennali	1,538,350. »
	A riportarsi . . .	67,011,600. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	67,011,600. »
	B) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali. . . . . L. 1,562,000	
	b) Uomini di truppa. . . » 724,900	
	c) Chiamata della milizia comunale . . . . . » 10,000	2,296,900. »
	Si deduce:	69,308,500. »
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 1,410,000	
	per speciali somministrazioni in natura (cap. 35) . . . . . » 868,000	2,278,000 »
		67,030,500. »
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo. (Specchio II R. D. 7 aprile 1892 - annotazioni) .	2,440,000. »
	Totale del capitolo . . .	69,470,500. »
18	Corpi di cavalleria:	
	A) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per ordinarie somministrazioni in natura:	
	Reggimenti di cavalleria	12,139,710. »
	Depositi d'allevamento cavalli	
	Aumenti sessennali	15,620. »
	Aumenti quinquennali	134,170. »
		12,289,500. »
	B) Ufficiali in congedo	193,500. »
	A riportarsi . . .	12,483,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906 907
	Riporto . . .	12,483,000. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 214,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari pane e viveri di riserva (cap. 35) . » 125,000	339,000. »
	Totale del capitolo . . .	12,144,000. »
19	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per ordinario somministrazioni in natura:	
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria.	
	Stato maggiore d'artiglieria.	
	Reggimenti d'artiglieria da campagna . .	
	Reggimento d'artiglieria a cavallo . . .	
	Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna nel Veneto.	24,185,350. »
	Reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna	
	Compagnie operai d'artiglieria	
	Ispettorati, comandi e direzioni del genio.	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri.	
	Aumenti sessennali	66,560. »
	Aumenti quinquennali	426,490. »
	A riportarsi . . .	24,678,400. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	24,678,400. »
	B) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni	1,111,100. »
	Aumenti sessennali	17,100. »
	Aumenti quinquennali	17,000. »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 319,100	
	b) Uomini di truppa . . . » 185,700	504,800. »
		26,328,400. »
	Si deduce:	
	per uomini ricoverati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio . . . . . L. 370,000	
	per somministrazioni in natura di razioni supplementari di pane e viveri di riserva (cap. 35). . » 207,000	577,000. »
		25,751,400. »
	2. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo che vengono sotto le armi e sono inviati in congedo	288,000. »
	Totale del capitolo . . .	26,039,400. »
20	Carabinieri reali - Assegni fissi:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	34,146,727. »
	Legioni	
	B) Aumenti sessennali.	4,900. »
	C) Aumenti quinquennali	138,250. »
	A riportarsi . . .	34,289,877. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	34,289 877. »
	Si deduce il contributo del ministero dell'interno	5,549,427. »
		28,740,450. »
	2. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni.	310,000. »
	Totale del capitolo . . .	29,050,450. »
21	Carabinieri reali « Indennità eventuali »:	
	A) Indennità stabilita dagli specchi I e II, esclusa quella di marcia pei servizi di pubblica sicurezza . . . . . L. 822,000	
	B) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III ai numeri 10, 13, 16 e 18 . . . . . » 70,500	
	C) Indennità di tramutamento alle famiglie di ufficiali ed impiegati (R. Decr. 1 novembre 1876) . . » 17 500	410,000. »
	Totale del capitolo . . .	410,000. »
22	Carabinieri reali « Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Ufficiali che si calcolano in aspettativa, in disponibilità ed in congedo provvisorio secondo i vari motivi contemplati dalla legge (a calcolo)	11,730. »
	Aumenti quinquennali	270. »
	B) Indennità cavalli (a calcolo)	855. »
	C) Importo delle razioni foraggio n. 1095 a lire una ciascuna	1,095. »
		13,950. »
	2. Indennità annua a circa 80 ufficiali in posizione ausiliaria a lire 320 in media per ufficiale	25,600. »
	Totale del capitolo . . .	39,550. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
23	Corpo invalidi e veterani:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie e per ordinarie somministrazioni in natura	200,350. »
	B) Aumenti quinquennali	4,050. »
		204,400. »
	Si deduce per uomini ricoverati in ospedali militari	1,000. »
	Totale del capitolo . . .	203,400. »
24	Corpo e servizio sanitario:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:	
	Ispettorato di sanità militare	
	Ufficiali medici, farmacisti e ufficiali d'ordine presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità	5,293,280. »
	Farmacia centrale militare	
	Aumenti sessennali	39,060. »
	Aumenti quinquennali	86,610. »
	B) Ufficiali e truppa in congedo:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 30,700. »	
	b) Truppa . . . . . » 9,700. »	40,400. »
		5,459,350. »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e nel personale farmaceutico e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario	1,000. »
	A riportarsi . . .	5,460,350. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		5,460,350. »
	3. *A)* Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo . . . . . L. 30,000		
	B) Somma a calcolo per onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi, nei quali non si trovano medici militari . . . » 80,000		110,000. »
	Totale del capitolo . . .		5,570,350. »
25	Materiale sanitario:		
	1. *A)* Per aumento e completamento del materiale sanitario di dotazione degli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, e della scuola di applicazione di sanità militare. . . . . L. 30,000		
	B) Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione . . . . . » 550,000		580,000. »
	2. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione.		7,200. »
	3. Aumento o completamento del materiale sanitario di dotazione delle infermerie cavalli dei corpi e rimborso delle spese di gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . .		1,000. »
	Totale del capitolo . . .		588,200. »
26	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi:		

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, ecc.:	
	Direzioni e stabilimenti di commissariato militare	
	Compagnie di sussistenza	2,994,520. »
	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	
	Magazzini centrali militari	
	Aumenti sessennali	9,560. »
	Aumenti quinquennali	88,020. »
	B) Ufficiali e truppa in congedo:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 37,600. »	
	b) Truppa . . . . . » 9,800. »	47,400. »
		3,139,500. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili, ecc.	24,000. »
		3,115,500. »
	2. Somma a calcolo per la graduale attuazione della soppressione degli ufficiali subalterni commissari in servizio attivo permanente	120,000. »
	3. Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio degli uomini compresi in questo capitolo	13,000. »
	Totale del capitolo . . .	3,248,500. »
27	Scuole militari:	
	A) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, somministrazioni in natura, ecc.	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Della scuola di guerra	
	Del comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	
	Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	
	Dell'accademia militare	2,432,940. »
	Della scuola militare	
	Della scuola di applicazione di sanità militare	
	Della scuola centrale di tiro di fanteria	
	Della scuola di cavalleria	
	Collegi militari	
	Aumenti sessennali	23,300. »
	Aumenti quinquennali	50,560. »
	Somma a disposizione per le spese delle campagne topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici; spese di ufficio; spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili, ecc., canone per l'acqua potabile, manutenzione dei locali, dei maneggi; paglia ad inservienti, gratificazioni casuali, ecc. (a calcolo)	65,000. »
	Somma a disposizione per le spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio (a calcolo)	50,000. »
	Indennità fissa di lire 10 e di lire 4,50 per le spese di viaggio di tutti gli uomini compresi in questo capitolo da avviarsi in congedo o nuovi arruolati.	10,000. »
	A riportarsi . . .	2,631,800. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	2,631,800. »
	B) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi	315,000. »
	C) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento, a ministri del culto, ai preparatori di fisica, chimica e storia naturale, ecc. addetti alle scuole contemplate nel presente capitolo, esclusi i collegi . .	15,000. »
	D) Somma a calcolo per spese di esami per nomine e promozioni di ufficiali e per esami agli aspiranti all'ammissione nelle scuole e per esami di nomina alle cattedre vacanti nelle scuole	2,500. »
	E) Somma a calcolo per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie, ai militari di truppa delle varie armi e dei vari corpi e per spese diverse attinenti alle conferenze medesime	15,000. »
	Totale del capitolo . . .	2,979,300. »
28	Quota spesa mantenimento degli allievi della Scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*Spesa d'ordine*) . . .	(a) 266,000. »
29	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali, per licenze straordinarie agli uomini di truppa, per somministrazioni in natura	940,320. »
	A riportarsi . . .	940,320. »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 68, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		940,320. »
	B) Aumenti quinquennali		19,130. »
	C) Indennità fissa di lire 10 per tutti gli uomini compresi in questo capitolo da mandarsi in congedo durante l'anno, ecc.		9,000. »
	Si deduce:		968,450. »
	il contributo dei ministeri della marina e delle finanze nella spesa pel personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L.	60,000	
	l'importo degli assegni per gli uomini appartenenti alla regia marina, alle guardie di città, guardie di finanza presso le compagnie di disciplina e che trovansi alla reclusione militare ed al carcere militare dovendo le spese essere rimborsate dai rispettivi dicasteri . . . . . »	83,950	
	per contributo di altri dicasteri a detti assegni . . . . . »	10,000	153,950. »
			814,500. »
	Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili		30,000. »
	Totale del capitolo . . .		784,500. »
30	Spese per l'istituto geografico militare:		
	1. *A*) Competenze:		
	Al personale militare . . . . L.	45,958	
	Al personale civile . . . . . »	305,250	
	Agli ufficiali d'ordine ed assistenti locali addetti all'istituto »	13,900	365,108. »
	B) Aumenti sessennali		3,440. »
	C) Aumenti quinquennali		2,300. »
	A riportarsi . . .		370,848. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	370,848. »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti	5,048. »
		365,800. »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare pei lavori di campagna e lavori interni (compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III, regio decreto 7 aprile 1892) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione, e di quelle commerciabili; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . . . . . L. 286,000	
	Deducesi il reintegro dei proventi, che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccennati prodotti ordinari, e delle predette commesse di lavori speciali . . . . . » 146,000	140,000. »
	Totale del capitolo . . .	505,800. »
31	Personale della giustizia militare:	
	A) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare e degli ufficiali istruttori	215,400. »
	B) Personale di segreteria ed ufficiali d'ordine	159,900. »
	C) Aumenti sessennali	9,760. »
	D) Aumenti quinquennali	4,370. »
		389,430. »
	Deducesi:	
	Per vacanze di posti . . L. 8,080. »	
	Per altrettante pagate dal Ministero della marina . » 27,000. »	
	Id. delle finanze . » 12,000. »	47,080. »
		342,350. »
	E) Indennità e spese diverse	39,550. »
	Totale del capitolo . . .	381,900. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
32	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria, esclusi quelli dei carabinieri reali (*Spese fisse*):	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità e capitani in aspettativa speciale (Legge n. 247 del 3 luglio 1902)	916,510. *
	B) Aumenti quinquennali	69,390. »
		985,900. »
	2. Ufficiali in congedo provvisorio - Somma a calcolo per gli ufficiali in congedo provvisorio	100,000. »
	3. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	400,100. »
	Totale del capitolo . . .	1,486,000. »
33	Indennità eventuali escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 21:	
	1. Indennità stabilita dagli specchi I e II (eccetto l'indennità di marcia corrisposta pei servizi di pubblica sicurezza, il supplemento assegno foraggio per cavalli di ufficiali in missione all'estero inscritto al capitolo n. 16, e l'indennità di missione all'estero dovuta pei servizi di rimonta inscritta nel capitolo n. 39); indennità e soprassoldi stabiliti dai nn. 1 (meno la lettera *C*); 6 lettera *B*; 10, 11 lettera *A*, *B* e *D*; 13, 17, e 19 dello specchio III annesso al regio decreto 7 aprile 1892: indennità pei servizi interni di presidio e relative spese di trasporto non imputabili ai capitoli relativi ai servizi delle sussistenze, d'artiglieria e del genio: supplemento vitto di bordo e trattamento di viaggio alle famiglie degli ufficiali nei trasferimenti definitivi di sede ed indennità stabilite dal regio decreto 1° novembre 1876 pei trasferimenti degl'impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra; indennità per manovre e manovre coi quadri e spese per la loro esecuzione	4,387,000. »
	A riportarsi . . .	4,387,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	4,387,000. »
	2. Indennità di tramutamento agli impiegati civili dell'amministrazione centrale collocati a riposo e le loro famiglie. (Regio decreto 1° novembre 1876, n. 3459) a calcolo. . .	2,400. »
	Totale del capitolo . . .	4,389,400. »
34	Vestiario e corredo alle truppe - Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	13,337,500. »
	2. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura non che quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali . . .	347,800. »
	3. Spese pel corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori . .	10,000. »
	4. *A*) Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio Decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari . . . . . L. 1,800 »	
	B) Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria . . . » 5,000 »	6,800. »
	Totale del capitolo . . .	13,702,100. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
35	Pane alle truppe. rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:		
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo		13,211,300. »
	2. Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva		1,193,000. »
	3. Trasporti di grano, pane, galletta e viveri di riserva, dazi e provvista d'acqua . .		450,000. »
	4. Spese di perizie, pubblicazioni, ecc. . . .		1,000. »
	Totale del capitolo . . .		14,855,300. »
36	Foraggi ai cavalli dell'esercito:		
	1. Spese pel foraggio in natura		18,617,400. »
	2. Spese di perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.		2,000. »
	Totale del capitolo . . .		18,619,400. »
37	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi ed uffici militari e trasporti vari:		
	1. Casermaggio, legna e spese d'esercizio . .		3,173,300. »
	2. Spese diverse:		
	A Trasporti di effetti letterecci ed altri trasporti speciali a carico dello Stato	L. 100,000	
	B) Per retribuzioni ai Comuni per alloggi militari	» 190,000	
	C) Per somministrazione di legna, carbone, olio, candele, ecc., pei corpi di guardia e per le spese di illuminazione e provviste di scope e di utensili per la nettezza delle fortezze (di cui L. 50 000 trasportate dall'art. 1 - legna)	» 220,000	
			510,000. »
	A riportarsi . . .		3,683,300. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	3,683,300. »
	3. Mantenimento e rinnovazione degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari e mantenimento delle biciclette in dotazione ai comandi di corpo d'armata e di divisione e ad altri uffici territoriali . .	31,800. »
	4. Manutenzione del materiale di casermaggio e spese pei magazzini:	
	A) Per aumenti e rinnovamenti del materiale di casermaggio (trasportata dall'art. 1 – posti letto) . . . . . L. 530,000	
	B) Per spese per i magazzini di casermaggio, cioè per costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, affitti e macchinario (c. s.) . . . . . » 100,000	
		630,000. »
	Totale del capitolo . . .	4,345,100. »
38	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione:	
	A) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione: acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione	70,000. »
	B) Manutenzione di materiali di mobilitazione per i servizi delle sussistenze . .	10,000. »
	C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	4,000. »
	D) Spese varie	1.000. »
	Totale del capitolo . . .	85,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907.
39	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
	1. *A*) Acquisto di puledri pei depositi di allevamento cavalli, di cavalli per la scuola di cavalleria, per rifornimento ai corpi di fanteria di quadrupedi perduti per causa di forza maggiore e per rimborso ai corpi di somme pagate ad ufficiali per restituzione di cavalli di agevolezza o cessione di quelli di privata proprietà e per spese di trasporto		2,492,000. »
	B) Per premi d'incoraggiamento agli allevatori di cavalle fattrici e di riproduttori		10,000. »
	C) Acquisto in paese di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . L.	675,000	
	D) Come sopra dell'arma del genio »	50,000	725,000. »
			3,227,000. »
	2. Acquisto di terreni ed affitto di pascoli; fide di puledri ed acquisto di derrate L.	300,000	
	Spese ad economia in amministrazione e a cottimo per costruzione, manutenzione, fabbricazione, abbeveratoi, paracintati, ponti, strade. . »	250,000	
	Spese ad economia per la coltivazione e raccolta delle derrate . . . . »	300,000	
	Paghe al personale avventizio. . »	150,000	
	Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . »	350,000	
	Minute spese, culto, scuole, libri e mobili . . . . . »	50,000	
		1,400,000	
	Deducesi il reintegro del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi ed allevamento cavalli consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 (a calcolo) . . . . . »	570,000	830,000. »
	A riportarsi . . .		4,057,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .		4,057,000. »
	3. *A*) Spese per riviste di quadrupedi da requisirsi . . . . . L.	70,000	
	B) Spese per precettazione di quadrupedi e di veicoli e per relativi esperimenti di mobilitazione . . . . . »	6,000	76,000. »
	4. *A*) Premi per corse militari (military) e spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo per istruzione degli ufficiali . . . . . L.	36,000	
	B) Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (n 3 specchio III R. D. 7 aprile 1892) esclusi i carabinieri . . . . »	15,000	
	C) Somma a calcolo per indennità per perdita di cavalli in servizio (n. 4 specchio III R. D. 7 aprile 1892) . . . . . »	20,000	71,000. »
	Totale del capitolo . . .		4,204,000. »
40	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:		
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria:		
	Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificaz. di poca entità al materiale medesimo L. 212,000		
	Sovvenzioni alle masse cavalli dei reggimenti, per il cambio delle selle . . . »	10,000	
	A riportarsi L.	222,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906 907
	Riporto L. 222,000	
	B) Direzioni d'artiglieria:	
	Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi e spese per le scuole di tiro e pel tiro preparato . . . . . » 1,471,300	
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale di artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni e modificazioni di entità a tutti i materiali d'artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio . . . » 1,095,600	
	D) Stabilimenti militari per la produzione di materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):	
	Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi e buffetterie. Allestimento di armi e munizioni e buffetterie per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc. e quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non siano imputabili alle masse. . » 2,909,500	
	A riportarsi L. 5,698,400	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L.	5,698,400	
	E) Esperienze e spese diverse:		
	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione superiore delle esperienze, spese di stampa per gli ispettorati Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzioni ad avvocati causidici, periti ed altri . . . . . L.	217,600	
	F) Laboratorio fotolitografico:		
	Spese per i lavori del laboratorio predetto . . . . . L. 80,000		
	Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. . . . » 25,000		
		55,000	
	G) Trasporti . . . . . »	600,000	
	Totale del capitolo . . .		6,571,000. »
41	Materiale e lavori del genio militare:		
	1. Lavori di manutenzione degli immobili:		
	Riparazioni per conservazione delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio, paghe ai casermieri ed ai lavoranti addetti ai servizi del genio . . . . . L.	3,210,000	
	A riportare L.	3,210,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906 907
	Riporto L. 3,210,000	
	Lavori di miglioramento negli immobili:	
	Riduzioni e costruzioni parziali per adattamenti di locali ed acquisto d'immobili di lieve entità per provvedere ai bisogni ordinari del servizio militare . . . . . L. 1,000,000	
	Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:	
	Spese per ispezione e collaudazione, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di picchetto agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti da disegno e di cancelleria, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti, esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio. . . » 96,000	
	Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la conservazione del materiale mobile ad essi in consegna, per la provvista ai reggimenti alpini e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche di reggimenti del genio e per manutenzione delle colombaie militari » 280,600	
	Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile del genio e spese di trasporti relativi » 230,000	
	A riportarsi L. 4,816,600	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L.	4,816,600	
	Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo. . . . . L.	2,000	
	Retribuzione ad una custode del cimitero italiano in Crimea e spesa di manutenzione del cimitero . »	2,200	
	Spese di manutenzione ed esercizio degli automobili del ministero e dei comandi di corpo d'armata (a calcolo). . . . . »	40,000	4,860,800. »
	2. Trasporti:		
	Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari . . . . . L.	105,000	
	Spese per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . »	85,000	190,000. »
	Totale del capitolo . . .		5,050,800. »
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua:		
	Articolo unico:		
	A) Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti regolari . . . . L.	789,000	
	B) Affitti eventuali ed aumento di spese nella rinnovazione di contratti scaduti e indennità per occupazioni temporanee . . . . . »	13,000	
	C) Rimborso d'imposte per fabbricati occupati dall'amministrazione militare e indennità per servitù di tiro su terreni attigui ai poligoni di fanteria e d'artiglieria. . . »	40,000	
	A riportarsi L.	842,000	

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto L. 842,000	
	D) Spesa per acqua potabile da provvedersi direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi . . » 130,000	
	E) Spese per somministrazioni d'acqua alle truppe durante i campi d'istruzione e le grandi manovre . » 17,000	
	Totale del capitolo . . .	989,000. »
43	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	22,000. »
44	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861	247,000. »
	Si deduce:	
	L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel ramo . . L. 18,100	
	L'ammontare delle pensioni per vacanze nei gradi dell'ordine . . » 182,900	201,000. »
		46,000. »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000. »
	3. Spesa per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie e oggetti per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese di ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine (a calcolo).	4,000. »
	Totale del capitolo . . .	51,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
45	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Rimborso di spese e trasferte speciali non applicabili ad altri capitoli, studio di lingue estere; tasse di telegrammi transitanti per zone estere; tassa accessoria di espresso e staffetta e di risposta pagata	52,000. »
	2. Spese per servizio d'informazioni e riservate	98,000 ».
	Totale del capitolo . . .	150,000. »
46	Spese di liti, di arbitramenti e per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*):	
	1. Spese di liti e di arbitramenti	39,840. »
	2. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore e risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . .	40,000. »
	3. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari pel servizio di tiro sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc.	375,000. »
	Totale del capitolo . . .	454,840. »
47	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (*Spesa d'ordine*).	(a) 1,260. »
48	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, numero 883)	600,000. »
49	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi.	180,000. »
50	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali.	50,000. »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 68, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906 1907
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
51	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (*Spese fisse*)	*per memoria*
51bis	Indennità temporanea agli impiegati residenti a Milano	15,625. »
	Spese per l'esercito.	
52	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (*Spesa ripartita*):	
	1. Armi portatili, relative munizioni, accessori, e buffetterie, e trasporti relativi. . .	500,000. »
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
53	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria	344,000. »
	2. Spese pel materiale del genio.	400,000. »
	A riportarsi . . .	744,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
	Riporto . . .	744,000. »
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore e riserva	118,000. »
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza	120,000. »
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	18,000. »
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna. .	*per memoria*
	8. Provviste di vestiario.	*per memoria*
	Totale del capitolo . . .	1,000,000. »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
54	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	2,500,000. »
55	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	100,000. »
56	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*). .	300,000. »
57	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	800,000. »
58	Fortificazioni di Roma (*Spesa ripartita*) . . .	*per memoria*
59	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	3,500,000. »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1906-907
60	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) .	6,500,000. »
61	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (*Spesa ripartita*)	600,000. »
62	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*
63	Materiale per la brigata ferrovieri (*Spesa ripartita*)	200,000. »
	CATEGORIA QUARTA.	
	Partite di giro	
	—	
64	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	(a) 7,058,172.57

(a) Questa somma trova corrispondente introito al capitolo n. 461, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1906-907.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1905-906 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato)

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1905 906
N.	DENOMINAZIONE	
65	Premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati .	62
66	Fortificazioni a difesa dell'arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887)	63
67	Resti passivi del 1870 e precedenti	64
68	Spese per le truppe d'Africa	65
69	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, pei traini d'assedio e relativo trasporto . .	66
70	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	67
71	Contributo per le spese militari d'Africa (Esercizio 1896-97 e retro)	68
72	Spese per l'invio di truppe in Oriente - Candia - (Esercizio 1904-905 e retro)	69 e 51 *bis*
73	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina. (Legge 28 maggio 1905, n. 229). Esercizio 1904-905 e retro	70
74	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	71
75	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 27, *Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99	72
76	Indennità di entrata in campagna in Africa. .	73
77	Acquisto di cavalli per l'artiglieria da campagna	74
78	Saldo delle contabilità relative al cap. 21 *Corpo e servizio sanitario* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1903-1904	75

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª — 1906 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 agosto.

AGOSTO 13. — Riparto in taglie degli oggetti di vestiario ed esito di quelli di antico modello, *pag.* 365.

» 14. — Invio in congedo illimitato dei sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 18 settembre 1905, *pag.* 365.

» 16. — Congedamento di sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 366.

» 16. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile, *pag.* 367.

CIRCOLARE N. **122**. — **Riparto in taglie degli oggetti di vestiario ed esito di quelli di antico modello.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 agosto.

Il Ministero invita le amministrazioni dipendenti a curare che il riparto nelle varie taglie dei capi di vestiario depositati nei magazzini sia costantemente mantenuto in perfetta relazione con le reali esigenze del servizio, sia ordinario che di mobilitazione, allo scopo di assicurare sempre la regolare e sollecita distribuzione degli oggetti stessi e di evitare l'accumularsi in magazzino di robe di difficile esito che importano poi costosi adattamenti.

Conferma inoltre che, salvo speciali disposizioni, le robe di antico modello debbono assolutamente esser poste in distribuzione prima di quelle di nuovo tipo, quand'anche presentino, in confronto con queste ultime, qualche differenza nel taglio o nei particolari.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **123**. — **Invio in congedo illimitato dei sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 18 settembre 1905.** — (Direzione generale ippica). — 14 agosto.

I sottotenenti veterinari di complemento dell'anzianità 18 settembre 1905, attualmente in servizio, saranno inviati in congedo

illimitato l'11 ottobre p. v., giorno in cui verranno a compiere un servizio effettivo sotto le armi uguale a quello prestato dai sottotenenti di precedente nomina (18 agosto 1904).

Si farà soltanto eccezione per coloro che, avendo intrapreso il servizio con ritardo od avendolo interrotto per malattia, o per altra ragione, dovranno essere trattenuti alle armi fino a compiere un periodo di servizio di mesi undici e giorni ventidue, tenendo però presente al riguardo il disposto dal n. 12 dell'*Atto* 3 del 1898.

Appena i predetti sottotenenti saranno congedati, i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero, per via gerarchica, copia dello stato di servizio di ciascuno, completato con la variazione dell'invio in congedo, ed il rispettivo libretto personale, nel quale dovranno essere inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto del n. 59 della relativa istruzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **124**. — **Congedamento di sottotenenti medici di complemento provenienti dagli allievi della scuola di applicazione di sanità militare**. — (Ufficio personali sanitari). — 16 agosto.

I sottotenenti medici di complemento provenienti dalla scuola d'applicazione di sanità militare dell'anzianità 12 agosto 1905, attualmente presso i vari corpi, saranno inviati in congedo illimitato il 20 settembre p. v., meno quelli che abbiano interruzioni di servizio, i quali a senso dell'*Atto* 72 del 1906, saranno trattenuti ancora sotto le armi pel tempo che debbono compensare.

Tosto effettuato il congedamento, i corpi trasmetteranno al Ministero, *per via gerarchica*, un esemplase del libretto personale degli ufficiali congedati, completato con la variazione dell'invio in congedo, nel quale saranno inscritte le note caratteristiche, a senso del disposto del n. 58 della relativa istruzione, e dovranno inoltre essere annotati, nella prima parte (specchio degli studi compiuti) la classificazione ed il punto riportato negli esami finali sostenuti presso la scuola d'applicazione di sanità militare,

Per queste ultime indicazioni, i corpi si rivolgeranno alla scuola medesima.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **125. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 8 aprile u. s., n. 119 (circolare n. 51 del corrente anno), il *1° ottobre prossimo venturo* saranno chiamati alle armi per istruzione:

a) per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Arezzo, Avellino, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Caserta, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Ivrea, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Modena, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Girgenti, Palermo e Trapani;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti al distretto di Messina;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti alla specialità treno dell'artiglieria da campagna, appartenenti al distretto di Catania;

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile dell'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *ferrovieri*, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 dell'esercito permanente e della classe 1875 di milizia mobile, ascritti alla specialità telegrafisti del genio (esclusi gli specialisti e il treno), classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione (tabelle luglio 1906).

3. I comandi di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandi dei distretti compresi nelle chiamate oggetto della presente circolare e che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune, ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3, del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero imparti ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900 n. 8716.

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Ad un tempo, per cura dei distretti, verrà fatto recapitare *ai militari del genio (telegrafisti trasmettitori) richiamati alle armi* un precetto personale, conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e

sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1904*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 dell'*Atto* 163 del 1905, circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni*, dovranno indicare, in tempo debito, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con la indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate, sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di batteria e di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è

stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6, 7 e 8 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti militari.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, e possa, d'altra parte, aversi il tempo di fare gli opportuni accertamenti, sarà bene che essa abbia luogo *dieci giorni* prima della presentazione dei richiamati. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso, per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Si avverte inoltre che i distretti ai quali i richiamati appartengono per fatto di leva dovranno conservare, a giustificazione delle prese decisioni, gli estratti dei fogli di tiro che, in conformità alla determinazione presa con la circolare n. 94 del 7 giugno 1905 (*Direzione generale artiglieria e genio*), verranno loro presentati dai militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno.

Relativamente alla speciale dispensa dalla chiamata stabilita pei militari delle classi 1875 e 1879 ascritti ai *telegrafisti* del genio dal n. 8 del detto manifesto, si avverte che gli esperimenti, dei quali è ivi parola, saranno dati con le apposite norme che il Ministero impartirà direttamente al comando del 3° reggimento genio e alle altre autorità militari interessate. S'intende che dell'accordata dispensa dovrà informarsi subito il rispettivo distretto di leva.

Ad ogni buon fine si avverte poi che ai militari che si recano a subire gli esperimenti suddetti non debbono essere rilasciati gli scontrini pel viaggio a tariffa militare.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata avvenuta per la propria classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari i quali si presentino a centri diversi dal proprio e che non ricevono richiamati, dovranno dai centri stessi essere avviati a quello rispettivo, onde possano prendere parte alle istruzioni per essi stabilite.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, ma che debba ricevere richiamati, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto dal § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che per quelli di essi che debbano presentarsi a distretti di complemento, la visita dovrà aver luogo presso i distretti medesimi.

Che se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo' disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

11. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni:*

a) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1876, 1877 e 1878 effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna (batterie e treno);

b) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1880, effettivi al reggimento di artiglieria a cavallo (escluso il treno);

c) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1877, effettivi al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alle batterie da montagna del 22° reggimento artiglieria da campagna;

d) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1877, effettivi alla brigata ferrovieri del genio;

e) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1875 e 1879, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti (escluso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi, per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

12. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione personale che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

Li avvertiranno inoltre che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero e presumano dovervi rimanere oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, essi sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione del Ministero per poter espatriare, senza di che non

verrebbero considerati come dispensati dalla chiamata stessa. A tale scopo essi rivolgeranno apposita domanda al comando del corpo dal quale dipendono per ragione di residenza, facendo note le ragioni per le quali debbono necessariamente recarsi subito all'estero.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità e in special modo della urgenza delle ragioni addotte e trasmetteranno poi prontamente le ricevute domande al Ministero *(Ufficio competente)* per la sua determinazione. In caso che questa sia favorevole, l'ufficiale richiedente sarà poi considerato senz'altro come dispensato dalla chiamata, e quindi dovrà informarsene il corpo cui egli è effettivo, come è stabilito dal successivo n. 15.

13. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei due seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) coprire uno degli impieghi specificati al n. 11 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. decreto 13 luglio 1903, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta.

14. Potrà anche concedersi dai comandi di corpo l'esenzione dalla presente chiamata per uno dei motivi seguenti:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) dover subire durante il periodo dell'istruzione o nel mese seguente, esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati;

c) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandi di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata per i seguenti motivi:

d) grave danno ad un pubblico servizio;

e) sospensione anche parziale di un'industria, azienda agricola o commerciale:

derivanti dalla partenza dell'ufficiale richiamato, da giustificarsi, nel primo caso con documenti rilasciati dalle autorità competenti e nel secondo con atto legale di notorietà.

L'esenzione pei detti motivi varrà ad ogni modo soltanto per la chiamata del corrente anno, e gli ufficiali che l'avranno ottenuta dovranno quindi prender parte ad una chiamata successiva della loro arma e specialità.

15. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte al comando del corpo da cui gli ufficiali dipendono per ragione di residenza, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandi di corpo si accerteranno della validità assoluta dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare, e decideranno sulle domande di loro competenza, trasmettendo prontamente quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 14 precedente, al rispettivo comando di corpo d'armata per la sua decisione.

I comandi di corpo ai quali furono presentate le domande dovranno poi dare avviso di tutte le dispense ed esenzioni come sopra accordate, al Ministero della guerra (*ufficio competente*) e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali sono effettivi.

I comandi stessi non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli sovra indicati; le domande che pervenissero al Ministero, non avranno ulteriore corso e si considereranno come non pervenute.

16. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

17. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, eccetto che per i richiamati di artiglieria da campagna appartenenti ai distretti di complemento di Cosenza, Foggia, Reggio Calabria, Siracusa e Taranto i quali, dai distretti medesimi, dovranno essere avviati, anzichè ai reggimenti cui sono assegnati all'atto della mobilitazione, al 24° reggimento di artiglieria da campagna in Napoli che provvederà alla loro vestizione ed incorporamento, e quelli dei distretti di Cagliari e Sassari, i quali affluiranno presso il distaccamento di artiglieria in Sassari.

I richiamati della specialità *ferrovieri* e quelli della specialità *telegrafisti* del genio, saranno assegnati alle unità dell'esercito permanente che si trovano nei vari centri di mobilitazione.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati dell'*artiglieria da campagna* ed *a cavallo*, verranno particolarmente istruiti nel servizio dei cannoni da 75-A, quelli dell'*artiglieria da campagna* appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari saranno istruiti nel servizio dei cannoni da 87-B.

I richiamati dell'*artiglieria da campagna* delle classi 1878, 1877 e 1876 dei distretti di Girgenti, Palermo, Trapani, Messina e Catania saranno istruiti, nella misura del bisogno, nel servizio dei cannoni da 70 montagna o nel modo di condurre bestie da soma, secondochè appartengano alla specialità batterie o treno.

I richiamati dell'*artiglieria da montagna* saranno addestrati nel servizio del cannone da 70 montagna.

Pei richiamati delle specialità *telegrafisti* e *ferrovieri* del genio verranno svolte speciali istruzioni sulle principali innovazioni introdotte, dopo il loro congedamento, nel servizio di tali specialità.

Si curerà poi che ai telegrafisti sia fatto riprendere, quanto più sarà possibile, pratica nell'impiego degli apparati telegrafici elettrici ed ottici e di quelli telefonici.

Tutti i richiamati del genio dovranno, possibilmente, eseguire almeno due lezioni di tiro al bersaglio col moschetto mod. 1891.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

il giorno 20 ottobre p. v., i richiamati di artiglieria di tutte le classi e specialità, nonchè i richiamati ascritti ai ferrovieri del genio;

il giorno 25 ottobre p. v., i richiamati ascritti ai telegrafisti del genio.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandi delle divisioni militari interessate.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nelle valigie, e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

21. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione. Non verrà però distribuita ai graduati la pistola che loro spetterebbe.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. Il Ministero ha rilevato che i corpi non sempre si attengono con esattezza e diligenza alle norme contenute nei numeri 15 e 16 dell'*Atto* 163 del 1905, che prescrivono d'interrogare i richiamati tosto che giungono alle armi e di trasmettere sollecitamente ai distretti i relativi elenchi mod. *B*.

Ad esecuzione e a complemento di tali disposizioni, i corpi debbono attenersi alle norme seguenti:

a) Interrogare ciascuno dei richiamati e trasmettere gli elenchi mod. *B* possibilmente nello stesso giorno di presentazione alle armi, compilando elenchi suppletivi per quei richiamati che per qualsiasi motivo si presentassero in ritardo. Gli elenchi mod. *B* saranno compilati e trasmessi dai singoli riparti militari, allorchè a questi i richiamati si presentino; nel caso che non siano compilati dai riparti, saranno compilati e trasmessi a cura del comando del corpo in cui i richiamati prestano servizio;

b) Comunicare *subito* ai distretti i congedamenti speciali, avvenuti in tempi differenti dall'epoca stabilita;

c) Nella colonna annotazioni del mod. *B* porre, in quanto possibile, le indicazioni della residenza della famiglia e del comune di leva del richiamato, nonchè quelle altre indicazioni che si ritenessero opportune per facilitare le operazioni del distretto, specialmente quando trattasi di richiamati residenti con la famiglia in comuni diversi dal proprio.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno *1º ottobre* p. v.:

a) per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Arezzo, Avellino, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campagna, Campobasso, Caserta, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Ivrea, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Modena, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza e Voghera;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da campagna (compreso il treno), appartenenti ai distretti di Girgenti, Palermo e Trapani;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno), appartenenti al distretto di Messina;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 dell'esercito permanente e delle classi 1877 e 1876 di milizia mobile, ascritti alla specialità treno dell'artiglieria da campagna, appartenenti al distretto di Catania;

i militari di 1ª categoria della classe 1880, ascritti all'artiglieria a cavallo (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile dell'artiglieria da montagna, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti alla milizia mobile del genio, specialità *ferrovieri*, appartenenti a tutti i distretti del Regno;

b) per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1879 dell'esercito permanente e della classe 1875 di milizia mobile, ascritti alla specialità telegrafisti del genio (esclusi gli specialisti ed il treno), classificati quali *trasmettitori*, appartenenti a tutti i distretti del Regno.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento dell'arma nati negli anni 1876, 1877 e 1878, effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna (batterie e treno);

d) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1880, effettivi al reggimento di artiglieria a cavallo (escluso il treno);

e) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1877, effettivi al reggimento di artiglieria da montagna, alla brigata da montagna del Veneto ed alle batterie da montagna del 22° reggimento artiglieria da campagna;

f) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati nell'anno 1877, effettivi alla brigata ferrovieri del genio;

g) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1875 e 1879, effettivi al 3° reggimento genio e destinati in caso di mobilitazione alle compagnie telegrafisti (escluso il treno).

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati sono avvertiti che, a mente del n. 54 del regolamento per le licenze, ove debbano recarsi all'estero per rimanervi oltre il giorno nel quale ha luogo la chiamata, debbono richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero, con una motivata domanda da rivolgersi ai comandanti di corpo dai quali dipendono per ragione di residenza, non oltre il decimo giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, a seconda che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengono, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari richiamati che, almeno *dieci giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno

inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Saranno pure dispensati dalla chiamata quei militari della classe 1879 e quelli della classe 1875 ascritti alla specialità *telegrafisti* del genio, i quali in appositi esperimenti dimostrino di essersi mantenuti al corrente della pratica professionale.

Tali esperimenti, limitati alla parte pratica del ricevimento e della trasmissione, con apparati telegrafici elettrici ed ottici, avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 settembre p. v., presso la sede del 3° reggimento genio in Firenze e presso i distaccamenti del reggimento stesso in Messina, Ozieri, Piacenza, Roma e Verona, nonchè presso i distretti militari di Ancona, Bari, Milano, Napoli e Torino.

Quelli dei detti militari che aspirano alla dispensa dalla chiamata dovranno presentarsi, a proprie spese, in uno dei tre giorni suindicati, nelle località e presso i corpi di sovra menzionati per essere sottoposti ai relativi esperimenti. Quelli che non potessero recarvisi nei giorni surriferiti, potranno presentarsi allo stesso scopo nei giorni successivi, *purchè prima di quello stabilito per la chiamata*, ma soltanto alla sede del 3° reggimento genio o presso i distaccamenti del reggimento stesso.

Per accertare la loro identità personale tutti i militari in parola dovranno presentare il foglio di congedo, nonchè apposito foglio di riconoscimento, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e munito, fra altro, della loro firma, autenticata dal sindaco stesso. A coloro che in tali esperimenti saranno dichiarati idonei verrà rilasciata apposita dichiarazione di dispensa dalla chiamata; i dichiarati non idonei dovranno invece presentarsi alle armi nel giorno per essi stabilito.

9. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

10. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

11. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

12. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li ..., agosto 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

ALLEGATO N. 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . .

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il militare di 1ª categoria della classe . . . . . figlio di . . . . . , è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 1° ottobre 1906, per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di 25 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato o del foglio di riconoscimento rilasciato dal sindaco e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 1° ottobre suindicato al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione.

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . . , li . . . . agosto 1906.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Per opportuna norma nella compilazione del presente precetto, si avverte che i distretti i quali sono di complemento per la specialità richiamata o che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione per la specialità medesima, dovranno, pei militari residenti nella città sede del distretto o del centro di mobilitazione, modificare opportunamente il secondo capoverso del precetto, sostituendo, a seconda dei casi, alle parole « *al sindaco del comune ove si trova per essere avviato a destinazione* » le seguenti: **a questo distretto; al comando del** . . . . . .

ALLEGATO N. 3.

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Artiglieria da campagna e a cavallo	Artiglieria da montagna	Genio
Asciugatoi	2	2	2
Berretti con fregio	1	1	1
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia) (con gambali pei richiamati dell'artiglieria a cavallo-batterie)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappotti	»	1	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Coregge per pastrani	2	»	»
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	»
Giubbe di tela	1	1	1
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	»	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	»	»	2
Pastrani con cintolo	1	»	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta (1)	2	3	2
Scatolette per nero da scarpe o spazzole	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia) (2)	»	»	1
Speroni con correggiuole (paia)	1	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	1
Tazze di latta o di lamiera	1	1	1
Teli per tenda	»	1	1
Uose di tela complete (paia) (2)	»	»	1
Valigie con relative coregge	1	»	»
Zaini	»	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta	*	*	*

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* n. 163 del 1905).

(1) Ai richiamati di artiglieria a cavallo (batterie) saranno distribuiti 4 sacchetti per galletta.

(2) Esclusi i ferrovieri.

N. B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati dell'artiglieria da montagna i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria da campagna ed a cavallo sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

Ai sottufficiali di artiglieria da montagna, saranno distribuiti: la valigia con relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge, in luogo del cappotto e la gavetta piccola.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì. Inoltre ai richiamati rivestiti d'impiego speciale (trombettiere, ecc.) saranno distribuiti i relativi distintivi, sempre quando, per deficenza d'organico, essi siano nuovamente incaricati dell'effettivo esercizio del rispettivo impiego. Per contro non dovranno esser distribuiti i distintivi da puntatori scelti.

3. I richiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati del genio cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

5. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, ed ove occorra, ai richiamati di artiglieria anche il telo per tenda con le parti di bastone ed i relativi paletti.

6. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati Sarà, però, portata particolare attenzione nelle calzature, le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture ed unte con vaselina gialla, osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed *in condizioni tali di servizio da evitare, possibilmente, riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

7. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898, modificato con *Atto* 133 del 1900.

8. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 agosto

LUGLIO 1 — Decreto ministeriale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1906-1907, *pag.* 387

AGOSTO 20. — Vendita dei prodotti accessori della macinazione e della panificazione militare, *pag.* 405.

» 25. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 406.

CIRCOLARE N. **126**. — **Decreto ministeriale riflettente i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio ed adiacenze per l'esercizio finanziario 1906-1907**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 1° luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 30 giugno ultimo n. 269, che approva l'esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1906-1907.

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali per il R. esercito;

Ritenuta la convenienza di accordare speciali soprassoldi o compensi agli ufficiali ed impiegati che si trovino in determinati luoghi, o che debbano compiere frequenti movimenti di servizio;

DECRETA:

Art. 1.

Ai personali che si trovano nelle posizioni indicate negli uniti tre allegati saranno corrisposti, con le *norme generali* che precedono gli allegati stessi, i soprassoldi e le indennità per

ERRATA-CORRIGE

Circolare 119, pag. 319. — Nel comma *g*), prima riga, *alle parole:* comma *d*) e *e*), *sostituire:* comma *e*) e *f*).

ciascuna posizione stabiliti, intendendosi che tali soprassoldi ed indennità debbano tener luogo delle ordinarie indennità di viaggio.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1906 e da questa data cesseranno d'aver effetto tutte le altre precedentemente emanate in argomento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la voluta registrazione.

Roma, 1° luglio 1906.

Il Ministro — VIGANÒ.

NORME GENERALI.

§ 1. — I soprassoldi e le indennità speciali stabilite negli uniti allegati valgono per i servizi di presidio ed adiacenze che non danno luogo a pernottamento fuori della residenza. Essi escludono il diritto ad ogni altro compenso, salvo le eccezioni indicate negli allegati stessi.

Si considerano adiacenze del presidio le località comprese nel raggio di 10 km., dal punto di partenza stabilito pel computo delle distanze in ciascuna piazza.

Nei movimenti che importano necessariamente il pernottamento fuori della sede, spettano le indennità ordinarie di viaggio.

§ 2. — Le percorrenze, di cui si fa cenno negli allegati, vanno calcolate fra andata e ritorno e con le norme stabilite dai §§ 2 e 3 del regolamento sulle indennità eventuali, salvo le eccezioni per le città di Genova, Venezia, Spezia, Roma, Napoli e Palermo, indicate nell'allegato I.

§ 3. — Le indennità sono corrisposte in ragione dei chilometri interi percorsi, trascurando nel computo finale la frazione di chilometro. Non spetta alcuna indennità ogniqualvolta i mezzi di trasporto sono forniti dall'amministrazione.

§ 4. — Nei servizi di presidio ed adiacenze, tutte le volte che sia possibile e conciliabile con la natura e la durata del servizio, gli ufficiali montati hanno l'obbligo di servirsi del cavallo (*); ed in questi casi non compete alcuna indennità nè

(*) Nel caso in cui l'ufficiale montato non possa servirsi del cavallo dovrà fare risultare questa circostanza con apposita annotazione sul documento di viaggio.

rimborso di spese di trasporto, quando la percorrenza per la via più breve non superi i 20 km.

I comandanti di corpo d'armata e di divisione e gli ufficiali generali ispettori non sono compresi nella prescrizione di far uso del cavallo ed hanno diritto al rimborso delle spese effettive di vettura, od alla indennità chilometrica per le percorrenze a piedi.

§ 5. — Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da una scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, agli effetti del computo dell'indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

§ 6. — I soprassoldi di carattere continuativo cessano di essere dovuti durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e nelle assenze che danno diritto ad altre indennità, salvo le eccezioni determinate nell'allegato II.

In uno stesso giorno non possono cumularsi più soprassoldi stabiliti dagli uniti allegati.

§ 7. — Le indennità stabilite negli uniti allegati non sono corrisposte nelle località di alta montagna.

Allegato I.

Indennità comuni a tutti i corpi d'armata.

1. Per qualunque percorso non minore di 10 km., salvo le eccezioni determinate in questo o nel seguente allegato, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia, tramvia o l'indennità chilometrica, se i detti mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne sia potuto servire in tutto od in parte.

Per i percorsi inferiori ai 10 km. non spetta alcun compenso.

2. Per i servizi d'artiglieria e genio, a qualunque arma o corpo appartenga chi li disimpegna, i competenti capi di servizio delle due armi hanno facoltà di concedere:

a) per i percorsi non minori di 5 km. e inferiori a 10, il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, e, se vi sia pure un percorso per via ordinaria di almeno 5 chilometri, anche l'indennità chilometrica. In nessun caso però potrà essere corrisposto, fra rimborso ed indennità, più di una lira;

b) per i percorsi superiori, il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure l'indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistano, o l'ufficiale non se ne sia potuto servire; più un compenso di L. 0,50 per i percorsi

minori di 15 km. e di una lira per quelli da 15 a 20, escluso qualunque altro rimborso di spesa od indennità.

Nessun compenso sarà corrisposto per i percorsi inferiori ai 5 km.

3. Per il computo dei percorsi nelle città di Genova, Venezia, Spezia, Roma, Napoli e Palermo, per le quali è fatta eccezione nel n. 2 delle *Norme generali*, si osservano le prescrizioni in appresso indicate per ciascuna:

Genova. — Le distanze sono computate da una cinta immaginaria che, cominciando dalla Batteria della Stella, proseguendo per via Corsica, piazza Galeazzo Alessi, le mura di Santa Chiara, l'Acquasola, piazza Corvetto, tunnel della tramvia, piazza Annunziata, Acquaverde e Principe, termina a piazza Di Negro; prendendo come punto di partenza quello di detta cinta che si trova più vicino al luogo nel quale si deve disimpegnare il servizio.

Per i servizi d'artiglieria e genio le distanze si calcolano dalla sede delle rispettive direzioni.

Venezia. — Il punto di partenza è stabilito da quelli di approdo dei vaporini alla periferia della città, esclusi quindi quelli del Canal grande.

Spezia. — I due chilometri fra la città e la porta Castellazzo sono computati nella determinazione delle indennità dovute.

Roma. — Le distanze sono computate dalla cerchia delle antiche mura.

Per i servizi d'artiglieria e genio le distanze si calcolano dalla sede della direzione del genio.

Napoli. — Le distanze sono computate da una cinta immaginaria che, cominciando dalla caserma Re Umberto I e toccando l'ospedale della Trinità, il Padiglione Sacramento, il Ponte della Sanità, l'Albergo dei Poveri, la strada Borgo S. Antonio, la Porta Capuana e la stazione centrale, termina alla caserma Edoardo Bianchini, coll'avvertenza indicata per la città di Genova.

Palermo. — Le distanze sono computate da una cinta immaginaria, che cominciando al corso Lincoln, pel corso Tukery e la piazza della Indipendenza, termina al muro della ferrovia di circonvallazione, colla avvertenza indicata per la città di Genova.

4. All'ufficiale di sede in luoghi per i quali sono assegnate speciali indennità (allegato II), e che per servizi di presidio si allontana dalla sua sede, senza pernottare fuori, continua il diritto alla sola indennità speciale; però, per i percorsi non

minori di 10 km., l'ufficiale avrà diritto anche al rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia.

5. All'ufficiale effettivo o comandato ai comandi permanenti od eventuali di stazione od agli uffici di imbarco può, in occasione di straordinari movimenti di truppa per chiamate e congedamenti di classi, per grandi manovre, cambi di guarnigione e per l'imbarco di materiali, essere corrisposto un soprassoldo giornaliero di servizio di L. 2, previa autorizzazione, da allegarsi al relativo certificato di viaggio, del comandante del corpo d'armata, su proposta motivata del comandante di divisione.

Agli uomini di truppa comandati temporaneamente presso i comandi permanenti ed eventuali di stazione e agli uffici di imbarco è accordato un soprassoldo giornaliero di centesimi 50, se sottufficiali, di centesimi 40 se caporali e soldati.

6. All'ufficiale di qualunque arma, comandato per la sorveglianza ai lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli nelle adiacenze del rispettivo presidio, spetta il trattamento di cui al n. 2.

7. All'ufficiale incaricato di dirigere il deposito laboratorio presso i poligoni d'artiglieria è corrisposta una indennità ragguagliata a quella di accantonamento dal giorno successivo all'arrivo a tutto il giorno precedente quello della partenza.

8. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare, contro bersagli rimorchiati, è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50 quando il servizio oltrepassi tre ore.

9. Agli ufficiali nelle esercitazioni ed esperienze cogli aereostati e cogli apparecchi di telegrafia ottica e di telegrafia senza fili, fatte a non meno di 10 km. dalla città o dal luogo di residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Agli uomini di truppa nelle identiche circostanze è corrisposto un soprassoldo di L. 0,50 se sottufficiali e di L. 0,25 se caporali o soldati.

10. Agli ufficiali e sottufficiali per le ascensioni aereostatiche libere è corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni giorno di servizio e il rimborso delle spese di trasporto occorrenti pel ritorno.

11. Agli ufficiali ed impiegati dell'Istituto geografico militare incaricati di eseguire osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze, spetta, per ogni gita, un soprassoldo di L. 2,50 se le osservazioni vengono compiute nel raggio di 5 km. dalla cinta della città.

Se le operazioni sono fatte a distanza maggiore, ma non oltre un raggio di 10 km., spetterà lo stesso soprassoldo, più il rimborso delle spese effettive di ferrovia o tramvia, oppure la

indennità chilometrica per i tratti in cui i detti mezzi di trasporto non esistano, o l'ufficiale o l'impiegato non se ne sia potuto servire.

12. All'ufficiale comandato ad un molino per sorvegliare la macinazione del grano è corrisposto:

un soprassoldo giornaliero di L. 1 per tutto il tempo che risiede al molino;

un'indennità di L. 1 per ogni gita, se il molino è alla distanza di almeno 2 km. e mezzo da computarsi in conformità del n. 2 delle *Norme generali*. Se poi la distanza raggiunge i 5 km. spetta anche il rimborso di cui al n. 1 del presente allegato.

13. All'assistente locale del genio ed all'ufficiale d'ordine comandati fuori della propria residenza per servizi temporanei, è corrisposto un soprassoldo di L. 2 dopo i primi 15 giorni di permanenza nella nuova sede temporanea di servizio, durante i quali è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

Se durante i detti quindici giorni l'impiegato abbia dovuto ritornare nella sua ordinaria residenza, la ripresa del medesimo servizio nella sede temporanea va congiunta al periodo precedente per il computo del diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria, se l'interruzione è stata minore di 10 giorni.

14. All'assistente del genio, cui sia ordinato di rimanere l'intera giornata su lavori eseguiti alla distanza maggiore di km. 2 e mezzo, computati in conformità delle prescrizioni del n. 2 delle *Norme generali*, sarà corrisposto il compenso di una lira, oltre il trattamento di cui al n. 2 di questo allegato.

N. B. Le spese di cui ai n. 5, 6 e 12 di questo allegato vanno imputate al capitolo: *Indennità eventuali*; quelle di cui ai n. 7 e 8 ai capitoli per il servizio d'artiglieria; quelle di cui ai n. 9, 10 e 14 ai capitoli per il servizio del genio; quelle del n. 11 al capitolo: *Spese per l'istituto geografico militare;* finalmente le spese indicate al n. 13, ai capitoli cui i servizi si riferiscono.

Agli effetti delle indennità di qualsiasi specie, il presidio di Casagiove è considerato come se facesse parte di quello di Caserta.

ALLEGATO II.

Indennità speciali per ciascun corpo d'armata.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo continuativo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio (1)
I	1	Torino	Ufficiali ed impiegati che debbano recarsi da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* o viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno.	—	—	2	—	Secondo il servizio
»	2	Idem Direzione artiglieria Officina costruzione. Reggimento da montagna	Consegnatari (quattro) dei magazzini di *Stura* e di *S. Paolo*. (due della Direzione, uno dell'Officina ed uno del Reggimento). . . .	0	50	—	—	A.
»	3	Idem Direzione genio	Consegnatari dei magazzini nell'ex Fabbrica d'armi.	0	50	—	—	G.
»	4	Idem 5° reggimento genio	Consegnatario degli esplosivi nel poligono dei minatori	0	50	—	—	G.
»	5	Idem Direzione superiore delle esperienze	Direttore superiore ed ufficiali addetti, quando debbano recarsi da *Torino* al campo di *Ciriè* — Per ogni gita e per ogni giornata di permanenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:					
			Direttore superiore.	—	—	5	—	A.
			Ufficiale superiore	—	—	3	—	
			Ufficiale inferiore	—	—	2	50	
»	6	Ciriè Sezione d'artiglieria per le esperienze	* Ufficiali ed impiegati, nei giorni di permanenza al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino* ed a *Venaria Reale*, oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	A.
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	

(1) Abbreviazioni:
I. E. = Indennità eventuali. — A. = artiglieria. — G. = genio.

* Questo soprassoldo è dovuto anche agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati al campo, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa per essi il diritto all'ordinaria indennità di trasferta.

I	7	S. Maurizio e Lombardore Direzione genio di Torino	Assistente locale del genio incaricato della sorveglianza dei lavori edegli immobili militari al campo, compresi i giorni di trasferta a *Torino*	2	—	—	—	G.
II	8	Alessandria Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia alla polveriera di Castello. (Quargnento).			1	20	I.E.
»	9	Idem Direzione artiglieria	Consegnatari (due) dei magazzini escluse le polveriere.	0	50	—	—	A.
			Consegnatario delle polveriere. .	1	—	—	—	
»	10	Idem Direzione genio	Consegnatario dei magazzini . .	0	50	—	—	G.
II	11	Acqui Stabilimento termale militare	(*) Ufficiali comandati - soprassoldo di servizio pei soli giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento.	1	50	—	—	I.E.
III	12	Novate Milanese	Ufficiali comandati di guardia alla polveriera — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento pei giorni di andata permanenza e ritorno	—	—	—	—	I.E.
IV	13	Genova Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati al forte *S. Giuliano* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso delle spese di tramvia.	—	—	—	—	I.E.
»	14	Idem Idem	Ufficiale veterinario incaricato del servizio nella guarnigione . .	1	—	—	—	I.E.
»	15	Idem Direzione artiglieria	Consegnatario (ufficiale d'ordine) delle polveri, cartucce e materie prime	1	—	—	—	A.
»	16	Idem Idem	Capo-tecnico incaricato della sorveglianza e manutenzione dei materiali, purchè compia un percorso non inferiore a 5 km. in analogia al comma a) del n. 2 dell'allegato I.	—	—	1	50	A.
»	17	Idem Idem	Consegnatario (capo tecnico) delle armi.	0	75	—	—	A.

(*) Questo soprassoldo è pure dovuto agli ufficiali comandati, non conviventi permanentemente alla mensa dello stabilimento.

IV	18	Genova Direzione artiglieria	Consegnatario (ufficiale d'ordine) delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientali ed occidentali	1	»	—	—	A.
»	19	Idem Direzione genio	Consegnatario dei materiali del genio nella piazza	0	50	—	—	G.
»	20	Cassano d'Adda 4° genio	Ufficiali distaccati annualmente per istruzione — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento per ogni giornata di presenza .	—	—	—	—	I.E
»	21	Salsomaggiore Stabilimento balneare	Ufficiale medico direttore dei servizi militari	1	50	—	—	I.E.
»	22	Piacenza Direzione artiglieria	Consegnatari (tre) dei vari magazzini esterni della piazza . . .	0	75	—	—	A.
V	23	Verona Direzione artiglieria	Ufficiale od impiegato incaricato della vigilanza delle polveriere della piazza	0	75	—	—	A.
»	24	Idem Idem	Ufficiale d'ordine sottoconsegnatario (uno) dei magazzini da polveri e munizioni	0	50	—	—	A.
»	25	Peschiera Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	26	Mantova Direzione artiglieria	Consegnatario dei magazzini esterni della piazza: delle polveri	0	75	—	—	A.
			del parco	0	50	—	—	
»	27	Idem Sez. genio	Consegnatario dei magazzini esterni della piazza	0	50	—	—	G.
»	28	Padova 2° artiglieria	Ragioniere incaricato delle visite ai magazzini di *Praglia* e di *Cornaro*.	0	50	—	—	A
»	29	Arsié ufficio locale genio	Assistente locale incaricato della sorveglianza dei lavori. . . .	0	75	—	—	G
»	30	Treviso ufficio locale genio	Assistente locale incaricato della sorveglianza dei lavori – soprassoldo giornaliero oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia.	1	—	—	—	G.

VI	31	Bologna Laboratorio pirotecnico	Consegnatario dei magazzini da polveri di *S. Vittore*	0	75	—	—	A.	
»	32	Idem Sezione artiglieria	Consegnatario dei materiali, esclusi quelli della 7ª categoria	0	75	—	—	A.	
»	33	Bologna Sezione artiglieria	Consegnatario dei magazzini da polveri e munizioni e degli altri materiali della 7ª categoria . .	1	—	—	—	A.	
»	34	Idem Deposito Convalescenza di Bastia	Ufficiali medici del presidio di Bologna che si recano al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*).	—	—	1	—	I.E.	
»	35	Idem Stabilimento di Casaralta	Consegnatario, ufficiale d'ordine addetto, ed assistente del genio, alloggiati nello stabilimento . . .	1	—	—	—	Sussistenza	
»	36	Idem Idem	Ufficiali ed impiegati d'ogni arma o corpo che si recano allo stabilimento per qualunque servizio inerente al medesimo:						
			Ufficiali superiori	—	—	2	50		
			Ufficiali inferiori.	—	—	2	—		
»	37	Venezia presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Fusaro* e ufficiali della brigata di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:						
			Maggior generale	—	—	2	—	I.I.	
			Ufficiale superiore.	—	—	1	50		
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—		
»	38	Idem Idem	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario della compagnia di disciplina al *Lido*, della truppa acquartierata a *S. Pietro* e nei forti dell'estuario	1	—	—	—	I.E.	
»	39	Idem Idem	Ufficiale addetto al magazzino succursale di casermaggio, alloggiato nella caserma *Serraglio* al *Lido*.	1	—	—	—	I.E.	

VI	40	Venezia Direzione artiglieria	Consegnatari (quattro) dei magazzini di *S. Giorgio* e dell'estuario che non siano nei forti dei fronti di mare e di terra	0	50	—	—	A
»	41	Idem Idem	Consegnatari (due) dei magazzini nei forti dei fronti di mare e di terra	0	75	—	—	A
»	42	Idem Direzione genio	Ufficiali ed impiegati addetti al servizio delle opere della piazza. — Compenso per ogni gita oltre il rimborso delle spese di trasporto quando non ne sia fornito il mezzo dall'amministrazione.	—	—	1	—	G.
»	43	Idem Idem	Assistenti locali (due) addetti al servizio delle opere dell'estuario . .	0	75	—	—	G.
»	44	Chioggia Mestre Uffici locali genio	Assistenti locali incaricati della sorveglianza dei lavori	0	75	—	—	G.
»	45	Palmanova Deposito allev. cavalli	Ufficiale veterinario comandato per il servizio delle fide nella tenuta di Valpares. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.E.
VII	46	Ancona Direzione Commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	I.E.
»	47	Ancona Sez. artigl.	Consegnatari (due) dei magazzini esterni della piazza	0	75	—	—	A.
»	48	Aquila 18° artigl.	Consegnatario del magazzino da polveri dei *Cappuccini*. . . .	0	50	—	—	A.
VIII	49	Firenze Sezione artiglieria	Consegnatario dei magazzini del *Mugnone*	0	75	—	—	A.
»	50	Spezia Presidio	Ufficiali distaccati nei forti *Falconara*, *S. Maria*, *Bramapane*, *Cava Castellana*, *Monte Rocchetta* e *Montebastione Montalbano*, alla batteria *Valdilochi* ed all'isola *Palmaria* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento dal 1° novembre al 30 aprile	—	—	—	—	I.E.

VIII	51	Spezia Direzione artiglieria	Consegnatari (tre) dei magazzini della piazza.	0	75	—	—	A.
»	52	Idem Idem	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata *Umberto I* nell'isola *Palmaria*	1	—	—	—	A.
»	53	Grosseto Deposito allevamento cavalli	Ufficiali veterinari comandati per il servizio delle fide nelle tenute di *Pianetti* e di *Musignano* ed a quella di *Testa di Lepre* in provincia di Roma. Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.B.
»	54	Orbetello Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	—	—	I.B.
»	55	Idem Ufficio locale genio	Ufficiali ed impiegati che si recano alle opere di *Poggio Pozzarello* e *Talamone*	1	—	—	—	G.
IX	56	Roma	Ufficiali distaccati nei forti della piazza — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento pei giorni di andata, permanenza e ritorno	—	—	—	—	I.B.
»	57	Idem	Ufficiali comandati al corso complementare di equitazione a *Tor di Quinto* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento, cumulabile coll'indennità di residenza	—	—	—	—	I.B.
»	58	Idem Direzione artiglieria	Consegnatari sulla riva sinistra del Tevere. . (due) dei magazzini esterni sulla riva destra della piazza del Tevere. .	1	20	—	—	A.
				0	75	—	—	
»	59	Idem Idem	Consegnatario dei magazzini interni della piazza	1	—	—	—	A.
»	60	Idem Idem	Ufficiali d'ordine (due) incaricati del servizio di assestamento e di manutenzione degli esplosivi nelle polveriere della piazza	—	—	1	—	A.

IX	61	Roma Direzione genio	Ufficiale d'ordine incaricato della sorveglianza sul servizio telegrafico e telefonico in città e della manutenzione degli apparecchi	1	50	—	—	G.
			Idem supplemento di soprassoldo per lo stesso servizio nei forti .	1	—	—	—	
»	62	Idem Idem	Ufficiale d'ordine addetto all'ufficio centrale telefonico militare . .	0	75	—	—	G
»	63	Idem Brigata ferrovieri genio	Ufficiali della brigata accasermata alla batteria *Nomentana* . . .	0	50	—	—	I.E.
»	64	Idem Brigata specialisti genio	Consegnatario dei magazzini della brigata	1	—	—	—	G.
»	65	Idem Idem	Ufficiali della sezione fotografica al forte *Monte Mario*.	1	—	—	—	G.
»	66	Nettuno Scuola centrale di tiro	Ufficiali del comando e della brigata pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	(1)
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	
			Ufficiali comandati a frequentare i corsi — Indennità giornaliera ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.E.
			Ufficiale d'ordine della Direzione d'artiglieria di Roma	2	—	—	—	A.
			Assistente locale della Direzione del genio di Roma	2	—	—	—	G.
»	67	Bracciano	Ufficiali della direzione della scuola centrale e dei riparti comandati:					
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	
			Ufficiali inferiori	2	50	—	—	
			Ufficiale capo della sezione staccata	2	50	—	—	A.
			Ufficiale d'ordine della sezione staccata	2	—	—	—	
			Ufficiali comandati a frequentare i corsi - Indennità giornaliera ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I E

(1) A carico del capitolo *A*, per gli ufficiali del comando della scuola e per il comandante della brigata.
A carico del capitolo *I.E.* per tutti gli altri ufficiali.

IX	68	Polverificio sul Liri	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio:						
			Ufficiali superiori	3	—	—	—	A e G	
			Ufficiali inferiori.	2	50	—	—		
			Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali.	2	—	—	—		
			Ufficiali del distaccamento. — Indennità ragguagliata a quella di accantonamento.	—	—	—	—	I.E.	
»	69	Terni Direz. artigl. fabbrica armi	Ufficiale che fa parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare. .	1	—	—	—	A.	
»	70	Maddalena	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'estuario:						
			Ufficiali superiori	2	50	—	—	I.E.	
			Ufficiali inferiori.	2	—	—	—		
			Disegnatori, ufficiali d'ordine ed assistenti locali	1	50	—	—		
			(Il soprassoldo continua durante le brevi licenze e le licenze degli impiegati di non oltre 13 giorni).						
»	71	Idem Direz. artigl. brigata artiglieria da costa e sotto direz. genio	Ufficiali ed impiegati – Supplemento al soprassoldo di cui al precedente n. 70, a compenso delle gite nel raggio delle fortificazioni per il servizio dell'arma e qualsiasi servizio di presidio	—	1	—	—	Secondo il servizio	
			(Questo supplemento è regolato come il soprassoldo).						
»	72	Palau (Maddalena)	Ufficiali del distaccamento: Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	I.E.	
»	73	Castiadas	Ufficiali del distaccamento: Indennità giornaliera ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	Secondo il servizio	
»	74	Bonorva Deposito allevamento cavalli	Ufficiale veterinario comandato pel servizio delle fide presso l'ex Tanca regia in tenuta *Abbasanta* (Sassari).						
			Ufficiale medico e veterinario che prestano servizio nella tenuta di *Burgos* durante il periodo invernale in cui la sede del deposito si trasferisce a Sassari — Ufficiale veterinario che durante lo stesso periodo invernale rimane comandato presso la tenuta *La Crucca*						
			Indennità ragguagliata a quella di accantonamento	—	—	—	—	I.E.	

X	75	Napoli	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel Comune di Casoria	—	—	1	—	I.E	
»	76	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera di Capodichino .	—	—	1	20	Secondo il servizio	
»	77	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei buoi	—	—	1	—	I.E	
»	78	Idem Direzione d'artiglieria	Consegnatario del magazzino di artiglieria a Portici.	—	—	1	20	A	
»	79	Idem Direzione del genio	Consegnatario del magazzino del genio ai Granili.	—	—	0	75	G.	
»	80	Castellammare di Stabia	Ufficiali che si recano ad ispezionare la guardia della polveriera di *S. Maria la carità*	—	—	1	20	I.E	
»	81	Capua Sezione artiglieria	Consegnatario della polveriera a *S. Nicola la Strada* (Caserta) . .	0	75	—	—	A.	
»	82	Gaeta	Ufficiali che si recano a *Formia* senza pernottarvi. Oltre le spese di trasporto	—	—	1	50	I E	
»	83	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano al forte *Emilio Savio*.	—	—	2	—	Secondo il servizio	
XI	84	Taranto	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S Paolo* . .	—	—	1	—		
»	85	Idem Direzione artiglieria	Consegnatario dei magazzini esterni della piazza	0	75	—		A.	
»	86	Idem	Ufficiali distaccati al forte di *S. Vito* alle batterie *S. Pietro*, *S. Paolo* e *Rondinella*. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	A.	
»	87	Idem Idem	Capo tecnico addetto al servizio della torre corazzata Vittorio Emanuele III.	1	—	—	—	A.	
»	88	Reggio C.	Ufficiali distaccati alle batterie *Matiniti* e *Campo Calabro* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento.	—	—	—	—	I.E.	

XI	89	Villa S. Giovanni	Ufficiali ed impiegati d'artiglieria e genio per le gite alle batterie della piazza . . . . . (Oltre il rimborso delle spese di trasporto in ferrovia e per via ordinaria, computate queste ultime in L. 1,50 per gita).	1	—	—	—	Servizio di guarnigione
XII	90	Palermo	Ufficiali distaccati a *Villagrazia* — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento	—	—	—	—	I.E.
»	91	Idem 22° artiglieria	Consegnatario dei materiali depositati nella polveriera di *Villagrazia*	0	75	—	—	A
»	92	Messina	Ufficiale veterinario incaricato del servizio dell'intera guarnigione — Soprassoldo a compenso di qualsiasi spesa di trasporto e semprechè non vi sia altro ufficiale veterinario che concorra nel servizio	1	—	—	—	I.E.
»	93	Idem	Ufficiali distaccati nelle batterie e nei forti della piazza. — Indennità ragguagliata a quella d'accantonamento dal 1° novembre al 30 aprile.	—	—	—	—	I.E.
»	94	Idem Direzione artiglieria	Consegnatari (due) dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza, esclusa la batteria *Antennamare* ed i forti *Monte dei centri* e *Monte Campone* per le quali opere si corrispondono le ordinarie indennità di viaggio . . .	1	50	—	—	A.
»	95	Idem 3° artiglieria da costa	Comandante del reggimento nelle visite alle brigate distaccate a *Reggio Calabria* ed a *Matiniti*. — Indennità per gita oltre il rimborso delle spese di trasporto. .	—	—	2	50	I.E.
»	96	Castrogiovanni Sezione artiglieria	Consegnatario dei materiali depositati nella polveriera della *Misericordia*	1	—	—	—	A.
»	97	Cresta Peloritana	Ufficiali ed impiegati comandati ai lavori . . . . . (Quando i detti ufficiali ed impiegati si allontanano per non meno di 10 km. dal luogo di residenza per altri lavori, invece del soprassoldo giornaliero, hanno diritto alla trasferta di 2ª categoria ed all'indennità chilometrica).	3	50	—	—	G.

Allegato III.

Gare e marce a piedi, in bicicletta ed a cavallo.

A. — *Gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche.*

Ufficiali.

1. Le gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche debbono essere regolate in guisa che il percorso chilometrico totale prestabilito venga computato fra andata e ritorno e sia compiuto sempre nella stessa giornata, tanto dagli ufficiali che vi prendono parte attiva, quanto da quelli che vi sono comandati come controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itinerario delle marce o come incaricati del servizio sanitario.

2. Agli ufficiali che si assentano dalla loro residenza ordinaria, per prender parte come concorrenti a gare o marce prescritte da regolamenti od ordinate dalle autorità superiori, spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria quante volte la marcia o la gara importi un'assenza dalla sede non minore di 12 e non maggiore di 24 ore; per le assenze superiori a 24 ore sarà dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria.

3. Agli ufficiali comandati in servizio di controllori, ispettori, giudici, indicatori lungo l'itinerario o incaricati del servizio sanitario, sono applicabili le disposizioni di cui al numero precedente, e quelle del n. 1 nell'allegato I.

4. Agli ufficiali concorrenti che, trovandosi in altre sedi o in distaccamenti, si recano al luogo dove si inizia la gara o la marcia, sarà corrisposto il trattamento stabilito dal § 40 del regolamento sulle indennità eventuali.

Truppa.

5. Nelle gare e marce di resistenza a piedi e ciclistiche, sarà dovuto ai concorrenti per il giorno della partenza:

a) se non hanno partecipato alla mensa od al rancio, l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) se hanno partecipato ad un pasto solo, il soldo ed il supplemento soldo per i sottufficiali, il soldo ed il supplemento vitto per i caporali e soldati;

c) se hanno partecipato ad entrambi i pasti, il soldo solamente.

B. — *Marce di ricognizione a cavallo.*

6. Nelle marce di ricognizione a cavallo sarà corrisposto agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto alle indennità, come una intera giornata.

7. Alla truppa sarà fatto il trattamento stabilito al precedente n. 5.

C. — *Cacce a cavallo.*

8. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto al solo rimborso della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame.

9. Agli attendenti saranno applicate le disposizioni del precedente n. 5.

D. — *Servizi speciali delle compagnie ciclisti.*

10. Nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre sarà dovuto per tutta la durata del servizio:

Agli ufficiali — l'indennità trasferta di 1ª categoria;

Alla truppa — oltre il soldo:

a) l'indennità di marcia;

b) l'aumento di 100 grammi di carne alla razione ordinaria ed una razione di vino o caffè;

c) un soprassoldo giornaliero di centesimi 40 per somministrazione di vitto straordinario.

11. Quando gli uomini di truppa non partecipano al rancio saranno corrisposti l'indennità di trasferta di 1ª categoria, quella di marcia ed il soprassoldo di centesimi 40 in contanti.

Se partecipano ad un solo pasto saranno corrisposti, oltre il soldo, l'indennità di marcia, il soprassoldo in contanti, ed il supplemento soldo pei sottufficiali, e il supplemento vitto pei caporali e soldati.

12. Nei servizi suindicati spetta all'amministrazione del reggimento l'indennità bagaglio di 2° grado stabilita per i percorsi sulle vie ordinarie dallo specchio *I* annesso al R. decreto 7 aprile 1892.

Le indennità stabilite per gli ufficiali, l'indennità di marcia ed il soprassoldo di centesimi 40 per gli uomini di truppa e l'indennità bagaglio per le compagnie ciclisti, saranno richieste a carico del bilancio sul rendiconto mod. 224 nei modi consueti.

AVVERTENZA.

Tutte le proposte e tutti i quesiti riguardanti i soprassoldi cui si riferiscono le presenti disposizioni, devono pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) per via gerarchica, col parere delle autorità superiori territoriali.

N. **127**. — **Vendita dei prodotti accessori della macinazione e della panificazione militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 agosto.

Ad evitare il ripetersi di rilievi da parte della Corte dei conti il Ministero richiama l'attenzione delle autorità interessate sulla retta interpretazione da darsi all'articolo 46 del regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, approvato con R. decreto 3 luglio 1904, riguardante la vendita dei prodotti accessori della macinazione e panificazione militare.

Il citato articolo 46 stabilisce che le vendite in parola debbono essere fatte nei tempi e modi proposti dagli uffici di commissariato e debitamente autorizzati dai comandi di corpo d'armata, osservate le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale. Dette vendite possono quindi essere eseguite, oltre che mediante pubblici incanti e licitazioni e trattative private, anche ad economia, giusta l'articolo 16 della legge sulla contabilità generale dello Stato e gli articoli 126 e 127 del relativo regolamento.

Quando le vendite dei prodotti hanno luogo ad asta pubblica o a partiti privati, devesi sempre stipulare il relativo contratto, la cui copia va unita alla richiesta di scarico; quando invece viene stabilito che le vendite siano fatte ad economia (trattativa privata verbale), è necessario unire invece alle richieste stesse la nota da staccarsi dal registro 797, da cui risultino le vendite eseguite, il nome dei singoli compratori, la qualità e quantità dei prodotti venduti, i prezzi ricavati e il loro importo. Altrettanto deve farsi per la vendita dei materiali fuori uso di cui all'articolo 9 del su citato regolamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **128.** — **Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione della scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 25 agosto.

I sottufficiali sottoindicati sono chiamati alla scuola magistrale militare di scherma per subirvi l'esperimento prescritto, per l'ammissione a tale istituto, dal n. 6 della parte V del regolamento organico delle scuole militari.

Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al comando del 2° reggimento granatieri, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi, per frequentare il corso normale d'istruzione presso la detta scuola, se dopo un mese di esperimento verranno riconosciuti idonei per attitudine alla scherma.

Coloro che non saranno giudicati idonei, sia in tale esperimento, sia nella speciale visita che dovranno subire al loro giungere all'istituto, verranno rimandati ai loro corpi.

I sottufficiali in parola debbono essere inviati al 2° reggimento granatieri disarmati; tranne quelli d'artiglieria, che saranno armati di sola sciabola. I corpi rispettivi cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo personale, in buono stato, provvedendo per la sostituzione di quelli che non fossero in condizione di poter fare ancora un utile servizio.

Il Sottosegretario di Stato — G. Valleris.

Segala Mario, furiere 1° granatieri.
D'Aspro Arturo, id. 1° id.
Iapoce Ernesto, id. 6° fanteria.
Fonzi Luigi, sergente 7° id.
Finucci Martino id. 10° id.
Valenza Giacomo, id. 13° id.
Monti Felice, id. 23° id.
Sangiorgio Vincenzo, id. 27° id.
Guarriello Adolfo, id. 29° id.
Levantini Dario, furiere 34° id.
De Sanctis Adelio, sergente 34° id.
Abbati Anacleto, id. 36° id.
Poddighe Ettore, sergente 41° fanteria.
Bruno Carlo, id. 58° id.
Bertazzoni Oreste, id. 62° id.
Andreoletti Giovanni, id. 64° id.
De Biaggi Francesco, id. 75° id.
Frescura Pietro, furiere 78° id.
Marantonio Ugo, id. 83° id.
Annibali Edoardo, id 92° id.
Mari Gaetano, sergente 1° bersaglieri.
Giunti Giuseppe, id. 9° id.
Brey Giuseppe, furiere 3° alpini.

Campanati Ivo, sergente reggimento Genova cavalleria.
Parolini Dante, furiere id. lancieri Milano.
Curti Arturo, sergente id. id. Vittorio Emanuele II.
Pezzino Costantino, furiere id. cavalleggeri di Lodi.
Baldaro Domenico, sergente id. id. di Monferrato.
Bioli Giuseppe, id. id. id. Guide.
Azzariti Antonio, furiere id. id. di Roma.
Antonaci Donato, sergente reggimento cavalleggeri Umb. I.
Mattioli Arturo, id. 2° artiglieria campagna.
Fradeani Bixio, id. 2° id. id.
Petraroli Angelo, id. 4° id. id.
Freda Giuseppe, id. 8° id. id.
Molinaroli Francesco, id. 9° id. id.
Martino Antonio, id. brigata artiglieria da costa della Sardegna.
Poncini Attilio, id. 1° genio.
Montani Giuseppe, furiere 5° id.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 31ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre

AGOSTO 28. — Ristampa di pagine delle tavole di tiro del cannone da 149 G., *pag.* 407.
» 30. — Somme per l'istruzione agraria, *pag.* 407.
» 31. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 407.

CIRCOLARE N. **129**. — **Ristampa di pagine delle tavole di tiro del cannone da 149 G.** — (Ufficio personali d'artiglieria). — 28 agosto.

Il Ministero ha determinato di far ristampare in un fascicolo le pagine 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 delle tavole di tiro suddette, di cui a pagina 3 del fascicoletto pubblicato con *Atto* 105 del 1904, comma *b*) n. 8°.

Le autorità alle quali occorresse tale fascicolo ne faranno conoscere il relativo numero di copie a questo Ministero (ufficio personali d'artiglieria) non più tardi del 30 settembre p. v.

Per il Ministro — G. VALLERIS.

N. **130**. — **Somme per l'istruzione agraria**. — (Segretariato generale). — 30 agosto.

La circolare 117 del corrente anno viene così modificata:

V corpo d'armata L. 1050.
VI » » » 1150.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **131**. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 31 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella Circolare n. 100 del 7 luglio u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 4 ottobre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare entro il giorno 2 ottobre soddisfatti di ogni loro competenza fino al giorno stesso, e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo a cui appartengono. (N. 23 dell'*Atto* 36 del 1905).

I sottufficiali residenti in Africa sosterranno gli esami orali presso il comando del R. corpo di truppe coloniali, a mente del prescritto dalla parte 2ª, n. 24 del regolamento organico per le scuole militari.

Il Ministro — VIGANÒ.

Aspiranti alle armi combattenti.

Scippa Francesco, sergente 1° granatieri.
Panella Giulio, id. 1° id.
Pesci Fausto, id. 2° id.
Raggi Attilio, id. 2° id.
Pezzi Adamo, furiere 2° fanteria.
Ciotti Cesario, sergente 4° id.
Citarella-Tufano Uberto, furiere 6° id.
Bonavoglia Vito, id. 8° id.
Liguori Pasquale, sergente 8° id.
Morelli Gino, id. 9° id.
Panebianco Adolfo, furiere 10° id.
De Toma Alfredo, sergente 10° id.
De Hippolytis Bartolomeo, furiere 11° id.
Petruzzi Alberto, sergente 11° id.
Gonnella Felice, id. 12° id.
Gavioli Gaetano, furiere 14° id.
Boldrin Antonio, sergente 14° id.
D'Alena Guido, furiere 16° id.
Grossi Giuseppe, id. 17° id.
Fangareggi Giuseppe, id. 18° id.
Capasso Giuseppe, id. 20° id.
Massetti Francesco, id. 21° id.
Moffa Francesco, id. 22° id.
Montinari Alberto, id. 22° id.
Gregori Giovanni, sergente 22° id.
Messina Baldassarre, furiere 23° fanteria.
Cauli Michele, sergente 24° id.
Favara Luigi, id. 24° id.
Stringa Alfredo, id. 25° id.
Quarantini Tito, id. 25° id.
Zamboni Leandro, id. 25° id.
Ferrara Dante, id. 28° id.
Giuliano Gaetano, id. 28° id.
Moscato Antonino, id. 28° id.
Perrini G. Battista, id. 28° id.
Monchiero Policarpo, furiere 31° id.
Rospigliosi Ferdinando, id. 31° id.
Pelosi Edoardo, sergente 31° id.
Pantarotto Alessandro, furiere 33° id.
Balestrieri Francesco, id. 33° id.
Cetroni Bernardo, sergente 33° id.
Rispoli Arrigo, furiere 34° id.
Candeloro Decio, id. 36° id.
De Michelis Adolfo, id. 39° id.
Gambetta Luigi, id. 41° id.
Melli Antonio, id. 43° id.
Zubbani Carlo, sergente 43° id.
Grossi Dante, furiere 44° id.
Pepe Enrico, sergente 45° id.
Magli Giovanni, id. 46° id.
Bagnoli Enrico, id. 46° id.
De Renzi Alberto, furiere 47° id.
Riggi Alberto, sergente 47° id.

Asteriti Massimino, sergente 47° fanteria.
Solani Raffaele, furiere 48° id.
Borzino Corrado, id. 48° id.
De Moro Nicola, sergente 48° id.
Pillarella Nicola, furiere 51° id.
Falvo Felice, sergente 51° id.
Di Salvo Oscar, id. 52° id.
Bartolotta Cesare, id. 52° id.
Bioletti Emilio, id. 53° id.
Vegni Giuseppe, id. 54° id.
Barilla Gualtiero, id. 55° id.
Tortella Alfredo, id. 56° id.
Giordano Vincenzo, id. 58° id.
Salatti Natale, furiere 59° id.
Balestrino Americo, sergente 60° id.
Piccinali Angelo, furiere 61° id.
De Labar Raffaele, id. 65° id.
De Sisti Ettore, id. 68° id.
Poletti Vero, id. 69° id.
Marinoni Umberto, id. 69° id.
Locatelli Giuseppe, id. 74° id.
Sacchi Carlo, sergente 75° id.
Scaglione Giuseppe, furiere 76° id.
Bariola Aldo, id. 78° id.
Tancredi Giuseppe, sergente 78° id.
Busso Giovanni, id. 78° id.
Violante Giuseppe, furiere 80° id.
Papa Enrico, sergente 80° id.
Frulla Fernando, id. 81° id.
Rebecchi Carlo, furiere 85° id.
Di Clemente Nicola, id. 88° id.
Daurant Giovanni, id. 88° id.
Reale Antonino, id. 89° id.
Maniscalco Matteo, sergente 89° id.
Fazio Francesco, id. 89° id.
Renzoni Luigi, furiere 91° id.
Gallassi Giuseppe, sergente 91° fanteria.
Sarra Italo, furiere 92° id.
Fortini Rinaldo, sergente 92° id.
Valentini Adriano, id. 92° id.
Baraca Josto, id. 92° id.
Liga Giulio, furiere 1° bersaglieri.
Terzaghi Alfredo, id. 1° id.
Urcioli Paolo, sergente 2° id.
Nappi Giovanni, id. 2° id.
Ferretti Luigi, furiere 3° id.
Carnevali Italo, sergente 3° id.
Villani Umberto, id. 5° id.
Pezzi Italo, id. 8° id.
Maiani Pietro, id. 9° id
Giudice Gaetano, id. 9° id.
Mancini Gino, id. 10° id.
Bonatelli Eugenio, furiere 12° id.
Cervi Marino, sergente 12° id.
Carra Icilio, id. 12° id.
Mattioli Luigi, id. 12° id.
Fortuna Luigi, furiere 2° alpini.
Signora Pietro, id. 4° id.
Benedetti Umberto, sergente 7° id.
De Maestri Timo, furiere R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Bernardini Francesco, id. id. (id.).
Bonito Achille, sergente id. (id.).
Gaio Enrico, id. id. (id.).
Milioni Delio, id. id. (id.).
Bardazzi Ruggiero, id. reggimento Savoia cavalleria (3°).
Nunziante Giuseppe, furiere id. lancieri di Novara (5°).
Cottone Metello, id. id. id. di Aosta (6°).

Foianesi Foiano, sergente reggimento lancieri di Milano (7°).
Avigliano Alfonso, furiere id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Liberti Umberto, sergente id. id. di Foggia (11°).
Papale Ruggero, id. id. id. di Saluzzo (12°).
Cantù Marino, id. id. id. di Alessandria (14°).
Gazzale Enrico, id. id. id. di Alessandria (14°).
Zanotti Aldo, id. id. id. di Lucca (16°).
Iesu Alberto, id. id. id. di Padova (21°).
Valletta Aristide, furiere id. id. di Catania (22°).
Finzi Riccardo, sergente id. id. di Catania (22°).
Sodo Adolfo, id. id. id. Umberto I (23°).
Valdimiro Filippo, id. scuola di cavalleria.
Ricca Ferdinando, id. 2° artiglieria campagna.
Donini Gaetano, id. 3° id. id.
Zucchi Umberto, id. 3° id. id.
Vichi Romolo, furiere 6° id. id.
Puccini Vincenzo, sergente 7° id. id.
Muselli Guido, id. 8° id. id.
Arcucci Cesare, furiere 10° artiglieria campagna.
Crisci Romilio, sergente 11° id. id.
Capriello Giovanni id. 13° id. id.
Falasca Marrigo, id. 13° id. id.
Girolami Enrico, furiere 14° id. id.
Potestà Mariano, sergente 15° artiglieria campagna.
Salemi Antonino, id. 22° id. id.
Castagni Pietro, id. 23° id. id.
Petteruti Carmelo, id. 24° id. id.
Michielli Vito, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Sozzi Oreste, id. 2° artiglieria costa.
Lupoli Michele, id. 2° id. id.
Moretto Augusto, id. 1° id. fortezza.
Berardo Floro, id. gruppo compagnie operai d'artiglieria.
Mulas Francesco, id. R. corpo truppe coloniali (artiglieria).
Marenghi Giuseppe, id. 3° genio.
Passerini Brenno, id. 3° id.
Zanotti Giovanni, furiere 4° id.
Boga Alfredo, sergente R. corpo truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Lombardi Arturo, sergente 4° fanteria.
Iappelli Ernesto, furiere 11° id.
Testa Antonio, sergente 25° id.
Baldini Bernardo, id. 46° id.
Marino Gaetano, furiere 48° id.
Tirabella Emiddio, id. 49° id.
Caviglia Giovanni, furiere 59° fanteria.
Iori Idimo, sergente 64° id.
Medoni Luciano, furiere 70°
Curreri Gioacchino, id. 73° id.
Cacucci Francesco, sergente 93° id.

Lauro Ettore, furiere 9° bersaglieri.
Lari Giuseppe, sergente reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
Bellofatto Luigi, id. id. id. di Monferrato (13°).
Tucci Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Lucca (16°).
Cristani Gualtiero, id. 21° artiglieria campagna.
Salvo Benedetto, furiere 22° artiglieria campagna.
Mundula Pompeo, id. R. corpo truppe coloniali (artiglieria).
Laddago Nicola, sergente 1° genio.
Capanna Albano, furiere 4° id.
Vernetti Giovanni, id. 5° id.
Azara Virgilio, sergente 2° compagnia sussistenze.
Ricci Angelo, furiere 3ª id. id.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 6. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 415.

CIRCOLARE N. **132**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato**. — (Direzione generale leve e truppa). — 6 settembre.

Questo Ministero ha provveduto a che sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio, possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto del § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandi di distretto militare vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, quanto pel ritorno alle case loro, secondo le norme indicate nell'avviso predetto.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli poi che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto degli ospedali stessi.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — VIGANÒ.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda su carta da bollo da centesimi 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comando del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicato nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all' indennità di trasferta da soldato ed al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto o che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari po-

tranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del *visto* per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre

SETTEMBRE 10. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 419.
» 10. — Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di ufficiali subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno, *pag.* 437.
» 11. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1907, *pag.* 438
» 13. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1886, *pag* 439.
» 13. — Visite mediche ai agenti guardie di città, carcerarie e di finanza, *pag.* 468
» 13. — Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del IX, X, XI e XII corpo d'armata, *pag.* 468.
——— Avviso. — Pubblicazione di manualetti per gli allievi ufficiali di complemento del genio, *pag.* 477.

CIRCOLARE N. **133**. — **Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento**. — (Direzione generale leve e truppa). — 10 settembre.

Il Ministero determina quanto segue relativamente alle ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento di prossima costituzione.

1. In relazione al disposto dai §§ 322 e 323 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° febbraio 1907, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio invece col giorno 1° dicembre venturo.

Le dette località e i detti corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1), che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto stampare dai comandi dei distretti militari e quindi pubblicato il 30 settembre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Lo sviluppo dei corsi in parola, siano della durata di *sei* che di *nove* mesi, il servizio e l'avanzamento degli allievi saranno regolati secondo le disposizioni contenute nella prima parte e nei relativi specchi della Circolare n. 128 del 1904; disposizioni che dovranno perciò ritenersi in pieno vigore.

Ad ogni buon fine e per opportuna norma dei corpi interessati si avverte che la data di nomina ai vari gradi di truppa deve per tutti gli allievi essere quella stabilita dagli specchi suddetti, a seconda della specie di corso al quale i singoli al-

lievi appartengono, salvo beninteso per gli allievi già militari alle armi l'osservanza di quanto dispongono i §§ 362 e 373 della citata Istruzione complementare.

I corpi però terranno presente che la variazione matricolare relativa alla nomina a caporale ed a sergente degli allievi ufficiali dovrà esser redatta con la data del giorno antecedente a quello in cui deve avere effetto la promozione, giusta quanto prescrive il § 737 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

3. Fra i corpi, presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, due reggimenti di cavalleria. L'istituzione di tali corsi è però limitata, come per lo passato, a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria e a quello del reggimento d'artiglieria a cavallo è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza nell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 5 all'Istruzione complementare), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comando del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col 1° febbraio 1907, ad eccezione del corso della scuola di applicazione di sanità militare che avrà principio il 1° dicembre prossimo.

Pertanto occorre che tutte le pratiche relative all'ammissione al corso della scuola ora detta siano compiute entro il mese di

novembre precedente, dovendo negli ultimi giorni del mese stesso farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° dicembre successivo essi si trovino già alla sede della scuola, dovendo l'arruolamento od incorporazione loro effettuarsi sotto la data del 30 novembre detto.

Analogamente, per quanto concerne gli aspiranti dichiarati ammissibili agli altri corsi, le pratiche relative dovranno compiersi entro il mese di gennaio p. v. e negli ultimi giorni del mese stesso dovrà farsi luogo alla chiamata in servizio degli aspiranti medesimi in modo che col 1° del successivo mese di febbraio essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 31 gennaio detto. E sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come arruolati o incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo in ritardo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata Istruzione complementare, e dalla presente Circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi ufficiali dovranno adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del 1903 e dal n. 3 dell'*Atto* n. 95 del 1906, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi ufficiali.

A complemento poi del disposto dal § 333 della Istruzione medesima, e allo scopo di porre il Ministero in condizione di prendere subito le decisioni di cui al terzo capoverso del paragrafo suddetto, si avverte che i comandi di corpo d'armata debbono assumere, se del caso, sia col mezzo dell'arma dei carabinieri reali o anche dell'autorità politica, più precise e dettagliate notizie sulla condotta morale e politica degli aspiranti, ove quelle avute diano luogo a dubbio.

5. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 18° anno di età, ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandi di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmet-

teranno al comando del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 8 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto *Atto*, modello 15 del catalogo, alla data 30 novembre 1906 se trattisi di aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e alla data 31 gennaio 1907 se trattisi di aspiranti agli altri corsi. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti, di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento, al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio (modello n. 7), ovvero il foglio di congedo illimitato di 3ª categoria.

6. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 20 novembre prossimo per gli aspiranti al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e col 31 dicembre successivo per gli aspiranti agli altri corsi; per questi ultimi però i comandi dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo il giorno 31 dicembre detto, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 gennaio successivo, dopo il quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

7. Così parimenti potranno essere accettate dopo il giorno 20 novembre, semprechè le ammissioni siano tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse alla direzione della detta scuola, onde questa possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno domanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibile colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandi dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

8. Si ritiene opportuno di avvertire che i comandi di distretto potranno accogliere, salvo il disposto del n. 7 del manifesto allegato alla presente circolare, anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai presidi o direttori degli istituti d'istruzione nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto per l'ammissione nel corso prescelto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, prima dell'inizio del corso, il titolo di studio originale.

9. Per le ammissioni ai corsi pei quali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi in servizio, i comandi dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandi di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

Però i comandanti dei reggimenti di cavalleria aventi il corso allievi ufficiali, tenuto anche conto del numero degli aspiranti che dovranno dare l'esame di coltura generale, potranno tenere in evidenza alcune domande, oltre il numero di posti fissati, per poterle secondare ove si verificassero delle vacanze in seguito ai risultati del detto esame o dell'esperimento di equitazione. I titolari di tali domande dovranno, se del caso, essere sottoposti all'esame di coltura generale insieme agli altri aspiranti già dichiarati ammissibili, e dovranno altresì, per loro norma, essere esplicitamente avvertiti della condizione cui è subordinata l'accettazione della loro domanda e facendo noto a ciascuno il numero d'ordine che occupa nell'elenco degli aspiranti al corso.

10. I comandi di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso, ove più non esistano posti disponibili, dovranno subito informarne i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti, e i distretti stessi compiranno sollecitamente le relative pratiche di ammissione.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ove la loro età lo consenta, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi degli allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti, quali pratiche potranno quindi, anche in questi casi, essere senz'altro compiute, quantunque sia già chiuso il periodo normale per la presentazione delle domande di ammissione.

11. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del § 333 della Istruzione complementare di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comando del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

12. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si ricorda che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, nè quelli che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver compiuto a quel tempo il 28° anno (o il 30° anno se trattisi di aspiranti allievi ufficiali medici), limite massimo di età consentito per la nomina anzidetta.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di 10 mesi per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 13 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

13. Come è stabilito al § 329 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale compito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare. Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che, giusta la mentovata Circolare, dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo ufficiale qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

14. Dovendosi ritenere abolito il supplemento vitto, di cui al n. 84 del regolamento pel servizio interno della scuola di cavalleria, i comandi di distretto avranno cura di avvertire gli aspiranti ai corsi della detta scuola nonchè quelli aspiranti alla scuola di sanità militare che, all'atto dell'ammissione, e sempre quando, beninteso, questa diventi definitiva, essi debbono versare alla cassa della rispettiva scuola la somma di *lire cento* come contributo della spesa per la costituzione di una mensa speciale e per la loro istruzione.

Tale versamento potrà anche farsi in due rate di L. 50 caduna; la prima all'atto della presentazione alla scuola, la seconda alla fine del terzo mese del corso.

Gli allievi che non soddisfacciano al versamento in tempo debito saranno rimandati dalla scuola.

Ad ogni buon fine i comandi di distretto faranno rilasciare agli aspiranti medesimi, contemporaneamente alla domanda,

apposita dichiarazione scritta con la quale si obblighino ad eseguire il versamento della somma suddetta.

15. Questo Ministero stima opportuno di ricordare anche in quest'occasione, che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, eccezione fatta di quelli prodotti a scopo di surrogazione, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'*Istruzione per le matricole*, eccettuati, beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita i quali dovranno essere trasmessi al Ministero per lo scopo accennato nella prima parte della sopramenzionata Circolare n. 128 del 1904, insieme agli altri documenti richiesti, a corredo dei mod. 51-E (catalogo stampati ediz. 1906), relativi all'esito dell'esame di idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande di ammissione inoltrate dagli aspiranti stessi potranno invece essere conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Si avverte infine che tutti i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali debbono essere compilati su carta bollata.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *20 novembre prossimo* le ammissioni al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di applicazione di sanità militare, che avrà principio col 1° dicembre successivo, e fino a tutto il *31 dicembre detto*, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento delle altre armi e specialità, che avranno principio col 1° febbraio 1907.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 20 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa; si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comando della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 31 dicembre prossimo, sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la *loro* età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno

essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria;

Scuola di farmacia;

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza delle scuole industriali di Fermo, Pisa e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° o al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato di conseguita ammissione alle Regie scuole superiori di commercio del Regno;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri Umberto 1° di Bari, — Scuola professionale di Biella, — Istituto « Aldini Valeriani » per le arti ed i mestieri di Bologna, — Scuola professionale di Foggia e Istituto « Omar » di Novara;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie scuole medie commerciali.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari	88°	Milano	29°	Palermo	24°
Bologna	35°	Napoli	20°	Roma	47°
Firenze	27°		45°	Torino	26°
Genova	75°	Padova	13°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Bologna	5°	Napoli	9°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Verona	6°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze	19°	Napoli	24°	Piacenza	21°

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa . . .	Spezia	2°	Fortezza . .	Roma	3°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Palermo	22° artiglieria (*batt. da mont.*)
Conegliano. . .	Brigata da mont. del Veneto	Torino	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze. . . . . (*per la specialità telegrafisti*).	3°	Piacenza . . . . (*per la specialità pontieri*).	4°	Torino . . . . . (*per la specialità minatori e zappatori*).	5°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare, e l'ammissione al medesimo è subordinata al versamento della somma che verrà fatta conoscere agli aspiranti all'atto della presentazione della domanda. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 3° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	71°	Catanzaro . . .	94°	Pisa	18°
Ancona.	81°	Messina	89°	Salerno.	12°
Brescia.	74°	Perugia	51°	Verona.	1°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Roma	3°	Torino	1°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Conegliano. . .	7°	Cuneo.	2°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Firenze.	3°	Roma.	23°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	3°	Caserta.	10°

Treno del genio.

Casale — 2° reggimento.

Corpo contabile (**).

Bari — Direzione di commissariato.
Verona — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.
(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 20 allievi per ogni direzione.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1886 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che al 31 gennaio 1907 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o a quella di

3 anni stabilita pei sottufficiali, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni o 30 se allievi ufficiali medici) consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata di nove mesi*, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi ammessi nei corsi, qualunque sia l'arma o la specialità cui appartengano (eccezione fatta per quelli provenienti dal corso della scuola di applicazione di sanità militare e dal corso della scuola di cavalleria, per i quali continueranno ad applicarsi le norme adottate in passato), dovranno poi prestare col grado di sottotenente di complemento un servizio di prima nomina della durata seguente secondo che provengano dai corsi di 6 o di 9 mesi e che siano vincolati alla ferma di 2 o di 3 anni:

a) quelli provenienti dai corsi di sei mesi, per un periodo di *mesi sette e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi dodici* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° febbraio 1908;*

b) quelli provenienti dai corsi di nove mesi, per un periodo di *mesi quattro e mezzo* se vincolati alla ferma di 2 anni, ovvero di *mesi nove* se vincolati alla ferma di 3 anni, con obbligo per tutti indistintamente di imprendere il servizio anzidetto a partire dal *1° maggio 1908.*

Coloro che non possano imprendere il suaccennato servizio alle date anzidette per non essere stata ancora effettuata la loro nomina a sottotenente di complemento, dovranno imprendere il servizio stesso non appena nominati.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria*, aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica o d'ingegneria nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nelle materie stesse, ovvero essere laureati in giurisprudenza;

g) nei corsi di allievi ufficiali *contabili*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta o della licenza liceale.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale.*

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria e del reggimento di artiglieria a cavallo, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla segreteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

a) il titolo di studio richiesto ai precedenti n. 5 e 6 pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo e istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o del *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti;

b) il certificato di nascita legalizzato, per tutti, dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1886 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

b) i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

solo il certificato di studi compiuti, e quello di nascita legalizzato.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandi di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comu-

nicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del venturo mese di novembre per gli aspiranti dichiarati ammissibili al corso della scuola di applicazione di sanità militare, e negli ultimi giorni del venturo mese di gennaio per quelli dichiarati ammissibili negli altri corsi.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

12. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

13. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento, ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata Istruzione complementare non che la Circolare n. 128 del 14 settembre 1904, pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali che avranno principio col 1° febbraio 1907 state presentate da giovani che al giorno 31 gennaio precedente non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . 20 settembre 1906.

Il comandante del distretto.

N. **134.** — **Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di ufficiali subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.** — (Ufficio personali del genio). — 10 settembre.

Questo Ministero ha determinato di ammettere in servizio, con assegni, per non meno di sei mesi, sia presso i corpi sia presso le direzioni e sottodirezioni del genio, un certo numero di ufficiali subalterni di complemento di quell'arma appartenenti a tutte le specialità, escluso il treno, e che abbiano già compiuto il servizio di prima nomina, allo scopo di perfezionare la loro istruzione teorica e pratica, di porgere loro il mezzo di prendere conoscenza delle innovazioni recentemente introdotte nei servizi dell'arma e di provvedere infine ad alcune vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni delle direzioni e delle diverse specialità dell'arma stessa.

Gli ufficiali che desiderano essere richiamati, dovranno indicare esplicitamente nella loro domanda la durata del servizio e la data con la quale intendono iniziarlo e dichiarare altresì se accettano, o pure no, qualunque destinazione, tenendo presente che quelli destinati alle truppe verranno assegnati esclusivamente a riparti della specialità alla quale appartengono.

Il Ministero, mentre terrà conto, per quanto possibile, dei desideri espressi dai singoli ufficiali circa la loro destinazione, si riserva di soddisfare quel numero di domande che sarà consentito dalle esigenze del servizio.

Saranno esclusi da qualsiasi chiamata gli ufficiali che siano stati anche una sola volta classificati *cattivi* o *mediocri* e che perciò non lasciano presumere che potranno ricavare alcun utile da un ulteriore periodo d'istruzione.

Non potranno far domanda di prestar servizio alle direzioni e sottodirezioni dell'arma, se non gli ufficiali che siano laureati ingegneri.

Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti, ed i reggimenti del genio, la brigata ferrovieri ed i distretti, a seconda dei casi, dovranno fornire loro gli scontrini modello B per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per raggiungere la destinazione.

I comandanti dei reggimenti del genio, della brigata ferrovieri e dei distretti, comunicheranno sollecitamente le disposizioni della presente circolare a tutti i subalterni di comple-

mento del genio che hanno effettivi, esclusi quelli del treno, quelli classificati *cattivi* o *mediocri* e quelli che non hanno ancora prestato il servizio di prima nomina, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio.

Tali dichiarazioni saranno poscia trasmesse direttamente al Ministero (ufficio personali del genio) man mano che loro pervengano, e ad ogni modo non più tardi del 15 ottobre prossimo venturo. Esse dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da lire 1,20 dagli ufficiali che saranno chiamati in servizio. Le domande in parola dovranno poi essere inoltrate dal corpo od ufficio presso il quale gli ufficiali saranno stati assegnati a prestar servizio.

Gli ufficiali stati chiamati in servizio, che dimostrassero negligenza nell'adempimento dei loro doveri dovranno tosto essere segnalati al Ministero, il quale provvederà per l'immediato loro ricollocamento in congedo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **135. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1907.** — (Segretariato generale). — 11 settembre.

Riferendosi alla circolare n. 65 del *Giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che gli specchi di proposta d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento relativi agli ufficiali in congedo gli pervengano, al più tardi, il 31 dicembre p. v., eccettuati gli specchi di proposta di avanzamento relativi ai colonnelli, i quali dovranno pervenire pel 20 novembre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 136. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1886. — (Direzione generale leve e truppa). — 13 settembre.

1. Questo Ministero ha determinato che tutte le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1886, attualmente in congedo illimitato provvisorio, siano chiamate alle armi dal giorno 20 al 25 ottobre prossimo.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel secondo periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini, il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta con la presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

A tale riguardo si fa noto che gli inscritti di cui al § 63 dell'Istruzione permanente per le operazioni della leva dovranno essere inviati anch'essi subito sotto le armi, semprechè arruolati prima del termine del secondo periodo della corrente leva sulla classe 1886.

2. Per le reclute della classe 1886 e pei militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con la presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese del loro incorporamento, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno per continuare nell'intrapreso servizio in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895 e compiranno le pratiche relative entro il detto mese, la ferma speciale di un anno, qualunque sia il giorno della loro effettiva venuta alle armi, dovrà decorrere dal 20 ottobre prossimo.

Per l'ammissione al volontariato di un anno delle reclute e dei militari in parola dovranno tenersi presenti le disposizioni stabilite dalla circolare n. 113 del 1906 e dal manifesto che vi fa seguito.

3. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 17 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 33 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed in relazione al n. 1 della presente circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Su tale proposito ravvisasi opportuno di avvertire che la presente chiamata non deve essere fatta assolutamente per armi speciali, ma solo per comuni, facendo cioè presentare insieme tanto i prenotati per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna quanto tutti gli idonei per le altre armi e specialità di servizio.

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fronte al comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della precitata istruzione complementare al regolamento stesso, salvo quanto è diversamente disposto dalla presente circolare.

5. I comandi dei corpi d'armata, nel procedere alle destinazioni degli ufficiali medici, di cui al § 21 della cennata istruzione complementare, disporranno che, sia assegnato, per ogni distretto, quel numero di ufficiali medici che riterranno opportuno affinchè la visita medica delle reclute sia condotta a termine colla maggiore sollecitudine.

Gli ufficiali medici procederanno alle visite delle reclute contemporaneamente, ma separatamente uno dall'altro, avendo ciascuno la responsabilità del proprio operato.

Allo scopo poi di provvedere alla temporanea deficienza di ufficiali medici, che si verificherà per l'ordinario servizio sanitario, specialmente presso gli ospedali militari, i comandi dei corpi d'armata si varranno, nella necessaria misura, della facoltà di proporre al Ministero il richiamo di ufficiali medici in congedo.

I comandi dei corpi d'armata, pertanto, avranno cura di richiedere in tempo ai dipendenti distretti i necessari elementi statistici per calcolare il numero degli ufficiali medici da destinare ai distretti stessi, avvertendo che tale calcolo deve esser basato non sul numero degli uomini arruolati in 1ª categoria, ma su quello delle reclute che dovranno effettivamente presentarsi ai distretti ed essere sottoposte a visita in occasione della presente chiamata. Si dovrà tener conto, cioè, almeno

approssimativamente, degli uomini che non si presenteranno perchè morti dopo l'arruolamento, incorporati nelle guardie di finanza, dispensati dal servizio per la legge sull'emigrazione, volontari già alle armi, ecc.

Tutti gli ufficiali medici comandati ai distretti saranno dispensati, possibilmente, dai servizi di presidio, affinchè possano dedicare interamente la loro opera alla visita delle reclute.

Nelle visite mediche si terrà presente la scheda prescritta per dati casi dalla circolare litografata n. 69 del 29 aprile corrente anno.

Essendo poi indispensabile che il Ministero conosca in tempo per quali reclute debbasi ritardare la chiamata alle armi, agli effetti del disposto nel § 27 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, onde possa tenersene conto nelle disposizioni riguardanti il movimento ferroviario stabilito per l'invio delle reclute ai corpi, i comandanti dei corpi d'armata avranno cura d'informarsi **al più presto** se in qualche comune posto nella rispettiva circoscrizione territoriale sia scoppiata qualche malattia infettiva, per la quale debbasi ritardare la chiamata alle armi delle reclute al comune stesso appartenenti, e ne daranno subito cenno telegrafico al Ministero.

I comandanti stessi faranno poi conoscere al Ministero, appena ciò sarà possibile, il giorno che verrà stabilito per la presentazione delle dette reclute, nonchè il giorno del loro invio ai corpi.

6. Pel ricevimento delle reclute presso i distretti, i corpi invieranno a preferenza di ufficiali subalterni, a senso del disposto del § 22 della citata istruzione, capitani, che riterranno meglio adatti, specie presso quei distretti dai quali debbano ricevere maggior numero di reclute.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 15 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere egualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

8. Le reclute, le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università del Regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademie di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi* **speciali** *di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso* **speciale** *di pittura*.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviate volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta istruzione provvisoria).

9. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tut-

tavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1887, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

A soluzione poi di dubbi sollevati circa l'interpretazione da darsi al § 527 del regolamento sul reclutamento, avvertesi che anche nel caso in cui l'ammissione al ritardo del servizio venga effettuata dal distretto di residenza dell'aspirante, il foglio di congedo illimitato dovrà sempre essere rilasciato dal distretto di leva.

Epperò, appena compiute le pratiche per l'ammissione al ritardo del servizio, il distretto di residenza dovrà comunicare tutti i relativi documenti al distretto di leva, al quale spetterà di compilare il foglio di congedo illimitato, con l'annotazione di cui alla lettera *d*) del citato § 527, e di trasmetterlo con sollecitudine al distretto di residenza, affinchè lo faccia consegnare al titolare.

Eguale procedura dovrà seguirsi per i volontari di un anno ammessi al ritardo del servizio.

10. Alle reclute state arruolate all'estero in 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1886, a quelle arruolate nella categoria stessa dai consigli di leva in base ad atto di sottomissione da esse rilasciato alle autorità del Regno per conseguire il passaporto, ed a quelle che dopo il loro arruolamento in 1ª categoria presso i consigli di leva espatriarono, munite di passaporto valido fino al 31 marzo 1907, e che non si presentassero alle armi nei giorni stabiliti per la presente chiamata, sarà dai comandanti dei distretti militari concessa una proroga a presentarsi fino al 31 marzo p. v., qualunque sia il luogo di loro residenza.

Ove poi le reclute stesse non si presentassero nemmeno allo scadere della cennata proroga, i comandanti dei distretti procederanno senz'altro alla dichiarazione e conseguente denuncia di diserzione nei termini di tempo indicati dall'art. 139 del codice penale per l'esercito; avvertendo che dalla suddetta data del 31 marzo, anzichè da quella della chiamata generale, dovrà per esse decorrere l'interruzione di servizio in cui incorsero come disertori ai sensi dell'articolo 130 della legge sul reclutamento.

È ovvio notare che, in conseguenza di tale provvedimento, non occorre più che i comandanti dei distretti militari facciano

al Ministero le comunicazioni di cui al § 162 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

11. Le reclute che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, da iniziarsi il 1° febbraio 1907 e quelle che aspirino all'ammissione ai corsi di allievi sergenti da iniziarsi il 1° gennaio stesso anno, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'apertura dei detti corsi.

I comandanti di distretto terranno però in evidenza le dette reclute, e ove poi taluna di esse non consegua l'ammissione nei cennati corsi, dovrà essere precettata a presentarsi subito alle armi per essere assegnata ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la sua attitudine.

Assegnazione ai corpi.

12. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le speciali disposizioni date con la presente circolare.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1886, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare.

13. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto del § 61 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano fornite al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni, di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura. Si tenga ben presente, peraltro, che la statura minima stabilita pei cavalleggeri dal § 80 dell'istruzione stessa non può essere ulteriormente abbassata.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali delle reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime,

occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

14. Nel distribuire fra i corpi gli uomini, di cui al § 63 dell'istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari cureranno in modo speciale che nelle reclute da assegnarsi ai reggimenti del genio venga sempre compreso qualche trombettiere.

Si raccomanda pure di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel paragrafo stesso per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti i mestieri di sarto e calzolaio.

15. Ravvisasi opportuno ricordare che, giusta l'attuale tabella di reclutamento dei granatieri, i distretti della Sicilia e della Sardegna concorrono, come tutti gli altri distretti, al reclutamento di tale specialità di fanteria di linea.

In conseguenza, i distretti siculi e sardi procederanno all'assegnazione dei granatieri con le stesse norme indicate per tutti gli altri distretti nei §§ 70, secondo capoverso, 71, 72 e 73 dell'istruzione complementare.

È superfluo aggiungere che gli uomini, anche con ferma di un anno, aventi la statura prescritta pei granatieri, dovranno essere assegnati ai reggimenti di tale specialità di fanteria in base alla suaccennata tabella di reclutamento.

16. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle truppe alpine, i comandanti dei distretti militari, oltre ad attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 76 e seguenti dell'istruzione complementare, terranno ben presenti le norme speciali date con la circolare litografata n. 11338 del 4 marzo 1902.

Inoltre i comandanti stessi dovranno assegnare alle cennate truppe tutti gli uomini che esercitino il mestiere di guida o portatore alpino, quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal citato § 76, offrendo sufficiente garanzia della loro resistenza alle fatiche della vita militare in montagna l'esercizio del mestiere da essi esercitato.

17. Nel procedere alla assegnazione degli uomini alle armi a cavallo ed all'artiglieria da montagna i comandanti di distretto avranno presente che la scelta di essi dovrà essere fatta su tutto il contingente e non esclusivamente fra i prenotati per le dette armi; in altri termini la prenotazione avvenuta innanzi ai consigli di leva dovrà essere tenuta presente, non già come elemento essenziale, ma quale semplice indicazione di speciale attitudine da accertarsi.

18. Alla cavalleria saranno assegnati soltanto uomini con ferma di tre anni e le quote fissate nelle tabelle d'assegnazione do-

vranno in ogni caso essere coperte, anche transigendo alquanto, ove occorra, sui requisiti fisici delle reclute da destinarsi a tale arma; avvertendo però che, ogniqualvolta i distretti dovessero ricorrere a tale mezzo, sarà opportuno che assegnino a preferenza giovani di aspetto meno robusti perchè di forme scheletriche apparentemente gracili, purchè non abbiano difetti nell'organismo, anzichè quelli completamente od eccezionalmente sviluppati.

19. Nelle assegnazioni a quest'arma sarà data la precedenza alle reclute che domandino di servirvi volontariamente, avvertendo che quelle di esse che fossero ascritte alla ferma di uno o due anni dovranno assumere quella di tre e rilasciare apposita dichiarazione scritta, come è stabilito nel § 81 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Tali reclute saranno poi dimostrate nel rendiconto delle assegnazioni insieme a quelle vincolate alla ferma triennale.

20. Alla scuola di cavalleria (squadroni palafrenieri) saranno fatte assegnazioni di reclute da quei distretti nelle cui tabelle numeriche d'assegnazione venne indicata una apposita quota.

Le reclute da assegnare alla detta scuola devono avere la statura da m. 1,60 a m. 1,72 e gli altri requisiti fisici indicati nel § 80 dell'istruzione complementare.

21. Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'artiglieria da campagna i comandanti di distretto dovranno tenere bene presente di escludere dall'assegnazione stessa gli individui eccessivamente alti e complessi; dovranno invece destinare alle batterie le reclute che siano bensì di robusta complessione, ma dotate della sveltezza che si richiede per tale specialità di servizio.

22. Per facilitare il reclutamento delle batterie d'artiglieria da campagna, specialmente in riguardo agli uomini ascritti alla ferma di tre anni, il cui numero dovrà approssimarsi per quanto è possibile a quello fissato nelle tabelle d'assegnazione, i distretti si varranno largamente della facoltà loro accordata dal § 62 dell'istruzione complementare per ciò che si riferisce alle agevolazioni concernenti la statura.

23. Qualora fra le reclute della classe 1886 che si presentano alle armi nell'attuale chiamata ve ne fossero di quelle esercenti il mestiere di guida o portatore del club alpino siciliano, esse dovranno essere assegnate al 22° reggimento artiglieria (batterie da montagna), quand'anche mancasse loro qualcuno dei requisiti prescritti dal § 86 dell'istruzione complementare al

regolamento sul reclutamento, offrendo sufficiente garanzia della loro robustezza il mestiere dalle medesime esercitato.

24. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute all'artiglieria da costa si fa speciale raccomandazione ai comandanti dei distretti militari di curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 84 dell'istruzione complementare circa le qualità, specialmente in fatto d'istruzione letteraria, che debbono avere gli uomini da destinare a tale specialità d'artiglieria.

25. Allo scopo di facilitare il reclutamento dell'artiglieria da fortezza, si dà facoltà ai comandanti di distretto di assegnare a tale specialità d'artiglieria anche uomini di statura alquanto inferiore alla minima fissata dal § 85 dell'istruzione complementare (oltre la tolleranza già ammessa dal § 62 dell'istruzione stessa), purchè i medesimi siano manifestamente robusti.

Gli uomini da destinare al gruppo compagnie operai in Mantova dovranno essere soltanto idonei al servizio di compagnia, salvo i pochi operai indicati per alcuni distretti nelle tabelle d'assegnazione, i quali dovranno esercitare il mestiere indicato nella tabella stessa.

26. Si richiama l'attenzione dei comandanti di distretto su quanto è disposto dai §§ 84 e 85 dell'istruzione complementare, per l'assegnazione all'artiglieria da costa e da fortezza di qualche recluta pratica di telefonia in soprannumero alle quote indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione.

27. I distretti di reclutamento del 1° e 2° reggimento genio che non debbono fornire uomini ai pontieri ed ai lagunari assegneranno agli zappatori, con precedenza sugli altri corpi, le reclute di mestiere barcaiuoli, pescatori e marinai.

28. Per assicurare il reclutamento delle brigate telegrafisti del 3° reggimento genio, i distretti capiluoghi di divisione avranno cura di tenere a disposizione del comandante di detto reggimento non meno di dodici reclute, tre con ferma di due e nove con ferma di tre anni, e tutti gli altri distretti almeno sei reclute, di cui due con ferma biennale e quattro con ferma triennale, aventi i requisiti professionali o di studio di cui al § 90 dell'istruzione complementare, avvertendo che per quanto si riferisce alla loro statura si potrà usare la maggior tolleranza, in riguardo specialmente a coloro che per i loro studi diano affidamento di divenire buoni trasmettitori.

Però il distretto di Cagliari dovrà tenere a disposizione del detto comandante 15 reclute anzichè 12, ed il distretto di Sassari 9 anzichè 6.

E' superfluo aggiungere che tutti i distretti dovranno poi concorrere al reclutamento delle brigate telegrafisti con gli uomini aventi i requisiti indicati nel primo comma del § 89 della cennata istruzione.

29. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli scorsi anni, avvertesi che le reclute che sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio, a mente dei §§ 95 e 96 della istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

30. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai, pei quali debbono fare assegnazioni. Su tale proposito si avverte che sulle tabelle stesse molti dei detti operai sono stati indicati con ferma di tre anni. Ove però i distretti non possano fornire le cennate quote con uomini ascritti alla ferma triennale, nulla osta che le quote stesse siano completate con uomini vincolati alla ferma di due anni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento, **con tutta sollecitudine**, quelli esercenti i mestieri di litografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, coloritori o verniciatori, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti ed i meccanici-elettricisti.

Quanto ai sellai avvertesi che saranno segnalati al Ministero soltanto quelli che risulteranno esuberanti dopo che all'artiglieria saranno stati assegnati tutti gli operai sellai od affini indicati sulle tabelle numeriche di assegnazione.

31. Nella colonna *annotazioni* degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b*) del § 106 dell'istruzione complementare, per tutte le reclute che vengono inviate all'esperimento perchè dichiaratesi meccanici ed aggiustatori meccanici si indicherà dai comandanti di distretto se abbiano, oppure no, l'attitudine fisica per servirenei bersaglieri.

Si avverte però che le reclute che dichiarano di aver esercitato il mestiere di meccanico nel ramo ciclismo debbono essere sottoposte soltanto ad esperimento per dar prova della loro abilità nell'esercizio del mestiere di meccanico in genere, non occorrendo più accertare la loro idoneità nella costruzione e riparazione di biciclette con esperimento speciale.

Per questi operai i distretti militari si limiteranno ad indicare nella colonna *annotazioni* degli elenchi sopra citati se essi hanno dichiarato di aver esercitato il loro mestiere nel ramo ciclismo.

Nella detta colonna annotazioni inoltre per i meccanici automobilisti, i distretti indicheranno: se hanno la licenza prefettizia per condurre automobili; se i medesimi hanno frequentato qualche corso sul servizio automobilistico, indicando l'autorità che rilasciò la dichiarazione; se essi hanno cognizioni e pratica nella costruzione, riparazione e condotta di tali macchine, indicando i proprietari di automobili, o le ditte, che hanno rilasciato i certificati prodotti dalle reclute in parola.

32. A senso della legge n. 305 dell'8 luglio 1906 (*Atto 165* c. a.) gli uomini laureati in chimica e farmacia, ovvero diplomati in farmacia, sono assegnati come aiutanti alle compagnie di sanità, qualunque sia la loro ferma ed, ove occorra, in soprannumero alle quote indicate nelle tabelle di assegnazione. Gli uomini ascritti alla ferma di un anno, i quali comprovino di essere laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura, o studenti del 6° anno di medicina, o dell'ultimo anno di chimica pura, o studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su), e che chiedano l'assegnazione alle compagnie di sanità, non saranno più segnalati al Ministero insieme agli altri, di cui al § 120 dell'istruzione complementare nè trattenuti a sua disposizione; ma saranno invece assegnati direttamente dai comandanti di distretto alla compagnia di sanità del rispettivo corpo d'armata in soprannumero alle quote indicate nelle tabelle predette.

33. Negli elenchi riguardanti gli uomini disponibili per le compagnie di sanità, di cui al § 120 della precitata istruzione complementare, si indicherà anche quali siano gli aspiranti all'assegnazione come aiutanti che hanno dichiarato per iscritto, a senso del § 118 dell'istruzione stessa, di essere disposti ad accettare pure l'assegnazione in qualità di infermieri.

34. Nell'effettuare l'assegnazione delle reclute alle compagnie di sussistenza, in base alle norme contenute nel § 123 e seguenti dell'istruzione complementare, i comandanti dei distretti militari avvertiranno di dare la preferenza agli uomini, che, a parità di abilità professionale dimostrata nell'esperimento subìto, siano manifestamente i più robusti.

35. Gli uomini assegnati alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi di-

pendenti, secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i direttori stessi verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 153 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

36. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui le medesime si riferiscono.

Tali segnalazioni dovranno sempre essere fatte con la massima sollecitudine possibile.

Allo scopo di evitare lavori superflui si avverte che le segnalazioni anzidette non debbono ripetersi nè per telegramma nè con elenchi riassuntivi.

37. La nomina dei *musicanti effettivi* nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea essendo ora regolata dall'*Atto* 116 del 1902, non possono più essere applicate le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'istruzione complementare circa la destinazione delle reclute nella cennata qualità ai reggimenti stessi.

A differenza di quanto venne praticato nelle leve sulle classi 1882, 1883, 1884 e 1885 le reclute che desiderano prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria di linea come *allievi* od *aspiranti allievi musicanti* non debbono più essere sottoposti ad alcun esperimento, nè essi debbono tenersi a disposizione del Ministero.

Per l'assegnazione dei detti uomini i comandanti dei distretti osserveranno le norme contenute nel § 63 della citata istruzione complementare; e cioè ripartiranno proporzionatamente le reclute che comproveranno di essere musicanti fra i vari reggimenti di fanteria indicati nelle relative tabelle numeriche di assegnazione.

Avvertesi però che le reclute prenotate come idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna non possono in alcun modo aspirare alla destinazione in un reggimento di fanteria di linea per prestarvi servizio come allievi od aspiranti allievi musicanti salvo il caso che non siano confermate abili

per i corpi anzidetti o risultino esuberanti alle quote fissate per le armi stesse.

Ai comandanti di corpo d'armata è lasciata la facoltà di fare tra i corpi, compresi nella loro giurisdizione, trasferimenti e perequazioni intese a porre le musiche dei reggimenti dipendenti in condizioni presso a poco eguali; ed il Ministero si riserva di fare qualche ulteriore trasferimento fra reggimenti di corpi d'armata diversi, ogni qualvolta risultassero sperequazioni troppo forti nel numero dei musicanti a ciascuno di essi assegnato.

38 I militari inviati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando, cui siano stati sottoposti su proposta dei comandi di distretto, o in applicazione del § 139 della istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, o perchè la determinazione sia presa, per qualsiasi ragione, dopo la chiusura delle operazioni della leva, debbono essere lasciati in forza ai distretti senza assegnarli ad un corpo.

Disposizioni matricolari.

39. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della istruzione per le matricole.

40. Per le reclute della leva sulla classe 1886 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiesero *volontariamente* di servire in cavalleria, a mente del § 81 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare.

Per le reclute, di cui al n. 10 della presente circolare, ammesse a ritardare la presentazione alle armi fino al 31 marzo, dopo la variazione di « Chiamato alle armi e non giunto perchè all'estero », dovrà inscriversi la seguente: « Prorogata

la venuta alle armi fino al 31 marzo, n. 10 della circolare n. 136 del 1906 ».

41. Pei giovani lasciati in congedo provvisorio per essere ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° febbraio 1907 dovrà essere apposta sulla loro matricola la seguente variazione: « Lasciato in congedo provvisorio coll'obbligo di presentarsi al corso allievi ufficiali di complemento che si inizierà il 1° febbraio 1907, li..... ».

Analoga variazione sarà apposta sulla matricola dei giovani lasciati in congedo provvisorio per essere ammessi nei corsi allievi sergenti da iniziarsi il 1° gennaio 1907.

42. Per evitare inconvenienti segnalati da taluni distretti, ai quai non vennero regolarmente partecipate le variazioni relative alle assegnazioni ed arrivo delle reclute ai corpi, si avverte che le variazioni relative all'avvenuta assegnazione delle reclute debbono, al pari di tutte le altre, essere dai corpi, cui furono destinate le reclute stesse, comunicate in tutti i casi ai distretti di leva nel modo prescritto dal § 88 dell'istruzione per le matricole del regio esercito.

Norme amministrative.

43. Per l'amministrazione delle reclute presso i distretti si osserveranno le norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti), salvo quanto è diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

44. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un maggiore del presidio appositamente comandato al distretto dal comando della divisione per tutto il periodo della chiamata della classe.

45. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, a mente del § 22 dell'istruzione complementare, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, pel quale verrà appositamente comandato un ufficiale subalterno del presidio.

46. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

47. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

48. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 3, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che, giusta il n. 8 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* (edizione 1904), dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto. Faranno anche loro ben presente che pei viaggi sulle ferrovie e sul mare dovrà essere rilasciata la richiesta mod. *B*.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle *Istruzioni* precitate, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle

somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

49. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto. Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che, domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

50. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

51. Per le reclute che non intendono di partecipare al rancio comune o prendere il pane, il comandante della compagnia potrà disporre che i comandanti di plotone gli presentino semplici note numeriche, anzichè note nominative.

52. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene le norme relative all'equipaggiamento delle reclute.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti dagli art. 222, 223 e 327 del regolamento d'amministrazione.

I berretti saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro

distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Prima dell'arrivo delle reclute i comandanti delle compagnie provvisorie dovranno prendere in regolare consegna i materiali di casermaggio occorrenti alla giacitura delle reclute e dei militari di truppa comandati nella circostanza ai distretti, ed inscrivere i materiali stessi su apposito quaderno n. 330 del catalogo.

I comandanti dei distretti vigileranno l'osservanza di questa disposizione.

Prima che le compagnie provvisorie siano sciolte, i comandanti rispettivi cureranno la restituzione del materiale di casermaggio all'ufficiale designato dai comandanti dei distretti. Il medesimo dovrà firmare in segno di ricevuta il quaderno n. 330, che rimarrà al comandante della compagnia provvisoria a tutela della sua responsabilità.

53. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

54. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

55. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso

i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *Giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione), riportandole però sul *Prospetto* mod. 215 solo al termine del trimestre (§ 263 ivi).

I distretti di 1ª classe avranno presente, pel conteggio degli assegni sul *Rendiconto generale* mod. 220, il disposto del secondo capoverso del § 261 del regolamento stesso.

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

§ 56. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

Il Ministero però lascia in facoltà dei comandanti di divisione militare di provvedere perchè quelli dei detti graduati da comandarsi ai distretti di maggiore importanza vi siano fatti giungere qualche giorno prima di quello sopra indicato e vi siano trattenuti qualche giorno oltre il quinto dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

57. Tanto i graduati di cui al numero precedente quanto gli uomini di truppa comandati ai distretti pel ricevimento delle reclute saranno presi in aggregazione ai soli effetti disciplinari, a senso della *Decisione di massima* n. 16 del 1898; ma i distretti, nel chiedere ai corpi il rimborso dell'assegno giornaliero, dovranno dedurne l'importo della quota vestiario, la quale resterà perciò a favore dei corpi medesimi.

In conseguenza, i distretti non dovranno sostenere alcuna spesa per riparazioni al corredo dei militari di cui trattasi; e, qualora qualche riparazione si renda assolutamente necessaria, chiederanno rimborso della spesa incontrata ai corpi cui gli uomini appartengono.

58. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per

l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso anche per la seconda compagnia saranno appositamente comandati un maggiore ed un ufficiale subalterno del presidio.

59. Agli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute è dovuta, a norma del § 40 del regolamento sulle indennità eventuali (*Atto* n. 27 del 1904), l'indennità di trasferta di 1ª categoria:

a) per il viaggio di andata e ritorno;

b) per la permanenza presso i distretti, ma non oltre i quindici giorni; epperò quando tale permanenza si protraesse oltre questo termine, nessuna indennità sarà data per i giorni successivi

60. Ad agevolare le reclute nella spedizione degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi osserveranno diligentemente le disposizioni contenute nell'*Atto* n. 51 del 1904.

Invio ai corpi.

61. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizione contenute nel capo V dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle speciali date con la presente circolare.

62. Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli destinati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno dai distretti interessati diretti a Piacenza.

Le reclute assegnate alla scuola di cavalleria saranno inviati alla sede della scuola stessa in Pinerolo.

63. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato il giorno 30 ottobre p. v., secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

64. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti abbiano indossato il farsetto a maglia, siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'istruzione complementare al regolamento sul recluta-

mento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie, specialmente in riguardo alle reclute sarde destinate a prestar servizio nel continente.

Inoltre i comandanti dei distretti avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento delle reclute, ai graduati ed ai capi-drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

65. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Rendiconto delle assegnazioni.

66. Nella compilazione dei modelli 25 e 25bis, da trasmettere al Ministero nel tempo prescritto dai §§ 144 e 145 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si avrà cura di comprendere tutti gli uomini che nella data, alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello 25 e termine del secondo periodo della leva pel modello 25bis), risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1886 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione dei documenti in parola, i comandanti dei distretti dovranno prendere per punto di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla circolare n. 129 del 25

agosto 1906, aumentato del numero degli uomini arruolati nella categoria stessa nel secondo periodo della corrente leva, e precisamente pel modello 25 fino alla data suaccennata (invio ai corpi delle reclute) e pel modello 25bis fino al giorno che sarà fissato come termine del secondo periodo della leva.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed inviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in ispeciali modelli 25 e 25bis.

Si raccomanda infine di non aggiungere a mano nuove rubriche nella seconda parte dello stampato, per dimostrare qualche militare che si trovi in posizione speciale, ma di raggruppare, anche per affinità secondo i titoli enumerati nel modello stesso, i militari a seconda della loro posizione.

67. Ad evitare inconvenienti verificatisi negli anni scorsi, si avverte che, nei cennati modelli, i giovani della classe 1886 ammessi al volontariato di un anno dopo il loro concorso alla leva debbono essere dimostrati soltanto nella prima parte, indicando il reggimento presso cui prestano servizio ed, in parentesi, la loro qualità di volontari di un anno; mentre nella seconda parte debbono essere indicati i giovani della classe stessa che impresero l'arruolamento volontario di un anno prima di concorrere alla leva.

68. Il modello 27, da trasmettere insieme al modello 25bis, dovrà essere redatto sullo stampato edizione 1905.

Si raccomanda la massima cura e diligenza nella sua compilazione, servendo esso di base principale alla formazione delle tabelle numeriche d'assegnazione delle diverse armi, corpi e specialità di servizio.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a mente del n. 7 dell'*Atto* 57 del 1901.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1886.

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Tutti gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1886, sia per ragione di età, sia quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1886 chiamati alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1886.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1885 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

3. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabi-

lito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

4. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

5. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

6. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

7. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 10 del presente manifesto.

8. Quando esista ferrovia, le reclute riceveranno dal sindaco del comune di residenza la richiesta mod. *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i n. 7 e 27 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti* (edizione 1904). La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto (2).

9. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare le reclute saranno provviste della richiesta (mod. *B*) per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto. »

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *Istruzioni* sopracitate.

10. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 8, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento ;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel numero 7 del presente manifesto, si presentano a questo distretto senza il *visto per la partenza.*

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso l'esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

11. Gli uomini della classe 1886 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese del loro incorporamento.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 20 ottobre prossimo.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta, per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

Le reclute che conseguiranno l'ammissione ai corsi allievi sergenti ed allievi ufficiali di complemento saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino all'inizio dei rispettivi corsi (1° gennaio e 1° febbraio 1907).

12. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

13. Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia *limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso speciale di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso speciale di pittura*.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

14. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati

in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1887 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

15. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

16. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, sarà a loro riguardo applicabile il disposto del § 680 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, giusta il quale uno di essi può essere rinviato in congedo illimitato provvisorio fino a che l'altro abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa esser inviato in congedo per anticipazione.

17. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune	Giorni d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti a ciascuna recluta dai distretti militari (eccettuati quelli della Sardegna, che si atterranno, invece, al disposto del n. 11 delle « Avvertenze »).*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti guarniti (*a*)	1
Cucchiai	1
Farsetti a maglia	1
Fazzoletti	1
Gavette (*b*)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia (*c*)	1
Tazze di latta o di lamiera	1
Coperte da campo	1

(*a*) *Feltz* ai bersaglieri.
(*b*) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna.
(*c*) Non saranno distribuite alle reclute assegnate alla cavalleria.

NB. Circa l'uso del berretto per parte delle reclute dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni impartite, per mezzo dei comandi di corpo d'armata, con la circolare litografata del 12 novembre 1900, n. 36 ris.

AVVERTENZE.

1. Per la vestizione delle reclute saranno tenute presenti le disposizioni degli articoli 222, 223 e 327 del regolamento di amministrazione.

2. Potranno essere somministrati alle reclute che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà (comprese ove occorra anche quelle dei distretti di complemento alpino): *1 camicia, 1 pantalone di tela* (da fare indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi, 1 paio scarpe.* Per quelle destinate alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo.*

3. Alle reclute destinate all'artiglieria a cavallo verranno distribuiti berretti comuni.

4. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) Tutti indistintamente i berretti per l'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità; quelli invece per le altre specialità dell'arma d'artiglieria, per la cavalleria e per il genio dai magazzini dei riparti cui devono essere inviate le reclute, tenendo però conto della eccezione di cui al n. 3, e potranno anche essere consegnati dai riparti medesimi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti anzidetti; in questo caso coi berretti dovranno essere, altresì, consegnati i rispettivi fregi, che saranno, poi, attaccati a spese del distretto. Ove, però, si trattasse di provvedere ad individui assegnati a singoli riparti in numero esiguo, si somministreranno invece berretti comuni;

b) I berretti feltz e gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei *berretti da fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e, solo nel caso che questi non fossero provvisti delle gavette grandi, occorrenti per la distribuzione alle reclute assegnate all'artiglieria da montagna e, pei distretti di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, a quelle assegnate agli alpini, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

5. I depositi di fanteria e bersaglieri *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno* potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

6. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

7. Ai *ritardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 2 e la coperta da campo.

8. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle medesime per conto diretto del corpo; però, la spesa di

attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario del distretto.

9. **Disposizioni speciali pei distretti di Cagliari e Sassari.** — I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla circolare 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando, però, loro, oltre gli oggetti con detto allegato prescritti, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane*, fatta eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto, nè la coreggia per pantaloni. A parte di quelle assegnate alla fanteria sarà distribuito inoltre lo zaino.

Per il prelevamento delle robe loro occorrenti i distretti di Cagliari e Sassari dovranno attenersi alle speciali disposizioni impartite con il dispaccio n. 5180 del 24 aprile 1903 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*).

AVVERTENZE

relative al completamento della vestizione presso i corpi.

10. I corpi che si trovassero ad aver quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

11. Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente tenere più oltre in magazzino.

Ove tra queste ultime robe risultassero anche dei farsetti a maglia di lana moretta naturale, i medesimi saranno distribuiti alle reclute a preferenza di quelli di lana bianca.

15. I corpi, fatta eccezione di quelli di cui al comma seguente, che hanno tutt'ora nei loro magazzini *scarpe comuni* dovranno, per quanto sarà possibile, distribuire alle reclute siffatte calzature, modificate ove occorra secondo le norme della circolare litografata n. 250 del 2 novembre 1904 (*Divisione vestiario ed equipaggiamento*), fino ad esaurimento del fondo esistente ed a quelle reclute cui non si potranno distribuire scarpe comuni, per deficienza di quelle di misure adatte, somministreranno *scarpe rinforzate* con chiodatura leggera.

I corpi di fanteria e bersaglieri stanziati nei primi quattro corpi d'armata ed il 3° reggimento bersaglieri potranno distribuire alle reclute un paio di scarpe rinforzate con chiodatura leggera (o comuni se ne hanno in magazzino delle misure adatte) ed un paio con chiodatura pesante alternata.

I reggimenti staccati dal deposito avvertiranno di prelevare in tempo dal rispettivo deposito le quantità di scarpe occorrenti, in modo da non aver bisogno di intaccare il fondo che devono tenere per le sostituzioni agli uomini sotto le armi, in caso di mobilitazione.

N. **137.** — **Visite mediche ad agenti guardie di città, carcerarie e di finanza.** — (Ufficio personali sanitari). — 13 settembre.

Per norma delle direzioni degli ospedali militari si comunicano le seguenti disposizioni emesse dal Ministero dell'interno e da quello delle finanze, nell'intento di eliminare l'inconveniente che agenti delle guardie di città, carcerarie e di finanza, già riconosciuti assolutamente inabili al servizio nel loro corpo, siano nuovamente proposti per l'osservazione o per visite collegiali in ospedali diversi da quelli nei quali fu pronunciato il primitivo giudizio.

Il Ministero dell'interno, convenendo nella opportunità di tenere nota delle visite che le guardie di città avessero eventualmente a subire presso ospedali militari, ha disposto che tali visite siano iscritte sugli estratti matricolari delle guardie stesse, i quali, quando se ne verifichi il caso, saranno presentati alle autorità militari.

Il Ministero delle finanze ha disposto che i dipendenti capi d'ufficio nei casi in cui ai sensi dell'*Atto* 150 del 1902 abbiano a richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali, forniscano contemporaneamente alla richiesta, le opportune notizie sommarie all'autorità militare competente circa il risultato delle precedenti visite, cui siano stati eventualmente sottoposti gl'impiegati ed agenti, dei quali occorra di accertare le condizioni fisiche.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **138.** — **Rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del IX, X, XI e XII corpo d'armata.** — (Direzione generale ippica). — 13 settembre.

1. A norma dell'art. 7 della legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, nell'autunno prossimo si eseguirà la rivista dei cavalli e muli esistenti nel territorio dei IX, X, XI e XII corpo d'armata, colle modalità prescritte dal titolo 2° della relativa istruzione (edizione 1898) modificato colle *speciali norme* emanate da questo Ministero.

2. Il numero delle commissioni di rivista che dovranno funzionare nel territorio di ciascun distretto risulta dallo specchio che fa seguito alla presente circolare, nel quale sono pure indicati i numeri che assumeranno le varie commissioni ed il territorio delle commissioni di requisizione a ciascuno di esse assegnato.

Le operazioni di rivista si svolgeranno dal 15 ottobre al 15 dicembre secondo gli itinerari stabiliti, per ciascuna commissione, dai comandi delle divisioni militari e trasmessi a questo Ministero dai comandi di corpo d'armata.

Tali itinerari saranno subito comunicati ai distretti militari, i quali, appena li avranno ricevuti, faranno stampare e trasmetteranno ai sindaci, compresi nel rispettivo territorio, un sufficiente numero di manifesti conformi al modello 4 dell'istruzione, debitamente modificato in relazione alle norme speciali indicate al n. 1. La copia dei manifesti di cui al n. 18 delle suddette *norme speciali*, sarà inviata, per semplice informazione, al Ministero appena sarà possibile.

3. Perchè la tipografia del 2° reclusorio militare di Gaeta possa avere i dati necessari relativi alla quantità di esemplari dei modelli da impiegarsi nella rivista, i distretti, basandosi sul numero delle commissioni di rivista che ciascuno di essi ha alla propria dipendenza, e del numero dei quadrupedi da visitarsi da ogni commissione, invieranno al più presto, e ad ogni modo non più tardi del giorno 23 settembre, alla tipografia suddetta, la richiesta degli stampati; tenendo presente che i prospetti modello 6, 6 *bis* e 14 da adoperarsi nella rivista di quest'anno sono notevolmente modificati, per cui non si possono utilizzare quelli di ristampa anteriore al 1904.

4. La nomina delle commissioni di rivista verrà effettuata dai comandi di corpo d'armata, in base alle speciali disposizioni che saranno emanate dal Ministero.

A presiedere le commissioni saranno destinati esclusivamente ufficiali delle armi a cavallo in effettivo servizio. Vi saranno addetti ufficiali veterinari effettivi riducendo il servizio di guarnigione al puro indispensabile. Le deficienze saranno rimpiazzate nel modo che indicherà il Ministero.

Alle commissioni saranno addetti scrivani militari tratti dai corpi e riparti di armi a cavallo, che forniscono i presidenti delle commissioni stesse.

Durante le operazioni di rivista non possono essere assunti in servizio scrivani borghesi che nel solo caso d'improvvisa malattia di qualche militare addetto alle commissioni, e per il tempo necessario alla sostituzione; nel qual caso la retribuzione giornaliera di detto scrivano non dovrà superare le lire cinque.

5. Le cassette di cancelleria assegnate alle commissioni di rivista, oltre al bollo d'ufficio, per cura dei comandi dei distretti che le hanno in consegna, saranno provviste anche di

un bollo speciale per inchiostro conforme al modello indicato nelle norme speciali di cui al n. 1.

Le commissioni di rivista che si costituiscono in più di quelle di requisizione assegnate ai distretti, faranno uso, durante la rivista, delle cassette di cancelleria, bolli d'ufficio, bolli di non idoneità e misure metriche delle commissioni di requisizione indicate nella colonna 5.

I comandi di corpo d'armata daranno le occorrenti disposizioni per la consegna di tali oggetti, i quali, a rivista ultimata, dovranno essere restituiti in buono stato ai distretti che li hanno effettivamente in carico.

6. Le esenzioni di cui alla lettera *h*) del n. 48 dell'istruzione, verranno accordate a tutti i cavalli inscritti alle società di corse al trotto od al galoppo indicate nell'elenco annesso alla presente circolare.

7. Tutti gli stampati occorrenti per la rivista (meno il manifesto n. 4) saranno somministrati dal 2° reclusorio di Gaeta.

Le spese per la provvista degli stampati saranno dai distretti contabilizzate sui rendiconti della rivista, i quali dovranno essere inviati all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari entro il mese di gennaio del venturo anno.

8. Per ciascuna commissione s'intenderà ultimata la rivista quando essa avrà effettivamente compiute le operazioni di visita dei cavalli e muli presentati nel territorio assegnatole.

Per l'applicazione del n. 80 dell'istruzione (n. 63 delle norme speciali) e dell'art. 11 del regolamento, la rivista per i distretti s'intenderà ultimata il 16 dicembre.

9. I comandi di corpo d'armata si varranno di tutti i mezzi da essi ritenuti più adatti per dare la massima pubblicità alle disposizioni relative alla rivista, ed, in special modo, agli obblighi che incombono ai proprietari dei quadrupedi ed alle sanzioni penali comminate dalla legge per i trasgressori. Le spese occorrenti a tale scopo saranno dimostrate e conteggiate dai distretti militari, designati da quei comandi, nei loro rendiconti complessivi.

I comandi dei distretti terranno presente che, a mente del n. 22 dell'istruzione (n. 3 delle *norme speciali*), i manifesti n. 4, di cui al n. 2, dovranno essere affissi nei comuni possibilmente 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di rivista.

10. I rapporti indicati al n. 86 della summenzionata istruzione ed ai numeri 65 e 66 delle *norme speciali*, dovranno giungere al Ministero della guerra (direzione generale ippica) per il 31 gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO DELLE COMMISSIONI

per la rivista dei cavalli e muli da eseguirsi nel territorio del IX, X, XI e XII corpo d'armata nell'anno 1906

Distretto militare da cui ogni commissione dipende	Num. progressivo delle commissioni di rivista	Num. da assumersi da ciascuna commissione di rivista	TERRITORIO DELLE COMMISSIONI DI REQUISIZIONE assegnato a ciascuna commissione di rivista	*Annotazioni*
			IX corpo d'armata.	
Roma . . .	1	147	Territorio della 147ª e parte della 149ª comm. di requis.	
Roma . . .	2	148	Id. 148ª id. 149ª id.	
Roma . . .	3	150	Id. 150ª commissione di requisizione.	
Roma . . .	4	151	Id. 151ª id.	
Roma . . .	5	152	Id. 152ª id.	
Roma . . .	6	153	Id. 153ª id.	
Roma . . .	7	154	Parte del territorio della 154ª id.	
Roma . . .	8	149	Id. id. 154ª id.	Farà uso dei bolli d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 149ª commissione di requisizione (distret. di Roma)
Roma . . .	9	155	Territorio della 155ª id.	
Roma . . .	10	156	Id. 156ª id.	
Roma . . .	11	157	Id. 157ª id.	
Frosinone .	12	158	Parte del territorio della 158ª id.	
Frosinone .	13	137	Id. id. 158ª id.	Come sopra della 137ª comm. di requis. (dist. di Arezzo).
Frosinone .	14	159	Id. id. 159ª id.	
Frosinone .	15	138	Id. id. 159ª id.	Come sopra della 138ª comm. di requis. (dist. di Arezzo).
Frosinone .	16	160	Territorio della 160ª id.	
Perugia . .	17	161	Id. 161ª id.	
Spoleto . .	18	162	Id. 162ª id.	
Spoleto . .	19	163	Id. 163ª id.	
Orvieto . .	20	164	Id. 164ª id.	
Orvieto . .	21	165	Id. 165ª id.	
Cagliari . .	22	166	Parte del territorio della 166ª id.	

Cagliari . .	23	167	Id. id.	167ª e parte della 166ª e 168ª id.	
Cagliari . .	24	169	Id. id.	168ª id. 168ª id.	
Cagliari . .	25	168	Id. id.	168ª commissione di requisizione.	
Cagliari . .	26	**139**	Id. id.	166ª, 168ª e 169ª id.	Come sopra della 139ª comm. di requis. (dist. di Siena).
Sassari. . .	27	170	Id. id.	170ª id.	
Sassari . .	28	**140**	Id. id.	170ª id.	Come sopra della 140ª comm. di requis. (dist. di Siena).
Sassari . .	29	**141**	Id. id.	170ª id.	Come sopra della 141ª comm. di requis. (dist. di Siena).
Sassari. . .	30	171	Territorio della	171ª e parte della 170ª id.	
Sassari . .	31	172	Id.	172ª id.	
Sassari . .	32	173	Id.	173ª id.	
			X corpo d'armata.		
Napoli . . .	33	174	Territorio della	174ª e della 175ª comm. di requis.	
Napoli . . .	34	176	Id.	176ª e parte della 177ª id.	
Napoli . . .	35	177	Parte del territorio della	177ª id.	
Salerno . .	36	178	Territorio della	178ª id.	
Salerno . .	37	179	Id.	179ª id.	
Caserta . .	38	180	Parte del territorio della	180ª id.	
Caserta . .	39	**187**	Id. id.	180ª id.	Come sopra della 187ª comm. di requis. (dist. di Campagna).
Napoli . . .	40	181	Id. id.	181ª id.	
Napoli . . .	41	**175**	Id. id.	181ª id.	Come sopra della 175ª comm. di requis. (dist. di Napoli).
Benevento .	42	182	Territorio della	182ª id.	
Avellino . .	43	183	Id.	183ª id.	
Avellino . .	44	184	Id.	184ª id.	
Campagna .	45	185	Id.	185ª e parte della 187ª id.	
Campagna .	46	186	Id.	186ª id. 187ª id.	
			XI corpo d'armata.		
Bari. . . .	47	188	Parte del territorio della	188ª commissione di requisizione.	
Bari. . . .	48	**221**	Id. id	188ª id.	Come sopra della 321ª comm. di requis. (dist. di Palermo).
Bari. . . .	49	189	Territorio della	189ª id.	
Bari. . . .	50	190	Id.	190ª id.	

Bari	51	191	Territorio della	191ª commissione di requisizione.
Bari	52	192	Id.	192ª id.
Bari	53	193	Id.	193ª id.
Barletta	54	194	Id.	194ª id.
Barletta	55	195	Id.	195ª id.
Barletta	56	196	Id.	196ª id.
Barletta	57	197	Id.	197ª id.
Potenza	58	198	Parte del territorio della	198ª id.
Potenza	59	**248**	Id. id.	198ª id.
Potenza	60	199	Territorio della	199ª id.
Taranto	61	200	Id.	200ª id.
Taranto	62	201	Id.	201ª id.
Taranto	63	202	Parte del territorio della	202ª id.
Taranto	64	**253**	Id. id.	202ª e 203ª id.
Taranto	65	203	Id. id.	203ª id.
Lecce	66	204	Territorio della	204ª id.
Lecce	67	205	Id.	205ª id.
Lecce	68	206	Id.	206ª id.
Lecce	69	207	Id.	207ª id.
Lecce	70	208	Id.	208ª id.
Lecce	71	209	Id.	209ª id.
Castrovillari	72	210	Id.	210ª id.
Castrovillari	73	211	Id.	211ª id.
Castrovillari	74	212	Id.	212ª id.
Cosenza	75	213	Id.	213ª id.
Catanzaro	76	214	Id.	214ª id.
Catanzaro	77	215	Id.	215ª id.
Catanzaro	78	216	Id.	216ª id.
Reggio-Cal.	79	217	Id.	217ª id.
Reggio-Cal.	80	218	Id.	218ª id.

Farà uso dei bolli d'ufficio, della cassetta di cancelleria e della misura metrica della 248ª commissione di requisizione (distr. di Siracusa).

Come sopra della 253ª commissione di requisizione (dist. di Siracusa).

XII corpo d'armata.

Palermo	81	219	Territorio della	219ª e parte della 221ª comm. di requis.

Palermo . .	84	223	Parte del territorio della 223ª commissione di requisizione.
Cefalù . . .	85	224	Territorio della 224ª e parte della 225ª id.
Cefalù . . .	86	225	Parte del territorio della 225ª commissione di requisizione.
Cefalù . . .	87	226	Territorio della 226ª id.
Cefalù . . .	88	227	Id. 227ª, 228ª e parte della 258ª id.
Cefalù . . .	89	258	Parte del territorio della 258ª commissione di requisizione.
Trapani . .	90	229	Territorio della 229ª id.
Trapani . .	91	230	Parte del territorio della 230ª e territorio della 232ª id.
Trapani . .	92	231	Territorio della 231ª e parte della 230ª e 233ª id.
Trapani . .	93	234	Id. 234ª id. 233ª id.
Girgenti . .	94	235	Parte del territorio della 235ª commissione di requisizione.
Girgenti . .	95	236	Territorio della 236ª e parte della 235ª id.
Girgenti . .	96	237	Id. 237ª id. 238ª id.
Girgenti . .	97	238	Parte del territorio della 238ª commissione di requisizione.
Caltanissetta	98	239	Territorio della 239ª e parte della 240ª id.
Caltanissetta	99	240	Parte del territorio della 240ª commissione di requisizione.
Caltanissetta	100	241	Territorio della 241ª id.
Caltanissetta	101	242	Id. 242ª e parte della 240ª id.
Caltanissetta	102	243	Id. 243ª commissione di requisizione.
Caltanissetta	103	244	Id. 244ª id.
Siracusa . .	104	245	Id. 245ª id.
Siracusa . .	105	246	Parte del territorio della 246ª id.
Siracusa . .	106	247	Territorio della 247ª e 248ª e parte della 246ª id.
Siracusa . .	107	249	Id. 249ª commissione di requisizione.
Siracusa . .	108	250	Id. 250ª e parte della 251ª e 253ª id.
Siracusa . .	109	251	Parte del territorio della 251ª e 253ª id.
Siracusa . .	110	252	Territorio della 252ª e parte della 253ª id.
Catania . .	111	254	Id. 254ª id. 255ª e 257ª id.
Catania . .	112	255	Parte del territorio della 255ª commisssione di requisizione.
Catania . .	113	256	Territorio della 256ª e parte della 257ª id.
Catania . .	114	257	Parte del territorio della 257ª commissione di requisizione.
Messina . .	115	259	Territorio della 259ª id.
Messina . .	116	260	Parte del territorio della 260ª id.
Messina . .	117	261	Territorio della 261ª e parte della 260ª id.

ELENCO *delle società di corse legalmente riconosciute nel 1906*

Società di corse al galoppo.

1	Società lombarda per le corse dei cavalli . .	Milano
2	Società delle corse	Roma
3	Società delle corse	Napoli
4	Società delle corse	Palermo
5	Società Alfea per le corse di cavalli	Pisa
6	Società per le corse di cavalli	Firenze
7	Società del Lazio per le corse di cavalli . .	Milano
8	Società livornese per le corse di cavalli . .	Livorno
9	Società torinese per le corse di cavalli . .	Torino
10	Società varesina per le corse di cavalli .	Varese
11	Società umbra per le corse	Foligno

Società di corse al trotto.

1	Società ippica	Verona
2	Società di corse e fiere	Modena
3	Società del trotter italiano	Milano
4	Società di corse e fiere	Bologna
5	Società per le corse al trotto	Firenze
6	Società per le corse al trotto	Ferrara
7	Associazione ippica bergamasca	Bergamo
8	Società del Risveglio	Faenza
9	Società ippica	Lonigo
10	Società per le corse al trotto	Mantova
11	Società Pro-Parma	Parma
12	Società ippica provinciale	Rovigo
13	Società per le corse al trotto	Cento
14	Società per le corse al trotto	Pistoia

AVVISO

Pubblicazione di manualetti per gli allievi ufficiali di complemento del genio. — Dal comando del corpo di stato maggiore sono stati pubblicati per uso degli allievi ufficiali di complemento del genio i seguenti manualetti:

a) *Nozioni d'artiglieria* in un volume in 16° di pag. 217, compilato secondo il programma F-II dell'allegato n. 6 alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento;

b) *Tavole delle nozioni d'artiglieria* in volume in 16° composto di 24 tavole.

Il prezzo complessivo delle suddette pubblicazioni è di L. 4,00

Le richieste saranno rivolte, pei militari di truppa dipendenti, dai capi di corpo e di servizio, o direttamente dagli ufficiali, all'ufficio contabilità del corpo di stato maggiore.

Il rimborso sarà effettuato a mezzo di vaglia-cartolina, o con operazione di conto corrente.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

(187)

DISPENSA 34ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

SETTEMBRE 20. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 479.

» 21. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 483.

CIRCOLARE N. **139**. — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Ufficio personali di artiglieria). — 20 settembre.

1. Verso la fine dell'anno corrente 1906 e nei primi mesi del 1907 avranno luogo al poligono di Nettuno i cinque seguenti corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna:

1° corso, dal 26 novembre al 20 dicembre 1906;
2° corso, dall'8 gennaio al 1° febbraio 1907;
3° corso, dal 4 febbraio al 1° marzo 1907;
4° corso, dal 3 marzo al 27 marzo 1907;
5° corso, dal 4 aprile al 29 aprile 1907.

2. A frequentare tali corsi saranno destinati gli ufficiali qui di seguito designati:

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 136

Pag. 442. — Nel primo comma del n. 8, e precisamente nell'elenco degli istituti da considerarsi come assimilati alle università del Regno, *aggiungere:*

« Istituto di belle arti di Urbino, *limitatamente al corso* **speciale** *di scultura* ».

Eguale aggiunta deve farsi nel primo comma del n. 13 del manifesto che fa seguito alla circolare.

Pag. 465. — Nella terza riga dell'intestazione dell'allegato n. 2, *invece di:* n. 11, *sostituire:* n. 9.

Pag. 467. — Il n. 15 delle avvertenze, *dev'essere corretto in:* 12.

a) i comandanti dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna;

b) una parte degli altri ufficiali superiori dei detti reggimenti e dei comandi d'artiglieria da campagna;

c) un certo numero di capitani delle suddette specialità;

d) alcuni dei capitani di stato maggiore che dovranno, all'epoca della promozione, far ritorno in artiglieria;

e) i tenenti d'artiglieria di cui alla circolare 70 del *Giornale militare* corrente anno, aspiranti alla promozione nelle suaccennate specialità e che non fossero già, all'uopo nella circolare stessa indicato, intervenuti a tali corsi.

3. Gli ufficiali, di cui al numero precedente, verranno designati dall'ispettorato d'artiglieria da campagna, ad eccezione di quelli specificati alla lettera *d*), i quali verranno designati dal Ministero, giusta le comunicazioni che farà al riguardo il comando del corpo di stato maggiore. Quelli, di cui alla lettera *e*) saranno notificati dai corpi ed uffici all'ispettorato stesso d'artiglieria da campagna e da questo assegnati al 1° corso.

I capitani saranno comandati per ciascun corso e per tutta la durata di esso in numero di 30, meno pel 1° corso, pel quale sarà da tale numero defalcato quello dei tenenti, di cui al precedente alinea. Essi dovranno trovarsi in Nettuno e presentarsi al comando della scuola nella giornata precedente a quella di inizio del corso.

I comandanti di reggimento interverranno al 2° periodo dei corsi — da fissarsi — e così pure gli altri ufficiali superiori, nel numero totale di 18 per corso.

A tutti gli ufficiali superiori verrà, in tempo, partecipato dall'ispettorato d'artiglieria da campagna, il giorno nel quale dovranno presentarsi al comando della scuola.

5. I capitani ed i tenenti d'artiglieria dei reggimenti porteranno il telemetro, la relativa misura di nastro, il binocolo ed il regoletto di direzione.

6. Il comandante della scuola centrale di tiro, direttore dei corsi, disporrà per l'insegnamento teorico-pratico, del maggiore addetto alla scuola e del maggiore cav. Giovanni Sosso, del 7° reggimento artiglieria da campagna, il quale ultimo assumerà anche il comando della brigata di servizio. Adempirà le funzioni di aiutante maggiore in 2° il tenente signor Emilio Del Bono, del 1° artiglieria da campagna.

Il comando del X corpo d'armata destinerà a Nettuno un tenente medico ed un tenente veterinario pei servizi di loro spettanza.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il 19 novembre.

7. Per il servizio della scuola sarà costituita a Nettuno una brigata composta di due batterie da 75 A e tre da 87 B, ognuna delle quali formate su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto e 1 fucina.

Le batterie da 75 A saranno rispettivamente fornite dai reggimenti 1° e 12°, quelle da 87 B dai reggimenti 2°, 18° e 19°.

Esse muoveranno dalle loro sedi colla forza di 58 uomini e 55 cavalli; al poligono di Nettuno saranno rinforzate con militari d'altri riparti. A tale uopo ciascuno dei reggimenti da campagna (esclusi il 1°, 2°, 12°, 13°, 18° e 19°) invieranno al poligono di Nettuno facendoveli giungere il 19 novembre, 5 serventi puntatori scelti. Il comandante della scuola assegnerà alle 5 batterie di servizio tali puntatori in ragione di 18 per batteria e facendoli prendere in aggregazione dai riparti a cui sono destinati. Per eliminare dubbi in proposito, si avverte che il premio di puntatore scelto dovrà esser corrisposto assieme al soldo ed in base alle giornate di presenza.

Ogni batteria dovrà, inoltre, essere provveduta di 2 bardature complete per cavalli da sella per ufficiali.

Le batterie di cui sopra, dovranno giungere a Nettuno il 19 novembre e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi, amministrandosi ciascuna per proprio conto. I movimenti di esse si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandi di corpo d'armata interessati.

Interverrà, altresì, al poligono di Nettuno, una batteria fornita dal 13° artiglieria, per la quale saranno emanate ulteriori disposizioni.

8. Il maggiore addetto ai corsi cav. Sosso, il tenente sig. Del Bono funzionante da aiutante maggiore in 2° e gli ufficiali delle batterie di servizio interverranno alla scuola coi cavalli di servizio di loro proprietà e di carica. Gli ufficiali comandati a frequentare i corsi si recheranno alla scuola centrale senza cavalli e senza attendente e per il loro servizio i reggimenti d'artiglieria da campagna (esclusi il 1°, 2°, 10°, 12°, 13°, 18°, 19°, 21°, 22°) ed il reggimento artiglieria a cavallo invieranno ciascuno per ferrovia a Nettuno, per tutta la durata dei corsi, 3 soldati per le funzioni d'attendenti e 3 cavalli da sella colle rispettive bardature complete. Essi saranno presi in aggregazione da quel distaccamento fisso.

9. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

a) un drappello treno composto di un sergente, 4 caporali e 24 soldati del 10° artiglieria da campagna pei servizi di guardia;

b) 1 soldato abilitato nel servizio di artificiere, 2 falegnami ed 1 fabbro fucinatore del 3° artiglieria da fortezza;

c) 1 caporale, 6 soldati telefonisti pure del 3° artiglieria da fortezza;

d) 1 caporale maggiore di sanità del 10° artiglieria da campagna.

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 19 novembre.

Uno dei falegnami ed il fabbro saranno lasciati a Nettuno anche per le scuole di tiro reggimentali. L'altro falegname e l'artificiere dovranno rimanervi soltanto fino a riparazioni ultimate dei materiali della scuola centrale.

10. Il comando della scuola rivolgerà, volta per volta, direttamente a quello del IX corpo d'armata le richieste di personale e materiale che la brigata specialisti del 3° genio dovrà inviare a Nettuno per le esercitazioni di tiro contro pallone frenato.

11. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi o aggregati alle batterie, verranno amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno (*Atto* 80 del 1898), dal quale saranno presi in aggregazione.

12. Al personale comandato, ufficiali e truppa, durante la permanenza a Nettuno, sarà corrisposta l'indennità di accantonamento con decorrenza dal giorno successivo a quello del loro arrivo al poligono. Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà corrisposta la razione d'accantonamento per tutto il tempo della loro permanenza a Nettuno.

13. Al termine di ogni corso il comando della scuola centrale trasmetterà al Ministero, pel tramite dell'ispettorato di artiglieria da campagna, l'elenco degli ufficiali che lo frequentarono. Il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè nella parte prima del libretto personale nelle caselle « Studi regolari compiuti, studi militari » sia apposta la notazione seguente:

« Compì nell'anno 1906-907 il corso della scuola centrale di tiro da campagna ».

In tale senso è modificato l'*Atto* 176 del 1890.

14. Per cura dei vari reggimenti, sarà inviato al comando della scuola il libretto personale degli ufficiali ad essa comandati di servizio per tutta la durata dei corsi.

15. Il comando della scuola, prima dell'inizio dei corsi, trasmetterà al Ministero pel tramite dell'ispettorato da campagna, un succinto programma delle istruzioni da svolgersi.

L'ispettorato vi unirà l'elenco degli ufficiali che vi interverranno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **140**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane di cavalleria e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 settembre.

1. Questo Ministero determina che col giorno *20 ottobre p. v.* abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1883 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, e di quelli della classe 1884 con ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

2. Con lo stesso giorno sarà pure iniziato l'invio in congedo illimitato per anticipazione:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1885, di qualunque ferma, appartenenti all'arma di cavalleria, pei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1885 di tutte le armi e specialità, ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

3. I movimenti relativi al congedamento dei cennati militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

4. Agli effetti del § 106 dell'istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari suindicati quella del 20 ottobre p. v.

5. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 4 e seguenti della circolare n. 119 del 9 agosto del corrente anno per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

6. In questa occasione, si richiama l'attenzione dei corpi interessati sull'esatta applicazione, ove ne sia il caso, delle disposizioni stabilite nel § 635 dell'istruzione complementare al

regolamento sul reclutamento, completato con le norme date al n. 6 della predetta circolare n. 119 a riguardo dei militari congedandi che domandino di far ritorno all'estero, essendone rimpatriati per adempiere agli obblighi di leva.

7. Infine, i comandanti dei corpi avranno cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date nei tre ultimi capoversi del n. 15 della circolare succitata n. 119 per quanto riguarda la scelta del personale incaricato dell'accompagnamento dei congedandi e le raccomandazioni da farsi al personale stesso perchè non cessi di sorvegliare, durante il viaggio, i militari ad esso affidati allo scopo di evitare disgrazie od altri inconvenienti.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

AGOSTO 26. — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907, *pag.* 485

SETTEMBRE 27. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1886, *pag.* 487.

» 28. — Ammissione di sottufficiali alla R. scuola normale di ginnastica pel corso 1905 906 *pag.* 487.

» 28. — Riparazioni alle biciclette dei corpi ed a quelle di proprietà degli ufficiali, *pag.* 488.

CIRCOLARE N. **141, — Indennità spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907.** — (Divisione genio). — 26 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e gli altri regi decreti portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 30 giugno 1906 n. 269 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa di vari Ministeri non approvati al 30 giugno 1906;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° semestre dell'esercizio finanziario 1906-907 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 19 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra pel detto esercizio 1906-907.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma 26 agosto 1906.

Per il Ministro — CERESA.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante il 1° semestre dell'anno finanziario 1906-907.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO	
Direzioni del genio	Alessandria	1100	00
	Ancona	1500	00
	Bari	600	00
	Bologna	1900	00
	Firenze	600	00
	Genova	1000	00
	Messina	900	00
	Milano	2100	00
	Napoli	2200	00
	Palermo	1400	00
	Roma	3000	00
	Spezia	1000	00
	Torino	2000	00
	Venezia	1500	00
	Verona	2200	00
Sottodirezioni del genio	Belluno	900	00
	Cagliari	1000	00
	Catanzaro	900	00
	Cuneo	1100	00
	Livorno	900	00
	Maddalena	900	00
	Novara	1300	00
	Perugia	1350	00
	Piacenza	1200	00
	Taranto	900	00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		400	00
	Totale . . L.	33850	00

N. **142. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1886.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 settembre.

In relazione alla facoltà datagli dall'art. 3 della legge 28 giugno 1906, n 279, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1886 che dovranno assumere la ferma di due anni sia del 25 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti dei distretti militari col prospetto modello *E*, di cui alla circolare 25 agosto 1906 n. 129, risultarono arruolati in 1ª categoria alla chiusura della sessione (31 agosto 1906).

Questo Ministero si riserva di comunicare a ciascun distretto la quota precisa di uomini della leva in corso sulla classe 1886 che giusta la proporzione predetta, dovranno, sul totale del distretto stesso, essere designati per la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti ripartiranno tale quota fra i singoli mandamenti e procederanno quindi subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 31 agosto, quale risulta dal predetto modello *E*, e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **143. — Ammissione di sottufficiali alla R. scuola normale di ginnastica pel corso 1905-1906** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 settembre,

Nel prossimo mese di ottobre verrà iniziato, come negli scorsi anni, presso la R. Scuola normale di ginnastica in Roma, un corso d'istruzione per coloro che aspirano a conseguire il diploma di maestro di ginnastica.

Al detto corso potranno essere ammessi 10 sottufficiali dell'esercito, e le condizioni necessarie per l'ammissione sono le seguenti:

a) essere fra i meno anziani del corpo cui appartengono, ma con anzianità nel grado di sottufficiale non minore di un anno al 1° del prossimo ottobre;

b) essere di buona condotta e di qualità morali incensurabili;

c) avere buona costituzione fisica con qualità necessarie per l'abilitazione all'impiego di maestro di ginnastica; tali requisiti dovranno essere accuratamente accertati mediante rigorosa vi-

sita medica, per evitare ammissioni di sottufficiali che vengano poi riconosciuti non idonei alla scuola e debbano essere quindi rinviati ai corpi;

d) possedere un adeguato grado di coltura generale possibilmente analogo a quello dei giovani civili ascritti al medesimo corso, tenendo presente che questi posseggono il diploma di maestro elementare di grado superiore, oppure la licenza ginnasiale o l'attestato di passaggio dal 2° al 3° anno d'istituto tecnico;

e) obbligarsi, con dichiarazione scritta avanti alla commissione d'avanzamento e da trasmettersi al Ministero, a rimanere alle armi almeno per due anni dopo compiuto il corso.

Tra i sottufficiali che aspirino a tale ammissione ciascun comando di corpo d'armata ne proporrà almeno uno al Ministero (direzione generale leve e truppa) non più tardi del giorno 10 ottobre p. v., trasmettendone la domanda corredata dai documenti forniti dai corpi, dalle copie dei fogli matricolari e caratteristici modello 59 e 961, dal certificato medico e dal relativo parere della commissione di avanzamento.

Il Ministero indicherà poi ai sottufficiali ammessi al corso il giorno in cui dovranno presentarsi alla scuola normale di ginnastica in Roma.

Gli allievi che al termine del corso otterranno $^{7}/_{10}$ in tutte le materie conseguiranno il diploma di maestro normale di ginnastica, che li abiliterà all'insegnamento della ginnastica e degli esercizi militari in tutti gli istituti secondari del Regno.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **144** — **Riparazioni alle biciclette dei corpi ed a quelle di proprietà degli ufficiali.** — (Divisione artiglieria). — 28 settembre.

Il Ministero ha determinato di esonerare dal 1° novembre prossimo gli stabilimenti di artiglieria:

laboratorio di precisione di Roma,
arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino,
arsenale di costruzione d'artiglieria di Napoli,
officina di costruzione d'artiglieria di Genova,

dall'eseguire le riparazioni alle biciclette dei corpi e di proprietà degli ufficiali.

Gli stabilimenti ora detti dovranno però continuare ad avere in deposito un conveniente numero di parti di ricambio per biciclette militari, che non trovansi in commercio, da distribuire a richiesta dei corpi e degli ufficiali che le domandino, per farle porre in opera da officine private.

Le cessione di tali parti verrà effettuata con le norme indicate dalla circolare n. 93 del *Giornale militare* 1903.

L'officina di costruzione del genio di Pavia proseguirà a fornire semestralmente a pagamento non immediato, agli stabilimenti suindicati le parti di bicicletta loro occorrenti per costituire detto deposito.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre

OTTOBRE 3. — Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio, *pag.* 491.
» 3. — Appalti per la fornitura del foraggio per l'anno 1907, *pag.* 492.
» 4. — Servizio sanitario nella colonia Eritrea, *pag.* 503.
» 4. — Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906, *pag.* 503.
» 4. — Spedizioni di cavalli, veicoli e materiali eseguite durante il decorso esercizio finanziario, *pag.* 504.
» 5. — Sottufficiali abilitati all'insegnamento della ginnastcia, *pag* 506.
» 5. — Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati da militari di truppa alloggiati fuori delle caserme, *pag.* 506.

CIRCOLARE N. **145.** — **Conteggio delle spese sostenute dall'amministrazione militare in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 3 ottobre.

Il conteggio delle spese inerenti all'eruzione vesuviana, di cui alla circolare n. 59 del corrente anno, dovrà essere fatto dal 1° ottobre corrente anno con le norme ordinarie.

Le amministrazioni militari che hanno ancora partite in pendenza, relative al tempo anteriore al 1° ottobre 1906, dovranno sollecitarne la liquidazione, tanto se riguardino conti a carico dell'erario, quanto se siano relative al comitato centrale di soccorso pei danneggiati del Vesuvio, in modo che non più tardi del 20 di questo stesso mese pervengano al comando della divisione di Napoli i rispettivi rendiconti mod. 230 e 400 per il prescritto controllo e la loro vidimazione.

Le amministrazioni militari che non hanno ancora ricevuto il rimborso dal comitato centrale dei rendiconti mod. 400 al medesimo presentati, ne riferiranno subito al comando di divisione predetto, per le occorrenti sollecitazioni.

Le amministrazioni militari che dovessero ancora sostenere spese, dal 1° corrente mese, per conto del Ministero degli interni (comprese le maggiori indennità accordate al personale ancora comandato nella zona d'Ottaiano), si atterranno alle norme stabilite dal § 319 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, facendo vistare i rendiconti

mod. 230 dalle autorità politiche civili. Per le spese che, dalla suddetta data, saranno fatte per incarico del comitato centrale di soccorso, le amministrazioni si dovranno rivolgere direttamente a quell'ente dal quale riscuoteranno senz'altro le somme necessarie per farvi fronte, senza interessare i conti dello Stato.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **146**. — **Appalti per la fornitura del foraggio per l'anno 1907**. — (Direzione generale ippica). — 3 ottobre.

Per l'eseguimento di quanto fu determinato coll'*Atto* 167 del corrente anno, questo Ministero dispone quanto segue in merito al servizio foraggio per l'anno 1907:

Appalti ad asta pubblica.

1. Sarà fatto il contratto ad asta pubblica nei presidi indicati nella colonna 1ª dello specchio allegato I. Esso sarà stipulato:

a) nei presidi sede di sezione o di ufficio locale di commissariato, dalla competente sezione od ufficio;

b) negli altri presidi, da un consiglio d'amministrazione ivi esistente, da designarsi dal comando di divisione, avvertendo che dove non esiste alcun consiglio d'amministrazione, l'incarico della stipulazione del contratto, dovrà essere affidato, dal comando della divisione, al consiglio d'amministrazione del riparto o di uno dei riparti stanziati nel presidio, oppure alla sezione di commissariato del territorio ove trovasi il presidio stesso.

2. L'avviso d'asta sarà conforme all'unito modulo e dovrà essere pubblicato nei modi voluti dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti, il più presto possibile e non più tardi del 15 ottobre corrente.

3. Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso:

a) i prezzi del fieno e dell'avena indicati nelle colonne 4 e 5 dell'allegato I. Su tali prezzi i concorrenti all'asta offriranno il ribasso di un tanto per cento, in misura complessiva per tutti i generi;

b) il valore da attribuirsi al contratto nei puri riguardi della tassa di registro, tenendo conto dei quantitativi di avena e fieno che annualmente si distribuiscono nel presidio e dei prezzi indicati nelle colonne 4 e 5 dell'allegato I;

c) la cauzione, in cifra arrotondata, in proporzione dell'8 % dell'ammontare del contratto di cui la precedente lettera *b*). I titoli coi quali potranno essere costituiti i depositi e quindi la cauzione sono descritti nell'allegato A ai capitoli d'oneri;

d) il quantitativo d'avena dei 60 giorni emergente dalla colonna 3ª dell'allegato I.

4. Pei soli presidi segnati con asterisco (*) nella colonna 1ª dell'allegato I, si dovrà pure inscrivere nella colonna annotazioni dell'avviso la seguente dicitura: « L'amministrazione militare si riserva il diritto di far consumare fieno colle stesse modalità indicate per l'avena ai §§ 59, 69 e 61 dei capitoli d'oneri ».

5. I direttori di commissariato militare faranno giungere al Ministero pel giorno 21 ottobre, una lettera ufficiosa, da essi personalmente redatta, analogamente a quanto è prescritto dal n. 25 della circolare ris. n. 9550 del 1° novembre 1893, sul ribasso da segnare nelle varie schede segrete per le aste da tenersi in ciascun presidio del corpo d'armata. Tale lettera ufficiosa sarà accompagnata da una succinta ma chiara ed esplicita indicazione delle condizioni dei mercati in quei giorni.

6. L'incanto sarà tenuto il giorno 31 ottobre 1906 nel modo indicato negli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta.

Qualora, però, per effetto della disposizione di cui al precedente n. 1 lettera *b*), qualche consiglio d'amministrazione o qualche sezione di commissariato dovesse stipulare più di un contratto, si terranno gl'incanti in modo che fra uno e l'altro vi sia un giorno d'intervallo, o più se dovesse il successivo appalto cadere in giorno festivo.

7. I capi degli uffici appaltanti dovranno presiedere personalmente l'asta e trovarsi nelle loro sedi nel giorno dell'incanto ed in quello nel quale si abbia da procedere a trattativa privata. Ciascun di essi riceverà la scheda segreta direttamente dal Ministero, al quale telegraferà il risultato dell'asta rispettiva.

Il telegramma sarà confermato con lettera nella quale si dovrà unire copia della scheda. Nel telegramma saranno indicati non solo i ribassi, ma anche i nomi degli offerenti o se per persona da nominare. In caso di deserzione della trattativa privata i capi degli uffici appaltanti, nell'informarne il Ministero, indicheranno i prezzi che essi proporrebbero per il nuovo appalto.

8. Nel caso di deserzione dell'incanto, per mancanza di offerte o per non essere stato raggiunto il limite della scheda ministeriale, i capi degli uffici appaltanti comunicheranno, alle per-

sone intervenute alle aste, il ribasso segnato nella scheda stessa e le avviseranno che, in conformità dell'avvertenza inserta negli avvisi d'asta, chiunque potrà, fino a mezzodì del giorno 5 novembre 1906 presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata, sempre, beninteso, che l'offerta sia nei limiti segnati dalla scheda ministeriale, che servì di base per l'incanto andato deserto. Sarà inoltre dichiarato che le offerte verranno aperte nel giorno e nell'ora suindicati in pubblica seduta e che l'appalto sarà deliberato al migliore offerente, purchè la sua offerta sia in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

Appalti a licitazione privata.

Saranno fatti in base a scheda segreta ministeriale (§ 219 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti) nei presidi indicati nella colonna 2 dello specchio allegato I.

Per essa valgono le prescrizioni già indicate ai numeri 1° (lettera *a*) e *b*), 5°, 6° (2° comma) e 7° per gli appalti ad asta pubblica.

Si dovrà dare la massima diffusione agli avvisi personali (§§213 e 214 della citata istruzione) i quali dovranno contenere le indicazioni stabilite al sopraindicato n. 3° per gli appalti ad asta pubblica e dovranno, ad ogni modo, essere trasmessi ai consorzi agrari, cooperative agricole e simili.

Appalti a trattativa privata.

Sarà fatta la trattativa privata (§§ 231 e 233 della citata istruzione) in tutti gli altri presidi non indicati nelle colonne 1 e 2 dell'allegato I, sulla base del prezzo medio corrente sul mercato locale e, dove non esiste mercato locale, il prezzo sarà desunto dal mercato vicinore più importante. A tali prezzi dovranno aggiungersi gli oneri daziari, se ve ne sono, e le presumibili spese di trasporto, se il presidio trovasi in località ove, notoriamente non si fa commercio del genere.

Per essa valgono le prescrizioni sovra indicate per la licitazione privata ed il contratto dovrà stipularsi in base al n. 1 dell'articolo 108 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e cioè per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato qualunque sia l'ammontare.

Questi contratti saranno approvati e resi esecutivi da parte dei consigli d'amministrazione dei corpi o reparti i quali, a mente dell'*Atto* 167 del corrente anno, saranno designati dal comando di divisione per la stipulazione dei contratti stessi.

Appena avvenuta tale designazione, i consigli d'amministrazione daranno ai rispettivi reparti tutte le istruzioni necessarie pel regolare procedimento della trattativa in parola.

I capitoli d'oneri che serviranno di base alla fornitura del foraggio (comunque fatta) per l'anno 1907, sono quelli dell'edizione « giugno 1906 ».

Indipendentemente dai capitoli d'oneri già trasmessi gratuitamente per conoscenza, pel tramite dei comandi di corpo d'armata, tutte le autorità designate, o da designarsi dai comandi di divisione per la stipulazione dei contratti, dovranno subito richiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente al prezzo di L. 0,70 i grandi e L. 0,35 i piccoli, il numero di esemplari (da addebitarsi ai fornitori) occorrenti pei contratti stessi e pei magazzini di distribuzione (§ 25 dei capitoli) avvertendo che per la stipulazione di tutti i contratti dovranno usarsi capitoli d'oneri di formato grande.

Saranno pure richiesti a pagamento al predetto ufficio d'amministrazione gli esemplari che occorressero in più per uso d'ufficio, o per vendere a chiunque ne facesse richiesta.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

PRESIDI nei quali deve stipularsi il contratto		Quantitativo di avena dei 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri)	PREZZI DI BASE per quintale		NOTE
ad asta pubblica	a licitazione privata		avena	fieno	
1	2	3	4	5	6
Torino	—	3600	22 50	10 00	
Venaria Reale	—	1000	21 50	10 00	
Pinerolo	—	1050	22 50	10 00	
Susa	—	—	22 00	10 50	
Novara	—	1300	21 50	10 00	
Vercelli	—	1700	21 50	10 00	
Aosta	—	—	20 00	10 50	
—	Ciriè	—	21 00	10 00	
—	Ivrea	—	22 00	10 00	
Alessandria	—	1350	22 50	10 00	
Acqui	—	450	21 50	10 00	
Asti	—	600	22 00	10 00	
Casale	—	230	22 00	10 00	
Novi	—	230	22 50	10 00	
Pavia	—	1100	22 00	10 00	
Vigevano	—	900	22 00	10 00	
Voghera	—	1500	22 50	10 00	
Cuneo	—	940	22 50	10 00	
Fossano	—	400	22 00	10 00	
Mondovì	—	400	22 50	10 00	
Saluzzo	—	1200	22 50	10 00	
Savigliano	—	1200	22 50	10 00	
—	Tortona	—	21 50	10 00	
—	Alba	—	22 00	10 00	
—	Borgo S. Dalmazzo	—	21 00	10 00	
—	Bra	—	22 00	10 00	
—	Dronero	—	21 00	10 00	
Milano	—	5200	22 00	10 00	
Gallarate	—	—	19 50	10 00	
Lodi	—	1300	21 00	10 00	
Crema	—	560	19 50	10 00	
Brescia	—	2500	21 50	10 00	
Bergamo	—	600	20 00	10 00	
—	Como	—	20 00	10 00	

Genova	—	500	22 50	10 50
Pieve di Teco	—	—	22 00	10 50
Oneglia	—	—	22 00	10 50
Piacenza	—	1630	22 00	10 00
Parma	—	1700	22 00	10 00
Reggio Emilia	—	700	22 00	10 00
Cremona	—	970	20 50	10 00
—	Ceva	—	21 50	10 50
—	S. Remo	—	22 00	10 50
—	Albenga	—	21 50	10 50
—	Savona	—	22 00	10 50
Verona*	—	3290	21 50	10 00
Mantova	—	670	20 00	10 00
Vicenza	—	1850	20 00	10 00
Padova	—	2140	21 50	10 00
Treviso	—	540	20 50	10 00
Conegliano	—	450	19 00	10 00
Castelfranco Veneto	—	270	19 00	10 00
Montagnana	—	270	19 00	10 00
—	Bassano	—	19 00	10 00
—	Belluno	—	19 00	10 00
Bologna*	—	2340	22 00	9 00
Modena	—	880	21 00	9 00
Ferrara*	—	750	20 00	9 00
Udine	—	1130	21 00	10 00
Sacile	—	270	19 00	10 00
Palmanova	—	270	19 00	10 00
Ravenna	—	360	21 00	9 00
Faenza	—	800	21 00	9 00
Forlì	—	300	20 00	9 00
Cesena	—	270	20 00	9 00
—	Venezia	—	19 00	10 00
—	Mestre	—	19 00	10 00
—	Rimini	—	21 50	9 00
Ancona	—	340	23 00	10 00
Pesaro	—	650	23 00	10 00
Fano	—	280	22 50	10 00
Senigallia	—	880	21 50	10 00
Chieti	—	370	23 00	10 00
Aquila	—	770	24 00	10 00
Foggia	—	310	21 00	10 00
Sulmona	—	250	24 00	10 00
Firenze*	—	3200	22 00	9 50
Livorno	—	700	23 00	9 50

Pisa*	—	1050	23 50	9 50
Lucca*	—	1530	22 50	9 50
Siena	—	400	22 00	9 50
Spezia	—	300	21 00	10 00
—	Pistoia	—	21 00	9 50
Roma	—	3600	22 00	9 00
Rieti	—	290	21 50	9 50
Nettuno	—	—	23 50	9 00
Perugia	—	290	22 00	9 50
Foligno	—	660	22 00	9 50
Terni	—	580	23 00	9 50
—	Civitavecchia	—	21 50	9 00
—	Spoleto	—	21 50	9 50
—	Cagliari	—	20 50	9 00
—	Maddalena	—	21 50	9 00
—	Bracciano	—	22 00	9 00
—	Sassari	150	20 50	9 00
Aversa*	—	1400	23 00	9 00
Capua*	—	1000	23 50	9 00
Caserta*	—	2000	23 00	9 00
Napoli	—	2100	23 00	9 00
Nocera	—	600	20 50	9 00
Nola*	—	1600	23 00	9 00
S. Maria Capua Vetere*	—	1700	23 00	9 00
—	Gaeta	—	21 00	9 00
—	Salerno	150	21 50	9 00
—	Bari	—	23 00	10 50
—	Potenza	—	22 00	10 50
—	Lecce	—	22 00	10 50
—	Taranto	—	22 50	10 50
—	Catanzaro	—	22 50	10 50
—	Reggio Calabria	—	24 00	10 50
—	Monteleone	—	21 00	10 50
Palermo	—	2000	23 00	9 00
Messina	—	420	25 00	9 00
—	Girgenti	—	22 00	9 00
—	Trapani	—	22 50	9 00
—	Siracusa	—	24 50	9 00

ALLEGATO N. 2

Modello dell'avviso d'asta.

SEZIONE OD UFFICIO DI COMMISSARIATO MILITARE.....

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL...

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura del foraggio ai quadrupedi del R. esercito durante l'anno 1907 nel presidio di...

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura del foraggio ai quadrupedi appartenenti al R. esercito (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali) di stanza e di passaggio nel presidio di . . . . durante l'anno 1907.

La fornitura comprende la provvista o la distribuzione in qualsiasi circostanza dell'avena e del fieno, nel presidio suindicato.

PREZZO DEI GENERI per quintale		Valore da attribuirsi al contratto nei puri riguardi della tassa di registro	Deposito provvisorio per concorrere all'asta da convertirsi in cauzione definitiva	Quantitativo di avena dei 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri)	*Annotazioni*
Avena	Fieno				
L.	L.	L.	L.	L.	

La fornitura comincerà col 1° gennaio e terminerà col 31 dicembre 1907 e sarà retta dai capitoli d'oneri, edizione giugno 1906, i quali faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso tutte le direzioni, le sezioni, gli uffici locali di commissariato militare e presso tutti i comandi di presidio.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi all'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione si riserva però, secondo l'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, previa ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere alla fornitura devono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto; più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi.

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome dei soci, l'arte o l'industria esercitata da ciascuno di essi; il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto della società medesime.

Le società commerciali in nome collettivo già costituite, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte ed alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società in nome collettivo;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto

deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della società nella forma e nei modi voluti dall'articolo 90 del codice di commercio.

Le società commerciali in nome collettivo notoriamente conosciute che hanno in corso o che hanno avuto col Ministero della guerra appalti della stessa fornitura, per la quale ora concorrono, non hanno obbligo di presentare detti documenti. Esse però, quando rimangano deliberatarie, devono, all'atto della stipulazione del contratto, provare con un certificato recente della cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, che nessuna innovazione avvenne nello stato della società, quale risulta dall'atto costitutivo presentato.

Le offerte della società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società, nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito (allegato A dei capitoli d'oneri).

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

(Per i presidi non capiluoghi di provincia si aggiungerà: I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell' amministrazione appaltante dalle ore. . . alle ore. . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all' amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, gli attuali impresari di corpo d'armata non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova cauzione per la fornitura di uno o più presidi del rispettivo corpo d'armata, bastando che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira colla quale vincolino a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, una parte della cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, corrispondente alla somma indicata nello specchio sovratracciato.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all' asta o farle pervenire in busta sigillata a questo. . . . . per mezzo della posta; ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate; ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte col mezzo di telegramma.

Gli accorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti giuridici per ciò che si riferisce all'asta ; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l' ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che, hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale ed in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte dovranno segnare un ribasso di un tanto per cento sui prezzi sovra indicati dell'avena e del fieno; il ribasso sarà complessivo per i due generi costituenti la razione foraggio.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi seduta stante dal presidente del seggio d'asta.

Dànno pure luogo a dichiarazione di nullità le offerte che nelle indicazioni, le quali devono essere scritte in tutte lettere, contengano qualche parte scritta in cifre, e quelle contenenti taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che risulti aver fatto il maggior ribasso percentuale sui prezzi militari suindicati, sempre quando questo ribasso non sia inferiore a quello fissato nella scheda segreta del Ministero della guerra, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati. In questo incanto si farà luogo alla aggiudicazione quand'anche si sia ricevuta una sola offerta.

Nel caso di deserzione di questo incanto l'ufficio appaltante riceverà fino al mezzodì del giorno. . . . . , offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto al migliore offerente, purchè nei limiti segnati nella scheda. Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assuzione del contratto a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate le offerte fatte per persone da nominare.

Saranno pure a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino ufficiale della provincia.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitolati d'oneri che occorreranno alla stipulazione del contratto e di quello che egli dovrà tenere affisso nel magazzino di distribuzione.

A. . . . . addì ottobre 1906.

Per. . . . . .

N. **147**. — **Servizio sanitario nella colonia Eritrea**. — (Ufficio personali sanitari). — 4 ottobre.

Il Ministero ha determinato di destinare ad Agordat (colonia Eritrea) permanentemente un ufficiale medico subalterno per il servizio sanitario del presidio e della popolazione.

I comandi di corpo d'armata sono pregati di far interpellare, pel tramite del dipendente direttore di sanità, gli ufficiali medici subalterni dipendenti, con anzianità non superiore al 1° settembre 1902, per sapere quali di essi gradirebbero quella destinazione; sicchè possa poi questo Ministero fare opportuna scelta fra gli aspiranti.

Le risposte dovranno arrivare al Ministero il 20 andante.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **148**. — **Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906**. — (Ufficio personali d'artiglieria). — 4 ottobre.

In conformità di quanto è stabilito dal comma 13 della circolare n. 139 c. a. « Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna », il comma 15 della circolare n. 97 c. a., « Scuola centrale di tiro da fortezza da eseguirsi nel 1906 », è modificato come segue:

« 15. Al termine del corso la direzione della scuola trasmetterà al Ministero, per il tramite dell'ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza, l'elenco degli ufficiali che lo frequentarono. Il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti e servizi interessati, affinchè nella parte prima del libretto personale, nelle caselle: « Studi regolari compiuti, studi militari » sia apposta la seguente annotazione:

« Compì nell'anno 1906 il corso della scuola centrale di tiro da fortezza ».

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **149.** — **Spedizioni di cavalli, veicoli e materiali eseguite durante il decorso esercizio finanziario.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 ottobre.

Il Ministero deve fare gli studi per una eventuale riforma delle tariffe pei trasporti sulle ferrovie dei quadrupedi, dei veicoli e dei materiali ed all'uopo gli occorrono dei dati, il più possibile precisi, sul movimento annuale di essi, per averne norma per stabilire le conseguenze economiche, che l'accennata eventuale riforma potrebbe produrre.

Prega perciò tutte le amministrazioni militari di compilare e trasmettergli (anche se negativi) tre prospetti, conformi ai modelli tracciati nell'allegato alla presente circolare, uno pei quadrupedi, uno pei veicoli ed il terzo pei materiali di ogni genere (compresi gli esplosivi), contenenti tutte le spedizioni a carico del bilancio e delle masse dei corpi, eseguite dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, e quindi, pei cavalli, anche quelle che gli ufficiali eseguirono direttamente, ma il cui importo fu loro rimborsato sulle indennità di viaggio, e, pei veicoli e pei materiali, tanto quelle eseguite direttamente quanto quelle affidate alle imprese pei trasporti militari.

I dati necessari potranno essere rilevati dalle matrici dei documenti di trasporto (richieste di spedizione mod. *C*, lettere di vettura mod. 444 e 445, riscontri mod. 446 e, per le spedizioni di materiali a tariffa del pubblico, dagli altri documenti che esistono.

I corpi che hanno consiglio d'amministrazione, manderanno unici prospetti per tutte le unità che i consigli stessi amministrano; i comandi, gli uffici, le direzioni, ecc., che non hanno consiglio d'amministrazione, manderanno ognuno i relativi prospetti.

L'invio dei prospetti dovrà essere fatto al Ministero (divisione casermaggio e trasporti) non più tardi del 15 novembre p.v.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 149

(1) . . . . . .

Spedizioni per ferrovia di quadrupedi eseguite dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906

DATA della spedizione	SPEDIZIONE da	SPEDIZIONE a	Numero dei quadrupedi spediti	Se a grande od a piccola velocità	Se in vagone bestiame od in vagone scuderia	*Annotazioni*

(1) . . . . . .

Spedizioni per ferrovia di veicoli eseguite dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

Data della spedizione	Spedizione da	Spedizione a	Veicoli spediti a numero: a grande velocità, senza carico eventuale, a 2 ruote	a grande velocità, senza carico eventuale, a 4 ruote	a grande velocità, con carico eventuale, a 2 ruote	a grande velocità, con carico eventuale, a 4 ruote	a piccola velocità, senza carico eventuale, vuoti	a piccola velocità, senza carico eventuale, con carico di dotazione	a piccola velocità, con carico eventuale, vuoti	a piccola velocità, con carico eventuale, con carico di dotazione	Veicoli spediti scomposti cioè a peso: a grande velocità, N.	a grande velocità, Peso in kg.	a piccola velocità, N.	a piccola velocità, Peso in kg.	*Annotazioni*
			N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.					

(1) . . . . . .

Spedizioni per ferrovia di materiali di ogni specie eseguite dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.

DATA della spedizione	SPEDIZIONE da	SPEDIZIONE a	QUALITÀ dei materiali	PESO IN KG. a grande velocità	PESO IN KG. a piccola velocità	*Annotazioni*
						Indicare in questa colonna quali spedizioni non furono eseguite a tariffa militare ma a tariffa del pubblico.

(1) Comando, corpo, direzione, stabilimento, ecc.

N. **150.** — **Sottufficiali abilitati all'insegnamento della ginnastica.** — (Segretariato generale). — 5 ottobre.

Dalla scuola magistrale di scherma sono usciti quest'anno 13 sottufficiali maestri di scherma, di cui 12 anche muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento della ginnastica.

Poichè il corso di ginnastica presso la scuola magistrale, per ciò che riguarda il suo sviluppo teorico-pratico, è ancora in via di esperimento, questo Ministero determina che da ogni reggimento interessato, gli sia inviato per il tramite gerarchico, ad istruzione finita delle reclute, un rapporto sull'efficacia dell'opera dei predetti sottufficiali come insegnanti di ginnastica; incarico che fu loro assegnato e definito coi dispacci ministeriali 946 del 27 luglio 1905, e 279 del 23 marzo 1906 segretariato generale, e 2259 del 1° giugno 1906 della direzione generale fanteria.

Tale rapporto, corredato di quelle osservazioni e proposte che la pratica dell'istruzione presso i corpi avrà suggerite, servirà a dar norme più ampie e più sicure per concretare il programma d'insegnamento dei corsi avvenire.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **151.** — **Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati da militari di truppa alloggiati fuori delle caserme.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 ottobre.

Ai militari di truppa i quali giusta le disposizioni contenute nell'*Atto* 228 del 1903, sono alloggiati fuori delle caserme, è concesso un assegno combustibile pel riscaldamento dei locali.

Per tale concessione si osserveranno tutte le norme all'uopo già date ai comandanti di corpo d'armata per la stagione invernale dello scorso anno.

Non è dovuto alcun assegno combustibile ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscono provvederselo per conto proprio.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre

OTTOBRE 10. — Servizio foraggio, *pag.* 507.
» 10. — Chiamata alle armi della classe 1886, *pag.* 508.
» 11. — Ordine di distribuzione ai corpi dell'attrezzamento leggero da zappatore, *pag.* 508.
» 11. — Ammissione ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1907, *pag.* 508
» 13. — Licenziamento dalle armi dei volontari di un anno che impresero servizio il 1° dicembre 1905, *pag.* 522.
» 13. — Distribuzione di coperte alle reclute della classe 1886, *pag.* 523.
» 12. — Obblighi di servizio dei già disertori assolti per inesistenza di reato che rimangano ascritti a classi congedate o prossime a congedarsi, *pag.* 523.

CIRCOLARE N. **152**. — **Servizio foraggio.** — (Direzione generale ippica). — 10 ottobre.

In relazione a quanto è prescritto dall'*Atto* 167 del corrente anno e dalla circolare del 3 corrente n. 146, lettera *b*), saranno trasmessi, al più presto possibile, direttamente al Ministero:

1° *Dai comandi di divisione militare:*

una nota delle sezioni di commissariato e dei consigli d'amministrazione delegati per la stipulazione dei contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata, in ogni presidio non sede di sezione o di ufficio locale di commissariato militare.

2° *Da tutte le autorità incaricate per la stipulazione dei contratti a licitazione privata:*

una copia dell'invito a concorrere che avranno diramato, coll'indicazione degli enti o persone alle quali fu inviato.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'*Atto* 106 del corrente anno, inquantochè il servizio foraggio — tanto ordinario, quanto per la mobilitazione — è di pertinenza della direzione generale ippica, alla quale deve essere diretta (e non a quella dei servizi amministrativi) la corrispondenza relativa.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **153.** — **Chiamata alle armi della classe 1886.** — (Segretariato generale). — 10 ottobre.

Le prescrizioni disciplinari contenute nella circolare n. 6207 in data 4 novembre 1905, diretta ai comandi di corpo d'armata, devono essere osservate in occasione della prossima chiamata alle armi della classe 1886.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **154** — **Ordine di distribuzione ai corpi dell'attrezzamento leggero da zappatore.** — (Divisione artiglieria). — 11 ottobre.

Sciogliendo la riserva contenuta nell'*Atto* 184 dell'anno in corso, il Ministero rende noto che ha impartito le opportune disposizioni, alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni ed alla direzione dell'officina del genio in Pavia, per la distribuzione, ai corpi di fanteria, del numero di attrezzi leggeri da zappatore per ciascuno occorrente per i riparti dell'esercito permanante e per quelli della milizia mobile.

La distribuzione sarà iniziata quanto prima, seguendo l'ordine che fu determinato dal Ministero e comunicato alle predette direzioni, ed avrà compimento entro il venturo anno 1907. Gli strumenti occorrenti per i riparti dell'esercito permanente saranno inviati alla sede del reggimento, ed il comando provvederà alla loro ripartizione fra le dipendenti unità, nella proporzione stabilita dell'*Atto* già citato. La dotazione per le compagnie ciclisti è quella stabilita dalla chiamata (1) in calce alla tabella *B* della relativa istruzione. Gli strumenti occorrenti per i riparti di milizia mobile saranno inviati alla sede dei depositi, e sarà cura dei comandi di deposito di disporre, se del caso, per la equa ripartizione fra i vari centri di mobilitazione.

Le spese di trasporto saranno poste a carico del capitolo n. 53 del bilancio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **155.** — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 11 ottobre.

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono

essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1907.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 20 corrente nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 11 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare e analogamente a quanto venne già praticato per i corsi di allievi sergenti iniziati a partire dall'anno 1903 stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 dicembre 1907.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali per la nomina a sergente o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 giugno 1908.

3. Ne consegue pertanto che gli esami d'idoneità a caporale avranno luogo nel tempo indicato ai §§ 450 e 451 dell'Istruzione complementare succitata e che nella seconda decade del mese di dicembre 1907 dovrà aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 dell'Istruzione medesima, e i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di giugno 1908 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 giugno predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modificato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51-*G* (catalogo stampati ediz 1906), di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

4. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1907; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

In proposito si avverte, per ogni buon fine, che i distretti a cui sono presentate le domande degli aspiranti allievi sergenti dovranno, beninteso, adempiere prontamente a quanto è stabilito dal n. 4 dell'*Atto* n. 272 del 1903 e dal n. 3 dell'*Atto* n. 95 del 1906, trasmettendo poi con tutta sollecitudine la ricevuta dichiarazione del casellario al corpo cui dal distretto stesso fu già inviata la documentata domanda di ammissione nel corso allievi sergenti.

I distretti stessi dovranno poi, analogamente a quanto è prescritto dal § 331 dell'Istruzione complementare per gli aspiranti allievi ufficiali di complemento, assumere subito, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali e con quegli altri mezzi che reputeranno opportuni, riservate informazioni circa la moralità e condotta politica dei singoli aspiranti, e unire alle rispettive domande i rapporti relativi alle informazioni stesse. Il giudizio sulle informazioni anzidette è delegato alle commissioni d'avanzamento dei corpi, le quali decideranno definitivamente in proposito.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso

per taluno di essi le pratiche anziaccennate, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le pratiche stesse, avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 dicembre 1906.

6. Come è stabilito al § 438 della menzionata Istruzione complementare, i comandi di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per gli aspiranti a corsi di armi a cavallo, ed a facilitare tale còmpito, inteso specialmente a ridurre il numero delle visite di controllo presso gli ospedali militari, le direzioni di sanità militare nel destinare gli ufficiali medici al servizio dei distretti nella circostanza delle ammissioni onde trattasi, terranno presente, in modo speciale, quanto prescrive la Circolare n. 794 del 26 febbraio 1903 dell'ispettorato di sanità militare, cercando anzitutto di comandare, per tali visite, personale anziano e adatto.

Agli ufficiali medici poi che verranno destinati all'accennato servizio dovrà specialmente, dalle direzioni stesse, essere data cognizione dei criteri che dovranno seguire nelle visite degli aspiranti di cui trattasi giusta la mentovata circolare, e quella del 29 aprile 1906, n. 69, contenente istruzioni per la visita degli inscritti di leva, che sono applicabili anche al caso degli aspiranti allievi sergenti. Nel procedere alle visite stesse dovranno essere tenute presenti le schede individuali di informazioni sanitarie che, giusta le prescrizioni contenute nella circolare ora citata, i consigli di leva avessero eventualmente compilato e che si trovassero perciò presso i distretti in applicazione della predetta circolare.

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante allievo sergente qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà far luogo all'invio dell'aspirante allo ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale, intesa a riconoscere se sia o no idoneo al servizio militare. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

Soltanto pei *limiti minimi di statura* stabilita per le varie

armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante, pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

7. In relazione al disposto del n. 4, penultimo comma, del manifesto, i distretti cureranno di accertare, all'atto della presentazione delle domande di ammissione, se gli aspiranti ai corsi d'artiglieria da costa e da fortezza conoscano o no le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, facendo risultare tale circostanza con apposita annotazione nella domanda, ove non risulti già dai titoli di studio prodotti dagli aspiranti stessi, onde i corpi interessati ne abbiano poi norma nel far la scelta degli ammissibili al corso.

8. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura, *il giorno 16 dicembre* (successivo a quello della chiusura del periodo utile per la presentazione delle domande di ammissione), di fare prontamente la *scelta* degli ammissibili fra tutte le domande ricevute, tenendo all'uopo anche conto dei titoli di studio che abbiano prodotti gli aspiranti, giusta l'avvertenza loro fatta alla fine del n. 4 del manifesto.

Le domande dei non ammessi dovranno *subito* essere respinte ai rispettivi distretti con l'esplicita indicazione del motivo pel quale non furono accolte; i distretti faranno luogo, occorrendo, ad ulteriori pratiche per l'ammissione degli aspiranti in altri corsi pei quali posseggano la voluta idoneità fisica e nei quali esistano tuttora posti disponibili.

9. A modificazione di quanto prescrive il § 443 dell'Istruzione complementare, si stabilisce poi che i comandi di distretto avranno l'obbligo d'interpellare gli aspiranti allievi sergenti idonei, che per mancanza di posti rimasero esclusi dalla chiesta ammissione, se intendano essere tenuti presenti per le ammissioni suppletive, e, nel caso affermativo, terranno in evidenza, le documentate domande degli aspiranti medesimi per provvedere poi definitivamente a loro riguardo nel modo appresso spiegato, avvertendone gl'interessati per loro norma.

10. Avvenuta la presentazione ai corpi degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandi dei corpi nei quali sono istituiti corsi di allievi sergenti con numero limitato di posti e nei

quali all'atto della costituzione del corso si fossero verificate vacanze per qualsiasi ragione, segnaleranno telegraficamente il numero delle vacanze medesime ai distretti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata nel quale il corpo ha sede, per conoscere se abbiano aspiranti dichiarati idonei pel corpo e per la specialità di cui trattasi.

I comandi di distretto, appena ricevuta siffatta comunicazione, faranno conoscere telegraficamente al corpo richiedente il numero di aspiranti disponibili, e contemporaneamente provvederanno per il sollecito invio al corpo stesso delle documentate domande degli aspiranti segnalati.

Il corpo, ricevute ed esaminate le dette domande, richiederà ad ogni distretto il pronto invio degli aspiranti che avrà dichiarati ammissibili, avendo cura di ripartirne il numero proporzionalmente a quello stato segnalato dai vari distretti.

Ove il numero degli aspiranti segnalati dai menzionati distretti risulti deficente in confronto alle vacanze verificatesi, il corpo, allo scopo di completare il numero di allievi stabilito, si rivolgerà, con analogo procedimento, ai distretti dei corpi d'armata più prossimi, i quali provvederanno pure nel modo anzi accennato.

11. Compiute, con la massima sollecitudine, le pratiche anzidette, le quali dovranno essere ad ogni modo ultimate entro il giorno 15 gennaio, i corsi dovranno considerarsi senz'altro costituiti e quindi le ammissioni definitivamente chiuse, anche quando non sia stato possibile di ricoprire tutti i posti che si fossero resi vacanti.

Si avverte poi, ad ogni buon fine, che anche l'arruolamento o l'incorporazione degli allievi compresi nelle ammissioni suppletive dovrà considerarsi, agli effetti matricolari, avvenuta, come per gli altri, sotto la data 31 dicembre 1906.

12. I comandi di distretto i quali, dopo avvenute le dette ammissioni suppletive, abbiano in evidenza domande rimaste insoddisfatte, ne faranno la restituzione ai titolari, informandoli del motivo della loro definitiva esclusione dalla chiesta ammissione.

13. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere subito interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso

allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà prontamente le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

14. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1886 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi dopo la chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti sono tenuti soltanto ad inscrivere sulla loro matricola la variazione prescritta pel caso dalla Circolare di chiamata alle armi delle reclute della classe medesima; spetterà poi ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel. . . . (*indicare il corpo*). . . . colla ferma di anni tre li. . . . »

15. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

16. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto dal § 447 della succitata Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° febbraio 1907 a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa — Divisione truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi *per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

17. Si avverte infine che, giusta il principio già sancito, in massima, dal § 346 della detta istruzione complementare, a raggiungere lo scopo di istruire in modo migliore e più proficuo gli allievi sergenti, i comandi di corpo, aventi i corsi di cui trattasi, potranno, ove lo ravvisino conveniente, ripartire fra più ufficiali (a seconda della specialità e delle attitudini di ognuno) l'insegnamento delle singole materie.

Il Ministro — VIGANÒ.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° gennaio 1907, nelle città e nei corpi sottoindicati:

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ascoli Piceno .	5°	Gaeta	41°	Reggio Cal. . .	22°
Bergamo. . . .	73°	Livorno.	10°	Siracusa	90°
Cagliari. . . .	58°	Novara.	86°	Spoleto	52°
Foggia	40°	Novi Ligure . .	63°	Treviso.	6°
Forlì	61°	Parma	43°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg		Regg.
Asti	11°	San Remo . . .	4°	Verona	1°

Alpini.

	Regg.		Regg
Ivrea	4°	Torino	3°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna.	12°	Padova	4°	S. Maria C. V.	9°
Caserta.	21°	Savigliano . . .	7°	Udine.	21°

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Aquila	18°	Novara	17°	Vigevano. . . .	6°
Ferrara.	14°	Verona	8°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa	Messina. . . .	3°	Fortezza	Alessandria.	2°
	Spezia.	2°		Torino. . . .	1°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

	Reggimento a cavallo		Reggimento da montagna
Milano. .		Torino. .	

Genio *(compreso il treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze.	3°	Pavia	1°	Torino	5°
		Piacenza	4°	Torino	*Brig. ferr.*

2. Ai corsi della sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;
40 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;
20 allievi in ciascun corso di cavalleria;
40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;
30 allievi in ciascun corso di artiglieria da costa;
30 allievi in ciascun corso di artiglieria da fortezza;
10 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;
32 allievi nel corso del 1° reggimento genio;
30 allievi nel corso del 3° reggimento genio;
38 allievi nel corso del 4° reggimento genio, 13 dei quali per la specialità *treno* dell'arma;
22 allievi nel corso del 5° reggimento genio;
35 allievi nel corso della brigata ferrovieri.

Nei corsi degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi *è illimitato.*

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi pei quali, come sopra è cenno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1886, compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti, come pure i riformati che non abbiano oltrepassato l'eta di anni 26;

c) i militari di 1ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

Per gli aspiranti poi all'arma di artiglieria (specialità da costa e da fortezza) sarà dai corpi interessati data la preferenza a quelli che abbiano dato prova di conoscere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali.

Pertanto, gli aspiranti che posseggono speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, indistintamente per tutti, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1886, compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) certificato di nascita per coloro che non fossero ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i riformati alla leva.

Il foglio di riforma, di cui l'aspirante è provvisto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) prescritti per i volontari, e, ove l'aspirante non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso di chi esercita su di esso la patria potestà.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 3ª categoria che aspirano all' ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1887, 1888 e 1889 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei corsi allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Avvertesi poi, per ogni buon fine, che quegli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, è bene che li uniscano alla loro domanda af-

finchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1906.

9. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio, purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

10. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà, ammenochè non abbiano obblighi di servizio alle armi, nel qual caso, dovranno senza indugio essere assegnati ad un corpo, secondo la loro attitudine, reclutato dal distretto al quale appartengono.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del

corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . 20 *ottobre* 1906.

Il Comandante del distretto.

N. **156. — Licenziamento dalle armi dei volontari di un anno che impresero servizio il 1° dicembre 1905.** — 12 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che col giorno 15 del prossimo mese di novembre siano inviati in licenza in attesa del congedo illimitato i volontari di un anno di tutte le armi e corpi che impresero servizio col 1° dicembre 1905.

A tale effetto, quelli dei detti volontari di un anno che sono già rivestiti del grado di caporale saranno nella prima quindicina del novembre prossimo, sottoposti all'esame di idoneità a sergente, di cui al § 311 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Nello stesso periodo di tempo quelli dei volontari di un anno di cui trattasi, i quali non abbiano ancora conseguita la nomina a caporale, dovranno essere sottoposti all'esperimento prescritto dal § 309 della citata istruzione per accertare se siano forniti di sufficiente istruzione militare, onde così escludere dall'anticipato licenziamento, a mente del § 310 dell'istruzione stessa, coloro che non risultassero sufficientemente istruiti.

Col giorno 30 novembre suddetto i volontari di un anno che per effetto delle disposizioni suaccennate, si troveranno in licenza, dovranno essere definitivamente congedati, e quelli di essi che hanno superato l'esame di idoneità a sergente saranno sotto la stessa data nominati a tale grado, salvo il disposto dal § 315 dell'istruzione complementare predetta per coloro a cui sia applicabile.

Eppertanto, i comandanti di corpo, nel provvedere perchè col giorno 30 novembre prossimo sia fatto consegnare ai volontari di un anno di cui trattasi, il relativo foglio di congedo illimitato, in sostituzione del biglietto di licenza del quale furono provvisti, cureranno altresì che a quelli promossi sergenti sia ad un tempo consegnato il prescritto certificato di nomina a sottufficiale.

Siccome poi trovansi presentemente alle armi, oltre ai suddetti, altri volontari di un anno, i quali furono ammessi al volontariato stesso in occasione della chiamata alle armi della classe 1885 ed anche posteriormente, per effetto delle disposizioni contenute nella legge del 4 agosto 1895, n. 479, e nel § 280, lettera *d*) della mentovata istruzione complementare; così questo Ministero ha pure determinato che il medesimo trattamento di cui sopra è parola, sia esteso anche agli ora detti volontari, e che per conseguenza essi siano licenziati dalle armi quindici giorni prima del compimento dell'anno di servizio, eccettuati, bene inteso, quelli che risultassero non sufficientemente istruiti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **157**. — **Distribuzione di coperte alle reclute della classe 1886.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che alle reclute della classe 1886 che dovranno effettuare viaggi per mare con piroscafi straordinari (corse apposite) siano distribuite dai distretti di presentazione due coperte da campo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **158**. — **Obblighi di servizio dei già disertori assolti per inesistenza di reato che rimangano ascritti a classi congedate o prossime a congedarsi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 ottobre.

In seguito alla circolare litografata n. 81 del 15 maggio u. s.,

per effetto della quale non devesi far luogo a trasferimento di classe dei militari già disertori per mancata presentazione alla prima chiamata alle armi, stati poi assolti per inesistenza di reato, si è verificato che alcuni dei detti militari siano rimasti ascritti a classi già congedate o prossime a congedarsi, ottenendo conseguentemente di essere inviati in congedo senza aver prestato alcun servizio, o dopo brevissimo tempo di permanenza alle armi.

Allo scopo pertanto di evitare che nell'avvenire altri individui, i quali si vengano a trovare nelle suaccennate condizioni, rimangano privi d'istruzione militare, questo Ministero, a complemento delle disposizioni impartite con la detta circolare n. 81, determina che i militari di cui trattasi, pur non andando soggetti a trasferimento di classe, debbano essere però trattenuti in servizio per compiervi almeno *un periodo d'istruzione di mesi otto*, decorrenti dalla data dell'arresto o della loro costituzione, e ciò in analogia a quanto fu stabilito al n. 2 della circolare n. 25641 del 25 febbraio 1902 per i disertori amnistiati in base al R. decreto 31 marzo 1901, e a quanto fu anche praticato per coloro che fruirono della successiva amnistia del 23 novembre 1902.

Appena pertanto i suindicati militari siano posti in libertà dall'autorità giudiziaria, perchè assolti per inesistenza di reato, dall'imputazione di diserzione, dovranno i distretti provvedere per la loro assegnazione ai corpi, onde vi compiano il suddetto periodo d'istruzione, avvertendo che nella loro matricola dovrà apporsi la variazione seguente:

« Tale nel . . . . per compiervi un periodo d'istruzione di mesi 8 a decorrere dal . . . . (data dell'arresto o della costituzione) circolare n. 158 del 12 ottobre 1906, li . . . ».

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 ottobre.

OTTOBRE 16. — Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano, *pag.* 525.
» 17. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 526.
» 18. — Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute, *pag.* 530.
» 19. — Verbali di addebito alle imprese trasporti militari per mancata consegna di materiale, *pag.* 551
» 19. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 541.

CIRCOLARE N. **159.** — **Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano.** — (Segretariato generale). — 16 ottobre.

Il Ministero notifica che, in seguito a verdetto della Giurìa superiore furono assegnati agli enti militari, espositori nella Mostra militare della esposizione di Milano, i seguenti premi:

Al Ministero della guerra.	GRAN PREMIO pei materiali esposti nella galleria dei trasporti terrestri.
	GRAN PREMIO pei materiali esposti nella galleria dell'aeronautica.
	GRAN PREMIO pei materiali esposti nella galleria della marina.
	GRAN PREMIO pei materiali esposti nella galleria dell'agraria.
	GRAN PREMIO pei materiali esposti nella galleria di sanità militare.
Al 3° reggimento genio. Al laboratorio di precisione di Roma. All'istituto geografico militare. Alla direzione del genio di Roma.	GRAN PREMIO pei materiali esposti nella mostra di metrologia.
All'ispettorato generale del genio.	— DIPLOMA D'ONORE pei materiali esposti nella galleria dei trasporti terrestri.

Al 2° reggimento genio. — DIPLOMA D'ONORE per la costruzione del ponte « Ferraro ».

Al 4° reggimento genio (lagunari) . . . . . — DIPLOMA D'ONORE pei mezzi di trasporti lagunari esposti.

Alla brigata ferrovieri. — DIPLOMA D'ONORE pei mezzi di trasporto esposti in area scoperta, e cioè per la ferrovia a scartamento ridotto con locomotiva « Ansaldo » pel piano caricatore scomponibile e per lo scambio « Olivieri ».

Al 1° reggimento genio.
Al 3° reggimento genio.
Al 4° reggimento genio.
Alla brigata ferrovieri.
Al 5° reggimento alpini.
Alla direzione di sanità del III corpo d'armata.
Alla direzione di commissariato del IV corpo d'armata.
All'arsenale d'artiglieria di Torino.
All'arsenale d'artiglieria di Napoli.

DIPLOMA DI MEDAGLIA D'ARGENTO pei materiali esposti in galleria.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **160. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare.** — (Segretariato generale). — 17 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi e nello specchio *B'*, che parteciparono al concorso di cui nella circolare n. 64 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al

comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 3 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi d'armata I, II, III, IV, V e VI.

Il 4 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata VII, VIII, IX, X, XI e XII.

(esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.)

Il 5 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi, e tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B*.

Il 6 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di cavalleria compresi nello specchio *B'*, che accettino anche l'eventuale assegnazione all'arma di fanteria.

4. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

5. L'ammissione rimane subordinata, per tutti coloro che non siano già sotto le armi o arruolati come allievi di collegio militare, all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro, poi, che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

6. Per l'arma di cavalleria essendo prevedibile che alcuni dei concorrenti compresi nello specchio *B* non otterranno la definitiva ammissione per inidoneità fisica al servizio militare in genere o al servizio speciale dell'arma, o per altra eventuale causa, si è pure determinato che, in tal caso, i posti lasciati vacanti da detti concorrenti siano conferiti, secondo l'ordine di merito con cui sono iscritti nello specchio *B'*, ai concorrenti per l'arma di cavalleria risultati idonei in soprannumero.

I giovani di cui nello specchio *B'*, i cui nomi non sono contrassegnati con asterisco, avendo già dichiarato di accettare eventualmente anche l'assegnazione alla fanteria, dovranno senz'altro essere invitati a presentarsi alla scuola, subordinatamente sempre alla produzione del titolo di studio, il giorno

6 novembre p. v. (nelle ore antimeridiane), per essere assegnati, previa visita sanitaria, alla cavalleria o alla fanteria, secondo il numero dei posti che si renderanno vacanti per la prima di tali armi.

Quelli, invece, i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, dovranno, dai comandi dei rispettivi distretti, essere interpellati d'urgenza, anche telegraficamente ove occorra, per conoscere se accettino d'essere assegnati alla fanteria ove manchino i posti per la cavalleria. In caso di risposta affermativa, s'intenderanno senz'altro invitati a presentarsi anch'essi alla scuola il 6 novembre; in caso contrario non dovranno presentarsi se non ne riceveranno invito dal comando della scuola, per essere visitati come ammittendi alla cavalleria agli effetti della prima parte del presente numero. Delle risposte avute i comandi di distretto dovranno ad ogni modo informare subito il comando della scuola.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa della scuola militare, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita al portatore per un capitale equivalente, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

8. A norma del § 17, lettera *f*) del regolamento (febbraio 1903) pei trasporti militari sulle ferrovie, gli ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato nonchè sulle ferrovie secondarie menzionate in detto regolamento (allegato n. 1), pel viaggio che debbono compiere per recarsi all'accademia od alla scuola militare, ed eventualmente per far ritorno in residenza quando non venissero definitivamente ammessi.

Essi possono viaggiare in 2ª o 3ª classe, con tutti i treni che ammettono viaggiatori a tariffa militare.

Nei viaggi sul mare i predetti ammittendi hanno diritto al trasporto a tariffa militare in qualunque classe.

Per ottenere l'applicazione della tariffa militare nei viaggi sulle ferrovie e sul mare, deve prodursi la richiesta mod. *B*, che verrà rilasciata dal comando del distretto militare per mezzo del quale i giovani inoltrarono la domanda d'ammissione. Come documento d'identificazione personale (§ 104 regolamento citato), servirà l'avviso di ammissione all'accademia, od alla scuola, e per l'eventuale ritorno una dichiarazione del comando dello stesso istituto, comprovante che il giovane non vi fu ammesso.

9. **Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere d'ur-**

genza dato avviso personale: agli allevi dei collegi militari, dai rispettivi comandi; agli altri, dai comandi di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Nel fare ai singoli interessati le comunicazioni che li riguardano, i comandi di distretto o di corpo dovranno pure avvertirli che non saranno accettati nell'istituto se non verseranno subito l'importo dell'assegno di 1° corredo e le somme dovute, secondo il regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola e all'accademia militare, come quota trimestrale anticipata per pensione e per manutenzione e rinnovazione del corredo, fatta deduzione della quota di pensione corrispondente alle mezze pensioni gratuite ottenute.

Il Ministro — VIGANÒ.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezzo pensioni gratuite per: titolo di studio	Mezzo pensioni gratuite per: benemerenze di famiglia	*Annotazioni*
Giovani provenienti dai collegi militari.					
1	Ancona Giulio	Collegio Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
2	Ortore Ottorino	Id. Roma	1	»	Id. id.
3	Pino Alberto	Id. id.	1	1	Id. id.
4	Cianciolo Giuseppe	Id. id.	1	1	Id. id.
5	Ferraiolo Umberto	Id. Napoli	1	1	Id. id.
6	Mastrocinque Ettore	Id. id.	1	»	Id. id.
7	Marinaro Antonio	Id. Roma	1	»	Id. id.
8	Del Giudice Federico	Id. Napoli	1	»	Id. id.
9	Rasore Paolo	Id. Roma	1	»	Id. id.
10	Zanetti Amilcare	Id. id.	1	»	Id. id.
11	Ferraro Renato	Id. Napoli	1	»	Id. id.
12	Pisanelli Domenico	Id. id.	1	1	Id. id.
13	Corti Adolfo	Id. id.	1	1	Id. id.
14	Bougleux Giorgio	Id. Roma	1	»	Id. id.
15	Cecchi Vittorio	Id. id.	1	»	Id. id.
16	De Vitalis Renato	Id. id.	1	»	Id. id.
Giovani provenienti da istituti civili.					
1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*					
17	Freguglia Luigi	Distretto Modena	1	1	Licenza istituto tecnico.
18	Conforti Lucio	Id. Caserta	1	1	Id. id.
19	Zanotto Carlo	Id. Casale	1	»	Id. liceale.
20	Della Nave Vittorio	Id. Bergamo	1	1	Id. id.
21	Medori Ugo	Id. Barletta	1	1	Id. id.
22	Magi Oscar	Id. Ancona	1	1	Id. id.
23	Baroncelli Giovanni	Id. Lecce	1	1	Id. id.
24	Cuttica Umberto	Id. Cagliari	1	»	Id. id.
25	Cattano Giuseppe	Id. Girgenti	1	»	Id. istituto tecnico.
26	Cantarelli Rosio	13° regg. fanteria	1	»	Id. liceale.
27	Braida Emilio	Distretto Roma	1	1	Id. id.
28	Moccia Pietro	34° regg. fanteria	1	1	Id. id.

29	Slaviero Aldo	Distretto	Chieti . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
30	Lambardi Luigi. . . .	Id.	Roma . .	1	1	Id. liceale.
31	Mazzotta Paolo. . . .	Id.	Catanzaro	1	»	Id. id.
32	Forti Ruggero	Id.	Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
33	Cappa Ernesto	Id.	Mondovì.	1	1	Id. liceale.
34	Ardissone Mario . . .	Id.	Roma . .	1	1	Id. id.
35	Curzi Federico	Id.	Spoleto .	1	»	Id. id.
36	Marsala Roberto . . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id. id.
37	Robolotti Giuseppe . .	74° regg.	fanteria .	1	1	Id. id.
38	Bellini Vittorio	Distretto	Torino . .	1	1	Id. id.
39	Fazzini Luigi	Id.	Chieti . .	1	1	Id. istituto tecnico.
40	Callari Francesco . . .	Id.	Taranto .	1	1	Id. liceale.
41	Marini Camillo	Id.	Firenze .	1	»	Id. id.
42	Caioli Carrara Giorgio .	Id.	Firenze .	1	1	Id. id.
43	Reggiani Aldo	Id.	Savona. .	1	1	Id. id.
44	Giammarco Guido. . .	Id.	Sulmona.	1	»	Id. istituto tecnico.
45	Fiorio Nazario	Id.	Campob.	1	»	Id. liceale.
46	Guazzolini Enrico . . .	Id.	Pesaro. .	1	»	Id istituto tecnico.
47	Barbara Giovanni. . .	Id.	Teramo .	1	1	Id. liceale.
48	Barra Giulio	Id.	Casale . .	1	»	Id. istituto tecnico.
49	Campi Umberto . . .	Id.	Bergamo	1	1	Id. liceale.
50	Amari Eduardo. . . .	Id.	Bari . . .	1	1	Id id.
51	Zaccaria Gino	Id.	Verona .	1	»	Id. id.
52	Mori Antonino	Id.	Piacenza.	1	1	Id. id.
53	Rizzardi Mario	Id.	Bologna .	1	1	Id. id.
54	Torcioni Guido	Id.	Chieti . .	1	1	Id. id.
55	Panerai Alfredo . . .	Id.	Forlì . . .	1	1	Id. istituto tecnico.
56	Bertone Emilio. . . .	Id.	Mondovì.	1	»	Id. id.
57	Russo Alfredo	Id.	Catanzaro	1	»	Id. id.
58	De Simone Carlo . . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id. liceale.
59	Fiorelli Giuseppe . . .	Id.	Firenze .	1	»	Id. id.
60	Mazzi Ildovaldo . . .	Id.	Livorno .	1	1	Id. id.
61	Marghinotti Mario . .	Id.	Sassari. .	1	1	Id. istituto tecnico.
62	Nisii Antonio	Id.	Teramo .	1	»	Id. liceale.
63	Abbate Felice	Id.	Casale . .	1	»	Id. istituto tecnico.
64	Dominici Umberto . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. liceale.
65	Pettinau Cimbro . . .	Id.	Bologna .	1	»	Id. istituto tecnico.
66	Chiampo Pietro. . . .	Id.	Mondovì.	1	»	Id. liceale.
67	Arminio Salvatore . .	Id.	Lecce . .	1	1	Id. id.
68	Bertasso Giuseppe . .	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
69	Ricchiardi Ettore . . .	Id.	Parma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
70	Ruelle Carlo Alberto. .	Id.	Roma . .	1	1	Id. liceale.
71	Odone Giovanni . . .	Id.	Alessand.	1	»	Id. id.
72	Balocco Francesco . .	Id.	Casale . .	1	1	Id. id.
73	Noli-Dattarino Feliciano	Id.	Lodi . . .	1	»	Id. id.
74	Bucalossi Carlo . . .	Id.	Teramo .	1	1	Id. istituto tecnico.
75	Trionfi Luigi	Id.	Ancona .	1	»	Id. liceale.
76	Bellramo Armanno . .	Id.	Torino . .	1	1	Id. id.

77	Iroso Emiddio	Distretto	Napoli. .	1	»	Licenza liceale.
78	Trovati Ernesto . . .	Id.	Mondovì.	1	1	Id. id.
79	Mirti Giuseppe	Id.	Torino .	1	»	Id. id.
80	Naldi Adolfo	Id.	Firenze .	1	»	Id. istituto tecnico.
81	De Meo Mario	Id.	Modena .	1	1	Id. liceale.
82	Volpe Umberto . . .	Id.	Campob..	1	1	Id. id.
83	Bertoldi Paolo	Id.	Torino. .	1	»	Id. id.
84	Belluzzi Silvio	Id.	Napoli . .	1	1	Id. id.
85	Boeri Pietro	Id.	Torino .	1	»	Id. id.
86	Rinaldi Tommaso. . .	Id.	Potenza .	1	»	Id. id.
87	Brilla Gio. Battista . .	Id.	Savona. .	1	»	Id. id.
88	Elia Franklin	Id.	Napoli . .	1	1	Id. id.
89	Di Muro Beniamino . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
90	Palazzi Trivelli Vittorino	Id.	Reggio E.	1	»	Id. id.
91	Sola Mario	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
92	Redondi Antonio . . .	Id.	Alessan.	1	»	Id. istituto tecnico.
93	Liccardi Armando . .	Id.	Roma . .	1	1	Id. liceale.
94	Gabbrielli Mario . . .	Id	Livorno .	1	»	Id. id.
95	Malaguti Ugo	Id.	Ravenna.	1	»	Id. istituto tecnico.
96	Natalini Osvaldo . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
97	Carozzi Stelio	Id.	Milano. .	1	»	Id. id.
98	Manzella Adolfo . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. liceale.
99	Vozzi Amedeo	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
100	Scaroina Michele . . .	Id.	Avellino .	1	1	Id. id.
101	Secchi Enrico	Id.	Lodi . . .	1	»	Id. id.
102	Bellone Camillo . . .	Id.	Benev.. .	1	»	Id. istituto tecnico
103	Martini Giorgio . . .	Id.	Arezzo . .	1	1	Id. liceale.
104	Danesi Armando . . .	Id.	Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
105	De Alessandris Armando	Id.	Alessan..	1	1	Id. liceale.
106	Colonna Raffaele . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Id. id.
107	La Gala Gino	Id.	Spoleto. .	1	1	Id. istituto tecnico.
108	Garelli Federico . . .	Id.	Mondovì.	1	1	Id. liceale.
109	Sirigatti Fernando . .	Id.	Pinerolo.	1	1	Id. istituto tecnico.
110	Giusti Lorenzo	Id.	Salerno .	1	»	Id. liceale.
111	Miraglia Ettore . . .	Id.	Benev. .	1	1	Id. id.
112	Allegretti Lorenzo . .	Id.	Lucca . .	1	»	Id. id.
113	Lucente Ettore. . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
114	Maccario Giovanni . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. id.
115	Paglieri Giuseppe . .	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
116	Nicolai Felice	Id.	Alessan..	1	»	Id. id.
117	Cavaliere Pacifico. . .	Id.	Chieti . .	1	»	Id. id.
118	Bosio Aldo	Id.	Ascoli P.	1	1	Id. istituto tecnico.
119	Amico Gino	Id.	Catania .	1	»	Id. liceale.
120	Bellini Vittorio. . . .	Id.	Campob.	1	»	Id. id.
121	Krall Luigi	Id.	Venezia .	1	»	Id. istituto tecnico.
122	Vignocchi Alfonso . .	Id.	Modena .	1	»	Id. liceale.
123	Toschi Alberto. . . .	Id.	Reggio E.	1	»	Id. istituto tecnico.
124	La Sala Vincenzo. . .	Id.	Potenza .	1	»	Id. liceale.
125	Andronaco Gaetano . .	Id.	Messina .	1	»	Id. id.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

126	Corrado Giuseppe	Distretto	Brescia	1	1	Licenza liceale.
127	Scopelliti Giovanni	Id.	Reggio C.	1	»	Id. id.
128	Magliano Arturo	Id.	Mondovì	1	»	Id. istituto tecnico.
129	Ciofi Armando	Id.	Firenze	1	1	Id. id.
130	Ingravalle Alberto	Id.	Lecce	1	»	Id. liceale.
131	Lezzi Angelo	Id.	Lecce	1	»	Id. id.
132	Bianchi Leonardo	Id.	Alessan.	1	1	Id. id.
133	Berta Luigi	Id.	Roma	1	»	Id. id.
134	D'Havet Achille	Id.	Roma	1	1	Id. id.
135	Baracchi Francesco	Id.	Caserta	1	1	Id. id.
136	Brini Guido	Id.	Roma	1	»	Id. id.
137	Masoni Odoardo	Id.	Bologna	1	1	Id. id.
138	Alessio Amedeo	Id.	Roma	1	»	Id. istituto tecnico.
139	Puntoni Paolo	Id.	Bologna	1	1	Id liceale.
140	Turilli Gaetano	Id.	Roma	1	»	Id. id.
141	Russi Salvatore	Id.	Voghera.	1	1	Id. id.
142	Avanzini Guido.	Id.	Brescia	1	1	Id. id.
143	Cascella Arduino	Id.	Torino	1	»	Id. istituto tecnico.
144	Brancalassi Attilio	Id.	Ascoli P.	1	»	Id. liceale.
145	Brauzzi Valfredo	Id.	Torino	1	»	Id. id.
146	Della Croce Andrea	Id.	Verona	1	1	Id. id.
147	De Romanis Gio. Battista	Id.	Roma	1	1	Id. istituto tecnico.
148	Mannacio Vito	Id.	Barletta	1	1	Id. liceale.
149	Reggio Luigi	Id.	Firenze	1	»	Id. istituto tecnico.
150	Asaro Raffaele	Id.	Firenze	1	»	Id. id.
151	Castellani Umberto	Id.	Venezia	1	»	Id. liceale.
152	Martini Giulio	Id.	Firenze	1	»	Id. id.
153	Di Guglielmo Michele	Id.	Avellino	1	»	Id. id.
154	Magnani Vittorio	Id?	Pavia	1	»	Id. id.
155	Quadrone Ernesto.	Id.	Torino	1	»	Id. istituto tecnico.
156	Curti Carlo	Id.	Catanzaro	1	1	Id. liceale.
157	Bernardini Alfonso	Id.	Lecce	1	»	Id. id.
158	Liotta Aurelio	Id.	Messina	1	»	Id. istituto tecnico.
159	Salengo Riccardo	Id.	Lecco	1	»	Id. liceale.
160	Negri Antonio	Id.	Massa	1	»	Id. istituto tecnico.
161	Lombardi Carlo	Id.	Cuneo	1	»	Id. liceale.
162	Morello Mario	Id	Torino	1	»	Id. id.
163	Ruffino Edmondo	Id.	Torino	1	»	Id. id.
164	Barzellotti Mario	Id.	Roma	1	»	Id. id.
165	Gioda Mario.	Id.	Torino	1	»	Id. id.
166	Fumo Mario	Id.	Caserta	1	1	Id. id.
167	De Angeli Mario	Id.	Torino	1	»	Id. istituto tecnico.
168	Giuria Gabriele	Id.	Piacenza	1	1	Id. liceale.
169	Ponzo Enrico	Id.	Cuneo	1	»	Id. id.
170	Oylana Alessandro	Id	Torino	1	»	Id. istituto tecnico.
171	Giachino Armando	Id.	Massa	1	1	Id. id.

172	Chiesa Gaetano. . . .	Distretto	Lucca . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
173	Ercole Ercole	Id.	Spoleto. .	1	1	Id. id.
174	Vaccaro Michele . . .	Id.	Venezia .	1	»	Id. liceale.
175	Lovecchio Pietro . . .	Id.	Bari . .	1	»	Id. id.
176	Vicedomini Eugenio . .	Id.	Padova. .	1	1	Id. id.
177	Silva Alfredo	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
178	Epifania Gennaro . . .	Id.	Bari . . .	1	»	Id. id.
179	Blandamura Giovanni .	Id.	Taranto .	1	»	Id. id.
180	Oggerino Ermanno . .	Id.	Mondovì.	1	»	Id. id.
181	Monticelli Furio . . .	Id.	Orvieto .	1	1	Id. id.
182	Lupi Adolfo	Id.	Savona. .	1	»	Id. id.
183	D'Alessandro Umberto .	Id.	Caserta .	1	1	Id. id.
184	Puca Leopoldo. . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
185	Cavasonza Luigi . . .	Id.	Casale . .	1	»	Id. istituto tecnico.
186	Romero Enrico . . .	Id.	Torino. .	1	»	Id. liceale.
187	Giampietro Rodolfo . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id. istituto tecnico.
188	Amadeo Goido	Id.	Bologna .	1	1	Id. liceale.
189	Colonna Alberto . . .	Id.	Massa . .	1	»	Id. id.
190	Borgarino Giovanni . .	Id.	Mondovì.	1	1	Id. id.
191	Gregorini Pietro . . .	Id.	Padova. .	1	1	Id. istituto tecnico.
192	Muzzioli Augusto . . .	Id.	Modena .	1	»	Id liceale.
193	Mallè Achille	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. id.
194	Varaldo Federico . . .	Id.	Genova .	1	1	Id. id.
195	Elia Erberto.	Id.	Torino . .	1	1	Id. id.
196	Sabattini Luigi	Id.	Bologna .	1	1	Id. id
197	Peano Umberto . . .	Id.	Torino . .	1	1	Id. id.
198	Marentini Alessandro .	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
199	Gallo Giovanni	Id.	Alessand.	1	»	Id. id.
200	Orlotti Francesco . . .	Id.	Salerno .	1	»	Id. id.
201	Musso Mario	Id.	Torino . .	1	»	Id. id.
202	Grottanelli De Santi Eduardo	Id.	Siena . .	1	»	Id. id.
203	Gimelli Achille	Id.	Avellino .	1	»	Id. id.
204	Perna Raffaele	Id.	Barletta .	1	1	Id. id.
205	Boscia Albano	Id.	Foggia . .	1	»	Id. id.
206	Chiancone Domenico .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. id.
207	Paternò Rizzari Giuseppe.	Id.	Catania. .	1	»	Id. id.
208	Todisco Donato . . .	Id.	Foggia .	1	»	Id. istituto tecnico.
209	Galdi Giuseppe. . . .	Id.	Salerno. .	1	1	Id. liceale.
210	Cerri Gambarelli Giuseppe	Id.	Piacenza.	1	»	Id. istituto tecnico.
211	Calvetti Luigi	Id.	Torino . .	1	1	Id liceale.

SPECCHIO **B**

—

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di cavalleria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio o distretto da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		Annotazioni
			titolo di studio	benemerenze di famiglia	
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Bognetti Alfonso . . .	Collegio Roma . .	1	»	Licenza coll. mil.
2	Alvisi Alessandro. . .	Id. id.	1	1	Id. id.
3	Scafarelli Francesco. .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
4	Malaguti Gino	Id. Roma. .	1	»	Id. id.
5	Giaume Mario	Id. id.	1	1	Id. id.
6	Bonaccorsi Carlo . . .	Id. id.	1	»	Id. id.
7	Valiante Michele . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
8	Ruffo Giuseppe. . . .	Id. id.	1	»	Id. id.
9	Capasso Fabio. . . .	Id. id.	1	»	Id. id.
10	Gravina Gennaro . . .	Id. id.	1	»	Id. id.
11	Abeille Attilio	Id. id.	1	»	Id. id.
12	Marino Armando. . .	Id. id.	1	»	Id. id.
13	Campanelli Giuseppe .	Id. Roma . .	1	1	Id. id.
14	Orsini Domenico . . .	Id. id	1	»	Id. id.
15	Lobb Edvyn.	Id. id.	1	»	Id. id.
16	Vivaldi Pasqua Dario .	Id. id.	1	1	Id. id.
17	Palmieri Alfredo . . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.
18	Cane Vincenzo. . . .	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
19	Attanasio Ugo. . . .	Id. Napoli .	1	»	Id. id.
20	Marinoni Riccardo . .	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
21	Arpaia Umberto . . .	Id. id.	1	1	Id. id.
22	Bagnasco Giovanni . .	Id. Napoli . .	1	»	Id. id.

Giovani provenienti da istituti civili.

1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*

23	Parravicini de Lunghi Giuseppe.	Distretto Lecco . .	1	»	Licenza liceale.	
24	Badino Mario	Id. Firenze .	1	1	Id.	id.
25	Marazzani Mario . . .	Id. Vercelli .	1	1	Id.	id.
26	Liverziani Igino . . .	Id. Roma . .	1	»	Id.	id.
27	Brasavola de Massa Carlo.	Id. Verona .	1	»	Id.	id.
28	Baldovino Vittorio . .	Regg. cavalleggeri Umberto I (23°).	1	1	Id.	id.
29	Sella Luigi	Distretto Vercelli .	1	»	Id.	id.
30	Basile Umberto . . .	Id. Torino . .	1	1	Id.	id.
31	Muto Antonio	Id. Caserta .	1	»	Id.	id.
32	Vietina Massimiliano .	Id. Massa . .	1	»	Id.	id.
33	Capitaneo Antonio . .	Id. Napoli . .	1	»	Id.	id.
34	Lovisolo Paolo. . . .	Id. Firenze .	1	1	Id.	id.
35	Frasso Dentice Massimiliano.	Id. Bari . . .	1	»	Id.	id.
36	Campari Guido. . . .	Id. Torino . .	1	»	Id.	id.
37	Severini Oronzio . . .	Id. Barletta .	1	1	Id.	id.
38	De Carolis Ugo . . .	Id. Caserta .	1	»	Id.	id.
39	De Simone Castrese. .	Id. id.	1	»	Id.	id.
40	Rasponi Leone. . . .	Id. Ravenna.	1	»	Id.	id.
41	Vacca Enrico	Id. Bari . . .	1	»	Id.	istituto tecnico.
42	Fede Giuseppe	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.	
43	Moroder Augusto. . .	Id. Ancona .	1	»	Id.	id.
44	Savarese Giuseppe . .	Id. Napoli .	1	»	Id.	id.
45	Babbiano Gaetano. . .	Allievo di fanteria scuola militare.	1	»	Id.	id.
46	Trotta Carlo.	Distretto Napoli . .	1	»	Id.	id.
47	Ricolfi Antonio. . . .	Id. Torino . .	1	»	Id.	id.
48	Bottino Barzizza Giorgio	Id. Torino . .	1	»	Id.	id.
49	Ferrari Moreni Gio. Battista.	Id. Modena .	1	»	Id.	id.
50	Marchisio Carlo . . .	Id. Torino . .	1	1	Id.	id.
51	Zappieri Luigi	Regg. cavalleggeri Umberto I (23°).	1	»	Id.	id.

SPECCHIO B. I

CONCORRENTI *all'ammissione alla scuola militare (con riserva di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico) che possono esservi ammessi per l'arma di fanteria, o per quella di cavalleria, qualora si verifichi vacanza di posti anche per quest'ultima arma* (1).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	DISTRETTO da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per: titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per: benemerenze di famiglia	Annotazioni
52	Bianchi Ugo	Distr. Alessandria	1	»	Licenza liceale
53	*Baldella Carlo	Id. Orvieto	1	»	Id. id.
54	Gastinelli Giovanni	Id. Catanzaro	1	1	Id. id.
55	*Azzolini Ettore	Id. Napoli	1	»	Id. istituto tecnico
56	Teodorani Eduardo	Id. Siena	1	1	Id. liceale.
57	*Valle Leone	Id. Cuneo	1	1	Id. id.
58	Ventre Alfredo	Id. Torino	1	»	Id. id.
59	Maestrazzi Gaetano	Id. Verona	1	»	Id. id.
60	Marastoni Giovanni	Id. Verona	1	»	Id. istituto tecnico.
61	*Rocco Giuseppe	Id. Napoli	1	»	Id. id.
62	Pacchioni Gino	Id. Firenze	1	1	Id. liceale.
63	Leggiadri Gallani Ivo	Id. Parma	1	»	Id. id.
64	*Calvi di Bergolo Giorgio	Id. Torino	1	»	Id. id.
65	Rigo Alessandro	Id. Palermo	1	1	Id. id.
66	*Borsarelli di Rifreddo Giulio	Id. Torino	1	»	Id. id.
67	Pompei Virgilio	Id. Perugia	1	»	Id. id.
68	*Meoli Erfilio	Id. Napoli	1	»	Id. id.
69	Rotondi Marino	Id. Perugia	1	»	Id. id.
70	*Pignatelli Federico	Id. Napoli	1	»	Id. istituto tecnico.
71	*Giaccone Filippo	Id. Torino	1	»	Id. liceale.
72	*Cirillo Alfonso	Id. Napoli	1	»	Id. id.
73	Gonfiantini Cesare	Id. Pistoia	1	»	Id. id.
74	Ricci Luigi	Id. Bergamo	1	»	Id. id.
75	Eupizi Orfeo	Id. Perugia	1	»	Id. id.
76	*Cucchiarelli Guido	Id. Macerata	1	1	Id. id.
77	*Ferrari Riccardo	Id. Verona	1	»	Id. id.
78	Vestuti Donato	Id. Salerno	1	»	Id. id.
79	*Luserna di Rorà Vittorio	Id. Torino	1	»	Id. id.
80	*Bellino Francesco	Id. Cuneo	1	»	Id. id.

(1) Per gli aspiranti i cui nomi sono contrassegnati con asterisco, i comandi di distretto osserveranno le ultime prescrizioni dell'ultimo capoverso del n. 6 della presente Circolare.

SPECCHIO C

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per titolo di studio	Mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia	Annotazioni
	1) *Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.*				
1	Cassone Ferdinando. .	Distretto Pavia . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
2	Marras Efisio	Id. Cagliari .	1	1	Id liceale.
3	Miele Alighiero . . .	Id. Napoli . .	1	1	Id. istituto tecnico.
4	Formichi Renato . . .	Collegio Napoli . .	1	1	Id. coll.mil.
5	Graglia Mario	Id. Roma . .	1	»	Id. id.
6	Accornero Attilio . . .	Distretto Torino . .	1	»	Id. istituto tecnico.
7	Raviola Ugo	Id. Alessand.	1	1	Id. liceale.
8	Castaldi Alberto . . .	Id. Firenze .	1	»	Id. istituto tecnico.
9	Bosco di Ruffino Ottavio	Id. Torino . .	1	1	Id. liceale.
10	Cernuschi Angelo . .	Id. Torino . .	1	»	Id. istituto tecnico.
11	Del Lupo Luigi . . .	Id. Torino . .	1	1	Id. liceale.
12	Morreale Agostino . .	Id. Palermo .	1	»	Id. id.
13	Garino Guido	Id. Alessand.	1	1	Id. istituto tecnico.
14	Romano Angelo . . .	Id. Napoli . .	1	1	Id. liceale.
15	Larsimont Pergameni Francesco	Id. Vicenza .	1	»	Id. id.
16	Formato Silvio	Id. Caserta .	1	1	Id. id.
17	Brugnetti Carlo . . .	Id. Bergamo	1	1	Id. id.
18	Pelosio Silvio	Id. Roma . .	1	1	Id. istituto tecnico.
19	Voli Alberto.	Id. Torino . .	1	»	Id. liceale.
20	Casalasco Lorenzo . .	Id. Cuneo . .	1	»	Id. id.
21	Fantoni Giulio	Id. Torino . .	1	1	Id. id.
22	Merzari Fabio . . .	Collegio Roma . .	1	»	Id. coll. mil.
23	Tartaglia Michele . . .	Distretto Foggia . .	1	»	Id. istituto tecnico.
24	Trotta Giovanni . . .	Id. Genova .	1	1	Id. id.

25	Mirone Eugenio . . .	Collegio	Napoli . .	1	»	Licenza coll. mil.
26	Matteucci Paolo . . .	Distretto	Frosinone	1	»	Id. istituto tecnico.
27	Bonacossa Alessandro .	Distretto	Pesaro . .	1	»	Id. liceale.
28	Stanzani Mario	Id.	Roma . .	1	»	Id. istituto tecnico.
29	Billò Giuseppe	Id.	Mondovì.	1	»	Id. liceale.
30	Boselli Guido	Id.	Roma . .	1	1	Id. id.
31	Ravera Francesco . .	Id.	Mondovì.	1	»	Id. istituto tecnico.
32	Armenante Alceo . . .	Id.	Caserta .	1	1	Id. liceale.
33	Molinari Michele . . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id. istituto tecnico.
34	Sardi Adolfo	Id.	Casale . .	1	»	Id. id.
35	Dagna Claudio	Id.	Alessand.	1	1	Id. liceale.
36	Palena Carlo	Id.	Torino . .	1	»	Id. istituto tecnico.
37	Profumi Arturo . . .	Collegio	Napoli . .	1	1	Id. coll. mil.
38	Di Francesco Menotti .	Distretto	Aquila . .	1	1	Id. istituto tecnico.
39	Ravà Gino	Id.	Venezia .	1	1	Id. liceale.
40	Fratta Giovanni . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. istituto tecnico.
41	Balbo Bertone Emanuele	Id.	Torino . .	1	1	Id. liceale.
42	Orsello Umberto . . .	Collegio	Napoli . .	1	1	Id. coll. mil.
43	Sosso Ugo	Distretto	Caserta .	1	»	Id. liceale.
44	Podio Luigi	Id.	Roma . .	1	1	Id. id.
45	Borghini Angiolo . . .	Id.	Arezzo. .	1	»	Id. id.
46	Boccia Enrico	Collegio	Napoli . .	1	»	Id. coll. mil
47	Venditti Enrico	Id.		1	»	Id. id.
48	Guarino Giuseppe . . .	Distretto	Napoli . .	1	»	Id. liceale.
49	Scarpis Matteo	Id.	Savona. .	1	»	Id. istituto tecnico.
50	Bruno Alfredo	Id.	Castrovill.	1	»	Id. liceale.
51	De Agazio Alberto . .	Id.	Roma . .	1	1	Id. id.
52	Vittoria Diego	Id.	Mantova.	1	»	Id. id.
53	Scrugli Francesco . .	Id.	Catanzaro	1	»	Id. id.
54	Bruno Giovanni . . .	Id.	Mondovì.	1	»	Id. istituto tecnico.
55	Bellantonio Giuseppe .	Collegio	Napoli . .	1	»	Id. coll. mil.
56	Bonamico Pietro . . .	Distretto	Alessand.	1	1	Id. istituto tecnico.
57	Ronga Pietro	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
58	Schiavone Michelangelo	Id.	Campobasso . .	1	»	Id. istituto tecnico.
59	Ferrero Carlo	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
60	Lovera Bernardino . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Id. istituto tecnico.
61	Notarloberti Luigi . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Id. liceale.
62	Monneret de Villard Giovanni	Id.	Torino . .	1	1	Id. id.
63	Cosentino Nicolò . . .	Collegio	Napoli. . .	1	»	Id. coll. mil.
64	Dal Re Antonio	Collegio	Roma . . .	1	»	Id. id.
65	Tagliasacchi Luigi . .	Distretto	Savona . .	1	1	Id. liceale.
66	Biasi Antonio	Id.	Sassari. .	1	»	Id. istituto tecnico.
67	Calderara Attilio . . .	Id.	Como. . .	1	1	Id. liceale.

2) *Ammittendi che si riserbarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

68	Turati Francesco . . .	Distretto	Milano . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
69	Zatti Vittorio	Id.	Padova .	1	»	Id. liceale.
70	Gadolini Pietro	Id.	Piacenza.	1	1	Id. istituto tecnico.
71	Lubrano Armando . .	Id	Roma . .	1	1	Id. liceale.
72	Adami Ugo	Id.	Livorno .	1	»	Id. istituto tecnico.
73	Lama Guido	Id.	Torino . .	1	»	Id. liceale.
74	Peruzy Nestore . . .	Id.	Napoli . .	1	1	Id. id.
75	Brogi Giuseppe . . .	Id.	Arezzo . .	1	»	Id. istituto tecnico.
76	Favagrossa Paolo . . .	Id.	Cremona.	1	»	Id. id.
77	Mazzolini Quinto . . .	Id.	Macerata	1	1	Id. id.

N. **161.** — **Bullettini e cartellini per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 ottobre.

Il Ministero determina che per la spedizione dei pacchi contenenti gli abiti civili delle reclute della classe 1886, da farsi a norma dell'*Atto* 51 del 1904, siano adoperati i bullettini ed i cartellini che i corpi hanno in deposito per la mobilitazione.

Terminate le dette operazioni, i corpi chiederanno al Ministero quel numero di bullettini e cartellini che saranno necessari per ricostituire l'accennato deposito, arrotondando nella richiesta il numero, per facilità di conteggio, alla cinquantina superiore.

Le amministrazioni ed i riparti di truppa che non avessero deposito per la mobilitazione e dovessero spedire pacchi di abiti delle reclute, richiederanno subito al Ministero i bullettini ed i cartellini occorrenti.

Il costo degli uni e degli altri sarà addebitato ai richiedenti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari mediante operazione di conto corrente.

Il Ministro — Viganò.

N. **162. — Verbali di addebito alle imprese trasporti militari per mancata consegna di materiali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 ottobre.

Il § 103 del capitolato d'oneri pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare (ed. maggio 1905) impone alle amministrazioni speditrici di compilare il verbale di mancata consegna della spedizione, ove questa non sia avvenuta, trascorsi trenta giorni da quello nel quale avrebbe dovuto compiersi.

Naturalmente tale verbale deve annullarsi se, successivamente, viene fatta la consegna dei materiali.

Se non che frequentemente le amministrazioni omettono d'informarne il Ministero, la quale omissione dà luogo all'inconveniente che vengono confermati addebiti che per contro dovrebbero venir annullati.

Ad ovviare a ciò il Ministero prescrive che le autorità, che hanno compilato i verbali di cui sopra, non appena ricevuta notizia dai destinatarî che i materiali vennero ritrovati, ne lo informino, indicandogli, ad un tempo, se la spedizione giunse a destinazione in buone condizioni ovvero con mancanze od avarie.

Uguali norme valgono per le autorità militari destinatarie dei materiali quando la mancanza riguarda solo parte della spedizione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **163. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 19 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare n. 63, modificata con la successiva circolare n. 79 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali qui appresso nominati, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

I comandanti dei corpi, a cui detti sottufficiali appartengono, dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 dell'*Atto* 36 del 1905.

Il Ministro — VIGANÒ.

Aspiranti alle armi combattenti.

Panella Giulio, sergente 1° granatieri.
Pesci Fausto, id. 2° id.
Raggi Attilio, id. 2° id.
Pezzi Adamo, furiere 2° fanteria.
Bonavoglia Vito, id. 8° id.
Liguori Pasquale, sergente 8° id.
Morelli Gino, id. 9° id.
Gonnella Felice, id. 12° id.
Gavioli Gaetano, furiere 14° id.
Boldrin Antonio, sergente 14° id.
D'Alena Guido, furiere 16° id.
Grossi Giuseppe, id. 17° id.
Fangareggi Giuseppe, id. 18° id.
Capasso Giuseppe, serg. 20° id.
Massetti Francesco, fur. 21° id.
Montinari Alberto, id. 22° id.
Gregori Giovanni, sergente 22° id.
Messina Baldassarre, furiere 23° fanteria.
Cauli Michele, sergente 24° id.
Favara Luigi, id. 24° id.
Quarantini Tito, id. 25° id.
Zamboni Leandro, id. 25° id.
Ferrara Dante, id. 28° id.
Giuliano Gaetano, id. 28° id.
Moscato Antonino, id. 28° id.
Pelosi Edoardo, id. 31° id.
Pantarotto Alessandro, furiere 33° id.
Cetroni Bernardo, sergente 33° id.
Rispoli Arrigo, furiere 34° id.
Candeloro Decio, id. 36° id.
De Michelis Adolfo, furiere 39° fanteria.
Melli Antonio, id. 43° id.
Zubbani Carlo, sergente 43° id.
Grossi Dante, furiere 44° id.
Pepe Enrico, sergente 45° id.
Magli Giovanni, id. 46° id.
De Renzi Alberto, furiere 47° id.
Riggi Alberto, sergente 47° id.
Asteriti Massimino, id. 47° id.
Solani Raffaele, furiere 48° id.
Borzino Corrado, id. 48° id.
De Moro Nicola, sergente 48° id.
Pillarella Nicola, furiere 51° id.
Falvo Felice, sergente 51° id.
Vegni Giuseppe, id. 54° id.
Tortella Alfredo, id. 56° id.
Balestrino Americo, id. 60° id.
Piccinali Angelo, furiere 61° id.
De Sisti Ettore, id. 68° id.
Poletti Vero, id. 69° id.
Marinoni Umberto, id. 69° id.
Locatelli Giuseppe, id. 74° id.
Sacchi Carlo, sergente 75° id.
Tancredi Giuseppe, id. 78° id.
Violante Giuseppe, furiere 80° id.
Papa Enrico, sergente 80° id.
Frulla Fernando, id. 81° id.
Rebecchi Carlo, furiere 85° id.
Di Clemente Nicola, id. 88° id.
Daurant Giovanni, id. 88° id.
Reale Antonino, id. 89° id.
Maniscalco Matteo, sergente 89° id.
Fazio Francesco, id. 89° id.
Renzoni Luigi, furiere 91° id.

Sarra Italo, furiere 92° fanteria.
Fortini Rinaldo, sergente 92° id.
Baraca Josto, id. 92° id.
Liga Giulio, furiere 1° bersaglieri.
Urcioli Paolo, sergente 2° id.
Nappi Giovanni, id. 2° id.
Ferretti Luigi, furiere 3° id.
Carnevali Italo, sergente 3° id.
Villani Umberto, id. 5° id.
Pezzi Italo, id. 8° id.
Giudice Gaetano, id. 9° id.
Cervi Marino, id. 12° id.
Carra Icilio, id. 12° id.
Mattioli Luigi, id. 12° id.
Signora Pietro, furiere 4° alpini.
Benedetti Umberto, sergente 7° id.
De Maestri Timo, furiere R. corpo truppe coloniali (fanteria).
Bernardini Francesco, id. id. (id.).
Bonito Achille, sergente id. (id.).
Gaio Enrico, id. id. (id.).
Milioni Delio, id. id. (id.).
Bardazzi Ruggiero, id. reggimento Savoia cavalleria (3°).
Nunziante Giuseppe, furiere id. lancieri di Novara (5°).
Avigliano Alfonso, id. id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Papale Ruggero, sergente id. id. di Saluzzo (12°).
Gazzale Enrico, id. id. id. di Alessandria (14°).
Zanotti Aldo, id. id. id. di Lucca (16°).
Iesu Alberto, sergente reggimento cavalleggeri di Padova (21°).
Valletta Aristide, furiere id. id. di Catania (22°).
Finzi Riccardo, sergente id. id. di Catania (22°).
Valdimiro Filippo, id. scuola di cavalleria.
Ricca Ferdinando, id. 2° artiglieria campagna.
Donini Gaetano, id. 3° id. id.
Zucchi Umberto, id. 3° id. id.
Vichi Romolo, furiere 6° id. id.
Puccini Vincenzo, sergente 7° id. id.
Muselli Guido, id. 8° id. id.
Arcucci Cesare, furiere 10° id. id.
Crisci Romilio, sergente 11° id. id.
Falasca Marrigo, id. 13° id. id.
Girolami Enrico, furiere 14° id. id.
Salemi Antonino, sergente 22° id. id.
Petteruti Carmelo, id. 24° id. id.
Michielli Vito, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Lupoli Michele, id. 2° artiglieria costa.
Moretto Augusto, id. 1° id. fortezza.
Berardo Floro, id. gruppo compagnie operai d'artiglieria.
Mulas Francesco, id. R. corpo truppe coloniali (artiglieria).
Marenghi Giuseppe, id. 3° genio.
Passerini Brenno, id. 3° id.
Boga Alfredo, id. R. corpo truppe coloniali (genio).

Aspiranti al corpo contabile.

Lombardi Arturo, sergente 4° fanteria.
Iappelli Ernesto, furiere 11° id.
Testa Antonio, sergente 25° id.
Baldini Bernardo, id. 46° id.
Marino Gaetano, furiere 48° id.
Tirabella Emiddio, id. 49° id.
Caviglia Giovanni, id. 59° id.
Iori Idimo, sergente 64° id.
Medoni Luciano, furiere 70° id.
Curreri Gioacchino, furiere 73° fanteria.
Lari Giuseppe, sergente reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).
Tucci Giuseppe, id. id. cavalleggeri di Lucca (16°).
Mundula Pompeo, furiere R. corpo truppe coloniali (artiglieria).
Capanna Albano, id. 4° genio.

Roma 1906. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 ottobre.

OTTOBRE 24. — Richieste di anticipazione per acquisto dal commercio della paglia per giacitura e dei combustibili occorrenti alle truppe, *pag.* 545.
» 25. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 546.
» 25. — Proposte di avanzamento dei tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali, *pag.* 546.
» 25. — Proposte d'avanzamento dei tenenti di fanteria per l'anno 1906, *pag.* 547.
» 25. — Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guarda colombaia, *pag.* 547.
» 26. — Concorso per la nomina di insegnanti titolari ed aggiunti presso la scuola di guerra, *pag.* 548.

CIRCOLARE N. **164.** — **Richieste di anticipazione per acquisto dal commercio della paglia per giacitura e dei combustibili occorrenti alle truppe.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 ottobre.

Per ragioni contabili non avendo questo Ministero potuto ancora dar corso alle richieste di anticipazione mod. 904 A relative al 1° trimestre 1906-907 corrisponderà ai corpi quanto essi avranno speso nel trimestre stesso per acquisto dal commercio della paglia per giacitura e dei combustibili occorrenti alle truppe insieme all'ammontare delle richieste relative al 2° trimestre.

Pertanto le richieste mod. 904 A finora pervenute, tanto se riflettenti il 1°, quanto se riflettenti il 2° trimestre del corrente esercizio, si intendono annullate ed in loro vece le amministrazioni interessate dovranno subito trasmettere al Ministero una nuova richiesta pei bisogni presumibili del 2° trimestre ed in essa *aggiungere a loro credito le somme spese nel* 1° *trimestre.*

Ne deriva che i rendiconti 402 D riflettenti il 1° trimestre 1906-907 dovranno chiudersi con un credito verso lo Stato pari all'ammontare delle spese fatte dai corpi nel trimestre stesso.

Si ricorda che le richieste debbono essere compilate e trasmesse in doppio esemplare e che sopra di esse le ammini-

strazioni stanziate nei corpi d'armata nei quali la fornitura della paglia e dei combustibili è affidata ad una impresa dovranno indicare le ragioni della domanda di fondi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **165.** — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 25 ottobre.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti nuove tavolette al 25.000.

Numero del foglio	Quadrante	Tavoletta	TITOLO	Numero del foglio	Quadrante	Tavoletta	TITOLO
106	I	N.E.	Borgo S. Lorenzo.	106	II	S. O.	Galluzzo.
»	»	S.E.	Monte Senario.	»	»	N.O.	Firenze.
»	»	S.O.	Vaglia.	»	IV	N.E.	Vajano.
»	»	N.O.	S. Piero a Sieve.	»	»	S.E.	Prato in Toscana.
»	II	N.E.	Pontassieve.	»	»	S.O.	Tizzano.
»	»	S.E.	Troghi.	»	»	N.O.	Montale.

Ciascuna tavoletta in foglio sciolto . . . L. 0,50
Montatura su tela di ogni tavoletta . . . » 0,75

Le sopraindicate dodici tavolette al 25,000 sostituiscono i corrispondenti quadranti al 50.000: 106-I (Borgo S. Lorenzo), 106-II (Firenze) e 106-IV (Prato in Toscana).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **166.** — **Proposte d'avanzamento dei tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale). — 25 ottobre.

Per la compilazione dei quadri d'avanzamento suppletivi dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, le autorità competenti faranno pervenire al Ministero (direzione generale fanteria), non più tardi del 15 novembre p. v., le proposte d'avanzamento degli ufficiali suddetti, compresi, rispettivamente, nei limiti d'anzianità - 30 ottobre 1896 e 19 giugno 1902.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **167**. — **Proposte d'avanzamento dei tenenti di fanteria per l'anno 1906**. — (Segretariato generale). — 25 ottobre.

Per la compilazione di un quadro d'avanzamento suppletivo dei tenenti di fanteria, le autorità competenti faranno pervenire al Ministero (direzione generale fanteria) le proposte di avanzamento dei tenenti suddetti, compresi nel limite d'anzianità 21 aprile 1895, non più tardi del 20 novembre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **168**. — **Inscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guardacolombaia**. — (Ufficio personali del genio). — 25 ottobre.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti all'impiego di guardacolombaia, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capo IV del regolamento sullo stato dei sottufficiali (edizione 1904) ad inoltrare, per via gerarchica, nel prossimo mese di dicembre, la relativa domanda.

Tale autorizzazione dovrà intendersi estesa a tutti i sottufficiali che al 1° gennaio 1907 avranno compiuto l'ottavo anno di servizio sotto le armi.

Il Ministero si riserva però di prendere in considerazione solamente le domande dei sottufficiali più anziani, nella misura consentita dal numero degli aspiranti da inscrivere nel ruolo suddetto.

Le commissioni d'avanzamento, nell'esprimere in merito a tali domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, li ritengono meritevoli dell'impiego, ed atti a ben disimpegnarlo anche in località disagiate, e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

Saranno date a suo tempo le opportune disposizioni per l'esecuzione del corso speciale d'istruzione, prescritto dal § 41 del citato regolamento.

Le domande dovranno pervenire al Ministero pel 1° gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. 169. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di guerra. — (Segretariato generale). — 26 ottobre.

Per il venturo anno scolastico 1907-908 si renderanno vacanti presso la scuola di guerra i seguenti posti di insegnanti militari:

uno d'insegnante titolare di geografia militare;
uno d'insegnante titolare di comunicazioni;
uno d'insegnante titolare di topografia e disegno;
uno d'insegnante aggiunto di tattica;
uno d'insegnante aggiunto di logistica.

Per tali posti è aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del corrente anno.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire a questo Ministero (segretariato generale) non più tardi del 31 dicembre p. v.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre

OTTOBRE 29. — Proposte di eccezionali promozioni a scelta per gli ufficiali, a norma dell'art. 25 della legge sull'avanzamento, *pag.* 549.

» 29. — Anticipazioni per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo, *pag.* 549.

NOVEMBRE 1°. — Viaggi delle persone di servizio degli impiegati e dei militari, *pag.* 550.

» 2. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 551.

CIRCOLARE N. **170**. — **Proposte di eccezionali promozioni a scelta per gli ufficiali, a norma dell'art. 25 della legge sull'avanzamento.** — (Segretariato generale). — 29 ottobre.

Per norma delle commissioni e delle autorità indicate dal § 157 del regolamento sull'avanzamento, il Ministero avverte che le proposte di eccezionali promozioni a scelta per l'art. 25 della legge, approvate dalla commissione centrale di avanzamento ed accolte dal Ministro della guerra, hanno valore soltanto per la durata del quadro annuale di avanzamento e decadono naturalmente colla istituzione del quadro dell'anno successivo. Perciò esse debbono essere ripetute, colle modalità indicate dal citato § 157, ogni qualvolta all'ufficiale non siasi potuto durante l'anno, per ragioni di posti, conferire la effettiva promozione, e le competenti commissioni giudichino di dover mantenere in vigore la proposta precedente.

Del pari, quante volte le commissioni di cui al citato § 157 ritengano di dover persistere in proposte precedenti, non state approvate dalla commissione centrale, o non accolte dal Ministro, esse debbono ripetere le proposte stesse colla modalità sopra ricordata.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **171**. — **Anticipazioni per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 ottobre.

Questo Ministero ha determinato di provvedere d'ora in poi al pagamento delle anticipazioni stabilite dal § 261 dell'istru-

zione sulla stipulazione dei contratti e dall'*Atto* 253 del 1902, per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo, direttamente a favore e con quietanza dei consigli di amministrazione dei corpi, anzichè per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, come è stato fin qui praticato, conformemente al disposto dal § 198 del regolamento 10 giugno 1898.

Ne avverte perciò le amministrazioni interessate per opportuna norma: soggiungendo loro che nella richiesta mod. 216, pei trimestri a venire dovrà in conseguenza essere depennata la delegazione a riscuotere ivi risultante a favore del mentovato ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Questo Ministero si riserva poi di provvedere per opportune varianti tanto all'istruzione sulla stipulazione dei contratti quanto al regolamento 10 giugno 1898.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **172. — Viaggi delle persone di servizio degli impiegati e dei militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° novembre.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha riferito constarle, per rapporti del personale di controlleria, che sui libretti assegnati alle famiglie degli impiegati, degli ufficiali e dei marescialli le variazioni relative alle persone di servizio non vengono riportate con la voluta regolarità.

Invero si continua talvolta a lasciare nei libretti i nomi di persone che hanno cessato dal prestare servizio presso l'impiegato o il militare, per modo che questo figura avere presso di sè un numero di persone di servizio maggiore di quello consentito dalle disposizioni vigenti (art. 4 delle norme per l'applicazione della concessione speciale *C* e § 19 lett. *d* del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie). Inoltre le nuove inscrizioni di persone di servizio non sono vidimate dai comandanti di corpo, capi d'ufficio ecc., cui incombe provvedervi.

Poichè siffatte irregolarità dànno luogo ad inconvenienti ed a contestazioni spesso incresciose, che necessita evitare, il Ministero invita i comandanti di corpo, capi d'ufficio, ecc., a richiamare i personali dipendenti (ufficiali, impiegati e marescialli) alla stretta osservanza delle citate disposizioni. Le autorità stesse esamineranno poi *personalmente* i libretti di viaggio dei detti personali per assicurarsi:

a) che vi siano inscritte soltanto le persone di servizio cui ciascuno, secondo il proprio grado o secondo le proprie condizioni di famiglia, ha diritto;

b) che le variazioni negli stati di famiglia, riguardanti tutti indistintamente i componenti di essa, compresevi le persone di servizio, abbiano la voluta vidimazione;

c) che le persone inscritte nei libretti come persone di servizio siano effettivamente tali *e non abbiano alcun rapporto di parentela col capo di famiglia.*

Le predette autorità cureranno infine che vengano surrogati i cartoncini in quei libretti nei quali agli stati di famiglia risultino apportate numerose variazioni.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **173. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria). — 2 novembre.

1. In applicazione del n. 3 dell'art. 5 della legge sull'avanzamento, il Ministero ha determinato di indire pel giugno del venturo anno 1907 un esame di concorso fra sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria, per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi stesse. Tale concorso, senza limite di numero per la fanteria, è ristretto a sei posti per la cavalleria.

Agli esami di concorso potranno essere ammessi i sottotenenti di complemento di fanteria e cavalleria:

a) che siano provvisti di licenza liceale o di istituto tecnico;

b) che al 1° giugno abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento;

c) che al 1° settembre 1906 non abbiano oltrepassato l'età di 25 anni;

d) che siano celibi, ovvero, se ammogliati, dimostrino di possedere una rendita annua di lire 2000.

2. I concorrenti riusciti idonei saranno nominati sottotenenti effettivi con decreto posteriore a quello della nomina degli allievi e sottufficiali allievi che nell'anno scolastico 1906-1907 frequenteranno il secondo corso della scuola militare e che riusciranno idonei nella prima sessione di esami.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi agli esami di concorso presenteranno, non più tardi del 1° aprile 1907, apposita domanda, su carta da bollo da lira una, diretta al Ministero della guerra:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del reggimento, del deposito o del distretto militare, cui sono effettivi per mobilitazione, se in congedo.

4. A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita *legalizzato*;

b) licenza *originale* di liceo o d'istituto tecnico, regio o pareggiato, e non titoli equipollenti;

c) certificato di stato libero; oppure, per gli ammogliati, titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di lire 2000, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. I comandanti di corpo, di deposito e di distretto, dopo aver accertato, sotto la loro intera responsabilità, la validità e regolarità delle domande e dei prescritti documenti ivi annessi, daranno corso, con sollecitudine e per la prescritta via gerarchica, alle une e agli altri, unendovi copia dello stato di servizio dei richiedenti.

Non sarà però dato corso alle domande degli ufficiali classificati cattivi o mediocri.

Per i concorrenti che si trovassero in servizio nel momento in cui presenteranno la domanda, i comandanti di corpo, nell'inoltrarla, vi uniranno inoltre il libretto personale, ovvero lo specchietto mod. *B* delle modificazioni alle note esistenti, se il libretto fosse già stato trasmesso al Ministero.

Tutte le autorità militari, nell'inoltrare al Ministero le domande, dovranno esprimere, in foglio a parte, il loro esplicito parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

6. Il Ministero determinerà sull'ammissione al concorso, tenuto anche conto delle note caratteristiche dell'ufficiale.

7. I nomi degli ufficiali ammessi tanto agli esami scritti quanto a quelli orali verranno, a tempo debito, pubblicati nel bollettino delle nomine, ove sarà pure indicato il comando presso cui dovranno presentarsi e i giorni in cui gli esami avranno principio.

8. I concorrenti non avranno diritto ad indennità; ma po-

tranno ottenere, dietro loro richiesta, dalle autorità indicate al n. 3, i documenti per il trasporto a tariffa militare, per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno.

9. Ai concorrenti che si trovassero in servizio nel momento degli esami, sarà concessa una breve licenza pel tempo in cui dureranno gli esami scritti, e l'interruzione dal servizio per la durata degli esami orali, se ammessivi.

10. Gli esami saranno dati da una commissione presieduta dal comandante del VI corpo d'armata.

11. Gli esami verteranno sulle seguenti materie, alle quali è annesso il coefficiente d'importanza per ciascuna indicato:

Letteratura italiana — esame scritto durata 5 ore, orale 15', coefficiente 8;

Lingua francese — esame scritto durata 4 ore, orale 15', coefficiente 7;

Lingua tedesca (facoltativa) — esame scritto durata 4 ore, orale 15', coefficiente 0,10 (veggasi in seguito il modo di computare gli effetti degli esami di lingua tedesca);

Nozioni di arte e di storia militare moderna — esame orale durata 20', coefficiente 9;

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 20', coefficiente 9;

Fortificazione — esame orale durata 20', coefficiente 9;

Topografia — esame orale durata 15', coefficiente 9;

Fisica tecnica — esame orale durata 15', coefficiente 8;

Chimica generale ed applicata — esame orale durata 15', coefficiente 8;

Geografia generale e descrittiva — esame orale durata 15', coefficiente 8;

Principi di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato — esame orale durata 15', coefficiente 8.

I programmi delle singole materie verranno pubblicati in una prossima dispensa del *Giornale militare*.

Oltre ai suddetti esami, i sottotenenti di cavalleria sosterranno un esperimento d'equitazione per dar prova di riconferma di possedere l'idoneità al servizio dell'arma.

12. Per ciascuna materia di esami si faranno due distinte votazioni; l'una segreta, per sì e per no, allo scopo di determinare, a maggioranza di voti, l'idoneità o l'insufficienza del candidato in quella materia, l'altra, per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati idonei e da 0 a 9 ai non idonei.

Per la sola letteratura italiana verrà fatta una prima votazione per sì e per no, dopo la prova scritta, e i dichiarati non idonei in questa verranno esclusi senz'altro dagli esami orali.

Per la lingua tedesca si terrà conto soltanto dei punti superiori al 10: la parte di questi che oltrepassa il 10, moltiplicata per il coefficiente 0,10, verrà aggiunta alla media complessiva.

Sarà considerato come idoneo anche il concorrente che non sia stato approvato nel solo esame di lingua francese, purchè raggiunga una media complessiva non inferiore ai $^{11}/_{20}$.

13. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, dovranno frequentare apposito corso complementare di istruzione alla scuola centrale di tiro di fanteria in Parma, in unione ai sottotenenti provenienti dalla scuola militare, e saranno poi classificati, per fissare l'anzianità relativa, dopo il termine di questo corso, colle norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

14. Nell'intento di offrire ai sottotenenti di complemento il mezzo di prepararsi agli esami viene istituito uno speciale corso preparatorio facoltativo presso la scuola militare.

I sottotenenti, che vorranno essere ammessi a tale corso, dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda stessa per l'ammissione al concorso, che però verrà presentata, in tal caso, non più tardi del 30 novembre 1906, anzichè al 1° aprile 1907 come è stabilito al n. 3. Sarà cura delle autorità militari di far giungere tale domanda al Ministero non più tardi del 10 dicembre successivo, riservandosi all'occorrenza di spedire in seguito quelle informazioni che non potessero trasmettere insieme con la domanda.

Per essere ammessi al corso preparatorio i concorrenti dovranno avere già compiuto i sei mesi di servizio come ufficiali di complemento, di cui alla lettera *b*) del n. 1.

15. Come per l'ammissione al concorso, il Ministero si riserva la facoltà di deliberare sull'ammissione al corso preparatorio.

16. Il corso preparatorio comincierà il 9 gennaio 1907 e avrà termine col 15 maggio successivo.

17. Ai sottotenenti di complemento ammessi al corso preparatorio non spettano assegni, nè viene computato come servizio il tempo della sua durata. Per recarsi dalla loro residenza a frequentare il corso preparatorio e pel ritorno, po-

tranno essere provvisti di scontrini in modo analogo a quanto è detto al n. 8.

Essi per tutta la durata del corso, dovranno vestire l'uniforme, e saranno considerati in servizio nei riguardi disciplinari.

18. L'insegnamento da impartirsi nel corso preparatorio si svolgerà secondo le norme date da questo Ministero; avrà il carattere di una guida allo studio individuale, e sarà limitato alle sole materie militari.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 novembre.

NOVEMBRE 8. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 557.
» 9. — Norme ed istruzioni per il passaggio dalla vigente legge sullo stato dei sottufficiali alla legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 567.
» 9. — Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-1907. — Concessione di altra visita medica ai dichiarati non idonei, *pag.* 579.

CIRCOLARE N. **174. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione generale ippica). — 8 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 17 novembre corrente, giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899, modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali che preleveranno tali cavalli non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla somma fissata dal n. 3 dell'*Atto* succitato, salve le eccezioni consentite dal n. 4.

In conseguenza, allorquando scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eventualmente eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, che sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio, e sarà dal corpo ove avviene la distribuzione preso in aggregazione ai soli effetti disciplinari, colle norme del § 1275 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

Appena avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili, affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

In seguito, gli stessi reggimenti, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti i cavalli in parola, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso dell'autorizzazione ricevuta, dovranno parimenti riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I corpi cui appartengono gli ufficiali ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASTO E NOME	Categoria del cavallo
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).			
1	Corpo di S. M.	Colonnello	Tassoni cav. Giulio . .	1ª
2	Id. id.	Ten. colonn.	Alfieri cav. Vittorio . .	
3	Direz. d'art. di Alessandria	Colonnello	Noale cav. Adriano . .	
1	30 fanteria	Capitano	Zunini cav. Tommaso .	2ª
2	63 id.	Tenente A. M.	Chiavarelli Giuseppe . .	
3	72 id.	Tenente col.	Togni cav. Simone. . .	
4	5 alpini	Maggiore	Raffa cav. Mario . . .	
5	5 id.	Id.	Corfini cav. Emilio. . .	
6	Cavalleg. di Monferrato (13)	Capit. med.	Sanna dott. Attilio . .	
7	Direzione art. Alessandria	Capitano	Cavalli Gaetano	
1	15 fanteria	Capitano	Ritzu Ettore	3ª
2	29 id.	Id.	Resio Achille	
3	73 id.	Id.	Novaro Pasquale . . .	
	Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).			
1	30 fanteria	Colonnello	Manglaviti cav. Agostino.	1ª
1	73 id.	Capitano	Amendolagine Nicola. .	2ª
2	74 id.	Ten. colonn.	Costa Giani cav. Giovanni	
3	74 id.	Maggiore	Lopez cav. Furio . . .	
4	74 id.	Capitano	Troncone Generoso . .	
5	12 bersaglieri	Maggiore	Catalano cav. Luigi . .	
6	Piemonte R. cavalleria (2)	Cap. med.	Masserotti Benvenuti dottor Giuseppe	
1	Direz. fabb. armi Brescia	Colonnello	Beltrami cav. Ettore . .	3ª
2	Id. id. id.	Maggiore	Barié cav. Giuseppe . .	
	Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).			
1	47 fanteria	Colonnello	Gilardi cav. Gio. Battista.	1ª
2	Cavalleggeri di Saluzzo (12)	Capitano	Toso cav. Cesare . . .	
3	Id. di Lucca (16)	Id.	Torcigliani Luciano . .	
4	19 artig. camp.	Id.	Garrone Alessandro . .	

1	3 fanteria	Capitano	Tarulli Francesco . . .	2ª
2	18 id.	Maggiore	Garbarini cav. Emilio. .	
3	27 id.	Capitano	Bianciardi Giulio. . . .	
4	70 id.	Maggiore	Utili cav. Giuseppe. . .	
5	6 bersaglieri	Id.	Stockler cav. Carlo . .	
6	2 artigl. costa	Cap. med.	Martinelli cav. Giuseppe.	
7	3 genio	Tenente	Chini Romolo.	
1	Comando brigata Pavia	Capit. A. C.	Raimondo Gio. Battista .	3ª
2	10 fanteria	Capitano	Faccini Cesare	
3	27 id.	Ten. colonn.	Traina cav. Mario. . .	
4	51 id.	Cap. med.	Licari dott. Vincenzo . .	

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°)

1	Brig. art. mont. del Veneto	Capitano	de Siebert Amedeo. . .	1ª
1	67 fanteria	Maggiore	Mulazzani nob. Arturo .	2ª
2	6 alpini	Capitano	Da Vico Vittorio . . .	
3	7 id.	Cap. med.	Margotta dott. Cesare. .	
1	14 fanteria	Capitano	Valente Vittorio Eman. .	3ª
2	Genova cavalleria (4)	Cap. med.	Valerio dott. Giuseppe .	
3	4 genio	Id.	Benetazzo cav. Vittorio .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Novara (5°).

1	Art. mont.	Tenente	Bergera Carlo	1ª
2	Scuola guerra	Ten. art. mont.	Moizo Riccardo	
1	53 fanteria	Capitano	Benedetti cav. Tancredi .	2ª
2	3 alpini	Maggiore	Ratti cav. Giuseppe . .	
3	3 id.	Capitano	Gazagne Adolfo. . . .	
4	2 genio	Ten. colonn.	Bignami cav. Cesare. .	
5	2 id.	Capitano	Peraluna Ernesto . . .	
6	2 id.	Id.	Tamagnone Serafino . .	
7	5 id.	Id.	Rubelli Egidio	
1	63 fanteria	Maggiore	Zocca cav. Aroldo . . .	3ª
2	63 id.	Capitano	Vigliani Michele. . . .	
3	71 id.	Id.	Pesci Dario	
4	72 id.	Id.	Pizzorni Ettore	

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	Corpo di S. M.	Capitano	Rossi Celso	1ª
2	Lancieri di Aosta (6)	Id.	Bocchini Edoardo . . .	
3	Cavalleggeri di Foggia (11)	Tenente	Buccolini Ulderico . . .	

1	12 fanteria	Colonnello	Bonacini cav. Emilio . .	2ª
2	12 id.	Maggiore	De Baldini cav. Vittorio.	
3	94 id.	Cap. A. M.	Pirrò Carlo	
4	3 bersaglieri	Maggiore	Vitali cav. Vitale . . .	
1	8 fanteria	Capitano	Squeglia della Marra Giuseppe	3ª
2	88 id.	Id.	Lembo Filomeno . . .	
3	Lancieri di Aosta (6)	Capit. med.	Santoli dott. Emilio . .	

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	5 artigl. camp.	Maggiore	Asinari di San Marzano cav. Amedeo	1ª
2	11 id. id.	Id.	Resta cav. Nicola . . .	
3	1 id. fort.	Tenente	Pollone Amedeo . . .	
4	Uff. personali mil. vari	Ten. col. S. M.	De Valle cav. Sebastiano	
1	15 fanteria	Capitano	Menada Benvenuto. . .	2ª
2	25 id.	Colonnello	Euter cav. Francesco. .	
3	59 id.	Maggiore	Galeffi cav. Luigi . . .	
4	4 bersaglieri	Capitano	Ranieri Guglielmo . . .	
5	1 alpini	Maggiore	Pavesi cav. Angelo . .	
6	1 id.	Id.	Quaglia cav. Matteo. .	
7	3 id.	Capitano	Iacod cav. Pietro . . .	
1	15 fanteria	Capitano	Fuso cav. Giacomo . .	3ª
2	32 id.	Maggiore	Dogliotti cav. Luigi . .	
3	1 alpini	Id.	Arista cav. Giuseppe . .	
4	2 Id.	Id.	Denina cav. Carlo . . .	
5	2 id.	Tenente A. M.	Giacoma-Bottolat Domenico	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	6 alpini	Colonnello	Salsa cav. Tommaso. .	1ª
2	Direzione artig. Verona	Maggiore	Ettorre cav. Giuseppe .	
1	1 fanteria	Ten. colonn.	Bettoni cav. Alessandro.	2ª
2	1 id.	Maggiore	Malipiero cav. Giacomo.	
3	1 id.	Capitano	Heusch Giuseppe . . .	
1	68 fanteria	Maggiore	Milazzo cav. Ruggero .	3ª
2	68 id.	Capitano	Grimaldi Alfredo . . .	

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	10 artigl. camp.	Tenente	Cecchi Eduardo	1ª
2	3 id. costa	Maggiore	Ardagno cav. Antonino .	
3	3 id. id.	Tenente	Sersale di Cerisano Livio	
1	45 fanteria	Ten. colonn.	Barbetta cav. Raffaele. .	2ª
2	90 id.	Maggiore	Guida cav. Giacinto . .	
3	93 id.	Ten. colonn.	Angeloni cav. Ariosto .	
4	93 id.	Capitano	Mazari cav. Giovanni. .	
1	45 fanteria	Capitano A. C.	Pagliarini Pietro. . . .	3ª
2	45 id.	Tenente A. M.	di Lustro Antonio . . .	

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1	Corpo di S. M.	Colonnello	Toscani cav. Giovanni .	1ª
2	1° artigl. costa	Maggiore	Polcari cav. Luigi . . .	
1	35 fanteria	Capitano	Guadagnini Tullo . . .	2ª
2	35 id.	Tenente A. M.	Babbini Ezio	
3	44 id.	Capitano	Salice Francesco . .	
4	50 id.	Maggiore	Gualdi cav. Giovanni . .	
5	55 id.	Tenente A.M.	Contessini Gian Paolo .	
6	Lancieri Vittorio Emanuele II (10)	Capit. med.	Bonomi dott. Gaetano .	
7	Dir. art. Piacenza	Capitano	Botti Luigi.	
1	38 fanteria	Capitano	Borghi Giovanni. . . .	3ª
2	49 id.	Maggiore	Pescatori cav. Virgilio .	
3	50 id.	Capitano	Spada Alberto.	
4	50 id.	Id.	Cornalba Ettore. . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

(Distaccamento di Palermo).

1	24 fanteria	Capitano	Russo cav. Luigi . . .	2ª
2	33 id.	Maggiore	Caudano cav. Luigi . .	
3	83 id.	Capitano	Rotelli Francesco . . .	
4	8 bersaglieri	Ten. colonn.	Frulli cav. Tancredi . .	
5	8 id.	Capitano	Reali cav. Gustavo. . .	
6	8 id.	Id.	Di Maria nobile Eugenio.	
7	Dir. gen. Palermo	Ten. colonn.	de Martino cav. Achille .	
1	89 fanteria	Id.	Filippi cav. Ernesto . .	3ª
2	89 id.	Id.	Garelli cav. Giuseppe. .	
3	89 id.	Capitano	Minoia Francesco . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1	Corpo di S. M.	Capitano	Maccaferri Vittorio. . .	1ª
2	35 fanteria	Colonnello	Cattivelli cav. Lodovico .	
1	36 id.	Capitano	Prunas Pietro	2ª
2	55 id.	Id.	Plessi Giuseppe. . . .	
3	5 bersaglieri	Maggiore	Wilmant cav. Vero .	
4	5 id.	Capitano	Lucchini Garibaldi . . .	
5	5 id.	Id.	Servici cav. Gio. Battista.	
6	2 genio	Maggiore	Ballolio cav. Serafino. .	
7	2 id.	Capitano	Ambrosini cav. Giuseppe	
1	14 fanteria	Ten. colonn	Avallone cav. Alfredo. .	3ª
2	43 id.	Capitano	Pegazzano Erasmo. . .	
3	Direz. ospedale militare Ancona	Ten. colonn. medico	D'Ajello dott. cav. Raffaele	

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	Cavalleggeri di Monferrato (13)	Maggiore	Romanelli cav. Bartolomeo	1ª
2	Id. id.	Capitano	Rota Vittorio.	
3	4 artig. camp.	Tenente	Sanna Giuseppe	
1	65 fanteria	Ten. colonn.	Prato cav. Filiberto . .	2ª
2	72 id.	Tenente A. M.	Gallo Giovanni	
3	73 id.	Capitano	Perolo Pietro.	
4	73 id.	Id.	Dalla Santa Giuseppe. .	
5	4 bersaglieri	Id.	Garrone Vittorio. . . .	
6	4 genio	Maggiore	Alagna cav. Francesco .	
1	16 fanteria	Tenente A. M.	Falco Giuseppe	3ª
2	25 id.	Capitano	Gloria Rinaldo	
3	49 id.	Id.	Albertieri Antonio . . .	
4	50 id.	Cap. A. M.	Armand Filippo. . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1	Cavalleggeri di Alessandria (14)	Capitano	Albertotti Tommaso . .	1ª
2	Id. id.	Id.	Simonetti-Bevilacqua Alessandro	
3	Id. id.	Tenente	Giorio Giuseppe. . . .	

1	16 fanteria	Ten. colonn.	Giardina cav. Gerolamo .	2ª
2	31 id.	Id.	Brunetta d'Usseaux cav. Luigi	
3	78 id.	Maggiore	Bernardini cav. Aless. .	
4	4 bersaglieri	Capitano	Giove Giacomo	
5	2 alpini	Colonnello	Amaretti cav. Enrico . .	
6	2 id.	Cap. A. M.	Fratino cav. Achille . .	
7	5 genio	Capitano	Fascio Giuseppe. . . .	
1	16 fanteria	Capitano	Pierantoni Ettore . . .	3ª
2	25 id.	Tenente A. M.	Mercalli Luigi	
3	25 id.	Id.	Fenoglietto Carlo . . .	
4	25 id.	Id.	Nicolosi Mario	
5	50 id.	Capitano	Bianchi Ferdinando . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	88 fanteria	Colonnello	Benedetti cav. Lelio . .	1ª
2	Cavalleggeri di Lodi (15)	Maggiore	Piazza cav. Arturo . .	
3	15 artigl. camp.	Tenente	De Ambrosis Delfino . .	
4	Dir. art. Napoli	Maggiore	Tudisco cav. Filippo . .	
5	Dir. comm. X corpo arm.	Col. comm.	Magnaghi cav. Ambrogio	
1	8 fanteria	Maggiore	Milano cav. Domenico .	2ª
2	12 id.	Id.	Antuori cav. Enrico . .	
3	41 id.	Id.	Mattioli cav. Demetrio .	
4	41 id.	Capitano	Pellicano Luigi	
5	Cav. gg. Lodi (15)	Capit. medico	Ruta dott. Sebastiano.	
6	Dir. art. R. polverificio sul Liri	Cap. d'art.	Ansaldi Luigi.	
1	8 fanteria	Capitano	Stigliani Ferdinando . .	3ª
2	12 id.	Id.	Miraldi Carlo	
3	46 id.	Id.	Cafiero Giuseppe . . .	
4	88 id.	Tenente A. M.	Zoppi Arturo.	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

1	Corpo di S. M.	Capitano	Montanari Umberto . .	1ª
2	Comando brig. Piemonte	Capitano A. C.	Pittaluga cav. Vittorio .	
3	Id. Regina	Id.	Jacobacci cav. Francesco	
4	7 artigl. camp.	Ten. colonn.	Pistoj cav. Gio. Battista .	
1	4 fanteria	Maggiore	Canonico cav. Vittorio .	2ª
2	18 id.	Capitano	Marchetti cav. Filippo .	
3	27 id.	Id.	Ricolfi Stefano	
4	27 id.	Id.	Albanese Italo	
5	76 id.	Maggiore	Romagnoli cav. Luigi .	
6	3 genio	Ten. colonn.	Gasparotti cav. Edoardo	

1	3 fanteria	Capitano	Giovanetti Antonio . . .	3ª
2	9 id.	Tenente A. M.	Dutto Ferdinando . . .	
3	3 genio	Sottotenente	Mazzei Domenico . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	Corpo di S. M.	Capitano	Cei Ugo.	1ª
2	Artig. da mont.	Id.	Corrado Ettore	
3	1 artigl. fort.	Tenente	Trucchetti Carlo. . . .	
4	1 id. id.	Id.	Banelletti Anacleto. . .	
5	1 id. id.	Id.	Valvassori Giovanni . .	
1	25 fanteria	Ten. colonn.	Moccagatta cav. Giuseppe	2ª
2	25 id.	Maggiore	Chiavassa cav. Ettore. .	
3	26 id.	Tenente A. M.	Giulini Cesare	
4	59 id.	Id.	Bocchia Francesco. . .	
5	1 bersaglieri	Capitano	Robino Aurelio	
6	5 genio	Maggiore	Calligaris cav. Luigi . .	
7	Scuola di guerra	Id.	Barbetta cav. Roberto. .	
1	25 fanteria	Maggiore	Beccaria cav. Antonio .	3ª
2	25 id.	Capitano	Canepa Manfredo . . .	
3	59 id.	Id.	Grassa Enrico	
4	4 alpini	Maggiore	Latini Giuseppe. . . .	
5	4 id.	Capitano	Bacigaluppi Ignazio . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	Corpo di S. M.	Capitano	Battistoni Giuseppe . .	1ª
2	8 artigl. camp.	Maggiore	Morabito cav. Alessandro	
1	1 fanteria	Capitano	Rodighiero Giovanni . .	2ª
2	38 id.	Id.	Poggi Arturo	
3	38 id.	Capit. A. M.	Sala cav. Carlo	
4	80 id.	Capitano	Belloni Pietro	
5	6 alpini	Ten. colonn.	Zampieri cav. Giovanni .	
6	3 genio	Tenente	D'Alessandro Giovanni .	
1	2 fanteria	Capitano	Ghigliotti Francesco . .	3ª
2	13 id.	Id.	Vanin Antonio	
3	14 id.	Id.	Vitagliano Gennaro . .	
4	6 alpini	Id.	Moretti Antonio. . . .	
5	6 id.	Capit. med.	Pavia dott. Caliman . .	

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	16 artig. camp.	Capitano	Debenedetti Edoardo . .	1ª
2	16 id.	Sottotenente	Dentone Alberto . . .	

1	30 fanteria	Capitano	Curini-Galetti Cesare	
2	30 id.	Tenente A. M.	Lamberti-Zanardi Guido	
3	5 alpini.	Capitano	Campioni Mario	
4	5 id.	Id.	Coller Gaspare	2ª
5	5 id.	Id.	Treboldi Giuseppe	
6	5 id.	Id.	Manfrin Aristide	
7	5 id.	Id.	Barbieri Aldo	
1	29 fanteria	Id.	Conelli Ugo	
2	53 id.	Id.	Margaro Alessandro	
3	72 id.	Id.	Gamba Vittorio	
4	72 id.	Id.	Ponza di San Martino Vittorio	3ª
5	Scuola centrale tiro fanteria	Colonnello	Prelli cav. Giovanni	

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	Corpo di S. M.	Maggiore	Sailer cav. Emilio	
2	Cav. Roma (20°)	Tenente	Pellissone Angelo	1ª
3	23 artigl. camp	Capitano	Marietti Giovanni	
1	15 fanteria	Maggiore	Montali nob. Ettore	
2	72 id.	Id.	Bichi cav. Cesare	
3	72 id.	Id.	Donatelli cav. Michele	
4	72 id.	Capitano	Ivaldi cav. Luigi	2ª
5	72 id.	Id.	Ponte di Pino Gaetano	
6	75 id.	Id.	Calanchi Florio	
7	76 id.	Id.	Fadinelli Osvaldo	
1	15 id.	Id.	Oberholker Romolo	
2	15 id	Capit. medico	Grixoni dott. Giovanni	
3	63 id.	Capitano	Ponza Gio. Battista	3ª
4	63 id.	Id	Fenulli Saverio	
5	2 art. da fortezza	Cap. medico	Vitullo dott. Giuseppe	

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

1	Com. brig. Casale	Capitano A.C.	Viganò cav. Ernesto	
2	41 fanteria	Colonnello	Russo cav. Carlo	
3	10 art. campagna	Tenente	Autiello Sebastiano	1ª
4	10 id. id.	Id.	Gallo Vincenzo	
5	10 id. id.	Id.	Barbieri Cleto	
1	21 fanteria	Maggiore	Mustilli cav. Leonardo	
2	21 id.	Capitano	Malliani Emanuele	
3	45 id.	Id.	Scafaro Edoardo	2ª
4	88 id.	Maggiore	Rossi cav. Carlo	
5	88 id.	Capitano	Amendola cav. Fileno	
6	94 id.	Id.	Fonte Raffaele	
1	8 id.	Id.	Magrini cav. Venanzio	
2	39 id.	Id.	Cosignani Francesco	2ª
3	42 id.	Id.	Spinelli Eugenio	
4	42 id.	Id.	Catalano Gennaro	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	14 artig. camp.	Sottotenente	Guardabasso Evandro. .	1°
1	69 fanteria	Ten. colonn.	Mengozzi cav. Giuseppe	2°
2	69 id.	Capitano	Zino Giacomo.	
3	69 id.	Id.	Assennato Giuseppe . .	
4	70 id.	Capit. A. M.	Silicani Gabriele. . . .	
5	82 id.	Capitano	Venbacher cav. Carmelo	
6	Sezione comm. Ravenna	Magg. comm.	D'Erasmo cav. Francesco	
1	61 fanteria	Capitano	Fossi Luigi	3°
2	61 id.	Id.	Festi Luigi.	
3	61 id.	Tenente A. M.	Dagnino Torello. . . .	
4	6 bersaglieri	Capitano	Colferai Eugenio. . . .	
5	Cavalleggeri di Catania (22)	Capit. med.	Stefano dott. Umberto .	

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Corpo di S. M.	Capitano	Tagliaferri Alessandro .	1°
	Comando brig.		Franco Ugo.	
2	Bologna	Capit. A. C.		
3	1 art. da camp.	Tenente	Buniva Carlo.	
1	6 fanteria	Capitano	De Micco Vincenzo. . .	2°
2	52 id.	Id.	Baretin Antonio. . . .	
3	3 bersaglieri	Ten. colonn	Occhipinti cav. Benedetto	
1	39 fanteria	Capitano	Colarusso Pasquale . .	3°
2	39 id.	Id.	Del Vecchio Moisè. . .	
3	48 id.	Maggiore	Gobbi cav. Andrea. . .	
4	92 id.	Capitano	Santini Giuseppe . . .	
5	1 genio	Id.	Ponzi Italo.	

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	67 fanteria	Capitano	Urban Silvio.	2°
2	68 id.	Ten. colonn.	Bartoli cav. Vincenzo. .	
	Cavalleggeri		Rossi dott. Gaetano . .	
3	di Vicenza	Capit. med.		
			Capponi Eugenio . . .	3°
1	80 fanteria	Capitano	Dalmazzo Carlo. . . .	
2	7 alpini	Id.	Piccini Torquato. . . .	
3	4 genio	Id.		
	Ospedale milit.		Gambino dott. cav. Gae-	
4	succur. Udine	Magg. med.	tano	

N. **175.** — **Norme ed istruzioni per il passaggio dalla vigente legge sullo stato dei sottufficiali alla legge 19 luglio 1906, n. 372.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 novembre.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, il Ministero stima opportuno di indicare qui appresso le varie posizioni nelle quali potranno trovarsi i sottufficiali stessi alla data del 1° gennaio 1907, in cui andrà in vigore la legge 19 luglio 1906 n. 372, e la sorte che loro vien fatta, affinchè essi ne abbiano conoscenza e norma nelle decisioni che dovranno prendere, ed i comandanti dei corpi siano, in pari tempo, edotti della procedura che, all'atto del passaggio dall'una all'altra legge, dovranno seguire.

1. **Sottufficiali che al 1° gennaio 1907 abbiano in corso la ferma di 3 anni, sia come prima ferma sia perchè riammessi in servizio.**

È loro applicata dal 1° gennaio 1907 la nuova legge 19 luglio 1906.

2. **Sottufficiali a cui scade la ferma di 3 anni o di 5 anni alla fine del corrente anno, o una delle due rafferme d'un anno di cui al 1° alinea dell'art. 5 della vigente legge.**

Essi possono essere congedati ovvero chiedere di rimanere in servizio. Nel primo caso saranno licenziati il 31 dicembre 1906; nel secondo caso, se la domanda sarà accolta, verrà loro applicata la legge 19 luglio 1906 dal 1° gennaio 1907.

3. **Sottufficiali che al 1° gennaio 1907 si trovino vincolati alla prima o alla seconda rafferma d'un anno di cui al 1° alinea dell'art. 5 della vigente legge.**

Essi possono:

a) nel primo trimestre 1907 optare per la nuova legge e, in dipendenza della opzione, ottenere: d'essere inviati subito in congedo; o di rimanere alle armi senza vincolo. Andando in congedo liquidano (se nel 5° anno di servizio) l'indennità di lire 250 loro spettante per la prima rafferma già compiuta. Rimanendo, invece, alle armi sono promossi sergenti maggiori, sono ammessi a percepire l'assegno giornaliero e l'aumento triennale di cui agli articoli 5 e 7 della nuova legge, ma perdono il titolo alla indennità di lire 250, o di lire 350;

b) continuare il servizio con la rafferma in corso e maturare l'indennità di lire 250 o 350, a seconda che si trovino nel corso

della prima o della seconda rafferma; dopo di che saranno senz'altro avviati in congedo.

4. **Sottufficiali che al 1° gennaio 1907 abbiano in corso la rafferma di tre anni, sia come prima rafferma sia come rafferma ottenuta in seguito a riammissione in servizio.**

Essi continuano il servizio col vincolo della rafferma contratta, con facoltà di opzione, entro il primo trimestre 1907, pel trattamento fatto dalla nuova legge.

Non optando per la nuova legge, rimangono alle armi fino al compimento della rafferma in corso, dopo di che potranno essere ammessi a nuove rafferme secondo le norme contenute nella legge vigente. I riammessi in servizio che durante la rafferma triennale compiono 12 anni di servizio potranno aspirare ad impiego civile secondo le disposizioni ora vigenti, facendone domanda allo scadere della rafferma.

5. **Sottufficiali che il 31 dicembre 1906 compiano la rafferma di tre anni od una delle rafferme d'un anno assunte dopo la rafferma di tre anni, ma che non abbiano ancora raggiunto 12 anni di servizio.**

Essi hanno facoltà di continuare il servizio vincolandosi a successive rafferme con soprassoldo, oppure di optare, entro il 1° trimestre 1907, pel trattamento fatto dalla nuova legge.

Nel primo caso saranno ammessi a successive rafferme di un anno col soprassoldo di lire 219.

Nel secondo caso, pur mantenendo il diritto, all'atto dell'invio in congedo, alla riscossione dell'indennità maturata alla data del 1° gennaio 1907, saranno ammessi all'assegno giornaliero ed all'aumento triennale di cui agli art. 5 e 7 della nuova legge ed agli altri benefici dalla legge stessa consentiti.

6. **Sottufficiali che il 31 dicembre 1906 compiono 12 anni di servizio (all'infuori dei riammessi in servizio che abbiano in corso la rafferma di 3 anni pei quali già provvede il numero 4).**

Hanno facoltà di optare pel trattamento fatto dalla nuova legge entro il primo trimestre 1907.

Se optano, sono ammessi ai benefici della legge stessa, conservando il diritto all'indennità di lire 2000.

Se non optano, potranno continuare il servizio ai termini della vigente legge e potranno conseguire anche il grado di maresciallo di compagnia, qualora rinuncino all'impiego civile che abbiano chiesto nel dicembre 1906 ed abbiano i requisiti voluti dall'articolo 14 sopra citato.

7. **Sottufficiali che il 31 dicembre 1906 abbiano compiuto 12 anni di servizio e siano in attesa d'impiego civile.**

Come i precedenti possono optare pel trattamento fatto dalla nuova legge nel primo trimestre 1907.

Se optano per la nuova legge, conservano diritto all'indennità di lire 2000, ma debbono rinunciare all'impiego civile; sono per altro ammessi a godere l'assegno giornaliero, l'aumento triennale e gli altri benefici della nuova legge.

Se non optano, potranno continuare il servizio con rafferme annuali col soprassoldo di cui attualmente fruiscono e con diritto ad impiego civile. Rinunziando all'impiego civile, potranno essere ammessi ai maggiori soprassoldi consentiti dalla vigente legge ed ottenere anche il grado di maresciallo di compagnia, purchè posseggano l'idoneità voluta dall'articolo 14 della legge 19 luglio. Non potranno però rimanere alle armi oltre i limiti massimi d'età e di servizio stabiliti dalla vigente legge.

8. **Sottufficiali che il 31 dicembre 1906 abbiano compiuto 12 anni di servizio, non abbiano chiesto od abbiano rinunciato all'impiego civile e trovinsi in servizio, vincolati a rafferme con soprassoldo di lire 365 o 419,75 per acquistar diritto alla pensione.**

Come i precedenti hanno facoltà di optare pel trattamento fatto dalla nuova legge nel primo trimestre 1907.

Se optano per questa, conservano l'indennità di lire 2000 e sono ammessi a godere tutti i benefici della legge 19 luglio.

Se non optano, potranno essere trattenuti in servizio col trattamento stabilito dalla legge vigente e non oltre i limiti massimi di età e di servizio dalla medesima fissati.

9. Eccezion fatta per i sottufficiali a cui sia applicabile l'articolo 14 della legge 19 luglio 1906, coloro che non optino per la legge stessa conserveranno il grado che avranno al 1° gennaio 1907 e non potranno più aspirare ad avanzamento.

Le domande dei sottufficiali per rimanere alle armi dovranno essere redatte su carta da bollo da una lira e dirette al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa). Esse saranno istruite come se si trattasse di domande di rafferma e trasmesse per via gerarchica al comando del corpo d'armata.

I comandi di corpo d'armata potranno ammettere senz'altro a continuare il servizio quei sottufficiali pei quali le commissioni d'avanzamento e tutte le autorità gerarchiche si siano pronunciate favorevolmente.

Quelle domande, invece, che i comandi stessi non credessero di accogliere o sulle quali i pareri non fossero concordi, dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale leve e truppa) per le sue decisioni.

A tutti i sottufficiali ammessi a rimanere alle armi e che abbiano facoltà di opzione sarà applicata *provvisoriamente* la nuova legge dal 1° gennaio 1907, per un periodo di tempo non superiore ad un trimestre.

I sottufficiali che alla data del 1° gennaio abbiano in corso la rafferma di 3 anni con soprassoldo, o quelle di un anno di cui al primo alinea dell'articolo 5 del vigente testo unico, non dovranno fare domanda di rimanere alle armi, nè sarà ad essi applicata provvisoriamente la nuova legge.

Qualora i medesimi entro il primo trimestre 1907 optino per il trattamento fatto dalla nuova legge, saranno ammessi al godimento dell'assegno giornaliero, di cui agli articoli 5 e 7, dal 1° gennaio 1907, sotto deduzione delle somme già percepite a titolo di soprassoldo di rafferma.

Per i sottufficiali a cui il vincolo della rafferma con soprassoldo fosse scaduto alla fine del corrente anno e che nel primo trimestre del 1907 non credessero di optare pel trattamento fatto dalla nuova legge, le domande, già presentate, di rimanere in servizio saranno considerate come domande di rafferma ed i comandi di corpo d'armata avranno cura di trasmetterle al Ministero per le sue decisioni.

Le rafferme che ai medesimi saranno concesse avranno la decorrenza dal 1° gennaio 1907; e i corpi, appena avuta notizia della concessione, regoleranno ai detti sottufficiali la differenza fra gli assegni provvisoriamente percepiti e quelli loro spettanti in base all'ottenuta rafferma.

Ora, siccome il Ministero desidera che tutte le domande di opzione siano risolute entro il 1° trimestre 1907, così occorre che gli interessati non attendano sin verso la fine del trimestre stesso a presentarle, e che i consigli d'amministrazione dei corpi le prendano in esame anche singolarmente, e le trasmettano senz'altro al Ministero. *Il Ministro* — VIGANÒ.

N. **176**. — **Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1906-1907. — Concessione di altra visita medica ai dichiarati non idonei.** — (Segretariato generale). — 9 novembre.

A modificazione di quanto era stabilito dal n. 6 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 64 del 9 maggio 1906, ai

candidati per l'ammissione al 1° anno di corso della scuola e dell'accademia militare, dichiarati non idonei nella visita medica a cui furono testè sottoposti presso quegli istituti, è concessa una nuova visita medica presso l'ispettorato di sanità militare in Roma.

Coloro che intendono valersi di tale concessione ne faranno subito domanda, in carta bollata da L. 1.20, direttamente al Ministero della guerra (divisione gabinetto militare), indicando il proprio indirizzo; e il Ministero comunicherà a ciascun candidato il giorno e l'ora in cui dovrà presentarsi all'ispettorato suddetto.

Non avranno esito le domande che pervenissero dopo il 25 del corrente mese.

I giovani dichiarati abili in questa terza visita dovranno raggiungere subito la scuola o l'accademia militare, e i medesimi, pel viaggio da Roma all'istituto, avranno diritto a fruire della tariffa militare pel trasporto in ferrovia; ed i relativi documenti saranno loro rilasciati dal distretto militare di Roma. Tale concessione non può essere loro fatta per il viaggio dalle loro residenze a Roma.

I comandi della scuola e dell'accademia militare provvederanno perchè della presente circolare sia data sollecita comunicazione ai giovani interessati.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 novembre.

NOVEMBRE 14. — Appalti ad asta pubblica per la fornitura del foraggio per l'anno 1907, *pag.* 573.

CIRCOLARE N. **177.** — **Appalti ad asta pubblica per la fornitura del foraggio per l'anno 1907.** — (Direzione generale ippica) — 14 novembre.

In seguito alla deserzione tanto delle aste pubbliche quanto delle conseguenti trattative private, nella maggior parte dei presidî, questo Ministero dispone quanto segue in merito ai nuovi appalti ad asta pubblica pel servizio foraggio nell'anno 1907:

1. I contratti ad asta pubblica per tutti i presidî indicati nella colonna 1ª dello specchio allegato I, saranno stipulati dalla sezione di commissariato del territorio ove trovansi i presidi stessi (pel presidio di Spezia, il contratto sarà stipulato da quell'ufficio locale di commissariato militare).

Ciascun presidio costituirà un lotto distinto.

2. L'avviso d'asta sarà conforme all'unito modulo e dovrà essere pubblicato, a termini ridotti, nei modi voluti dall'istruzione sulla stipulazione dei contratti, il più presto possibile e non più tardi del 21 novembre corrente.

3. Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso distintamente per presidio, e quindi per lotto:

a) i prezzi del fieno e dell'avena indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato I. Su tali prezzi i concorrenti all'asta offriranno, distintamente per presidio, il ribasso di un tanto per cento, in misura complessiva per tutti i generi;

b) il valore da attribuirsi al contratto nei puri riguardi della tassa di registro, tenendo conto dei quantitativi di avena e fieno che annualmente si distribuiscono in ciascun presidio e dei prezzi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato I;

c) le cauzioni in cifra arrotondata, in proporzione dell'8 %, circa, dell'ammontare del contratto di cui la precedente lettera *b*). I titoli coi quali potranno essere costituiti i depositi e quindi le cauzioni sono descritti nell'allegato A ai capitoli d'oneri;

d) i quantitativi di avena dei 60 giorni emergenti dalla colonna 2 dell'allegato I.

4. Pei soli presidi segnati con asterisco (*) nella colonna 1ª dell'allegato I, si dovrà pure inscrivere nella colonna annotazioni dell'avviso la seguente dicitura: « L'amministrazione militare si riserva il diritto di far consumare fieno colle stesse modalità indicate per l'avena ai §§ 59, 60 e 61 dei capitoli d'oneri ».

5. L'incanto sarà tenuto il giorno 29 novembre 1906 nel modo indicato negli articoli 87 *a*) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, con deliberamento definitivo nella prima seduta.

6 I capi degli uffici appaltanti dovranno presiedere personalmente l'asta e trovarsi nelle loro sedi nel giorno dell'incanto ed in quello nel quale si abbia da procedere a trattativa privata. Ciascuno di essi telegraferà al Ministero il risultato dell'asta, confermando poi il telegramma con lettera.

Nel telegramma saranno indicati non solo i ribassi, ma anche i nomi degli offerenti o se per persona da nominare.

7. Nel caso di deserzione dell'incanto, per mancanza di offerte, i capi degli uffici appaltanti avviseranno nei modi voluti dai §§ 160 e 161 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, che, in conformità dell'avvertenza inserta negli avvisi d'asta, chiunque potrà, fino a mezzodì del giorno 5 dicembre 1906 presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata, sempre che l'offerte sieno nei limiti dei prezzi che servirono di base per l'incanto andato deserto. Sarà inoltre comunicato che le offerte saranno aperte nel giorno e nell'ora suindicati in pubblica seduta e che l'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè la sua offerta sia in tutto corrispondente alle prescrizioni dell'avviso d'asta.

I capitoli d'oneri (formato grande) occorrenti per la stipulazione dei contratti, saranno dalle sezioni di commissariato richiesti alle amministrazioni militari già designate per gli appalti ad asta pubblica andati deserti.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1

PRESIDI nei quali deve stipularsi il contratto ad asta pubblica	Quantitativo di avena dei 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri)	PREZZI DI BASE per quintale		NOTE
		avena	fieno	
1	2	3	4	5
Torino	3600	24,50	11,00	
Venaria Reale	1000	23,50	11,00	
Pinerolo	1050	24,50	11,00	
Susa	—	24,50	11,50	
Novara	1300	23,50	11,00	
Vercelli	1700	23,50	11,00	
Aosta	—	25,00	11,50	
Alessandria	1350	24,50	11,00	
Acqui	450	23,50	11,00	
Asti	600	24,00	11,00	
Novi	230	24,50	11,00	
Pavia	1100	24,00	11,00	
Vigevano	900	24,00	11,00	
Voghera	1500	24,50	11,00	
Cuneo	940	24,50	11,00	
Mondovì	400	23,00	11,00	
Saluzzo	1200	24,50	11,00	
Savigliano	1200	24,50	11,00	
Milano	5200	24,00	11,00	
Gallarate	—	23,50	11,00	
Lodi	1300	23,00	11,00	
Crema	560	22,00	11,00	
Brescia	2500	23,50	11,00	
Bergamo	600	23,00	11,00	
Genova	500	24,50	11,50	
Pieve di Teco	—	23,50	11,50	
Oneglia	—	24,00	11,50	

Piacenza	1630	24,00	11,00	
Parma	1700	23,50	11,00	
Reggio Emilia	700	24,00	11,00	
Cremona	970	23,50	11,00	
Verona*	3290	23,50	11,00	
Mantova	670	22,50	11,00	
Vicenza	1850	22,00	11,00	
Padova	2140	23,50	11,00	
Treviso	270	22,50	11,00	
Conegliano	450	20,50	11,00	
Castelfranco Veneto	270	20,50	11,00	
Montagnana	270	20,50	11,00	
Bologna*	2340	24,00	9,50	
Modena	880	23,00	9,50	
Ferrara*	750	23,00	9,50	
Udine*	1130	23,00	11,00	
Palmanova*	900	20,50	11,00	
Ravenna	360	23,00	9,50	
Faenza	800	23,00	9,50	
Forlì	300	22,00	9,50	
Cesena	270	22,00	9,50	
Ancona	340	24,50	11,00	
Pesaro	650	24,50	11,00	
Fano	280	24,00	11,00	
Senigallia	880	23,50	11,00	
Chieti	370	24,50	11,00	
Aquila	770	25,50	10,50	
Foggia	310	22,00	11,00	
Sulmona	250	25,50	11,00	
Cerignola	—	22,00	11,00	
Firenze*	3200	24,00	10,00	
Livorno	700	21,50	10,00	
Siena	400	24,00	10,00	
Spezia*	300	23,00	10,00	

Roma Rieti Nettuno	3600 290 —	24,00 23,00 25,50	9,50 10,00 9,00	
Perugia Foligno Terni	290 660 580	24,00 24,00 25,00	10,00 10,00 10,00	
Napoli	2100	25,00	9,50	
Caserta* Aversa* Capua* S. Maria Capua Vetere*	2100 1400 1000 1700	25,00 25.00 25,00 24,00	9,50 9,50 9,50 9,50	
Nocera Nola*	600 1600	25,50 25,00	9,50 9,50	
Palermo	2000	25,00	9,50	
Messina	570	27,00	9,50	

ALLEGATO N. 2

Modello dell'avviso d'asta.

SEZIONE OD UFFICIO DI COMMISSARIATO MILITARE.....

AVVISO D'ASTA

A TERMINI RIDOTTI A GIORNI CINQUE

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura del foraggio ai quadrupedi del R. esercito durante l'anno 1907 nei sottoindicati presidi di . .

. . . . . .

Si fa noto che nel giorno 29 novembre alle ore. . . si procederà nell'ufficio della suddetta sezione in. . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti il signor capo della sezione stessa ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura del foraggio ai quadrupedi appartenenti al R. esercito (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali) di stanza e di passaggio in ciascuno dei sottoindicati presidi di . . . durante l'anno 1907.

La fornitura comprende la sola provvista o la provvista e distribuzione in qualsiasi circostanza dell'avena e del fieno a seconda delle indicazioni risultanti a colonne 1 e 2 del sottoindicato specchio:

PRESIDIO dove il fornitore		Numero d'ordine dei lotti (1)	PREZZO DEI GENERI per quintale		Valore da attribuirsi al contratto nei puri riguardi della tassa di registro	Deposito provvisorio per concorrere all'asta da convertirsi in cauzione definitiva	Quantitativo di avena del 60 giorni (§ 88 dei capitoli d'oneri)	*Annotazioni*
distribuirà direttamente i generi alle truppe	consegnerà i generi per la distribuzione alle truppe ai magazzini militari di distribuz.		Avena L.	Fieno L.	L.	L.	Q.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I II III ecc.						

(1) L'ufficio locale di Spezia e le sezioni che hanno da stipulare un solo contratto, ometteranno le colonne 1 e 3 ed accenneranno soltanto al presidio pel quale pubblicano l'avviso d'asta.

La fornitura comincerà col 1° gennaio e terminerà col 31 dicembre 1907 e sarà retta dai capitoli d'oneri, edizione giugno 1906, i quali faranno parte integrale del contratto, e sono visibili presso tutti i comandi di presidio e presso tutte le direzioni, sezioni e ufficio locale di commissariato militare di Spezia.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione si riserva però, secondo l'art. 79 del regolamento di contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili, legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento o i regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto; più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome dei soci, l'arte o l'industria esercitata da ciascuno di essi; il nome, il cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali in nome collettivo già costituite, che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte ed alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società in nome collettivo;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto

deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della società nella forma e nei modi voluti dall'articolo 90 del codice di commercio.

Le società commerciali in nome collettivo notoriamente conosciute che hanno in corso o che hanno avuto col Ministero della guerra appalti della stessa fornitura, per la quale ora concorrono, non hanno obbligo di presentare detti documenti. Esse però, quando rimangano deliberatarie, devono, all'atto della stipulazione del contratto, provare con un certificato recente della cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, che nessuna innovazione avvenne nello stato della società, quale risulta dall'atto costitutivo presentato.

Le offerte della società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito (allegato A dei capitoli d'oneri).

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

I depositi potranno anche essere fatti presso questa sezione dalle ore . . . alle ore . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta a questa sezione, per avere la restituzione del primo.

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, gli attuali impresari di corpo d'armata non avranno bisogno di fare né deposito provvisorio né fornire una nuova cauzione per la fornitura di uno o più presidi del rispettivo corpo d'armata, bastando che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo da una lira colla quale vincolino a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, una parte della cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, corrispondente alle somme indicate nello specchio sovratracciato.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà

rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa sezione, per mezzo della posta; ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate; ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

Gli accorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti giuridici per ciò che si riferisce all'asta; ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte potranno essere fatte per uno o più lotti, e dovranno segnare distintamente per ciascun lotto (e cioè per ciascun presidio) un ribasso di un tanto per cento sui prezzi sovra indicati dell'avena e del fieno; il ribasso sarà complessivo per i due generi costituenti la razione foraggio.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità da pronunziarsi seduta stante dal presidente del seggio d'asta.

Dànno pure luogo a dichiarazione di nullità le offerte che nelle indicazioni, le quali devono essere scritte in tutte lettere, contengano qualche parte scritta in cifre, e quelle contenenti taluna indicazione non perfettamente conforme ed in accordo colle altre contenute nell'offerta stessa.

Il deliberamento sarà fatto lotto per lotto (e cioè presidio per presidio) a favore di colui che risulti aver fatto per ciascun presidio il maggior ribasso percentuale complessivo sui prezzi stabiliti a colonne 4 e 5 per ciascun presidio.

In questo incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si sia ricevuta una sola offerta.

Nel caso di deserzione di questo incanto questa sezione riceverà fino al mezzodì del giorno 5 dicembre, offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto nei modi indicati pel deliberamento ad asta pubblica.

Per questa trattativa privata non saranno accettate le offerte fatte per persone da nominare.

Saranno a carico del deliberatario (o proporzionatamente dei deliberatari) le spese tutte dell'incanto e del contratto (o dei contratti), cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei bollettini ufficiali delle provincie.

Sarà pure a carico del deliberatario o dei deliberatari l'acquisto degli esemplari dei capitolati d'oneri che occorreranno alla stipulazione del contratto o dei contratti e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

A. . . . addì. . novembre 1907.

Per la sezione. . .
Il . . . commissario

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre.

NOVEMBRE 14. — Servizio veterinario, *pag.* 583.
» 14. — Servizio veterinario, *pag.* 584.
» 15. — Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1907, *pag.* 585.

CIRCOLARE N. **178** — **Servizio veterinario.** — (Direzione generale ippica). — 14 novembre.

Per la cura dell'adenite equina nei quadrupedi del R. esercito, i direttori delle infermerie cavalli e gli ufficiali veterinari addetti ai presidi faranno richiesta, per il tramite dei rispettivi comandi, alla direzione generale ippica (ufficio d'ispezione veterinaria) del siero antiadenitico, preparato dalla commissione militare presso il laboratorio batteriologico della direzione generale della Sanità Pubblica.

Il siero viene spedito in boccette contenenti ciascuna circa 15 grammi di liquido.

Per l'uso di tale siero si osserveranno le seguenti norme:

L'iniezione si fa sotto la cute con una comune siringa del Pravaz.

Se l'adenite equina, che s'intende curare, non è molto grave, si inoculerà ogni giorno il contenuto di due o tre boccette, in diverse ore della giornata. Nei giorni successivi, se la malattia è stazionaria, si continuerà con la stessa dose giornaliera. Se vi è miglioramento notevole, si diminuirà gradatamente la dose.

Se la malattia è grave, si inoculerà il contenuto di 4, 6, 8, fino a 12 bottigliette nel primo giorno, regolandosi nei giorni successivi a seconda dell'andamento della malattia. In ogni caso, converrà non praticare le iniezioni sempre nella stessa regione, ma scegliere diversi punti egualmente adatti.

Si deve tener conto che l'azione di questo siero è sopratutto antibatterica; essa provoca, cioè, la fagocitosi degli streptococchi per mezzo dei leucociti. Per far sì che la fagocitosi acquisti il suo maximum di energia, è necessario d'intervenire con dosi proporzionate al bisogno.

Il siero diventa inattivo se usato in un periodo troppo avan-

zato d'intossicazione, e l'intervento ha tanto più probabilità di buon esito, quanto più è rapido.

Per cura delle direzioni delle infermerie cavalli, saranno restituite le boccette con i relativi tappi di gomma e le cassette di spedizione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **179**. — **Servizio veterinario**. — (Direzione generale ippica). — 14 novembre.

Allo scopo di rendere più sollecite le operazioni riguardanti l'impiego della malleina, quale mezzo di diagnosi delle affezioni morvo-farcinose, il Ministero determina quanto segue:

1. È fatta facoltà ai direttori delle infermerie cavalli reggimentali e di distaccamento, ed agli ufficiali veterinari addetti ai presidi, di servirsi delle iniezioni di malleina, nei casi *isolati* sospetti di morva o di farcino.

2. Per ogni singolo caso, detti ufficiali veterinari, a mezzo dei loro comandi di reggimento o di distaccamento, dovranno *sempre*, ed a tempo utile, darne avviso ai rispettivi comandi di corpo d'armata, con la indicazione della località e del giorno in cui avrà luogo il malleinamento, affinchè possa, quando ne sia riconosciuta la opportunità, intervenire l'ufficiale superiore veterinario.

3. Per i casi sospetti che si verificassero nei distaccamenti, i rispettivi comandanti daranno avviso del malleinamento da eseguirsi al comando del proprio reggimento e contemporaneamente a quello del corpo d'armata, nella cui circoscrizione i distaccamenti si trovano.

4. Per le deduzioni pratiche, circa l'esito di ciascun malleinamento, gli ufficiali veterinari si atterranno alla circolare n. 33 del 30 aprile 1896, e qualora in qualche quadrupede la prova diagnostica sia risultata tipicamente positiva, i consigli d'amministrazione daranno subito le disposizioni per l'abbattimento.

5. Per i malleinamenti collettivi (e come tali si devono ritenere quelli superiori al numero di tre) l'autorizzazione dovrà essere chiesta al Ministero per il tramite dei comandi di corpo d'armata e saranno sempre praticati sotto la direzione dei capi servizio veterinari addetti a questi ultimi.

6. Di ogni malleinamento, qualunque sia il risultato ottenuto, dovrà essere fatta relazione all'ufficiale superiore vete-

rinario, con la indicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia sanitaria stati adottati.

7. Con la presente, s'intendono abrogate le precedenti circolari emanate sull'uso della malleina, meno quella in data 15 novembre 1895 n. 42 che tratta delle *Norme di polizia sanitaria per impedire la diffusione della morva fra i quadrupedi del R. esercito*, e la succitata circolare n. 33, che riguarda *la malleina, quale mezzo di diagnosi nelle affezioni morvo farcinose degli equini.*

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **180.** — **Servizio dei viveri per la truppa nell'anno 1907.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 novembre.

§ 1. Il servizio viveri per i caporali e soldati del Regio esercito durante l'anno 1907 sarà disciplinato nel modo seguente:

a) nei capiluoghi di divisione militare la provvista di tutti i generi componenti la razione (carne, pasta, riso, lardo, vino, caffè e zucchero) verrà affidata ad imprese le quali comprenderanno ognuna una divisone (ad eccezione del X corpo d'armata dove un'impresa unica comprenderà i presidi di Napoli, Salerno e Caserta) e saranno rette dai capitoli d'oneri edizione novembre 1906, che sostituiscono quelli edizione novembre 1905. Per gli appalti di tali imprese il Ministero si riserva di dare a suo tempo le necessarie disposizioni;

b) negli altri presidi le provviste dei generi tutti sopra indicati saranno eseguite a cura diretta dei corpi, mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tali provviste saranno regolate dai capitoli di condizioni mod. 373 del catalogo edizione novembre 1906, i quali saranno diramati dal reclusorio militare di Gaeta.

§ 2. Per le provviste presidiarie indicate alla lettera *b*) del paragrafo precedente, saranno osservate le norme contenute nell'articolo 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni e le avvertenze appresso stabilite.

Il deliberamento delle provviste sarà fatto ad asta pubblica, a licitazione privata od a trattativa privata secondo l'importanza dei singoli presidi. Sono indicati in fondo a questa circolare (allegato n. 1) i presidi ove si dovrà tenere l'asta pubblica. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se siano sede di

uno o più corpi, oppure di più distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata o, se si crede, la licitazione privata, se siano sede di un solo distaccamento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del § 12.

§ 3. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al § 1318 del regolamento d'amministrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei comandanti dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti o di forza superiore e del capo dell'ufficio di commissariato militare, dove esista, o in loro assenza, di chi ne faccia le veci, giusta il regolamento di disciplina.

§ 4. Nei presidi ove è da tenersi l'asta pubblica, se vi abbia sede un ufficio di commissariato, questo pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito alla presente circolare (allegato n. 3); in caso diverso l'avviso d'asta sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designati dal comandante del presidio a senso del § 1319 del regolamento di amministrazione.

Gli avvisi d'asta dovranno essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* della provincia in cui avrà luogo l'asta, seguendo le norme dei §§ 82, 83 e 119 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901) ed essere inoltre pubblicati nelle sole città più importanti del corpo d'armata. Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste alla amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture ed ai sindaci delle città predette inviando loro copia dell'avviso d'asta.

§ 5. Le aste si terranno presso gli uffici od i corpi che hanno pubblicato il relativo avviso e saranno ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella prima seduta. I concorrenti potranno presentare le offerte personalmente all'asta oppure farle pervenire all'autorità che la deve presiedere per mezzo della posta o di una terza persona sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta, inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. Nel giorno dell'asta, appena cominciata la lettura delle offerte, non ne sarà accettata più nessun'altra.

Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà fatto la migliore offerta, purchè incondizionata e purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno pari a quello di base fissato nell'avviso di asta. Concorrendo questi estremi, si delibererà la provvista anche in presenza di un solo offerente.

§ 6. Nei presidi ove dovrà tenersi l'asta pubblica, il deliberamento delle provviste della carne, del lardo e del vino, sarà fatto genere per genere, costituendo ogni singola provvista un lotto a parte; la fornitura della pasta sarà invece riunita a quella del riso in un lotto unico e quella del caffè farà lotto unico con la fornitura dello zucchero. In tutto si avranno dunque cinque lotti da deliberarsi separatamente.

§ 7. Le commissioni presidiarie indicate al § 1318 del regolamento d'amministrazione dovranno al più presto riunirsi per determinare i prezzi di base d'asta da indicarsi per i singoli generi negli avvisi d'asta. Sopra questi prezzi e tenendo presente la disposizione del § 15 dei capitoli di condizioni sarà calcolata l'entità del deposito da farsi per ogni singolo lotto dai concorrenti all'asta e da convertirsi per il deliberatario in cauzione definitiva: la quale entità si dovrà del pari indicare negli avvisi d'asta.

Quindi l'ufficio di commissariato o, nei presidi dove questo non esiste, il corpo o riparto incaricato, provvederà sollecitamente per la pubblicazione e le inserzioni dell'avviso d'asta di sopra accennate avvertendo di regolarsi in modo, che tra la data di pubblicazione dell'avviso e dei giornali dove esso è inserito ed il giorno scelto per l'asta, che non dovrà essere festivo, interceda uno spazio di cinque giorni almeno.

§ 8. Delle operazioni dell'asta sarà fatto constare in un processo verbale simile al mod. n. 15 inserto nell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 9. Qualora l'asta o la licitazione privata vada deserta per la totalità o parte dei lotti, le commissioni presidiarie potranno ripetere l'asta ovvero ricercare ed accettare senz'altro offerte private, anche in limiti di prezzo superiori a quelli posti a base del precedente esperimento.

Non trovando offerte convenienti, si applicherà il § 1322 del regolamento d'amministrazione (*Atto* 92 del 1903).

§ 10. I depositi fatti dagli aggiudicatari sia per i contratti stipulati previ pubblici incanti, sia per quelli stipulati a licitazione o a trattativa privata saranno versati nelle sezioni di tesoreria affinchè sieno convertiti in cauzione definitiva, come è detto nei capitoli di condizioni. Saranno all'uopo osservate le norme contenute nel § 193 e seguenti dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 11. Nei presidi ove il deliberamento delle provviste seguirà a licitazione privata od a trattativa privata, le commissioni presidiarie, a senso dell'ultimo comma del § 1318 del regolamento

d'amministrazione, potranno appaltare le provviste genere per genere, oppure raggrupparne due o più in un solo appalto. Si appalterà però sempre separatamente la provvista del vino, per la quale si inviteranno possibilmente a concorrere i produttori diretti del luogo e dei luoghi circonvicini.

Si appalterà inoltre separatamente la provvista del caffè e zucchero che sarà materia di un unico contratto; per questa non si limiterà il concorso ai soli negozianti locali, ma si estenderà anche alle più note case costituite per l'industria del caffè, sopratutto se esse abbiano sede o succursali in città circonvicine.

§ 12. I contratti stipulati ad asta pubblica saranno, in massima, conformi ai modelli che vennero forniti nell'anno 1901 dal già reclusorio militare di Savona per effetto dell'*Atto* 263 del 1901.

Quelli stipulati a licitazione od a trattativa privata saranno in massima conformi ai modelli 38 e 39 dell' Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti per i quali l'importo presunto complessivo della fornitura dei viveri non superi lire quattromila, e che abbiano un solo ufficiale,sarà stipulata una semplice scrittura privata sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento, la quale comprenderà tutti i generi componenti la razione viveri.

§ 13. I campioni della pasta, verranno formati e trasmessi ai singoli presidi dalle direzioni di commissariato dei rispettivi comandi di corpo d'armata, quelli del riso dalla sezione di commissariato di Novara, e quelli del caffè dalla direzione di commissariato di Genova.

I corpi, non appena ricevuti i campioni e informati della spesa occorsa per la formazione e per l'invio dei medesimi, provvederanno per il relativo rimborso

Ai presidi sedi di più corpi e distaccamenti di corpi diversi verrà trasmesso un solo campione, il quale sarà conservato presso il comando del presidio: in tal caso la spesa verrà ripartita tra i corpi o distaccamenti in proporzione della forza rispettiva.

§ 14. I contratti per i presidi dove il deliberamento delle provviste deve farsi ad asta pubblica, siano essi stipulati in base all'esito dell'incanto od a trattativa privata per deserzione d'incanto, dovranno essere sottoposti alla approvazione del comandante della rispettiva divisione militare.

Per gli altri presidi i contratti saranno approvati dal comandante del presidio e per i riparti isolati dal consiglio

di amministrazione permanente, come è detto nel § 1319 del regolamento d'amministrazione.

Ad evitare equivoci verificatisi talvolta in passato si avverte che la facoltà di approvare il contratto non porta con sè quella di autorizzare lo svincolo della cauzione al termine della provvista, essendo tale provvedimento di esclusiva competenza della autorità incaricata di procedere alla stipulazione dei contratti. Aggiungasi poi che, quando dello svincolo debbono occuparsi i consigli d'amministrazione dei corpi, è necessario che l'autorizzazione risulti espressamente da atto deliberativo dei consigli medesimi, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione dei rispettivi presidenti.

§ 15. Tosto firmati ed approvati dalle competenti autorità i contratti, tanto l'ufficio locale di commissariato militare di Spezia quanto i comandanti di presidio non sedi di uffici di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno ai rispettivi comandi di corpo d'armata uno specchietto compilato conformemente al modello che fa seguito a questa Circolare (allegato n. 2) dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori;

7° la forza media annuale del presidio.

Il prezzo dei generi ed il costo delle razioni dovrà essere indicato sullo specchietto con approssimazione di un decimillesimo, cioè fino alla quarta cifra decimale, abbandonando le altre.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1907. I comandi di corpi d'armata, ricevuti gli specchietti dai presidi dipendenti, si assicureranno della esatta compilazione dei medesimi, e, dopo averli riepilogati in apposito prospetto, li trasmetteranno sollecitamente al Ministero (Divisione sussistenze).

§ 16. I capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri (edizione novembre 1906 di cui alla lettera *a*) del § 1 saranno dai corpi, reparti e comandi di brigata stanziati nei presidi

capiluoghi di divisione richiesti, nel numero di esemplari loro necessario, al reclusorio militare di Gaeta.

Analogamente sarà praticato da tutti gli altri comandi, direzioni, uffici ed istituti militari che abbisognassero dei capitoli stessi.

Dovranno pure acquistare un esemplare dei predetti capitoli quegli altri corpi che nel corso del venturo anno parteciperanno ad esercitazioni di campagna, qualunque sia la denominazione con cui queste verranno designate.

Gli esemplari dei capitoli di condizioni di cui alla lettera *b*) del § 1 che occorressero in più ai comandi, uffici e corpi per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti saranno richiesti al predetto reclusorio.

§ 17. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* dovranno essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni della presente Circolare che li riguardino ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

Il Ministro — VIGANÒ.

ALLEGATO N. 1.

PRESIDI

nei quali dovrà essere seguito il sistema dell'asta pubblica per il deliberamento della provvista dei viveri alle truppe durante l'anno 1907.

I corpo d'armata.

Ivrea — Pinerolo — Vercelli.

II corpo d'armata.

Alba — Asti — Bra — Casale — Fossano — Mondovì — Novi Ligure — Pavia — Savigliano — Tortona — Voghera.

III corpo d'armata.

Bergamo — Como — Lodi.

IV corpo d'armata.

Cremona — Parma — Reggio Emilia — Savona.

V corpo d'armata.

Belluno — Conegliano — Mantova — Treviso — Vicenza.

VI corpo d'armata.

Ferrara — Forlì — Modena — Rimini — Udine — Venezia.

VII corpo d'armata.

Aquila — Fano — Pesaro.

VIII corpo d'armata.

Lucca — Pisa — Siena — Spezia.

IX corpo d'armata.

Maddalena — Spoleto — Viterbo.

X corpo d'armata.

Capua — Gaeta — Nola — Santa Maria C. V.

XI corpo d'armata.

Lecce.

XII corpo d'armata..

Catania.

ALLEGATO N. 2

N. .... DI PROTOCOLLO

. . . . . CORPO D'ARMATA

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il venturo anno 1907 e costo della razione stessa.*

GENERI	Prezzo dei generi (*)	Quantità	Costo della razione fondamentale: senza caffè o vino (*)	Costo della razione fondamentale: con vino (*)	Costo della razione fondamentale: con caffè (*)	Data del contratto	Nome e cognome del fornitore o dei fornitori	Forza media annuale del presidio (**)
Carne . . . . al Kg.		0 200						
Pasta o riso (2) »		0 180						
Lardo . . . . . »		0 015						
Caffè . . . . . »		0 010						
Zucchero . . . »		0 015						
Vino . . . . al litro		0 25						
TOTALE . . .								

A . . . . . addì . . . . . 19 . . .

IL . . . . . .

(1) Presidio, ufficio locale di commissariato militare di Spezia.

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

(*) Queste indicazioni dovranno calcolarsi fino alla quarta cifra decimale.

(**) Da indicarsi soltanto la forza media annuale dei conviventi al rancio.

Modello dell'avviso d'asta

ALLEGATO N. 3

UFFICIO LOCALE DI COMMISSARIATO MILITARE DI SPEZIA

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL....

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista dei seguenti generi occorrenti alle truppe del presidio di... durante l'intero anno 1907.

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura dei seguenti generi alle truppe del presidio di . . . . durante l'intero anno 1907.

LOTTI	GENERI	PREZZO per chilogramma o litro	Cauzione per ogni lotto
1° lotto . . .	Carne . . . . . L.		
2° lotto . . .	Pasta. . . . . »		
	Riso . . . . . »		
3° lotto . . .	Lardo . . . . . »		
4° lotto . . .	Vino . . . . . »		
5° lotto . . .	Caffè. . tostato . . »		
	crudo . . »		
	Zucchero . . . . . »		

I capitoli di condizioni dell'appalto (capitoli di condizioni per la provvista di derrate occorrenti al vitto delle truppe — Ristampa 1906), i quali faranno parte integrale dei contratti, sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa amministrazione e presso tutti gli uffici di commissariato e tutti i corpi e riparti di corpo.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capiluoghi di provincia aggiungere*: I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore. . . . . alle ore . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa bastando che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo di una lira con la quale vincolino a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, facendo beninteso il supplemento eventualmente necessario per portare questa alla somma stabilita nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro parte-

cipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta sarà ricevuta dopo cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, in fogli separati per ogni lotto, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte su carta voluta saranno considerate come valide ma verranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autenticato od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili, saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . . . .

IL *(firma dell'ufficiale rogante)*.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

NOVEMBRE 26. — Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano, *pag.* 597.
» 26. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 598.
» 29. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1885, *pag.* 598.
» 30. — Spedizione di pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute, *pag.* 600.
DICEMBRE 1°. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1907, *pag.* 601.
» 1°. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 603.
» 1°. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1906 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro, *pag.* 603.
1°. — Ammissione al corso di allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di sanità militare, *pag.* 603.
——— Avviso. — *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1907, *pag.* 604.
——— Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1907, *pag.* 605.

CIRCOLARE N. **181**. — **Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano.** — (Segretariato generale). — 26 novembre.

A seguito della circolare 159 del corrente anno, il Ministero notifica che, per deliberazione della Giuria superiore, furono assegnati agli enti militari, espositori nella Mostra militare della esposizione di Milano, i seguenti altri premi:

Al Ministero della guerra. — GRAN PREMIO pel servizio delle colombaie militari.

Alla direzione dell'officina del genio di Pavia. — GRAN PREMIO per l'esposizione di materiali ciclistici militari.

Id. del genio di Torino. — DIPLOMA D'ONORE per l'esposizione del materiale teleferico sistema « Maglietta ».

ERRATA-CORRIGE

Circolare 180, pag. 585. — Alla 9ª riga del § 1, *dopo le parole*: saranno rette dai capitoli d'oneri, *aggiungere:* mod. 373-B del catalogo. — Alla 16ª riga dello stesso paragrafo, *dopo le parole*: capitoli di condizioni mod. 373, *aggiungere*: A.

Alla direzione del genio di Roma . . . . . — DIPLOMA D'ONORE per il chiosco colombaia militare.

Id. di artiglieria di Piacenza . . . . . — DIPLOMA DI MEDAGLIA D'ARGENTO per la esposizione di artiglierie e proiettili.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **182.** — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Ufficio personali d'artiglieria). — 26 novembre.

Per l'esatta interpretazione del n. 12 della circolare 139 del *Giornale militare* corrente anno, resta stabilito che agli ufficiali comandati a Nettuno presso la scuola centrale di tiro saranno concesse le indennità di cui al decreto ministeriale in data 1° luglio corrente anno, riportato con la circolare n. 126 dello stesso giornale militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **183.** — **Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1885.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 novembre.

Questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sotto indicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1884 con ferma di 3 anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 25 aprile 1904 sino a tutto il 26 dicembre 1904, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1884, a mano a mano che vengono a compiere 32 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1885 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi, s'intende, i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 9 marzo 1905 sino a

tutto il giorno 20 novembre 1905, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1885, a mano a mano che vengono a compiere 21 mesi di effettiva permanenza alle armi ;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non poterono, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, essere trasferiti alla classe anteriore, e quelli che per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero il trasferimento di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengono a compiere rispettivamente 32 o 21 mesi di effettiva permanenza alle armi, secondo che trattisi di militari della classe 1884 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1885 con ferma di due anni.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione i militari di 1ª categoria con ferma di tre anni che, in applicazione dell'articolo 130 della legge sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alla classe 1884 e quelli con ferma di anni due trasferiti, per la stessa ragione, alla classe 1885 allorchè continuo rispettivamente 32 o 21 mesi di effettiva permanenza alle armi.

3. Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze :

a) L'invio in congedo illimitato per anticipazione pel disposto della presente circolare s'intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovano nelle condizioni su espresse, anche quando siano essi arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc.;

b) Il tempo già trascorso dai militari in licenza straordinaria, di qualsiasi genere, *di durata maggiore di tre mesi*, sebbene non costituisca interruzione di servizio a termine di legge, non deve essere computato nella richiesta permanenza sotto le armi di 32 o 21 mesi perchè i militari stessi possano acquistare titolo all'invio in congedo ora stabilito.

Pertanto, ai militari di cui trattasi, i quali abbiano usufruito di una licenza straordinaria per un periodo di tempo maggiore di tre mesi, verranno computati come servizio utile, agli effetti dell'invio in congedo per anticipazione, solamente i primi tre mesi trascorsi nella suddetta posizione di licenza;

c) Il tempo non computabile nel servizio a tenore dell'art. 130, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, deve essere sempre dedotto dal tempo utile pel computo dei detti 32 o 21 mesi di permanenza alle armi;

d) Il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, sebbene a termine di legge sia ritenuto valido per gli effetti degli obblighi di servizio che gli uomini di 1ª categoria debbono compiere alle armi, non può essere ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione in applicazione della presente Circolare;

e) Nessun militare potrà, s'intende, essere inviato in congedo illimitato per anticipazione, finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno, beninteso, presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la Circolare n. 119 del 9 agosto scorso, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, avvertendo inoltre che ai militari congedandi dovrà farsi anche notare che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. Corpo di truppe coloniali.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **184**. — **Spedizione di pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 novembre.

A causa del notevole aumento che si verifica nell'impostazione dei pacchi postali nei giorni che precedono e che seguono le feste natalizie e quelle del nuovo anno, questo Ministero, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, determina che dal 15 dicembre del corrente anno al 15 gennaio 1907 resti sospesa la spedizione dei pacchi postali a tariffa ridotta (*Atti* 50 e 51 del 1904), coi quali vengono rimandati alle famiglie delle reclute gli abiti civili, che queste indossavano venendo sotto le armi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **185.** — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Nel mese di febbraio del prossimo anno sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1907, diviso in tre volumi, contenenti, il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e il terzo gli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano dovranno segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che siccome l'*Annuario* sarà al corrente fino al 31 dicembre 1906 (ultima dispensa del *Bollettino delle nomine* che sarà pubblicata nel corrente anno) così le verificazioni da farsi saranno limitate fino a quella data.

I comandanti poi di corpo e capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riguardanti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo che in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero tutte le differenze che vi riscontrassero.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano segnalate le variazioni per gli ufficiali non più ascritti ad alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc. rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Gaeta), nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga, fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile 1907. Detto elenco sarà trasmesso anche se *negativo*, ma in questo caso in unico esemplare.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in L. 4,50 pel primo volume e L. 2,90 pel secondo volume che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati; il prezzo del terzo volume verrà in seguito stabilito.

I comandi, corpi ed uffici militari dovranno acquistare i primi due volumi nel numero di copie necessarie per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini, ecc.) si potrà acquistare il solo primo vo-

lume. L'acquisto del terzo volume è soltanto facoltativo da parte dei corpi ed uffici militari.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli d'anzianità (parte 1ª, volume 1°) dei personali raggruppati, come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero ed il prezzo di ciascun fascicolo:

1°	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore .	L. 0,20
2°	Carabinieri reali e cavalleria	» 0,30
3°	Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	» 0,50
4°	Artiglieria e genio, personale delle fortezze .	» 0,35
5°	Medici, veterinari e farmacisti	» 0,25
6°	Commissari, contabili	» 0,25
7°	Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante .	» 0,25
8°	Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori	» 0,20
9°	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale del deposito allevamento cavalli	» 0,20

I fascicoletti sono ceduti soltanto agli ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno far richiesta a mezzo dei rispettivi comandi di corpo e capi di servizio.

Le richieste d'acquisto dei volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo di indicare in tali richieste il numero delle copie occorrenti, tanto per i tre volumi dell'*Annuario* che per i fascicoletti.

L'ufficio d'amministrazione predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati; i corpi verranno poi rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoletti dovranno essere trasmesse con sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del *25 corrente mese*, e ciò per trarne norma nelle relative ordinazioni da darsi all'editore.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **186.** — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visti gli articoli 1° e 2° della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 *corrente*, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1874, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali per appartenere alle società ferroviarie o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **187.** — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1906 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 *corrente* spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1867 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1867; salvo, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti, sono quelle stabilite nella sezione 2ª del Capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve essere fatta, pei fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti siano stati parificati in altra precedente occasione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **188.** — **Ammissione al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola d'applicazione di sanità militare** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

A modificazione di quanto è stabilito al n. I della circolare 133 del corrente anno, il limite di tempo per l'ammissione al corso della scuola d'applicazione di sanità militare già fissato pel 1° dicembre, è protratto al giorno 15 dello stesso mese.

I comandanti dei distretti avranno cura di dare la maggiore diffusione alla presente determinazione, senza però far luogo alla pubblicazione di uno speciale manifesto.

Per il Ministro
G. VALLERIS.

AVVISI

Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1907.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per l'anno 1907, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 10 dicembre corrente compilate giusta il modulo *A* di cui all'*Atto* 57 del 1901, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* predetto.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1906-1907 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 57 compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito all'*Atto* stesso.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma si recheranno direttamente alla tipografia editrice per ritirare gli esemplari del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* loro dovuti, ed alla tipografia stessa presenteranno gli eventuali reclami riferentisi alle dette pubblicazioni.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia-cartolina o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

Rivista militare italiana per l'anno 1907.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1907, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere mandate pel 12 dicembre corrente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale, i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1906-907, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

Tali domande saranno compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Gli ufficiali potranno però associarsi anche direttamente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia cartolina o con abbonamento postale. Per questi ufficiali i corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio ad essi dovuto.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di associazione è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dal mentovato *Atto* 57. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capiluoghi di provincia aggiungere*): I depositi potranno anche essere fatti nella cassa dell'amministrazione appaltante dalle ore. . . . . alle ore . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

In applicazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 60 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, gli attuali fornitori non avranno bisogno di fare nè deposito provvisorio nè fornire una nuova cauzione per la nuova impresa bastando che uniscano alla loro offerta una dichiarazione in carta da bollo di una lira con la quale vincolino a titolo di deposito provvisorio per concorrere all'asta e poi di cauzione definitiva, quella stessa cauzione che già trovasi depositata per guarentigia della fornitura in corso, facendo beninteso il supplemento eventualmente necessario per portare questa alla somma stabilita nel presente avviso.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro parte-

cipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti potranno presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta sarà ricevuta dopo cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte potranno essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, in fogli separati per ogni lotto, e chiuse in pieghi. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte su carta voluta saranno considerate come valide ma verranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autenticato od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili, saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° dicembre.

NOVEMBRE 26. — Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano, *pag.* 597.
» 26. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 598.
» 29. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1885, *pag.* 598.
» 30. — Spedizione di pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute, *pag.* 600.
DICEMBRE 1°. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1907, *pag.* 601.
» 1°. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 603.
» 1°. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1906 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro, *pag.* 603.
1°. — Ammissione al corso di allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola di sanità militare, *pag.* 604.
——— Avviso. — *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1907, *pag.* 604.
——— Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1907, *pag.* 605.

CIRCOLARE N. **181**. — **Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra militare della esposizione di Milano.** — (Segretariato generale). — 26 novembre.

A seguito della circolare 159 del corrente anno, il Ministero notifica che, per deliberazione della Giuria superiore, furono assegnati agli enti militari, espositori nella Mostra militare della esposizione di Milano, i seguenti altri premi:

Al Ministero della guerra. — GRAN PREMIO pel servizio delle colombaie militari.

Alla direzione dell'officina del genio di Pavia. — GRAN PREMIO per l'esposizione di materiali ciclistici militari.

Id. del genio di Torino. — DIPLOMA D'ONORE per l'esposizione del materiale telefericosistema « Maglietta ».

ERRATA-CORRIGE

Circolare 180, pag. 585. — Alla 9ª riga del § 1, *dopo le parole*: saranno rette dai capitoli d'oneri, *aggiungere:* mod. 373-B del catalogo. — Alla 16ª riga dello stesso paragrafo, *dopo le parole*: capitoli di condizioni mod. 373, *aggiungere*: A.

Alla direzione del genio di Roma . . . . . — DIPLOMA D'ONORE per il chiosco colombaia militare.

Id. di artiglieria di Piacenza . . . . . — DIPLOMA DI MEDAGLIA D'ARGENTO per la esposizione di artiglierie e proiettili.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **182. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Ufficio personali d'artiglieria). — 26 novembre.

Per l'esatta interpretazione del n. 12 della circolare 139 del *Giornale militare* corrente anno, resta stabilito che agli ufficiali comandati a Nettuno presso la scuola centrale di tiro saranno concesse le indennità di cui al decreto ministeriale in data 1° luglio corrente anno, riportato con la circolare n. 126 dello stesso giornale militare.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **183. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1885.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 novembre.

Questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sotto indicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1884 con ferma di 3 anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 25 aprile 1904 sino a tutto il 26 dicembre 1904, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1884, a mano a mano che vengono a compiere 32 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1885 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi, s'intende, i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 9 marzo 1905 sino a

tutto il giorno 20 novembre 1905, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1885, a mano a mano che vengono a compiere 21 mesi di effettiva permanenza alle armi ;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non poterono, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, essere trasferiti alla classe anteriore, e quelli che per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero il trasferimento di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengono a compiere rispettivamente 32 o 21 mesi di effettiva permanenza alle armi, secondo che trattisi di militari della classe 1884 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1885 con ferma di due anni.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione i militari di 1ª categoria con ferma di tre anni che, in applicazione dell'articolo 130 della legge sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alla classe 1884 e quelli con ferma di anni due trasferiti, per la stessa ragione, alla classe 1885 allorchè contino rispettivamente 32 o 21 mesi di effettiva permanenza alle armi.

3. Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei numeri precedenti, si terranno presenti le seguenti avvertenze :

a) L' invio in congedo illimitato per anticipazione pel disposto della presente circolare s' intende applicabile a tutti i militari di 1ª categoria che si trovano nelle condizioni su espresse, anche quando siano essi arruolati per disposizione speciale della legge sul reclutamento, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc.;

b) Il tempo già trascorso dai militari in licenza straordinaria, di qualsiasi genere, *di durata maggiore di tre mesi*, sebbene non costituisca interruzione di servizio a termine di legge, non deve essere computato nella richiesta permanenza sotto le armi di 32 o 21 mesi perchè i militari stessi possano acquistare titolo all' invio in congedo ora stabilito.

Pertanto, ai militari di cui trattasi, i quali abbiano usufruito di una licenza straordinaria per un periodo di tempo maggiore di tre mesi, verranno computati come servizio utile, agli effetti dell'invio in congedo per anticipazione, solamente i primi tre mesi trascorsi nella suddetta posizione di licenza;

c) Il tempo non computabile nel servizio a tenore dell'art. 130, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, deve essere sempre dedotto dal tempo utile pel computo dei detti 32 o 21 mesi di permanenza alle armi;

d) Il servizio prestato nel corpo delle guardie di finanza, sebbene a termine di legge sia ritenuto valido per gli effetti degli obblighi di servizio che gli uomini di 1ª categoria debbono compiere alle armi, non può essere ritenuto valido per acquistare titolo all'invio in congedo illimitato per anticipazione in applicazione della presente Circolare;

e) Nessun militare potrà, s'intende, essere inviato in congedo illimitato per anticipazione, finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno, beninteso, presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la Circolare n. 119 del 9 agosto scorso, per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, avvertendo inoltre che ai militari congedandi dovrà farsi anche notare che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo del R. Corpo di truppe coloniali.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **184. — Spedizione di pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 novembre.

A causa del notevole aumento che si verifica nell'impostazione dei pacchi postali nei giorni che precedono e che seguono le feste natalizie e quelle del nuovo anno, questo Ministero, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi, determina che dal 15 dicembre del corrente anno al 15 gennaio 1907 resti sospesa la spedizione dei pacchi postali a tariffa ridotta (*Atti* 50 e 51 del 1904), coi quali vengono rimandati alle famiglie delle reclute gli abiti civili, che queste indossavano venendo sotto le armi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **185.** — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1907.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Nel mese di febbraio del prossimo anno sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1907, diviso in tre volumi, contenenti, il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra, il secondo il ruolo degli ufficiali in congedo e il terzo gli ufficiali di tutte le armi e gradi che hanno cessato di appartenere definitivamente al R. esercito conservando il grado con la relativa uniforme.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che vi riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano dovranno segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, avvertendo che siccome l'*Annuario* sarà al corrente fino al 31 dicembre 1906 (ultima dispensa del *Bollettino delle nomine* che sarà pubblicata nel corrente anno) così le verificazioni da farsi saranno limitate fino a quella data.

I comandanti poi di corpo e capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riguardanti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo che in congedo, e gli impiegati, segnalando al Ministero tutte le differenze che vi riscontrassero.

I comandanti di distretto disporranno perchè siano segnalate le variazioni per gli ufficiali non più ascritti ad alcun ruolo.

Tutte le variazioni, differenze, inesattezze, ecc. rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Gaeta), nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga, fra nome e nome, da trasmettersi in doppio originale non più tardi del 30 aprile 1907. Detto elenco sarà trasmesso anche se *negativo*, ma in questo caso in unico esemplare.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in L. 4,50 pel primo volume e L. 2,90 pel secondo volume che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati; il prezzo del terzo volume verrà in seguito stabilito.

I comandi, corpi ed uffici militari dovranno acquistare i primi due volumi nel numero di copie necessarie per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini, ecc.) si potrà acquistare il solo primo vo-

lume. L'acquisto del terzo volume è soltanto facoltativo da parte dei corpi ed uffici militari.

Per uso degli ufficiali e degli impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli d'anzianità (parte 1ª, volume 1°) dei personali raggruppati, come appare dal seguente specchietto, nel quale è pure indicato il numero ed il prezzo di ciascun fascicolo:

1°	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore .	L. 0,20
2°	Carabinieri reali e cavalleria	» 0,30
3°	Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	» 0,50
4°	Artiglieria e genio, personale delle fortezze .	» 0,35
5°	Medici, veterinari e farmacisti	» 0,25
6°	Commissari, contabili	» 0,25
7°	Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante .	» 0,25
8°	Ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici, disegnatori	» 0,20
9°	Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale del deposito allevamento cavalli	» 0,20

I fascicoletti sono ceduti soltanto agli ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, i quali ne dovranno far richiesta a mezzo dei rispettivi comandi di corpo e capi di servizio.

Le richieste d'acquisto dei volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, avvertendo di indicare in tali richieste il numero delle copie occorrenti, tanto per i tre volumi dell'*Annuario* che per i fascicoletti.

L'ufficio d'amministrazione predetto addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoletti ceduti agli ufficiali ed impiegati; i corpi verranno poi rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio.

Le richieste di volumi e di fascicoletti dovranno essere trasmesse con sollecitudine e pervenire all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari non più tardi del *25 corrente mese*, e ciò per trarne norma nelle relative ordinazioni da darsi all'editore.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **186.** — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visti gli articoli 1° e 2° della legge 1ª febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 *corrente*, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1874, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali per appartenere alle società ferroviarie o alle amministrazioni postali, telegrafiche e ferroviarie dello Stato, furono trasferiti nel R. esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **187.** — **Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1906 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 *corrente* spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nel 1867 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1867; salvo, per quelli sotto le armi, il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti, sono quelle stabilite nella sezione 2ª del Capo XXVIII del regolamento stesso e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve essere fatta, pei fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti siano stati parificati in altra precedente occasione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **188.** — **Ammissione al corso allievi ufficiali medici di complemento presso la scuola d'applicazione di sanità militare** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

A modificazione di quanto è stabilito al n. I della circolare 133 del corrente anno, il limite di tempo per l'ammissione al corso della scuola d'applicazione di sanità militare già fissato pel 1° dicembre, è protratto al giorno 15 dello stesso mese.

I comandanti dei distretti avranno cura di dare la maggiore diffusione alla presente determinazione, senza però far luogo alla pubblicazione di uno speciale manifesto.

Per il Ministro
G. VALLERIS.

AVVISI

Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1907.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per l'anno 1907, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 10 dicembre corrente compilate giusta il modulo *A* di cui all'*Atto* 57 del 1901, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* predetto.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1906-1907 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 57 compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito all'*Atto* stesso.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma si recheranno direttamente alla tipografia editrice per ritirare gli esemplari del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* loro dovuti, ed alla tipografia stessa presenteranno gli eventuali reclami riferentisi alle dette pubblicazioni.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia-cartolina o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

Rivista militare italiana per l'anno 1907.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1907, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, e pei militari del R. esercito in attività di servizio, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

Le domande di abbonamento debbono essere mandate pel 12 dicembre corrente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dal quale, i detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito nel 3° trimestre 1906-907, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

Tali domande saranno compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente. Gli ufficiali potranno però associarsi anche direttamente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale, con vaglia cartolina o con abbonamento postale. Per questi ufficiali i corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio ad essi dovuto.

Anche per gli ufficiali in congedo il prezzo di associazione è stabilito nella misura suindicata e dev'essere inviato anticipatamente all'editore.

Le copie della *Rivista* destinate agli ufficiali, tanto in attività di servizio quanto in congedo, saranno loro inviate *personalmente* e *direttamente*.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dal mentovato *Atto* 57. Gli associati potranno anche darne avviso direttamente all'editore.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

DICEMBRE 3. — Concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare, *pag.* 607.
» 4. — Nuovo modello di reggi-candela per lanterne da campo (mod. Grassi), *pag.* 608.
» 5. — Programmi per gli esami di concorso dei sottotenenti di complemento, delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 608.
» 6. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio, l'accademia militare e la scuola militare, *pag.* 622.
» 6. — Corrispondenza postale e telegrafica, *pag.* 623
Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1907, *pag.* 623.
Avviso. — *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1907, *pag.* 624.

CIRCOLARE N. **189. — Concorso al posto di assistente alla biblioteca centrale militare.** — (Segretariato generale). — 3 dicembre.

In applicazione delle norme stabilite con R. decreto 5 novembre 1906, n. 590 (*Atto* 264 del corrente anno), il Ministero determina quanto segue:

1° tutti i comandi ed uffici militari sono autorizzati a ricevere le domande degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti di 1ª e 2ª classe per concorrere al posto di assistente alla biblioteca centrale militare, instituito con la legge 12 luglio 1906, n. 323, con lo stipendio annuo di lire 2500;

2° tali domande saranno trasmesse direttamente al Ministero (divisione gabinetto civile), corredate dai documenti che crederanno produrre i concorrenti, e (a cura dell'ufficio trasmettente ed in via riservata) dalle note caratteristiche dell'aspirante e da un breve parere del comandante o capo dell'ufficio sulle attitudini dell'impiegato alle funzioni del posto cui concorre;

3° analogamente procederanno gli uffici del Ministero per le domande degli ufficiali d'ordine dell'amministrazione centrale di 1ª, 2ª e 3ª classe, e di quelli delle amministrazioni dipendenti di 1ª e di 2ª classe comandati al Ministero; domande che saranno annotate e trasmesse direttamente dai direttori capi di divisione o dai capi d'ufficio da cui dipendono gli aspiranti;

4° le domande dovranno pervenire alla divisione gabinetto civile non oltre il 20 dicembre corrente e non sarà tenuto conto di quelle che pervenissero oltre tale termine.

La commissione per l'esame dei titoli dei concorrenti, è composta dei seguenti funzionari:

Direttore generale comm. Vittorio Ceresa — *Presidente;*

Direttore capo di divisione cav. Guido Rousseau — *Commissario;*

Direttore della biblioteca centrale militare tenente colonnello cav. Alberto Cavaciocchi — *Id;*

Segretario dottor cav. Giuseppe Alinei — *Segretario.*

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **190**. — **Nuovo modello di reggi-candela per lanterne da campo (mod. Grassi)**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 dicembre.

Il Ministero ha determinato di adottare un nuovo modello di reggi-candela (mod. Grassi) per lanterne da campo, per ovviare all'inconveniente presentato da quello attualmente in uso, nel quale la candela, oscillando, incendia facilmente la tela che la circonda; e si riserva di modificare i relativi campioni-tipo.

Intanto si interessano tutte le amministrazioni dipendenti a comunicare alla direzione del commissariato del I corpo d'armata, non più tardi del 31 corrente, il numero di reggi-candele a ciascuna occorrenti per effettuare la cennata sostituzione, avvertendo che questa dovrà essere effettuata in tutte le lanterne esistenti nei magazzini ed in distribuzione, escluse però quelle in uso, che per le loro condizioni di servizio non comportino siffatto lavoro.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **191**. — **Programmi per gli esami di concorso dei sottotenenti di complemento, delle armi di fanteria e cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente**. — (Segretariato generale). — 5 dicembre.

Gli esami di concorso per i sottotenenti di complemento, delle armi di fanteria e di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, di cui alla Circolare n. 173 del corrente anno, avranno luogo in base ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

Il Ministro — VIGANÒ.

PROGRAMMA I.

Letteratura italiana.

L'esame scritto verserà sopra un argomento di letteratura italiana ed avrà la durata di cinque ore.

L'esame orale avrà la durata di 15' su due tesi estratte a sorte.

1. Quadro sinottico della letteratura italiana da Dante al Parini, rilevando in ogni secolo i fatti, gli scrittori e le opere principali, che più contribuirono allo sviluppo del pensiero, del sentimento e del gusto nazionale.

2. Il rinnovamento. — Idea generale di questo periodo. — Il Parini. — L'Alfieri. — Storici principali.

3. Periodo repubblicano e napoleonico. — Vicende della letteratura in questo periodo. — Il Monti. — Il Foscolo. — Il Botta. — Il Colletta.

4. Il romanticismo considerato specialmente sotto l'aspetto politico. — Il Berchet. — Il Pellico. — Il Manzoni. — Il Leopardi.

5. Letteratura patriottica dal 1830 al 1860. — Il Balbo. — Il D'Azeglio. — Il Gioberti. — Il Mazzini. — Il Giusti. — Il Mameli.

6. Poesia contemporanea. — Il Prati. — Lo Zanella. — G. Carducci e gli altri poeti viventi.

7. Prosa contemporanea. — Il Bonghi. — Il De Sanctis. — Il Villari. — Il Carducci e gli altri storici e critici viventi.

8. Cenni sul romanzo e il teatro contemporaneo.

9. Il risorgimento della letteratura militare nei primi sessanta anni dell'Ottocento. — Il Foscolo. — Il Grossi e gli studi sulla lingua italiana. — Il Blanch. — Il Colletta. — Il De Cristoforis. — E. Ricotti.

10. Letteratura militare contemporanea. — La Marmora. — Il Marselli. — G. C. Abba. — S. Zanelli. — A. Guglielmotti. — Scrittori viventi.

PROGRAMMA II.

Nozioni di arte e di storia militare moderna.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte: delle quali, due fra i numeri della parte 1ª, ed una fra i numeri della parte 2ª.

Parte 1ª

Arte militare.

1. La guerra e le istituzioni militari. — L'arte militare: sua partizione (preparazione e condotta delle truppe); sue relazioni con le altre scienze, studi sussidiari dell'arte militare.

2. Organica: l'uomo, il materiale, il terreno come fattori dell'azione militare.

3. Reclutamento del personale. — Principio che informa le odierne leggi. — Principali disposizioni che regolano il reclutamento in Italia. — Sunto delle leggi e dei regolamenti sul reclutamento.

4. Ordinamento: Ripartizione del personale in armi, corpi e servizi. — Gerarchia interna delle singole armi e dei servizi. — Sistema di costituzione dei corpi. — Comando supremo. — Comandi generali. — La circoscrizione territoriale militare.

5. I graduati. — Reclutamento, avanzamento, trattamento e regime, specie per quanto riguarda gli ufficiali di carriera.

6. Governo del personale: istruzione, educazione, amministrazione.

7. Tattica. — Nomenclatura. — Proprietà tattiche delle varie armi.

8. La fanteria: il fuoco, la baionetta. — Forme ed ordini.

9. Addestramento ed impiego tattico dei riparti di fanteria. — Generalità. — Riparti inquadrati. — Riparti isolati.

10. La cavalleria. — Armi. — Ordini e formazioni.

11. La carica. — Il combattimento a piedi dello squadrone e dei massimi riparti.

12. L'artiglieria. — Varie specie. — Ordini della sezione, della batteria, della brigata.

13. Il fuoco d'artiglieria. — Condotta. — Varie specie e modalità di esecuzione. — Le posizioni di artiglieria.

14. Combinazione delle varie armi. — Criteri.

15. Le tre armi nel combattimento. — Grande unità isolata. — Marcia con probabilità d'incontro col nemico. — Incontro col nemico. — Inseguimento e ritirata.

16. Azione offensiva. — Azione difensiva. — Occupazione della posizione nell'incontro col nemico e fuori del contatto col nemico. — Grande unità inquadrata. — Grande unità d'ala.

17. Combattimento di località. — Strette: loro importanza tattica; attacco e difesa. — Luoghi abitati: attacco e difesa.

18. Boschi: loro importanza; attacco e difesa del margine; combattimento nell'interno. — Operazioni notturne.

19. Operazioni in montagna. — Qualità delle truppe. — Modo di combattere delle varie armi. — Azione offensiva e difensiva.

20. Passaggio e difesa dei corsi d'acqua. — Importanza relativa. — Difesa diretta, immediata e indiretta. — Attacco.

21. Strategia. — Nomenclatura strategica. — I principî della strategia.

22. La logistica. — Cenno sulla formazione di guerra dell'esercito. — Cenno sommario sulla costituzione dei servizi logistici e sui mezzi di cui essi dispongono. — Mobilitazione.

23. Generalità sul funzionamento dei servizi logistici: specialmente sanità, vettovagliamento, artiglieria.

24. Marce. — Stazioni.

25. Servizio di sicurezza in marcia e in stazione.

26. Avanscoperta.

27. Cenni sulle ricognizioni e informazioni. — Norme per la compilazione dei rapporti e degli ordini: esempi.

28. Lo spirito degli ufficiali delle armi combattenti.

Parte 2ª.

Storia militare moderna.

29. Congresso di Vienna. — La santa alleanza. — Susseguente periodo insurrezionale.

Influenza delle guerre napoleoniche sulle istituzioni e sullo sviluppo degli studi militari in Europa.

Istituzioni militari in Europa dal 1815 al 1866; sistema prussiano e sistema francese.

30. Rivoluzione del 1848. — Prima guerra d'indipendenza italiana. Campagna del 1848: offensiva degli italiani; operazioni fra Brenta ed Isonzo.

31. Segue campagna del 1848: controffensiva ed offensiva austriaca.

32. Campagna del 1849. — Roma. — Venezia.

Cenno sulla guerra d'Oriente.

33. Seconda guerra d'indipendenza italiana. Campagna del 1859: preparazione politica e militare; invasione austriaca in Piemonte; offensiva degli alleati.

34. Segue campagna del 1859; ripresa offensiva degli austriaci. — Prima guerra per l'unità d'Italia. — I mille. — L'unità italiana e l'unità germanica.

35. Progressi delle istituzioni militari. — Campagna del 1866: operazioni in Italia; Custoza; — operazioni in Boemia; Sadowa.

36. Campagna franco-prussiana del 1870. — Preparazione militare tedesca. — Piano di Moltke ed operazioni fino al 1° settembre (Sédan).

Caduta dell'impero napoleonico. — La 3ª repubblica francese.

37. Cenni sulle operazioni militari in Francia da Sédan fino alla conclusione della pace.

Proclamazione dell'impero tedesco.

Campagna dell'Agro Romano. — Occupazione di Roma.

38. Cenno sulla guerra anglo-boera.

Gli Italiani nel Mar Rosso.

39. Cenni sulla guerra russo-giapponese.

PROGRAMMA III.

Armi portatili ed artiglierie.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte: delle quali, una fra i numeri dall' 1 al 5 compreso, e due fra gli altri numeri.

Parte 1ª.

Tiro delle armi da fuoco portatili.

(*Parte teorica*).

1. Movimento del proietto all'esterno dell'arma — Definizioni. — Principali elementi che determinano la forza della traiettoria. — Movimento di un proietto oblungo nell'aria.

2. Puntamento. — Definizioni. — Principio della rigidità della traiettoria. — Relazione fra l'alzo e l'abbassamento del proietto.

3. Irregolarità di tiro e loro cause. — Elementi dai quali dipende il valore balistico di un'arma. — Giustezza di tiro. — Differenza fra precisione e giustezza di tiro. — Rosa dei colpi. — Determinazione del centro d'una rosa. — Deviazioni. — Striscia del 50 % dei colpi. — Deviazioni probabili. — Limiti di distanze pel tiro individuale fissati dalle nostre istruzioni.

4. Tensione della traiettoria. — Sue relazioni cogli errori nell'apprezzamento della distanza del bersaglio. — Spazio battuto teorico e spazio battuto reale. — Punto del bersaglio sul quale è più conveniente dirigere il puntamento, e prescrizioni

date al riguardo dalle nostre istruzioni. — Errore battuto. — Penetrazione dei proiettili. — Forza d'urto ed altre cause che possono farla variare.

5. Tiro collettivo. — Sue caratteristiche. — Definizioni della rosa del tiro collettivo. — Vulnerabilità dei bersagli sottili e di quelli profondi esposti al tiro collettivo. — Zona dominata da un alzo ed elementi che ne determinano l'estensione. — Efficacia del tiro collettivo. — Relazione fra l'efficacia, la vulnerabilità, la forza, il tempo e la celerità di tiro. — Rimbalzi e loro influenza sull'efficacia del tiro.

Parte 2ª.

Esplosivi.

6. Polvere da fuoco ordinaria. — Dosamento. — Prodotti della combustione. — Potenza balistica e dilaniatrice. — Infiammazione e combustione. — Caratteri fisici della polvere. — Polvere a viva, a lenta ed a progressiva combustione.

7. Sostanze esplosive diverse dalla polvere. — Nitrati; fulmicotone, nitroglicerina, gelatina esplosiva. — Loro impiego. — Stabilità. — Picrati. — Detonanti: clorato di potassio, fulminati.

8. Polveri senza fumo. — Balistite e filite. — Composizione, proprietà.

Parte 3ª.

Armi portatili.

9. Armi bianche. — Classificazione, requisiti, parti di cui sono composte. — Armi bianche odierne. — Baionette.

10. Armi da fuoco. — Condizioni alle quali debbono oggi soddisfare le armi da fuoco portatili. — Parti principali di un'arma da fuoco portatile. — Parti relative al puntamento.

11. Congegni di chiusura della culatta. — Condizioni cui debbono soddisfare. — Meccanismi di scatto. — Congegni di ripetizione. — Caricatori. — Fucile mod. 70/87.

12. Fucile mod. 91. — Pistola mod. 74 e mod. 89.

13. Mitragliatrici: generalità — classificazione e requisiti — parti di cui sono composte. — Armi automatiche: cenni — classificazione e requisiti. — Pistola Glisenti.

PARTE 4ª.

Artiglierie.

14. Forma delle artiglierie. — Classificazione delle artiglierie. — Sistemi di chiusura regolamentari. — Parti relative al puntamento. — Alzi e quadrante.

15. Munizioni. — Proietti. — Spolette. — Cartocci. — Inneschi dell'artiglieria da campagna.

16. Affusti da campagna e da montagna. — Freni e ricuperatori. — Affusti da assedio e da difesa. — Carreggio. — Generalità principali. — Ruote. — Sale. — Carri a due e a quattro ruote.

17. Differenti specie di tiro che si eseguiscono colle varie bocche da fuoco. — Tiro dell'artiglieria da campagna.

PROGRAMMA IV.

Fortificazione.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte; delle quali, due fra i primi 12 numeri, ed una fra i tre ultimi.

Fortificazione passeggera e campale.

1. *Generalità e definizioni.* — Fortificazione e sue suddivisioni. — Fortificazione passeggera e suoi elementi costitutivi. — Influenza dei recenti progressi delle armi da fuoco su tali elementi. — Trinceramenti e loro elementi.

2. *La fortificazione campale sulla linea di combattimento.* — I centri di resistenza e le cortine difensive. — Gli appostamenti per i tiri di fucileria, per i piccoli cannoni a tiro celere e le armi a tiro multiplo.

I lavori di copertura per le riserve. — Necessità dei ripari per le riserve. — Condizioni cui devono soddisfare.

3. *I ripari per i tiri di fucileria.* — Condizioni cui devono soddisfare. — L'utilizzazione degli ostacoli del terreno. — Ripari artificiali di terra e ripari coperti.

I centri di resistenza. — Ordinamento difensivo delle località.

4. *I ripari per le artiglierie.* — La protezione dell'artiglieria. — I ripari per pezzo.

L'occultamento dei ripari. — Le maschere naturali e le artificiali. — I ripari simulati.

5. *I lavori complementari ed accessori.* — Lo sgombro del campo di tiro. — La rimozione degli ostacoli coprenti. — La valutazione delle distanze.

Gli ostacoli all'avanzata dell'avversario. — Inondazioni — dighe — difese accessorie.

I mezzi attivi per contrastare l'avanzata del nemico. — Le fogate, le torpedini terrestri — le granate a mano.

6. *La costruzione dei ripari.* — L'attrezzamento delle truppe di linea. — Impiego delle truppe del genio. — Criteri generali e dati riflettenti l'eseguimento dei lavori di terra.

7. *I lavori di comunicazione e segnalazione.* — Vie di colonne, rimozioni di ostacoli — riattamento di strade. — Passaggi sui corsi d'acqua. — Linee ferroviarie. — Linee telegrafiche e telefoniche.

I lavori di distruzione. — Le mine. — Interruzioni di strade ordinarie e ferrate. — Distruzione di linee telegrafiche e telefoniche.

8. *Opere di fortificazione passeggera.* — Casi d'impiego. — Le ridotte. — Particolari di ordinamento. — Ricoveri blindati.

9. *Dei rivestimenti.* — Classificazione. — Particolari d'eseguimento.

10. *Procedimenti per proteggere le linee di comunicazione.* — Afforzamento delle opere d'arte e delle stazioni di tappa. — Teste di ponte. — Difesa delle strette.

11. *Attacco e difesa delle posizioni rafforzate.* — Accenno allo svolgimento delle operazioni d'attacco. — L'attacco notturno. — Accenno allo svolgimento delle operazioni di difesa. — La difesa delle posizioni arretrate. — La difesa contro gli attacchi notturni.

12. *La fortificazione campale e l'attacco e difesa in montagna.* — I lavori per la preparazione a difesa di una posizione. — Particolari d'esecuzione e materiali di più probabile impiego. — Accenno alle caratteristiche dell'attacco e della difesa delle posizioni di montagna.

Fortificazione permanente.

13. Necessità delle piazze forti e loro concorso nella guerra manovrata. — La fortificazione antica e quella di transito. — La fortificazione moderna. — La fortificazione adottata dopo l'impiego delle artiglierie rigate e successivamente dopo la

diffusione delle granate torpedini. — Cenno sull'ordinamento delle nuove piazze.

14. *Fortificazione di montagna.* — Opere di sbarramento. — Le interruzioni stradali.

Fortificazione costiera. — Opere costiere. — Mezzi di azione complementari.

Fortificazione mista. — Caratteri. — Casi d'impiego.

15. *Attacco e difesa delle piazze forti.* — Attacchi irregolari. — Assedio. — Sua evoluzione storica. — Accenno allo svolgimento delle operazioni dell'assedio moderno. — Accenno allo svolgimento delle operazioni della difesa. — Caratteristiche dell'attacco e difesa delle piazze forti di montagna.

PROGRAMMA V.

Topografia.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. Forme particolari e complessive del terreno e loro nomenclatura (monte, montagna, valle, vallico, collina, piano, ecc., regioni montane, regioni collinose, regioni pianeggianti). — Idrografia e sua nomenclatura (sorgenti, acque superficiali, correnti, laghi e mare).

2. Rivestimento vegetale e sua nomenclatura (boschi, macchie, cespugli, praterie naturali, paludi, acquitrini, campi, prati, ecc.).

Opere artificiali e loro nomenclatura (caseggiati, vie di comunicazione e specialmente le strade ordinarie, opere di difesa contro le acque, ecc.).

3. Forme e dimensioni della terra.

Idea generale sui vari modi di rappresentare la superficie terrestre.

Rappresentazione ortogonale e orizzontale del terreno. — Planimetria. — Altimetria.

4. Scale di proporzione numeriche e grafiche, e loro uso. — Carte e piani. — Orientamento di una carta.

5. Segni convenzionali.

6. Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote, curve di livello, tratteggio, ombreggiature, tinte ipsometriche.

7. Carte dell'istituto geografico militare italiano (Veggasi catalogo dell'istituto medesimo e specialmente la parte 2ª). — Lettura delle carte.

PROGRAMMA VI.

Fisica tecnica.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. Riflessione e rifrazione della luce. — Specchi piani. — Specchi sferici. — Specchi parabolici. — Lenti. — Imagini prodotte da una lente biconvessa.

2. Imagini prodotte da una lente biconcava. — Aberrazioni sferica e cromatica delle lenti. — Sistemi acromatici. — Camera oscura fotografica con obbiettivo ordinario e con teleobbiettivo.

3. Processi fotografici. — Foto-incisione. — Apparecchi di proiezione. — Fari. — Telegrafia ottica. — Apparati Faini. — Binoccoli.

4. Misure delle forze, del lavoro, della forza viva e della potenza motrice. — Energia meccanica contenuta nei proietti lanciati.

5. Macchine motrici. — Potenza e rendimento. — Motrici idrauliche. — Macchina e turbina a vapore. — Motori a gas, a benzina e a gas povero.

6. Trasformazione del lavoro in calore e del calore in lavoro. — Equivalenza e rapporto relativo. — Riscaldamento delle armi da fuoco. — Esperienze di Saint Robert.

7. Riscaldamento centrale degli edifici. — Sistema a vapore e sistema ad acqua calda. — Sistemi di ventilazione artificiale degli ambienti.

8. Corrente elettrica continua. — Intensità e forza elettromotrice. — Dinamo e cenni del suo funzionamento. — Motori a corrente continua.

9. Accumulatori e loro uso. — Processi industriali di nikelatura e argentatura. — Galvanoplastica. — Corrente alternata e suoi caratteri. — Alternatori. — Corrente trifase. — Motori per correnti alternate.

10. Rocchetto di Ruhmkorff. — Trasformatori statici. — Scarica nei gas rarefatti e cenno dei raggi Roentgen. — Sostanze radioattive.

11. Cenno sulle oscillazioni elettriche. — Oscillatori. — Onde elettromagnetiche. — Telegrafia Marconi.

12. Trasporto elettrico dell'energia. — Illuminazione elettrica. — Trazione elettrica: vetture, trams, ferrovie e battelli elettrici.

13. — Parafulmini e loro funzionamento. — Esploditori ed accensori elettromagnetici. — Cronografi elettrobalistici.

14. Telegrafia elettrica sistema Morse. — Stazioni microtelefoniche. — Automobili a benzina. — Areostati militari e cenni sulla navigazione aerea.

PROGRAMMA VII.

Chimica generale ed applicata.

Esame orale della durata di 15′ su due tesi estratte a sorte: una di chimica generale ed una di chimica applicata.

Parte I.

Chimica generale.

1. Generalità sui fenomeni chimici. — Leggi delle combinazioni chimiche. — Cenni sulla teoria atomica.

2. Nomenclatura chimica. — Simboli. — Formole ed equazioni chimiche.

3. Proprietà dell'idrogeno e del cloro. — Acido cloridrico. — Cloruri disinfettanti.

4. Proprietà dell'ossigeno e del zolfo. — Acqua. — Anidride solforosa. — Acido solforico. — Idrogeno solforato.

5. Proprietà dell'azoto. — Ammoniaca. — Acido nitrico. — Acqua ragia. — Proprietà del fosforo.

6. Stato naturale e proprietà del carbonio. — Carburi di idrogeno. — Gas illuminante. — Fiamma.

7. Aria atmosferica: sua composizione, metodi per determinare i suoi componenti. — Aria viziata.

8. Nozioni sulle sostanze organiche. — Classificazione. — Nozioni sui derivati del metano. — Idrocarburi. — Alcoli. — Aldeidi. — Acidi. — Eteri. — Ammine.

Parte II.

Chimica applicata.

9. Proprietà ed usi dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi. — Potere assorbente, disinfettante e decolorante del carbone.

10. Proprietà ed usi dei principali metalli. — Leghe metalliche. — Amalgame.

11. Principali sostanze esplosive e loro caratteri. — Loro preparazione.

12. Acque potabili. — Classificazione in rapporto alla loro composizione. — Metodi per riconoscere le loro proprietà igieniche.

13. Nozioni generali sugli alimenti. — Sostanze alimentari animali e vegetali. — Condimenti. — Bevande. — Processi per riconoscere le sofisticazioni dei più comuni alimenti; farine, pane, latte, vino.

PROGRAMMA VIII.

Geografia generale e descrittiva.

Esame orale della durata di 15′ su tre tesi estratte a sorte.

1. *Generalità.* — Definizione, scopi, metodi e ripartizione della geografia. — Oggetti e fattori geografici: il terreno, le acque, il clima, la vegetazione, gli animali, l'uomo. — Cenno sull'importanza militare di questi elementi geografici.

2. *Europa geografica fisica. - Cenni generali.* — Situazione geografica. — Limiti ed estensione superficiale. — Configurazione planimetrica e principali dimensioni. — Configurazione altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Isole principali e descrizione delle coste rispettive. — Cenno sui sistemi montani, sulle regioni pianeggianti e sui corsi di acqua più importanti. — Clima. — Vegetazione naturale.

3. *Sistema alpino.* — Configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche. — Suddivisione e denominazione delle masse montane. — Descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

4. *Sistemi montani centrali franco-tedesco e carpatico.* — Configurazione generale. — Limiti, suddivisione e denominazione delle masse montane. — Valichi principali.

5. *Regione pianeggiante fra i sistemi montani alpino e centrali.* — (Bassopiano Rodano-Saône, altipiano svizzero. — Altipiano bavarese, bassipiani danubiani): — Limiti. — Configurazione. — Idrografia terrestre in generale e descrizione dei corsi d'acqua principali (Rodano, Reno svizzero, Danubio e loro affluenti). — Caratteri del paese. — Viabilità.

6. *Penisola italica.* — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Clima e vegetazione naturale.

7. *Penisola italica.* — Sistema appenninico: configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche. — Suddivisione e denominazione delle masse montane. — Descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

8. *Penisola italica.* — Regioni pianeggianti della penisola (bassopiano padano, bassopiano toscano, Agro romano, Tavoliere delle Puglie, bassopiano salentino): limiti. — Configurazione. — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua — Caratteri del paese. — Viabilità.

9. *Isole italiche: Sicilia, Sardegna, Corsica, isole minori.* — Posizione rispetto al continente. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia terrestre e descrizione dei corsi d'acqua principali. — Caratteri del paese. — Viabilità. — Clima e vegetazione naturale.

10. *Penisola balcanica.* — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia terrestre in generale e cenno sui corsi d'acqua principali. — Cenno sulla viabilità.

11. *Europa. - Antropogeografia. - Cenni generali.* — Razze. — Lingue. — Religioni. — Divisioni politiche. — Forme di governo.

Dati sommari economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio) e sulla difesa del paese per i seguenti Stati: Austria-Ungheria, Germania e Francia.

12. *Regione italica.* — Suddivisioni politiche. — Frontiere del regno d'Italia. — Ordinamento politico ed amministrativo. — Circoscrizione territoriale militare e della marina militare. — Organizzazione difensiva. — Dati economici (popolazione, agricoltura, industria, commercio).

13. *Colonie, possedimenti e protettorati dell' Italia.* — Regioni fuori d' Europa aventi speciali interessi per l'Italia. — Cenni geografici descrittivi.

PROGRAMMA IX.

Principî di scienze sociali, con norme per l'educazione morale del soldato.

Esame orale della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte.

1. *Le scienze sociali.* — Definizioni. — Divisioni. — Il diritto. — Sua ripartizione generale.

Diritto costituzionale. — Principî generali. — La monarchia costituzionale italiana. — Cenni storici sulla sua formazione. — Suo ordinamento. — Diritti guarantiti ai cittadini.

2. *Diritto amministrativo.* — Amministrazione centrale dello stato in Italia. — Amministrazione locale. — Amministrazione di finanza, di pubblica istruzione, di polizia.

3. *Ordinamento giudiziario del regno.* — Competenza delle singole giurisdizioni.

Diritto penale. — Principii generali sul reato, sulla pena, sul giudizio penale.

4. *Diritto civile.* — Ordinamento della famiglia e della proprietà in Italia.

5. *Diritto internazionale.* — Principii generali. — Territorio degli Stati. — Convenzioni internazionali. — Legazioni e consolati. — Conflitti internazionali e mezzi pacifici per risolverli. — La guerra secondo l'attuale diritto internazionale.

6. *Economia politica.* — Definizione. — Produzione della ricchezza. — Scambii, moneta, credito, istituti di credito, ecc.

7. *Distribuzione della ricchezza.* — Questioni relative ad essa. — La questione sociale. — La beneficenza. — L'emigrazione. — Mezzi per migliorare le condizioni delle classi lavoratrici. — Le leggi sociali. — Consumo delle ricchezze. — Le imposte e i prestiti pubblici.

8. *Statistica.* — Definizione. — Importanza. — Leggi statistiche. — Ordinamento della statistica in Italia.

Norme per l'educazione morale del soldato.

9. Missione educatrice dell'ufficiale. — Modi di manifestarla. — Doveri del soldato verso la patria. — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni. — Rispetto alle leggi ed all'autorità.

10. Doveri verso sè stesso: obbligo di migliorarsi fisicamente, moralmente, intellettualmente.

Doveri verso la famiglia e verso gli altri.

PROGRAMMA X.

Lingua francese.

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.

L'esame consisterà in una piccola composizione in francese sopra un tema dato, ed in un saggio orale che dimostri un sufficiente grado di abilità nell'esprimersi in quella lingua.

È concesso l'uso del vocabolario.

PROGRAMMA XI.

Lingua tedesca.

(Materia facoltativa).

Esame scritto: sono concesse 4 ore.
Esame orale della durata di 15'.

L'esame scritto consisterà in una traduzione di brano d'italiano in tedesco.

Nell'esame orale l'esaminando dovrà dar prova di saper leggere e capire il senso di un brano di tedesco.

È consentito l'uso del vocabolario.

N. **192.** — **Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari ed aggiunti presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio, l'accademia militare e la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 6 dicembre.

Per il venturo anno scolastico 1907-908 si renderanno vacanti, presso i seguenti istituti militari, i posti d'insegnanti militari ed aggiunti indicati per ciascuno di essi istituti:

Alla scuola di applicazione di artiglieria e genio:

uno d'insegnante titolare di scienza delle costruzioni;
uno d'insegnante titolare di costruzioni;
uno d'insegnante aggiunto di scienza delle costruzioni;
uno d'insegnante aggiunto di architettura;
uno d'insegnante aggiunto di materiale d'artiglieria. — Parte II.

All'accademia militare:

uno d'insegnante titolare di topografia e di fortificazione;
uno d'insegnante aggiunto di arte militare;
uno d'insegnante aggiunto di fortificazione;

Alla scuola militare:

uno d'insegnante titolare di storia dell'arte militare;
uno d'insegnante titolare di fortificazione;
uno d'insegnante aggiunto di fortificazione;
uno d'insegnante aggiunto di topografia.

Per tali posti è aperto il concorso secondo le norme stabilite dall'*Atto* 123 del corrente anno.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire a questo Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 15 gennaio 1907.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **193** — **Corrispondenza postale e telegrafica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 6 dicembre.

La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva con la data del 5 corrente mese, ha trasferito la propria sede dalla foresta di Burgos a Sassari, ove rimarrà fino a nuovo avviso.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, per norma nell'indirizzo della corrispondenza postale e telegrafica alla predetta direzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

AVVISI

***Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1907.**

Nel 1907 la *Rivista d'artiglieria e genio* continuerà a uscire in fascicoli mensili illustrati di circa 160 pagine e pubblicherà, come per il passato, memorie originali di competenti autori su questioni militari, tecniche e scientifiche, aventi in massima attinenza coll'ordinamento, coi materiali, col servizio e coll'impiego delle armi d'artiglieria e del genio, e renderà conto delle innovazioni, dei progressi e delle più notevoli pubblicazioni concernenti tali armi e le cose militari in genere.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari, e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: *L. 12.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico direttamente: *L. 15.*

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 24.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 30.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte alla **Direzione della Rivista d'artiglieria e genio** (*Via Astalli 15, Roma*).

Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1 dovranno essere compilate in conformità del mod. *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901. L'importo di questi abbonamenti sarà addebitato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante operazione di conto corrente, ai comandi, corpi ed uffici, i quali sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati, risarcendosene poscia a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai numeri 2, 3 e 4), l'importo sarà spedito anticipatamente, insieme con la richiesta, alla *Direzione della Rivista di artiglieria e genio* (*Via Astalli 15, Roma*) mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di L. 1,50 per i militari e di L. 3 per i non militari.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla *Direzione della Rivista*, alla quale sarà pure dato avviso dei cambiamenti d'indirizzo.

Atlante del materiale d'artiglieria per l'anno 1907.

Dal laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra continuerà ad essere pubblicato nell'anno 1907 l'*Atlante del materiale d'artiglieria*, che consterà, come negli anni passati, di tavole cromolitografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno e biblioteche militari, per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione per via d'ufficio: *L. 16.*

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere la pubblicazione direttamente: *L. 22.*

3. Per i non militari residenti in Italia e per i residenti negli Stati esteri che hanno aderito all'accordo postale di Vienna (abbonamento per mezzo degli uffici postali): *L. 32.*

4. Per i residenti negli altri Stati: *L. 40.*

Tutte le richieste di associazione dovranno essere rivolte all'**Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra** (*Via Astalli 15, Roma*). Quelle per gli abbonamenti indicati al n. 1 dovranno essere compilate in conformità del mod. *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901. L'importo di questi abbonamenti sarà addebitato dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mediante operazione di conto corrente, ai comandi, corpi ed uffici, i quali sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione per gli ufficiali ed assimilati, risarcendosene poscia a rate mensili sullo stipendio.

Per le altre associazioni (indicate ai numeri 2, 3 e 4), l'importo sarà spedito anticipatamente insieme colla richiesta al predetto *Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*), mediante vaglia-cartolina o vaglia internazionale.

Le tavole separate dell'*Atlante* possono essere acquistate al prezzo di L. 0,40 ciascuna per i militari e L. 0,50 per i non militari; il prezzo dei fascicoli separati del testo è calcolato in ragione di 1 cent. la pagina per i militari e di 3 cent. la pagina per i non militari.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dell'*Atlante* dovrà essere rivolto all' *Ufficio del laboratorio fotolitografico del Ministero della guerra* (*Via Astalli 15, Roma*).

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 dicembre.

DICEMBRE 10. — Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra della sezione agraria dell'esposizione di Milano, *pag.* 627.
» 10. — Corsa militare « Premio reale », *pag.* 628.
» 13. — Data di promozione dei marescialli nominati alla prima applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 266, *pag.* 628.
» 13. — Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi, *pag.* 629.
» 13. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B*, *pag.* 629.
» 14. — Anticipazioni per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo, *pag.* 634.
» 15. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 634.
» 15. — Servizio foraggio, *pag.* 632.

CIRCOLARE N. **194**. — **Premi conseguiti dagli enti militari espositori alla Mostra della sezione agraria dell'esposizione di Milano**. — (Segretariato generale). — 10 dicembre.

Il Ministero notifica che per deliberazione della Giuria del comitato esecutivo della Mostra della sezione agraria dell'esposizione di Milano furono assegnati agli enti militari, espositori alla Mostra stessa, i seguenti premi:

Al Ministero della guerra.

- DIPLOMA DI GRAN PREMIO per le scuole agrarie militari.
- DIPLOMA DI GRAN PREMIO per la razza di Persano.
- DIPLOMA DI GRAN PREMIO per i cavalli esposti dal reggimento cavalleggeri di Lucca.
- DIPLOMA D'ONORE per i cavalli esposti dal reggimento Nizza cavalleria.
- DIPLOMA D'ONORE per i cavalli esposti dai depositi di allevamento cavalli.
- DIPLOMA DI MENZIONE ONOREVOLE per i cavalli esposti dal reggimento cavalleggeri Guide.
- DIPLOMA DI MENZIONE ONOREVOLE per i cavalli esposti dal reggimento artiglieria a cavallo.

Al deposito di allevamento cavalli di Grosseto.	— DIPLOMA DI BENEMERENZA per il gruppo di animali bovini di razza maremmana brada.
Ai depositi di cavalli stalloni di: Reggio Emilia — Crema — Santa Maria Capua Vetere — Ferrara — Pisa.	DIPLOMA DI GRAN PREMIO (fuori concorso) per l'azione benefica che svolgono nella produzione nazionale e per l'ottimo materiale di cui sono forniti.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **195.** — **Corsa militare « Premio reale »**. — (Ufficio personali e materiali di cavalleria). — 10 dicembre.

Sua Maestà il Re si è degnata concedere alla Società degli *Steeple-chases* d'Italia, anche per l'anno 1907, un premio di lire *quattromila* per una corsa ordinaria militare che s'intitola « Premio reale ».

Tale corsa si effettuerà il giorno 1° aprile 1907 nell'ippodromo delle Capannelle sul percorso dello *Steeple-chase* nazionale (distanza m. 4000) esclusa la riviera in voltata.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della Società delle corse di Roma per le ore 17 del 5 marzo prossimo.

Pel rimanente si seguiranno le norme date colla Circolare n. 398 del 15 febbraio 1901, diretta ai comandi di corpo di armata.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **196.** — **Data di promozione dei marescialli nominati alla prima applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 266.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 dicembre.

Presso vari corpi, alla prima applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 266, le promozioni al grado di maresciallo furono effettuate con la data del 31 marzo 1903, mentre secondo le prescrizioni del § 5 dell'*Alto* 36 del 1903, le promozioni al detto grado non potevano farsi anteriormente al 1° aprile dell'anno stesso.

Tale inesatta applicazione, oltre ad essere in opposizione con le norme all'uopo impartite, stabilirebbe una diversa an-

zianità per sottufficiali che dovevano invece esser promossi sotto la data medesima.

I comandanti di corpo provvederanno pertanto perchè la data di promozione dei marescialli che fossero stati erroneamente promossi il 31 marzo 1903 sia, agli effetti matricolari, portata al 1° aprile successivo.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **197**. — **Viaggi degli ufficiali subalterni nei treni direttissimi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 dicembre.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, informa essere avvenuto, con qualche frequenza, che ufficiali subalterni, acquistati i biglietti a tariffa militare di 1ª classe nelle agenzie, che li rilasciavano validi per tutti i treni della giornata, o essendo di transito per certe stazioni di diramazione, *abbiano approfittato dei treni direttissimi* e viaggiato in quella classe, mentre ne erano esclusi a norma dell'*Atto* 32 del corrente anno.

Poi, quando il personale addetto alla controlleria contestò loro la contravvenzione, i predetti ufficiali subalterni spesso protestarono, dichiarando di essere stati male istradati o affermando di non essere stati avvertiti o d'ignorare che quel treno, di cui si erano serviti, fosse appunto direttissimo.

Mentre la predetta direzione generale dispone che, da parte del personale ferroviario, gli istradamenti in parola siano effettuati con la maggiore regolarità possibile, questo Ministero richiama gli ufficiali subalterni all'osservanza della disposizione contenuta nel citato *Atto*, facendo loro presente che, qualora fossero trovati nella 1ª classe dei treni direttissimi, col biglietto a tariffa militare, non potranno esimersi dalla conseguente responsabilità e dovranno pagare la differenza tra la tariffa militare e la tariffa generale.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **198**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza della categoria speciale B**. — (Direzione generale ippica) — 13 dicembre.

Per opportuna conoscenza degli ufficiali generali, degli ufficiali di cavalleria e di stato maggiore si partecipa che le domande per concorrere all'annuale distribuzione di cavalli d'age

volezza di categoria speciale *B*, dovranno pervenire a questo Ministero (direzione generale ippica) direttamente dai corpi cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del 31 corrente dicembre.

Nelle domande sarà indicato l'ammontare del debito verso il conto rimonta, il numero dei cavalli posseduti dall'ufficiale e se questi ottenne già, ed in quale anno, cavalli della suddetta categoria.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli uguale a quello delle razioni di foraggio cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi.

Se le domande pervenissero in numero troppo rilevante, verrà data la preferenza agli ufficiali che, per speciali circostanze, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non avessero potuto essere ammessi a precedenti distribuzioni.

La distribuzione dei cavalli in parola avrà luogo, in giorno ed ora da destinarsi, presso la scuola di cavalleria in Pinerolo. al quale proposito, si fa presente che, anche quest'anno, ad eliminare disparità di trattamento, pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi.

I cavalli avranno l'età dai *4* e mezzo ai *7* anni e la statura da metri *1,57* a *1,66*.

I loro mantelli saranno esclusivamente *baio, sauro, roano* e *morello*.

Il prezzo di ogni cavallo verrà stabilito da una speciale commissione, in base al rispettivo valore reale, ed oscillerà tra le lire 1500 e le 2000.

Giusta le norme adottate, il prelevamento sarà obbligatorio per gli ufficiali che avranno avuto in sorte un numero compreso nei primi due terzi del totale dei cavalli disponibili. Gli ufficiali invece i quali estraggano un numero corrispondente all'ultimo terzo, avranno la facoltà di rinunziare alla scelta.

Per il rimanente, la distribuzione dei cavalli di cui si tratta avrà luogo secondo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899. modificato da quello 177 del 1901.

Il Ministero partecipa infine che, oltre agli irlandesi, sarà compreso nella categoria speciale *B* e posto in distribuzione un piccolo gruppo di puro sangue. Anche le domande per il

prelevamento di questi ultimi, dovranno pervenire non più tardi del giorno 31 corrente.

La fattane domanda nonchè l'avvenuta partecipazione al sorteggio per la scelta non costituiranno obbligo al prelevamento. La loro cessione, però, avrà luogo senza alcuna garanzia e in nessun caso ne sarà ammessa la restituzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **199**. — **Anticipazione per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 dicembre.

Fermo restando il disposto della circolare n. 171 del corrente anno, per quanto riflette il pagamento diretto a favore e con quietanza dei consigli d'amministrazione dei corpi dei mandati di anticipazione per le piccole provviste e per costruzioni di robe di corredo, questo Ministero previene i consigli medesimi che tali anticipazioni, anzichè nelle somme fisse stabilite dal § 261 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti e dell'*Allo* 253 del 1902, dovranno, d'ora in poi, essere richieste in misura corrispondente ai prevedibili bisogni del trimestre al quale si riferiscono.

Avverte poi che la richiesta d'anticipazione modello n. 216 per il 3° trimestre del corrente esercizio, dovrà essere messa in corso d'urgenza e, in ogni caso, entro il 25 di questo mese.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **200**. — **Preavviso per i cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale). — 15 dicembre.

Il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1907 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria.

Comando della brigata Cuneo	— da Nocera Inf. a Milano.
7° reggimento	— da Potenza a Milano M. I.
8° »	— da Nocera Inf. a Milano Mo.
Comando della brigata Como	— da Palermo a Novara.
23° reggimento	— da Trapani a Novara N.
24° »	— da Palermo P. a Novara V. II.

Comando della brigata Pisa	— da Milano a Nocera Inf.
29° reggimento	— da Milano M. I. a Potenza.
30° »	— da Milano Mo. a Nocera Inf.
Comando della brigata Calabria	— da Torino a Roma.
59° reggimento	— da Torino V. I. a Civitavecchia.
60° »	— da Torino P. a Viterbo.
Comando della brigata Verona	— da Novara a Palermo.
85° reggimento	— da Novara N. a Trapani.
86° »	— da Novara V. II a Palermo P.
Comando della brigata Basilicata	— da Roma a Torino.
91° reggimento	— da Civitavecchia a Torino V. I.
92° »	— da Viterbo a Torino P.

Bersaglieri.

1° reggimento	— da Torino a S. Remo.
2° »	— da Livorno a Roma.
3° »	— da Roma a Livorno.
4° »	— da S. Remo a Torino.
7° »	— da Milano a Brescia.
12° »	— da Brescia a Milano.

Cavalleria.

Piemonte Reale cavalleria	(2°)	— da Brescia a Nola.
Savoia cavalleria	(3°)	— da Firenze a Savigliano.
Lancieri di Aosta	(6°)	— da Nola a Firenze.
Lancieri di Milano	(7°)	— da Savigliano a Brescia.
Cavalleggeri di Caserta	(17°)	— da Torino a Faenza.
Cavalleggeri Guide	(19°)	— da Milano a Voghera.
Cavalleggeri di Roma	(20°)	— da Voghera a Milano.
Cavalleggeri di Catania	(22°)	— da Faenza a Torino.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **201**. — **Servizio foraggio.** — (Direzione generale ippica). — 15 dicembre.

Premesso che il servizio foraggio per l'anno 1907 si farà in base al regolamento 15 giugno 1899 per l'acquisto diretto dal commercio, modificato coll'*Atto* 226 del corrente anno, questo Ministero dà alcune norme per l'esplicazione del servizio stesso:

Personale.

1. La gestione del magazzino militare di distribuzione dovrà essere affidata ad un ufficiale subalterno del panificio, al contabile del magazzino militare di distribuzione viveri, o ad un ufficiale inferiore del magazzino casermaggio militare.

2. Ad ogni magazzino dovrà essere assegnato un sottufficiale pel servizio di guarda-magazzino.

3. Pel servizio di distribuzione dovrà essere adibito *esclusivamente* personale di truppa effettivo alla compagnia di sussistenza, allo scopo di dare modo al personale stesso di addestrarsi anche nella distribuzione dei foraggi, mentre ora questo personale vive completamente all'infuori di tale servizio importantissimo, che dovrebbe invece effettuare in campagna.

4. In via transitoria, si potrà assumere in servizio temporaneo qualche operaio borghese avventizio pratico, ma limitatamente al tempo strettamente necessario per l'inizio del servizio stesso.

Attrezzi e spese.

5. Gli attrezzi strettamente necessari (e che non si abbiano disponibili presso i panifici, magazzini di distribuzione viveri, magazzini casermaggio, ecc.) saranno acquistati e presi in carico dal panificio militare locale o, in mancanza, da quello alla sede del corpo d'armata, nei modi prescritti per gli acquisti di materiali di proprietà dello Stato, da imputarsi sul capitolo foraggi.

6. Anche le spese (paghe ad operai borghesi, riparazioni, mercedi di lavoro agli uomini di fatica, ecc.) saranno sostenute dal panificio militare, che come sopra è detto ha od assumerà in carico gli attrezzi.

Pagamenti al fornitore.

7. I pagamenti saranno fatti, osservate le norme dell'art. 20 dei capitoli d'onere, nei modi indicati dall'art. 4 e successivi del regolamento 15 giugno 1899 in principio citato.

Le amministrazioni militari dovranno aderire alle domande che i fornitori credessero far loro, per ottenere il pagamento delle somministrazioni a mezzo di vaglia bancario od altro, sempre quando, però, i fornitori stessi si obblighino a sottostare alle eventuali spese di invio.

8. Le richieste dei fondi per parte delle amministrazioni militari dovranno pervenire al Ministero immancabilmente

nei termini prescritti dal n. 8 dell'*Atto* 245 del corrente anno, compilate in base al fabbisogno di tutto il trimestre.

(Si avverte per norma, che le rimanenze dei rendiconti per acquisti foraggio del 1° e 2° trimestre dell'esercizio 1906-1907 corrente, devono essere riportate in quelle del 3° trimestre, inizio del nuovo sistema di servizio).

Si richiama nuovamente l'attenzione su quanto era detto nell'ultima parte della circolare 152 del corrente anno.

A mente del § 94 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, tutti gli enti che hanno sostenuto spese per le aste andate deserte (comprese quelle per le inserzioni sui giornali locali), dovranno imputarle a carico dello Stato, nei modi voluti dalla lettera *a*) del paragrafo stesso.

Per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale* e sui bullettini delle prefetture, valgano le norme indicate dal § 82 della citata istruzione.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma 1906 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 47ª **1906** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 dicembre.

DICEMBRE 18. — Premi conseguiti dal Ministero della guerra all'esposizione di Milano, *pag.* 635.
» 18. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio, *pag.* 635.
» 19. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 644.
» 19. — Norme per l'applicazione agli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione militare del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 644.

CIRCOLARE N. **202**. — **Premi conseguiti dal Ministero della guerra all'esposizione di Milano.** — Segretariato generale). — 18 dicembre.

Si fa noto che la Giuria internazionale dell'esposizione di Milano ha partecipato che sono stati assegnati a questo Ministero i seguenti premi:

DIPLOMA DI GRAN PREMIO per i trasporti marittimi.

DIPLOMA DI GRAN PREMIO per l'areonautica.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **203**. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio.** — (Segretariato generale). — 18 dicembre.

Con la nuova *Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria*, attualmente in esperimento presso i corpi dell'arma, è stato dato un nuovo indirizzo all'addestramento al tiro, nel senso di abituare il soldato non più a regolare la celerità del fuoco in base agli ordini ricevuti, ma a subordinarla sempre ed esclusivamente alla condizione che il tiro riesca ben mirato.

È necessario che questo nuovo indirizzo, il quale tende ad ottenere il massimo utile possibile dal fuoco di fucileria, sia al più presto adottato anche presso le altre armi. Perciò in attesa che l'istruzione sul tiro per la fanteria sia resa definitiva e si possano in relazione ad essa ricompilare le corrispondenti istruzioni delle altre armi, dovranno per intanto apportarsi alle istruzioni stesse le aggiunte e varianti qui appresso indicate:

Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. Istruzione della truppa. — Edizione 1900.

Pag. 8 e 9, n. 16. — *Cancellare* tutto il numero e *sostituire:*

« 16. *Esecuzione del fuoco.* — In ogni lezione di tiro si deve esigere che ciascun tiratore miri a scatti l'arme regolarmente per ogni colpo, ma eseguisca colla massima celerità, che dev'essergli abituale, ogni altra operazione indipendente dal puntamento e dallo scatto.

L'ordine di cominciare il fuoco deve essere dato col comando: *Fuoco* preceduto dall' indicazione dell'alzo da usarsi: *alzo abbattuto*, oppure *alzo rovesciato*, oppure *alzo sei* (*sette, otto, ecc.*), sottintendendo ettometri ».

Pag. 64. — Nello specchio di questa pagina nella colonna intestata « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire la parola:* « Durata »; *e alle diciture:* « a volontà ordinario, a volontà, accelerato 40" », in corrispondenza delle varie lezioni, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 66, n. 157. — Secondo alinea, *dopo le parole:* « caricano l'arme e quindi », *aggiungere:* « cominciano e continuano il fuoco », *cancellando il resto.*

Al 3° e 4° alinea *sostituire i seguenti:*

« Se il tiro è fatto contro bersaglio scomparente, il direttore dà il comando: *Fuoco,* mentre i bersagli non sono ancora visibili: i tiratori attendono l'apparizione del rispettivo bersaglio coll'arme carica nella posizione di *pronti*, e puntano e sparano contro il medesimo mentre è in vista. Non debbono però mai far partire il colpo se non hanno ben puntato, aspettando, se occorre, la successiva apparizione del bersaglio per sparare. Il tiro cessa per tutti al comando: *Cessate il foc*, od al corrispondente segnale del fischietto dato dal direttore, quando i bersagli siano apparsi sei volte dopo il comando: *Fuoco.*

Cessato il fuoco ciascun tiratore, se ne è il caso, scarica l'arme mette l'otturatore in posizione ordinaria e quindi si pone a *fianc'arm* in riposo, guardando il bersaglio.

A chi spara ancora un colpo dopo il comando o segnale di cessare il fuoco, verrà diminuita di due la somma dei punti e bersagli che avesse ottenuta ».

Pag. 68, n. 162. — *Sopprimerlo:*

Pag. 73. — Nella colonna intestata: « N. degli spari », in corrispondenza della 3ª lezione, *alla parola:* « illim. » *sostituire il numero:* « 6 ».

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire la parola:* « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 74, n. 176. — *Cancellare* il 4° alinea.

Pag. 76. — Nella colonna intestata: « N. degli spari », in corrispondenza della 2ª lezione, *alla parola:* « illim. », *sostituire il numero:* « 6 ».

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire la parola:* « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 80 e 81. — Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie » *sostituire:* « Durata » ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire la parola:* « illimitata ».

Pag. 93. — *Sopprimere* il 2° capoverso del n. 203.

Pag. 119. — Nella 3ª avvertenza *cancellare dalle parole:* « è fatta eccezione per la 3ª ecc. . . . . fino in fondo dell'avvertenza ».

Pag. 120. — Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire:* « Durata ».

Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria. — Volume I. Istruzione della truppa. — Edizione 1899.

Pag. 67, n. 149. — *Sostituire il seguente:*

149. *Esecuzione del fuoco.* — In ogni lezione di tiro si deve esigere che ciascun tiratore miri e scatti l'arme regolarmente per ogni colpo, ma eseguisca con la massima celerità, che dev'essergli abituale, ogni altra operazione indipendente dal puntamento e dallo scatto.

L'ordine di cominciare il fuoco dev'essere dato col comando: *Fuoco,* preceduto dall'indicazione dell'alzo da usarsi: *alzo abbattuto,* oppure *alzo rovesciato,* oppure *alzo sei (sette, otto, ecc.),* sottintendendo ettometri.

Pag. 71. — Nello specchio di questa pagina, nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie » *sostituire la parola:* « Durata », e alle diciture « a volontà ordinario, a volontà accelerato 40″ », in corrispondenza delle varie lezioni, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 73, n. 159. — Secondo alinea, *dopo le parole:* « caricano l'arme e quindi », *aggiungere:* « cominciano e continuano il fuoco », *cancellando il resto.*

Al terzo e quarto alinea, *sostituire i seguenti:*

« Se il tiro è contro bersaglio scomparente, il direttore dà il comando: *Fuoco*, mentre i bersagli non sono ancora visibili: i tiratori attendono l'apparizione del rispettivo bersaglio coll'arme in posizione di *pronti*, e puntano e sparano contro il medesimo mentre è in vista. Non debbono però mai far partire il colpo se non hanno ben puntato, aspettando, se occorre, la successiva apparizione del bersaglio per sparare. Il tiro cessa per tutti al comando: *Cessate il foc* od al corrispondente segnale di fischietto dato dal direttore quando i bersagli siano apparsi sei volte dopo il comando: *Fuoco.*

Cessato il fuoco, ciascun tiratore, se ne è il caso, scarica l'arme, mette l'otturatore in posizione ordinaria e quindi si pone a *fianc'arm* in riposo, guardando il bersaglio. A chi spari ancora un colpo dopo il comando o segnale di cessare il fuoco verrà diminuita di due la somma dei punti e bersagli che avesse ottenuta ».

Pag. 76, n 164. — *Sopprimerlo.*

Pag. 76, n. 166. — A tutto il 1° capoverso *sostituire:*

Nelle lezioni del tiro delle reclute i risultati vengono segnalati colpo per colpo; negli altri le segnalazioni vanno sempre fatte al termine degli spari di ciascun tiratore.

Nella prima riga del secondo capoverso, *cancellare la parola:* « ugualmente ».

Pag. 83. — Nella colonna intestata: « N. degli spari », in corrispondenza della 3ª lezione, *alla parola:* « illim. » *sostituire il numero:* « 6 »

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie » *sostituire la parola:* « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 84, n. 179. — *Cancellare* il 4° alinea.

Pag. 86. — Nella colonna intestata: « N. degli spari », in corrispondenza della 2ª lezione, *alla parola:* « illim. », *sostituire il numero:* « 6 ».

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire:* « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 90 e 91. — Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire:* « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 102. — *Sopprimere* le ultime cinque righe del n. 208.

Pag. 129. — Nella 3ª avvertenza, *cancellare dalle parole:*

« è fatta eccezione per la 3ª . . . . . fino in fondo dell'avvertenza ».

Pag. 130. — Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire:* « Durata ».

Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna. — Edizione marzo 1898.

Pag. 86, n. 195. — Ai tre primi capoversi *sostituire:*

« L'ordine di cominciare il fuoco dev'essere dato col comando: *Fuoco*, preceduto dall'indicazione dell'alzo da usarsi: *alzo abbattuto*, oppure *alzo rovesciato*, oppure *alzo sei*, (*sette, otto, ecc.*), sottintendendo ettometri.

Si deve esigere che ciascun tiratore miri e scatti l'arme regolarmente per ogni colpo, ma eseguisca colla massima celerità, che deve essergli abituale, ogni altra operazione indipendente dal puntamento e dallo scatto ».

Pag. 88, n. 199. — Nella 2ª e 3ª linea *sopprimere le parole:* « con fuoco ordinario ».

Pag. 89, n. 202. — Nella 2ª e 3ª linea *sopprimere le parole:* « con fuoco accelerato ».

Pag. 91, n. 210. — Nella 1ª linea *sostituire alla parola:* « tre », *la parola:* « due ».

Pag 92. — Nello specchio *sopprimere* la 3ª lezione.

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire:* « Durata » ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 93. — *Sopprimere* tutto il n. 213.

Pag. 94, n. 214. — Nelle prime due righe *sopprimere le parole:* « sia nel tiro a volontà, sia in quello a tempo limitato ».

Pag. 95, n. 218. — Nella prima linea, *alla parola:* « tre » *sostituire la parola:* « due ».

Pag. 104. — Nella colonna intestata: « N. degli spari », in corrispondenza della 4ª lezione, *alla parola:* « illimitato » *sostituire il numero* « 6 ».

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire:* « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza di ogni lezione, *sostituire:* « illimitata ».

Pag. 105, n. 241. — Nella 2ª linea *sopprimere* il numero: « 213 ».

Sopprimere il 2° alinea del n. 241.

Pag. 105, n. 242. — *Cancellarlo e sostituirvi il seguente:*

« 242. Il tiro contro bersaglio scomparente, che viene fatto

eseguire perchè si apprenda a colpire un nemico che appare e scompare, è anche un esercizio utilissimo per acquistare la capacità di puntare presto e bene, conservando la calma, cosa essenziale nel tiro a rapida cadenza.

Nel tiro a bersaglio scomparente, il bersaglio è fatto apparire improvvisamente, rimane in vista 5", scompare per riapparire dopo altri 5", e così di seguito.

Il direttore del tiro dà il comando: *Fuoco*, mentre i bersagli non sono visibili: i tiratori attendono l'apparizione del rispettivo bersaglio con l'arme carica nella posizione di *pronti*, e puntano e sparano contro il medesimo mentre è in vista. Non debbono però mai far partire il colpo se non hanno ben puntato, aspettando, se occorre, la successiva riapparizione del bersaglio per sparare. Il tiro cessa per tutti al comando: *Cessate il foc* dato dal direttore quando i bersagli sieno apparsi sei volte dopo il comando: *Fuoco*.

Cessato il fuoco, ciascun tiratore, se ne è il caso, scarica l'arme, mette l'otturatore in posizione ordinaria e quindi passa a *fianc'arm* in riposo, guardando il bersaglio.

A chi spari ancora un colpo dopo il comando di cessare il fuoco, verrà diminuita di due la somma dei punti e dei bersagli che avesse ottenuta ».

Pag. 107. — Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola*: « Specie », *sostituire*: « Durata », *ed alle parole*: « a scelta del tiratore », *sostituire*: « illimitata ».

Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

Edizione giugno 1898.

Pag. 86, n. 177. — Ai tre primi capoversi *sostituire*:

« L'ordine di cominciare il fuoco dev'essere dato col comando: *Fuoco*, preceduto dall'indicazione dell'alzo da usarsi: *alzo abbattuto*, oppure *alzo rovesciato*, oppure *alzo sei (sette, otto, ecc.)* sottointendendo ettometri.

Si deve esigere che ciascun tiratore miri e scatti l'arme regolarmente per ogni colpo, ma eseguisca colla massima celerità, che dev'essergli abituale, ogni altra operazione indipendente dal puntamento e dallo scatto ».

Pag. 88, n. 181. — Nella 2ª e 3ª linea *sopprimere le parole*: « con fuoco ordinario ».

Pag. 89, n. 184. — Nella 2ª e 3ª linea *sopprimere le parole*: « con fuoco accelerato ».

Pag. 92. — Nella colonna: « Specie del fuoco », *alla parola:*

« Specie », *sostituire*: « Durata », *ed alle diciture*: « a volontà ordinario, a volontà accelerato, accelerato 40" », in corrispondenza della 1ª, 2ª e 3ª lezione, *sostituire a tutte tre la parola*: « illimitata ».

Pag. 93. — *Sopprimere* tutto il n. 195.

Pag. 94. — 3ª e 4ª linea, *sopprimere*: « sia nel tiro a volontà, sia in quello a tempo limitato ».

Pag. 95. — *Sopprimere* il 1° capoverso del n. 201.

Pag. 96. — Nella colonna: « N. degli spari » in corrispondenza della 4ª lezione, *invece di*: « illimitato » *mettere*: « 6 ».

Nella colonna: « Specie del fuoco », *alla parola*: « Specie », *sostituire*: « Durata », ed alle varie diciture in corrispondenza di ciascuna lezione, *sostituire*: « illimitata ».

Pag. 97. — *Sopprimere* il secondo capoverso del n. 204.

Pag. 97. — Al n. 205, *sostituire il seguente*:

« 205. Il tiro contro bersaglio scomparente, che vien fatto eseguire perchè si apprenda a colpire un nemico che appare e scompare, è anche un esercizio utilissimo per acquistare la capacità di puntare presto e bene, conservando la calma, cosa essenziale nel tiro a rapida cadenza.

Nel tiro contro bersaglio scomparente, il bersaglio è fatto apparire improvvisamente, rimane in vista 5", scompare per riapparire dopo altri 5" e così di seguito.

Il direttore del tiro dà il comando: *Fuoco*, mentre i bersagli non sono visibili: i tiratori attendono l'apparizione del rispettivo bersaglio con l'arme carica nella posizione di *pronti*, e puntano e sparano contro il medesimo mentre è in vista. Non debbono però mai far partire il colpo se non hanno ben puntato, aspettando, se occorre, la successiva riapparizione del bersaglio per sparare. Il tiro cessa per tutti al comando: *Cessate il foc*, dato dal direttore quando i bersagli sieno apparsi sei volte dopo il comando: *Fuoco*.

Cessato il fuoco ciascun tiratore, se ne è il caso, scarica l'arme, mette l'otturatore nella posizione ordinaria e quindi si pone a *piedl'arm* in riposo guardando il bersaglio.

A chi spari ancora un colpo dopo il comando di cessare il fuoco, verrà diminuita di due la somma dei punti e bersagli che avesse ottenuta ».

Pag. 98. — « Tiro di campagna col fucile e n. 207 », *soppressi*.

Pag. 99. — *Soppressa*.

Istruzioni pratiche del genio. — Volume 2°.
« Istruzione sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura delle distanze e sull'equipaggiamento ». — Edizione luglio 1900.

Pag. 47, n. 154. — Nello specchio indicante l'assegno annuo di cartucce, *dove dice*: « specialità zappatori », *aggiungere:* « e minatori ».

Pag. 52, n. 169. — *Sostituire il seguente*:

« 169. *Esecuzione del fuoco.* — In ogni lezione di tiro si deve esigere che ciascun tiratore miri e scatti l'arme regolarmente per ogni colpo, ma eseguisca colla massima celerità, che dev'essergli abituale, ogni altra operazione dipendente dal puntamento e dallo scatto.

L'ordine di cominciare il fuoco deve essere dato col comando: *Fuoco*, preceduto dall'indicazione dell'alzo da usarsi: *Alzo abbattuto*, oppure *alzo rovesciato*, oppure *alzo sei (sette, otto, ecc.)*, sottintendendo ettometri.

Pag. 55. — Nella colonna dello specchio intestata: « Specie del fuoco », *alla parola:* « Specie », *sostituire*: « Durata », ed *alle diciture:* « a volontà ordinario, a volontà accelerato, accelerato 40", in corrispondenza delle lezioni 1ª, 2ª e 3ª *sostituirvi*: « illimitata ».

Pag. 56 e 57, n. 180. — Nel 2° alinea del numero, *cancellare*: « se il tiro non è a tempo limitato », *e:* « sino a che non abbiano consumate le munizioni loro distribuite ».

Cancellare il 3° alinea della stesso n. 180 e la nota (1) in calce alla pag. 57 e *sostituire*:

« Se il direttore per una qualsiasi causa ritiene opportuno di far cessare il fuoco, dà il comando: *Cessate il foc*, o un segnale di fischietto: i tiratori cessano immediatamente il fuoco ».

Pag. 57, n. 183. — Dopo il 1° capoverso, *aggiungere:*

« Anche nel tiro delle reclute, nel quale la segnalazione dei risultati è fatta colpo per colpo, l'istruttore dovrà astenersi assolutamente dal fare osservazioni o dal dare consigli al tiratore, ciò che dovrà essere fatto solo a lezione ultimata ».

Pag. 58, n. 185. — *Sopprimere* tutto questo numero.

Pag. 58, n. 187. — A tutto il 1° capoverso *sostituire:*

« Nelle lezioni del tiro delle reclute i risultati vengono segnalati colpo per colpo; negli altri le segnalazioni vanno sempre fatte al termine degli spari di ciascun tiratore ».

Nella 1ª riga del 2° capoverso, *cancellare la parola*: « ugualmente ».

Pag. 60, n. 193. — Nella colonna dello specchio intestata: « N. degli spari », *alla parola*: « illimitato (2), in corrispondenza della 5ª lezione, *sostituire*: « 12 ».

Nella colonna intestata: « Specie del fuoco », *alla parola*: « Specie », *sostituire*: « Durata », ed alle diciture attuali in corrispondenza delle varie lezioni, *sostituire*: « illimitata ».

In calce allo specchio *aggiungere la seguente*:

« *Avvertenza.* — Nella 5ª lezione verrà misurato il tempo impiegato da ciascun tiratore nello sparare le 12 cartucce perchè gli ufficiali possano formarsi un criterio approssimativo della celerità media del tiro del proprio riparto ».

Cancellare la nota (2) a piè di pagina.

Pag. 61, n. 195. — *Cancellarlo* e *sostituirvi*:

« 195. Se il tiro è fatto contro bersaglio scomparente, il direttore del tiro dà il comando: *Fuoco,* mentre i bersagli non sono ancora visibili: i tiratori attendono l'apparizione del rispettivo bersaglio con l'arme carica nella posizione di *pronti*, e puntano e sparano contro il medesimo mentre è in vista. Non debbono però mai far partire il colpo se non hanno ben puntato, aspettando, se occorre, la successiva apparizione del bersaglio per sparare. Il tiro cessa per tutti al comando: *Cessate il foc*, dato dal direttore quando i bersagli sieno apparsi sei volte dopo il comando: *Fuoco.*

Cessato il fuoco, ciascun tiratore, se ne è il caso, scarica l'arme, mette l'otturatore in posizione ordinaria e quindi si pone a *fianc'arm*, in riposo guardando il bersaglio.

A chi spari ancora un colpo dopo il comando di cessare il fuoco, verrà diminuita di due la somma dei punti e bersagli che avesse ottenuta ».

Pag. 62, n. 198. — Nella 2ª riga del 1° capoverso, *dopo la parola*: « zappatori », *aggiungere*: « e minatori ».

Nella 5ª colonna dello specchio, in corrispondenza della 2ª lezione, *alla parola*: « illimitato », *sostituire* il numero « 12 », lasciando la chiamata (1).

Nella 6ª colonna *cancellare nell'intestazione la parola:* « Specie », e *sostituire*: « Durata ». Nella stessa colonna *cancellare* le diciture attuali in corrispondenza delle due lezioni e *sostituire* per ciascuna lezione la parola « illimitata ».

Cancellare il testo della nota (1) in calce alla pagina e *sostituirvi:*

(1) Verrà misurato il tempo impiegato nello sparare le 12 cartucce, come per la 5ª lezione del tiro ordinario (n. 193).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **204.** — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 19 dicembre.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

1. Carta dei possedimenti e protettorati europei in Africa alla scala di 1: 15,000,000.

2. Carta dell'Eritrea e delle regioni adiacenti alla scala di 1: 1,500,000.

3. Carta dei possedimenti e protettorati europei in Somalia alla scala di 1: 2,500,000.

4. Carta del territorio da Ras Casar alla foce del Giuba alla scala di 1: 4,000,000.

Ciascuna carta in foglio sciolto . L. 1,50
Montatura su tela di ciascuna carta » 1,20

5. Nuova carta delle ferrovie e delle linee di navigazione del Regno d'Italia alla scala di 1: 1,000,000, in due fogli, in cromolitografia.

Una copia dell'intera carta a fogli sciolti . L. 4,00
Montatura su tela della carta . . . . . » 4,50

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **205.** — **Norme per l'applicazione agli ufficiali ed impiegati dipendenti dell'amministrazione militare del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cedibilità degli stipendi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 dicembre.

Al comma *h)* del § 4 della circolare n. 200 del *Giornale militare* del 1902 *sostituire il seguente*:

h) per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo provvisorio il distretto militare nella cui giurisdizione l'ufficiale ha eletto domicilio.

Il Ministro — VIGANÒ.

Roma, 1906 — Tip. E. Voghera

320

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 27. — Proposte d'avanzamento per gli ufficiali per l'anno 1906 (tenenti colonnelli medici), *pag.* 645.
» 27. — Nuova dimostrazione delle dotazioni di cancelleria, *pag.* 645.
» 28. — Prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372, *pag.* 646.
» 28. — Spedizione di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª di peso limitato, *pag.* 650.
» 28. — Norme amministrative e contabili pel servizio di distribuzione foraggio, *pag.* 650.

CIRCOLARE N. **206**. — **Proposte d'avanzamento per gli ufficiali per l'anno 1906 (tenenti colonnelli medici)**. — (Ufficio personali sanitari) — 27 dicembre.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che il limite d'anzianità, entro il quale debbono trovarsi compresi i tenenti colonnelli medici in servizio attivo permanente, per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel corrente anno 1906, sia portato dal 29 settembre 1900 a tutto il 21 marzo 1901.

Gli specchi di proposta e gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero prima del 31 corrente.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **207**. — **Nuova dimostrazione delle dotazioni di cancelleria**. — (Direzione generale servizi amministrativi) — 27 dicembre.

Il Ministero ha disposto per la ristampa della *Dimostrazione delle dotazioni di cancelleria* mod. 397-B in modo da renderla rispondente all'attuale ordinamento dei vari comandi, corpi ed uffici cui le dotazioni sono assegnate.

I nuovi moduli dovranno essere usati a cominciare dal prossimo gennaio per far conoscere la consistenza delle dotazioni alla fine dell'anno in corso (§ 407 del regolamento d'ammini-

ERRATA-CORRIGE.

In seguito alla modificazione apportata con la circolare n. 205 del *Giornale militare* del corrente anno, deve intendersi soppresso il 2° comma del § 8 della circolare n. 200 del 1902.

strazione), epperò il Ministero ha già provveduto affinchè dal reclusorio militare di Gaeta ne siano spediti a ciascun corpo quattro esemplari.

Le *dimostrazioni* mod. 397-B di edizioni precedenti saranno poste fuori uso.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **208**. — **Prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372**. — (Direzione generale leve e truppa). — 28 dicembre.

In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali e delle varianti al regolamento sull'avanzamento, il Ministero stima opportuno di emanare le seguenti norme per la prima applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Promozione a maresciallo.

1. Gli attuali marescialli saranno nominati marescialli di compagnia alla data del 1° gennaio 1907.

2. I furieri e furieri maggiori alle armi, che al 1° gennaio 1907 abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio e che dalle commissioni d'avanzamento siano ritenuti idonei a coprire una delle cariche che verranno designate dal regolamento, saranno nominati marescialli di compagnia alla data del 1° aprile 1907, ancorchè non optino per il trattamento della nuova legge ma purchè non siano in attesa d'impiego civile o vi rinuncino.

Il detto regolamento sarà pubblicato appena che su di esso il Consiglio di Stato abbia espresso il suo parere, il Consiglio dei ministri lo abbia approvato e la Corte dei conti lo abbia registrato: detta pubblicazione avrà luogo entro il 1° trimestre 1907.

Colla stessa data 1° aprile 1907 verranno nominati marescialli di compagnia i sottufficiali del corpo invalidi e veterani indicati al secondo comma dell'art. 14 della legge 19 luglio 1906, che al 1° gennaio 1907 abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio.

3. Dal 1° aprile 1907 potranno pure essere promossi allo stesso grado, per coprire effettivamente i posti di maresciallo di compagnia, i sottufficiali che contino almeno sei anni di servizio, tre anni di grado di sottufficiale, a partire dal giorno in cui ebbero compiuta la ferma di sottufficiale, ed abbiano prestato nelle compagnie, con le funzioni di maresciallo, un

servizio di esperimento non inferiore, per queste prime promozioni, alla durata di due mesi, dando prova di possedere la voluta idoneità all'avanzamento.

In queste promozioni, siano esse ad anzianità od a scelta, nessun sottufficiale potrà precedere un altro che avesse grado superiore al suo *coll'antica progressione dei gradi*, qualunque sia la rispettiva anzianità di grado da sottufficiale di cui sopra è detto.

Nomina a sergente maggiore.

4. I sottufficiali, che non possono essere promossi marescialli di compagnia in applicazione del numero precedente, ed ai quali sia senz'altro applicabile la nuova legge o che optino per essa, saranno investiti del grado di sergente maggiore, se dichiarati idonei all'avanzamento quando si tratti di sergenti, in data 1° aprile 1907, ma con decorrenza di anzianità, ai soli effetti del futuro avanzamento a maresciallo, dal giorno in cui ebbero compiuta la ferma di sottufficiale, tenendo però sempre conto di quanto è detto al secondo comma del numero precedente.

5. Ad eccezione dei sottufficiali contemplati al n. 2 della presente circolare (articolo 14 della legge), nessun sottufficiale già raffermato con soprassoldo potrà essere nominato sergente maggiore o maresciallo, se prima non abbia optato per la nuova legge.

Avanzamento dei sottufficiali aventi cariche speciali nel corpo.

6. I furieri capifanfara di cavalleria, musicanti, tamburini, trombettieri e capi armaiuoli saranno investiti del grado di sergente maggiore in data 1° aprile 1907 ma con la decorrenza di anzianità detta al precedente n. 4 per quelli tra essi che possono aspirare all'avanzamento a maresciallo.

I sergenti delle predette specialità saranno investiti del grado di sergente maggiore, se riconosciuti idonei all'avanzamento, quando sia investito di pari grado, nel corpo cui appartengono, un sergente di compagnia meno anziano di loro o, indipendentemente da questa condizione, quando abbiano ultimata la ferma di cinque anni e contino almeno sei mesi di grado di sergente. Anche per questi le promozioni saranno fatte in data 1° aprile, ma con la decorrenza indicata al n. 4 per quelli tra essi che possono aspirare all'avanzamento a maresciallo.

Prescrizioni relative alle modalità di avanzamento.

7. Eccezione fatta per i sottufficiali contemplati al n. 2 della presente circolare (art. 14 della legge), la cui anzianità relativa nel grado di maresciallo di compagnia sarà stabilita in base al § 8 del regolamento sull'avanzamento del 1898, le promozioni al detto grado degli altri sottufficiali si faranno sulla base di due quadri di avanzamento distinti e secondo una serie di tre turni, dei quali il primo sarà attribuito alla scelta, gli altri due all'anzianità e così di seguito. I sottufficiali inscritti su entrambi i quadri saranno promossi secondo il turno corrispondente alla promozione più sollecita.

8. Per essere dichiarati idonei all'avanzamento a maresciallo di compagnia a scelta, i sottufficiali dovranno possedere in grado spiccatamente elevato, le condizioni prescritte dal § 36 del regolamento sull'avanzamento del 1898 ed essere qualificati ottimi da almeno due anni.

9. Gli specchi di proposta d'avanzamento non dovranno compilarsi dai corpi se non dopo che tutti i sottufficiali abbiano optato per continuare il servizio col sistema delle rafferme oppure per essere ammessi al trattamento della nuova legge, e non potranno comprendere che questi ultimi. Ed in proposito, sarà opportuno che, come veniva già raccomandato nell'ultimo capoverso della circolare n. 175 del novembre u. s., i sottufficiali interessati non attendano la fine del 1° trimestre del 1907 per optare per l'una o per l'altra legge, affinchè possano aver luogo gli esperimenti *e si possa quindi provvedere per le promozioni fissate al 1° aprile.*

10. Gli specchi di proposta d'avanzamento sono compilati dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche.

Quelli relativi all'avanzamento a maresciallo di compagnia dei sottufficiali non contemplati dall'art. 14 della legge, dovranno essere due: uno per anzianità, l'altro per scelta.

Dopo aver preso in esame l'idoneità dei sottufficiali giudicati meritevoli dell'avanzamento ad anzianità, le autorità compilatrici esamineranno i titoli dei medesimi all'avanzamento a scelta.

Sia gli uni che gli altri saranno inscritti nei rispettivi specchi di proposta per ordine di anzianità.

11. Gli specchi di proposta verranno trasmessi alle commissioni reggimentali d'avanzamento, le quali si pronuncieranno sulla idoneità di ciascuno dei sottufficiali in essi compresi.

Le commissioni di avanzamento potranno esprimere anche un giudizio sospensivo, a senso del § 45 del regolamento sull'avanzamento del 1898.

12. Sulla base delle deliberazioni prese dalle commissioni di avanzamento, i comandanti di corpo compileranno i quadri di avanzamento per il grado di sergente maggiore, e i comandanti di corpo d'armata compileranno, per ogni corpo dipendente, quelli per il grado di maresciallo di compagnia.

Per l'avanzamento a maresciallo di compagnia saranno istituiti due quadri distinti, l'uno per l'anzianità, l'altro per la scelta, analogamente a quanto è prescritto per gli specchi di proposta.

I comandanti di corpo d'armata, compilati i quadri d'avanzamento di loro spettanza, trasmetteranno ai corpi dipendenti copia di quelli che li riguardano, per loro norma e per le conseguenti partecipazioni agli interessati.

13. Le promozioni avranno luogo in base ai quadri d'avanzamento con le norme sopraindicate.

---

14. Dal 1° gennaio 1907 gli attuali marescialli e gli altri sottufficiali aspiranti alla nomina a maresciallo di compagnia, dovranno essere destinati alle compagnie con le attribuzioni del nuovo grado, le quali consisteranno essenzialmente nelle funzioni di primo sottufficiale della compagnia per l'istruzione e la disciplina. Essi non dovranno essere adibiti a funzioni contabili, le quali saranno disimpegnate normalmente da sergenti e transitoriamente anche da furieri che non possano aspirare all'avanzamento.

Nelle varianti ai regolamenti di disciplina e di servizio interno di prossima pubblicazione, verranno indicate particolareggiatamente le attribuzioni dei nuovi gradi.

15. Intanto i comandanti di corpo provvederanno al servizio di maggiorità, destinandovi provvisoriamente i sottufficiali che riterranno più adatti e che non possano o non vogliano concorrere all'avanzamento a maresciallo di compagnia.

---

16. Si avverte che, secondo la legge 19 luglio 1906, n. 372, dal 1° gennaio 1907 non sono più consentite riammissioni in servizio di sottufficiali, eccettuate quelle degli aspiranti alle rafferme con premio.

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **209**. — **Spedizione di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª di peso limitato**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 dicembre.

Per le spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª di peso non eccedente i 50 kg. la *tariffa ordinaria* è più conveniente di quella *militare*.

Per conseguenza le autorità militari, le quali, a norma del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, hanno la facoltà di chiedere che sia applicata alle spedizioni la tariffa più conveniente per l'amministrazione militare, si asterranno dal produrre, per le suaccennate spedizioni di esplosivi, la *richiesta mod. C - parte 3ª*, se la spedizione viene da esse eseguita direttamente, e dal rilasciare il *riscontro mod. 446* se il trasporto viene eseguito per mezzo delle imprese.

Per le spedizioni eseguite direttamente, le autorità militari produrranno alle stazioni soltanto la *lettera di porto*, sulla quale indicheranno che alla spedizione dev'essere applicata la tariffa ordinaria.

Della presente circolare dovrà prendersi nota a fianco del § 52 del capitolato d'oneri pel trasporto dei materiali dell'amministrazione militare e del n. 60 dell'istruzione per la sua applicazione (*Atto* 104-1905).

Il Ministro — VIGANÒ.

N. **210**. — **Norme amministrative e contabili pel servizio di distribuzione foraggio**. — (Direzione generale ippica). — 28 dicembre.

A chiarimento di alcuni quesiti segnalati circa il conteggio delle spese per il servizio di distribuzione foraggio e la nomina dei rispettivi sottufficiali guardamagazzino, il Ministero partecipa quanto appresso:

1. I sottufficiali pel servizio di guardamagazzino saranno assegnati dal Ministero nel prossimo gennaio. Frattanto i direttori di commissariato chiederanno ai comandanti di presidio che ai magazzini stessi sia provvisoriamente destinato un sottufficiale. A tali sottufficiali guardamagazzino foraggio, compresi quelli destinati provvisoriamente, sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta, prescritto dal n. 17 dello specchio III del regolamento sulle indennità eventuali.

2. Se al servizio di distribuzione del foraggio vengono comandati, per i lavori di fatica, uomini di altri corpi non aggregati alle compagnie di sussistenza, sarà loro corrisposta la mer-

cede di lavoro prescritta dal n. 28 del citato specchio III, però tale mercede non deve superare i centesimi venti al giorno per ogni uomo di fatica.

3. A carico del capitolo foraggio saranno poste le spese di cancelleria e di stampati, le quali dovranno essere contenute nei minimi limiti possibili.

4. Nei presidi nei quali i magazzini di distribuzione del foraggio sono fuori della cinta daziaria, agli ufficiali e consegnatari dei magazzini, ai membri delle commissioni di collaudo, nonchè a quelli chiamati come periti, e agli ufficiali commissari incaricati di visite ed ispezioni, saranno, quando esistano le distanze indicate dal decreto ministeriale 1° luglio 1906 (circolare 126), corrisposte le indennità ivi previste.

5. Tutte le spese inerenti al servizio anzidetto saranno dai consegnatari dei rispettivi panifici militari, dimostrate su apposito rendiconto trimestrale mod. 814, portante in grossi caratteri sul frontispizio l'indicazione: *A carico del capitolo foraggio.*

Tali rendiconti dovranno pervenire al Ministero (direzione generale revisione conti — divisione conti del materiale) non più tardi del ventesimo giorno successivo al trimestre al quale si riferiscono.

Il Ministro — VIGANÒ.



Roma, 1906 — Tip. E. Voghera